

Codice
di procedura
penale
e leggi complementari

Con la collaborazione
della redazione di **Guida al Diritto**

A N N O T A T I

Codice di procedura penale e leggi complementari

GIURISPRUDENZA SCHEMI E TABELLE

a cura di Aurelio Barazzetta e Renato Bricchetti

2 0 0 8



INDICE GENERALE

<i>I codici di "Guida al Diritto".....</i>	pag.	V
<i>Guida alla consultazione del codice.....</i>	pag.	VII
<i>Legenda delle abbreviazioni e dei simboli.....</i>	pag.	XI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI.....	pag.	1
----------------------------	------	---

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO	I – Rapporti civili	pag.	4
TITOLO	II – Rapporti etico-sociali	pag.	7
TITOLO	III – Rapporti economici	pag.	9
TITOLO	IV – Rapporti politici	pag.	11

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO	I – Il Parlamento	pag.	12
<i>Sezione</i>	I – Le Camere.....	pag.	12
<i>Sezione</i>	II – La formazione delle leggi.....	pag.	14
TITOLO	II – Il Presidente della Repubblica	pag.	17
TITOLO	III – Il Governo	pag.	18
<i>Sezione</i>	I – Il Consiglio dei ministri.....	pag.	18
<i>Sezione</i>	II – La Pubblica amministrazione.....	pag.	19
<i>Sezione</i>	III – Gli organi ausiliari.....	pag.	20
TITOLO	IV – La Magistratura	pag.	21
<i>Sezione</i>	I – Ordinamento giurisdizionale.....	pag.	21
<i>Sezione</i>	II – Norme sulla giurisdizione.....	pag.	22
TITOLO	V – Le Regioni, le Province, i Comuni	pag.	23
TITOLO	VI – Garanzie costituzionali	pag.	30
<i>Sezione</i>	I – La Corte costituzionale.....	pag.	30
<i>Sezione</i>	II – Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.....	pag.	31
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	pag.	31	

DICHIARAZIONE UNIVERSALE E CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.....	pag.	35
---	------	----

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali....	pag.	39
Protocollo addizionale alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.....	pag.	49
Protocollo n. 4 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che riconosce taluni diritti e libertà diversi da quelli che figurano già nella convenzione e nel suo primo protocollo addizionale.....	pag.	51
Protocollo n. 6 alla convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali relative all'abolizione della pena di morte.....	pag.	53
Protocollo n. 7 alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.....	pag.	55
Patto internazionale sui diritti civili e politici.....	pag.	57
Protocollo facoltativo relativo al patto internazionale sui diritti civili e politici.....	pag.	69
Secondo protocollo facoltativo al patto internazionale sui diritti civili e politici relativo all'abolizione della pena di morte.....	pag.	71

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

CAPO	I – Delle fonti del diritto.....	pag.	73
CAPO	II – Dell'applicazione della legge in generale.....	pag.	74

CODICE DI PROCEDURA PENALE

LIBRO PRIMO SOGGETTI

TITOLO	I – Giudice	pag.	79
CAPO	I – Giurisdizione.....	pag.	79
CAPO	II – Competenza.....	pag.	80
<i>Sezione</i>	I – Disposizione generale.....	pag.	80
<i>Sezione</i>	II – Competenza per materia.....	pag.	80
<i>Sezione</i>	III – Competenza per territorio.....	pag.	82
<i>Sezione</i>	IV – Competenza per connessione.....	pag.	83
CAPO	III – Riunione e separazione di processi.....	pag.	85
CAPO	IV – Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza.....	pag.	86
CAPO	V – Conflitti di giurisdizione e di competenza.....	pag.	87
CAPO	VI – Capacità e composizione del giudice.....	pag.	88
CAPO	<i>VIbis</i> – Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.....	pag.	90
CAPO	VII – Incompatibilità, astensione e ricasazione del giudice.....	pag.	91
CAPO	VIII – Rimessione del processo.....	pag.	95
TITOLO	II – Pubblico ministero	pag.	97
TITOLO	III – Polizia giudiziaria	pag.	100
TITOLO	IV – Imputato	pag.	103

TITOLO	V – Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria	pag.	106
TITOLO	VI – Persona offesa dal reato	pag.	110
TITOLO	VII – Difensore	pag.	112

LIBRO SECONDO ATTI

TITOLO	I – Disposizioni generali	pag.	117
TITOLO	II – Atti e provvedimenti del giudice	pag.	122
TITOLO	III – Documentazione degli atti	pag.	124
TITOLO	IV – Traduzione degli atti	pag.	126
TITOLO	V – Notificazioni	pag.	127
TITOLO	VI – Termini	pag.	134
TITOLO	VII – Nullità	pag.	136

LIBRO TERZO PROVE

TITOLO	I – Disposizioni generali	pag.	139
TITOLO	II – Mezzi di prova	pag.	140
CAPO	I – Testimonianza	pag.	140
CAPO	II – Esame delle parti	pag.	146
CAPO	III – Confronti.....	pag.	147
CAPO	IV – Ricognizioni.....	pag.	147
CAPO	V – Esperimenti giudiziali.....	pag.	148
CAPO	VI – Perizia	pag.	148
CAPO	VII – Documenti	pag.	151
TITOLO	III – Mezzi di ricerca della prova	pag.	154
CAPO	I – Ispezioni	pag.	154
CAPO	II – Perquisizioni	pag.	154
CAPO	III – Sequestri	pag.	155
CAPO	IV – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni.....	pag.	160

LIBRO QUARTO MISURE CAUTELARI

TITOLO	I – Misure cautelari personali	pag.	165
CAPO	I – Disposizioni generali.....	pag.	165
CAPO	II – Misure coercitive	pag.	171
CAPO	III – Misure interdittive.....	pag.	174
CAPO	IV – Forma ed esecuzione dei provvedimenti	pag.	175
CAPO	V – Estinzione delle misure	pag.	180
CAPO	VI – Impugnazioni	pag.	187
CAPO	VII – Applicazione provvisoria di misure di sicurezza.....	pag.	189
CAPO	VIII – Riparazione per l'ingiusta detenzione	pag.	189

TITOLO	II – Misure cautelari reali	pag.	190
CAPO	I – Sequestro conservativo	pag.	190
CAPO	II – Sequestro preventivo	pag.	192
CAPO	III – Impugnazioni	pag.	194

LIBRO QUINTO

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

TITOLO	I – Disposizioni generali	pag.	195
TITOLO	II – Notizia di reato	pag.	196
TITOLO	III – Condizioni di procedibilità	pag.	199
TITOLO	IV – Attività a iniziativa della polizia giudiziaria	pag.	202
TITOLO	V – Attività del pubblico ministero	pag.	206
TITOLO	VI – Arresto in flagranza e fermo	pag.	213
TITOLO	<i>Vibis</i> – Investigazioni difensive	pag.	219
TITOLO	VII – Incidente probatorio	pag.	222
TITOLO	VIII – Chiusura delle indagini preliminari	pag.	226
TITOLO	IX – Udienza preliminare	pag.	231
TITOLO	X – Revoca della sentenza di non luogo a procedere	pag.	239

LIBRO SESTO

PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO	I – Giudizio abbreviato	pag.	241
TITOLO	II – Applicazione della pena su richiesta delle parti	pag.	243
TITOLO	III – Giudizio direttissimo	pag.	246
TITOLO	IV – Giudizio immediato	pag.	248
TITOLO	V – Procedimento per decreto	pag.	249

LIBRO SETTIMO

GIUDIZIO

TITOLO	I – Atti preliminari al dibattimento	pag.	253
TITOLO	II – Dibattimento	pag.	254
CAPO	I – Disposizioni generali	pag.	254
CAPO	II – Atti introduttivi	pag.	257
CAPO	III – Istruzione dibattimentale	pag.	259
CAPO	IV – Nuove contestazioni	pag.	265
CAPO	V – Discussione finale	pag.	267
TITOLO	III – Sentenza	pag.	267
CAPO	I – Deliberazione	pag.	267
CAPO	II – Decisione	pag.	268
<i>Sezione</i>	I – Sentenza di proscioglimento	pag.	268
<i>Sezione</i>	II – Sentenza di condanna	pag.	269
<i>Sezione</i>	III – Decisione sulle questioni civili	pag.	270
CAPO	III – Atti successivi alla deliberazione	pag.	271

LIBRO OTTAVO
PROCEDIMENTO DAVANTI
AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TITOLO	I – Disposizione generale	pag. 273
TITOLO	II – Citazione diretta a giudizio	pag. 273
TITOLO	III – Procedimenti speciali	pag. 275

LIBRO NONO
IMPUGNAZIONI

TITOLO	I – Disposizioni generali	pag. 277
TITOLO	II – Appello	pag. 283
TITOLO	III – Ricorso per cassazione	pag. 288
CAPO	I – Disposizioni generali	pag. 288
CAPO	II – Procedimento	pag. 289
CAPO	III – Sentenza	pag. 291
TITOLO	IV – Revisione	pag. 294

LIBRO DECIMO
ESECUZIONE

TITOLO	I – Giudicato	pag. 299
TITOLO	II – Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali	pag. 301
TITOLO	III – Attribuzioni degli organi giurisdizionali	pag. 306
CAPO	I – Giudice dell'esecuzione	pag. 306
CAPO	II – Magistratura di sorveglianza	pag. 311
TITOLO	IV – Casellario giudiziale	pag. 313
TITOLO	V – Spese	pag. 314

LIBRO UNDICESIMO
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

TITOLO	I – Disposizioni generali	pag. 315
TITOLO	II – Estradizione	pag. 316
CAPO	I – Estradizione per l'estero	pag. 316
<i>Sezione</i>	I – Procedimento	pag. 316
<i>Sezione</i>	II – Misure cautelari	pag. 321
CAPO	II – Estradizione dall'estero	pag. 322
TITOLO	III – Rogatorie internazionali	pag. 323
CAPO	I – Rogatorie dall'estero	pag. 323
CAPO	II – Rogatorie all'estero	pag. 325
TITOLO	IV – Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane	pag. 326
CAPO	I Effetti delle sentenze penali straniere	pag. 326
CAPO	II Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane	pag. 330

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

TITOLO	I – Norme di attuazione	pag. 331
CAPO	I – Disposizioni relative al giudice	pag. 331
CAPO	II – Disposizioni relative al pubblico ministero	pag. 331
CAPO	III – Disposizioni relative alla polizia giudiziaria	pag. 332
CAPO	IV – Disposizioni relative alle parti private e ai difensori	pag. 335
CAPO	V – Disposizioni relative agli atti	pag. 339
CAPO	VI – Disposizioni relative alle prove	pag. 343
CAPO	VII – Disposizioni relative alle misure cautelari	pag. 348
CAPO	VIII – Disposizioni relative alle indagini preliminari	pag. 350
CAPO	IX – Disposizioni relative ai procedimenti speciali	pag. 356
CAPO	X – Disposizioni relative al procedimento di oblazione	pag. 356
CAPO	XI – Disposizioni relative al dibattimento	pag. 357
CAPO	XII – Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in posizione monocratica	pag. 362
CAPO	XII <i>bis</i> – Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale	pag. 363
CAPO	XIII – Disposizioni relative alle impugnazioni	pag. 363
CAPO	XIV – Disposizioni relative ai giurì d'onore	pag. 365
CAPO	XV – Disposizioni relative all'esecuzione	pag. 366
CAPO	XVI – Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere	pag. 368
CAPO	XVII – Disposizione finale	pag. 369
TITOLO	II – Norme di coordinamento	pag. 370
TITOLO	III – Norme transitorie	pag. 376
<i>REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE</i>		pag. 383
<i>Indice analitico-alfabetico</i>		pag. 1591

INDICE ANALITICO-ALFABETICO

(I numeri rinviano agli articoli della specifica norma.

Quelli non preceduti da alcuna epigrafe si riferiscono al codice)

A

Abbandono

- della difesa: 105 - 108
- delle parti diverse dall'imputato: 105⁵
- dell'imputato: 105

Abbreviazione

- dei termini: 254² - 364⁵ - 375⁴
- a pena di decadenza: 173
- in caso di incidente probatorio urgente: 400

Abrogazione

- della norma incriminatrice: 314-673

Accertamenti

- del Procuratore generale nel procedimento di estradizione per l'estero: 703
- per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili: 220 (1)
- su condizioni e qualità personali dell'indagato o imputato: 299^{4-ter}
- su fatti e circostanze a favore dell'indagato: 358
- sulla capacità dell'imputato o indagato: 70
- sulla pericolosità sociale dell'imputato o indagato: 313² - 679
- sulla personalità del minorenni: 220 (2); Minorenni [2], 9
- sulla provenienza dei documenti: 239
- sulle condizioni di salute dell'imputato o indagato: 299^{4-ter}
- sull'età del minorenni: Minorenni [2], 8
- tecnici:
 - che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone: att. 117
 - non ripetibili: 360 - 391-*decies*; att. 117; Giudice di pace [1], 13

- urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone da parte della polizia giudiziaria: 354 - 356; att. 113 - 114

Accesso

- del difensore:
 - ai luoghi pubblici o privati: 391-*sexies* - 391-*septies*
 - al luogo di custodia: att. 36
- fiscale: 103 (4)
- vietato nell'aula di udienza: 471

Accettazione

- degli effetti degli atti nulli: 183
- della remissione della querela: 340

Accompagnamento

- a seguito di flagranza del minorenni: Minorenni [2], 18-*bis*
- coattivo: 132; att. 46, 147-*ter*¹
 - dell'imputato o dell'indagato:
 - assente o contumace: 490
 - da parte del p.m. per procedere a interrogatorio o confronto: 375 - 376
 - del minorenni: Minorenni [2], 31¹
 - in caso di incidente probatorio: 399
 - in procedimento connesso: 210 - 513
 - del testimone, perito, consulente tecnico, custode di cose sequestrate disposto dal giudice: 133; att. 47
- delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare: att. 22
- dell'indagato e di altre persone da parte della polizia giudiziaria per l'identificazione: 349; Ordine pubblico [3], 11

Acquisizione

- dei registri in materia di colloqui investigativi: Collaboratori di giustizia [1], 16-*sexies*
- del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione: Collaboratori di giustizia [1], 16-*sexies*

- delle conversazioni e comunicazioni intercettate: 268⁶
- delle notizie di reato da parte del p.m. e della polizia giudiziaria: 330 ss.; Giudice di pace [1], 12
- di atti al fascicolo per il dibattimento: v. Fascicolo per il dibattimento
- di atti di un procedimento penale straniero: att. 78
- di atti, documenti o altre cose:
 - da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza: c.p.p. 256-*bis*
 - per i quali viene eccepito il segreto di Stato: c.p.p. 256-*ter*
- di dichiarazioni a seguito di contestazioni in dibattimento: 500 - 503
- di documenti: 234 ss.
 - all'udienza preliminare: 421³ - 422
- di plichi e di corrispondenza da parte della polizia giudiziaria: 353 - 356; att. 114
- di prove non indicate nella lista: 493³

Adeguatezza

- delle misure cautelari personali: 275
 - per i minorenni: Minorenni [2], 19²

Adempimenti

- conseguenti all'arresto o al fermo: att. 120
- esecutivi dell'ordinanza che dispone una misura cautelare: att. 92 - 95; coord. 216
 - personale: 293 - 295; att. 92 - 94^{1-*ter*}; Terrorismo [1], 12

Affidamento

- in prova al servizio sociale: 676; coord. 236; Ordinamento penitenziario [1], 47 - 51-*bis* - 51-*ter*; [2], 96 ss.

Affinità: 35 - 36 - 632 - 644

Agenti

- dell'amministrazione finanziaria: 57 (6)
- diplomatici: 206
- di polizia:
 - giudiziaria (v. altresì Ufficiali di polizia giudiziaria): 55³ - 56^{c)} - 57 - 59³ - 124; att. 5 - 20
 - tributaria: v. Ufficiali di polizia tributaria

Aggiunte

- negli atti: att. 48

Aggravanti: v. Circostanze aggravanti

Aids: 275, 286-*bis*; Ordinamento penitenziario [1], 47-*ter*

Albo

- dei giudici popolari: Corti d'assise [1], 18 ss.
- dei periti presso il tribunale: 221; att. 67 - 68 - 69
- professionale degli avvocati: Avvocati [1], 16 - 36
- speciale dei difensori davanti alla Corte di cassazione: 613; Avvocati [1], 33 - 35; [3], 4

Alcooldipendenti

- che abbiano in corso programmi terapeutici: 275 (8) - 283 (1); Stupefacenti [1], 89

Alienazione

- di cosa sequestrata deperibile: 260²; att. 85²

Allontanamento

- abusivo dal Comune di soggiorno obbligatorio: Misure di prevenzione [2], 5
- coattivo dell'imputato dall'udienza: 475
- dal domicilio senza giustificato motivo: Ordinamento penitenziario [1], 47-*sexies*
- dall'aula di udienza: 471
- dalla casa familiare: 282-*bis*
- dei dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria: att. 14
- dell'imputato minorenne dall'udienza preliminare: Minorenni [2], 31²
- vietato:
 - durante le ispezioni: 246²
 - durante le perquisizioni: 250
- volontario dell'imputato: 420-*quinquies* - 484^{2-*bis*}

Ammissione

- della parte civile: 88
- della perizia:

- in dibattimento: 508; att. 152
- della prova: 190
- in dibattimento: 493 - 495 - 507 - 509 - 523⁶
- del responsabile civile: 88
- di avvocati all'ufficio di magistrato di tribunale: Ordinamento giudiziario [6], 13 ss.
- in magistratura: Ordinamento giudiziario [1], 121 ss.; [8], 2 e 3; [13], 1 ss.

Ammonizione: Misure di prevenzione [1], 13

Amnistia: 129 - 531 - 578 - 672 - 674; trans. 245

Anagrafe:

- dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato: Casellario giudiziale [1], 12 ss.
- delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: Casellario giudiziale [1], 9 ss.

Analisi

- di campioni: coord. 223

Annotazione

- del decreto di grazia: att. 192
- delle decisioni della Corte di cassazione: 625⁴
- dell'impugnazione in calce al provvedimento impugnato: att. 165
- dell'ordinanza di correzione degli errori materiali: 130²
- del provvedimento:
 - di revoca delle sentenze di condanna: att. 193
 - di riabilitazione: att. 193
- di atti del p.m.: 373³, 119
- di polizia giudiziaria: 357; att. 115

Annullamento

- della sentenza:
 - ai soli effetti civili: 622
 - appellata: 604
 - con rinvio: 569⁴ - 623; att. 173
 - parziale: 624
 - senza rinvio: 620 - 621
- dell'ordinanza:
 - che dispone una misura coercitiva: 309⁹

Annunzi pubblici: 155

Anonimi: 240 - 333 - 339; att. 107 - 108; reg. 5

Anticipazione

- delle spese nei procedimenti penali: Spese di giustizia [1], 4
- dell'udienza dibattimentale: 465

Anzianità

- dei magistrati: Ordinamento giudiziario [1], 201

Apertura

- del dibattimento: 492

Apolide: 4; Cittadini extracomunitari [1]

Appello (v. altresì Impugnazioni):

- contro i provvedimenti:
 - in materia di misure di sicurezza: 680
- contro le ordinanze:
 - in materia di misure cautelari personali: 310; Minorenni [3], 25
 - in materia di sequestro preventivo: 322-*bis*
- contro le sentenze: 593 ss.
 - di applicazione della pena su richiesta delle parti: 448²
 - di condanna: 593 - 597
 - di non luogo a procedere: 428
 - emesse nel giudizio abbreviato: 443
- del p.m.: 570
- incidentale: 595; att. 166

Applicazione

- dei magistrati: Ordinamento giudiziario [1], 110 - 110-*bis*; [2], 9-*ter*
- agli uffici giudiziari minorili: Minorenni [3], 3
- della Direzione nazionale antimafia e delle direzioni distrettuali antimafia: 371-*bis*^{3 b)}
- del divieto di soggiorno: att. 191
- della disciplina del concorso formale di reati e del reato continuato nel procedimento di esecuzione: 671; att. 186 - 187 - 188
- dell'amnistia e dell'indulto nel procedimento di esecuzione: 672
- della pena su richiesta delle parti: 444 ss.; att. 135-137; trans. 248; Minorenni [2], 25¹

- conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna: 464
- nel giudizio: 448; att. 135
- nel giudizio di appello: 599⁴ - 602²
- nel procedimento davanti al tribunale monocratico: 563; att. 160
- delle misure cautelari:
 - personali: 279 - 291 - 391⁵; att. 97; reg. 6
 - in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini: 307¹
 - ritardata : 291 (3); Collaboratori di giustizia [1], 7³; Stupefacenti [1], 98; Vittime richieste estorsive [1], 10
 - provvisoria nel procedimento di estradizione per l'estero: 715
- delle misure di protezione ai testimoni di giustizia: Collaboratori di giustizia [1], 16-*bis*
- di misure di sicurezza (v. altresì Misure di sicurezza): 425⁴ - 445¹ - 459⁴ - 530⁴ - 533¹ - 679
 - nei confronti del minorenni: Minorenni [2], 36 - 39
 - provvisoria: 300² - 311 - 312; Minorenni [2], 37
- di pene accessorie: 308³ - 445¹; att. 183
 - provvisoria: att. 217; trans. 250; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3], 10⁴

Apposizione

- dei sigilli alle cose sequestrate: 260 - 261

Archiviazione: 300¹ - 405¹; att. 125-128; reg. 17; Giudice di pace [1], 17-19

- dei reati di cui all'art. 90 Cost.: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 8
- dei reati ministeriali: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 2; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3], 8
- perché il fatto non è previsto dalla legge come reato: 411
- perché il reato è estinto per oblazione: att. 141
- per essere ignoti gli autori del reato: 415; coord. 232

- per estinzione del reato: 411
- per infondatezza della notizia di reato: 408 - 410²; att. 125
- per mancanza di una condizione di procedibilità 411; coord. 232

Archivi di Stato: 114 (4)

Arresti

- domiciliari: 284 - 286-*bis*; att. 22 - 97-*bis*; reg. 9¹
 - presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione: 284 (1); reg. 9²; Stupefacenti [1], 89

Arresto

- da parte di organi che non esercitano funzioni penali: coord. 214
- dello straniero munito di foglio di via obbligatorio: coord. 244
- di un giudice della Corte costituzionale: Corte costituzionale [2], 9
- fuori dai casi di flagranza: 381 (2); 391⁵; coord. 230; Criminalità organizzata [1], 3; Misure di prevenzione [1], 7-*ter* - 9³; [2], 5 - 7²
- in flagranza: 379 ss. - 449; att. 120-123; trans. 250; Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1], 6
 - da parte dei privati: 383
 - del minorenni: Minorenni [2], 16
 - del testimone in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione: 476²
 - di persona che abbia in corso di definizione un programma di protezione: Collaboratori di giustizia [1], 16-*septies*
 - facoltativo: 381; Ordine pubblico [1], 5³
 - obbligatorio: 343³ - 380
 - per reato commesso in udienza: 476¹
 - ritardato: 380 (14); Collaboratori di giustizia [1], 7³; Stupefacenti [1], 98; Vittime richieste estorsive [1], 10
- nel procedimento di estradizione: Estradizione [1], 16
 - dall'estero: 720⁵
 - per l'estero: 716 - 717
- vietato del testimone: 476; trans. 245

Aspettative

- dei magistrati: Ordinamento giudiziario [1], 202 ss.

Assegnazione

- al confino: Misure di prevenzione [1], 8 - 13
- al lavoro all'esterno del detenuto o internato: Collaboratori di giustizia [1], 16-*nonies*; Ordinamento penitenziario [1], 21
- alle sezioni di polizia giudiziaria: att. 8
- degli affari:
 - nei tribunali per i minorenni: Minorenni [3], 2
 - penali: Ordinamento giudiziario [1], 7-*ter*
- dei processi a sezioni, collegi e giudici: 33²
- delle sedi ai magistrati:
 - per promozione: Ordinamento giudiziario [1], 193
 - per tramutamento: Ordinamento giudiziario [1], 192 - 194 - 196
- del ricorso per cassazione alle sezioni unite: 610
- di stupefacenti per la ricerca scientifica e la sperimentazione: Stupefacenti [1], 49

Assenza

- delle parti private diverse dall'imputato: att. 23
- dell'imputato: 420-*quinquies* - 423 - 429 - 484^{2-bis} - 489 - 520

Assicurazione

- delle fonti di prova da parte della polizia giudiziaria: 348

Assistenti giudiziari: 126 (1)**Assistenza**

- ai detenuti e agli internati: Ordinamento penitenziario [1], 45 ss.
- all'esterno dei figli minori: Ordinamento penitenziario [1], 21-*bis*
- all'imputato minorenni: Minorenni [2], 12
- del difensore:

- agli atti di indagine preliminare: 364 - 365 - 366; att. 118

- alle perquisizioni, agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, al sequestro ed all'immediata apertura del plico da parte della polizia giudiziaria: 356; att. 114

- del giudice: 126
- dell'imputato all'udienza: 474
- giudiziaria: 723 ss.; Assistenza giudiziaria [1] e [2]

Associazioni

- dei produttori e dei consumatori: 91 (1) - 505 (1)
- di protezione ambientale: 91 (1) - 505 (1)
- per la prevenzione del fenomeno dell'usura: 74 (1) - 91 (1) - 505 (1)
- rappresentative di interessi lesi dal reato: 91 - 93 - 94 - 95 - 505 - 511⁶

Assoluzione: 530 - 532**Assunzione**

- della prova: 188
- con incidente probatorio: 401⁵
- nel procedimento di esecuzione: 666⁵; att. 185
- non rinviabile al dibattimento: 467; Giudice di pace [1], 18
- della qualità di imputato: 60; Giudice di pace [1], 3
- di informazioni:
 - da parte del p.m. o della polizia giudiziaria: 351 - 357 - 362 - 373 - 391-*bis*¹⁰
 - da parte del difensore: 391-*bis*; 391-*ter*
- di nuove prove in dibattimento: 507; att. 151

Astensione

- del giudice: 36 - 39 - 42 - 43; Giudice di pace 1, 10
- - popolare: Corti d'assise 1, 31
- dell'interprete: 145
- del perito: 221 - 223 - 2314
- del p.m.: 52 - 53 - 3721 a)
- del testimone: 199 - 200 - 201 - 202

Attentato

- per finalità terroristiche o di eversione: 372^{1-bis}

Attenuanti: v. Circostanze attenuanti

Attestazione

- della mancata identificazione dell'autore del reato: att. 107²
- della presentazione di denuncia o querela: att. 107¹

Atti (v. altresì Documenti e Provvedimenti):

- compiuti con inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale: 33-*novies*
- compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità: 346; att. 112
- coperti dal segreto di Stato, d'ufficio o professionale: 256 - 329
- del giudice: 125 ss.
 - astenutosi o ricusato: 42
 - del processo rimesso ad altro giudice: 48³
 - incompetente: 54
- del procedimento penale: 109 - 186
- di impugnazione: 581
- di indagine preliminare:
 - ai quali il difensore dell'indagato ha diritto di assistere: 364 - 365 - 366 - 370²
 - compiuti dal p.m. non competente a procedere: 54³ - 54-*bis*⁴
 - delegati dal p.m. alla polizia giudiziaria: 370
 - nei giorni festivi: reg. 14
- di un procedimento penale straniero: att. 78
- introduttivi:
 - del dibattimento: 484 ss.
 - dell'udienza preliminare: 419
- irripetibili: 431 ^{b) c) e d)} - 512
- preliminari:
 - al dibattimento: 465 ss.; att. 142-145
 - al giudizio di appello: 601
 - all'esame dei testimoni in dibattimento: 497
 - al procedimento davanti alla Corte di cassazione: 610
- ricostituiti: 113; att. 41

- sessuali con minorenni: 33-*bis*^{1c)} - 282-*bis*⁵ - 392^{1-bis} - 407^{2 a) n. 7-bis}
- successivi alla deliberazione della sentenza: 544 ss.
- urgenti: 3³ - 41² - 47² - 467 - 554

Attività

- a iniziativa della polizia giudiziaria: 326 - 347 ss.
- compiuta dalla polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità: att. 112
- dei consulenti tecnici del p.m. e delle parti private: 230
- del perito: 228
- di coordinamento del Procuratore nazionale antimafia: 371-*bis*
- di indagine del p.m.: 358 ss.; Giudice di pace , 11
 - integrativa dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio: 430; reg. 18
 - suppletiva dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio: 419³
- di investigazione della polizia in materia di armi e sostanze stupefacenti: att. 77
- investigativa del difensore: 327-*bis* - 334-*bis* - 366¹ - 391-*bis* - 391-*ter* - 391-*quater* - 391-*sexies* - 391-*septies* - 391-*nonies* - 419³ - 430
- ispettive e di vigilanza previste da leggi speciali: coord. 220
- per il deposito e la custodia delle cose sequestrate: att. 82
- sotto copertura: Stupefacenti , 97

Attribuzioni

- del p.m.: Ordinamento giudiziario , 71-84; , 1
- del presidente del tribunale: Ordinamento giudiziario , 47
- del presidente di sezione del tribunale: Ordinamento giudiziario , 47-*quater*
- del Procuratore della Repubblica distrettuale: 51
- del tribunale: Ordinamento giudiziario , 43
 - in composizione collegiale: 33-*bis* - 309⁷ - 322-*bis*^{1-bis} - 324⁵
 - in composizione monocratica: 33-*ter* - 665^{1-bis} - 690

Audizione

- della persona sottoposta a una misura coercitiva nel procedimento di estradizione per l'estero: 717
- di consulenti tecnici nell'udienza preliminare: 422
- di testimoni nell'udienza preliminare: 422

Aula

- di udienza dibattimentale: 471; att. 146
- di udienza protetta: att. 145-*bis*

Ausiliari: 126; reg. 1

Autenticazione

- della sottoscrizione di atti: att. 39
- di copie: 112 (1)

Autonomia

- del pubblico ministero nell'udienza: 53

Autopsia: 221 (1); att. 116

Autorizzazione

- a disporre di beni, denaro o altra utilità per l'esecuzione di operazioni controllate di pagamento del riscatto nel sequestro di persona a scopo di estorsione: Col-laboratori di giustizia [1], 7
- a disporre le operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni: 267¹
- all'allontanamento senza scorta delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare: att. 22 - 97-*bis*
- al rilascio di copia di atti: 116²; att. 43
- al ritardato deposito dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni: 268⁵
- a procedere: 50 - 343 - 344 - 405⁴ - 655; att. 111; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3], 5 - 9 - 10; [4], 4-6
- a proseguire le indagini contro ignoti: 415
- a raggiungere il luogo degli arresti domiciliari senza scorta: att. 97-*bis*
- sanitaria: 34^{2-ter}; 240 coord.

Avvocazione

- delle indagini: 51² - 372 - 421-*bis*²
 - da parte del Procuratore nazionale antimafia: 371-*bis*^{3 h)}
 - per mancato esercizio dell'azione penale o per mancata richiesta dell'archiviazione: 412 - 413

Avviso

- al difensore:
 - di deposito:
 - del compimento di interrogatorio, ispezione o confronto: 364
 - dell'assunzione di sommarie informazioni: 350
 - delle ordinanze che dispongono misure cautelari: 293³ - 296²
 - dell'interrogatorio: 294⁴
 - non iscritto nell'albo del circondario: att. 65
- alla persona offesa della richiesta di archiviazione: 408²; att. 126
- all'imputato:
 - privo del difensore di fiducia nel ricorso per cassazione: 613⁴
- all'indagato:
 - della conclusione delle indagini preliminari: 415-*bis* - 416¹ - 552²
- del compimento di atti urgenti: 467²
- della data fissata:
 - per l'incidente di esecuzione: 666³
 - per l'incidente probatorio: 398
- della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia nelle perquisizioni locali: 250¹
- della presentazione della richiesta di riesame: 324³
- dell'arresto o del fermo ai familiari: 387
- del procedimento in camera di consiglio: 127
- di deposito:
 - degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori: 366
 - dei provvedimenti del giudice: 128
 - della sentenza: 542² - 548 - 585; att. 23
 - nella casa del Comune dell'atto da notificare: 157⁶

- di fissazione:
 - dell'udienza di convalida: 390
 - alla persona liberata: att. 121²
 - dell'udienza per il giudizio direttissimo: 450⁵
 - dell'udienza per il giudizio immediato: 456⁵
 - dell'udienza preliminare: 419
 - contro imputato minorenni: Minorenni [2], 31³
 - dell'udienza sul ricorso per cassazione: 610⁵
- orale che precede l'applicazione di misure di prevenzione personali: Misure di prevenzione [1], 4
- sostitutivo della notificazione: 148³ - 151 - 477

Avvocato: 200 - 405 (4) - 681; Avvocati [1], 1 ss.

- dello Stato: 77 (1)

Azione

- civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno: 74 ss. - 339³ - 448³; coord. 211; Minorenni [2], 10¹
- penale: 50 - 75 - 326 - 345 - 405 - 412 - 425; att. 129; coord. 211; Ordinamento giudiziario [13], 2
 - da parte di organi diversi dal p.m.: coord. 231
 - nei confronti di personale dipendente dei SISMI o SISDE: att. 129¹
 - nei confronti di un ecclesiastico: att. 129²
 - nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico: att. 129¹

B

Biglietti di banca: att. 88

C

Calendario

- delle udienze dibattimentali: Ordinamento giudiziario [3], 16

Camera di consiglio: 3 - 32 - 41 - 48 - 127 - 130 - 263 - 269 - 309 - 310 - 324 - 391 - 401 - 406 - 409 - 418 - 428 - 435 - 469 - 528 - 544 - 585 - 599 - 600 - 611 - 612 - 617 - 646 - 666 - 718 - 736; att. 45

Cancellature

- negli atti: att. 48

Cancellazione

- dall'albo degli avvocati: Avvocati [1], 37-51
- della trascrizione del sequestro conservativo di immobili: 317⁴; att. 103

Cancellerie giudiziarie: Ordinamento giudiziario [1], 3

Capacità (v. altresì Incapacità):

- ad essere testimone ad atti del procedimento penale: 120
- del giudice: 33
- dell'indagato o imputato: 70; trans. 252
- di testimoniare: 196
- processuale della parte civile: 77

Carcerazione: v. Custodia cautelare in carcere, Detenzione e Ordine di carcerazione

Casa

- di cura e di custodia: Ordinamento penitenziario [2], 111

Casellario giudiziale: Assistenza giudiziaria [1], 13 ss.; Casellario giudiziale [1], 6 ss; Misure di prevenzione [3], 34⁵

- dei carichi pendenti: Casellario giudiziale [1], 6 ss.

Casi

- di appello: 593
- di archiviazione: 408 - 411 - 415
- di conflitto di giurisdizione e di competenza: 28
- di connessione: 12
- di giudizio direttissimo: 449
- di giudizio immediato: 453
- di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato: 389

- di incidente probatorio: 392
- di non punibilità: v. Causa di non punibilità
- di procedimento per decreto: 459
- di revisione delle condanne: 630
- di revoca della sentenza di non luogo a procedere: 434
- di ricorso per cassazione: 606²
- di rimessione: 54
- di sostituzione del pubblico ministero: 53

Caso fortuito: 161 - 175 - 420-*ter*; 484^{2-bis} - 603

Cassa

- delle ammende: 44 - 48⁴ - 133¹ - 147² - 231³ - 320² - 616 - 634 - 642² - 664 - 694⁴ - 740; Minorenni [2], 31⁴; Spese di giustizia [1]
- per il soccorso e l'assistenza delle vittime del delitto: Ordinamento penitenziario [1], 73

Cassazione: v. Ricorso per cassazione

Cattura (v. altresì Custodia cautelare in carcere):

- da parte di organi che non esercitano funzioni penali: coord. 214
- di ostaggi: v. Reati in materia di cattura di ostaggi

Causa

- di estinzione:
 - degli effetti penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: 445²; att. 136 - 137
 - della misura di sicurezza: 626
 - della pena: 273² - 296⁴ - 300³ - 312 - 672 - 676; coord. 236
 - accessoria: 626
 - del reato: 129 - 273² - 296⁴ - 312 - 411 - 425 - 427⁵ - 445² - 531 - 676; Minorenni [2], 28-29; Stupefacenti [1], 93
- di giustificazione: 273² - 312 - 385
- di non punibilità: 129 - 273² - 312 - 385 - 425 - 530; Collaboratori di giustizia [1], 1^{4-bis}
- di ricasazione: 37 - 38

Cauzione: 664

- della persona sottoposta a misura di prevenzione: Misure di prevenzione [2], 3-*bis*
- imposta a colui cui sono restituite le cose sequestrate: 262¹
- imposta al custode delle cose sequestrate: 259²
- in materia di libertà personale: trans. 251
- offerta in luogo di sequestro conservativo: 319 - 320

Centri

- di prima accoglienza: Minorenni [3], 8-9
- di rieducazione per i minorenni: Minorenni [1], 1
- di servizio sociale: Ordinamento penitenziario [1], 72 ss.
- per la giustizia minorile: Minorenni [3], 8-13

Certificati

- dei documenti sequestrati: 258
- del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti: Casellario giudiziale [1], 21 ss., 40
 - per i minorenni: Casellario giudiziale [1], 5⁴, 28
 - richiesti dall'interessato: Casellario giudiziale [1], 23-26
 - spediti per ragioni di elettorato: Casellario giudiziale [1], 29
- dell'anagrafe delle sanzioni e dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato: Casellario giudiziale [1], 30 ss.
- delle dichiarazioni o richieste orali delle parti attinenti al procedimento: 141
- delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato: att. 110
- di singoli atti del procedimento penale: 116

Cessazione

- dall'ufficio di giudice onorario: Ordinamento giudiziario [1], 42-*sexies*
- della qualità di imputato: 60²
- dell'efficacia delle misure cautelari personali: v. Estinzione delle misure cautelari personali

- dell'efficacia del sequestro preventivo: v. Estinzione del sequestro preventivo
- di conflitto di giurisdizione e di competenza: 29

Chiusura

- del dibattimento: 524
- della discussione nell'udienza preliminare: 421⁴
- delle indagini preliminari: 405 ss.; Giudice di pace [1](#), 15

Circostanze

- ad effetto speciale: 4 - 278
- aggravanti: 417 - 423 - 429 - 517 - 520
 - per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria: 4 - 278
- attenuanti: 4 - 278 - 379 - 425²; trans. 257
 - in caso di collaborazione: Collaboratori di giustizia [1](#), 6 - 16-*quinquies*; Criminalità organizzata [1](#), 8; Stupefacenti [1](#), 73⁷; Terrorismo [1](#), 4
- del reato: 4 - 278

Citazione

- a giudizio:
 - dinanzi al giudice di pace: Giudice di pace [1](#), 20, 49
 - diretta davanti al tribunale in composizione monocratica: 550 ss.
 - direttissimo: 450³ - 451
 - di revisione: 636
 - immediato: 456
 - in appello: 601
 - ordinario: 429
- del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: 89
- del consulente tecnico: 377³
 - per il dibattimento: 468; att. 142
- del custode delle cose sequestrate: 377³
- della persona offesa: 451 - 519 - 552
- dell'interprete: 377³; att. 52 - 142
- del perito: 224
 - per il dibattimento: 468
- del responsabile civile: 83
- del testimone:
 - a richiesta di Autorità straniera: 726

- per il dibattimento: 468; att. 142
- di persona imputata:
 - di reati collegati per il dibattimento: 210; att. 142
 - in procedimenti connessi per il dibattimento: 210; att. 142
- di persone informate sui fatti da parte del p.m.: 377 - 422
- rinnovata in dibattimento: 484^{2-bis}; att. 143

Cittadini

- extracomunitari: 293 (2) - 299 - 307 (3) - 321 (4) - 345 (1) - 348 (2) - 352 (1) - 380 (15) - 384 (5) - 386 (1) - 391 (2) - 444 (1) - 445 (3) - 449 (2) - 648 (2) - 656 (2); Casellario giudiziale [1](#); Cittadini extracomunitari [1](#)

Civilmente obbligato per la pena pecuniaria: v. Persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria

Codice

- della strada: 347 (5) - 381 (2) - 460 (8) - 548 (2); coord. 230 (3)

Cognizione

- del giudice: 2
 - di appello: 597
- della Corte di cassazione: 609
- del tribunale in composizione collegiale o monocratica: v. Attribuzioni del tribunale

Coimputati: 18 - 197 - 363 - 463 - 464 - 535

Collaboratori

- di cancelleria: 126 (1)
- di giustizia: 51 (8) - 56 (1) - 118 (4) - 161 (2) - 253 (2) - 291 (3) - 293 (4) - 321 (3) - 329 (1) - 333 (3) - 380 (14) - 384 (5) - 386 (3); att. 147-*bis* (2) - 147-*ter*; Collaboratori di giustizia [1](#), 9 ss.; Criminalità organizzata [1](#), 12 (1); Ordinamento penitenziario [1](#), 58-*ter*

Collegamento

- delle indagini preliminari: v. Indagini preliminari

Collocamento

- fuori ruolo di magistrati: Ordinamento giudiziario [1](#), 210
- in comunità dell'imputato minorenni: Minorenni [2](#), 22; [3](#), 23

Colloqui

- a fini investigativi: 371-*bis* (4); Ordinamento penitenziario [1](#), 18-*bis*
- del difensore con l'imputato o indagato: att. 35
 - in custodia cautelare: 104 - 309^{3-bis}
- non documentati ai fini dell'attività investigativa del difensore: 391-*bis*¹

Commissione

- parlamentare d'inchiesta: 202 (3) - 203 (2) - 329 (2); Mafia [5](#), 1 ss.
- per l'applicazione delle misure di protezione ai collaboratori di giustizia: Collaboratori di giustizia [1](#), 10

Comparizione

- dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti: att. 145
- delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare: att. 22
- dell'imputato contumace: 420-*quater*; 484^{2-bis}
- di testimoni, periti e persone sottoposte a procedimento penale: Assistenza giudiziaria [1](#), 8-11

Competenza (v. altresì Incompetenza):

- ad applicare, revocare o modificare le modalità esecutive delle misure cautelari personali: 279 - 291²
- a decidere sulla ricasazione del giudice: 40
- a disporre il sequestro conservativo: 317²
- del giudice dell'esecuzione: 263⁶ - 317⁴
- della Corte costituzionale: 13¹
- della magistratura di sorveglianza: 677
- del pubblico ministero a procedere: 54
- per connessione: 12 - 13 - 14 - 15 - 16
- per i procedimenti:
 - riguardanti i magistrati: 11 - 43² - 45 - 52⁴; att. 1
 - riguardanti imputati minorenni: 14

- per materia: trans. 259
 - del giudice di pace: Giudice di pace [1](#), 4 - 6; Ordinamento giudiziario [5](#), 1 ss.
 - della Corte di assise: 5
 - del tribunale: 6; Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1](#), 6; Misure di prevenzione [3](#), 29²; Reati tributari [1](#), 21 ss.; Stampa [3](#), 21
 - determinata dalla connessione: 4 (2) - 15
 - prevista da leggi speciali in deroga al c.p.p.: coord. 210
- per reati:
 - commessi all'estero: 10
 - commessi col mezzo della stampa: Stampa [3](#), 21
 - militari: 13²
 - ministeriali: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3](#), 11
 - tributari: Reati tributari [1](#), 21 ss.
- per territorio: 8 - 9 - 10 - 11; trans. 259
 - del giudice di pace: Giudice di pace [1](#), 5 - 8
 - della magistratura di sorveglianza: 677
 - del Tribunale per i minorenni: Minorenni [1](#), 2; [2](#), 3¹
 - determinata dalla connessione: 4 (2) - 16 - 28³
 - prevista da leggi speciali in deroga al c.p.p.: coord. 210; Misure di prevenzione [3](#), 29²; Reati tributari [1](#), 21
- regole per la determinazione: 4

Componenti

- del giurì d'onore: att. 178
- privati del Tribunale e della sezione di corte d'appello per i minorenni: Minorenni [1](#), 6

Composizione

- del collegio giudicante: 33
 - della corte d'appello: Ordinamento giudiziario [1](#), 56
 - della Corte di cassazione: Ordinamento giudiziario [1](#), 67
 - dell'organo giudicante: Ordinamento giudiziario [1](#), 48
 - del tribunale: Ordinamento giudiziario [1](#), 42-*bis* ss.
 - del giudice: 33-*bis* ss. - 521-*bis*

Computo

- dei termini: 172 - 297
- della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo: 657; Minorenni [2], 21⁴

Comunicazioni

- al difensore d'ufficio dell'individuazione: att. 30
- al giudice in conflitto di giurisdizione e di competenza: 31
- al governatore della Banca d'Italia in caso di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: Collaboratori di giustizia [1], 4
- all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero: att. 204
- all'indagato o imputato del nominativo del difensore d'ufficio: att. 28
- al Ministro di giustizia in merito all'estradi-zione: att. 203
- al p.m.: 153; att. 64
- al procuratore generale dell'appello del-l'imputato: att. 166
- al servizio informatico dei provvedimenti applicativi, estintivi e modificativi di una misura cautelare personale: att. 97
- al sostituto del difensore della designazio-ne: att. 30
- antimafia: Misure di prevenzione [2], 10 (1)
- dei provvedimenti del giudice di sorve-glianza: att. 189
- del divieto e obbligo di dimora: 283⁶
- del domicilio dichiarato o del domicilio eletto dall'imputato o indagato non dete-nuto o internato: 162
- delle dichiarazioni o richieste di persone detenute o internate: att. 44
- delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato: att. 110-*bis*
- delle notizie dei reati:
 - al p.m. da parte della polizia giudiziaria: 347; 108-*bis*
 - di cui all'art. 90 Cost.: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 5
 - ministeriali: Reati delle alte cariche, del-lo Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3], 6

- per le quali non è stata esercitata l'azio-ne penale o richiesta l'archiviazione al procuratore generale: att. 127
- del nominativo del difensore d'ufficio: att. 28
- di atti del giudice ad altro giudice: att. 64
- relative alle operazioni peritali: 229
- telefoniche, telegrafiche, informatiche e telematiche: v. Intercettazioni

Comunità minorili: Minorenni [3], 8 - 10

Concorso

- di astensione e di ricusazione: 39
- di pene: 533²
- di più domande di estradizione: Estradi-zione [1], 17
- per l'estero: 697²
- di reati: 533²
 - formale: 12 ^{b)} - 671; att. 137 - 186 - 187 - 188
 - in connessione teleologica: 12 ^{c)}
- per magistrato di tribunale: Ordinamento giudiziario [1], 126-*ter*; [6], 14; [8], 2 e 3; [13], 1 ss.
- per uditore giudiziario: Ordinamento giu-diziario [1], 123 ss.; [6], 9 ss.; [8], 2 e 3, [13], 1 ss.

Condanna (v. altresì Sanzioni pecuniarie e Sentenza di condanna):

- al pagamento di una somma di denaro:
 - dei componenti del giuri d'onore: att. 180
 - dei giudici popolari: Corti d'assise [1], 34 - 35
- del direttore del giornale o periodico che contravvenga all'obbligo di inserzione di una sentenza penale: 694⁴
- dell'esercente la potestà dei genitori non comparso all'udienza preliminare contro l'imputato minorenni: Minorenni [2], 31⁴
- dell'interprete sostituito: 147²; att. 53
- del perito sostituito: 231³
- del ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso: 616
- del testimone, perito, consulente tecnico o custode delle cose sequestrate non comparsi senza legittimo impedimento: 133; att. 47
- alla perdita della cauzione: 202, 259, 262, 319, 320; Spese di giustizia [1]

Condizioni

- di applicabilità:
 - delle misure cautelari personali: 273 - 274
 - per i minorenni: Minorenni [2], 19⁴ - 23^{1 e 2}
 - delle misure coercitive: 273 - 274 - 280 - 300⁵
 - delle misure di sicurezza in via provvisoria: 312
 - delle misure interdittive: 273 - 274 - 287 - 288² - 289² - 290²
- di procedibilità: 50 (1) - 336 ss. - 411 - 425 - 529; att. 112

Conferimento

- dell'incarico:
 - all'interprete: 146
 - al perito: 226

Confessione: 449⁵**Confisca:** 321 (4) - 579³ - 676

- con decreto penale di condanna: 460
- con sentenza:
 - di applicazione della pena su richiesta delle parti: 445¹; Mafia [4], 12-*sexies*²
 - di riconoscimento di sentenze penali straniere: 735 - 735-*bis* - 737 - 737-*bis*
- dei beni della persona sottoposta a misura di prevenzione: Misure di prevenzione [2], 2-*ter* ss.; [4], 1 ss.
- delle cose:
 - sottoposte a sequestro preventivo: 323
 - sottoposte a sequestro probatorio: 262⁴
- delle monete metalliche e dei biglietti di banca: att. 88
- di armi, munizioni ed esplosivi: Ordine pubblico [1], 6
- di stupefacenti: Stupefacenti [1], 87 - 100 - 101

Conflitti

- di attribuzione: Corte costituzionale [2], 37; [4], 26-28
- di giurisdizione e di competenza: 28 - 29 - 30 - 31 - 32; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 9-10

Confronti: 205³ - 206¹ - 211 - 212 - 343² - 364 - 370² - 376 - 392^{1 e j}; Giudice di pace [1], 13

Congiunti: 36^{1 e j} - 90³ - 96 - 199 - 632 - 644 - 681; Collaboratori di giustizia [1], 1^{4-bis}

Connessione di procedimenti: v. Procedimenti connessi

Consegna

- al perito di documenti o altri oggetti: att. 76
- dell'estradata: Estradizione [1], 18 - 19 - per l'estero: 708 - 709

Consenso

- all'applicazione della pena: 444 - 446
- all'estradizione per l'estero: 701 - 717; att. 202
- del condannato per l'esecuzione di sentenze penali all'estero: 743
- della persona offesa dal reato all'esercizio dei diritti spettanti agli enti o associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato: 92

Conservazione

- dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi: att. 49; reg. 24
- dei provvedimenti del g.i.p.: att. 105
- della documentazione concernente le operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni: 269

Consiglio

- dell'ordine forense: 97 - 103 - 105; att. 29; Avvocati [1], 14
- di aiuto sociale: Ordinamento penitenziario [2], 119
- di patronato: Minorenni [1], 7³; Ordinamento penitenziario [1], 74 ss.
- direttivo della Corte di cassazione: Ordinamento giudiziario [10]
- giudiziario: Ordinamento giudiziario [10]
- nazionale forense: Avvocati [1], 54-57; [2], 12
- superiore della magistratura: 43 (2)

Consulente tecnico: 103 - 133 - 200 - 377 - 468 - 501 - 502 - 504; att. 142 - 145

- delle parti private: 225 - 230 - 233 - 327-*bis*; 334-*bis*; 391-*bis*¹ - 391-*sexies* - 391-*septies* - 422; Spese di giustizia [1], 100 ss.; [2]
- del p.m.: 225 - 230 - 233 - 359 - 360 - 422; att. 73; coord. 223

Consulenza

- tecnica: v. Consulente tecnico

Contestazione

- del fatto nell'interrogatorio: 65
- nell'esame dei periti e dei consulenti tecnici in dibattimento: 501
- nell'esame delle parti private in dibattimento: 503³
- nell'esame testimoniale in dibattimento: 500
- suppletiva:
 - all'imputato contumace o assente: 520
 - in dibattimento: 516-520
 - nell'udienza preliminare: 423

Continuazione

- di reati: 4 - 4 (2) - 12 ^{b)} - 278 - 423 - 517 - 533² - 671; att. 137 - 186 - 187 - 188

Contrasti

- negativi tra pubblici ministeri sulla competenza: 54; att. 4
- positivi tra pubblici ministeri sulla competenza: 54-*bis*
- tra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento sulla competenza: 28²
- tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata sulla competenza: 54-*ter*

Contravvenzioni (v. altresì Violazioni):

- al foglio di via obbligatorio: Misure di prevenzione [1], 2
- all'obbligo di soggiorno: Misure di prevenzione [1], 12

Contributo

- di eccezionale rilevanza del concorrente nel sequestro di persona dissociatosi: Collaboratori di giustizia [1], 6

Controesame

- dei periti e dei consulenti tecnici in dibattimento: 501

- delle parti private: 503
- del testimone in dibattimento: 498

Controllo

- della corrispondenza tra imputato o indagato e difensore: 103⁶

Controversia

- civile o amministrativa di particolare complessità: 479
- sulla proprietà:
 - delle cose confiscate: 676²
 - delle cose sequestrate: 263³ - 324⁸
- sullo stato:
 - di cittadinanza: 3 - 193
 - di famiglia: 3 - 193

Contumacia dell'imputato: v. Imputato contumace

Convalida

- del decreto che dispone le operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni in caso di urgenza: 267²
- della perquisizione d'iniziativa della polizia giudiziaria da parte del p.m.: 352⁴
- dell'arresto in flagranza: 390 - 391; att. 121 - 122 - 123
 - del minorenni: Minorenni [2], 18
 - nel giudizio direttissimo: 449
 - nel procedimento davanti al tribunale monocratico: 558
- del fermo di indiziato di delitto: 390 - 391; att. 122 - 123
 - del minorenni: Minorenni [2], 18
- del sequestro:
 - preventivo disposto dal p.m. o da ufficiali di polizia giudiziaria: 321^{3-bis}
 - probatorio d'iniziativa della polizia giudiziaria: 355; coord. 229

Convenzione

- internazionale: 696
- per la salvaguardia dei diritti dell'uomo: 143 (2) - 169 (2)

Conversazioni

- telefoniche: v. Intercettazioni

Conversione

- dell'appello in ricorso per cassazione: 569; trans. 255
- delle pene pecuniarie: 678; Giudice di pace [1](#), 55; Sanzioni sostitutive [1](#), 102 ss; Spese di giustizia [1](#), 237 ss.
- del ricorso per cassazione in appello: 569²⁻³ - 580
- in pignoramento del sequestro conservativo: 320
- in sequestro conservativo del sequestro preventivo: 323⁴

Convocazione

- delle parti dinanzi al giudice di pace: Giudice di pace [1](#), 27

Coordinamento

- delle indagini: att. 118-*bis*

Copie

- degli atti del procedimento penale: 116 - 117 - 118; att. 41 - 42 - 43
- che surrogano l'originale mancante: 112¹; att. 40
- da notificare: att. 54
- fatte dalla cancelleria: att. 164
- delle dichiarazioni o richieste orali delle parti attinenti al procedimento: 141
- delle trascrizioni di registrazioni: 268⁸
- del verbale di sequestro: 258
- di documenti:
 - che non devono rimanere segreti: 243
 - distrutti, smarriti o sottratti: 234²
 - sequestrati: 258 - 260²

Corpo

- del reato: 215 - 235 - 240 - 247 - 250³ - 253 - 271³ - 321² - 416 - 431 - 454

Correlazione

- tra l'imputazione contestata e la sentenza: 521

Correzione

- della sentenza:

- di condanna in cui il giudice non provvede circa le spese processuali e le spese di mantenimento durante la custodia cautelare: 535⁴
- per completare la motivazione insufficiente o altri requisiti: 547
- di errori:
 - materiali contenuti in sentenze, ordinanze e decreti: 130, 625-*bis*
 - nelle generalità dell'imputato o indagato: 66³
 - non determinanti annullamento della sentenza: 619

Corrispondenza: 248 - 254 - 353

- dei difensori con l'indagato o imputato: 103; att. 35
- di detenuti ed internati: 34^{2-ter}; Ordinarmento penitenziario [1](#), 18; [2](#), 37
- tra gli istituti e le disposizioni del c.p.p. e di quello abrogato: coord. 208
- tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione: coord. 232
- tra uffici e organi del c.p.p. e di quello abrogato: coord. 209

Corte

- costituzionale: 13¹; Corte costituzionale [1](#), [2](#), [3](#) e [4](#)
- d'appello: 701-704; Ordinamento giudiziario [1](#), 52-59
 - per i minorenni: Minorenni [1](#), 5; [3](#), 4; Ordinamento giudiziario [1](#), 58
- di assise: 5 - 6¹ - 15¹ - 465 (1); Corti d'assise [1](#), 1 ss.; Ordinamento giudiziario [2](#), 10 - 11 - 14
- di cassazione (v. altresì Ricorso per cassazione): Ordinamento giudiziario [1](#), 65-68

Cosa

- da ispezionare: 246
- da riconoscere o individuare: 215 - 361
- di cui è consentita la confisca: 321²
- giudicata: v. Giudicato
- pertinente al reato: 215 - 247 - 250³ - 253 - 321¹ - 431

Costituzione

- della Corte di cassazione: Ordinamento giudiziario [1](#), 66-67
- delle parti:
 - nel dibattimento: 484; att. 23
 - nel giudizio abbreviato: 441
 - nell'udienza preliminare: 420; att. 23
- delle sezioni:
 - del tribunale: Ordinamento giudiziario [1](#), 46 ss.
 - nelle corti d'appello: Ordinamento giudiziario [1](#), 54 - 56
- del p.m.: Ordinamento giudiziario [1](#), 70
- del responsabile civile: 84
- del tribunale per i minorenni: Ordinamento giudiziario [1](#), 49 - 50
- di parte civile: 76 - 78 - 79; coord. 212; Giudice di pace [1](#), 23
 - del curatore del fallimento: 74 (1); coord. 212
 - del curatore speciale per la querela: 338⁴
 - delle associazioni e fondazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura: 74 (1)
 - nel giudizio abbreviato: 441²⁻⁴
 - nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti: 444²
- in carcere: 656²; att. 94²

Criminalità

- organizzata: 51 (6) - 54-ter - 56 (1) - 266 (7) - 267 (1) - 272 (5) - 280 (2) - 371-bis^{2 c)} - 407 (4) - 630 (1) - 635 (1) - 639 (2); Criminalità organizzata [1](#)

Criteri

- di ragguaglio:
 - delle sanzioni nel procedimento davanti al giudice di pace: Giudice di pace [1](#), 58
- di scelta delle misure cautelari personali: 275 - 286-bis
 - per i minorenni: Minorenni [2](#), 19²

Cumulo

- di misure cautelari personali: 276
- di pene inflitte con sentenze e decreti penali diversi: 663 - 671

Curatore

- del condannato defunto per il giudizio di revisione: 638
- dell'imputato o indagato che non può partecipare coscientemente al procedimento: 71 - 166
- per la costituzione di parte civile: 77
- per la domanda di grazia: 681
- per la querela: 338
- per la riparazione dell'errore giudiziario: 645²
- per l'impugnazione dell'imputato: 571

Custode: 133

- delle cose sequestrate: v. Custodia delle cose sequestrate

Custodia

- cautelare (v. altresì Misure cautelari personali):
 - a seguito di riconoscimento di una sentenza straniera: 736
 - del minorenne: Minorenni [2](#), 23
 - espiaa senza titolo: 657
 - in carcere: 280² - 285
 - di persona che abbia in corso di definizione un programma di protezione: Collaboratori di giustizia [1](#), 13⁴
 - nei confronti di tossicodipendenti o alcolodipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici: Stupefacenti [1](#), 89
 - in luogo di cura: 73³ - 286; att. 95
 - nei confronti dell'internato per misura di sicurezza: att. 95
 - nel procedimento di estradizione per l'estero: 704 - 714 ss.
 - subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione: 285³ - 286² - 722
 - antimafia: Misure di prevenzione [2](#), 10 (1)
- delle cose sequestrate: 259; att. 81 - 82
- di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 60 ss.

D

Danni: 74 - 89 - 320 - 339 - 427 - 538 - 539 - 540 - 542 - 543 - 574 - 575 - 576 - 578 - 600 - 612 - 643 - 647 - 651 - 652 - 732 - 741

- ambientali: 74 (1) - 91 (1)
- cagionati nell'esercizio di funzioni giudiziarie: 121 (1) - 125 (1) - 128 (1) - 192 (1) - 272 (3) - 315 (2) - 606 (1)
- per l'erario: att. 129³

Data

- degli atti del procedimento penale: 111
- del decreto che dispone il giudizio: 429; att. 160
- della consegna dell'atto nelle notificazioni: 148
- della sentenza: 546
- dell'udienza preliminare: 419 - 420⁴

Decadenza

- dall'esercizio della potestà dei genitori: 662
- dall'ufficio di giudice onorario: Ordinaro giudiziario [I](#), 42-*sexies*⁵
- nella deducibilità delle nullità: 182³
- nella rilevazione dell'incompetenza: 21 - 23

Declaratoria

- immediata di cause di non punibilità: v. Obbligo della immediata declaratoria

Decorrenza

- dei termini:
 - di durata delle misure cautelari personali: 297
 - per le impugnazioni: 585

Decreto

- che dispone:
 - il giudizio: 429 - 432; att. 132 - 133; trans. 256
 - le operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni: 267³
 - in caso di urgenza: 267²
- del giudice: 125
- di abbreviazione dei termini nell'incidente probatorio: 400
- di archiviazione (v. altresì Archiviazione): 409¹ - 410² - 415²
- per l'esistenza di segreto di Stato: 202³
- di autorizzazione a proseguire le indagini contro ignoti: 415

- di citazione (v. altresì Citazione):
 - a giudizio nel procedimento davanti al tribunale monocratico: 552; att. 159; trans. 256
 - per il giudizio di appello: 601
- di fissazione dell'udienza preliminare: 409³ - 410³ - 418 - 436²; att. 128
- di giudizio immediato:
 - a richiesta dell'imputato: 419⁵⁻⁶
 - a richiesta del p.m.: 456
- di grazia: 681; att. 192
- di irreperibilità dell'imputato o indagato: 159 - 160
- di latitanza: 34^{2-ter} - 295² - 296²
- di pagamento: Spese di giustizia [I](#), 168 ss.
- di ritardato deposito degli atti di indagine preliminare compiuti dal p.m. ai quali il difensore dell'indagato ha diritto di assistere: 366²
- penale di condanna: 460 - 557; att. 140; reg. 23
 - soggetto a revisione: 629 ss.

Deducibilità

- delle nullità degli atti del procedimento penale: 182

Deduzioni

- sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta di incidente probatorio: 396

Deferimento

- del giudizio a un giuri d'onore: att. 177

Deficienza immunitaria: 275⁴ - 286-*bis*; Ordinaro penitenziario [I](#), 47-*ter*

Definizione

- giuridica del fatto: 521¹

Delega

- alla polizia giudiziaria da parte del p.m.: 370
- delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale davanti al tribunale monocratico: att. 162
- per l'esecuzione delle rogatorie dall'estero: 725

- per lo svolgimento dell'incidente probatorio: 398⁵

Delegati

- del procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario: Ordinamento giudiziario [1], 72
- del procuratore della Repubblica nel procedimento penale davanti al giudice di pace: Giudice di pace [1], 50

Deliberazione (v. altresì Sentenza):

- collegiale: 527
- della sentenza: 525 ss.
- da parte della Corte di cassazione: 615

Delitti (v. altresì Reati e Reato):

- per i quali è facoltativo l'arresto in flagranza: 381
- per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza: 118¹ - 380 - 383

Denuncia

- di conflitto di giurisdizione e di competenza: 30²⁻³
- di reato: Assistenza giudiziaria [1], 21
- a carico di ignoti: att. 108
- anonima: 333³; att. 108; reg. 5
- da parte di privati: 333 - 334-*bis*; att. 107
- da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio: 331 - 332; att. 106
- del giudice civile o amministrativo: 331⁴; att. 106
- di cui all'art. 90 Cost.: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 5
- di parti private o della persona offesa dal reato detenute o internate: 123³
- ministeriale: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3], 6
- prevista da leggi speciali: coord. 221

Deposito

- degli atti:
- di indagine preliminare compiuti dal p.m.: 366, 415-*bis*; att. 118

- per l'udienza preliminare: 419; att. 131
- dei provvedimenti del giudice: 128
- dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni: 268⁴⁻⁵; att. 89
- del fascicolo del p.m.: 433
- della documentazione relativa all'attività integrativa d'indagine del p.m.: 430; reg. 18
- della richiesta di rinvio a giudizio e del fascicolo del p.m.: 416
- della sentenza: 548
- della Corte di cassazione: 617
- dell'atto da notificare: 154
- delle copie dell'atto di impugnazione: att. 164
- delle cose sequestrate: att. 82
- delle memorie e richieste delle parti: 121
- dell'ordinanza:
- che concede la restituzione nel termine: 175
- che dispone misure cautelari personali: 293 - 296
- del verbale di interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare: att. 93

Designazione

- del sostituto del difensore: 102; att. 30 - 34

Destinazione

- dei beni sequestrati o confiscati:
- a seguito di operazioni anti-contrabbando: 259 (2)
- a seguito di operazioni antidroga: Stupefacenti [1], 100 - 101
- dei campioni delle sostanze stupefacenti sequestrate: Stupefacenti [1], 88
- del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni: 33²
- delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati: att. 88

Destituzione

- di pubblici dipendenti: 653 (6); att. 129 (1)

Detenuto: v. Imputato detenuto

Detenzione (v. altresì Carcerazione e Custodia cautelare in carcere):

- domiciliare: 123; att. 22; Collaboratori di giustizia [1](#), 16-*novies*; Ordinamento penitenziario [1](#), 47-*ter* - 51-*bis* - 51-*ter*; [2](#), 100
- ingiusta: 314 - 315; att. 102 - 102-*bis*

Determinazione

- del distretto di corte d'appello più vicino: att. 1
- del giudice di rinvio: att. 175
- della pena:
 - agli effetti della competenza: 4
 - agli effetti dell'ammissibilità delle intercezioni di conversazioni e comunicazioni: 266^{1 a)}
 - agli effetti dell'applicazione di misure cautelari personali: 278
 - per i minorenni: Minorenni [2](#), 19⁵
 - agli effetti delle disposizioni sull'arresto in flagranza e sul fermo: 379
 - in caso di riconoscimento di sentenza penale straniera di condanna: 735
- del reato più grave per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione: att. 187

Devoluzione

- della pena pecuniaria e delle cose confiscate in caso di riconoscimento di sentenze penali straniere: 740

Dibattimento

- a porte chiuse: 472 - 473; att. 147-*ter*²
- di appello: 602
- nel procedimento:
 - davanti al giudice di pace: Giudice di pace [1](#), 32
 - davanti alla Corte di cassazione: 614; reg. 25
 - davanti al tribunale e alla corte di assise: 470 ss.; att. 142-154-*bis*; reg. 20 - 21; Ordinamento giudiziario [2](#), 10
 - davanti al tribunale monocratico: 559; reg. 20 - 21

Dichiarazione

- di apertura del dibattimento: 492

- di astensione:
 - del giudice: 36³⁻⁴ - 39
 - dell'interprete: 145
 - del perito: 223
 - del pubblico ministero: 52
- di costituzione:
 - del responsabile civile: 84
 - di parte civile: 78
- di domicilio:
 - della persona:
 - civilmente obbligata per la pena pecuniaria: 154
 - offesa all'estero: 154
 - dell'imputato o indagato non detenuto o internato: 161 - 162 - 163 - 164
 - del responsabile civile: 154
- di incostituzionalità della norma incriminatrice: 673; Corte costituzionale [1](#)
- di intervento volontario del responsabile civile: 85
- di ricusazione:
 - del giudice: 38 - 39
 - dell'interprete: 145
 - del perito: 223

Dichiarazioni

- al giudice incompetente per materia: 26²
- anonime: 240
- del cittadino straniero: 512-*bis*
- del coimputato o coindagato nel medesimo reato: 192³
- dell'imputato o indagato:
 - detenuto o internato: 123¹; att. 44
 - di un reato collegato: 192⁴
 - in stato di arresto o di detenzione domiciliare: 123²; att. 44
 - in un procedimento connesso: 192³
- di altre parti private o della persona offesa dal reato detenute o internate: 123³; att. 44
- indizianti di persona non imputata o non indagata: 63 - 198² - 391-*bis*⁹
- orali delle parti attinenti al procedimento: 141
- scritte rilasciate al difensore: 391-*bis*; 391-*ter*

- spontanee:
 - dell'imputato:
 - contumace: 420-*quater* - 484^{2-bis}
 - in dibattimento: 494
 - in udienza preliminare: 421²
 - dell'indagato:
 - alla polizia giudiziaria: 350⁷
 - al p.m.: 374

Difensore: 96-108; att. 24-38

- degli enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: 101²; att. 24
- della parte civile: 100; att. 24
- della persona:
 - civilmente obbligata per la pena pecuniaria: 100; att. 24
 - offesa dal reato: 101¹; att. 24 - 33
 - dell'imputato o indagato:
 - di fiducia: 96; att. 24 - 25
 - nominato da un prossimo congiunto: 96³
 - di ufficio: 97; att. 28 - 29 - 30 - 31; Spese di giustizia I, 116
 - dell'imputato minorenni: Minorenni II, 11; III, 15; Spese di giustizia I, 118
 - di persona irreperibile: Spese di giustizia I, 117
 - latitante: 296
- del responsabile civile: 100; att. 24
- nel caso di uso di lingua diversa dall'italiano: att. 26
- nel procedimento davanti alla Corte Costituzionale: Corte costituzionale II, 20
- nel procedimento davanti alla corte di cassazione: 613
- patrocinante di non abbienti: Spese di giustizia I, 80
- procuratore speciale: 122; att. 37
- revocato: 107
- sostituto: 102; att. 34

Difesa: (v. altresì Difensore): 105 - 106 - 108; Cittadini extracomunitari I, 17

Difetto

- di giurisdizione: 20
- di una condizione di procedibilità: 345

Differimento

- del colloquio tra imputato o indagato e difensore: 104³ - 309^{3-bis}; att. 36
- dell'esecuzione:
 - della libertà controllata: 684
 - della semidetenzione: 684
 - delle pene detentive: 684
- dell'incidente probatorio: 397
- dell'udienza dibattimentale: 465

Dimora: 157 - 159 - 283

- all'estero: 169

Dipendenti

- dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica: 331 (1); att. 129¹
- della Banca d'Italia: 331 (1)
- della Consob: 331 (1)

Direzione

- del dibattimento: 470
- delle indagini preliminari: 327
- delle sezioni:
 - del tribunale: Ordinamento giudiziario I, 47-*bis*
 - di polizia giudiziaria: att. 9
- distrettuale antimafia: 371-*bis*; Ordinamento giudiziario I, 70-*bis*
- investigativa antimafia: 118 (3) (4) - 371-*bis* (2)
- nazionale antimafia: 17 (4) - 51² - 54-*bis* (1) - 54-*ter* (1) - 328 (2) - 371 (2) - 371-*bis*; Ordinamento giudiziario I, 76-*bis*

Diritti (v. altresì Diritto e Facoltà):

- del giudice onorario: Ordinamento giudiziario I, 42-*septies*
- della persona offesa dal reato: 90
- della persona sottoposta a misure cautelari personali: 277
- riservati personalmente all'imputato: 99

Diritto (v. altresì Diritti e Facoltà):

- alla prova: 190; att. 38
- alla retribuzione del difensore d'ufficio: att. 31

- all'impugnazione: 568³
- delle parti di fare inserire nel verbale dell'udienza ogni dichiarazione a cui abbiano interesse: 482
- di eleggibilità: Misure di prevenzione [5], 15

Disciplina

- dell'udienza: Ordinamento giudiziario [1], 79
- dibattimentale: 470 - 614

Discussione

- in giudizio abbreviato: 441
- in udienza preliminare: 421 - 421-bis - 422
- nel dibattimento
- di appello: 602⁴
- di cassazione: 614
- di primo grado: 523

Dispensa

- dall'ufficio di giudice popolare: Corti d'assise [1], 29
- dal servizio degli uditori non idonei: Ordinamento giudiziario [1], 136; [8], 2 e 3

Disponibilità

- della polizia giudiziaria: 58 - 327

Dispositivo

- del decreto:
 - che dispone il giudizio: 429
 - penale di condanna: 460
- della sentenza: 426^{1 e)} - 544 - 545 - 546^{1 f)}

Dissenso

- del giudice che non ha espresso voto conforme alla decisione: 125⁵
- sulla richiesta di applicazione della pena:
 - della parte: 446
 - del p.m.: 446 - 448

Disseppellimento

- di cadavere: att. 116

Dissequestro: v. Restituzione delle cose sottoposte a sequestro

Distruzione

- della documentazione concernente le operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni: 269 - 271³
- di cosa:
 - confiscata: att. 86
 - sequestrata deperibile: 260²; att. 83 - 85²
- di sentenza o altro atto del procedimento originale: 112; att. 40
- di stupefacenti: 260 (1); Stupefacenti [1], 87

Disturbo alle persone

- col mezzo del telefono: 266^{1 f)} - 266-bis

Divieto

- di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche: Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1], 2²; Manifestazioni sportive [1], 6
- arresti domiciliari: 284^{5-bis}
- di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto: 385
- di assistere all'udienza dibattimentale: 471 ss.
- di assumere informazioni: 430-bis
- di concessione di benefici penitenziari: Ordinamento penitenziario [1], 4-bis - 58-*quater*
- di consigli circa la scelta del difensore di fiducia: att. 25
- di custodia cautelare: 275^{2-bis}
 - in carcere 275⁴ - 4-bis - 4-*quinquies*
- di deposizione del testimone su voci correnti nel pubblico: 194³
- di dimora: 283
- di documentazione delle indicazioni dell'indagato utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini raccolte dalla polizia giudiziaria: 350⁶
- di esercitare temporaneamente determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche: 290
- di espatrio: 281; Misure di prevenzione [1], 6¹; Stupefacenti [1], 85¹
- di estradizione:
 - nei casi di riconoscimento di una sentenza penale straniera: 739

- per l'estero: 698
- di partecipazione all'udienza dell'imputato: 475
- di pubblicazione:
 - degli atti del procedimento penale e di immagini: 114 - 115 - 116³
 - degli atti di indagine: 329; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 11²⁻³
 - delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiate dal reato: 114⁶
 - di notizie o immagini dell'imputato minorenni: Minorenni [2], 13
- di soggiorno:
 - come misura coercitiva: 283 (2)
 - come misura di prevenzione: Misure di prevenzione [1], 3² - 9
 - come misura di sicurezza: att. 191
- di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o indagato: 62
- di un secondo giudizio per il medesimo fatto: 649 - 669
 - nei casi di riconoscimento di una sentenza penale straniera: 739
- di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni: 267² - 270 - 271
- per il testimone di esprimere apprezzamenti personali: 194³

Documentazione

- degli atti:
 - del giudice: 134 - 142; att. 48 - 51
 - del p.m.: 373; att. 119
 - della polizia giudiziaria: 357; att. 115
 - non ripetibili: 238; att. 78
- della qualità di difensore: att. 27
- dell'attività integrativa di indagine del p.m. e del difensore: 430 - 433
- delle dichiarazioni e delle informazioni assunte dal difensore: 391-*ter*
- delle dichiarazioni orali delle parti: 141
- delle nuove ricerche dell'imputato: att. 61
- dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione: 141-*bis*

Documenti (v. anche Atti): 234 ss.

- anonimi: 240 - 333³; att. 108; reg. 5
- a sostegno della domanda di estradizione per l'estero: 700
- concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale: 204
- coperti dal segreto di Stato, d'ufficio o professionale: 256
- costituenti corpo del reato: 235
- esaminati presso banche: 248
- falsi: 241 - 675; att. 75
- provenienti dall'imputato: 237
- relativi a intercettazioni illegali: 240
- relativi al giudizio sulla personalità dell'imputato, della persona offesa dal reato, del testimone: 236
- relativi all'oggetto della difesa: 103²
- sequestrati: 258
 - presso banche: 255
- tradotti: 242

Domanda: v. Richiesta

Domicilio (v. altresì Elezione): 251 - 266 - 284 - 502

- della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore: att. 33
- delle parti private che abbiano nominato un difensore: 100⁵
- dichiarato o eletto dall'imputato o indagato non detenuto o internato: 161 - 162 - 163 - 164; att. 62
- nel giudizio di cassazione: 613²

Donna

- incinta: 275⁴

Doveri

- del giudice onorario: Ordinamento giudiziario [1], 42-*septies*
- della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo: 386; att. 120
- di esibizione e segreti: 256

Dubbio

- sull'appartenenza delle cose sequestrate: 263

- sull'esistenza di cause di giustificazione o di non punibilità: 530
- sull'età dell'imputato: 67
- sull'identità fisica della persona detenuta: 667

Durata

- del dibattimento: 477
- del domicilio dichiarato o eletto dall'imputato o indagato non detenuto o internato: 164
- delle indagini preliminari (v. Indagini preliminari e Termine)
- delle operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni: 267³
- dell'ufficio di giudice onorario: Ordinamento giudiziario [1], 42-*quinquies*
- del sequestro probatorio: 262

E

Eccezione

- di illegittimità costituzionale: v. Questioni di legittimità costituzionale
- di incompetenza: v. Incompetenza
- di nullità degli atti del procedimento penale: 182 - 183 - 184
- di segretezza: 204²

Ecclesiastico: att. 129²

Effetti

- civili:
 - della decisione nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione: 578
 - dell'annullamento della sentenza in Cassazione: 622
 - del riconoscimento delle sentenze penali straniere: 732
- della dichiarazione di nullità degli atti del procedimento penale: 185
- dell'applicazione della pena su richiesta: 445
- delle sentenze penali straniere: 730 ss.
- del sequestro conservativo: 316⁴ - 317⁴

Efficacia

- del decreto penale di condanna: 460
- della sentenza :
 - di applicazione della pena su richiesta delle parti nei giudizi civili o amministrativi: 445¹
 - di assoluzione penale:
 - nei giudizi civili o amministrativi: 654
 - nel giudizio civile o amministrativo di danno: 652
 - nel giudizio disciplinare: 653
 - di condanna penale:
 - nei giudizi civili o amministrativi: 654
 - nel giudizio civile o amministrativo di danno: 651; Minorenni [2], 10²
 - pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio nei confronti della parte civile: 404

Elenchi

- dei difensori d'ufficio: att. 29; Minorenni [2], 11

Elezione (v. altresì Domicilio):

- di domicilio dei collaboratori di giustizia: Collaboratori di giustizia [1], 12^{3-bis} - 13¹²
- di domicilio dell'imputato o indagato non detenuto o internato: 161 - 162 - 163 - 164; att. 62

Eliminazione

- delle iscrizioni del casellario giudiziale: Casellario giudiziale [1], 5
 - per i minorenni: Minorenni [2], 15
- di atti dal fascicolo per il dibattimento: 491¹; att. 148
- di errori od omissioni: v. Correzione di errori

Enti

- aventi per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni: 338³
- rappresentativi di interessi lesi dal reato: v. Associazione rappresentativa di interessi lesi dal reato

Enunciazione

- del principio di diritto nella sentenza della Corte di cassazione: att. 173

Errore

- di nome: 66 - 668
- giudiziario: v. Riparazione dell'errore giudiziario
- materiale contenuto in sentenze, ordinanze e decreti: v. Correzione degli errori materiali
- nella dichiarazione con sentenza della morte dell'imputato: 69²
- non determinante annullamento della sentenza: 619
- sulla persona:
 - del condannato: 667
 - dell'imputato o indagato: 68 - 389¹
- sull'identità fisica dell'imputato: 68 - 389

Esame

- dei minorenni: 472⁴
 - imputati: Minorenni [2], 33³
- dei periti e dei consulenti tecnici in dibattimento: 501 - 504 - 505 - 506 - 508³
 - a domicilio: 502
- della persona sottoposta alle indagini: 392^{1 c)}
- delle parti private: 208 - 209 - 210; att. 150
 - in dibattimento: 503 - 504 - 505 - 506
- delle persone che collaborano con la giustizia: att. 147-*bis*
- di atti, documenti e corrispondenza presso banche: 248²
- di persone imputate:
 - di un reato collegato: 210⁶ - 392^{1 d)}
 - in un procedimento connesso: 210 - 392^{1 d)}
 - nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51^{3-bis}: 190-*bis*
- di un testimone: att. 149
 - a domicilio: 502
 - con incidente probatorio: 392^{1 a) - b)}
 - in dibattimento: 497 - 498 - 499 - 500 - 504 - 505 - 506

- maggiorenne infermo di mente: 498⁴
- minore di anni sedici nei procedimenti per i delitti di violenza sessuale: 392^{1-bis}
- minorenni in dibattimento: 498⁴
- nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'art. 51^{3-bis}: 190-*bis*

Esclusione

- degli enti o associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato: 95⁴
- della parte civile: 80 - 81 - 88
- del responsabile civile: 86 - 87 - 88
- del segreto d'ufficio e di Stato: 204; att. 66

Esecutività (v. altresì Esecuzione):

- dei decreti penali di condanna: 650
- delle sentenze: 650
 - di non luogo a procedere: 650²

Esecuzione

- dei provvedimenti:
 - del giudice di sorveglianza: 659
 - giurisdizionali: 655 ss.; trans. 260
 - relativi alla grazia: 681; att. 192
- del decreto penale di condanna: 461⁵ - 648 ss.
- dell'accompagnamento coattivo dell'imputato o indagato disposto dal giudice: att. 46
- delle condanne civili: 540 - 600 - 612
- delle misure di sicurezza:
 - di persona che abbia in corso di definizione un programma di protezione: Collaboratori di giustizia [1], 12^{2 a)}
 - nei confronti dei minorenni: Minorenni [2], 40
 - ordinate con sentenza: 658 - 679²
- delle operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni: 267^{4 - 5} - 268
- delle pene:
 - accessorie: 662 - 676; att. 183
 - concorrenti: 663; Sanzioni sostitutive [1], 70
 - della permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità: Giudice di pace [1], 43 e 44
 - detentive: 656

- pecuniarie: Giudice di pace [1](#), 42; Spese di giustizia [1](#), 200 - 212 - 236 - 237 - 238
- delle rogatorie dall'estero: 725
- delle sanzioni:
 - pecuniarie: 664; att. 184
 - sostitutive: 661; Sanzioni sostitutive [1](#), 62 ss.
- delle sentenze: 648 ss. - 731 (3) - 733 (1);
 - penali italiane all'estero: 742 ss.
 - penali straniere riconosciute: 738 - 740
- dell'extradizione per l'estero: 709
- del sequestro conservativo: 317³
- di una misura cautelare personale: v. Adempimenti esecutivi
- nel procedimento davanti al giudice di pace: Giudice di pace [1](#), 40 ss.
- provvisoria delle sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: coord. 213
- sui beni sottoposti a sequestro conservativo: 320

Esercizio

- dell'azione penale: v. Azione penale

Esibizione

- di documenti e atti coperti dal segreto di Stato, d'ufficio o professionale: 256

Esigenze

- cautelari: 274

Espatrio: v. Divieto di espatrio

Esperimenti giudiziari: 218 - 219 - 392^{1 f)}

Expulsione

- delle persone che turbano lo svolgimento dell'udienza dibattimentale: 471⁴
- dell'imputato dall'aula di udienza: 475
- dello straniero: 444 (1); Casellario giudiziale [1](#), 3; Cittadini extracomunitari [1](#), 13 ss.; Stufeacenti [1](#), 86

Estensione

- dei diritti dell'imputato o indagato al difensore: 99
- dei diritti e delle garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini: 61
- delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello: 598
- dell'extradizione: Estradizione [1](#), 14^{1 a)}
 - concessa per l'estero: 710
- dell'impugnazione: 587
- dell'incidente probatorio: 402

Estinzione

- della custodia cautelare per omesso interrogatorio: 302
- della pena: v. Cause di estinzione della pena
- delle misure cautelari: 624-*bis* - 626
 - coercitive: 296⁴ - 299 ss. - 309¹⁰
 - personali: 296⁴ - 299 ss.; att. 97 - 98
 - disposte per esigenze probatorie: 301
 - per effetto dell'archiviazione e della pronuncia di determinate sentenze: 300
 - per i minorenni: Minorenni [2](#), 20² - 23³ - 24
 - reali: 321^{3-ter} - 323 - 324⁷ - 626
- del reato: v. Cause di estinzione del reato
- del sequestro:
 - conservativo: 324⁷
 - preventivo: 321^{3-ter} - 323 - 324⁷

Estradizione: 697 ss.; Estradizione [1](#), [2](#), [3](#), [4](#), 1 ss.

- dall'estero: 720 ss.
- dei nazionali: Estradizione [1](#), 6
- per l'estero: 697 - 698 (1); att. 202 - 203

Estratti: reg. 15 - 28

- delle sentenze: 548³; att. 23 - 134
- di atti del procedimento penale: 116

Evaso (Evasione): 296⁵ - 303³ - 381 (2) - 391 (5)

F

Facoltà (v. altresì Diritto e Diritti):

- degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: v. Associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato
- dei difensori:
 - di esaminare gli atti: 309⁸ - 310² - 419² - 450⁶ - 466
 - di prendere visione del fascicolo trasmesso dal p.m.:
 - con la richiesta di decreto penale di condanna: 459¹; att. 140
 - con la richiesta di giudizio immediato: 454²; att. 139
 - con la richiesta di rinvio a giudizio: 416; att. 130
- delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento: att. 152
- di astenersi dal deporre:
 - dei prossimi congiunti dell'indagato o imputato: 199
 - determinata dal segreto professionale: 200
- di non rispondere:
 - delle persone imputate di un reato collegato: 210⁶
 - delle persone imputate in un procedimento connesso: 210⁴
 - dell'imputato o indagato all'interrogatorio: 64³ - 65³

Falsità

- di atti o documenti: 207 - 241 - 349⁴ - 425⁵ - 537 - 630 - 675
- in registrazione o denuncia obbligatorie: 3 (1)

Fascicolo: reg. 3

- del difensore: 391-*octies*
- dell'impugnazione: att. 164
- del p.m.: 433 - 457²; att. 38^{2-ter} - 135
- per il dibattimento: 431 - 432 - 457¹ - 467³ - 480³ - 483³ - 491 - 500⁴ - 503⁵⁻⁶ - 515; att. 78 - 135 - 148

- nel giudizio direttissimo: 450; att. 138
- trasmesso dal p.m.:
 - con la richiesta di decreto penale di condanna: 459¹; att. 140
 - con la richiesta di giudizio immediato: 454²; att. 139
 - con la richiesta di rinvio a giudizio: 416; att. 130

Fatto

- determinato: Stampa [I], 13
- di lieve entità: Stupefacenti [I], 73⁵
- di particolare tenuità: Giudice di pace [I], 34
- diverso da quello descritto nell'imputazione: 423 - 516
- nuovo: 423 - 518

Fermo: coord. 230

- dell'imputato o indagato che si è dato alla fuga dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini e l'applicazione di altra misura cautelare personale: 307⁴⁻⁵
- di indizio di delitto: 342² - 379 ss. - 384; att. 120-123
 - di minorenni: Minorenni [I], 17
 - ritardato: 384 (5); Collaboratori di giustizia [I], 7³; Vittime richieste estorsive [I], 10

Flagranza di reato (v. altresì Arresto in flagranza): 382**Foglio**

- di via obbligatorio: coord. 224; Cittadini extracomunitari [I], 15; Misure di prevenzione [I], 2

Fonte

- della notizia giornalistica: 200³

Formazione

- dei colleghi giudicanti: v. Composizione
- dei magistrati: Ordinamento giudiziario [II]
- dei ruoli di udienza: att. 132-*bis*
- dell'albo dei periti: att. 68

Forme

- del giudizio di appello:

- contro le sentenze emesse in giudizio abbreviato: 443⁴
- delle notificazioni: 148³⁻⁵ - 150; att. 54
- dell'impugnazione: 581

Formule

- di proscioglimento: trans. 254

Forza maggiore: 161 - 175 - 420-*ter*, 484^{2-bis} - 603

Funzioni

- dei giudici ordinari e onorari addetti al tribunale: Ordinamento giudiziario [1], 43-*bis*
- dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario: Ordinamento giudiziario [1], 71
- della polizia giudiziaria: 55 - 56 - 347 ss.
- del Procuratore nazionale antimafia: v. Procuratore nazionale antimafia
- del tribunale ordinario: Ordinamento giudiziario [1], 43
- di pubblico ministero: 51 - 55 (1); Ordinamento giudiziario [1], 69; [13]
 - in sede di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali: 655
- giudicanti e requirenti: Ordinamento giudiziario [1], 190 ss.

G

Garanzia

- di libertà del difensore: 103
- giurisdizionale nell'estradizione per l'estero: 701

Generalità: 66 - 68 - 667 - 668; att. 21

- cambiamento: Collaboratori di giustizia [1], 15

Giornalisti: 200³ - 256 - 473²

Giudicato: 3 - 75 - 479 - 648 ss.; Casellario giudiziale [1], 3

Giudice: Ordinamento giudiziario [1], 1

- astenuto: v. Astensione del giudice
- capacità: v. Capacità del giudice
- cognizione: v. Cognizione del giudice
- collegiale (v. altresì Composizione del collegio giudicante): 33 - 33-*bis* ss. - 125⁵ - 527
- competente in ordine alle misure cautelari: att. 91
- della Corte costituzionale: v. Corte costituzionale
- dell'esecuzione: 665
- delle tutele degli orfani di guerra: Minorrenni [1], 7²
- di appello: 24 - 596
- di competenza inferiore: 23²
- di competenza superiore: 25; Corti d'assise [1], 38
- di pace: Giudice di pace [1], [2] e [3]; Ordinamento giudiziario [6]
- di rinvio: 627 - 628
- impedito: 43 (2); Ordinamento giudiziario [1], 7-*ter*²
- onorario di tribunale: Ordinamento giudiziario [1], 42-*ter* ss.
- ordinario: [1] - 13¹ - 28
- per le indagini preliminari: 22 - 328 - 554; att. 105
 - presso il Tribunale per i minorenni: Ordinamento giudiziario [1], 50-*bis*
- popolare delle corti d'assise: 37 (1); Corti d'assise [1], 9 ss.; Ordinamento giudiziario [2], 14
- ricusato: v. Ricusazione del giudice
- speciale: 13 - 28

Giudizio

- abbreviato: 438 ss.; att. 134; trans. 247
 - conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna: 464
 - in trasformazione del giudizio direttissimo: 452²
 - nel procedimento davanti al tribunale monocratico: 556; att. 161
 - nel procedimento per giudizio immediato: 458; att. 139
- di accusa davanti alla Corte costituzionale: Corte costituzionale [2], 15 ss.; [5], 17 ss.; [6], 1 ss.; [7], 5 ss.; [8], 1 ss.

- di legittimità costituzionale: v. Questioni di legittimità costituzionale
- dinanzi al giudice di pace: Giudice di pace **[1]**, 29 ss.
- direttissimo: 449 ss.; att. 138; coord. 233; Discriminazione razziale, etnica e religiosa **[1]**, 6; Mafia **[4]**, 12-*bis*; Minorenni **[2]**, 25²⁻³; Ordine pubblico **[1]**, 7 - 17 - 24² - 26; Stampa **[2]**, 2²; **[3]**, 20-21
 - nel procedimento davanti al tribunale monocratico: 558
- di revisione della condanna: 636
- di rinvio dopo annullamento: 627
- immediato:
 - a richiesta dell'imputato: 419⁵⁻⁶ - 453³ - 458³
 - a richiesta del p.m.: 453 ss.; att. 139
 - conseguente all'opposizione al decreto penale di condanna: 464
- ordinario: 465 ss.
- per decreto: v. Decreto penale di condanna

Giuri d'onore: att. 177-180

Giurisdizione

- penale: 1 - 20

Grazia: 674 - 681; att. 192; Ordinamento penitenziario **[2]**, 109

Guardie

- giurate: 57 (6)
- zoofile: 57 (6)

Guida

- senza patente: Misure di prevenzione **[2]**, 6

I

Identificazione

- dell'arrestato per esecuzione di pena: 667
- dell'indagato o di altre persone da parte della polizia giudiziaria: 349; Ordine pubblico **[1]**, 4¹
- mancata dell'autore del reato: 415; att. 107²
- personale dell'indagato o imputato: 66; att. 21

Identità: v. Generalità e Identificazione

Ignoti: 415; att. 107²

Illecito

- disciplinare: v. Sanzioni disciplinari

Immunità

- dei giudici della Corte costituzionale: Corte costituzionale **[1]**, 3; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari **[1]**, 5
- delle alte cariche dello Stato e dei Parlamentari: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari **[6]**
- temporanea della persona citata con rogatoria all'estero: 723 - 728

Impedimento

- del difensore a comparire: 18^{1 dj} - 420-*ter* - 484^{2-bis}
- della stampa, pubblicazione o diffusione di periodici: Stampa **[3]**, 20
- dell'imputato a comparire al dibattimento: 18^{1 c)} - 420-*ter* - 484^{2-bis}
- del pubblico ministero: 53

Impiego

- della forza fisica nei confronti dei detenuti e degli internati: Ordinamento penitenziario **[1]**, 41
- simulato di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: Mafia **[4]**, 12-*quater*

Impugnazioni: 568 ss.; att. 164 - 176

- dei provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni in materia di misure di sicurezza: Minorenni **[2]**, 41
- del curatore speciale dell'imputato incapace di intendere e di volere: 571²
- del difensore dell'imputato: 571³⁻⁴
 - di sentenze contumaciali: 571³
- della parte civile: 576
- della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria: 575
- delle ordinanze:
 - che concedono la restituzione nel termine: 175⁵

- emesse nel corso degli atti preliminari e nel dibattimento: 586
 - in materia di libertà personale: 586³
 - in materia di misure cautelari:
 - nel procedimento di estradizione per l'estero: 719
 - personali: 309 ss.; att. 99 - 101
 - in materia di misure cautelari reali: 318 - 322 - 322-bis - 324 - 325
 - in materia di misure di sicurezza: 313³
 - delle sentenze:
 - che dispongono misure di sicurezza: 579
 - del giudice di rinvio: 628
 - di condanna:
 - alla rifusione delle spese processuali: 574
 - alle restituzioni e al risarcimento del danno: 574
 - di estradizione: 706
 - di non luogo a procedere: 427⁴ - 428
 - pronunciate nel giudizio di revisione: 640
 - dell'esercente la potestà dei genitori sull'imputato minorenni: Minorenni [2], 34
 - dell'imputato (o indagato): 571; Giudice di pace [1], 37
 - detenuto o internato: 123¹
 - in stato di arresto o di detenzione domiciliare: 123²
 - per gli interessi civili: 574
 - del p.m.: 570; Giudice di pace [1], 36
 - del procuratore speciale: 571¹
 - del querelante: 576
 - del responsabile civile: 575
 - del tutore dell'imputato incapace di intendere e di volere: 571²
 - di altre parti private o della persona offesa dal reato detenute o internate: 123³
 - di provvedimenti concernenti:
 - la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato: 680
 - la dichiarazione di tendenza a delinquere: 680
 - le misure di sicurezza: 680
 - nel procedimento davanti al giudice di pace: Giudice di pace [1], 36 ss.
 - per i soli interessi civili: 573
 - proposte a giudice incompetente: 568⁵
- Imputato:** 60 - 73
- allontanato: 475
 - assente: 420-*quinquies* - 484^{2-bis} - 490 - 520
 - contumace: 420-*quater* - 429⁴ - 484^{2-bis} - 489 - 490 - 520
 - detenuto: 123; att. 96
 - di reato collegato: v. Persona imputata di reato collegato
 - in procedimento connesso: v. Persona imputata in procedimento connesso
 - magistrato: 11
 - minorenni: v. Minorenni
- Imputazione:** 405 - 423 - 516-522
- Inammissibilità**
- della citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici per il dibattimento: 468
 - della dichiarazione:
 - di costituzione del responsabile civile: 84²
 - di costituzione di parte civile: 78 - 79
 - di intervento volontario del responsabile civile: 85²
 - di ricasazione del giudice: 41¹ - 44
 - della richiesta:
 - di differimento dell'incidente probatorio: 397²
 - di esclusione della parte civile: 80²
 - di esclusione del responsabile civile: 86³
 - di giudizio abbreviato nel procedimento per giudizio immediato: 458
 - di incidente probatorio: 393³
 - di revisione della condanna: 631 - 634 - 641
 - di revoca della sentenza di non luogo a procedere: 435
 - di riesame: att. 99
 - di ordinanza che dispone una misura cautelare reale: 325²
 - di ordinanza che dispone una misura coercitiva: 309⁹ - 311²
 - di rimessione del processo: 46⁴ - 48⁴ - 49²
 - di riparazione dell'errore giudiziario: 645
 - di riparazione per ingiusta detenzione: 315¹

- dell'atto introduttivo del procedimento in camera di consiglio: 127⁹
- dell'azione civile nel procedimento davanti al Tribunale per i minorenni: Minorenni [2], 10
- delle questioni preliminari: 491
- dell'impugnazione: 585⁵ - 591
- dell'intervento degli enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: 93
- dell'opposizione:
 - al decreto penale di condanna: 461
 - all'archiviazione: 410¹⁻²
 - all'intervento degli enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: 95³
- del ricorso per cassazione: 606³

Incapacità (v. altresì Capacità):

- del consulente tecnico del p.m. e delle parti private: 225³
- dell'interprete: 144
- del perito: 222

Incarichi extragiudiziali conferiti ai magistrati: Ordinamento giudiziario [12]

Incertezza (v. altresì Dubbio):

- sull'età dell'imputato: 67
- sull'identità fisica della persona detenuta: 667

Incidente

- di esecuzione: 263⁶ - 317⁴ - 665 ss.
- probatorio: 70³ - 360⁴ - 391-*bis*¹¹ - 392 ss. - 467; att. 124 - 155

Incompatibilità

- con l'esercizio della professione di avvocato: Avvocati [1], 3
- con l'ufficio di giudice popolare: Corti d'assise [1], 12 - 31
- con l'ufficio di testimone: 197
- dei magistrati:
 - di funzioni: Ordinamento giudiziario [1], 16
 - di sede per parentela o affinità con esercenti la professione forense: Ordinamento giudiziario [1], 18

- di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede: Ordinamento giudiziario [1], 19
- speciali per i presidenti e i procuratori generali: Ordinamento giudiziario [1], 17
- del consulente tecnico del p.m. e delle parti private: 225³
- del giudice:
 - determinata da atti compiuti nel procedimento: 34 - 36^{1 g)} - 37^{1 a)}
 - onorario: Ordinamento giudiziario [1], 42-*quater*
 - per ragioni di parentela, affinità o coniugio: 35 - 36^{1 g)}-² - 37^{1 a)}
- della difesa di più imputati o indagati nello stesso procedimento: 106 - 108
- dell'interprete: 144
- del perito: 222
- del p.m.: 372^{1 a)}

Incompetenza (v. altresì Competenza):

- ad applicare una misura cautelare personale: 291²
- derivante da connessione: 21³
- dichiarata dal g.i.p.: 22
- dichiarata nel dibattimento di primo grado: 23
- per materia: 21¹
- per territorio: 21²

Indagato: v. Persona sottoposta alle indagini preliminari

Indagini

- difensive: v. Attività investigativa del difensore
- in materia di reati ministeriali: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 1 ss.
- in materia di reati previsti dall'art. 90 Cost.: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 7 ss.
- preliminari: 326 ss.; Giudice di pace [1], 11
 - che richiedono il compimento di atti all'estero: 407^{2 c)}

- collegate: 371² - 371-*bis* - 372^{1-bis} - 407^{2 d)}
- su beni assoggettabili a confisca nel procedimento per il riconoscimento delle sentenze penali straniere: 737-*bis*
- sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato: att. 116

Indennità

- degli esperti componenti degli uffici giudiziari: Spese di giustizia [1], 66 - 67
- dei giudici popolari: Spese di giustizia [1], 65
- dei magistrati onorari: Spese di giustizia [1], 64
- di custodia: Spese di giustizia [1], 58 ss. - 72 - 168 ss. - 276
- di missione per i magistrati addetti al tribunale ordinario: Ordinamento giudiziario [1], 209 - 209-*bis*
- spettanti agli ausiliari: Spese di giustizia [1], 49 ss. - 168 ss. - 199; [2]
- spettanti ai testimoni: Spese di giustizia [1], 45 ss. - 199

Indicazioni

- degli atti utilizzabili ai fini della decisione in dibattimento: 511⁵
- delle generalità del domiciliatario: att. 62
- dell'indagato utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini raccolte dalla polizia giudiziaria: 350⁵
- di temi di prova:
 - del presidente in dibattimento: 506
 - in udienza preliminare: 422

Individuazione

- delle sentenze della Corte di cassazione dalle quali devono essere tratte le massime: reg. 26
- del p.m. e del g.i.p. nei procedimenti di assise: coord. 238
- di persone e di cose: 343² - 361

Indizi

- gravi di colpevolezza: 273¹
- gravi di commissione del fatto: 312

- gravi di esistenza di reato: 267
- gravi, precisi e concordanti: 192²
- sufficienti di esistenza di reato: Criminalità organizzata [1], 13

Indulto: 672 - 674; Indulto [1], 1 ss., [2]

Inefficacia

- dell'arresto o del fermo: 386⁷

Infermità: 70-73 - 120 - 144 - 222 - 225 - 286; trans. 252

Informativa

- al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato: 106
- al procuratore della Repubblica per i minorenni: Minorenni [2], 4
- di reato: v. Comunicazione di notizia di reato

Informatori

- della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza: 203 - 204; att. 66; Mafia [4], 25-*septies*⁴

Informazioni

- all'imputato detenuto legittimamente assente: att. 58
- antimafia: Misure di prevenzione [2], 10 (1)
- dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare: att. 60
- di garanzia: 369
- scritte sul contenuto di atti del procedimento penale: 117 - 118
- sommarie:
 - dall'indagato: 350 - 357
 - da persona imputata o indagata in procedimento connesso o di reato collegato: 351² - 357
- sul diritto di difesa dell'indagato: 369-*bis*
- sull'azione penale: att. 129

Infrazioni

- disciplinari: v. Sanzioni disciplinari

Ingiuria: 577

- col mezzo del telefono: 266^{1 f)} - 266-bis

Ingresso

- in istituti penitenziari: att. 94; reg. 7

Inizio

- dell'azione penale: v. Azione penale

Inosservanza

- degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza: Misure di prevenzione **I**, 9
- delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale: 33-*quinquies* - 516^{1-bis} - 517^{1-bis}
 - dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione: 33-*octies*
 - dichiarata nel dibattimento di primo grado: 33-*septies*
 - dichiarata nell'udienza preliminare: 33-*sexies*
- delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate dal tribunale: att. 163-bis
- delle norme processuali:
 - stabilite a pena di decadenza: 606^{1 c)}
 - stabilite a pena di inammissibilità: 606^{1 c)}
 - stabilite a pena di inutilizzabilità: 606^{1 c)}
 - stabilite a pena di nullità: 606^{1 c)}
- di norme tributarie nel caso in cui la legge assoggetti un atto del procedimento penale a una imposta o a una tassa: 186

Inserzione

- di una sentenza penale in un giornale: 694

Insolvibilità (Insolvenza): 534 - 664; reg. 30**Instaurazione**

- del giudizio direttissimo: 450

Intercettazioni

- al fine di agevolare le ricerche del latitante: 295
- di conversazioni o comunicazioni: 266 ss. - 343²; att. 89; Giudice di pace **I**, 19

- di comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza: c.p.p. 270-bis
- di difensori, consulenti tecnici e investigatori privati: 103

• illegali: 240

- informatiche o telematiche: 266-bis - 268
- in materia di criminalità organizzata: 266 (7) - 267 (1); Criminalità organizzata **I**, 13
- telefoniche: 266 - 295³
- preventive: coord. 226
- tra presenti: 266 - 295^{3-bis}

Interesse

- ad impugnare: 568⁴ - 591^{1 a)}

Internato: 123 - 127 - 156 - 174 - 297⁵ - 666 - 681**Interprete:** 133 - 143-147 - 377; att. 52 - 145**Interrogatorio**

- della persona sottoposta:
 - a misura cautelare personale: 294 - 299^{3-ter} - 513¹, att. 93
 - provvisoriamente a misure di sicurezza: 313 - 513¹
- dell'arrestato o del fermato: 388 - 513¹
- dell'imputato o indagato: 64 - 65 - 343²
 - da parte del giudice: 289² - 294 - 299^{3-ter} - 391 - 421 - 422
 - da parte della polizia giudiziaria: 350 - 370 - 513; Giudice di pace **I**, 13
 - da parte del p.m.: 294 - 364 - 374 - 375³ - 388 - 513¹
 - in caso di richiesta della proroga di misura cautelare personale disposta per esigenze probatorie: 301^{2-ter} - 513¹
 - nell'udienza preliminare: 421² - 422⁴ - 513¹
 - successivo alla liberazione per estinzione della custodia cautelare per omesso interrogatorio: 302 - 513¹

- di persona indagata o imputata:
 - di reato collegato: 363 - 422 - 513²
 - in un procedimento connesso: 363 - 422 - 513²

Interruzione

- della prescrizione: Giudice di pace 1, 61
- dell'esercizio dell'azione penale: 50³

Intervento

- degli enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: 93 - 94; coord. 212
- dello Stato richiedente l'extradizione nel procedimento: 702
- volontario del responsabile civile: 85

Inutilizzabilità (v. altresì Utilizzazione):

- degli accertamenti tecnici non ripetibili: 360⁵
- degli atti compiuti: 415-*bis*
 - dopo la scadenza del termine di durata delle indagini preliminari: 406⁸ - 407³
 - in violazione delle garanzie di libertà del difensore: 103⁷
 - in violazione delle norme relative all'autorizzazione a procedere: 343⁴
- dei risultati:
 - delle intercettazioni: 271
 - delle ispezioni, perquisizioni, sequestri, intercettazioni di conversazioni o comunicazioni concernenti i difensori e i consulenti tecnici: 103⁷
 - delle operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni disposte in via di urgenza e non convalidate: 267²
- della testimonianza:
 - avente ad oggetto le dichiarazioni dell'imputato o indagato: 62
 - indiretta: 195
- delle dichiarazioni:
 - indizianti rese da persona non imputata o non indagata: 63
 - spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria: 350⁷

- delle informazioni e indicazioni:
 - dell'indagato utili ai fini dell'immediata prosecuzione delle indagini raccolte dalla polizia giudiziaria: 350⁵
 - fornite da informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza: 203
- delle prove illegittimamente acquisite: 191
- di carte e documenti non sequestrabili: 254³
- di documenti anonimi: 240
- nell'interrogatorio di metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti: 64²

Investigatori

- privati: 103 - 200 - 327-*bis* - 334-*bis* - 391-*bis*¹ - 391-*sexies* - 391-*septies*; coord. 222; Spese di giustizia 1, 100 ss.

Invito

- a presentarsi da parte del p.m. all'indagine: 375 - 416¹ - 550²

Ipoteca: coord. 218; Misure di prevenzione 5, 29³

Irreperibilità: 151⁴ - 159 - 160 - 169; att. 61

Irretrattabilità

- dell'azione penale: 50

Irrevocabilità

- dei decreti penali di condanna: 648³; reg. 27
- dell'autorizzazione a procedere: 343⁵
- delle sentenze: 648¹⁻²; reg. 27

Iscrizione

- nel casellario giudiziale: reg. 34; Casellario giudiziale 1, 3, 5, 15 ss., 24, 25, 40; Misure di prevenzione 5, 34³; Sanzioni sostitutive 1, 73
 - per i minorenni:
- nell'albo dei periti: att. 69

- nel registro delle notizie di reato: 9³ - 10² - 335 - 414² - 415; att. 110 - 110-*bis*; Giudice di pace **[1]**, 14

Isolamento: Ordinamento penitenziario **[1]**, 33; **[2]**, 73

Ispettori

- compartimentali dei monopoli: 57 (6)
- del lavoro: 57 (6)
- dell'ISVAP: 57 (6) - 331 (1)
- sanitari: 57 (6)

Ispezione: 244 - 245 - 246

- da parte della polizia giudiziaria delegata: 370
- da parte del p.m.: 364
- fiscale: 103 (4)
- locale: 244 - 246
- negli uffici dei difensori: 103
- per la ricerca di sostanze stupefacenti: *Stupefacenti* **[1]**, 103
- personale: 244 - 245 - 343²; att. 79
- reale: 244 - 246

Istanza

- di procedimento: 50 - 341 - 405³

Istituti

- di osservazione per minorenni: *Minorenni* **[1]**, 8
- di semilibertà e semidetenzione per minorenni: *Minorenni* **[3]**, 8 - 11 - 12
- penitenziari: Ordinamento penitenziario **[1]**, 59 ss.

Istruzione

- dibattimentale: 496 ss.; att. 147-*bis* - 152

L

Latitanza: 34^{2-ter} - 165 - 295 - 296

Lavoro

- all'esterno: 331 (1); Ordinamento penitenziario **[1]**, 21
- di pubblica utilità: Giudice di pace **[1]**, 54; Giudice di pace **[2]**
- negli istituti penitenziari: Ordinamento penitenziario **[1]**, 20 - 20-*bis*
- sostitutivo: Sanzioni sostitutive **[1]**, 105

Leggi

- straniere: att. 205

Legittimazione

- alla richiesta di revisione della condanna: 632
- all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno: 74
- all'impugnazione: 568³ - 591^{1 a)}

Lettura

- degli atti del fascicolo:
 - del giudizio di primo grado: 602³
 - per il dibattimento: 511
- degli atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione: 512
- del decreto che dispone il giudizio: 424
- del dispositivo della sentenza: 545 - 615
- della motivazione della sentenza: 424 - 545
- della sentenza di non luogo a procedere: 424
- delle dichiarazioni rese:
 - da persona residente all'estero: 512-*bis*
 - dall'imputato o indagato, anche di reato collegato o in procedimento connesso, nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare: 513
- dell'imputazione: 492²
- del verbale:
 - dell'udienza dibattimentale in camera di consiglio: 528
 - di prove di altro procedimento: 511-*bis*
- vietata: 514

Liberazione (v. altresì Scarcerazione):

- anticipata: reg. 32; Ordinamento penitenziario **[1]**, 54; **[2]**, 103
- condizionale: 676 - 682; coord. 236; reg.

- 32; Collaboratori di giustizia [1](#), 16-*nonies*; Criminalità organizzata [1](#), 2; Minorenni [1](#), 21; Ordinamento penitenziario [2](#), 104
- dei minori: Minorenni [1](#), 22
- del condannato in sede di esecuzione: 667 - 670 - 672 - 681 - 684
- della persona sottoposta a custodia cautelare che abbia perso efficacia: 306
- dell'arrestato o del fermato: 380³ - 389 - 391⁶; att. 97 - 121
- dell'imputato: 532
 - in caso di sospensione condizionale della pena: 532²
 - nei cui confronti è pronunciata sentenza di non luogo a procedere: att. 131-*bis*
 - prosciolto in dibattimento: att. 154-*bis*

Libertà

- assistita del minorenne: Minorenni [1](#), 25-27
- controllata: 678 - 684; Minorenni [2](#), 30; Sanzioni sostitutive [1](#), 56
- morale della persona nell'assunzione della prova: 188 - 189
- vigilata: att. 190; Minorenni [2](#), 36¹; Misure di prevenzione [1](#), 10; Ordinamento penitenziario [1](#), 55; [2](#), 105

Licenze

- ai condannati e agli internati: Ordinamento penitenziario [1](#), 52 - 53 - 53-*bis*; [2](#), 102

Limitazioni

- alle libertà della persona: 272

Limiti

- della testimonianza: 194
- di prova stabiliti dalle leggi civili: 193

Lingua

- degli atti del procedimento penale: 109; att. 26

Liquidazione

- del compenso:
 - al difensore e al consulente tecnico della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato: Spese di giustizia [1](#)

- del consulente tecnico del p.m.: att. 73
- dell'interprete: 143 (3)
- del perito: 232
- del traduttore: 143 (3)
- delle spese processuali in favore della parte civile: att. 153

Lista

- dei giudici popolari: Corti d'assise [1](#), 22 ss.
- di testimoni, periti e consulenti tecnici per il dibattimento: 468 - 493³

M

Madre

- di prole di età inferiore a tre anni: 275⁴

Magistrati: 11 - 124; Ordinamento penitenziario [1](#), 68 ss.

- addetti alla Corte di cassazione: Ordinamento giudiziario [9](#)
 - con funzioni amministrative del Ministero di grazia e giustizia: Ordinamento giudiziario [1](#), 196 ss.
 - destinati a funzioni non giudiziarie: Ordinamento giudiziario [6](#), 3
 - di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione: Ordinamento giudiziario [1](#), 115 ss.
 - di sorveglianza per i minorenni: Minorenni [1](#), 7; Ordinamento giudiziario [1](#), 51
 - distrettuali: Ordinamento giudiziario [6](#), 4 ss.
 - onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario: Ordinamento giudiziario [1](#), 71

Magistratura

- di sorveglianza: 677 ss.; att. 189; coord. 236; Minorenni [2](#), 3²; Ordinamento penitenziario [1](#), 68 ss.

Massime

- delle sentenze della Corte di cassazione: reg. 26

Medico: 200 - 245³ - 256 - 334

Memorie

- dei difensori al p.m.: 367 - 391-*quater*
- della persona offesa dal reato: 90
- delle parti: 121 - 233 - 291 - 482 - 611
- nel giudizio di estradizione: 703 - 704
- nell'udienza preliminare: 419-421
- nel procedimento
 - di esecuzione: 666
 - di proroga dei termini di durata delle indagini preliminari: 406
 - in camera di consiglio: 127

Mercedi: Ordinamento penitenziario [1], 22

Messa

- in stato di accusa:
 - del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [1], 11 ss.; [2], 17

Mezzi

- di coercizione: Ordinamento penitenziario [1], 41
- di prova: 194-243
- di ricerca della prova: 244-271

Minaccia

- col mezzo del telefono: 266^{1 f)} - 266-*bis*

Ministro

- dell'interno: 118
- del tesoro: 646²
- della giustizia: 697 - 708 - 712 - 714 - 715 - 716 - 720 - 723 - 727 - 742 - 745; Avvocati [1], 15 - 36

Minoranza linguistica

- riconosciuta: 109

Minorenni: 14 - 56 (2) - 67 (1) - 114 (7) - 120 - 129 (2) - 144 - 220 (2) - 222 - 225³ - 284 (1) - 309 (6) - 369 (2) - 381 (2) - 384 (2) - 419 (3) - 424 (1) - 449 (3) - 471² - 473 (1) - 498⁴ - 569 (1) - 571 (2) - 588 (1) - 732 (3); coord. 237; Ordinamento penitenziario [1], 79

- che esercitano la prostituzione o vittime di

reati a carattere sessuale: Minorenni [1], 25-*bis*

- soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose: Minorenni [4], 1 ss.

Misure

- alternative alla detenzione: 298¹ - 672 (5) - 676 (1); Cittadini extracomunitari [1], 16; Collaboratori di giustizia [1], 16-*nonies*; Minorenni [3], 24; Ordinamento penitenziario [1], 47 ss.; Sanzioni sostitutive [1], 67
- amministrative applicabili ai minorenni: Minorenni [1], 25-26
- cautelari: 272 ss.; att. 91-104; trans. 250 - disposte:
 - dal giudice incompetente: 27
 - per esigenze probatorie: 292^{2 d)} - 301
 - nel procedimento:
 - di estradizione per l'estero: 714 ss.
 - personali (v. altresì Custodia cautelare): 272 ss. - 343²
 - coercitive: 280 ss. - 300⁵
 - nel procedimento di estradizione per l'estero: 714 - 715
 - nel procedimento di riconoscimento delle sentenze penali straniere: 736
 - interdittive: 287 ss.
 - per i minorenni: 275 (8); Minorenni [2], 19-24; [3], 24
 - patrimoniali provvisorie: 282-*bis*³ - 291^{2-bis}
 - reali: 316 ss.; 321 ss. (v. Sequestro conservativo e preventivo)
- di prevenzione: 17 (2) - 51 (8) - 117 (2) - 118 (2) (4) - 120 (1) - 144 (1) - 222 (1) - 225 - 244 (1) - 247 (1) - 253 (1) - 283 (2) - 284 (1) - 285 (2) - 286 (1) - 321 (4) - 352 (1) - 381 (2) - 471 (2) - 548 (2) - 683 (2); coord. 230 (1); Misure di prevenzione [1] - [2] - [3]; Ordine pubblico [1], 18 ss.
- di protezione di coloro che collaborano con la giustizia: Collaboratori di giustizia [1], 9 ss.
- di sicurezza (v. altresì Applicazione di misure di sicurezza): 300² - 311 - 312 - 313³ - 459 - 530⁴ - 533 - 579 - 657¹ - 658 - 659² - 672 - 678 - 679 - 680; Cittadini extracomunitari [1], 15; Estradizione [1], 25
 - applicate all'estradato per l'estero: 713

- nei confronti dei minorenni: Minorenni [2], 36-41; [3], 24

Modalità

- di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo: att. 55
- di controllo dell'esecuzione degli arresti domiciliari mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici: 275-bis
- di documentazione:
 - degli atti di un procedimento: v. Documentazione degli atti del procedimento
 - dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione: 141-bis
- di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza: coord. 216; Terrorismo [1], 12

Modificazione

- della composizione del giudice a seguito di diversa definizione giuridica del fatto: 521-bis
- della richiesta di applicazione della pena: 447³
- delle misure di protezione dei collaboratori di giustizia: Collaboratori di giustizia [1], 13-*quater*
- delle modalità esecutive delle misure cautelari personali: 279
- dell'imputazione:
 - in dibattimento: 516
 - nel giudizio abbreviato: 438 - 441
 - nell'udienza preliminare: 423
- di persone, cose o luoghi: 360 - 392^{1 f)}

Molestie

- col mezzo del telefono: 266^{1 f)} - 266-bis

Monopoli di Stato: 89 (1) - 534 (1)

Morte

- del condannato: 644
- dell'imputato o indagato: 69
- o lesioni come conseguenza di altro delitto: 5^{o)}
- sospetto di reato: att. 116

Motivazione

- dei decreti: 125³

- delle ordinanze: 125³
- delle sentenze: 125³ - 544 - 545 - 546 - 559
 - della Corte di cassazione: 617; att. 173 - 174
- manifestamente illogica: 606^{1 e)}

Motivi

- del decreto penale di condanna: 460
- della ricsuazione: 37 - 44 - 223
- della sentenza di non luogo a procedere: 424 - 426
- dell'impugnazione: 581^{o)} - 585⁴; att. 167
- di astensione: 36^{1 -2} - 223
- di ricorso per cassazione: 606¹

Muto: 119 - 144^{1 d)}

N

Nastri: 242; att. 49; reg. 24

- registrati delle intercettazioni: att. 89

Ne bis in idem: 649 - 669 - 739; Estradizione [1], 9

Nomina

- dei giudici onorari di tribunale: Ordinamento giudiziario [1], 42-*ter*
- dei magistrati onorari della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario: Ordinamento giudiziario [1], 71
- del consulente tecnico del p.m. e delle parti private: 225 - 233
- del curatore: v. Curatore
- del custode delle cose sequestrate: v. Custodia delle cose sequestrate
- del difensore:
 - della persona offesa: 101
 - di più difensori: att. 24
 - delle altre parti private: 100
 - di più difensori: att. 24
 - di fiducia dell'imputato o indagato: 96 - 107
 - di più difensori: att. 24
 - di ufficio dell'imputato o indagato: 97 - 107

- nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano: att. 26
- dell'interprete: 143; att. 52
- del perito: 221
- di avvocati e professori universitari all'ufficio di consigliere di cassazione: Avvocati [4], 1 ss.

Non menzione

- della condanna nel certificato penale spedito a richiesta privata: 460² - 533³ - 597 - 599 - 671 - 674; Casellario giudiziale [1], 29

Norme

- processuali: 124
- tributarie: 186

Notaio: 200 - 256

Notificazioni

- degli atti del procedimento: 148 - 171; att. 54-65
 - ad altri soggetti: 167
 - ad enti privi di personalità giuridica: 154³
 - al civilmente obbligato per la pena pecuniaria: 154
 - al difensore non iscritto nell'albo del circondario: att. 65
 - alla parte civile: 154
 - alla persona:
 - giuridica: 154³
 - offesa dal reato: 154
 - alle pubbliche amministrazioni: 154³
 - all'imputato o indagato:
 - all'estero: 169; att. 63
 - detenuto: 156; att. 57 - 58
 - in caso di irreperibilità: 159; att. 61
 - in servizio militare: 158; att. 60
 - interdetto o infermo di mente: 166
 - latitante o evaso: 165
 - non detenuto: 157; att. 59; reg. 4
 - nel domicilio determinato: 161⁴
 - nel domicilio dichiarato o eletto: 164
 - al pubblico ministero: 153
 - al responsabile civile: 154

- a persone diverse dall'imputato o indagato:
 - con particolari mezzi tecnici disposti dal giudice: 150
 - urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo: 149; att. 55
- col mezzo della posta: 170; Notificazioni [1], 1 ss.
 - effettuate dal difensore: att. 56
 - con avvisi verbali: 148⁵ - 151³
 - con lettura equivalente: 33-*sexies* - 148⁵ - 151³ - 424² - 545³
 - da parte della polizia giudiziaria: 148²
 - dell'ufficiale giudiziario: 148¹ - 168
 - per pubblici annunci alle persone offese dal reato: 155
 - richieste:
 - dalle parti private: 152
 - dal p.m. nel corso delle indagini preliminari: 151
 - del decreto:
 - che dispone il giudizio: 429⁴; att. 133
 - di citazione: v. Decreto di citazione
 - di fissazione dell'udienza all'esercente la potestà dei genitori sul minorenni imputato: Minorenni [2], 7
 - di giudizio immediato: 456
 - penale di condanna: 460
 - della costituzione di parte civile: 78 - 82
 - dell'avviso: v. Avviso
 - dell'estratto della sentenza: 548; att. 23
 - dell'impugnazione: 584
 - dell'informazione di garanzia: 369
 - all'esercente la potestà dei genitori sul minorenni imputato: Minorenni [2], 7
 - dell'invito a presentarsi: 375
 - dirette all'interessato in materia di assistenza giudiziaria: 726-*bis*
 - nulle: 171 - 184

Notizie

- da chiedere all'imputato o indagato nel primo atto cui è presente: att. 21
- di reato (v. altresì Comunicazioni delle notizie dei reati): 330 ss. - 347; att. 106-109 - 127

- che rendono particolarmente complesse le investigazioni: 407^{2 b)}
- infondate: 408
- per le quali non è stata esercitata l'azione penale o richiesta l'archiviazione al procuratore generale: att. 127

Nullità

- degli atti del procedimento penale: 177 ss.
 - concernenti il numero dei giudici necessario per costituire i collegi: 178 ^{a)} - 179¹
 - concernenti la citazione in giudizio della persona offesa dal reato: 178 ^{c)} - 180 - 184
 - concernenti la citazione in giudizio del querelante: 178 ^{c)} - 180 - 184
 - concernenti la partecipazione del p.m. al procedimento: 178 ^{b)} - 180
 - concernenti le condizioni di capacità del giudice: 178 ^{a)} - 179¹
 - concernenti l'iniziativa del p.m. nell'esercizio dell'azione penale: 178 ^{b)} - 179¹
 - concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza delle parti private diverse dall'imputato o indagato: 178 ^{c)} - 180 - 184
 - concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato o indagato: 178 ^{c)} - 179¹ - 180 - 184
 - consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo: 185¹
 - definiti assoluti da specifiche disposizioni di legge: 179²
 - derivanti dall'assenza del difensore dell'imputato o indagato nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza: 178 ^{c)} - 179¹
 - derivanti dall'omessa citazione dell'imputato: 178 ^{c)} - 179¹ - 184
 - di ordine generale: 178
 - assolute: 179¹
 - a regime intermedio: 180
 - introduttivi:
 - dell'udienza preliminare: 419⁷
 - del procedimento in camera di consiglio: 127⁵
 - relative: 181 - 491¹
 - sanate: 183

- degli avvisi: 184
- dei contratti di assicurazione del prezzo del riscatto di un sequestro di persona a scopo di estorsione: Collaboratori di giustizia 1, 2
- dei verbali: 142
- del decreto:
 - che dispone il giudizio: 429
 - immediato: 456¹
 - di citazione diretta a giudizio: 552
 - in appello: 601⁶
- della perizia: 221
- della richiesta di rinvio a giudizio: 416¹
- della ricognizione: 213³
- della sentenza: 546³
 - appellata: 604
 - di non luogo a procedere: 426³
 - per difetto di contestazione: 522 - 604
- delle citazioni: 184
- delle notificazioni: 171 - 184
- dell'ordinanza:
 - che dispone una misura cautelare: 292²
- nel procedimento in camera di consiglio: 127⁵

O

Obblighi

- del testimone: 198

Obbligo

- della immediata declaratoria:
 - della non imputabilità del minorenni: Minorenni 2, 26
 - di determinate cause di non punibilità: 129; 444²; 459³; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari 6, 3³
- dell'imputato o indagato non detenuto o internato di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto: 161 - 162
- dell'interprete di prestare il proprio ufficio: 143⁴
- del perito di prestare il proprio ufficio: 221³

- del segreto sugli atti di indagine: 329
- di dimora: 283
- di osservanza delle norme processuali: 124
- di permanenza domiciliare: Giudice di pace 1, 53
- di presentazione alla polizia giudiziaria: 282
- di riferire al p.m. la notizia di reato da parte della polizia giudiziaria: 331 - 347
- di soggiorno: 283 (2); Misure di prevenzione 1, 3³ - 9 - 12; 2, 2-5; Vittime richieste estorsive 1, 14

Oblazione: 464 - 552 - 604⁷; att. 141; Reati tributari 1, 46 ss.

Offerta

- di cauzione in materia di sequestro conservativo: 319

Offeso dal reato: v. Persona offesa dal reato

Oggetto

- della perizia: 220
- della testimonianza: 194
- di prova: 187

Omissione

- in registrazione o denuncia obbligatorie: 3 (1)
- nel riferire fatti concernenti un sequestro di persona a scopo di estorsione: Collaboratori di giustizia 1, 3

Onorari

- degli avvocati: Avvocati 1, 58-68; 2, 1 ss.

Operazioni

- antidroga: 259 (2); Stupefacenti 1, 100
- controllate di pagamento del riscatto nel sequestro di persona a scopo di estorsione: Collaboratori di giustizia 1, 7
- peritali: 228 - 229

Opposizione

- alla richiesta di archiviazione: 410

- all'intervento degli enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: 95
- contro il decreto:
 - che dispone la restituzione delle cose sequestrate o respinge la relativa richiesta: 263⁵; Giudice di pace 1, 19
 - penale di condanna: 461 - 463
 - nel procedimento davanti al tribunale monocratico: 557
- contro la sentenza di condanna nel processo contro imputato minorenni: Minorenni 2, 32 - 32-*bis*
- del segreto di Stato: 202; att. 66
- nel corso dell'esame in dibattimento dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private: 504

Ordinamento

- della amministrazione della pubblica sicurezza: 117 (1); att. 216 (1); coord. 233 (1)
- della professione di avvocato: Avvocati 1, 1 ss.
- della professione di consulente del lavoro: 200 (4) - 256 (1)
- della professione di dottore commercialista: 200 (4) - 256 (1)
- della professione di ragioniere e perito commerciale: 200 (4) - 256 (1)
- del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie: 172 (3)
- giudiziario: 1 - 33 - 36^{1 g)} - 37^{1 a)} - 43¹ - 51 (2) (7) - 53 (1) - 55 (1) - 59 (1) - 178 (1) - 330 (1) - 333 (1) - 610 (2); att. 162 (1); Ordinamento giudiziario 1 - 15
- penitenziario: 123 (1) - 220 (2) - 298 (1) - 371-*bis* (4) - 659 (1) e (2) - 672 (5) - 677 (1) - 678 (1) (3); att. 35 (1) - 123 (2); coord. 236 (1) - 240 (1); reg. 32 (1); Ordinamento penitenziario 1, 1 ss.; 2

Ordinanza (v. altresì Provvedimenti): 125

- che accoglie la richiesta di incidente probatorio: 398; att. 124
- che dispone:
 - il sequestro conservativo: 317; att. 92
 - la formulazione dell'imputazione: 409⁵ - 410³; att. 128

- la perizia: 224
- ulteriori indagini: 409⁴ - 410³
- una misura cautelare personale: 292; att. 92; Criminalità organizzata [1], 5³
- in accoglimento di appello del p.m.: 309¹ - 310³
- una misura di sicurezza: 313
- di archiviazione: 409⁶ - 410³
- per l'integrazione delle indagini nell'udienza preliminare: 18^{1a)} - 421-*bis* - 422

Ordinario della diocesi: att. 129²

Ordine

- di carcerazione: 296¹ - 298 - 352² - 656
- di procedere a porte chiuse: 473
- giudiziario: Ordinamento giudiziario [1], 4
- nell'assunzione delle prove in dibattimento: 496

Organi

- delle notificazioni: 148¹⁻²
- giudiziari (v. altresì Ordinamento giudiziario):
 - nel procedimento a carico di minorenni: Minorenni [2], 2
- nel procedimento davanti al giudice di pace: Giudice di pace [1], 1

Osservazioni

- dei consulenti tecnici: 230¹ - 360³
- del difensore: 360³ - 364⁷

P

Pacchi postali: 254 - 353³

Padre

- di prole di età inferiore a tre anni: 275⁴

Parentela: 35 - 36 - 199

Parte

- civile: 74-82 - 88 - 98 - 100 - 152 - 154 - 208 - 209 - 316 - 404 - 441 - 444 - 491 -

503 - 523² - 541 - 572 - 576 - 577 - 601 - 651 - 652; att. 153

- privata: 100 - 123 - 225 - 503 - 523 - 582² - 584 - 592 - 616 - 637

Partecipazione

- a distanza:
 - al dibattimento: att. 146-*bis*
 - al giudizio abbreviato: att. 134-*bis*
 - al procedimento in camera di consiglio: att. 45-*bis*
 - al processo per l'imputato detenuto all'estero: 205-*ter* att.
- al giudizio di appello del p.m. che ha presentato le conclusioni in primo grado: 570³
- cosciente dell'imputato o indagato al procedimento: 70 - 71 - 72
- del sordo, muto o sordomuto ad atti del procedimento penale: 119

Passaggio

- dei magistrati dalle funzioni requirenti alle giudicanti e viceversa: Ordinamento giudiziario [1], 190; [8], 2 e 3; [15], 1 ss.

Passaporto: coord. 215

Patrocinio

- dei non abbienti: 96 (2) - 97 (4) - 98 - 99 (1) - 116 (1) - 123 (2) - 225 - 427 (1) - 541 (1) - 542 (1) - 613 (1); att. 31 (1); Spese di giustizia [1], 74 ss. - 279
- infedele: 290²

Patteggiamento: v. Applicazione della pena su richiesta delle parti

Perdita

- dell'efficacia:
 - delle misure cautelari personali: v. Estinzione delle misure cautelari personali
 - del sequestro preventivo: v. Estinzione del sequestro preventivo

Perdono giudiziale: Minorenni [1], 19

Perito (v. altresì Albo dei periti presso il tribunale e Perizia):

- astenuto: 233
- incapace: 222
- incompatibile: 222
- ricusato: 233
- sostituito: 231

Perizia: 221 ss.; att. 67-76

- collegiale: 221²
- con incidente probatorio: 392¹ *l*-² - 468⁵
- in dibattimento: 508; att. 152
- nummaria: att. 74
- sull'analisi e comparazione della grafia: att. 75
- sulle opere d'arte: 221 (1)
- sull'età dell'imputato: 67 (1)
- sull'infermità mentale dell'imputato o indagato: 70

Permanenza

- domiciliare: Giudice di pace 1, 53
- in casa dell'imputato minorenni: Minorenni 2, 21; 3, 23

Permessi: 34^{2-ter}; Ordinamento penitenziario 1, 30 - 30-*bis* - 53-*bis*; 2, 64

- di colloquio: 34^{2-ter}; Ordinamento penitenziario 1, 18
- di soggiorno: Cittadini extracomunitari 1, 5, 6, 30
- premio: Collaboratori di giustizia 1, 16-*nonies*; Ordinamento penitenziario 1, 30-*ter*, 30-*quater*

Perquisizione: 247 ss.; Giudice di pace 1, 13

- della polizia giudiziaria delegata: 370
- del p.m.: 365
- di edifici: Mafia 4, 25-*bis*
- di navi ed aeromobili sospetti di attendere al traffico illecito di sostanze stupefacenti: Stupefacenti 1, 99
- d'iniziativa della polizia giudiziaria: 352 - 356; att. 113 - 114; Ordine pubblico 1, 4
- domiciliare: 247 - 250 - 251 - 343²; coord. 225; Discriminazione razziale, etnica e religiosa 1, 5

- locale: 247 - 250; att. 80
- negli uffici dei difensori: 103
- personale: 247 - 249 - 343²; att. 79
 - di detenuti e internati: Ordinamento penitenziario 1, 34
- presso banche: 248²

Persona

- affetta da infezione da HIV: 275^{4-bis} - 286-*bis*
- che appare in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale: 471¹
- che collabora con la Giustizia: v. Collaboratori di giustizia
- che ha superato l'età di settanta anni: 275⁴
- che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione: 449⁵
- che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi: 275^{4-bis}
- civilmente obbligata per la pena pecuniaria: 89 - 100 - 154 - 197 - 208 - 460² - 463 - 503 - 534 - 575; Sanzioni sostitutive 1, 117
- concorrente nel reato: v. Concorso di persone nel reato
- danneggiata dal reato: 74
 - incapace per infermità di mente o età minore: 77
 - magistrato: 11
- imputata o indagata:
 - di reati collegati: 192⁴ - 197 - 210⁵ - 363² - 371 - 468
 - in procedimento connesso: 11² - 12 - 192³ - 197 - 210 - 363¹ - 371^{2a)} - 468; att. 147-*bis*
 - o giudicata in un processo connesso o collegato che assume l'ufficio di testimone: 197-*bis*
- internazionalmente protetta: v. Delitti contro le persone internazionalmente protette nei cui confronti è stato emesso decreto di cambiamento delle generalità: att. 147-*bis*, 147-*ter*
- offesa dal reato: 90 - 94 - 98 - 101 - 123³ - 154 - 155 - 178^{1 c)} - 338 - 341 - 360 - 369 - 377 - 394 - 398 - 401³ - 406⁵ - 408² - 409 - 410 - 413 - 419 - 428³ - 451² - 456³ - 467² - 519³ - 572 - 577; att. 33
 - magistrato: 11

- sottoposta:
 - a libertà vigilata: att. 190
 - alle indagini preliminari: 61
 - a misura di prevenzione: 471²

Personale

- addetto all'esercizio delle Ferrovie dello Stato: 381 (2); coord. 230
- tecnico impiegato per la documentazione di atti: 135² - 138² - 139⁴; att. 51

Plichi: 352² - 353 - 356

Polizia

- giudiziaria: 55 - 56 - 57 - 58 - 59; 347-357
- municipale: 57 (5)
- stradale: 57 (6)
- tributaria: Reati tributari [I](#), 30 ss.

Portatori di handicap: 74 (1) - 333 (4)

Poteri

- coercitivi:
 - del giudice: 131
 - del p.m.: 378
- del giudice di appello: 597
- del Ministro di giustizia:
 - in materia di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane: 742 - 744
 - in materia di rogatorie dall'estero: 723

Potestà

- dei magistrati del p.m. di richiedere la forza armata: Ordinamento giudiziario [I](#), 15
- di polizia dei giudici: Ordinamento giudiziario [I](#), 14

Praticanti avvocati: v. Patrocinio dei praticanti avvocati e Pratica forense

Prelievo

- a fini investigativi di armi e sostanze stupefacenti: att. 77
- di campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate: 364 (1); att. 77 - 83³; Stupefacenti [I](#), 88

Prescrizione

- del reato: Reati tributari [I](#), 16
- nel procedimento davanti al giudice di pace: Giudice di pace [I](#), 61

Prescrizioni

- inerenti a una misura cautelare personale: 276
 - per i minorenni: Minorenni [I](#), 20 - 24
- per la persona sottoposta a libertà vigilata: att. 190

Presentazione

- alla polizia giudiziaria: 282
- della richiesta:
 - del p.m. di giudizio immediato: 454
 - di incidente probatorio: 395
 - di rinvio a giudizio: 416; att. 130
- dell'arrestato per la convalida davanti al tribunale monocratico: att. 163
- dell'impugnazione: 582; att. 163-*ter*
- dell'imputato a giudizio direttissimo: 450¹⁻²
- spontanea dell'indagato: 374

Presidente

- del collegio: Ordinamento giudiziario [I](#), 47-*quinquies*
- del Consiglio dei ministri: 205; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [I](#), 15²; [I](#), 4 ss.
- della Camera dei deputati: 205
- della Corte costituzionale: 205
- della Repubblica: 205; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [I](#), 11 ss.
- del Senato: 205
- del tribunale: 465 - 467 - 470 - 506; Ordinamento giudiziario [I](#), 47
- di sezione del tribunale: Ordinamento giudiziario [I](#), 47-*bis* ss.

Presupposti

- del giudizio abbreviato: 438
- del riconoscimento delle sentenze penali straniere: 733
- del sequestro conservativo: 316

Prevalenza

- delle convenzioni e del diritto generale internazionale: 696

Principio

- di specialità: Estradizione [1], 14
 - nell'extradizione dall'estero: 721
 - nell'extradizione per l'estero: 699

Procedibilità: v. Condizioni di procedibilità

Procedimenti

- applicativi:
 - delle misure cautelari personali: 291
 - delle misure di sicurezza: 313
- che proseguono:
 - con le norme anteriormente vigenti: trans. 245
 - secondo le disposizioni del c.p.p.: trans. 258
- collegati: v. Indagini preliminari
- connessi: 11² - 12 - 17^{a)} - 33-*quater* - 371^{2 a)}; Giudice di pace [1], 7
- davanti al giudice di pace: Giudice di pace [1]
- davanti ai giurì d'onore: att. 179
- davanti alla corte d'assise: coord. 238
- davanti alla Corte di cassazione: 610 ss.; att. 169-172
 - in camera di consiglio: 611
- davanti al tribunale in composizione monocratica: 549 ss.
- di accusa davanti alla Corte costituzionale: v. Giudizio di accusa
- di competenza:
 - della Corte costituzionale: 13¹
 - della magistratura militare: 13²
 - di giudici ordinari: 13
- di esecuzione: 666; Giudice di pace [1], 41
- di estradizione per l'estero: 697 ss.
- di oblazione: att. 141
- di riesame: 309 - 318 - 322 - 324 - 355
- disciplinari: v. Sanzioni disciplinari
- di sorveglianza: 678
- in camera di consiglio: 127 - 128; att. 45
- in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria: trans. 241
- in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriormente vigenti: trans. 242
- in materia di rogatorie dall'estero: 724

- per decreto di condanna: 459 ss. - 557; trans. 249; Minorenni [2], 25¹
- per falsità in atti: att. 75
- per i reati ministeriali: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3], 4 ss.
- per la restituzione delle cose sequestrate: 263
- per la riparazione:
 - dell'errore giudiziario: 646
 - in caso di ingiusta detenzione: 315
- per la scelta dei giudici popolari: Corti d'assise [1], 13 ss.
- relativi:
 - a imputati minorenni: 14
 - al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere: 741
- riguardanti un magistrato: 11
- speciali: 438 ss.; Minorenni [2], 25

Procedura

- per le richieste di assistenza giudiziaria: Assistenza giudiziaria [1], 14-20

Processo

- a carico di imputati minorenni: 732 (3); Minorenni [2], 1 ss.

Procura

- del difensore delle parti private diverse dall'imputato: 100
- speciale per determinati atti del procedimento penale: 38⁴ - 46² - 82¹ - 84¹ - 85¹ - 122 - 141¹ - 333² - 336 - 419⁵ - 438³ - 446³ - 571¹ - 589² - 633¹ - 645¹
 - rilasciata in via preventiva: att. 37

Procuratore

- della Repubblica: v. Pubblico ministero
 - distrettuale: 51 - 371-*bis*
 - generale presso la Corte dei conti: att. 129³
- legale: Avvocati [3], 1 ss.
- nazionale antimafia: 54-*ter* - 117^{2-bis} - 371-*bis*; Ordinamento giudiziario [1], 76-*bis*
- speciale: v. Procura speciale

Programma

- di protezione di coloro che collaborano con la giustizia: Collaboratori di giustizia [1], 9 ss.

Prolungamento

- dei termini di comparizione: 174

Promozione

- del personale delle sezioni e dei servizi di polizia giudiziaria: att. 15
- nella magistratura: Ordinamento giudiziario [1], 131 ss.; [8], 2 e 3; [13], 1 ss.

Proporzionalità

- delle misure cautelari personali: 275
- per i minorenni: Minorenni [2], 19²

Proposizione

- del conflitto di giurisdizione e di competenza: 30

Proroga

- della durata delle operazioni di intercettazione di conversazioni e comunicazioni: 267³
- delle misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie: 301
- del termine: 172 - 173
 - della custodia cautelare: 305
 - delle indagini preliminari: 406
 - ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio: 393⁴
 - per la consegna dell'estradata: 708⁵
 - per la relazione peritale: 227
 - per le traduzioni scritte: 147

Proscioglimento: v. Sentenza di proscioglimento

Proseguizione

- del dibattimento: 477

Prossimi congiunti: v. Congiunti

Protezione

- di coloro che collaborano con la giustizia: v. Collaboratori di giustizia

Prova (v. anche Mezzi di prova e di ricerca della prova): 187 ss.

- a carico: 422 - 495
- acquisita:
 - con inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale: 33-*novies*
 - dal giudice incompetente: 26
 - illegittimamente: 191 - 526
- a discarico: 422 - 495
- assunta:
 - con incidente probatorio: 392 ss.
 - in altro procedimento penale: 238
 - in un giudizio civile: 238
- di più reati derivante dalla stessa fonte: 371^{2 a)}
- di un reato che influisce sulla prova di altro reato: 371^{2 b)}
- documentale: 234-243
- non disciplinata dalla legge: 189
- superflua: 495⁴
- testimoniale: 194-207
- utilizzabile ai fini della deliberazione della sentenza dibattimentale: 526

Provvedimenti (v. altresì Atti):

- cautelari nei confronti dell'imputato o indagato infermo di mente: 73
- collegiali: 125⁵
- conclusivi dell'udienza preliminare: 18^{1 a)} - 424
 - contro imputato minorenni: Minorenni [2], 32
- conseguenti:
 - alla sentenza della Corte di cassazione: 625
 - all'estinzione delle misure cautelari personali: 306
- del giudice: 125 - 133
 - di appello in ordine all'esecuzione delle condanne civili: 600
 - di pace sul ricorso immediato della per-

- sona offesa dal reato: Giudice di pace [1], 26
- in caso:
 - di accoglimento:
 - della dichiarazione di astensione o di ricusazione del giudice: 42
 - della richiesta di revisione: 637 - 639
 - di scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare: 307
 - in materia di:
 - intervento degli enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: 95
 - rogatorie dall'estero: 724
 - sulla falsità di atti o documenti: v. Sentenza dichiarativa della falsità di atti o documenti
 - sulla giurisdizione e sulla competenza: 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27
 - sull'ammissione della prova: 190 - 190-bis - 493 - 495
 - sulla richiesta:
 - di applicazione della pena: 448
 - di archiviazione: 409 - 411
 - di giudizio abbreviato: 438
 - di giudizio immediato: 455
 - di grazia: 681; att. 192
 - di incidente probatorio: 398 - 400
 - di revoca della sentenza di non luogo a procedere: 436
 - di riabilitazione: 683; att. 193
 - di riparazione dell'errore giudiziario: 648
 - di sequestro: 368 - 391-*quater*; Giudice di pace [1], 19
 - sulla riunione e separazione di processi: 19
 - sulle misure cautelari personali con la sentenza dibattimentale: 532

Provvisoriale: 539² - 540¹ - 600³ - 646⁵

Pubblicazione

- della sentenza:
 - come effetto della condanna: 536 - 694
 - come riparazione del danno: 543 - 694
 - della Corte di cassazione: 615
 - di accoglimento della richiesta di revisione: 642
 - di condanna: Stampa [3], 9
 - dopo la deliberazione: 545

- di atti:
 - del procedimento penale: 114
 - di indagine: 329²; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 11²⁻³
- di rettifiche: Stampa [3], 8

Pubblicità

- dell'udienza dibattimentale: 471
- dell'udienza nel giudizio abbreviato: 441

Pubblico

- impiegato: 201 - 202 - 256; att. 129
- ministero: 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 54-bis - 54-ter - 358-378; Ordinamento giudiziario [1], 2 - 69 ss.; [13]
- ufficiale: 201 - 202 - 256 - 331

Q

Querela: 50 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 380³ - 381³ - 405³ - 427; att. 107

Questioni

- concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti: Casellario giudiziale [1], 40
- concernenti le iscrizioni e i certificati dell'anagrafe delle sanzioni e dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato: Casellario giudiziale [1], 40
- da cui dipende la decisione: 2¹
- dedotte per la prima volta nel corso della discussione nel giudizio di cassazione: att. 171
- di legittimità costituzionale: 2 (1); Corte costituzionale [1], 1; [3], 23-30; [4], 1-25; [6], 1 ss.
- di nullità nel giudizio di appello: 604
- incidentali: 2²
 - proposte in dibattimento: 478
- pregiudiziali: 3 - 479; trans. 246
- preliminari: 491 - 527¹
- relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico: 228⁴
- sulle spese processuali: Spese di giustizia [1]
- sul titolo esecutivo: 670

R

Radiazione

- dell'avvocato: Avvocati [1](#), 40-43 - 46 - 47

Rapporti

- giurisdizionali con autorità straniera: 696 ss.; att. 201-205
- tra azione civile e azione penale: 75; coord. 211
- tra diversi uffici del p.m. che procedono a indagini collegate: 371

Rateizzazione

- delle pene pecuniarie: 678; Spese di giustizia [1](#), 236

Ravvedimento operoso

- in materia di stupefacenti: Stupefacenti [1](#), 73⁷

Reati (v. altresì Reato e Delitti):

- collegati: v. Indagini preliminari
- commessi all'estero: 10
- commessi da minorenni: 14
- commessi da persona sottoposta con provvedimento definitivo a misura di prevenzione: Misure di prevenzione [2](#), 7 - 9; [3](#), 28 ss.
- commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre: 17^{c)} - 371^{2 a)}
- commessi da ufficiali e agenti di pubblica sicurezza per cause di servizio: 285 (2); Ordine pubblico [1](#), 27
- commessi da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o da militari in servizio di pubblica sicurezza relativi all'uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica: Ordine pubblico [1](#), 27 ss.; Terrorismo [1](#), 12
- commessi in udienza: 476
- connessi v. Procedimenti connessi
 - a violazioni amministrative: 12 (1)
 - sotto il profilo probatorio: 17^{d)}

- delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari: 36 (2); 279 (1); 326 (1); 333 (2); 334 (1); 343 (1) (2); 405 (1); 465 (2), 517 (1); 527 (1); 533 (4); 548 (2); 636 (2); 651 (1); 655 (1); 672 (3); 683 (3). Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [1](#), 11 ss.; [2](#), 17 ss.; [3](#), [4](#), [6](#)
- per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero: 301^{2-bis}
- per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse: 301^{2-bis}
- per i quali è consentita l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni: 266
- per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura obbligatorio o facoltativo: coord. 230
- politici: 698; Estradizione [1](#), 3
- societari (v. altresì Delitti di carattere finanziario e societario commessi da persone già condannate per associazione di tipo mafioso): 6 (2) - 8 (1) - 33-bis^{1 d)} - 290²
- tributari (v. altresì Delitti di carattere finanziario e societario commessi da persone già condannate per associazione di tipo mafioso): 3 (1) - 6 (2) - 8 (1) - 18 (1) - 50 (1) - 89 (1) - 534 (1) - 694 (3); coord. 218; Estradizione [1](#), 5; Reati tributari [1](#)

Reato

- commesso da persone ignote: 415; att. 107-bis
- concorrente: 423 - 517
- consumato: 4 - 6² - 8¹
- continuato: v. Continuazione di reati
- nuovo:
 - non risultante dalla richiesta di rinvio a giudizio: 423
 - risultante dal dibattimento: 518
- permanente: 8³ - 382²
- più grave: 16
- plurisoggettivo: 12^{a)}
- tentato: 4 - 8⁴
- transnazionale: Reato transnazionale [1](#)

Recesso attivo: Terrorismo [1](#), 5

Recidiva: 4 - 278 - 519

Redazione

- della sentenza: 544; att. 154
 - delle corti d'assise: Corti d'assise [1], 40⁴
 - nel procedimento davanti al tribunale monocratico: 559
- del verbale: 135 - 140
 - di sequestro: att. 81; reg. 10
 - in forma stenotipica o con altro strumento meccanico: att. 50

Referto: 334

- concernente:
 - i reati di cui all'art. 90 Cost.: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 5
 - i reati ministeriali: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3], 6

Reformatio in peius: 597

Registrazione

- dei provvedimenti del g.i.p.: att. 105
- di intercettazioni: v. Intercettazioni
- fonografica o audiovisiva degli atti del procedimento penale: v. Riproduzione fonografica o audiovisiva degli atti del procedimento penale

Registri

- degli uffici giudiziari: reg. 2
- dei praticanti avvocati: Avvocati [1], 8
- dei provvedimenti del g.i.p.: reg. 16
- delle denunce e dei documenti anonimi: reg. 5
- delle intercettazioni: 267
- delle notizie di reato: 335; att. 110 - 110-*bis*; reg. 15 - 27
- nel procedimento davanti al giudice di pace: Giudice di pace [1], 51
- per le annotazioni relative ai procedimenti di prevenzione: Misure di prevenzione [3], 34
- per le annotazioni relative al procedimento di accertamento degli illeciti amministrativi dipendenti da reato: Responsabilità amministrativa degli enti [2], 3 ss.

Regolamento

- di polizia mortuaria: 331 (1) - 334 (1);

Regressione

- del procedimento:
 - alla fase istruttoria: trans. 244
 - in caso di dichiarazione di nullità degli atti: 185²⁻³

Reintegrazione

- nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione: att. 102-*bis*

Relazione

- di notificazione: 168
- nel procedimento in camera di consiglio: att. 45
- peritale: 227

Religioso del culto cattolico: att. 129²

Remissione

- del debito: 678; Ordinamento penitenziario [2], 106; Spese di giustizia [1], 6
- della querela: 340 - 380³ - 381³ - 427⁵

Remunerazione

- al condannato: Ordinamento penitenziario [1], 23 - 24

Requisiti

- della prova in casi particolari: 190-*bis*
- della sentenza: 426 - 546

Requisitoria

- del procuratore generale nel procedimento di estradizione per l'estero: 703⁴

Responsabile

- civile: 83 - 87 - 88 - 98 - 100 - 154 - 208 - 209 - 419⁴ - 491 - 503 - 575

Responsabilità

- amministrativa degli enti: Responsabilità amministrativa enti [1] - [2]
- amministrativa dei magistrati: Spese di giustizia [1], 172

- civile dei magistrati: v. Danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie
- civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: coord. 213
- disciplinare: v. Sanzioni disciplinari

Restituzione

- alla sezione di ricorsi già rimessi alle sezioni unite: att. 172
- con decreto penale di condanna delle cose sequestrate: 460²
- della cauzione: trans. 251
- di beni sequestrati: 676¹; reg. 12; Spese di giustizia [\[1\]](#), 149 ss.
 - con imposizione di prescrizioni: att. 85
 - preventivo: 323
 - probatorio: 262 - 263
- nel termine stabilito a pena di decadenza: 34^{2-ter} - 175 - 176 - 670³; Collaboratori di giustizia [\[1\]](#), 16-*septies*
 - per proporre opposizione al decreto penale di condanna: 462

Rettificazione

- della motivazione della sentenza della Corte di cassazione: 617³; att. 174
- delle erronee generalità attribuite all'imputato o indagato: 66³
- di errori:
 - materiali: v. Correzione di errori materiali contenuti in sentenze, ordinanze e decreti
 - non determinanti annullamento della sentenza: 619

Revisione

- dell'albo dei periti: att. 68
- delle analisi di campioni: coord. 223
- delle condanne: 629-647; Collaboratori di giustizia [\[1\]](#), 16-*septies*; Criminalità organizzata [\[1\]](#), 8³
 - a favore del condannato defunto: 638
 - *in peius*: 649 (1)

Revoca

- del decreto penale di condanna: 460⁴ - 464³⁻⁵ - 637

- del difensore: 107 - 108
- della condanna del testimone, perito, consulente tecnico o custode delle cose sequestrate non comparsi senza legittimo impedimento: att. 47
- della costituzione di parte civile: 82
- della dichiarazione di tendenza a delinquere: 679¹
- della grazia: 674
- della liberazione condizionale: 682
- della misura cautelare:
 - nel procedimento di estradizione per l'estero: 718
 - personale: 279 - 294³ - 296⁴ - 299; Collaboratori di giustizia [\[1\]](#), 16-*octies*
- dell'ammissione della prova: 495⁴
- dell'amnistia condizionata: 674
- della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale: 674
- della pena sostitutiva: Sanzioni sostitutive [\[1\]](#), 72
- della richiesta di applicazione della pena: 447³
- della sentenza:
 - di condanna: 637; att. 193; reg. 33
 - di non luogo a procedere: 434 ss.
 - istruttoria di proscioglimento: trans. 243
 - per abolizione del reato: 673
- della sospensione condizionale della pena: 674
- delle misure di protezione dei collaboratori di giustizia: Collaboratori di giustizia [\[1\]](#), 13-*quater*
- dell'indulto condizionato: 674
- dell'ordinanza:
 - dichiarativa della contumacia: 420-*quater* - 484^{2-bis}
 - di sospensione del dibattimento: 479³
 - di sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato o indagato: 72
- dell'ordine di procedere a porte chiuse: 473
- dell'ufficio di giudice onorario: Ordine giudiziario [\[1\]](#), 42-*sexies*
- del sequestro:
 - conservativo: 318²⁻³ - 324⁷
 - preventivo: 321³ - 324⁷

Riabilitazione: 683; att. 193; reg. 33; Minorenni [1](#), 24; Misure di prevenzione [4](#), 14²⁻³

Riapertura

- delle indagini: 414 - 436²⁻³; att. 157

Riapposizione

- dei sigilli alle cose sequestrate: 261; reg. 11

Riassunzione

- della qualità di imputato: 60³

Ricerche

- della persona nei cui confronti è disposta una misura cautelare personale: 295
- dell'imputato o indagato ai fini della notificazione di atti del procedimento: 159 - 160; att. 61

Ricettazione:

- simulata di armi: Mafia [4](#), 12-*quater*

Ricezione

- della notizia di reato: att. 109
- di dichiarazioni scritte da parte del difensore: v. Dichiarazioni

Richiesta

- degli enti ed associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato al p.m. di proporre impugnazione: 572
- dei certificati delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato: att. 110
- del danno per ingiusta detenzione: 314; att. 102
- del difensore al p.m.: 367 - 391-*quater*
- della parte civile al p.m. di proporre impugnazione: 572
- della persona offesa al p.m. di proporre impugnazione: 572
- dell'esame delle parti nel dibattimento: 208
- dell'imputato o indagato:
 - detenuto o internato: 123¹; att. 44
 - in stato di arresto o di detenzione domiciliare: 123²; att. 44

- dell'indagato o della persona offesa dal reato di avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale o mancata richiesta di archiviazione: 413
- del testo di leggi straniere: att. 205
- di acquisizione di verbali di prove assunte in altro procedimento penale: 468^{4-bis}
- di altre parti private o della persona offesa dal reato detenute o internate: 123³; att. 44
- di ammissione delle prove in dibattimento: 493
- di applicazione della pena: 446
 - accessoria in fase di esecuzione: att. 183
 - nel corso delle indagini preliminari: 447
 - nel giudizio direttissimo: 451⁵ - 558
 - nel giudizio immediato: 446 - 456²
 - nell'udienza preliminare: 446
 - nel procedimento davanti al tribunale monocratico: 556
 - nel procedimento per decreto penale di condanna: 461³ - 557
- di applicazione provvisoria delle misure di sicurezza: 312
- di archiviazione: 50
 - per infondatezza della notizia di reato: 408 ss.; 125 att.
- di assistenza giudiziaria: Assistenza giudiziaria [1](#), 14 ss.
- di autorizzazione a procedere: 343 - 344; att. 111
- di avocazione delle indagini: 413
- di certificati del casellario giudiziale: Casellario giudiziale [1](#), 21 ss., 29
- di citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: 89
- di citazione diretta a giudizio:
 - nel procedimento per decreto penale di condanna: 557
- di comunicazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato: att. 110-*bis*
- di consegnare una cosa determinata che si ricerca: 248¹
- di convalida dell'arresto o del fermo: 390; att. 122

- del minorenni: Minorenni [2](#), 18
- di copia di atti e di informazioni scritte sul loro contenuto
 - da parte della Commissione antimafia: Mafia [5](#), 4
 - da parte del Ministro dell'interno: 118; Stupefacenti [1](#), 102
 - relativi ad altro procedimento da parte del p.m.: 117
 - di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri: c.p.p. 118-*bis*
- di decreto penale di condanna: 459 - 557
- di differimento dell'incidente probatorio: 397
- di documentazione alla pubblica amministrazione da parte del difensore: 391-*quater*
- di esclusione:
 - della parte civile: 80
 - del responsabile civile: 86
- di esecuzione all'estero di sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale: 743
- di estensione dell'incidente probatorio: 402
- di estradizione:
 - dall'estero: 720
 - per l'estero: 700 - 707
- di giudizio abbreviato:
 - nel giudizio direttissimo: 451⁵ - 452² - 558
 - nel procedimento davanti al tribunale monocratico: 556
 - nel procedimento per decreto penale di condanna: 461³ - 557
 - nel procedimento per giudizio immediato: 456² - 458; att. 139
 - nell'udienza preliminare: 438
- di giudizio immediato:
 - da parte dell'imputato: 419⁵⁻⁶
 - da parte del p.m.: 454
 - nel procedimento per decreto penale di condanna: 461³ - 464¹
- di grazia: 681
- di impugnazione: 572
- di incidente probatorio: 393 - 394
- di misure cautelari all'estero nel procedi-

- mento per l'esecuzione all'estero di sentenza penale italiana: 745
- di oblazione: att. 141
 - nel procedimento per decreto penale di condanna: 464² - 557
- di procedimento: 50 - 342 - 405³
- di revisione della condanna: 633 - 641
- di revoca della sentenza di non luogo a procedere: 435
- di riabilitazione: 683
- di riconoscimento delle sentenze penali straniere: 730 - 731 - 732
- di riesame: v. Riesame
- di rimessione del processo: 46 - 47 - 49
- di rinvio a giudizio: 405 - 416 - 417
- di riparazione:
 - dell'errore giudiziario: 645; att. 176
- di sequestro al p.m.: 368 - 391-*quater*
- di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero: 54-*quater*, att. 4-*bis*
- orale delle parti attinente al procedimento: 141
- per la restituzione nel termine: 175
- per l'interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale: 294⁵
- scritta della parte: 121

Riciclaggio:

- simulato: Mafia [4](#), 12-*quater*

Ricognizioni: 205³ - 206¹ - 213 ss. - 343²

- con incidente probatorio: 392^{1 g)}
- di cose pertinenti al reato o del corpo del reato: 215 - 217
- di persone: 213 - 214 - 217
- di suoni: 216
- di voci: 216
- in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia: att. 147-*ter*

Riconoscimento

- delle sentenze penali straniere:
 - a norma di accordi internazionali: 731
 - per gli effetti civili: 732 - 741; Minorenni [2](#), 10³
 - per gli effetti previsti dal codice penale: 730

Ricorso immediato al giudice di pace: Giudice di pace [I](#), 21 - 22 - 24 - 25

Ricorso per cassazione: 606

- contro i provvedimenti in materia di libertà personale non altrimenti impugnabili: 568²
- contro le ordinanze:
 - di inammissibilità dell'opposizione a decreto penale di condanna: 461⁶
 - di inammissibilità o rigetto della richiesta di revoca della sentenza di non luogo a procedere: 437
 - di sospensione del dibattimento: 479²
 - in materia di misure cautelari personali: 311
 - in materia di misure cautelari reali: 325
- contro le sentenze: 606 ss.
 - della corte d'appello sulla domanda di estradizione per l'estero: 706
 - di non luogo a procedere: 428
 - immediato: 569; trans. 255
 - non altrimenti impugnabili: 568²
 - pronunciate nel giudizio di revisione: 640
- dell'imputato: 607
- del p.m.: 608
- straordinario per errore materiale o di fatto: 625-*bis*

Ricostituzione

- degli atti del procedimento penale mancanti: 113; att. 41

Ricovero

- del detenuto in luogo esterno di cura: Ordinamento penitenziario [I](#), 11⁴
- per infermità psichica sopravvenuta al condannato: 678
- provvisorio dell'imputato o indagato infermo di mente: 73
- provvisorio in luogo di cura: 286

Ricusazione

- del giudice: 37; Giudice di pace [I](#), 10
 - popolare: Corti d'assise [I](#), 31
- dell'interprete: 145
- del perito: 223 - 231⁴

Riduzione

- dei termini nel giudizio di cassazione: att. 169

Riesame

- del decreto:
 - di convalida del sequestro probatorio d'iniziativa della polizia giudiziaria: 355; coord. 229
 - di sequestro preventivo: 322 - 324
 - di sequestro probatorio: 257; coord. 229
- dell'ordinanza:
 - che dispone il sequestro conservativo: 318 - 319² - 324
 - che dispone una misura coercitiva: 309; att. 99 - 100 - 101; Minorenni [I](#), 25

Riextradizione: Estradizione [I](#), 15

- per l'estero: 711

Rifiuto

- della difesa d'ufficio: 105
- di assistere al dibattimento: 484^{2-bis}
- di farsi identificare dalla polizia giudiziaria: 349⁴
- di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto: att. 57; reg. 8

Rilascio

- dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario: att. 176
- del passaporto: coord. 215
- di copie:
 - di atti: 116; att. 42
 - di documenti acquisiti: 243

Rimessa

- di atti processuali e di provvedimenti giudiziari; Assistenza giudiziaria [I](#), 7

Rimessione

- del processo: 45 - 46 - 47 - 48 - 49
- del ricorso per cassazione alle sezioni unite: 618

Rimozione

- dei sigilli alle cose sequestrate: 261; reg. 11

Rinnovazione (v. altresì Rinnovo):

- degli atti del procedimento penale dichiarati nulli: 185²
- degli atti del procedimento penale mancanti: 113³
- della citazione a giudizio: att. 143
- dell'imputato: 484^{2-bis}
- della notificazione: 157⁵
- dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare: 420-*bis*
- delle misure cautelari personali disposte per esigenze probatorie: 301
- per i minorenni: Minorenni [2], 20²
- dell'istruzione dibattimentale: 599³ - 603 - 604⁶
- in caso di restituzione nel termine: 176

Rinnovo

- della domanda di estradizione per l'estero: 707

Rinuncia

- a far valere la nullità: 183 - 184
- all'appello: 569 - 595⁴
- alla querela: 339
- all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno: 339³
- all'impugnazione: 589 - 591
- all'udienza preliminare da parte dell'imputato: 419⁵⁻⁶
- dei motivi d'appello: 599⁴
- del difensore: 107 - 108
- dell'imputato:
 - a comparire: 420-*quinquies*; 484^{2-bis}
 - all'impugnazione proposta dal difensore: 571⁴

Rinvio

- a giudizio: 405 - 416 - 417 - 435
- al giudice civile: 622
- del dibattimento: 484^{2-bis}
- del giudizio di revisione: 634²
- dell'esecuzione della pena: 684
- dell'udienza in camera di consiglio: 127 - 599

- per nullità accertate dal giudice d'appello: 604⁴

Riparazione

- del danno: v. Risarcimento del danno
- dell'errore giudiziario: 315³ - 643 ss.
- per l'ingiusta detenzione: 313³ - 314 - 315; att. 102 - 102-*bis*

Ripetizione

- delle spese del procedimento: Spese di giustizia [1], 5

Riprese

- audiovisive dei dibattimenti: att. 147

Ripristino

- della custodia cautelare i cui termini di durata siano decorsi: 307

Riproduzione

- fonografica o audiovisiva degli atti del procedimento penale: 134 - 139 - 140

Risarcimento

- del danno (v. altresì Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno): 74 ss. - 538 - 539 - 540 - 574 ss.; Stampa [3], 12
- dei detenuti ed internati: Ordinamento penitenziario [1], 32

Risoluzione

- del conflitto di giurisdizione e di competenza: 32

Ritardo

- nel riferire fatti concernenti un sequestro di persona a scopo di estorsione: Col-laboratori di giustizia [1], 3

Riunione

- di processi: 17 - 19 - 449⁶ - 453² - 491² - 610 ; att. 2; trans. 259; Giudice di pace [1], 9

Rivolta

- negli istituti penitenziari: Ordinamento penitenziario [1], 41-*bis*

Rogatorie

- internazionali: Assistenza giudiziaria [1](#), 3 - 6; Assistenza giudiziaria [2](#)
- all'estero: 727-729; att. 204
- dall'estero: 723-726-726-ter
- per l'incidente probatorio: 398⁵
- per l'interrogatorio di persona sottoposta a misura cautelare personale: 294⁵

Ruolo

- per i dibattimenti: reg. 20; att. 132-bis

S**Salvaguardia**

- dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari personali: 276

Sanatoria

- delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni: 184
- generale delle nullità degli atti del procedimento penale: 183

Sanzioni

- disciplinari:
 - applicabili agli iscritti:
 - nell'albo degli avvocati: Avvocati [1](#), 37 ss.
 - nell'albo dei periti: att. 70 - 71 - 72
 - in caso di violazione dell'obbligo di osservanza delle norme processuali: 124
 - nei confronti degli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria: att. 16-19 - 25
 - nei confronti dei detenuti e degli internati: Ordinamento penitenziario [1](#), 38 ss.
 - nei confronti dei dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena: att. 25
 - nei confronti dei magistrati: Ordinamento giudiziario [14](#)
 - relative all'abbandono della difesa o al rifiuto della difesa d'ufficio: 105
 - relative alla violazione del divieto di pubblicazione degli atti del procedimento penale: 115
- nel procedimento davanti al giudice di pace: Giudice di pace [1](#), 52 ss.

- pecuniarie (v. altresì Condanna al pagamento di una somma di denaro e Esecuzione delle sanzioni pecuniarie):
 - in caso di inammissibilità o di rigetto:
 - della dichiarazione di ricusazione del giudice: 44 - 664
 - della richiesta di rimessione del processo: 48⁴ - 664
 - di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili: 44 - 48⁴ - 202 - 616 - 634; Spese di giustizia [1](#), 202
- processuali: 133 - 147² - 231³ - 694; Spese di giustizia [1](#), 202 ss.
- sostitutive: 444 (1) - 445 (7) - 459 (2) - 460 (1) - 546 (1) - 599 (1) - 657 (2) - 661 (1) (2) - 669 (1) - 672 (4) - 678 (2) - 684 (1); att. 188 (1) - 196; coord. 234; trans. 248 (1); reg. 31; Casellario giudiziario [1](#), 3; Cittadini extracomunitari [1](#), 16; Giudice di pace [1](#), 62; Minorenni [2](#), 30; [3](#), 24; Sanzioni sostitutive [1](#), 53 ss.

Scambio

- d'informazioni relative a condanne: Assistenza giudiziaria [1](#), 22

Scarcerazione (v. altresì Liberazione):

- per decorrenza dei termini di custodia cautelare: 307
- del minorenni: Minorenni [2](#), 24

Scioglimento dei consigli comunali e provinciali: Misure di prevenzione [3](#), 15-bis**Scrittura**

- di comparazione: att. 75

Segnalazione

- di operazioni sospette: 329 (3), 331 (2), 347 (6), 349 (1); Terrorismo [1](#), 13

Segretezza del p.m.: 391-quinquies**Segreterie giudiziarie:** Ordinamento giudiziario [1](#), 3**Segreto**

- di Stato: 114 (6) - 202 - 203 (2) - 204 - 256-

- 256-ter - 331 (1) - 472¹; att. 66; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 6²; Mafia [4], 25-septies²; [5], 3²
- d'ufficio: 114 - 118³ - 118-bis - 201 - 204 - 256; att. 66; Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4], 6²; Mafia [4], 25-septies²; [5], 3² - 5
 - professionale: 200 - 256 - 271²; Avvocati [1], 13; Mafia [4], 25-septies³; [5], 3³
 - sulle iscrizioni nel registro delle notizie di reato: 335^{3-bis}
- Semidetenzione:** 678 - 684; Minorenni [2], 30; Sanzioni sostitutive [1], 55
- Semilibertà:** Ordinamento penitenziario [1], 48 - 49 - 50 - 50-bis - 51 - 51-bis - 51-ter - 52; [2], 101
- Sentenza:** 125 - 426 - 546; reg. 23
- appellabile: 593
 - del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza: 3⁴
 - della corte d'appello:
 - sulla domanda di esecuzione all'estero di sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale: 743
 - sulla domanda di estradizione per l'estero: 704 - 705
 - sulla richiesta di riconoscimento della sentenza penale straniera: 734 - 735
 - della Corte di cassazione: 615 ss.
 - di annullamento:
 - con rinvio: 569⁴ - 623 - 625¹
 - parziale: 624
 - senza rinvio: 620 - 621 - 625³
 - di appello:
 - dichiarativa della nullità della sentenza appellata: 604
 - di conferma o riforma della sentenza appellata: 605
 - in camera di consiglio: 599
 - di applicazione della pena su richiesta delle parti: 444- 445 - 448
 - di assoluzione: 530
 - dibattimentale: 525 ss.
 - dichiarativa:
 - della falsità di atti o documenti: 425²- 537
 - dell'estinzione del reato:
 - per amnistia: 579
 - per condotte riparatorie: Giudice di pace [1], 35
 - per esito positivo della prova dell'imputato minorenni: Minorenni [2], 28-29
 - per oblazione: att. 141
 - per prescrizione: 579
 - di determinate cause di non punibilità 129 - 444² - 459³ - 469
 - di condanna:
 - a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità previste dalle leggi in materia di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: coord. 213
 - al pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare: 535³
 - al pagamento delle spese processuali: 535
 - nei confronti di imputato minorenni: Minorenni [3], 29
 - nei giudizi di impugnazione: 592
 - nel procedimento davanti alla Corte di cassazione: 616
 - alla pena della permanenza domiciliare: Giudice di pace [1], 33
 - a pena condizionalmente sospesa: 300³ - 532² - 533²
 - a pena detentiva inferiore alla custodia cautelare subita: 300⁴
 - a pena dichiarata estinta: 300³
 - a pene sostitutive: 443^{1 b)}; Sanzioni sostitutive [1], 61
 - che modifica il titolo del reato: 443³
 - del civilmente obbligato per la pena pecuniaria: 534
 - dell'imputato: 533
 - del querelante alle spese e ai danni: 427 - 542
 - nel dibattimento: 533 ss.
 - nel giudizio abbreviato: 442
 - nel processo contro imputato minorenni: Minorenni [2], 32² - 32-bis⁵

- per i reati di attentato alla Costituzione e di alto tradimento commessi dal Presidente della Repubblica: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [1], 15
- per la responsabilità civile: 538
 - al pagamento di una provvisionale: 539² - 540²
 - generica: 539¹
 - provvisoriamente esecutiva: 540¹
- pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente e per una circostanza aggravante: 522²
- relativa all'azione civile: 541
- soggetta a revisione: 629 ss.
- di difetto di giurisdizione: v. Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
- di incompetenza: v. Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza
- di non doversi procedere:
 - nel dibattimento: 529 - 531
 - per l'esistenza di segreto di Stato: 202³
 - per *ne bis in idem*: 649²
 - prima del dibattimento: 469
- di non luogo a procedere: 300¹⁻²⁻⁵ - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 434 ss. - 649²; att. 131-*bis*; coord. 232; Cittadini extracomunitari [1], 13
 - per irrilevanza del fatto: Minorenni [2], 27 - 32¹
 - per perdono giudiziale: Minorenni [2], 32¹
- di proscioglimento: 300¹⁻²
 - nel dibattimento: 529 ss.
 - nel giudizio abbreviato: 442
 - nel processo contro imputato minorenni: Minorenni [2], 32-*bis*⁶
- emessa nel giudizio abbreviato: 442
 - nei confronti di imputato non comparso: att. 134
- in caso di errore sulla persona dell'imputato: 68
- in caso di morte dell'imputato: 69
- in seguito a giudizio di revisione della condanna: 637
- irrevocabile: 238-*bis* - 648; Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1], 7
- istruttoria di non doversi procedere emessa a norma del c.p.p. abrogato: coord. 232

- penale straniera: 730 ss.
- ricorribile per cassazione: 606²
- sulle questioni civili: 538 ss.

Separazione

- degli indagati o imputati detenuti: att. 96
- dei procedimenti in fase di indagine: att. 130-*bis*
- di processi: 18 - 19 - 344⁴ - 449⁶ - 453² - 420-*quater*⁶ - 484^{2-bis} - 491² - 610; Giudice di pace [1], 9

Sepoltura

- di cadavere: att. 116

Sequestro

- conservativo: 262² - 316 ss.; att. 92 - 103; coord. 218; Giudice di pace [1], 19
- dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto: Collaboratori di giustizia [1], 1
- dei beni della persona sottoposta a procedimento per l'applicazione di misura di prevenzione: Misure di prevenzione [2], 2-*bis* ss.
- dei beni sottoposti a sospensione temporanea dell'amministrazione: Misure di prevenzione [2], 3-*quater* ss.
- dei giornali e delle altre pubblicazioni: Stampa [2], 1 ss.
- della remunerazione del condannato, dell'imputato e dell'internato: Ordinamento penitenziario [1], 24
- delle cose assoggettabili a confisca nel procedimento per il riconoscimento delle sentenze penali straniere: 737 - 737-*bis*
- di persona:
 - a scopo di estorsione: 5^a) - 51^{3-bis} - 54-*ter* - 190-*bis* - 253 (2) - 291 (3) - 293 (4) - 328^{1-bis} - 380 (14) - 384 (5) - 406^{5-bis} - 407^{2 a) n. 2}; Collaboratori di giustizia [1], 1 ss.
 - a scopo di terrorismo o di eversione: 372^{1-bis}; Ordine pubblico [3], 10
- penale: v. Sequestro probatorio
- presso difensori, consulenti tecnici e investigatori privati: 103
- presso terzi: 263²
- preventivo: 262³ - 321 ss.; att. 92 - 104; Giudice di pace [1], 19

- probatorio: 253 ss.; att. 81 - 85; coord. 229; Giudice di pace [1](#), 13
- conseguente a perquisizione: 252
- della corrispondenza tra imputato o indagato e difensore: 103⁶
- della polizia giudiziaria delegata: 370
- del p.m.: 365
- di corrispondenza: 254
- d'iniziativa della polizia giudiziaria: 354² - 356; att. 113 - 114
- di oggetti preziosi: reg. 11¹
- di somme di denaro: reg. 11²
- di sostanze stupefacenti: *Stupefacenti* [1](#), 87
- nel caso in cui il p.m. ritiene che non si debba disporre: 368 - 391-*quater*, Giudice di pace [1](#), 19
- nel procedimento di estradizione per l'estero: 714 - 715
- presso banche: 255
- ritardato: 253 (2) - 254 (2)

Servizi

- centrali di protezione dei collaboratori di giustizia: *Collaboratori di giustizia* [1](#), 14
- di informazione per la sicurezza: *Servizi segreti* [1](#)
- di polizia giudiziaria: 56 - 59; att. 12-15
- di polizia stradale: 57 (6)
- minorili: *Minorenni* [2](#), 6; [3](#), 8
- per le informazioni e la sicurezza: 57 (7) - 331 (1); att. 129 (2)

Sezioni

- della Corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi: att. 169-*bis*
- del tribunale: *Ordinamento giudiziario* [1](#), 46 ss.
- di polizia giudiziaria: 56 - 58 - 59; att. 6 - 11 - 15 - 20
- per i minorenni: *Minorenni* [2](#), 5; [3](#), 6
- unite della Corte di cassazione: 610 - 618; att. 170 - 172

Sigilli

- per le cose sequestrate: 260 - 261

Smarrimento

- di un atto del procedimento originale: 112; att. 40

Soggiorno

- cautelare: *Mafia* [4](#), 25-*quater*
- obbligato: 381 (2)

Sommario informazioni: v. *Informazioni sommarie*

Soppressione

- dell'albo dei procuratori legali: *Avvocati* [3](#), 1 ss.

Sordo: 119 - 144

Sordomuto: 119

Sorveglianza

- particolare di condannati, imputati e internati: *Ordinamento penitenziario* [1](#), 14-*bis* - 14-*ter* - 14-*quater*
- speciale della pubblica sicurezza: *Misure di prevenzione* [1](#), 3-9; [2](#), 2

Sospensione

- cautelare degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria: att. 19
- condizionale della pena: 275^{2-bis} - 300³ - 444³ - 445² - 460² - 532² - 533³ - 597 - 599 - 671 - 674; *Minorenni* [1](#), 20; Giudice di pace [1](#), 60
- condizionata dell'esecuzione della parte finale delle pene detentive: *Ordinamento penitenziario* [3](#), 1 ss.
- dalla carica del Presidente della Repubblica: *Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari* [1](#), 12⁴-14
- dall'esercizio:
 - della potestà dei genitori: 288
 - della professione di avvocato: *Avvocati* [1](#), 40 - 43
 - di un pubblico ufficio o servizio: 289
- della patente di guida: *Discriminazione razziale, etnica e religiosa* [1](#), 1^{1-bis}
- dei termini:
 - delle indagini preliminari per accertamenti sulla capacità dell'imputato: 70

- di durata massima della custodia cautelare: 304
- processuali: 172 (1); coord. 240; Sopensione dei termini processuali [1], 1 ss.
- del dibattimento: 451⁶ - 477² - 479 - 484^{2-bis} - 508 - 558 - 603⁶ - 604⁷
- in caso di contestazioni suppletive: 519² - 520²
- per esigenze istruttorie: 509
- della consegna dell'estradata per l'estero: 709
- della deliberazione della sentenza: 525³ - 528
- della prescrizione del reato: Ordine pubblico [1], 16
- delle misure alternative alla detenzione: Ordinamento penitenziario [1], 51-*bis* - 51-*ter*
- delle regole del trattamento penitenziario nei confronti dei detenuti e degli internati: Ordinamento penitenziario [1], 41-*bis*
- dell'esecuzione: 600³ - 655⁴ - 667² - 668 - 670 - 672⁵
 - dei provvedimenti in materia di libertà personale: 588²
 - del decreto penale di condanna: 463 - 557
 - della condanna civile: 612
 - in caso di esecuzione all'estero: 746
 - in caso di espulsione dello straniero detenuto: 656 (2); Cittadini extracomunitari [1], 7^{12-quater}
 - in caso di richiesta di revisione della condanna: 635
 - nei riguardi di condannato tossicodipendente: 656 (4); Stupefacenti [1], 90 ss.
 - della semidetenzione e della libertà controllata: Sanzioni sostitutive [1], 68 - 69
 - delle misure cautelari personali: 298
 - dell'extradizione: 709
 - del provvedimento impugnato: 588
- dell'esercizio dell'azione penale: 50³
- dell'ordine di carcerazione di un imputato o indagato: 298
- del processo o procedimento: 18^{1 b)}
- casi in cui espressamente esclusa: 30³ - 47¹

- civile: 75
- in caso di necessità di richiedere l'autorizzazione a procedere: 344³
- in caso di rimessione del processo: 47²
- nei confronti delle alte cariche dello Stato: Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6], 1
- nei confronti di imputato minorenni: Minorenni [2], 28; [3], 27
- per incapacità dell'imputato o indagato: 71 - 72
- per questione pregiudiziale sullo stato di famiglia o di cittadinanza: 3
- temporanea in caso di ricasazione del giudice: 41²
- del pubblico dipendente a seguito di condanna non definitiva: 653 (5)
- temporanea dell'amministrazione dei beni personali: Ordine pubblico [1], 22 ss.; Misure di prevenzione [2], 3-*quater* ss.

Sostituto

- del difensore: 102; 327-*bis*; 334-*bis* - 391-*bis* - 391-*ter* - 391-*sexies* - 391-*septies*; att. 30 - 34

Sostituzione

- di misure cautelari:
 - nel procedimento di estradizione per l'estero: 718
 - personali: 276 - 294³ - 299; Collaboratori di giustizia [1], 16-*octies*
- dei magistrati assenti dal servizio: Ordinamento giudiziario [6], 4 ss.
- del difensore di fiducia o di ufficio dell'imputato o indagato: 97⁴ - 5 - 106³
- del giudice:
 - astenuto o ricasato: 43; Ordinamento giudiziario [1], 7-*ter*²
 - impedito: Ordinamento giudiziario [1], 7-*ter*²
- dell'interprete: 147²
- del perito: 227³ - 231
- del p.m.: 53 - 372^{1 b)}
- di pene detentive brevi: Sanzioni sostitutive [1], 53

Sottoscrizione

- degli atti del procedimento penale: 110; att. 39

- della denuncia di reato: 333²
- della richiesta:
 - di applicazione della pena: 446³
 - di giudizio abbreviato: 438
 - di procedimento: 342
 - di rimessione del processo: 46²
- della sentenza: 426^{1 f)} - 544 - 546 - 547 - 615 - 617
- del verbale: 137 - 483

Sottrazione

- di un atto del procedimento originale: 112; att. 40

Spedizione

- dell'atto di impugnazione: 583

Spese di giustizia: 76 (1) - 96 (3) - 97 (4) - 98 (2) - 99 (1) - 116 (1) - 123 (2) - 143 (3) - 225 (1) - 232 (1) - 259 (1) - 328 (1) - 369-*bis* (2) - 427 (1) - 445 (2) - 460 (6) - 538 (1) - 541 (1) - 542 (1) - 613 (2) - 664 (1) - 694 (2) - 696 (1); att. 31 (1) - 32 (2) - 73 (1) - 164 (1); reg. es. 30 (1); Spese di giustizia [1](#), [2](#)

- della custodia cautelare: 535³ - 692
- di mantenimento dei detenuti: Spese di giustizia [1](#), 206
- di pubblicazione dei provvedimenti: Spese di giustizia [1](#), 60
- di trasferta: Spese di giustizia [1](#), 41 ss.
- in caso di remissione della querela: 340⁴
- nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti: 445¹
- nella sentenza di condanna: 535
- relative all'azione civile: 541; att. 151
- per la pubblicazione di sentenze: 694
- per la rinnovazione di atto nullo: 185²

Stato

- di cittadinanza: 3 - 193
- di famiglia: 3 - 193
- di flagranza: v. Flagranza di reato

Stenotipia: 134 - 138 - 483² - 528

Stralcio

- dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni di cui è vietata l'utilizzazione: 268⁶

Subordinazione

- della polizia giudiziaria: 59; Ordinamento giudiziario [1](#), 83

Supplenza

- dei magistrati: Ordinamento giudiziario [1](#), 97-109
- negli uffici giudiziari minorili: Minorenni [3](#), 3

Supporti

- fonografici e audiovisivi: att. 49; reg. 24

Surrogazione

- dello Stato che ha riparato il danno: 647
- di copie agli originali mancanti degli atti del procedimento penale: 112 ; att. 40

Svolgimento

- della discussione in dibattimento: 523
- del giudizio:
 - abbreviato: 441 - 556
 - direttissimo: 451 - 558
- dell'udienza preliminare: 420 ss.
 - contro imputato minorenni: Minorenni [2](#), 31

T

Tablee

- degli uffici giudicanti: Ordinamento giudiziario [1](#), 7-*bis*
- dei difensori d'ufficio: att. 29

Tassatività

- delle impugnazioni: 568
- delle nullità degli atti del procedimento penale: 177

Termine

- a pena di decadenza: 21 - 23 - 79 - 80 - 85 - 86 - 95 - 173 - 175 - 182 - 458 - 585 - 606; att. 99
- di comparizione: 174
- di durata:
 - delle indagini preliminari: 405 - 406 - 407 - 415; Giudice di pace [1], 16
 - delle misure cautelari personali: 297
 - disposte per esigenze probatorie: 292^{2 d)} - 301
 - massima della custodia cautelare: 303 - 304 - 305 - 307³; trans. 251
 - per il minorenni: Minorenni [2], 21⁴ - 23³
 - massima delle misure diverse dalla custodia cautelare: 308
- per eccepire o rilevare le nullità: 181 - 182 - 184
- per il deposito della sentenza: 544
- per la costituzione di parte civile: 79
- per la decisione sulla richiesta di riesame: att. 101
- per la difesa:
 - in caso di nuove contestazioni nel dibattimento: 520
 - in caso di rinuncia, di revoca, di incompatibilità e di abbandono della difesa: 108
 - nel giudizio direttissimo: 451⁶ - 558
- per la domanda di riparazione: 646
- per la pronuncia del verdetto del giuri d'onore: att. 178
- per le traduzioni di scritture: 147¹
- per l'impugnazione: 585
- per l'inizio dell'azione penale: 404 - 406 - 407
- per l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare: 294
- per l'intervento degli enti o associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato: 94
- per l'opposizione del decreto penale di condanna: 461
- processuale: 172 ss.

Testimoni

- ad atti del procedimento penale: 120 - 214 - 245¹ - 249¹ - 250¹ - 364⁷
- renitenti: 207
- sospettati di falsità o reticenza: 207

Testimonianza: 194 ss. - 392^{1 a) - b)}

- dell'autore di opere d'arte moderna e contemporanea: 194 (1)
- del Presidente:
 - del Consiglio dei Ministri: 205²
 - della Camera dei deputati: 205²
 - della Corte costituzionale: 205²
 - della Repubblica: 205¹
 - del Senato della Repubblica: 205²
- *de relato*: 195
- di agenti diplomatici: 206
- di persona minore degli anni sedici nei procedimenti per i delitti di violenza sessuale: 392^{1-bis}
- indiretta: 195
- sovrabbondante: 468²

Titolo

- esecutivo: 670

Tossicodipendenti

- che abbiano in corso programmi terapeutici: 275 (8) - 283 (1); Stupefacenti [1], 89

Traduttore: v. Interprete**Traduzione**

- degli atti del procedimento penale: 143 - 147
 - dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero: att. 63
- dei detenuti e degli internati: att. 123 (2); Ordinamento penitenziario [1], 42-*bis*
- dei documenti acquisiti: 242¹
- delle domande provenienti da un'autorità straniera: att. 201
- delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare: att. 22

Tramutamento: Ordinamento giudiziario [1], 192 ss.

Transito

- di una persona estradata: 712; Estradizione [1], 21

Trascrizione

- della riproduzione fonografica o audiovisiva degli atti del procedimento penale: 139
- della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione: 141-*bis*
- delle registrazioni delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni: 268⁷⁻⁸
- del sequestro conservativo: att. 103
- del verbale redatto con il mezzo della stenotipia: 138
- di nastri magnetofonici acquisiti: 242²

Trasferimento

- dei detenuti e degli internati: Ordinamento penitenziario [1], 42; [2], 83
- delle funzioni della sezione istruttoria: trans. 253
- del personale delle sezioni di polizia giudiziaria: att. 11
- del pubblico dipendente in seguito a rinvio a giudizio: 429 (1) - 456 (1)

Trasformazione

- del giudizio:
 - direttissimo: 452 - 558

Trasgressione

- alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare personale: 276 - 280³ - 307^{2 a)}
 - per i minorenni: Minorenni [2], 20³ - 21⁵ - 22⁴

Trasmissione

- della denuncia di reato: 331
- di atti: 20 - 22 - 23 - 24 - 54 - 337 - 521 - 568 - 604 - 625
 - al giudice monocratico dell'udienza di comparizione: 553

- in seguito all'impugnazione: 590

- di copie di atti a distanza: att. 42
- di rogatorie ad Autorità straniera: 727; att. 204
- radiofonica o televisiva: v. Reati commessi attraverso trasmissioni radiofoniche o televisive

Trattamento

- dati personali: Casellario giudiziale [1], 41
- sanitario:
 - del detenuto: 240 coord.
 - volontario e obbligatorio per le malattie mentali: 73 (1)
- sanzionatorio dei collaboratori di giustizia: Collaboratori di giustizia [1], 16-*quater* ss.

Tribunale: 6 - 15; Ordinamento giudiziario [1], 42 ss.

- di sorveglianza: v. Magistratura di sorveglianza
- per i minorenni: Minorenni [1], 1 ss.; Ordinamento giudiziario [1], 49-51

U

Udienza

- camerale: 127
- della Corte costituzionale: Corte costituzionale [2], 15-17
- dell'incidente probatorio: 401
- dibattimentale: 470 ss.; Ordinamento giudiziario [2], 16
 - nel procedimento davanti al tribunale monocratico: att. 160
 - nel procedimento davanti al Tribunale per i minorenni: Minorenni [2], 33
- di comparizione: a seguito di citazione diretta: 555
 - dinanzi al giudice di pace: Giudice di pace [1], 29 - 30 - 31
- di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto: 294¹ - 391; att. 123; Criminalità organizzata [1], 3
 - del minorenni: Minorenni [2], 18

- preliminare: 409⁵ - 410³ - 416 ss. - 436; att. 130-133
- nel procedimento contro imputato minorenni: Minorenni [2], 31

Uditore giudiziario: Ordinamento giudiziario [1], 121 ss.; [6], 9 ss.; [11]

Uffici

- del casellario giudiziale: Casellario giudiziale [1], 15 ss.
- del massimario presso la Corte di cassazione: Ordinamento giudiziario [1], 68
- del pubblico ministero: 51; att. 3
- presso il Tribunale per i minorenni: Minorenni [1], 4
- di sorveglianza: Ordinamento penitenziario [1], 68 ss.
- elettivi ricoperti per diretta investitura popolare: 289³

Ufficiali

- di polizia giudiziaria (v. altresì Polizia giudiziaria): 55³ - 56^{c)} - 57 - 59³; att. 5-20
- di polizia tributaria: Reati tributari [1], 30 ss.
- giudiziari: 124 - 148 - 151; Ordinamento giudiziario [1], 3
- nell'udienza dibattimentale: reg. 21 - 22⁴

Uscieri giudiziari: Ordinamento giudiziario [1], 3

Uso

- di mezzi di coercizione nei confronti dei detenuti e degli internati: Ordinamento penitenziario [1], 41

Utilizzazione (v. altresì Inutilizzabilità):

- degli atti:
 - assunti per rogatoria all'estero: 729
 - di indagine preliminare compiuti dal p.m. non competente a procedere: 54³ - 54-bis⁴
- dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli in cui sono state disposte: 270

- della documentazione delle investigazioni difensive: 391-*decies*
- di documenti di copertura da parte del collaboratore di giustizia: Collaboratori di giustizia [1], 13¹¹
- nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio: 403 - 511

V

Valutazione

- della prova: 192

Variazioni

- negli atti: att. 48

Vendita

- delle cose:
 - confiscate: att. 86; reg. 13; Spese di giustizia [1], 149 ss.
 - sequestrate: att. 83 - 85; Spese di giustizia [1], 149 ss.

Verbale

- degli atti:
 - del p.m.: 373
 - del procedimento: 134 ss.
- dell'attività di polizia giudiziaria: 357; att. 115
- delle dichiarazioni spontanee dell'imputato in dibattimento: 494²
- delle intercettazioni: 268; att. 89
- dell'udienza:
 - del procedimento di esecuzione: 666⁹
 - del procedimento in camera di consiglio: 127¹⁰
 - dibattimentale: 480 - 481 - 482 - 483 - 528
 - nel procedimento davanti al tribunale monocratico: 559
 - preliminare: 420⁴
- di accertamento del reato in materia di contrabbando: 357 (1)
- di assunzione dei mezzi di prova in dibattimento: 510
- di prove:
 - assunte in altro procedimento penale: 238 - 468^{4-bis} - 495 - 511-bis

- assunte in un giudizio civile: 238 - 495 - 511-*bis*

- di sequestro: att. 81
- di vane ricerche: 295
- illustrativo dei contenuti della collaborazione del testimone di giustizia: 114 (3); 141-*bis* (2); 329 (1); 416 (2); Collaboratori di giustizia [1], 16-*quater*

Verifica

- dei procedimenti a carico dell'imputato: 66-*bis*
- dell'identità personale dell'imputato o indagato: 66; att. 21
- dell'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza: 196²⁻³

Verificatori

- di pesi e misure: 57 (6)

Vigili

- del fuoco: 57 (6)

Violazione

- del divieto di pubblicazione degli atti del procedimento penale: 115
- del foglio di via da parte dello straniero: coord. 224
- degli obblighi nel procedimento davanti al giudice di pace: Giudice di pace [1], 56
- di obblighi imposti con la sentenza applicativa di pene sostitutive: Sanzioni sostitutive [1], 83

Vittime

- di richieste estorsive: 253 (2) - 293 (4) - 347 (1); Vittime richieste estorsive [1], 1 ss.

I CODICI DI «GUIDA AL DIRITTO»

IMPOSTAZIONE E FINALITÀ

L'intento è stato quello di realizzare una nuova linea di codici, riferendoci in tal senso ai quattro codici base del nostro ordinamento giuridico.

Con i codici di «Guida al Diritto» si vogliono offrire dei prodotti editoriali dalla formula innovativa sia nei contenuti sia nei criteri operativi della consultazione. In altri termini, rispetto alle tradizionali impostazioni (codici annotati e leggi complementari o speciali), i codici di «Guida al Diritto» si presentano arricchiti di ulteriori informazioni e con una veste grafica che agevola al massimo la ricerca da parte del lettore.

Ogni codice sviluppa il seguente percorso logico:

1 - articoli del codice;

2 - giurisprudenza di riferimento;

3 - schemi e tabelle illustrativi della norma;

4 - leggi complementari.

Un pratico sistema di rinvii - alfa-numerico e grafico - assicura al lettore un ottimale coordinamento tra i quattro suddetti elementi. La giurisprudenza e gli schemi, in particolare, che rendono il prodotto singolarmente operativo, e al tempo stesso completo, sono immediatamente individuabili da appositi simboli posizionati in calce all'articolo del codice.

Dall'edizione 1999 sarà possibile trovare, in calce alla disposizione, anche dei rimandi "esterni" che segnalano commenti importanti apparsi in «Guida al Diritto». Essi possono riguardare direttamente la norma o riferirsi ad essa indirettamente con la spiegazione di una sentenza.

1 - Ciascun articolo dei codici di «Guida al Diritto» racchiude le seguenti caratteristiche:

- è riportato nel testo vigente con l'indicazione della disposizione che lo ha introdotto;
- ove una norma abrogata presenti ancora attualità, ad esempio perché nel periodo transitorio trova ancora applicazione, la stessa è riportata in nota;
- in nota, oltre ai consueti riferimenti ad altre norme, sono riportate le pronunce di merito della Corte costituzionale che hanno dichiarato non fondata, o manifestamente infondata, o inammissibile, una certa questione di legittimità costituzionale concernente quella particolare disposizione;
- l'articolo del codice (o delle leggi complementari) può peraltro essere

accompagnato da un particolare segno grafico rappresentante una “colonna incrinata”. Questo segno indica che la norma è stata dichiarata incostituzionale e in nota, pertanto, si pone in rilievo quanto deciso dalla Suprema corte.

2 - La giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, prevalentemente risolutrice di contrasti, offre all’utente le pronunce di maggior interesse.

3 - Gli schemi e le tabelle di chiarimento e comprensione della norma interessata, consentono un immediato approccio alla norma e alla materia di riferimento.

4 - La quarta e ultima parte è dedicata alle leggi complementari. In essa è contenuta la normativa più importante e più direttamente collegata al codice: la scelta è stata ispirata da motivi di praticità operativa per non “appesantire” troppo il codice, rendendolo così di agevole fruibilità.

Le leggi complementari sono ordinate per argomento in sequenza alfabetica e all’interno di ciascun argomento in senso cronologico.

I codici di «Guida al Diritto» si completano con un indice cronologico delle leggi complementari e con un indice analitico-alfabetico. Le voci inserite in quest’ultimo rimandano sia agli articoli del codice sia agli articoli delle leggi complementari a esso riconducibili, antepoendo ovviamente quelli del codice nel caso in cui dovessero essere prese in considerazione entrambe le ipotesi.

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CODICE

INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI

Le quattro parti base:

Articoli del Codice - Giurisprudenza di riferimento - Schemi e tabelle illustrativi della norma - Leggi complementari

sono agevolmente individuabili dai retini (rettangoli in grigio) posti, a scalare, nel bordo esterno delle pagine dispari (quelle di destra); all'interno dei retini è riportata la denominazione della parte che si sta consultando.

NUMERAZIONE DELLE PAGINE

Il numero di pagina è posto in alto, nella parte interna della stessa.

LETTURA DELLE TESTATINE

Le testatine consentono un'immediata individuazione delle pagine che si vogliono consultare nelle specifiche parti:

Codice

sono evidenziati il primo e l'ultimo degli articoli contenuti nelle pagine, oltre al numero del libro e alla sua relativa rubrica;

Giurisprudenza

sono indicati gli articoli del codice interessati dalle sentenze, emesse dalla Cassazione a Sezioni Unite (ma anche dalla Corte costituzionale), prevalentemente risoltrici di contrasti;

Schemi e tabelle

sono anche qui indicati gli articoli del codice presi in considerazione per rappresentare graficamente la norma; essi sono accompagnati dalla denominazione dell'istituto considerato;

Leggi complementari

nella pagina dispari (di destra), al centro, è posta la voce dell'argomento individuato; in quella pari (di sinistra), sempre al centro, si leggono gli estremi della specifica disposizione di cui si riporta il testo. Nella parte esterna delle pagine si individua, riquadrato, il numero cronologicamente assegnato alla disposizione facente parte di quell'argomento.

SIMBOLI DI RINVIO

Sono posizionati in calce all'articolo del codice e, comunque, sempre prima delle eventuali note:



indica che nella parte *Giurisprudenza* sono riportate una o più massime di sentenze riguardanti quell'articolo;



indica che nella parte *Schemi e tabelle* è rappresentata graficamente la norma contenuta in quell'articolo.

I suddetti simboli di rinvio, collegati ai contenuti delle anzidette testatine, permettono una ricerca immediata ed esaustiva.

RINVII ESTERNI

Anche questi sono posizionati, eventualmente, subito in calce all'articolo. Rimandano a importanti commenti apparsi in «Guida al Diritto» attinenti direttamente alla norma in lettura o riguardanti la stessa indirettamente, attraverso la spiegazione di circolari o sentenze.

Il rinvio avrà le caratteristiche dell'esempio riportato:

GD 08/17/28

dove le lettere identificano il settimanale «Guida al Diritto» e le cifre indicano, rispettivamente, l'anno di pubblicazione, il numero della rivista e la pagina dove il commento trova spazio.

SIMBOLO SPECIALE DI NOTA



Si può trovare, sia nell'articolo del codice che delle leggi complementari, al posto di un richiamo numerico di nota. Indica che la norma è stata dichiarata incostituzionale e si ritroverà, pertanto, nella nota che evidenzia la decisione della Corte costituzionale.

Detta nota è posizionata sempre prima di eventuali altre note con richiami numerici.





INDIVIDUAZIONE DI LEGGI COMPLEMENTARI

□ Un numero riquadrato, come già detto in precedenza, identifica una specifica legge complementare.

In nota, pertanto, si potrà trovare (V. Amnistia □) riferendoci con ciò al *d.P.R. 12 aprile 1990, n. 75 - Concessione di amnistia* - classificato, nel caso specifico, con □.

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI E DEI SIMBOLI

- all.** Allegato
- art.** Articolo
- artt.** Articoli
- art.un.** Articolo unico
- ass.** Legge sull'assegno
- att.** Disposizioni d'attuazione
- banc.** Legge bancaria
- camb.** Legge sulla cambiale
- Cass.** Corte di cassazione
- c.c.** Codice civile
- c.n.** Codice della navigazione
- c.p.** Codice penale
- c.p.c.** Codice di procedura civile
- c.p.m.g.** Codice penale militare di guerra
- c.p.m.p.** Codice penale militare di pace
- c.p.p.** Codice di procedura penale
- c.s.** Codice della strada
- C. cost.** Corte costituzionale
- Cee** Comunità economica europea
- cf.** Confronta
- circ.** Circolare
- cit.** Citato
- com.** Comunicato
- conv., con mod., dalla l.** Convertito con modificazioni dalla legge
- conv. dalla l.** Convertito dalla legge
- conven.** Convenzione
- coop.** Cooperative
- coord.** Disposizioni di coordinamento
- Cost.** Costituzione della Repubblica
- cpv.** Capoverso
- cpvv.** Capoversi
- d.** Decreto
- dec.** Decisione
- d.i.** Decreto interministeriale
- d.l.** Decreto legge
- d.l.C.p.S.** Decreto legge del Capo provvisorio dello Stato
- d.lgs.** Decreto legislativo
- d.lgs.C.p.S.** Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
- d.lgs.lgt.** Decreto legislativo luogotenenziale
- d.lgs.pres.** Decreto legislativo presidenziale
- d.l.lgt.** Decreto legge luogotenenziale
- d.lgt.** Decreto luogotenenziale
- d.m.** Decreto ministeriale
- d.P.C.C.** Decreto del Presidente della Corte dei conti
- d.P.C.M.** Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
- d.P.R.** Decreto del Presidente della Repubblica
- del.** Deliberazione
- del.C.c.** Deliberazione della Corte costituzionale
- del.C.D.** Deliberazione della Camera dei Deputati
- del.S.R.** Deliberazione del Senato della Repubblica

dir. Direttiva	ris. Risoluzione
dir.P.C.M. Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri	S.C. Suprema Corte
fall. Legge fallimentare	sent. Sentenza
G.U. Gazzetta Ufficiale	sez. Sezione
l. Legge	s.p.a. Società per azioni
l. com. Legge comunale	s.o. Supplemento ordinario
l. Cost. Legge costituzionale	s.r.l. Società a responsabilità limitata
l. del. Legge delega	ss. Seguenti
l. prov. Legge provinciale	st. Statuto (regionale)
l. reg. Legge regionale	s.u. Sezioni unite
lett. Lettera	tel. Telegramma
n. Numero	trans. Disposizioni transitorie
nn. Numeri	t.u. Testo unico
nt. Nota	t.u.i.P.S. Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza
ord. Ordinanza	u.c. Ultimo comma
P.A. Pubblica Amministrazione	v. Vedi
p.m. Pubblico ministero	 Giurisprudenza
par. Paragrafo	 Schemi e tabelle
PreI. Disposizioni sulla legge in generale	 Leggi complementari
R.d. Regio Decreto	 Incostituzionalità
R.d.l. Regio decreto legge	€ Euro
R.d.lgs. Regio decreto legislativo	
reg. Regolamento	
rif. Riferimento	



COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947,
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947
(G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947 - Edizione straordinaria)*

In vigore dal 1° gennaio 1948

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. L'Italia è una Repubblica [139] democratica, fondata sul lavoro [4].

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione [48, 75].

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo [4, 13 ss., 21, 24] (1) sia come singolo sia nelle formazioni sociali [18, 19, 29, 39, 45, 49] ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (2).

(1) Convenzione di Roma 4 novembre 1950, per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848; Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione, adottata a New York il 21 marzo 1950, resa esecutiva con l. 23 novembre 1966, n. 1173; protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente l'estensione della lista dei diritti civili e politici, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo con l. 9 aprile 1990, n. 98.

(2) 1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti (art. 1 *Finalità e oggetto della legge*, l. 11 agosto 1991, n. 266, *Legge quadro sul volontariato*).

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [37, 48, 51; c.c. 143] (1) (2) (3) (4), di razza (5), di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali (6) e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

(1) Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne, adottata a New York il 18 dicembre 1979, resa esecutiva con l. 14 marzo 1985, n. 132.

(2) Nell'intento di assicurare la piena realizzazione del precetto di cui all'art. 3 della Costituzione, è costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna - indicata nella presente legge con il termine «la Commissione» - con il compito di promuovere l'uguaglianza tra i sessi rimuovendo ogni discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne e ogni ostacolo di fatto limitativo della parità in conformità all'art. 3 Cost. (art. 1^o, l. 22 giugno 1990, n. 164, *Norme sulla composizione ed i compiti della Commissione di cui al comma 2 dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400*).

(3) 1. Le disposizioni contenute nella presente legge hanno lo scopo di favorire l'occupazione femminile e di realizzare l'uguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, anche mediante l'adozione di misure, denominate azioni positive per le donne, al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.

2. Le azioni positive di cui al comma 1 hanno in particolare lo scopo di:

a) eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella formazione scolastica e professio-

nale, nell'accesso al lavoro, nella progressione di carriera, nella vita lavorativa e nei periodi di mobilità;

b) favorire la diversificazione delle scelte professionali delle donne in particolare attraverso l'orientamento scolastico e professionale e gli strumenti della formazione; favorire l'accesso al lavoro autonomo e alla formazione imprenditoriale e la qualificazione professionale delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici;

c) superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nella formazione, nell'avanzamento professionale e di carriera ovvero nel trattamento economico e retributivo;

d) promuovere l'inserimento delle donne nelle attività, nei settori professionali e nei livelli nei quali esse sono sottorappresentate e in particolare nei settori tecnologicamente avanzati e ai livelli di responsabilità;

e) favorire, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

3. Le azioni positive di cui ai commi 1 e 2 possono essere promosse dal Comitato di cui all'art. 5 e dai consiglieri di parità di cui all'art. 8, dai centri per la parità e le pari opportunità a livello nazionale, locale e aziendale, comunque denominati, dai datori di lavoro pubblici e privati, dai centri di formazione professionale, dalle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, anche su proposta delle rappresentanze sindacali aziendali o degli organismi rappresentativi del personale di cui all'art. 25 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (art. 1 [Finalità], l. 10 aprile 1991, n. 125, *Azioni positive per la realizzazione della parità uomo donna nel lavoro*).

(4) 1. La presente legge è diretta a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità per uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge sono, in particolare, dirette a:

a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, anche in forma cooperativa;

b) promuovere la formazione imprenditoriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici;

c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile;

d) favorire la qualificazione imprenditoriale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne;

e) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione femminile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi (art. 1 [Principi generali], l. 25 febbraio 1992, n. 215, *Azioni positive per l'imprenditoria femminile*).

(5) Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, resa esecutiva con l. 13 ottobre 1975, n. 654.

(6) L. 5 febbraio 1992, n. 104, Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto (1).

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

(1) L. 11 aprile 1986, n. 113, Piano straordinario per l'occupazione giovanile.

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114 ss.]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche (1).

(1) Art. 38, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta; art. 84, l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; art. 3, l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia.

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi (1). Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale (2).

(1) L. 27 maggio 1929, n. 810, Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del Concordato, sottoscritti in Roma fra la S. Sede e l'Italia l'11 febbraio 1929.

(2) L. 25 marzo 1985, n. 121, Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e la S. Sede.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati

per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (1).

(1) L. 11 agosto 1984, n. 449, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola Valdese; l. 22 novembre 1988, n. 516, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno; l. 22 novembre 1988, n. 517, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia; l. 8 marzo 1989, n. 101, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche italiane; l. 12 aprile 1995, n. 115, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBD); l. 29 novembre 1995, n. 520, Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CEL).

9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (1) (2).

Tutela il paesaggio (3) (4) e il patrimonio storico e artistico della Nazione (5).

(1) L. 2 marzo 1963, n. 283, Organizzazione e sviluppo della ricerca scientifica.

(2) 1. È istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», con il compito di promuovere, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, la ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito compresi nella denominazione «università».

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», a tal fine, dà attuazione all'indirizzo e al coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'art. 33 della Costituzione e specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla l. 23 agosto 1988, n. 400 (art. 1 *Istituzione*), l. 9 maggio 1989, n. 168, *Istituzione del ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica*.

(3) L. 20 giugno 1939, n. 1497, Protezione delle bellezze naturali; d.l. 4 dicembre 1993, n. 496, conv. dalla l. 21 gennaio 1994, n. 61, Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente; d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli altri enti locali, in attuazione del Capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 68-85 *Protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti*).

(4) 1. La presente legge, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata,

la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del paese.

2. Ai fini della presente legge costituiscono il patrimonio naturale le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità: ...*(omissis)*

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette. In dette aree possono essere promosse la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive compatibili.

5. Nella tutela e nella gestione delle aree naturali protette, lo Stato, le regioni e gli enti locali attuano forme di cooperazione e di intesa ai sensi dell'art. 81, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dell'art. 27, l. 8 giugno 1990, n. 142. Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le Comunità del parco possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'art. 2⁰¹⁵ della l. 23 dicembre 1996, n. 662 [periodo aggiunto dall'art. 2²¹, l. 9 dicembre 1998, n. 426] (art. 1 *Finalità e ambito della legge*), l. 6 dicembre 1991, n. 394, *Legge quadro sulle aree protette*).

(5) V. d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Opere d'arte [2]; Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972, resa esecutiva con l. 6 aprile 1977, n. 184; l. 30 marzo 1998, n. 88, Norme sulla circolazione dei beni culturali; l. 9 dicembre 1998, n. 426, Nuovi interventi in campo ambientale.

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali (1).

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge (2).

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici (3).

(1) Sul trattamento dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, e degli apolidi, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

(2) Sullo status di rifugiato, art. 1, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39, Norme urgenti in materia di asilo politico e d.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, Regolamento per l'attuazione dell'art. 1² del d.l. 30 dicembre 1989, n. 416 in materia di riconoscimento dello status di rifugiato.

(3) L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio (art. un., l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, *Estradizione per i delitti di genocidio*).

11. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (1) (2).

(1) Convenzione europea per il regolamento pacifico delle controversie, ratificata con l. 23 marzo 1958, n. 411; l. 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

(2) 1. L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (art. 1^a, l. 9 luglio 1990, n. 185, *Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento*).

12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni (1).

(1) D.lgs. 5 maggio 1948, n. 535, Foggia ed uso dell'emblema dello Stato; l. 5 febbraio 1998, n. 22, Disposizioni generali sull'uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella sull'Unione europea (la quale detta, in attuazione dell'art. 12 Cost., le disposizioni generali in materia d'uso della bandiera); d.P.R. 7 aprile 2000, n. 121, Regolamento recante disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

PARTE PRIMA

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO PRIMO

Rapporti civili

13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzio-

ne di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge [c.p.p. 285, 375].

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

14. Il domicilio è inviolabile [c.p. 614, 615].

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [c.p.p. 244, 247, 352, 356].

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [c.p. 616 ss.] (1).

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge [c.p.p. 254, 353].

(1) Art. 10 (*Segretezza della corrispondenza e di qualsiasi comunicazione od operazione postale e delle telecomunicazioni*), d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, t.u. delle disposizioni in materia postale e di telecomunicazioni.

16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale (1), salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per

motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche (2).

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (3).

(1) L. 10 febbraio 1961, n. 5, Abrogazione della legislazione sulle migrazioni interne e contro l'urbanesimo, e disposizioni per agevolare la mobilità territoriale dei lavoratori.

(2) L. 27 dicembre 1956, n. 1423, Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità (v. Misure di prevenzione [II](#)).

(3) L. 21 novembre 1967, n. 1185, Norme sui passaporti; l. 4 aprile 1977, n. 156, Attuazione della direttiva n. 75/34/CEE del 17 dicembre 1974, relativa al diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere nel territorio di altro stato membro, dopo avervi svolto un'attività non salariata.

17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi (1).

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

(1) Artt. 18 ss., R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.l.P.S., nonché d.m. 9 dicembre 1959, Divieto dell'uso in pubblico di divise ed uniformi da parte di associazioni ed organizzazioni.

18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [trans. XIII; c.c. 14 ss.].

Sono proibite le associazioni segrete (1) e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare (2).

(1) L. 25 gennaio 1982, n. 17, Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P2.

(2) D.l. 14 febbraio 1948, n. 43, Divieto delle associazioni di carattere militare.

19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure (1).

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescrive per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni (2).

(1) L. 8 febbraio 1948, n. 47, Disposizioni sulla stampa (v. Stampa [II](#)).

(2) L. 12 dicembre 1960, n. 1591, Disposizioni sull'affissione ed esposizione di manifesti immagini ed oggetti contrari al pudore o alla decenza.

22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica [c.c. 1], della cittadinanza, del nome [c.c. 6].

23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione (1).

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [c.p.p. 314, 315].

(1) Artt. 10-16 [*Disposizioni sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio statale*], l. 11 agosto 1973, n. 533, Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie; l. 30 luglio 1990, n. 217, Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti; art. 13 [*Assistenza tecnica gratuita*], d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413.

25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

26. L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici (1) (2).

(1) L'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 Cost. non si applicano ai delitti di genocidio (art. un., l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, *Estradizione per i delitti di genocidio*).

(2) Lo Stato Italiano, facendo uso della facoltà prevista dall'art. 3 dell'accordo... rifiuterà l'extradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'art. 1 della convenzione stessa, che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana (art. 2^o, l. 26 novembre 1985, n. 720, *Ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione della Convenzione*

europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri delle Comunità Europee, firmata a Dublino il 4 dicembre 1979).

27. La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva [c.p.p. 648, 650].

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (1).

Non è ammessa la pena di morte [se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (2).

(1) L. 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (v. Ordine penitenziario **I**).

(2) Parole soppresse dall'art. 1, l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1 (*G.U.* n. 236 del 10 ottobre 2007).

28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici (1) (2).

(1) **18.** (*Responsabilità dell'impiegato verso l'Amministrazione*). - L'impiegato delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, è tenuto a risarcire alle amministrazioni stesse i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Se l'impiegato ha agito per un ordine che era obbligato ad eseguire va esente da responsabilità, salva la responsabilità del superiore che ha impartito l'ordine.

L'impiegato, invece, è responsabile se ha agito per delega del superiore.

19. (*Giurisdizione della Corte dei conti*). - L'impiegato, per la responsabilità di cui al precedente articolo, è sottoposto alla giurisdizione della Corte dei Conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

La Corte, valutate le singole responsabilità, può porre a carico dei responsabili tutto il danno accertato o parte di esso.

Il diritto al risarcimento si estingue con il decorso del termine di prescrizione ordinario previsto dal Codice civile (artt. 18 e 19, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, *l.u. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*).

(2) L. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati; art. 59, d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, l. 23 ottobre 1992, n. 421.

TITOLO SECONDO

Rapporti etico-sociali

29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [c.c. 79].

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi [c.c. 143 ss.], con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio [c.c. 147, 261, 279].

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [c.c. 400].

La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [c.c. 269].

31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (1).

(1) L. 29 luglio 1975, n. 405, Istituzione dei Consulenti familiari; l. 22 maggio 1978, n. 194, Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza; d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante il t.u. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.

32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (1) (2).

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana (3).

(1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività mediante il servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana.

Il servizio sanitario nazionale è costituito dal complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al mantenimento e al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. L'attuazione del servizio sanitario nazionale compete allo Stato, alle regioni e agli enti locali territoriali, garantendo la partecipazione dei cittadini.

Nel servizio sanitario nazionale è assicurato il collegamento e il coordinamento con le attività e con gli interventi di tutti gli altri organi, centri, istituzioni e servizi, che svolgono nel settore sociale attività comunque incidenti sullo stato di salute degli individui e della collettività.

Le associazioni di volontariato possono concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme stabiliti dalla presente legge (art. 1 *Il principio*), l. 23 dicembre 1978, n. 833, *Istituzione del servizio sanitario nazionale*.

(2) Art. 1 (*Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza*), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1, l. 23 ottobre 1992, n. 421; nota 4, art. 9.

(3) **1.** (*Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza*). - Gli accertamenti e i trattamenti sanitari sono volontari.

Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori a carico dello Stato e di enti o istituzioni pubbliche sono attuati dai presidi sanitari pubblici territoriali e, ove necessari la delega, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.

Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio chi vi è sottoposto ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato.

Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale, su proposta motivata di un medico.

2. (*Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per malattia mentale*). - Le misure di cui al secondo comma del precedente articolo possono essere disposte nei confronti delle persone affette da malattie mentali.

Nei casi di cui al precedente comma la proposta di trattamento sanitario obbligatorio può prevedere che le cure vengano prestate in condizioni di degenza ospedaliera solo se esistano alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, se gli stessi non vengano accettati dall'infermo e se non vi siano le condizioni e le circostanze che consentano di adottare tempestive e idonee misure sanitarie extra ospedaliere.

Il provvedimento che dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere preceduto dalla convalida della proposta di cui all'ultimo comma dell'art. 1 da parte di un medico della struttura sanitaria pubblica e deve essere motivato in relazione a quanto previsto nel precedente comma (artt. 1 e 2, l. 13 maggio 1978, n. 180, *Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori*).

33. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi (1).

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali (2).

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (3).

(1) Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (*Art. 1^o, l. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione*).

(2) Sulle scuole «paritarie» [istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a

partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia...] e sulla loro piena libertà «per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico didattico», art. 1^o ss., l. 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.

(3) Nota 2, art. 9.

34. La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (1).

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi (2).

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

(1) 1. In attuazione dell'articolo 34 della Costituzione, l'istruzione inferiore è impartita nella scuola elementare e media. Essa ha la durata di almeno otto anni ed è obbligatoria e gratuita.

2. La scuola elementare ha la durata di anni cinque.

3. La scuola media ha la durata di anni tre (art. 109 *Istruzione obbligatoria*), d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, *Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*).

(2) **1. (Finalità).** - 1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, la presente legge detta norme per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

2. (Destinatari). - 1. Ai fini della presente legge, per «studenti» si intendono gli iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale.

2. Le istituzioni di cui al comma 1 nei successivi articoli sono comprese nella dizione «università».

3. (Interventi dello Stato, delle regioni e delle università). - 1. Allo Stato spettano l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione degli interventi in materia di diritto agli studi universitari.

2. Le regioni attivano gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

3. Le università organizzano i propri servizi, compresi quelli di orientamento e di tutorato, in modo da rendere effettivo e proficuo lo studio universitario.

4. Le regioni, le università, nonché gli enti e istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto agli studi universitari collaborano tra loro per il raggiungimento delle finalità della presente legge. A tale scopo stipulano accordi e convenzioni per la realizzazione di specifiche attività (artt. 1-3, l. 2 dicembre 1991, n. 390, *Norme sul diritto agli studi universitari*).

TITOLO TERZO

Rapporti economici

35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni [c.c. 2060].

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori (1).

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero (2) (3).

(1) La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzione, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro e alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico (art. 1 *[Finalità della formazione professionale]*, l. 21 dicembre 1978, n. 845, *Legge quadro in materia di formazione professionale*).

(2) Art. 1. (*Obbligatorietà delle assicurazioni sociali per i lavoratori italiani operanti all'estero*), d.l. 31 luglio 1987, n. 317, conv., con mod., dalla l. 3 ottobre 1987, n. 398, Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari; Convenzione europea sulla sicurezza sociale, con allegati e accordo complementare per l'applicazione di detta convenzione, con allegati, adottati a Parigi il 14 dicembre 1972, ratificati con l. 27 dicembre 1988, n. 567.

(3) **1.** 1. È istituito il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).

1-bis. Il CGIE è l'organismo di rappresentanza delle comunità italiane all'estero presso tutti gli organismi che pongono in essere politiche che interessano le comunità italiane all'estero.

2. Il CGIE, in aderenza ai principi affermati dagli articoli 3 e 35 della Costituzione, ha il fine di promuovere

e agevolare lo sviluppo delle condizioni di vita delle comunità italiane all'estero e dei loro singoli componenti, di rafforzare il collegamento di tali comunità con la vita politica, culturale, economica e sociale dell'Italia, di assicurare la più efficace tutela dei diritti degli italiani all'estero e di facilitarne il mantenimento dell'identità culturale e linguistica, l'integrazione nelle società di accogliimento e la partecipazione alla vita delle comunità locali, nonché di facilitare il coinvolgimento delle comunità italiane residenti nei Paesi in via di sviluppo nelle attività di cooperazione allo sviluppo e di collaborazione nello svolgimento delle iniziative commerciali aventi come parte principale l'Istituto nazionale per il commercio estero, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le altre forme associative dell'imprenditoria italiana (art. 1, l. 6 novembre 1989, n. 368, *Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero*).

36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa [c.c. 2099].

La durata massima della giornata lavorativa [c.c. 2107] è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale [c.c. 2109] e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

37. La donna lavoratrice [3] ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore (1). Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione [c.c. 2110].

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato [c.c. 2].

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

(1) Nota 1, art. 3.

38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale (1).

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo prov-

vedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

(1) Art. 26 (*Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito*), l. 30 aprile 1969, n. 153, Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

39. L'organizzazione sindacale è libera (1).

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

(1) L. 23 marzo 1958, n. 367, Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni adottate alla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro: Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87), San Francisco, 17 giugno 1948; Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98), Ginevra, 8 giugno 1949.

40. Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

41. L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

42. La proprietà è pubblica o privata [c.c. 822 ss.]. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo

scopo di assicurare la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale [c.c. 834] (1).

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità [c.c. 586].

(1) L. 25 giugno 1865, n. 2359, Legge sulle espropriazioni forzate per causa di utilità pubblica; artt. 9 ss., l. 22 ottobre 1971, n. 865, Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, norme sulla espropriazione per pubblica utilità; art. 5-*bis*, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con mod. dalla l. 8 agosto 1992, n. 359, Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica; art. 16, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4, l. 23 ottobre 1992, n. 421.

43. Ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali (1) o a fonti di energia (2) o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

(1) La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'art. 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale e a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio è pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalità di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal d.lgs.C.p.S. 3 aprile 1947, n. 428 (art. 1¹³, l. 14 aprile 1975, n. 103, *Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva*).

(2) È istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5, 6 e 8 dell'art. 4 (art. 1¹, l. 6 dicembre 1962, n. 1643, *Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche*).

44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [c.c. 846], fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive (1); aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane (2).

(1) Capo IV [Dell'igiene degli abitati urbani e rurali e delle abitazioni], artt. 218-230, R.d. 27 luglio 1934, n. 1265, t.u. delle leggi sanitarie; l. 2 gennaio 1940, n. 1, *Colonizzazione del latifondo siciliano*; l. 4 agosto 1978, n. 440, *Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate e insufficientemente coltivate*.

(2) 1. La salvaguardia e la valorizzazione delle zone montane, ai sensi dell'art. 44 della Costituzione, rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Ad esse concorrono, per quanto di rispettiva competenza, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione (art. 1¹ e 2² [Finalità della legge], l. 31 gennaio 1994, n. 97, *Nuove disposizioni per le zone montane*).

45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità [c.c. 2511].

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO QUARTO

Rapporti politici

48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [c.c. 2] (1).

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge (2).

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

(1) D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, t.u. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e la revisione delle liste elettorali.

(2) Comma introdotto dall'art. 1, l. cost. 17 gennaio 2000, n. 1 recante «Modifica all'art. 48 della Costituzione concernente l'istituzione della circoscrizione Estero per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero». Per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all'estero, v. l. 27 dicembre 2001, n. 459 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2002).

49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale (1).

(1) L. 2 gennaio 1997, n. 2, Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici.

50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

51. Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso [3] possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini (1).

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

(1) Periodo aggiunto dall'art. 1, l. cost. 30 maggio 2003, n. 1 (*G.U.* n. 134 del 12 giugno 2003).

52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge (1). Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro [c.c. 2111] del cittadino (2), né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica (3).

(1) I cittadini che, per obbedienza alla coscienza, nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, opponendosi all'uso delle armi, non accettano l'arruolamento nelle Forze armate e nei Corpi armati dello Stato, possono adempiere agli obblighi di leva prestando, in sostituzione del servizio militare, un servizio civile, diverso per natura e autonomo dal servizio militare, ma come questo rispondente al dovere costituzionale di difesa della Patria e ordinato ai fini enunciati nei «Principi fondamentali» della Costituzione. Tale servizio si svolge secondo le modalità e le norme stabilite nella presente legge (*art. 1, l. 8 luglio 1998, n. 230, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*).

(2) L. 10 giugno 1940, n. 653, Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi; d.lgs.lgt. 13 settembre 1946, n. 303, Conservazione del posto ai lavoratori chiamati alle armi per servizio militare; l. 3 maggio 1955, n. 370, Conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi.

(3) L. 11 luglio 1978, n. 382, Norme di principio sulla disciplina militare; d.P.R. 4 novembre 1979, n. 691, Regolamento che disciplina l'attuazione della rappresentanza militare.

53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (1).

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

(1) Per i principi generali dell'ordinamento tributario, artt. 1 ss., l. 27 luglio 2000, n. 212.

54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge (1).

(1) L. 23 dicembre 1946, n. 478, Modificazione delle formule del giuramento.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

TITOLO PRIMO

Il Parlamento (1)

(1) L. 11 luglio 1998, n. 224, Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l'editoria.

SEZIONE PRIMA

Le Camere

55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati [56, 60] e del Senato della Repubblica [57].

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

56. (1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero (2).

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto (3) e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (4).

(1) Articolo sostituito dall'art. 1, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1¹, l. cost. 23 gennaio 2001, n. 1. L'art. 3 della citata legge costituzionale prevede la seguente disciplina transitoria: «1. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale ai sensi del terzo comma dell'articolo 48 della Costituzione, la stessa legge che stabilisce le modalità di attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero stabilisce, altresì, le modificazioni delle norme per l'elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale.

2. In caso di mancata approvazione della legge di cui al comma 1, si applica la disciplina costituzionale anteriore».

(3) Comma così modificato dall'art. 1², l. cost. indicata *sub* nota 2.

(4) D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, t.u. delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati.

57. (1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero (2).

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero (3).

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero (4), previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo cen-

simento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (5).

(1) Articolo sostituito dall'art. 2, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione e, successivamente, così modificato dall'art. 2, l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2¹, l. cost. indicata *sub* nota 2, art. 56.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2², l. cost. indicata *sub* nota 2, art. 56.

(4) Le parole «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero» sono state inserite dall'art. 2³, l. cost. indicata *sub* nota 2, art. 56.

(5) D.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, t.u. delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica.

58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

59. È senatore di diritto a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

60. (1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. cost. 9 febbraio 1963, n. 2, Modificazione agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione.

61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti (1).

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

(1) Regolamento Camera dei Deputati approvato il 18 febbraio 1971 (e successive modificazioni); Regolamento Senato, approvato il 17 febbraio 1971 (e successive modificazioni).

65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

68. (1) (2) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà perso-

nale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 29 ottobre 1993, n. 3, Modifica dell'articolo 68 della Costituzione.

(2) Per le disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 Cost., v. Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge (1).

(1) L. 31 ottobre 1965, n. 1261, Determinazione della indennità spettante ai membri del Parlamento.

SEZIONE SECONDA

La formazione delle leggi

70. La funzione legislativa [71, 76] è esercitata collettivamente dalle due Camere [55].

71. L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli (1).

(1) L. 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispettare la proporzione dei gruppi parlamen-

tari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione (1).

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

(1) D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana.

74. Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

75. È indetto *referendum* popolare per deliberare la abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il *referendum* per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a *referendum* è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del *referendum* (1).

(1) L. 25 maggio 1970, n. 352, Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

76. L'esercizio della funzione legislativa [70] non può essere delegato al Governo [92] se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti (1).

(1) Artt. 14 (*Decreti legislativi*) e 16 (*Atti aventi valore o forza di legge. Valutazione delle conseguenze finanziarie*), l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

77. Il Governo [92] non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni (1) (2).

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione (3). Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti (4).

(1) Non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti (art. 4, l. 27 luglio 2000, n. 212).

(2) Art. 15 (*Decreti legge*), l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività del Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; art. 11 (*Pubblicazione di testi coordinati di decreti legge e di testi aggiornati di atti normativi statali*), d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana.

(3) Il divieto di iterazione e di reiterazione dei de-

creti legge, implicito nel disegno costituzionale, esclude che il Governo, in caso di mancata conversione di un decreto legge, possa riprodurre, con un nuovo decreto, il contenuto normativo dell'intero testo o di singole disposizioni del decreto non convertito, ove il nuovo decreto non risulti fondato su autonomi (e pur sempre straordinari) motivi di necessità ed urgenza (*C. cost. 24 ottobre 1996, n. 360*).

(4) L'interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere, attribuito al legislatore dall'art. 77³, è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del decreto legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno *ex tunc* e, di conseguenza, possono essere salvati solo gli effetti già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto, impregiudicato l'ulteriore potere del legislatore di regolare autonomamente situazioni pregresse, nei limiti in cui è ammissibile una legge retroattiva (*C. cost. 18 luglio 1997, n. 244*).

78. Le Camere [55] deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

79. (1) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 6 marzo 1992, n. 1.

80. Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi [trans. V].

81. Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi (1).

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese (2).

Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

(1) Art. 16 (*Esercizio provvisorio*), l. 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

(2) 1. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, presenta al Parlamento, entro il mese di settembre, il disegno di legge finanziaria.

2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 3, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e prevede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.

3. La legge finanziaria non può contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:

a) il livello massimo del ricorso al mercato finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di competenza, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;

b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla determinazione del *quantum* della prestazione, afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;

c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati;

d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria;

e) la determinazione, in apposita tabella, delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;

f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella, per il rifinanziamento, per non più di un anno, di norme vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché per il rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o più degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;

g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'articolo 11-*bis* e le corrispondenti tabelle;

h) l'importo complessivo massimo destinato, in ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma

dell'articolo 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale;

i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;

i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si caratterizzano per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi di cui alla lettera *a)*;

i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsetoriale;

i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'articolo 11-ter, comma 7.

4. La legge finanziaria indica altresì quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.

5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, la legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, di nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e nuove finalizzazioni nette da iscriverne, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, nel fondo speciale di parte corrente, nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

6. In ogni caso, ferme restando le modalità di copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole determinate, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *e)*, nel documento di programmazione economico-finanziaria, come deliberato dal Parlamento.

6-bis. In allegato alla relazione al disegno di legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati nel corso dell'esercizio ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 7, con i relativi effetti finanziari, nonché le ulteriori misure correttive da adottare ai sensi del comma 3, lettera *i-quater)* (art. 11 [Legge finanziaria], l. 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5, l. 23 agosto 1988, n. 362).

82. Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (1).

TITOLO SECONDO

Il Presidente della Repubblica

83. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri [55].

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

84. Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge (1).

(1) L. 9 agosto 1948, n. 1077, Sull'assegno e sulla dotazione del Presidente della Repubblica e sul Segretariato Generale.

85. Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte [88], o manca meno di tre mesi alla loro cessazione [60], la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

86. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

(1) V. Mafia [5].

87. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti (1).

Indice il *referendum* popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge (2), dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

(1) D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana (nonché relativo regolamento di esecuzione, d.P.R. 14 marzo 1986, n. 217); l. 12 gennaio 1991, n. 13, Determinazione degli atti da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

(2) L. 28 luglio 1950, n. 624, Istituzione del Consiglio supremo di difesa.

88. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 1, l. cost. 4 novembre 1991, n. 1, Modifica dell'articolo 88, secondo comma, della Costituzione.

89. Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri (1).

(1) Art. 4 (*Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica*), d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana.

90. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni (1), tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione [89, 134; c.p. 283].

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri (2).

(1) Per i reati non attinenti all'esercizio delle funzioni, v. l'immunità processuale di cui all'art. 1, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

(2) V. art. 12, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [1] e art. 17, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

91. Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

TITOLO TERZO

Il Governo

SEZIONE PRIMA

Il Consiglio dei ministri

92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri (1).

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

(1) L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nonché relativo regolamento, d.P.R. 19 luglio 1989, n. 366).

93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

94. Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale (1).

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

(1) Spetta a ciascuna Camera approvare una mozione di sfiducia anche nei confronti di un singolo ministro (*C. cost. 18 gennaio 1996, n. 7*).

95. Il Presidente del Consiglio dei ministri [92] dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri [89].

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri (1).

(1) L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (nonché relativo regolamento, d.P.R. 19 luglio 1989, n. 366).

96. (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (2), alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, contenente modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della

Costituzione: v. Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

(2) Per i reati non attinenti all'esercizio delle funzioni, v. Immunità processuale di cui all'art. 1, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

SEZIONE SECONDA

La Pubblica amministrazione

97. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione (1) (2) (3) (4).

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso (5), salvo i casi stabiliti dalla legge.

(1) 1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici deve garantirne la qualità e uniformarsi a criteri di efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli operatori.

2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali dello Stato [comma costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui dispone che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e principi di legislazione dello Stato «le disposizioni della presente legge» anziché solo «i principi desumibili dalle disposizioni della presente legge» (*C. cost. 7 novembre 1995, n. 482*)].

3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.

4. Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole disposizioni. (art. 1 [*Principi generali*], l. 11 febbraio 1994, n. 109, *Legge quadro in materia di lavori pubblici*).

(2) 1. Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere l'istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa,

gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale (art. 8 *[Difensore civico]*, l. 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*).

(3) 1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.

2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1 (art. 16 *[Difensori civici delle regioni e delle province autonome]*, l. 15 maggio 1997, n. 127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*).

(4) L. 7 giugno 2000, n. 150, *Disciplina delle attività di formazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni*.

(5) 5. *(abrogato)*

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età (art. 3^{5, 6 e 7}, l. 15 maggio 1997, n. 127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*).

98. I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni

al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

SEZIONE TERZA

Gli organi ausiliari

99. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa (1).

È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.

Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

(1) L. 30 dicembre 1986, n. 936, *Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro*.

100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione [I03] (1).

La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.

La legge assicura l'indipendenza dei due Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

(1) Art. 17²⁵⁻²⁸, l. 15 maggio 1997, n. 127, *Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*, che disciplina le ipotesi in cui il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria, il termine entro il quale il parere deve essere reso e che istituisce, altresì, una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione.

TITOLO QUARTO

La Magistratura

SEZIONE PRIMA

Ordinamento giurisdizionale

101. La giustizia è amministrata in nome del popolo.

I giudici sono soggetti soltanto alla legge [108].

102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario (1).

Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura (2).

La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (3).

(1) R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario.

(2) Artt. 2 e 4, R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni; art. 2, l. 2 marzo 1963, n. 320, Disciplina delle controversie innanzi alle sezioni specializzate agrarie.

(3) D.l. 6 febbraio 1986, n. 18, conv., con mod., dalla l. 24 marzo 1986, n. 79, Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello.

103. Il Consiglio di Stato [100] e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi [24] e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi (1).

La Corte dei conti [100²] ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge (2).

I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze Armate (3).

(1) R.d. 26 giugno 1924, n. 1054, t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

(2) R.d. 12 luglio 1934, n. 1214, t.u. delle leggi sulla Corte dei conti; d.l. 15 novembre 1993, n. 453, conv., con mod., dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

l. 14 gennaio 1994, n. 20, Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

(3) R.d. 9 settembre 1941, n. 1022, Ordinamento giudiziario militare.

104. La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura (1) è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento [55] o di un Consiglio regionale [114].

(1) L. 24 marzo 1958, n. 145, Costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

105. Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli (1).

Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d'esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori (2).

(1) Sui vice pretori onorari, art. 32, R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario [1]; sui giudici di pace, artt. 1 ss., l. 21 novembre 1991, n. 374, Istituzione dei giudici di pace.

(2) V., in materia, la l. 5 agosto 1998, n. 303.

107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario (1) o con il loro consenso.

Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare (2).

I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

(1) R.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, Guarentigie della magistratura.

(2) Sulla disciplina dei magistrati, artt. 17 ss., R.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, Guarentigie della magistratura, nonché art. 4, l. 24 marzo 1958, n. 195, Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; sulla responsabilità civile, l. 13 aprile 1988, n. 117, Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.

108. Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali (1), del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

(1) Sul Consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, artt. 7 ss., l. 27 aprile 1982, n. 186, Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria e ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali; sul consiglio di Presidenza della Corte dei conti, art. 10, l. 13 aprile 1988, n. 117; sul Consiglio della Magistratura militare, l. 30 dicembre 1988, n. 561, Istituzione del Consiglio della magistratura militare; sul Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, artt. 17 ss., d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e organizzazione degli Uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della l. 30 dicembre 1991, n. 413.

109. L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria [c.p.p. 59].

110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura [105], spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

SEZIONE SECONDA

Norme sulla giurisdizione

111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge (1).

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata (1).

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo (1).

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore (1).

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita (1).

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

(1) Comma inserito dall'art. 1, l. cost. 23 novembre 1999, n. 2 che, all'art. 2, ha stabilito: «La legge regola l'applicazione dei principi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore». In attuazione è stato emanato il d.l. 7 gennaio 2000, n. 2 che all'art. 1 prima stabiliva: «1. Fino alla data di entrata in vigore

della legge che ne disciplina l'attuazione nel processo penale, i principi introdotti nell'articolo 111 della Costituzione dall'articolo 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, si applicano ai procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della legge costituzionale nei quali non sia stato dichiarato aperto il dibattimento.

2. Nei procedimenti penali nei quali sia stato dichiarato aperto il dibattimento alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, la colpevolezza dell'imputato non può essere provata esclusivamente sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Tali dichiarazioni, tuttavia, possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, per le modalità dell'esame o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che la persona che le ha rese è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché si sottragga all'esame».

La l. 25 febbraio 2000, n. 35 ha convertito il d.l. anzidetto con le seguenti modificazioni: «1. Fino alla data di entrata in vigore della legge che disciplina l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ed in applicazione dell'articolo 2 della stessa legge costituzionale, i principi di cui all'articolo 111 della Costituzione si applicano ai procedimenti in corso salve le regole contenute nei commi successivi.

2. Le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del suo difensore, sono valutate, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, solo se la loro attendibilità è confermata da altri elementi di prova, assunti o formati con diverse modalità.

3. Le dichiarazioni possono essere comunque valutate quando, sulla base di elementi concreti, verificati in contraddittorio, risulta che la persona è stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché si sottragga all'esame.

4. Alle dichiarazioni acquisite al fascicolo per il dibattimento, e già valutate ai fini delle decisioni, si applicano nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione le disposizioni vigenti in materia di valutazione della prova al momento delle decisioni stesse.

5. Nell'udienza preliminare dei processi penali in corso nei confronti di imputato minorenni, il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, informa l'imputato della possibilità di consentire che il procedimento a suo carico sia definito in quella fase.

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai procedimenti che proseguono con le norme del codice di procedura penale anteriormente vigente».

112. Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.

Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa (1).

(1) L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, Sull'abolizione del contenzioso amministrativo; R.d. 26 giugno 1924, n. 1054, t.u. delle leggi sul consiglio di Stato; l. 6 dicembre 1971, n. 1034, Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.

TITOLO QUINTO

Le Regioni, le Province, i Comuni

114. (1) La Repubblica è costituita dai Comuni [118, 128], dalle Province [118, 128], dalle Città metropolitane, dalle Regioni [115] e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, il cui articolo 10 ha dettato la seguente disposizione transitoria: «1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

115. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 9^o, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo dell'articolo era il seguente: «Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione».

116. (1) Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale (2).

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere *l)*, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, *n)* e *s)*, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali.

(2) R.d.l. 15 maggio 1946, n. 455, conv. dalla l. cost. 26 febbraio 1948, n. 2, Approvazione dello statuto della regione siciliana; l. cost. 26 febbraio 1948, n. 3, Statuto speciale per la Sardegna; l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4, Statuto speciale per la Valle d'Aosta.

117. (1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

b) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (2).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari.

ri e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni:

- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- fiere e mercati;
- beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
- musei e biblioteche di enti locali;
- urbanistica;
- turismo ed industria alberghiera;
- tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale;
- viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
- navigazione e porti lacuali;
- acque minerali e termali;
- cave e torbiere;
- caccia;
- pesca nelle acque interne;

- agricoltura e foreste;
- artigianato;
- altre materie indicate da leggi costituzionali.

Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

(2) L'art. 11 della l. cost. indicata *sub* nota 1 stabilisce che: «1. Fino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

118. (1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel precedente articolo, salvo quelle di interesse esclusivamente locale, che possono essere attribuite dalle leggi della Repubblica alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali.

Lo Stato può con legge delegare alla Regione l'esercizio di altre funzioni amministrative.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

119. (1) (2) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Le Regioni hanno autonomia finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica, che la coordinano con la finanza dello Stato, delle Province e dei Comuni».

Alle Regioni sono attribuiti tributi propri e quote di tributi erariali, in relazione ai bisogni delle Regioni per le spese necessarie ad adempiere le loro funzioni normali.

Per provvedere a scopi determinati, e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le Isole, lo

Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali.

La Regione ha un proprio demanio e patrimonio, secondo le modalità stabilite con legge della Repubblica.

120. (1) La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «La Regione non può istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra le Regioni».

Non può adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra le Regioni.

Non può limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro».

121. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative [e regolamentari] (1) attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le fun-

zioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica (2).

(1) Parole soppresse dall'art. 1, l. cost. 23 novembre 1999, n. 1, il cui art. 5 ha dettato le seguenti disposizioni transitorie: «1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si osservano le seguenti disposizioni:

a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un Vicepresidente, e può successivamente revocarli;

b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie, impedimento permanente o morte del Presidente».

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, legge indicata *sub* nota 1. Il precedente comma così disponeva: «Il

presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo centrale.

122. (1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi (2).

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 2, legge indicata *sub* nota 1, art. 121. Il precedente testo dell'articolo era il seguente: «Il sistema d'elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge della Repubblica.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio regionale e ad una delle Camere del Parlamento o ad un altro Consiglio regionale.

Il Consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti».

(2) V. l. 2 luglio 2004, n. 165 (*G.U.* n. 155 del 5 luglio 2004).

123. (1) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a *referendum* popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a *referendum* non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, legge indicata *sub* nota 1, art. 121. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del *referendum* su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ed è approvato con legge della Repubblica».

(2) Comma aggiunto dall'art. 7, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

124. (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 9², l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo dell'articolo era il seguente: «Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, soprintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione».

125. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati

casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale] (1).

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

(1) Comma abrogato dall'art. 9², l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

126. (1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, legge indicata *sub* nota 1, art. 121. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, o non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la Giunta o il Presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Può essere sciolto quando, per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Può essere altresì sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

127. (1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 8, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114. Il testo precedente dell'articolo era il seguente: «Ogni legge approvata dal Consiglio regionale è comunicata al Commissario che, salvo il caso di opposizione da parte del Governo, deve vistarla nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

La legge è promulgata nei dieci giorni dalla apposizione del visto ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione. Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale, e il Governo della Repubblica lo consente, la promulgazione e l'entrata in vigore non sono subordinate ai termini indicati.

Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la rinvia al Consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto.

Ove il Consiglio regionale la approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Governo della Repubblica può, nei quindici giorni dalla comunicazione, promuovere la questione di legittimità da-

vanti alla Corte costituzionale, o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte decide di chi sia la competenza».

128. (1) [Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni].

(1) Articolo abrogato dall'art. 9², l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

129. (1) [Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento statale e regionale.

Le circoscrizioni provinciali possono essere suddivise in circondari con funzioni esclusivamente amministrative per un ulteriore decentramento].

(1) Articolo abrogato dall'art. 9², l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

130. (1) [Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti da legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali.

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione].

(1) Articolo abrogato dall'art. 9², l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

131. (1) Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino-Alto Adige; Veneto; Friuli-Venezia Giulia; Liguria; Emilia-Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

(1) Articolo così modificato dalla l. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione «Molise».

132. Si può con legge costituzionale [138], sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo

delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni stesse [123].

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante (1) *referendum* e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

(1) Le parole da «l'approvazione» fino a «mediante» sono state inserite dall'art. 9¹, l. cost. indicata *sub* nota 1, art. 114.

133. Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione (1).

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni (1).

(1) Art. 11 [*Modifiche territoriali ed istituzione di comuni*], l. 8 giugno 1990, n. 142, *Ordinamento delle autonomie locali*.

TITOLO SESTO

Garanzie costituzionali

SEZIONE PRIMA

La Corte costituzionale

134. La Corte costituzionale [135] giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni (1); sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni (1);

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [90] (2) (3).

(1) V. Corte costituzionale [1] e [2]; v., altresì, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [1].

(2) Capoverso così modificato dall'art. 2, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, che ha soppresso, dopo la parola «Repubblica», le parole «ed i ministri».

(3) V. art. 12, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [1] e art. 17, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

135. (1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrativa.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (2) (3).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. cost. 22 novembre 1967, n. 1.

(2) Comma così modificato dall'art. 22, l. cost. 16 gennaio 1989, n. 1, che ha soppresso, dopo la parola «Repubblica», le parole «e contro i ministri».

(3) Deliberazione Senato della Repubblica 7 giugno 1988 e Camera dei Deputati 28 giugno 1989, Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

136. Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte (1).

Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte (2).

Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione (3).

(1) V. Corte costituzionale [1] e Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [1].

(2) V. Corte costituzionale [2].

(3) V. art. 21, Corte costituzionale [3].

SEZIONE SECONDA

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a *referendum* popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a *referendum* non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a *referendum* se la legge è stata approvata nella seconda votazione da

ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti (1).

(1) L. cost. 24 gennaio 1997, n. 1, Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.

139. La forma repubblicana [1] non può essere oggetto di revisione costituzionale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

E FINALI

I. Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II. Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III. Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:

sono stati Presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative;

hanno fatto parte del disciolto Senato;

hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente;

sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926;

hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.

Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.

Al diritto di essere nominati senatori si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura

alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV. Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V. La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i trattati internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali militari.

Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111 (1).

(1) L. 7 maggio 1981, n. 180, Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.

VII. Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente (1).

Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.

... (2)

(1) R.d. 30 gennaio 1941, n. 12, Ordinamento giudiziario [1].

(2) Terzo comma abrogato dall'art. 7, l. cost. 22 novembre 1967, n. 2.

VIII. Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.

Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni deleghino loro l'esercizio.

Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX. La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X. Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6 (1).

(1) Attualmente, l. 3 cost. 31 gennaio 1963, n. 1, Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.

XI. Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione (1) si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate (2).

(1) Il termine di cui alla XI delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione, scadrà il 31 dicembre 1963 (art. un., l. cost. 18 marzo 1958, n. 1, *Scadenza del termine finale di cui alla XI delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione*).

(2) L. cost. 27 dicembre 1963, n. 3, Modificazione agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della regione «Molise».

XII. È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista (1).

In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

(1) L. 3 dicembre 1947, n. 1546, Norme per la repressione dell'attività fascista e dell'attività diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico; l. 20 giugno 1952, n. 645, norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione; artt. 7 ss., l. 22 maggio 1975, n. 152, Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico (v. Ordine pubblico [II](#)).

XIII. [I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive] (1).

[Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale] (1).

I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi, che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

(1) I commi primo e secondo hanno esaurito i loro effetti a decorrere dal 10 novembre 2002, data di entrata in vigore della l. cost. 23 ottobre 2002, n. 1 (G.U. n. 252 del 26 ottobre 2002).

XIV. I titoli nobiliari non sono riconosciuti.

I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922 valgono come parte del nome.

L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge (1).

La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

(1) L. 5 novembre 1962, n. 1596, Nuovo ordinamento dell'Ordine mauriziano in attuazione della XIV disposizione finale della Costituzione.

XV. Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI. Entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII. L'Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.

Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea Costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.

In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviano al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.

I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

L'Assemblea Costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.

Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.

La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.

La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO (1)

(1) Approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 10 dicembre 1948. La presente Dichiarazione non è un trattato internazionale, ma - come si esprime il suo Preambolo - un «ideale comune da raggiungere da tutti i popoli e da tutte le Nazioni»; pertanto, si afferma generalmente che non sia produttiva di norme giuridicamente obbligatorie. Si ritiene tuttavia opportuno riprodurla in questa sede non solo per il suo elevato valore morale, ma anche perché viene espressamente richiamata nel Preambolo tanto della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali quanto del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Essa è riportata secondo la traduzione italiana curata dalle Nazioni Unite.

1. - Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

2. - 1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di ordine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita e di altra condizione.

2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

3. - Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

4. - Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

5. - Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti e a punizioni crudeli, inumani o degradanti.

6. - Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

7. - Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

8. - Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso ai competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione e dalla legge.

9. - Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

10. - Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

11. - 1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli

abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisca reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

12. - Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

13. - 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

14. - 1. Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

15. - 1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

16. - 1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2. Il matrimonio potrà essere concluso

soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

17. - 1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

18. - Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

19. - Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

20. - 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

21. - 1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di uguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

22. - Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

23. - 1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

24. - Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

25. - 1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

26. - 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

27. - 1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, a godere delle arti e a partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

28. - Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

29. - 1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

30. - Nulla nella presente Dichiarazione

può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1)

(1) *Adottata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva con l. 4 agosto 1955, n. 848 (G.U. n. 221 del 24 settembre 1955) ed entrata in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955. La presente Convenzione è riportata secondo la traduzione italiana, curata dal Consiglio d'Europa, della versione ufficiale in lingua francese e in lingua inglese, per quanto concerne il testo originario; per le successive modifiche o sostituzioni operate dal Protocollo n. 11 (che, adottato a Strasburgo l'11 maggio 1994, è entrato in vigore per l'Italia il 1° novembre 1998) è stata invece utilizzata la traduzione italiana non ufficiale pubblicata in appendice alla l. 28 agosto 1997, n. 296 (G.U. n. 213 del 12 settembre 1997), che lo ha reso esecutivo.*

1. Obbligo di rispettare i diritti dell'uomo. (1) - Le Alte Parti Contraenti riconoscono ad ogni persona soggetta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà definiti al titolo primo della presente Convenzione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

TITOLO PRIMO

Diritti e Libertà (1)

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

2. Diritto alla vita. (1) - Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena.

2. La morte non è considerata inflitta in violazione di questo articolo quando derivasse da un ricorso alla forza reso assolutamente necessario:

a) per assicurare la difesa di qualsiasi persona dalla violenza illegale;

b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l'evasione di una persona legalmente detenuta;

c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o una insurrezione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

3. Divieto della tortura. (1) - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pena o trattamento inumani o degradanti.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

4. Divieto di schiavitù e del lavoro forzato. (1) - 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

3. Non è considerato «lavoro forzato o obbligatorio» nel senso di questo articolo:

a) ogni lavoro normalmente richiesto ad una persona detenuta alle condizioni previste dall'articolo 5 della presente Convenzione o nel periodo di libertà condizionata;

b) ogni servizio di carattere militare o, nel caso di obiettori di coscienza nei paesi nei quali l'obiezione di coscienza è riconosciuta legittima, un altro servizio sostitutivo di quello militare obbligatorio;

c) ogni servizio richiesto in caso di crisi o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

d) ogni lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

5. Diritto alla libertà ed alla sicurezza.

(1) - Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Nessuno può essere privato della libertà salvo che nei casi seguenti e nei modi previsti dalla legge:

a) se è detenuto regolarmente in seguito a condanna da parte di un tribunale competente;

b) se è in regolare stato di arresto o di detenzione per violazione di un provvedimento legittimamente adottato da un tribunale ovvero per garantire l'esecuzione di un obbligo imposto dalla legge;

c) se è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all'autorità giudiziaria competente quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che egli abbia commesso un reato o ci sono motivi fondati per ritenere necessario di impedirgli di commettere un reato o di fuggire dopo averlo commesso;

d) se si tratta della detenzione regolare di un minore, decisa per sorvegliare la sua educazione, o di sua legale detenzione al fine di tradurlo dinanzi all'autorità competente;

e) se si tratta della detenzione regolare di una persona per prevenire la propagazione di una malattia contagiosa, di un alienato, di un alcoolizzato, di un tossicomane o di un vagabondo;

f) se si tratta dell'arresto o della detenzione legali di una persona per impedirle di penetrare irregolarmente nel territorio, o di una persona contro la quale è in corso un procedimento d'espulsione o d'extradizione.

2. Ogni persona che venga arrestata deve essere informata al più presto e in una lingua a lei comprensibile dei motivi dell'arresto e di ogni accusa elevata a suo carico.

3. Ogni persona arrestata o detenuta nelle condizioni previste dal paragrafo 1c) del presente articolo, deve essere tradotta al più presto dinanzi a un giudice o a un altro magistrato autorizzato dalla legge ad esercitare funzioni giudiziarie e ha diritto di essere giudicata entro un termine ragionevole o di essere posta in libertà durante l'istruttoria. La scarcerazione può essere subordinata ad una garanzia che assicuri la comparizione della persona all'udienza.

4. Ogni persona privata della libertà mediante arresto o detenzione ha diritto di indirizzare un ricorso ad un tribunale affinché esso decida, entro brevi termini, sulla legalità della sua detenzione e ne ordini la scarcerazione se la detenzione è illegale.

5. Ogni persona vittima di arresto o di detenzione in violazione a una delle disposizioni di questo articolo ha diritto ad una riparazione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

6. Diritto ad un processo equo. (1) -

1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole (2), davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, o nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.

2. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3. Ogni accusato ha più specialmente diritto a:

a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile, e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;

b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;

c) difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;

d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(2) L'art. 2^o, l. 24 marzo 2001, n. 89, recante previsione di equa riparazione in caso di violazione del ter-

mine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile, stabilisce che: «Chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848 sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della convenzione, ha diritto ad una equa riparazione».

7. Nessuna pena senza legge. (1) - 1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che al momento in cui fu commessa non costituissero reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella che era applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.

2. Il presente articolo non ostacolerà il rinvio a giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui fu commessa, era criminale secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

8. Diritto al rispetto della vita privata e familiare. (1) - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

9. Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. (1) - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in

una società democratica, per la protezione dell'ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

10. Libertà di espressione. (1) - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiera. Il presente articolo non impedisce che gli Stati sottopongano a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, di cinema o di televisione.

2. L'esercizio di queste libertà, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposto a determinate formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e costituenti misure necessarie in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'integrità territoriale o l'ordine pubblico, la prevenzione dei disordini e dei reati, la protezione della salute e della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, o per impedire la divulgazione di informazioni confidenziali o per garantire l'autorità e la imparzialità del potere giudiziario.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

11. Libertà di riunione e di associazione. (1) - 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà d'associazione, ivi compreso il diritto di partecipare alla costituzione di sindacati e di aderire ad essi per la difesa dei propri interessi.

2. L'esercizio di questi diritti non può costituire oggetto di altre restrizioni oltre quelle che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la difesa dell'ordine e la prevenzione dei disordini e dei reati, per la protezione della salute o della morale o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui. Il presente articolo non vieta che restrizioni legittime siano imposte all'esercizio di questi diritti da parte dei membri delle forze armate, della polizia o delle amministrazioni dello Stato.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^o, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

12. Diritto al matrimonio. (1) - Uomini e donne in età adatta hanno diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali regolanti l'esercizio di tale diritto.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

13. Diritto ad un ricorso effettivo. (1) - Ogni persona i cui diritti e le cui libertà riconosciuti nella presente Convenzione siano stati violati, ha diritto a un ricorso effettivo davanti a un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

14. Divieto di discriminazione. (1) - Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza distinzione di alcuna specie, come di sesso, di razza, di colore, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di appartenenza a una minoranza nazionale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

15. Deroga in caso di stato di urgenza.

(1) - 1. In caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere delle misure in deroga alle obbligazioni previste nella presente Convenzione nella stretta misura in cui la situazione lo esiga e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con le altre obbligazioni derivanti da diritto internazionale.

2. La disposizione precedente non autorizza alcuna deroga all'articolo 2, salvo che per il caso di decesso risultante da legittimi atti di guerra, e agli articoli 3, 4 (paragrafo 1) e 7.

3. Ogni Alta Parte Contraente che eserciti tale diritto di deroga tiene pienamente informato il Segretario Generale del Consiglio d'Europa delle misure prese e dei motivi che le hanno ispirate. Essa deve parimenti informare il Segretario Generale del Consiglio d'Europa della data in cui queste misure hanno cessato d'essere in vigore e le disposizioni della Convenzione riacquistano piena applicazione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

16. Restrizioni all'attività politica di stranieri. (1) - Nessuna delle disposizioni degli articoli 10, 11 e 14 può essere considerata come vietante alle Alte Parti Contraenti di porre limitazioni all'attività politica degli stranieri.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

17. Divieto dell'abuso del diritto. (1) - Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o individuo di esercitare un'attività o compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione o porre a questi diritti e a queste libertà limitazioni maggiori di quelle previste in detta Convenzione.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

18. Restrizione dell'uso di restrizioni ai diritti. (1) - Le limitazioni che, in base alla presente Convenzione, sono poste a detti diritti e libertà non possono essere applicate che per lo scopo per il quale sono state previste.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

TITOLO SECONDO

Corte europea dei Diritti dell'Uomo (1)

(1) Rubrica inserita dall'art. 1, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione), contestualmente alla sostituzione degli artt. 19-56 contenuti negli originali titoli II-IV.

19. Istituzione della Corte. - Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti Contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell'Uomo, di seguito denominata «la Corte». Essa funziona in maniera permanente.

20. Numero di giudici. - La Corte si compone di un numero di giudici eguale a quello delle Alte Parti Contraenti.

21. Condizioni per l'esercizio delle funzioni. - 1. I giudici devono godere della più alta considerazione morale e possedere i requisiti richiesti per l'esercizio delle più alte funzioni giudiziarie, o essere dei giuristi di riconosciuta competenza.

2. I giudici siedono alla Corte a titolo individuale.

3. Per tutta la durata del loro mandato, i giudici non possono esercitare alcuna attività incompatibile con le esigenze di indipendenza, di imparzialità o di disponibilità richieste da una attività esercitata a tempo pieno. Ogni problema che sorga nell'applicazione di questo paragrafo è deciso dalla Corte.

22. Elezione dei giudici. - 1. I giudici sono eletti dall'Assemblea parlamentare a titolo di ciascuna Alta Parte Contraente a maggioranza dei voti espressi su una lista di tre candidati presentata dall'Alta Parte Contraente.

[2. La stessa procedura è seguita per completare la Corte nel caso in cui altre Parti contraenti aderiscano e per provvedere ai seggi divenuti vacanti] (1).

(1) Paragrafo soppresso dall'art. 1, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

23. Durata del mandato e revoca. (1) -

1. I giudici sono eletti per una durata di nove anni. Essi non sono rieleggibili.

2. Il mandato dei giudici termina non appena essi raggiungono l'età di settantenni.

3. I giudici rimangono in funzione fintanto che non sono sostituiti. Tuttavia, essi continuano a dirimere i casi di cui sono già investiti.

4. Un giudice può essere sollevato dalle sue funzioni solo se gli altri giudici decidono, a maggioranza di due terzi, che tale giudice ha smesso di corrispondere alle condizioni richieste.

(1) Articolo così modificato dall'art. 2, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

24. Cancelliere e relatori. (1) - 1 La Corte dispone di una cancelleria le cui incombenze e la cui organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.

2. Quando siede in formazione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che esercitano le loro funzioni sotto l'autorità del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.

(1) Articolo così modificato dall'art. 4, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006). L'art. 3 del Protocollo ha soppresso l'art. 24. Di conseguenza sono stati rinumerati gli articoli da 25 a 27 della Convenzione.

25. Assemblea plenaria della Corte. - La Corte riunita in Assemblea plenaria:

a) elegge per un periodo di tre anni il suo presidente ed uno o due vice-presidenti; essi sono rieleggibili;

b) costituisce Camere per un determinato periodo;

c) elegge i presidenti delle Camere della Corte che sono rieleggibili;

d) adotta il regolamento della Corte;

e) elegge il cancelliere ed uno o più vice-cancellieri;

f) fa qualsiasi domanda a titolo dell'articolo 26, paragrafo 2 (1).

(1) Lettera inserita dall'art. 5, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

26. Formazione dei giudice unico, comitati, Sezioni e Sezione allargata. (1)

- 1. Per esaminare i casi presentati al suo cospetto, la Corte siede in formazione di giudice unico, in comitati di tre giudici, in Sezioni di sette giudici ed in una Sezione allargata di diciassette giudici. Le sezioni della Corte costituiscono i comitati per un periodo determinato.

2. A richiesta dell'Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, con una decisione unanime e per un determinato periodo, ridurre a cinque il numero dei giudici delle Sezioni.

3. Un giudice che siede in quanto giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l'Alta Parte contraente a titolo della quale questo giudice è stato eletto.

4. Il giudice eletto a titolo di un'Alta Parte contraente della controversia è membro di diritto della Sezione e della Sezione allargata. Qualora il giudice fosse assente, o non in grado di assolvere le sue funzioni, la persona scelta dal presidente della Corte su di un elenco preliminarmente sottoposto da tale Parte esercita le sue funzioni in qualità di giudice.

5. Fanno altresì parte della Sezione allargata il presidente della Corte, i vice presidenti, i presidenti delle Sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando il caso è deferito alla Sezione allargata in forza dell'articolo 43, nessun giudice della Sezione che ha pronunciato la sentenza può avervi un seggio, ad eccezione del Presidente della Sezione e del giudice che ha esercitato le sue funzioni a titolo dell'Alta Parte contraente interessata.

(1) Articolo così modificato dall'art. 6, Protocollo n.

14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

27. Competenza del giudice unico. (1)

- 1. Un giudice unico può dichiarare che un ricorso presentato ai sensi dell'articolo 34 è irricevibile oppure radiarlo dal ruolo quando questa decisione può essere presa senza esame complementare.

2. La decisione è definitiva.

3. Se il giudice unico non dichiara che il ricorso è irricevibile o non lo cancella dal ruolo, lo trasmette ad un comitato o ad una Sezione per l'esame complementare.

(1) Il nuovo articolo 27 è stato inserito dall'art. 7, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

28. Competenza dei comitati. (1) - 1.

Un comitato investito da un ricorso individuale presentato ai sensi dell'articolo 34 può, con un voto unanime,

a) dichiararlo irricevibile o radiarlo dal ruolo quando una siffatta decisione può essere adottata senza esame preliminare; oppure

b) dichiararlo ricevibile e pronunciare contestualmente una decisione in merito quando la questione relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli che è all'origine del caso, è oggetto della giurisprudenza consolidata della Corte.

2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.

3. Se il giudice eletto a titolo dell'Alta Parte contraente parte della controversia non fa parte del Comitato, quest'ultimo può, in qualsiasi momento della procedura invitarlo a partecipare alla procedura in sostituzione di uno dei suoi membri, in considerazione di tutti i fattori pertinenti, ivi compreso il fatto di sapere se questa Parte ha contestato l'applicazione della procedura del paragrafo 1. b.

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

29. Decisioni delle Camere sulla ricevibilità ed il merito. (1) - 1.

Se nessuna decisione è stata presa in forza degli articoli 27 o 28, e se nessuna decisione è stata adottata in forza dell'articolo 28, una Sezione si pronuncia sulla ricevibilità ed il merito dei ricorsi individuali presentati ai sensi dell'articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere presa separatamente.

2. Una delle Camere si pronuncia sulla

ricevibilità e sul merito dei ricorsi governativi presentati in virtù dell'articolo 33. Salvo decisione contraria della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene presa separatamente.

[3. Salvo diversa decisione della Corte in casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità è adottata separatamente].

(1) Articolo così modificato dall'art. 9, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006). Il paragrafo terzo è stato soppresso dallo stesso articolo 9.

30. Dichiarazione d'incompetenza a favore della grande Camera. - Se la questione

oggetto del ricorso all'esame di una Camera solleva gravi problemi di interpretazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o se la sua soluzione rischia di condurre ad una contraddizione con una sentenza pronunciata anteriormente dalla Corte, la Camera, fino a quando non abbia pronunciato la sua sentenza, può spogliarsi della propria competenza a favore della grande Camera a meno che una delle parti non vi si opponga.

31. Competenze della grande Camera.

(1) - La grande Camera:

a) si pronuncia sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 33 o dell'articolo 34 quando il caso le sia stato deferito dalla Camera ai sensi dell'articolo 30 o quando il caso le sia stato deferito ai sensi dell'articolo 43;

b) si pronuncia sulle questioni di cui la Corte è investita dal Comitato dei Ministri in forza dell'articolo 46, paragrafo 4; e

c) esamina le richieste di pareri consultivi presentate ai sensi dell'articolo 47.

(1) Articolo così modificato dall'art. 10, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

32. Competenza della Corte. - 1. La competenza della Corte si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste dagli articoli 33, 34, 46 e 47.

2. In caso di contestazione sulla questione della propria competenza, è la Corte che decide.

33. Ricorsi interstatali. - Ogni Alta Parte Contraente può deferire alla Corte ogni inosservanza delle disposizioni della Convenzione e dei suoi protocolli che essa ritenga possa essere imputata ad un'altra Parte Contraente.

34. Ricorsi individuali. - La Corte può essere investita di una domanda fatta pervenire da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti Contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli.

Le Alte Parti Contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'effettivo esercizio efficace di tale diritto.

35. Condizioni di ricevibilità. - 1. La Corte non può essere adita se non dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne, qual è inteso secondo i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti ed entro un periodo di sei mesi a partire dalla data della decisione interna definitiva.

2. La Corte non ritiene alcuna domanda singola avanzata sulla base dell'art. 34, se:

a) è anonima; oppure

b) è essenzialmente la stessa di una precedentemente esaminata dalla Corte o già sottoposta ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamentazione e non contiene fatti nuovi.

3. La Corte dichiara irricevibile qualsiasi ricorso individuale presentato in applicazione dell'articolo 34 qualora ritenga:

a) che il ricorso è incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, manifestamente infondato o abusivo; oppure

b) che il ricorrente non ha subito alcun danno rilevante, a meno che il rispetto dei diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga un esame del ricorso per quanto riguarda il merito e a patto di non rigettare, per questa ragione alcuna causa che non sia stata debitamente esaminata da un tribunale interno (1).

4. La Corte respinge ogni domanda che consideri irricevibile in applicazione del presente articolo. Essa può procedere in tal modo in ogni fase della procedura.

(1) Paragrafo così emendato dall'art. 12, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

36. Intervento di terzi. - 1. Per qualsiasi questione all'esame di una Camera o della grande Camera, un'Alta Parte Contraente in cui un cittadino sia ricorrente ha diritto di presentare osservazioni per iscritto e di partecipare alle udienze.

2. Nell'interesse di una corretta amministrazione della giustizia, il presidente della Corte può invitare ogni Alta Parte Contraente che non è parte in causa o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare osservazioni per iscritto o a partecipare alle udienze.

3. In qualsiasi caso dinanzi ad una Sezione o ad una Sezione allargata, il Commissario ai diritti dell'Uomo del Consiglio d'Europa può presentare osservazioni scritte e partecipare alle udienze (1).

(1) Paragrafo aggiunto dall'art. 13, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

37. Cancellazione. - 1. In ogni momento della procedura la Corte può decidere di cancellare un ricorso dal ruolo quando le circostanze consentono di concludere:

a) che il ricorrente non intende mantenerlo; oppure

b) che la controversia è stata risolta; oppure

c) che non è più giustificato, per ogni altro motivo di cui la Corte accerta l'esistenza, proseguire l'esame del ricorso.

Tuttavia la Corte prosegue l'esame del ricorso qualora ciò sia richiesto dal rispetto dei Diritti dell'Uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi protocolli.

2. La Corte può decidere di riscrivere il ricorso sul ruolo quando ritenga che ciò è giustificato dalle circostanze.

38. Esame contraddittorio del caso. (1)

- La Corte esamina il caso in contraddittorio con i rappresentanti delle Parti e, se del caso, procede ad un'indagine per lo svolgimento efficace della quale le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie.

(1) Articolo così modificato dall'art. 14, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

39. Regolamenti amichevoli. (1) - 1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione degli interessati al fine di addivenire ad un regolamento amichevole del caso, nel rispetto dei diritti dell'Uomo come lo riconoscono la Convenzione ed i suoi Protocolli.

2. La procedura descritta al paragrafo 1 è confidenziale.

3. In caso di regolamento amichevole, la Corte cancella il ricorso dal ruolo con una

decisione che si limita ad un breve esposto dei fatti e della soluzione adottata.

4. Questa decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri che sorveglia l'esecuzione dei termini della composizione amichevole come figurano nella decisione.

(1) Articolo così modificato dall'art. 15, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

40. Udienda pubblica e accesso ai documenti. - 1. L'udienza è pubblica a meno che la Corte non decida diversamente a causa di circostanze eccezionali.

2. I documenti depositati presso l'Ufficio di cancelleria sono accessibili al pubblico a meno che il presidente della Corte non decida diversamente.

41. Equa soddisfazione. - Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte Contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa.

42. Sentenze delle Camere. - Le sentenze delle Camere divengono definitive in conformità con le disposizioni dell'articolo 44, paragrafo 2.

43. Rinvio dinnanzi alla grande Camera. - 1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni Parte alla controversia può, in casi eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla grande Camera.

2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli o di carattere generale.

3. Quando il Collegio ha accolto la domanda, la grande Camera si pronuncia sul caso mediante una sentenza.

44. Sentenze definitive. - 1. La sentenza della grande Camera è definitiva.

2. La sentenza di una Camera diviene definitiva:

a) quando le parti dichiarano che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla grande Camera; oppure

b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure

c) se il Collegio della grande Camera respinge una richiesta di rinvio formulata secondo l'art. 43.

3. La sentenza definitiva è pubblicata.

45. Motivazione delle sentenze e delle decisioni. - 1. Le sentenze e le decisioni che dichiarano i ricorsi ricevibili o non ricevibili devono essere motivate.

2. Se la sentenza non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze. (1) - 1. Le Alte Parti contraenti s'impegnano a conformarsi alle sentenze definitive della Corte per le controversie di cui sono parte.

2. La sentenza definitiva della Corte è trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l'esecuzione.

3. Ove il Comitato dei Ministri ritenga che la sorveglianza di una sentenza definitiva è intralciata dalla difficoltà d'interpretare tale sentenza, esso può investire la Corte affinché si pronunzi su tale questione d'interpretazione. La decisione di investire la Corte è presa con un voto a maggioranza di due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato.

4. Ove il Comitato dei Ministri ritenga che un'Alta Parte contraente rifiuti di attenersi ad una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, esso può, dopo aver messo in mora questa Parte e mediante una decisione adottata con un voto a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto ad un seggio nel Comitato, investire la Corte della questione dell'osservanza di questa Parte degli obblighi relativi al paragrafo 1.

5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri affinché esamini i provvedimenti da adottare. Qualora la Corte accerti che non vi è stata violazione del paragrafo 1, essa rinvia il caso al Comitato dei Ministri, il quale decide di porre fine al suo esame.

(1) Articolo così modificato dall'art. 16, Protocollo n. 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

47. Pareri consultivi. - 1. La Corte può, su richiesta del Comitato dei Ministri, fornire pareri consultivi su questioni giuridiche relative all'interpretazione della Convenzione e dei suoi protocolli.

2. Tali pareri non devono vertere su questioni inerenti al contenuto o alla portata dei diritti e libertà definiti nel Titolo I della Convenzione e nei protocolli, né su altre questioni che la Corte o il Comitato dei Ministri si troverebbero a dover giudicare per via della presentazione di un ricorso previsto dalla Convenzione.

3. La decisione del Comitato dei Ministri di chiedere un parere alla Corte è adottata con un voto di maggioranza dei rappresentanti che hanno il diritto di avere un seggio al Comitato.

48. Competenza consultiva della Corte. - La Corte decide se la domanda di parere consultivo presentata dal Comitato dei Ministri è di sua competenza secondo l'articolo 47.

49. Motivazione dei pareri consultivi. - 1. Il parere della Corte è motivato.

2. Se il parere non esprime in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ogni giudice avrà diritto di unirvi l'esposizione della sua opinione individuale.

3. Il parere della Corte è trasmesso al Comitato dei Ministri.

50. Spese di funzionamento della Corte. - Le spese di funzionamento della Corte sono a carico del Consiglio d'Europa.

51. Privilegi ed immunità dei giudici. - I giudici beneficiano durante l'esercizio delle loro funzioni dei privilegi e delle immunità previste dall'articolo 40 dello Statuto del Consiglio d'Europa e negli accordi conclusi a titolo di detto articolo.

TITOLO TERZO (1)

(1) Numerazione così modificata dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione), che ha tra l'altro soppresso gli originari artt. 58 e 59, inseriti nel presente titolo.

Disposizioni varie (1)

(1) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

52 (1). Indagini del Segretariato Generale. (2) - Ogni Alta Parte Contraente, su domanda del Segretario Generale del Consiglio d'Europa, fornirà le spiegazioni richieste sul modo in cui il proprio diritto interno assicura la effettiva applicazione di tutte le disposizioni della presente Convenzione.

(1) Numerazione così modificata dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(2) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

53 (1). Salvaguardia dei diritti dell'uomo riconosciuti. (2) - Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione può essere interpretata come recante pregiudizio o limitazione ai diritti dell'uomo e alle libertà fondamentali che possano essere riconosciuti in base a leggi di qualunque Stato Contraente o da altri accordi internazionali di cui tale Stato sia parte.

(1) Numerazione così modificata dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(2) Rubrica inserita dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

54 (1). Poteri del Comitato dei Ministri. (2) - Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio ai poteri conferiti al Comitato dei Ministri dallo Statuto del Consiglio d'Europa.

(1) Numerazione così modificata dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(2) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

55 (1). Rinuncia ad altri modi di regolamentazione delle controversie. (2) - Le Alte Parti Contraenti rinunziano reciprocamente, salvo compromesso speciale, a prevalersi dei trattati, convenzioni o dichiarazioni fra di loro esistenti, in vista di sottomettere, per via di ricorso, una controversia nata dall'interpretazione o dall'applicazione della presente Convenzione ed una procedura di regolamento diversa da quelle previste da detta Convenzione.

(1) Numerazione così modificata dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(2) Rubrica inserita dall'art. 2², Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

56 (1). Applicazione territoriale. (2) - 1. (3) Ogni Stato, al momento della ratifica o in ogni momento successivo, può dichiarare, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che la presente Convenzione troverà applicazione, con riserva del paragrafo 4 del presente articolo, in tutti i territori o in determinati territori di cui assicura le relazioni internazionali.

2. La Convenzione si applicherà al territorio o ai territori designati nella notifica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale del Consiglio di Europa avrà ricevuto tale notifica.

3. In detti territori le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate tenendo conto delle necessità locali.

4 (3). Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conforme al primo paragrafo di questo articolo può, in ogni momento, dichiarare relativamente a uno o a più territori previsti in tale dichiarazione che accetta la competenza della Corte a conoscere dei ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative, o di gruppi di privati come previsto dall'articolo 34 della Convenzione.

(1) Numerazione così modificata dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(2) Rubrica inserita dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(3) Paragrafo così modificato dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

57 (1). Riserve. (2) - Ogni Stato, al momento della firma della presente Convenzione o del deposito del suo strumento di ratifica, può formulare una riserva riguardo ad una particolare disposizione della Convenzione, nella misura in cui una legge in quel momento in vigore sul suo territorio non sia conforme a tale disposizione. Le riserve di carattere generale non sono autorizzate in base al presente articolo.

2. Ogni riserva emessa in conformità al presente articolo comporta un breve esposto della legge in questione.

(1) Numerazione così modificata dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(2) Rubrica inserita dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

58 (1). Denuncia. (2) - 1. Un'Alta Parte Contraente non può denunciare la presente Convenzione che dopo un periodo di cinque anni a partire dalla data d'entrata in vigore della Convenzione nei suoi confronti e dando un preavviso di sei mesi median-

te una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informa le Alte Parti Contraenti.

2. Tale denuncia non può avere l'effetto di svincolare l'Alta Parte Contraente interessata dalle obbligazioni contenute nella presente Convenzione in ciò che concerne qualunque fatto che, potendo costituire una violazione di queste obbligazioni, fosse stato compiuto da essa anteriormente alla data in cui la denuncia produce il suo effetto.

3. Con la medesima riserva cessa d'esser Parte della presente Convenzione ogni Parte Contraente che cessi d'essere Membro del Consiglio d'Europa.

4 (3). La Convenzione può essere denunciata in conformità alle disposizioni dei precedenti paragrafi relativamente a ogni territorio nel quale sia stata dichiarata applicabile in base all'articolo 56.

(1) Numerazione così modificata dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(2) Rubrica inserita dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(3) Paragrafo così modificato dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

59 (1). Firma e ratifica. (2) - 1. La presente Convenzione è aperta alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà ratificata. Le ratifiche saranno depositate presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. L'Unione europea può aderire alla presente Convenzione (3).

3. La presente Convenzione entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica.

4. Per ogni firmatario che la ratificherà successivamente, la Convenzione entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

5. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti i Membri del Consiglio d'Europa l'entrata in vigore della Convenzione, i nomi delle Alte Parti Contraenti che l'avranno ratificata, come anche il deposito di ogni altro strumento di ratifica che si sia avuto successivamente.

(1) Numerazione così modificata dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(2) Rubrica inserita dall'art. 2¹, Protocollo n. 11 (v. nota 1 alla presente Convenzione).

(3) Paragrafo emendato dall'art. 17, Protocollo 14, ratificato con l. 15 dicembre 2005, n. 280 (G.U. n. 4 del 5 gennaio 2006).

PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1)

(1) *Adottato a Parigi il 20 marzo 1952, reso esecutivo con l. 4 agosto 1955, n. 848 (G.U. n. 221 del 24 settembre 1955) ed entrato in vigore per l'Italia il 26 ottobre 1955. Il presente Protocollo è riportato secondo la traduzione italiana, curata dal Consiglio d'Europa, della versione ufficiale in lingua francese e in lingua inglese, per quanto concerne il testo originario; per le successive modifiche operate dal Protocollo n. 11 (che, adottato a Strasburgo l'11 maggio 1994, è entrato in vigore per l'Italia il 1° novembre 1998) è stata invece utilizzata la traduzione italiana non ufficiale pubblicata in appendice alla l. 28 agosto 1997, n. 296 (G.U. n. 213 del 12 settembre 1997).*

1. Protezione della proprietà. (1) - Ogni persona fisica o morale ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà salvo che per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.

Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di mettere in vigore le leggi da essi giudicate necessarie per regolare l'uso dei beni in modo conforme all'interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altre contribuzioni o delle ammende.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

2. Diritto all'istruzione. (1) - Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di assicurare tale educazione e tale insegnamento in modo conforme alle loro convinzioni religiose e filosofiche.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

3. Diritto a libere elezioni. (1) - Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad organizzare, ad intervalli ragionevoli, elezioni libere

a scrutinio segreto, in condizioni tali da assicurare la libera espressione dell'opinione del popolo sulla scelta del corpo legislativo.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

4. Applicazione territoriale. (1) - Ogni Alta Parte Contraente, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in ogni altro momento successivo, può comunicare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione indicante la misura in cui si impegna a che le disposizioni del presente Protocollo si applichino a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di cui assicura le relazioni internazionali.

Ogni Alta Parte Contraente che ha comunicato una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, comunicare una nuova dichiarazione che modifichi i termini di ogni dichiarazione precedente o che ponga fine all'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo su un determinato territorio.

Una dichiarazione fatta conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata fatta in conformità al paragrafo 1 dell'articolo 56 della Convenzione (2).

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

(2) Frase così modificata dall'art. 2^{4 b)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

5. Relazioni con la Convenzione. (1) - Le Alte Parti Contraenti considereranno gli articoli 1, 2, 3 e 4 di questo Protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicheranno in conseguenza.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

6. Firma e ratifica. (1) - Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Membri del

Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di essa. Esso entrerà in vigore dopo il deposito di dieci strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà in seguito, il Protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i Membri i nomi di quelli che l'avranno ratificato.

(1) Rubrica inserita dall'art. 2^{4 a)}, Protocollo n. 11 (v. nota 1 al presente Protocollo).

PROTOCOLLO N. 4 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI, CHE RICONOSCE TALUNI DIRITTI E LIBERTÀ DIVERSI DA QUELLI CHE FIGURANO GIÀ NELLA CONVENZIONE E NEL SUO PRIMO PROTOCOLLO ADDIZIONALE (1)

(1) *Adottato a Strasburgo il 16 settembre 1963, reso esecutivo con d.P.R. 14 aprile 1982, n. 217 (G.U. n. 124 del 7 maggio 1982) ed entrato in vigore per l'Italia il 27 maggio 1982.*

1. Divieto di imprigionamento per debiti. - Nessuno può essere privato della propria libertà per il solo motivo di non essere in grado di mantenere un impegno contrattuale.

2. Libertà di circolazione. - 1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliersi liberamente la propria residenza.

2. Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi paese ivi compreso il proprio.

3. L'esercizio di questi diritti non può essere soggetto ad altre restrizioni che non siano quelle che, previste dalla legge, costituiscono delle misure necessarie, in una società democratica, per la sicurezza nazionale, per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell'ordine pubblico, per la prevenzione dei [reati penali], per la protezione della salute o della morale, o per la salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui.

4. I diritti riconosciuti al paragrafo 1 possono inoltre, in alcune zone determinate, essere oggetto di restrizioni che, previste dalla legge, sono giustificate dall'interesse pubblico in una società democratica.

3. Divieto di espellere i cittadini. - 1. Nessuno può essere espulso, mediante provvedimento individuale o collettivo, dal territorio dello Stato di cui è cittadino.

2. Nessuno può essere privato del diritto di entrare sul territorio dello Stato di cui è cittadino.

4. Divieto di espulsioni collettive di stranieri. - Le espulsioni collettive di stranieri sono proibite.

5. Applicazione territoriale. - 1. Ciascuna Alta Parte contraente può, al momento della firma o della ratifica del presente Protocollo o in qualsiasi momento successivo, trasmettere al Segretario generale del Consiglio d'Europa una dichiarazione in cui indichi in quale misura essa si impegna affinché le disposizioni del presente Protocollo si applichino a quei territori che sono designati in detta dichiarazione e di cui essa assicura le relazioni internazionali.

2. Ciascuna Alta Parte contraente che ha trasmesso una dichiarazione in virtù del paragrafo precedente può, di volta in volta, trasmettere una nuova dichiarazione che modifichi i termini delle dichiarazioni precedenti o che ponga fine alla applicazione delle disposizioni del presente protocollo su un qualsiasi territorio.

3. Una dichiarazione fatta in conformità col presente articolo sarà considerata conforme al paragrafo 1 dell'art. 56 della convenzione.

4. Il territorio di ogni Stato al quale si applica il presente protocollo in virtù della sua ratifica o della sua accettazione da parte di detto Stato, e ciascuno dei territori ai quali si applica il protocollo in virtù di una dichiarazione sottoscritta da detto Stato conformemente al presente articolo saranno considerati come territori distinti ai fini dei riferimenti al territorio di uno Stato fatti dagli articoli 2 e 3. Ogni Stato che ha reso una dichiarazione in conformità con il paragrafo 1 o 2 del presente articolo può in qualsiasi successivo momento, dichiarare relativamente ad uno o più dei territori indicati in tale dichiarazione, che

accetta la competenza della Corte a giudicare i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di privati, come previsto dall'articolo 34 della Convenzione a titolo degli articoli da 1 a 4 del presente Protocollo o di alcuni tra di essi.

6. Relazioni con la Convenzione. - 1. Le Alte Parti contraenti considereranno gli articoli da 1 a 5 del presente protocollo come articoli aggiuntivi alla Convenzione e, di conseguenza, saranno applicate tutte le disposizioni della Convenzione.

7. Firma e ratifica. - 1. Il presente protocollo è aperto alla firma dei Membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione; esso sarà ratificato contemporaneamente alla Convenzione o dopo la ratifica di quest'ultima. Entrerà in vigore dopo il deposito dei cinque strumenti di ratifica. Per ogni firmatario che lo ratificherà successivamente, il protocollo entrerà in vigore dal momento del deposito dello strumento di ratifica.

2. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa che notificherà a tutti i membri i nomi di coloro che l'avranno ratificata.

PROTOCOLLO N. 6 ALLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI RELATIVE ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE (1)

(1) *Adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983, entrato in vigore per l'Italia il 1° gennaio 1989 e reso esecutivo con l. 2 gennaio 1989, n. 8.*

1. Abolizione della pena di morte. - La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.

2. Pena di morte in caso di guerra. - Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra: una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

3. Divieto di deroghe. - Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 15 della Convenzione.

4. Divieto di riserve. - Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell'art. 64 della Convenzione.

5. Applicazione territoriale. - 1. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo.

2. Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data

di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

6. Relazioni con la Convenzione. - Gli Stati Parte considerano gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

7. Firma e ratifica. - Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione, saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

8. Entrata in vigore. - 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell'art. 7.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo

alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

9. Funzioni del depositario. - Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c) ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8;

d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

PROTOCOLLO N. 7 ALLA CONVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI (1)

(1) *Adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, reso esecutivo con l. 9 aprile 1990, n. 98 (G.U. n. 100 del 2 maggio 1990) ed entrato in vigore per l'Italia il 1° febbraio 1992.*

1. Garanzie procedurali in caso di espulsioni di stranieri. - 1. Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:

a) a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione;

b) a far esaminare il suo caso, e

c) a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all'autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata autorità.

2. Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 *a)*, *b)* e *c)* del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria nell'interesse dell'ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

2. Diritto di un doppio grado di giurisdizione in materia penale. - 1. Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna.

L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge.

2. Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito dalla legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

3. Diritto di risarcimento in caso di errore giudiziario. - Allorché una condanna penale definitiva viene annullata o la grazia viene accordata poiché nuovi elementi

o nuove rivelazioni comprovano un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verrà indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rivelato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.

4. Diritto a non essere giudicato o punito due volte. - 1. Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un'infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

2. Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l'esito del caso.

3. Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione.

5. Uguaglianza degli sposi. - I coniugi godranno dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro e nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

6. Applicazione territoriale. - 1. Qualsiasi Stato al momento della firma o al mo-

mento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo e specificare la misura con cui si impegna affinché le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori.

2. Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di mesi due dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario generale.

3. Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di mesi due dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario generale.

4. Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 63 della Convenzione.

5. Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtù della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all'articolo 1 concernente il territorio di uno Stato.

7. Relazioni con la Convenzione. - 1. Gli Stati contraenti considerano le disposizioni

degli articoli da 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

8. Firma e ratifica. - Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d'Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

9. Entrata in vigore. - 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all'articolo 8.

2. Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il loro consenso al Protocollo, esso entrerà in vigore a datare dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

10. Funzioni del depositario. - Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa:

- a) tutte le firme;
- b) il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
- c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;
- d) qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo.

PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1)

(1) Adottato a New York il 16 dicembre 1966, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977, n. 881 (G.U. n. 333 del 7 dicembre 1977, s.o.) ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978. Il presente Patto è riportato secondo la traduzione italiana non ufficiale pubblicata in appendice alla legge che lo ha reso esecutivo.

PARTE PRIMA

1. - 1. Tutti i popoli hanno il diritto di autodeterminazione. In virtù di questo diritto, essi decidono liberamente del loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale.

2. Per raggiungere i loro fini, tutti i popoli possono disporre liberamente delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali senza pregiudizio degli obblighi derivanti dalla cooperazione economica internazionale, fondata sul principio del mutuo interesse, e dal diritto internazionale. In nessun caso un popolo può essere privato dei propri mezzi di sussistenza.

3. Gli Stati parti del presente Patto, ivi compresi quelli che sono responsabili dell'amministrazione di territori non autonomi e di territori in amministrazione fiduciaria, debbono promuovere l'attuazione del diritto di autodeterminazione dei popoli e rispettare tale diritto, in conformità alle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite.

PARTE SECONDA

2. - 1. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la

condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

2. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto si impegna a compiere, in armonia con le proprie procedure costituzionali e con le disposizioni del presente Patto, i passi necessari per l'adozione delle misure legislative o d'altro genere che possano occorrere per rendere effettivi i diritti riconosciuti nel presente Patto, qualora non vi provvedano già le misure legislative o d'altro genere, in vigore.

3. Ciascuno degli Stati parti del presente Patto s'impegna a:

a) garantire che qualsiasi persona, i cui diritti o libertà riconosciuti dal presente Patto siano stati violati, disponga di effettivi mezzi di ricorso, anche nel caso in cui la violazione sia stata commessa da persone agenti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali;

b) garantire che l'autorità competente, giudiziaria, amministrativa o legislativa, od ogni altra autorità competente ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato, decida in merito ai diritti del ricorrente, e sviluppare le possibilità di ricorso in sede giudiziaria;

c) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a qualsiasi pronuncia di accoglimento di tali ricorsi.

3. - Gli Stati parti del presente Patto s'impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti civili e politici enunciati nel presente Patto.

4. - 1. In caso di pericolo pubblico eccezionale, che minacci l'esistenza della nazione e venga proclamato con atto ufficiale, gli

Stati parti del presente Patto possono prendere misure le quali derogano agli obblighi imposti dal presente Patto, nei limiti in cui la situazione strettamente lo esiga, e purché tali misure non siano incompatibili con gli altri obblighi imposti agli Stati medesimi dal diritto internazionale e non comportino una discriminazione fondata unicamente sulla razza, sul colore, sul sesso, sulla lingua, sulla religione o sull'origine sociale.

2. La suddetta disposizione non autorizza alcuna deroga agli articoli 6, 7, 8 (paragrafi 1 e 2), 11, 15, 16 e 18.

3. Ogni Stato parte del presente Patto che si avvalga del diritto di deroga deve informare immediatamente, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, gli altri Stati parti del presente Patto sia delle disposizioni alle quali ha derogato sia dei motivi che hanno provocato la deroga. Una nuova comunicazione deve essere fatta, per lo stesso tramite, alla data in cui la deroga medesima viene fatta cessare.

5. - 1. Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato, gruppo o individuo di intraprendere attività o di compiere atti miranti a sopprimere uno dei diritti o delle libertà riconosciuti nel presente Patto ovvero a limitarlo in misura maggiore di quanto è previsto dal Patto stesso.

2. Nessuna restrizione o deroga a diritti fondamentali dell'uomo riconosciuti o vigenti in qualsiasi Stato parte del presente Patto in virtù di leggi, convenzioni, regolamenti o consuetudini, può essere ammessa col pretesto che il presente Patto non li riconosce o li riconosce in minor misura.

PARTE TERZA

6. - 1. Il diritto alla vita è inerente alla persona umana. Questo diritto deve essere protetto dalla legge. Nessuno può essere arbitrariamente privato della vita.

2. Nei Paesi in cui la pena di morte non è stata abolita, una sentenza capitale può esse-

re pronunciata soltanto per i delitti più gravi, in conformità alle leggi vigenti al momento in cui il delitto fu commesso e purché ciò non sia in contrasto né con le disposizioni del presente Patto né con la Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio. Tale pena può essere eseguita soltanto in virtù di una sentenza definitiva, resa da un tribunale competente.

3. Quando la privazione della vita costituisce delitto di genocidio, resta inteso che nessuna disposizione di questo articolo autorizza uno Stato parte del presente Patto a derogare in alcun modo a qualsiasi obbligo assunto in base alle norme della Convenzione per la prevenzione e la punizione del delitto di genocidio.

4. Ogni condannato a morte ha il diritto di chiedere la grazia o la commutazione della pena. L'amnistia, la grazia o la commutazione della pena di morte possono essere accordate in tutti i casi.

5. Una sentenza capitale non può essere pronunciata per delitti commessi dai minori di 18 anni e non può essere eseguita nei confronti di donne incinte.

6. Nessuna disposizione di questo articolo può essere invocata per ritardare o impedire l'abolizione della pena di morte ad opera di uno Stato parte del presente Patto.

7. - Nessuno può essere sottoposto alla tortura né a punizioni o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

In particolare, nessuno può essere sottoposto, senza il suo libero consenso, ad un esperimento medico o scientifico.

8. - 1. Nessuno può essere tenuto in stato di schiavitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi sono proibite sotto qualsiasi forma.

2. Nessuno può essere tenuto in stato di servitù.

3. *a)* nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio;

b) la lettera *a)* del presente paragrafo non può essere interpretata nel senso di proibire, in quei Paesi dove certi delitti possono essere puniti con la detenzione accompagnata dai lavori forzati, che sia scontata

una pena ai lavori forzati, inflitta da un tribunale competente;

c) l'espressione «lavoro forzato o obbligatorio», ai fini del presente paragrafo, non comprende:

i) qualsiasi lavoro o servizio, diverso da quello menzionato alla lettera b), normalmente richiesto ad un individuo che sia detenuto in base a regolare decisione giudiziaria o che, essendo stato oggetto di una tale decisione, sia in libertà condizionata;

ii) qualsiasi servizio di carattere militare e, in quei Paesi ove è ammessa l'obiezione di coscienza, qualsiasi servizio nazionale imposto per legge agli obiettori di coscienza;

iii) qualsiasi servizio imposto in situazioni di emergenza o di calamità che minacciano la vita o il benessere della comunità;

iv) qualsiasi lavoro o servizio che faccia parte dei normali obblighi civici.

9. - 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i motivi e secondo la procedura previsti dalla legge.

2. Chiunque sia arrestato deve essere informato, al momento del suo arresto, dei motivi dell'arresto medesimo, e deve al più presto aver notizia di qualsiasi accusa mossa contro di lui.

3. Chiunque sia arrestato o detenuto in base ad un'accusa di carattere penale deve essere tradotto al più presto dinanzi a un giudice o ad altra autorità competente per legge ad esercitare funzioni giudiziarie, e ha diritto ad essere giudicato entro un termine ragionevole, o rilasciato. La detenzione delle persone in attesa di giudizio non deve costituire la regola, ma il loro rilascio può essere subordinato a garanzie che assicurino la comparizione dell'accusato sia ai fini del giudizio, in ogni altra fase del processo, sia eventualmente, ai fini della esecuzione della sentenza.

4. Chiunque sia privato della propria libertà per arresto o detenzione ha diritto a ricorrere ad un tribunale, affinché questo possa decidere senza indugio sulla legalità della sua detenzione e, nel caso questa risulti illegale, possa ordinare il suo rilascio.

5. Chiunque sia stato vittima di arresto o detenzione illegali ha diritto a un indennizzo (1).

(1) L'art. 3, l. 25 ottobre 1977, n. 881, così dispone: «L'espressione 'arrestation [rectius: «arrestation-] ou détention ille-gales' contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 del patto relativo ai diritti civili e politici, deve essere interpretata come riferita esclusivamente agli arresti o detenzioni contrarie alle disposizioni del paragrafo 1 dello stesso articolo 9». Quindi, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione: «La Repubblica italiana, considerando che l'espressione 'arresto o detenzione illegali' contenuta nel paragrafo 5 dell'articolo 9 potrebbe dar luogo a divergenze d'interpretazione, dichiara d'interpretare l'espressione summenzionata come riferentesi esclusivamente ai casi d'arresto o detenzione contrari alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 9». (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

10. - 1. Qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana.

2. a) gli imputati, salvo circostanze eccezionali, devono essere separati dai condannati e sottoposti a un trattamento diverso, consono alla loro condizione di persone non condannate;

b) gli imputati minorenni devono essere separati dagli adulti e il loro caso deve essere giudicato il più rapidamente possibile.

3. Il regime penitenziario deve comportare un trattamento dei detenuti che abbia per fine essenziale il loro ravvedimento e la loro riabilitazione sociale. I rei minorenni devono essere separati dagli adulti e deve essere loro accordato un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

11. - Nessuno può essere imprigionato per il solo motivo che non è in grado di adempiere a un obbligo contrattuale.

12. - 1. Ogni individuo che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato ha diritto alla libertà di movimento e alla libertà di scelta della residenza in quel territorio.

2. Ogni individuo è libero di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.

3. I suddetti diritti non possono essere sottoposti ad alcuna restrizione, tranne quelle che siano previste dalla legge, siano necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la sanità o la moralità pub-

bliche, ovvero gli altrui diritti e libertà, e siano compatibili con gli altri diritti riconosciuti dal presente Patto.

4. Nessuno può essere arbitrariamente privato del diritto di entrare nel proprio Paese (1).

(1) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente riserva: «Il paragrafo 4 dell'articolo 12 non costituisce ostacolo alla applicazione della disposizione transitoria XIII della Costituzione italiana concernente il divieto di ingresso e di soggiorno nel territorio dello Stato di alcuni membri di Casa Savoia.» (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

13. - Uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine.

14. - 1. Tutti sono eguali dinanzi ai tribunali e alle corti di giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale, stabilito dalla legge, allorché si tratta di determinare la fondatezza di un'accusa penale che gli venga rivolta, ovvero di accertare i suoi diritti ed obblighi mediante un giudizio civile. Il processo può svolgersi totalmente o parzialmente a porte chiuse, sia per motivi di moralità, di ordine pubblico o di sicurezza nazionale in una società democratica, sia quando lo esiga l'interesse della vita privata delle parti in causa, sia, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale, quando per circostanze particolari la pubblicità nuocerebbe agli interessi della giustizia; tuttavia, qualsiasi sentenza pronunciata in un giudizio penale o civile dovrà essere resa pubblica, salvo che l'interesse di minori esiga il contrario, ovvero che il processo verta su controversie matrimoniali o sulla tutela dei figli.

2. Ogni individuo accusato di un reato ha il diritto di essere presunto innocente sino a

che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.

3. Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo alle seguenti garanzie:

a) ad essere informato sollecitamente e in modo circostanziato, in una lingua a lui comprensibile, della natura e dei motivi dell'accusa a lui rivolta;

b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa ed a comunicare con un difensore di sua scelta;

c) ad essere giudicato senza ingiustificato ritardo;

d) ad essere presente al processo ed a difendersi personalmente o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvisto di un difensore, ad essere informato del suo diritto ad averne e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, a vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se egli non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo (1);

e) a interrogare o far interrogare i testimoni a carico e ad ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a scarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

f) a farsi assistere gratuitamente da un interprete, nel caso egli non comprenda o non parli la lingua usata in udienza;

g) a non essere costretto a deporre contro se stesso od a confessarsi colpevole.

4. La procedura applicabile ai minorenni dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro riabilitazione.

5. Ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge (2).

6. Quando un individuo è stato condannato con sentenza definitiva e successivamente tale condanna viene annullata, ovvero viene accordata la grazia, in quanto un fatto nuovo o scoperto dopo la condanna dimostra che era stato commesso un errore giudiziario, l'individuo che ha scontato una pena in virtù di detta condanna deve essere indennizzato, in conformità della legge, a meno che non venga provato che la manca-

ta scoperta in tempo utile del fatto ignoto è a lui imputabile in tutto o in parte.

7. Nessuno può essere sottoposto a nuovo giudizio o a nuova pena, per un reato per il quale sia stato già assolto o condannato con sentenza definitiva in conformità al diritto e alla procedura penale di ciascun Paese.

(1) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente riserva: «Le disposizioni della lettera *d*) del paragrafo 3 dell'articolo 14 sono considerate compatibili con le vigenti disposizioni italiane che disciplinano la presenza dell'imputato al processo e determinano i casi nei quali è ammessa l'autodifesa o è richiesta l'assistenza di un difensore.» (*G.U.* n. 328 del 23 novembre 1978).

(2) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente riserva: «Il paragrafo 5 dell'articolo 14 non costituisce ostacolo alla applicazione delle vigenti disposizioni italiane che, in conformità alla Costituzione della Repubblica italiana, disciplinano lo svolgimento in unico grado del giudizio di fronte alla Corte costituzionale nelle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica e i Ministri.» (*G.U.* n. 328 del 23 novembre 1978). Va peraltro rilevato come il nuovo testo dell'art. 134 Cost. non preveda più la competenza della Corte costituzionale nei confronti dei Ministri, per i quali v. ora la nuova formulazione dell'art. 96 Cost.

15. - 1. Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne (1).

2. Nulla, nel presente articolo, preclude il deferimento a giudizio e la condanna di qualsiasi individuo per atti od omissioni che, al momento in cui furono commessi, costituivano reati secondo i principi generali del diritto riconosciuti dalla comunità delle nazioni.

(1) L'art. 4, l. 25 ottobre 1977, n. 881, così dispone: «L'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 del patto relativo ai diritti civili e politici 'Si postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier' deve essere interpretata come riferita esclusivamente alle procedure ancora in corso.

Conseguentemente, un individuo già condannato con sentenza passata in giudicato non potrà beneficiare di una legge che, posteriormente alla sentenza stessa, prevede l'applicazione di una pena più lieve.». Quindi, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione: «Riferendosi all'ultima frase del paragrafo 1 dell'articolo 15 'se posteriormente a detto reato la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il colpevole deve beneficiarne' la Repubblica italiana dichiara d'interpretare questa disposizione come applicabile esclusivamente alle procedure in corso. Pertanto, una persona che sia già stata condannata con una decisione definitiva non potrà beneficiare d'una legge posteriore a tale decisione, che preveda l'applicazione d'una pena più lieve.» (*G.U.* n. 328 del 23 novembre 1978).

16. - Ogni individuo ha diritto al riconoscimento in qualsiasi luogo della sua personalità giuridica.

17. - 1. Nessuno può essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegittime nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a illegittime offese al suo onore e alla sua reputazione.

2. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze od offese.

18. - 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta, nonché la libertà di manifestare, individualmente o in comune con altri, e sia in pubblico sia in privato, la propria religione o il proprio credo nel culto e nell'osservanza dei riti, nelle pratiche e nell'insegnamento.

2. Nessuno può essere assoggettato a costrizioni che possano menomare la sua libertà di avere o adottare una religione o un credo di sua scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere sottoposta unicamente alle restrizioni previste dalla legge e che siano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico e della sanità pubblica, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali.

4. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a rispettare la libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali, di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni.

19. - 1. Ogni individuo ha diritto a non essere molestato per le proprie opinioni.

2. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.

3. L'esercizio delle libertà previste al paragrafo 2 del presente articolo comporta doveri e responsabilità speciali. Esso può essere pertanto sottoposto a talune restrizioni che però devono essere espressamente stabilite dalla legge ed essere necessarie:

a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui;

b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della sanità o della morale pubbliche (1).

(1) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente riserva: «Le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 19 sono considerate compatibili con il vigente regime di autorizzazione per la radio-televisione nazionale e con le restrizioni stabilite dalla legge per le emittenti radiofoniche e televisive locali e per i ripetitori di emittenti straniere.» (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

20. - 1. Qualsiasi propaganda a favore della guerra deve essere vietata dalla legge.

2. Qualsiasi appello all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisce incitamento alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza deve essere vietato dalla legge.

21. - È riconosciuto il diritto di riunione pacifica. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni tranne quelle imposte in conformità alla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico o per tutelare la sanità o la morale pubbliche, o gli altrui diritti e libertà.

22. - 1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati o di aderirvi per la tutela dei propri interessi.

2. L'esercizio di tale diritto non può formare oggetto di restrizioni, tranne quelle stabilite dalla legge e che siano necessarie in una società democratica, nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, o per tutelare la sanità o la morale pubbliche o gli altrui diritti e libertà. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle forze armate e della polizia.

3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza gli Stati parti della Convenzione del 1948 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, concernente la libertà sindacale e la tutela del diritto sindacale, ad adottare delle misure legislative che causino pregiudizio - o applicare la legge in modo da causare pregiudizio - alle garanzie previste dalla detta Convenzione.

23. - 1. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

2. Il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia è riconosciuto agli uomini e alle donne che abbiano l'età per contrarre matrimonio.

3. Il matrimonio non può essere celebrato senza il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

4. Gli Stati parti del presente Patto devono prendere misure idonee a garantire la parità di diritti e di responsabilità dei coniugi riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e al momento del suo scioglimento. In caso di scioglimento, deve essere assicurata ai figli la protezione necessaria.

24. - 1. Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della sua famiglia, della società e dello Stato.

2. Ogni fanciullo deve essere registrato subito dopo la nascita ed avere un nome.

3. Ogni fanciullo ha diritto ad acquistare una cittadinanza.

25. - Ogni cittadino ha il diritto, e deve avere la possibilità, senza alcuna delle discriminazioni menzionate all'articolo 2 e senza restrizioni irragionevoli:

a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti;

b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni periodiche, veritiere, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori;

c) di accedere, in condizioni generali di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

26. - Tutti gli individui sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. A questo riguardo, la legge deve proibire qualsiasi discriminazione e garantire a tutti gli individui una tutela eguale ed effettiva contro ogni discriminazione, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica, la nascita o qualsiasi altra condizione.

27. - In quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.

PORTE QUARTA

28. - 1. È istituito un Comitato dei diritti dell'uomo (indicato di qui innanzi, nel presente Patto, come «il Comitato»). Esso si compone di diciotto membri ed esercita le funzioni qui appresso previste.

2. Il Comitato si compone di cittadini degli Stati parti del presente Patto, i quali debbo-

no essere persone di alta levatura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti dell'uomo. Sarà tenuto conto dell'opportunità che facciano parte del Comitato alcune persone aventi esperienza giuridica.

3. I membri del Comitato sono eletti e ricoprono la loro carica a titolo individuale.

29. - 1. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto fra una lista di persone che posseggano le qualità stabilite all'articolo 28, e che siano state designate a tal fine dagli Stati parti del presente Patto.

2. Ogni Stato parte del presente Patto può designare non più di due persone. Queste persone devono essere cittadini dello Stato che le designa.

3. La stessa persona può essere designata più di una volta.

30. - 1. La prima elezione si svolgerà entro sei mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Patto.

2. Almeno quattro mesi prima della data di ciascuna elezione al Comitato, salvo che si tratti di elezione per colmare una vacanza dichiarata in conformità all'articolo 34, il Segretario generale delle Nazioni Unite invita per iscritto gli Stati parti del presente Patto a designare, nel termine di tre mesi, i candidati da essi proposti come membri del Comitato.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così designate, facendo menzione degli Stati parti che le hanno designate, e la comunica agli Stati parti del presente Patto almeno un mese prima della data di ogni elezione.

4. L'elezione dei membri del Comitato ha luogo nel corso di una riunione degli Stati parti del presente Patto convocata dal Segretario generale delle Nazioni Unite presso la sede dell'Organizzazione. In tale riunione, per la quale il *quorum* è costituito dai due terzi degli Stati parti del presente Patto, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengano il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati parti presenti e votanti.

31. - 1. Il Comitato non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.

2. Nell'elezione del Comitato, deve tenersi conto di un'equa ripartizione geografica dei seggi, e della rappresentanza sia delle diverse forme di civiltà sia dei principali sistemi giuridici.

32. - 1. I membri del Comitato sono eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati sono rieleggibili. Tuttavia, il mandato di nove membri eletti alla prima elezione scadrà al termine di due anni; subito dopo la prima elezione, i nomi di questi nove membri saranno tirati a sorte dal Presidente della riunione di cui al paragrafo 4 dell'articolo 30.

2. Allo scadere del mandato, le elezioni si svolgono in conformità alle disposizioni degli articoli precedenti di questa parte del Patto.

33. - 1. Se a giudizio unanime degli altri membri, un membro del Comitato abbia cessato di esercitare le sue funzioni per qualsiasi causa diversa da un'assenza di carattere temporaneo, il Presidente del Comitato ne informa il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio occupato da detto membro.

2. In caso di morte o di dimissione di un membro del Comitato, il Presidente ne informa immediatamente il Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale dichiara vacante il seggio a partire dalla data della morte o dalla data in cui avranno effetto le dimissioni.

34. - 1. Quando una vacanza viene dichiarata in conformità all'articolo 33, e se il mandato del membro da sostituire non deve aver fine entro i sei mesi successivi alla dichiarazione di vacanza, il Segretario generale delle Nazioni Unite ne avverte gli Stati parti del presente Patto, i quali possono entro due mesi designare dei candidati in conformità all'articolo 29, per ricoprire il seggio vacante.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite compila una lista in ordine alfabetico delle persone così designate e la comunica

agli Stati parti del presente Patto. L'elezione per ricoprire il seggio vacante si svolge quindi in conformità alle disposizioni pertinenti della presente parte del Patto.

3. Un membro del Comitato eletto ad un seggio dichiarato vacante in conformità all'articolo 33 rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro il cui seggio nel Comitato sia divenuto vacante ai sensi del predetto articolo.

35. - I membri del Comitato ricevono, con l'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati sui fondi della Organizzazione, alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, avuto riguardo all'importanza delle funzioni del Comitato.

36. - Il Segretario generale delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e i mezzi materiali necessari perché esso possa svolgere efficacemente le funzioni previste dal presente Patto.

37. - 1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la prima riunione del Comitato nella sede dell'Organizzazione.

2. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce alle scadenze previste dal proprio regolamento interno.

3. Le riunioni del Comitato si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra.

38. - Ogni membro del Comitato, prima di assumere la carica, deve fare in udienza pubblica dichiarazione solenne che egli eserciterà le sue funzioni in modo imparziale o coscienzioso.

39. - 1. Il Comitato elegge il proprio ufficio di presidenza per un periodo di due anni. I componenti di tale ufficio sono rieleggibili.

2. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno; questo deve tuttavia contenere, fra l'altro, le disposizioni seguenti:

a) il quorum è di dodici membri;

b) le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza dei membri presenti.

40. - 1. Gli Stati parti del presente Patto si impegnano a presentare rapporti sulle misure che essi avranno adottate per dare attuazione ai diritti riconosciuti nel presente Patto, nonché sui progressi compiuti nel godimento di tali diritti:

a) entro un anno dall'entrata in vigore del presente Patto rispetto a ciascuno degli Stati parti;

b) successivamente, ogni volta che il Comitato ne farà richiesta.

2. Tutti i rapporti sono indirizzati al Segretario generale delle Nazioni Unite, che li trasmette per esame al Comitato. I rapporti indicano, ove del caso, i fattori e le difficoltà che influiscano sull'applicazione del presente Patto.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, previa consultazione col Comitato, può trasmettere agli istituti specializzati interessati copia di quelle parti dei rapporti che possono riguardare i campi di loro competenza.

4. Il Comitato studia i rapporti presentati dagli Stati parti del presente Patto. Esso trasmette agli Stati parti i propri rapporti e le osservazioni generali che ritenga opportune. Il Comitato può anche trasmettere al Consiglio economico e sociale tali osservazioni, accompagnate da copie dei rapporti ricevuti dagli Stati parti del presente Patto.

5. Gli Stati parti del presente Patto possono presentare al Comitato i propri rilievi circa qualsiasi osservazione fatta ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.

41. - 1. Ogni Stato parte del presente Patto può dichiarare in qualsiasi momento, in base al presente articolo, di riconoscere la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni, nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie agli obblighi derivanti dal presente Patto (1). Le comunicazioni di cui al presente articolo possono essere ricevute ed esaminate soltanto se provenienti da uno Stato parte che abbia dichiarato di riconoscere, per quanto

lo concerne, la competenza del Comitato. Il Comitato non può ricevere nessuna comunicazione riguardante uno Stato parte che non abbia fatto tale dichiarazione. Alle comunicazioni ricevute in conformità al presente articolo si applica la procedura seguente:

a) se uno Stato parte del presente Patto ritiene che un altro Stato parte non applica le disposizioni del presente Patto, esso può richiamare sulla questione, mediante comunicazione scritta l'attenzione di tale Stato. Entro tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione, lo Stato destinatario fa pervenire allo Stato che gli ha inviato la comunicazione delle spiegazioni o altre dichiarazioni scritte intese a chiarire la questione, che dovrebbero includere, purché ciò sia possibile e pertinente, riferimenti alle procedure e ai ricorsi interni già utilizzati, o tuttora pendenti ovvero ancora esperibili;

b) se, nel termine di sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione iniziale da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati parti interessati, tanto l'uno che l'altro hanno il diritto di deferirla al Comitato, mediante notifica fatta sia al Comitato sia all'altro Stato interessato;

c) il Comitato può entrare nel merito di una questione ad esso deferita soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni disponibili siano stati esperiti ed esauriti in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi;

d) quando esamina le comunicazioni previste dal presente articolo il Comitato tiene seduta a porte chiuse;

e) salvo quanto stabilito alla lettera *c)*, il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, quali sono riconosciuti dal presente Patto;

f) in ogni questione ad esso deferita, il Comitato può chiedere agli Stati parti interessati, di cui alla lettera *b)*, di fornire qualsiasi informazione pertinente;

g) gli Stati parti interessati, di cui alla lettera b), hanno diritto di farsi rappresentare quando la questione viene esaminata dal Comitato e di presentare osservazioni oralmente o per scritto, o in entrambe le forme;

b) il Comitato deve presentare un rapporto entro dodici mesi dalla data di ricezione della notifica prevista alla lettera b):

i) se è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione raggiunta;

ii) se non è stata trovata una soluzione conforme alle condizioni indicate alla lettera e), il Comitato limita il suo rapporto a una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte e i verbali delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati vengono allegati al rapporto.

Per ogni questione, il rapporto è comunicato agli Stati parti interessati.

2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando dieci Stati parti del presente Patto avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo 1 del presente articolo (2). Detta dichiarazione sarà depositata dagli Stati parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmetterà copia agli altri Stati parti. Una dichiarazione potrà essere ritirata in qualsiasi momento mediante notifica diretta al Segretario generale. Questo ritiro non pregiudicherà l'esame di qualsiasi questione che l'oggetto di una comunicazione già inviata in base al presente articolo; nessun'altra comunicazione di uno Stato parte sarà ricevuta dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, salvo che lo Stato parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

(1) L'Italia ha formulato tale dichiarazione all'atto del deposito dello strumento di ratifica (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

(2) Il presente articolo è entrato in vigore, anche per l'Italia, il 28 marzo 1979.

42. - 1. a) Se una questione deferita al Comitato in conformità all'articolo 41 non

viene risolta in modo soddisfacente per gli Stati parti interessati, il Comitato, previo consenso degli Stati parti interessati, può designare una commissione di conciliazione *ad hoc* (indicata da qui innanzi come «la Commissione»). La Commissione mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati parti interessati, allo scopo di giungere ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto del presente Patto;

b) la Commissione è composta di cinque membri nominati di concerto con gli Stati parti interessati. Se gli Stati parti interessati non pervengono entro tre mesi a un'intesa sulla composizione della Commissione, o di parte di essa, i membri della Commissione sui quali non è stato raggiunto l'accordo sono eletti dal Comitato fra i propri membri, con voto segreto e a maggioranza dei due terzi.

2. I membri della Commissione ricoprono tale carica a titolo individuale. Essi non devono essere cittadini né degli Stati parti interessati, né di uno Stato che non sia parte del presente Patto, né di uno Stato parte che non abbia fatto la dichiarazione prevista all'articolo 41.

3. La Commissione elegge il suo Presidente e adotta il suo regolamento interno.

4. Le riunioni della Commissione si tengono normalmente nella Sede delle Nazioni Unite ovvero nell'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra. Tuttavia, esse possono svolgersi in qualsiasi altro luogo appropriato che può essere stabilito dalla Commissione previa consultazione con il Segretario generale delle Nazioni Unite e con gli Stati parti interessati.

5. Il segretario previsto all'articolo 36 presta i suoi servizi anche alle commissioni nominate in base al presente articolo.

6. Le informazioni ricevute e vagliate dal Comitato, sono messe a disposizione della Commissione, e la Commissione può chiedere agli Stati parti interessati di fornirle ogni altra informazione pertinente.

7. Dopo un completo esame della questione, ma in ogni caso entro un termine massimo di dodici mesi dal momento in cui ne è stata investita, la Commissione presenta un rapporto al Presidente del Comitato, perché sia trasmesso agli Stati parti interessati:

a) se la Commissione non è in grado di completare l'esame della questione entro i dodici mesi, essa si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto a qual punto si trovi l'esame della questione medesima;

b) se si è giunti ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto dei diritti dell'uomo riconosciuti nel presente Patto, la Commissione si limita ad esporre brevemente nel suo rapporto i fatti e la soluzione a cui si è pervenuti;

c) se non si è giunti ad una soluzione ai sensi della lettera b), la Commissione espone nel suo rapporto i propri accertamenti su tutti i punti di fatto relativi alla questione dibattuta fra gli Stati parti interessati, nonché le proprie considerazioni circa la possibilità di una soluzione amichevole dell'affare. Il rapporto comprende pure le osservazioni scritte e un verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati parti interessati;

d) se il rapporto della Commissione è presentato in conformità alla lettera c), gli Stati parti interessati, entro tre mesi dalla ricezione del rapporto, debbono rendere noto al Presidente del Comitato se accettano o meno i termini del rapporto della Commissione.

8. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano le attribuzioni del Comitato previste all'articolo 41.

9. Tutte le spese dei membri della Commissione sono ripartite in parti uguali tra gli Stati interessati, in base a un preventivo predisposto dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

10. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è autorizzato a pagare, se occorre, le spese dei membri della Commissione prima che gli Stati parti interessati ne abbiano effettuato il rimborso, in conformità al paragrafo 9 del presente articolo.

43. - I membri del Comitato e i membri delle commissioni di conciliazione *ad hoc* che possano essere designate ai sensi dell'articolo 42 hanno diritto a quelle agevolazioni, quei privilegi e quelle immunità riconosciuti agli esperti in missione per conto

delle Nazioni Unite, che sono enunciati nelle sezioni pertinenti della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.

44. - Le disposizioni per l'attuazione del presente Patto si applicano senza pregiudizio delle procedure istituite nel campo dei diritti dell'uomo ai sensi o sulla base degli strumenti costitutivi e delle convenzioni delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati e non impediscono agli Stati parti del presente Patto di ricorrere ad altre procedure per la soluzione di una controversia, in conformità agli accordi internazionali generali o speciali in vigore tra loro.

45. - Il Comitato, tramite il Consiglio economico e sociale presenta ogni anno all'Assemblea generale delle Nazioni Unite un rapporto sulle sue attività.

PARTE QUINTA

46. - Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo delle disposizioni dello Statuto delle Nazioni Unite e degli statuti degli istituti specializzati che definiscono le funzioni rispettive dei vari organi delle Nazioni Unite e degli istituti specializzati riguardo alle questioni trattate nel presente Patto.

47. - Nessuna disposizione del presente Patto può essere interpretata in senso lesivo del diritto inerente a tutti i popoli di godere e di disporre pienamente e liberamente delle loro ricchezze e risorse naturali.

PARTE SESTA

48. - 1. Il presente Patto è aperto alla firma di ogni Stato membro delle Nazioni Unite o membro di uno qualsiasi dei loro istituti specializzati, di ogni Stato parte dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, nonché di qualsiasi altro Stato che sia invitato

dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a divenire parte del presente Patto.

2. Il presente Patto è soggetto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Patto sarà aperto all'adesione di qualsiasi Stato fra quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Patto, o che vi abbiano aderito, del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

49. - 1. Il presente Patto entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Patto o vi aderiranno successivamente al deposito del trentacinquesimo strumento di ratifica o di adesione, il Patto medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

50. - Le disposizioni del presente Patto si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

51. - 1. Ogni Stato parte del presente Patto potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Patto, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza

degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a favore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Patto.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolanti per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Patto e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

52. - Indipendentemente dalle notifiche effettuate ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 48, il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 di detto articolo:

a) delle firme apposte al presente Patto e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 48;

b) della data in cui il presente Patto entrerà in vigore, in conformità all'articolo 49, e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 51.

53. - 1. Il presente Patto, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Patto a tutti gli Stati indicati all'articolo 48.

PROTOCOLLO FACOLTATIVO RELATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI (1)

(1) *Adottato a New York il 16 dicembre 1966, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, reso esecutivo con l. 25 ottobre 1977, n. 881 (G.U. n. 333 del 7 dicembre 1977, s.o.) ed entrato in vigore per l'Italia il 15 dicembre 1978. Il presente Protocollo è riportato secondo la traduzione italiana non ufficiale pubblicata in appendice alla legge che lo ha reso esecutivo.*

1. - Ogni Stato parte del Patto che diviene parte del presente Protocollo riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni provenienti da individui sottoposti alla sua giurisdizione, i quali pretendano essere vittime di violazioni, commesse da quello stesso Stato parte, di un qualsiasi diritto enunciato nel Patto. Il Comitato non può ricevere alcuna comunicazione concernente uno Stato parte del Patto che non sia parte del presente Protocollo.

2. - Salvo quanto è stabilito all'articolo primo, ogni individuo il quale pretenda che un qualsiasi diritto enunciato nel Patto è stato violato, ed abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili, può presentare una comunicazione scritta al Comitato affinché la esamini.

3. - Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in base a questo Protocollo che sia anonima, o che esso consideri un abuso del diritto di presentare tali comunicazioni ovvero incompatibile con le disposizioni del Patto.

4. - 1. Salvo quanto è stabilito all'articolo 3, il Comitato rimette ogni comunicazione ad esso presentata in base a questo Protocollo all'attenzione dello Stato parte di detto Protocollo che si pretende abbia violato una qualsiasi disposizione del Patto.

2. Entro i sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato spiegazioni o dichiarazioni che chiariscano la questione e indichino, ove del caso, le misure che esso potrà aver preso per rimediare alla situazione.

5. - 1. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in base al presente Protocollo tenendo conto di tutte le informazioni scritte

ad esso fatte pervenire dall'individuo e dallo Stato parte interessato.

2. Il Comitato non prende in considerazione alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza avere accertato che:

a) la stessa questione non sia già in corso di esame in base a un'altra procedura internazionale di inchiesta o di regolamento pacifico;

b) l'individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili. Questa norma non si applica se la trattazione dei ricorsi subisce ingiustificati ritardi (1).

3. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste nel presente Protocollo, tiene le sue sedute a porte chiuse.

4. Il Comitato trasmette le proprie considerazioni allo Stato parte interessato e all'individuo.

(1) All'atto del deposito dello strumento di ratifica, l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione: «La Repubblica italiana ratifica il protocollo facoltativo al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici restando inteso che le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 5 del protocollo sono da interpretarsi nel senso che il Comitato previsto dall'articolo 28 del predetto patto non dovrà esaminare alcuna comunicazione proveniente da un individuo senza prima essersi assicurato che la stessa questione non sia in corso d'esame o non sia già stata esaminata davanti a un altro organo internazionale d'inchiesta o di regolamento.» (G.U. n. 328 del 23 novembre 1978).

6. - Il Comitato include nel rapporto annuale previsto all'articolo 45 del Patto un riassunto delle attività svolte in base al presente Protocollo.

7. - In attesa che siano raggiunti gli obiettivi della risoluzione 1514 (XV) approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1960, riguardante la Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza

ai Paesi e ai popoli coloniali, le disposizioni del presente Protocollo non limitano in alcun modo il diritto di petizione accordato a questi popoli dallo Statuto delle Nazioni Unite e da altre convenzioni e strumenti internazionali conclusi sotto gli auspici delle Nazioni Unite e dei loro istituti specializzati.

8. - 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che abbia firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o vi abbia aderito.

4. L'adesione sarà effettuata mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che abbiano firmato il presente Protocollo o che vi abbiano aderito del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.

9. - 1. Purché il Patto sia entrato in vigore, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ognuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno successivamente al deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo medesimo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito, da parte di tale Stato, del suo strumento di ratifica o di adesione.

10. - Le disposizioni del presente protocollo si applicano, senza limitazione o eccezione alcuna, a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

11. - 1. Ogni Stato parte del presente Protocollo potrà proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà quindi le proposte di emendamento agli Stati parti del presente Protocollo, chiedendo loro di informarlo se sono favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare dette proposte e metterle ai voti. Se almeno un terzo degli Stati parti si dichiarerà a fa-

vore di tale convocazione, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento approvato dalla maggioranza degli Stati presenti e votanti alla conferenza sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore dopo esser stati approvati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e accettati, in conformità alle rispettive procedure costituzionali, da una maggioranza di due terzi degli Stati parti del presente Protocollo.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno vincolati per gli Stati parti che li abbiano accettati, mentre gli altri Stati parti rimarranno vincolati dalle disposizioni del presente Protocollo e da qualsiasi emendamento anteriore che essi abbiano accettato.

12. - 1. Ogni Stato parte potrà denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.

2. La denuncia non impedirà che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avrà effetto.

13. - Indipendentemente dalle notifiche ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 8 del presente Protocollo il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità all'articolo 8;

b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all'articolo 9 e della data in cui entreranno in vigore gli emendamenti ai sensi dell'articolo 11;

c) delle denunce fatte in conformità all'articolo 12.

14. - 1. Il presente Protocollo, di cui i testi cinese, francese, inglese, russo e spagnolo, fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all'articolo 48 del Patto.

SECONDO PROTOCOLLO FACOLTATIVO AL PATTO INTERNAZIONALE SUI DIRITTI CIVILI E POLITICI RELATIVO ALL'ABOLIZIONE DELLA PENA DI MORTE (1)

(1) Adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1989, reso esecutivo con l. 9 dicembre 1994, n. 734 (G.U. n. 305 del 31 dicembre 1994, s.o.) ed entrato in vigore per l'Italia il 14 maggio 1995. Il presente Protocollo è riportato secondo la traduzione italiana non ufficiale pubblicata in appendice alla legge che lo ha reso esecutivo.

1. - 1. Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo sarà giustiziata.

2. Ciascuno Stato Parte adotterà tutti i provvedimenti necessari per abolire la pena di morte nell'ambito della sua giurisdizione.

2. - 1. Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, salvo la riserva formulata all'atto della ratifica o dell'adesione e che prevede l'applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un delitto di natura militare di gravità estrema commesso in tempo di guerra.

2. Lo Stato Parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite all'atto della ratifica o dell'adesione, le disposizioni pertinenti della sua legislazione interna che si applicano in tempo di guerra.

3. Lo Stato Parte che ha formulato tale riserva notificherà al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il proclama o l'abolizione dello stato di guerra sul suo territorio.

3. - Gli Stati Parti al presente Protocollo esporranno nei rapporti da essi presentati al Comitato dei Diritti dell'Uomo ai sensi dell'articolo 40 del Patto, i provvedimenti da essi adottati per dare effetto al presente Protocollo.

4. - Per quanto riguarda gli Stati Parti al Patto che hanno pronunciato la dichiarazio-

ne di cui all'articolo 41, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato allega che un altro Stato parte non adempie ai suoi obblighi, si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato che è parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

5. - Per quanto riguarda gli Stati Parti al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai Diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza riconosciuta al Comitato dei Diritti dell'Uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni emananti da privati soggetti alla loro giurisdizione si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia pronunciato una dichiarazione in senso opposto all'atto della ratifica o dell'adesione.

6. - 1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni addizionali del Patto.

2. Senza pregiudizio della possibilità di formulare la riserva prevista all'articolo 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 4 del Patto.

7. - 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che ha firmato il Patto.

2. Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

3. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Stato che ha ratificato il Patto o che vi ha aderito.

4. L'adesione avverrà con il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

5. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o che vi hanno aderito del deposito di ciascuno strumento di ratifica o di adesione.

8. - 1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del decimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno il presente Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, tale Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data di deposito da parte di detto Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

9. - Le disposizioni del presente Protocollo si applicano senza alcuna limitazione o eccezione a tutte le unità costitutive degli Stati Federativi.

10. - Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 48 del Patto:

a) sulle riserve, le comunicazioni e le notifiche ricevute a titolo dell'articolo 2 del presente Protocollo;

b) delle dichiarazioni pronunciate in virtù degli articoli 4 o 5 del presente Protocollo;

c) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati in conformità con l'articolo 7 del presente Protocollo;

d) della data alla quale il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità con l'articolo 8 di quest'ultimo.

11. - 1. Il presente Protocollo i cui testi in lingua inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa fanno ugualmente fede, sarà depositato presso gli archivi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite trasmetterà una copia certificata conforme del presente Protocollo a tutti gli Stati di cui all'articolo 48 del Patto.

DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

*Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
(G.U. n. 79 del 4 aprile 1942 - Edizione straordinaria)*

CAPO PRIMO

Delle fonti del diritto

1. Indicazione delle fonti. - Sono fonti del diritto [c.n. 1]:

1) le leggi [2, 10 ss.; Cost. 70 ss., 87⁴ ss., 117, 138; st. V. d'A. 2 ss., 26 ss.; st. T.A.A. 4 ss., 11 ss., 49 ss.; st. Sic. 14 ss., 15, 17; st. Sar. 3 ss., 6; st. Fr. V.G. 4-7];

2) i regolamenti [3, 4; Cost. 87⁵; Cee 189];

3) [le norme corporative] [5-7] (1);

4) gli usi [8, 9; c.c. 1374].

(1) Previsione priva di oggetto, atteso che gli organi corporativi sono stati aboliti, dopo la caduta del regime fascista, con il r.d.l. 9 agosto 1943, n. 791, che ha, peraltro, lasciato sussistere le associazioni professionali, poste sotto gestione commissariale. In tema, altresì, ord. generale n. 28 del Governo militare alleato [che ha proclamato il principio della libertà sindacale, abolendo qualsiasi istituzione connessa con il sistema corporativo] e d.lgs.lgt. 23 novembre 1944, n. 369 [di cui art. 43; Per i rapporti collettivi ed individuali restano in vigore, salve successive modifiche, le norme contenute nei contratti collettivi, negli accordi economici, nelle sentenze della magistratura del lavoro e nelle ordinanze corporative di cui agli articoli 10 e 13 della l. 3 aprile 1926, n. 563, agli articoli 8 e 11 della l. 5 febbraio 1934, n. 163, e agli articoli 4 e 5 del r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721].

2. Leggi. - La formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge [Cost. 76, 77] sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale [Cost. 70 ss., 87⁴ ss., 138; st. V. d'A. 2 ss.; st. T.A.A. 49 ss.; st. Sic. 11, 23 ss.; st. Sar. 28 ss.; st. Fr. V.G. 4 ss.] (1).

(1) Artt. 1 e 4, r.d. 14 novembre 1901, n. 466, Sulle attribuzioni del Consiglio dei ministri e, ora, per le attribuzioni del Consiglio dei ministri in materia legislativa, art. 2, l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Regolamenti. - Il potere regolamentare del Governo (1) è disciplinato da leggi di carattere costituzionale [Cost. 87⁵].

Il potere regolamentare di altre autorità [Cost. 64, 121, 123, 128; c.n. 30, 62, 81] è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari [4] (2).

(1) Art. 1, l. 31 gennaio 1926, n. 100, Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, e, ora, capo III, Potestà normativa del Governo [artt. 14, Decreti legislativi, 15, Decreti legge, 16, Atti aventi valore o forza di legge, 17, Regolamenti], l. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

(2) Sul potere regolamentare delle province e dei comuni, art. 5, l. 8 giugno 1990, n. 142, Ordinamento delle autonomie locali.

4. Limiti della disciplina regolamentare. - I regolamenti [3] non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi [2].

I regolamenti emanati a norma del secondo comma dell'articolo 3 non possono nemmeno dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo [31].

5. Norme corporative. - Sono norme corporative [1, 6, 7, 10², 11², 13] le ordinanze corporative, gli accordi economici collettivi [c.c. 2063 ss.], i contratti collettivi di lavoro [c.c. 2067 ss.] e le sentenze della magistratura del lavoro nelle controversie collettive (1).

(1) V. nota 1, art. 1.

6. Formazione ed efficacia delle norme corporative. - La formazione e l'efficacia delle norme corporative [5] sono disciplinate nel codice civile [2063-2081] e in leggi particolari (1).

(1) V. nota 1, art. 1.

7. Limiti della disciplina corporativa. - Le norme corporative [5] non possono derogare alle disposizioni imperative delle leggi [2] e dei regolamenti [3].

8. Usi. - Nelle materie regolate dalle leggi [2] e dai regolamenti [3] gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati [1, 9; c.c. 230⁶-bis, 770, 896, 1181 ss., 1187, 1214, 1217, 1269, 1283, 1326 ss., 1333, 1336, 1340, 1368, 1374, 1454, 1457, 1492, 1496 ss., 1510, 1512, 1517, 1520 ss., 1527 ss., 1535, 1550, 1562, 1566, 1569, 1574, 1592, 1592 ss., 1605, 1609, 1612, 1616, 1646, 1657 ss., 1665, 1687, 1709, 1712, 1732 ss., 1736, 1739 ss., 1749 ss., 1753, 1755 ss., 1825, 1831, 1834, 1838, 1845, 1847, 1855, 2078, 2109, 2110, 2118, 2120, 2130, 2139, 2143, 2147 ss., 2152 ss., 2155 ss., 2163, 2164, 2172 ss., 2178, 2183, 2187, 2225, 2232 ss., 2240, 2243, 2245; c.n. 1; Credito [2], 117⁹, 124¹].

Le norme corporative [5] prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi [2] e dai regolamenti [3], salvo che in esse sia diversamente disposto (1).

(1) Comma privo di oggetto: nota 1, art. 1.

9. Raccolte di usi. - Gli usi [8] pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistenti fino a prova contraria [c.c. 2727 ss.] (1).

(1) Per gli usi generali, d.lgs.C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152. Nuove norme per la raccolta degli usi generali del commercio, nonché sulla composizione della commissione prevista dall'art. 1, d.lgs.C.p.S. 27 gennaio 1947, n. 152. Per l'accertamento della esistenza e della generalità dell'uso, l. 13 marzo 1950, n. 115. Per gli usi provinciali, artt. 32², 34 ss., r.d. 20 settembre 1934, n. 2011, t.u. sui consigli provinciali dell'economia corporativa, le cui attribuzioni, per effetto dell'art. 2, d.lgs.lgt. 21 settembre 1944, n. 315, sono state attribuite alle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura.

CAPO SECONDO

Dell'applicazione della legge in generale

10. Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamenti. - Le leggi [2] e i regolamenti [3] divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione [Cost. 73 ss.; st. V. d'A. 31²; st.

T.A.A. 50¹; st. Sic. 13³; st. Sar. 33³; st. Fr. V.G. 31], salvo che sia altrimenti disposto (1) (2).

Le norme corporative [5] divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto (3).

(1) D.P.R.28 dicembre 1985, n. 1092, t.u. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica Italiana: artt. 5 (Attività del Ministro Guardasigilli in ordine al visto e alla registrazione degli atti normativi statali), 6 (Termine per la pubblicazione degli atti normativi statali), 7 (Entrata in vigore degli atti normativi statali), 8 (Rettifiche di errori e di omissioni).

(2) Non è fondata (*in riferimento agli artt. 24² e 25¹ Cost.*) la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10 e 11, nella parte in cui non si prevede che le norme relative alla variazione della competenza per materia e funzionale non si applicano ai reati per fatti anteriori all'entrata in vigore della legge che le introduce (*C. cost. 8 aprile 1976, n. 72*).

(3) Comma privo di oggetto: nota 1, art. 1.

11. Efficacia della legge nel tempo. - La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo [Cost. 25²] (1) (2).

I contratti collettivi di lavoro [Cost. 39³; c.c. 2067 ss.] possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.

(1) V. nota 2, art. 10.

(2) Sull'efficacia temporale delle norme tributarie, art. 3, l. 27 luglio 2000, n. 212.

12. Interpretazione della legge. - Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore [c.c. 1362 ss.] (1) (2).

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe [14]; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato [Cost. 2, 3, 4, 29, 35, 36, 41, 42, 45].

(1) Per l'interpretazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia, art. 2¹, l. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

(2) Sull'adozione di norme interpretative in materia tributaria, art. 1², l. 27 luglio 2000, n. 212.

13. Esclusione dell'applicazione analogica delle norme corporative. - Le norme corporative non possono essere applicate a casi simili o a materie analoghe a quelli da esse contemplati (1).

(1) V. nota 1, art. 1.

14. Applicazione delle leggi penali ed eccezionali. - Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati [12; Cost. 25; c.p. 1, 201] (1).

(1) Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati (art. 12, l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale).

15. Abrogazione delle leggi. - Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore [Cost. 75].

16. Trattamento dello straniero. - Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali [Cost. 10¹] (1).

Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere [c.c. 2506 ss.] (2).

(1) Sul trattamento degli apolidi e degli stranieri rifugiati art. 16, l. 5 febbraio 1992, n. 154, Nuove norme sulla cittadinanza.

(2) Convenzione sul reciproco riconoscimento delle società e persone giuridiche, con protocollo, firmato a Bruxelles il 29 febbraio 1968, resa esecutiva con l. 28 gennaio 1971, n. 220, nonché art. 25, l. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

17. - 31. - (1) (2)

(1) Articoli abrogati dall'art. 73, l. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Se ne riporta, comunque, attesa la loro rilevanza, di seguito il testo:

17. (Legge regolatrice dello stato e della capacità delle persone e dei rapporti di famiglia). - Lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di famiglia sono regolati dalla legge dello Stato al quale esse appartengono.

Tuttavia uno straniero, se compie nella Repubblica un atto per il quale sia incapace secondo la sua legge nazionale, è considerato capace se per tale atto secondo la legge italiana sia capace il cittadino, salvo che si tratti di rapporti di famiglia, di successioni per causa di morte, di donazioni, ovvero di atti di disposizione di immobili situati all'estero.

18. (Legge regolatrice dei rapporti personali tra coniugi). - I rapporti personali tra coniugi [143 ss. c.c.] di diversa cittadinanza sono regolati dall'ultima legge nazionale che sia stata loro comune durante il matrimonio o, in mancanza di essa, dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio [articolo costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, per il caso di mancanza di legge nazionale comune ai coniugi, stabilisce che si applica la legge nazionale del marito al tempo del matrimonio (*C. cost. 5 marzo 1987, n. 71*)].

19. (Legge regolatrice dei rapporti patrimoniali tra coniugi). - I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge nazionale del marito al tempo della celebrazione del matrimonio.

Il cambiamento di cittadinanza dei coniugi non influisce sui rapporti patrimoniali, salve le convenzioni tra i coniugi in base alla nuova legge nazionale comune.

20. (Legge regolatrice dei rapporti tra genitori e figli). - I rapporti tra genitori e figli sono regolati dalla legge nazionale del padre, ovvero da quella della madre se soltanto la maternità è accertata o se soltanto la madre ha legittimato il figlio [comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, con riferimento all'ipotesi che siano noti entrambi i genitori e manchi una legge nazionale a essi comune, sancisce la prevalenza della legge nazionale del padre (*C. cost. 18 dicembre 1987, n. 477*)].

I rapporti tra adottante e adottato sono regolati dalla legge nazionale dell'adottante al tempo dell'adozione.

21. (Legge regolatrice della tutela). - La tutela e gli altri istituti di protezione degli incapaci sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace.

22. (Legge regolatrice del possesso, della proprietà e degli altri diritti sulle cose). - Il possesso, la proprietà e gli altri diritti sulle cose mobili e immobili sono regolati dalla legge del luogo nel quale le cose si trovano.

23. (Legge regolatrice delle successioni per causa di morte). - Le successioni per causa di morte sono regolate, ovunque siano i beni, dalla legge dello Stato al quale apparteneva, al momento della morte, la persona della cui eredità si tratta.

24. (Legge regolatrice delle donazioni). - Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante.

25. (Legge regolatrice delle obbligazioni). - Le obbligazioni che nascono da contratto sono regolate dalla legge nazionale dei contraenti, se è comune; altrimenti da quella del luogo nel quale il contratto è stato concluso. È salva in ogni caso la diversa volontà delle parti.

Le obbligazioni non contrattuali sono regolate dalla legge del luogo ove è avvenuto il fatto dal quale esse derivano.

26. (Legge regolatrice della forma degli atti). - La forma degli atti tra vivi e degli atti di ultima volontà è regolata dalla legge del luogo nel quale l'atto è compiuto o da quella che regola la sostanza dell'atto, ovvero dalla legge nazionale del disponente o da quella dei contraenti, se è comune.

Le forme di pubblicità degli atti di costituzione, di trasmissione e di estinzione dei diritti sulle cose sono regolate dalla legge del luogo in cui le cose stesse si trovano.

27. (Legge regolatrice del processo). - La competenza e la forma del processo sono regolate dalla legge del luogo in cui il processo si svolge.

28. (Efficacia delle leggi penali e di polizia). - Le

leggi penali e quelle di polizia e sicurezza pubblica obbligano tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato.

29. (Apolidi). - Se una persona non ha cittadinanza, si applica la legge del luogo dove risiede in tutti i casi nei quali, secondo le disposizioni che precedono, dovrebbe applicarsi la legge nazionale.

30. (Rinvio ad altra legge). - Quando, ai termini degli articoli precedenti, si deve applicare una legge straniera, si applicano le disposizioni della legge stessa senza tener conto del rinvio da essa fatto ad altra legge.

31. (Limiti derivanti dall'ordine pubblico e dal buon costume). - Nonostante le disposizioni degli articoli precedenti, in nessun caso le leggi e gli atti di uno Stato estero, gli ordinamenti e gli atti di qualunque istituzione o ente, o le private disposizioni e convenzioni possono aver effetto nel territorio dello Stato, quando siano contrari all'ordine pubblico o al buon costume.

(2) Attualmente, sul Diritto applicabile, artt. 13 ss., l. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

CODICE

DI

PROCEDURA PENALE

LIBRO PRIMO

SOGGETTI

TITOLO PRIMO

Giudice

CAPO PRIMO

Giurisdizione

1. Giurisdizione penale. - 1. La giurisdizione penale è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario [Cost. 102] (1) secondo le norme di questo codice [20].



GD 94/6/97

(1) Ordinamento giudiziario [1].

2. Cognizione del giudice. - 1. Il giudice penale risolve ogni questione da cui dipende la decisione, salvo che sia diversamente stabilito [3, 30, 263³, 324⁸, 479] (1).

2. La decisione del giudice penale che risolve incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo [445¹, 460⁵, 478, 651, 652, 654].



(1) Sulla questione di legittimità costituzionale delle

leggi e degli atti aventi forza di legge, v. artt. 23 ss., Corte costituzionale [2].

3. Questioni pregiudiziali. - 1. Quando la decisione dipende dalla risoluzione di una controversia sullo stato di famiglia o di cittadinanza, il giudice, se la questione è seria e se l'azione a norma delle leggi civili è già in corso, può sospendere [50³] (1) il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce la questione [478, 479, 630^{1b}]; c.p.c. 324].

2. La sospensione è disposta con ordinanza soggetta a ricorso per cassazione [606]. La corte decide in camera di consiglio [611].

3. La sospensione del processo non impedisce il compimento degli atti urgenti [354, 467, 554].

4. La sentenza irrevocabile del giudice civile che ha deciso una questione sullo stato di famiglia o di cittadinanza ha efficacia di giudicato nel procedimento penale [193, 630^{1b}]; c.p.c. 324].



(1) Per ipotesi di sospensione *ex lege* previste da leggi speciali, v., ad esempio, oltre al caso di cui alla nota 1, art. 2, l'art. 37², l. 24 novembre 1981, n. 689, come modificato dalla l. 23 dicembre 2000, n. 388 concernente le omissioni e le falsità nelle registrazioni o nelle denunce obbligatorie in materia di contributi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie.

CAPO SECONDO

Competenza

SEZIONE PRIMA

Disposizione generale

4. Regole per la determinazione della competenza. - 1. Per determinare la competenza [coord. 210] (1) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [c.p. 56]. Non si tiene conto della continuazione [c.p. 81²] (2), della recidiva [c.p. 99 ss.] e delle circostanze del reato [c.p. 59 ss.], fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [coord. 210; c.p. 63³].



(1) Per quanto concerne i reati ministeriali, v. art. 11, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

(2) Da quando la continuazione è divenuta ipotesi di connessione *ex art. 12, lett. b*), introdotto dal d.l. 20 novembre 1991, n. 367, si tiene conto della continuazione per determinare la competenza per materia e per territorio determinata dalla connessione (artt. 15, 16).

SEZIONE SECONDA

Competenza per materia

5. Competenza della corte di assise. -

1. La Corte di assise (1) è competente [coord. 238; trans. 259]:

a) per i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo [c.p. 22, 422¹⁻², 438, 439², 630³] o della reclusione [c.p. 23] non inferiore nel massimo a ventiquattro anni [c.p. 422², 439¹, 575, 600³, 601², 602², 630²] (2), esclusi i delitti di tentato omicidio [c.p. 56, 575], di rapina [c.p. 628] e di estorsione [c.p. 629], comunque aggravati, e i delitti previsti dall'articolo 630, primo comma del codice penale e dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (3) (4);

b) per i delitti consumati previsti dagli

articoli 579, 580, 584 [600, 601 e 602] (5) del codice penale;

c) per ogni delitto doloso [c.p. 43] se dal fatto è derivata la morte di una o più persone [c.p. 442, 571, 572, 591] (6), escluse le ipotesi previste dagli articoli 586, 588 e 593 del codice penale;

d) per i delitti previsti dalle leggi di attuazione della XII disposizione finale della Costituzione (7), dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962 (8) e nel titolo I del libro II del codice penale, sempre che per tali delitti sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni [241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251^{1 e 3}, 252, 253, 255, 256^{1, 2 e 4}, 257, 258, 259^{2 e 3}, 260², 261, 262, 263, 264, 265, 267, 269, 270^{1 e 2}, 270-*bis*, 276, 277, 280, 280-*bis*⁴, 283, 284, 285, 286, 287, 289¹, 289-*bis*, 295, 296, 305^{1 e 3}, 306^{1 e 3}].



(1) Sull'istituzione e il funzionamento della Corte d'Assise, v. Corti d'Assise [1].

(2) Tra i delitti previsti da leggi speciali, v. art. 1⁴, l. 10 maggio 1976, n. 342, sulla pirateria aerea.

(3) V. Stupefacenti [1].

(4) La lettera *a*) è stata così sostituita dall'art. 1, d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, conv., con mod., dalla l. 21 aprile 1999, n. 109, senza sostanziali modificazioni sul punto. L'attribuzione al tribunale della competenza per i delitti di rapina e di estorsione, comunque aggravati, ha imposto la necessità di una disposizione transitoria, contenuta nell'art. 3 del citato d.l., sul punto peraltro convertito con modificazioni. Il testo dell'art. 3, a seguito della legge di conversione, è il seguente:

-1. L'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto, si applica anche ai procedimenti per i delitti di rapina ed estorsione aggravata in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

2. Conservano efficacia gli atti compiuti e i provvedimenti emessi nei procedimenti indicati nel comma 1, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, dal giudice competente a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera *a*), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.

3. Le sentenze dichiarative dell'incompetenza per materia del tribunale, emesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto nei procedimenti

indicati nel comma 1, sono prive di effetto, salvo che, prima di tale data, sia stato dichiarato aperto il dibattimento davanti alla corte di assise.

3-bis. Per le impugnazioni presentate prima del 23 febbraio 1999, proposte per il solo motivo della incompetenza per materia, le parti possono disporre di ulteriori termini per presentare nuovi motivi. La stessa facoltà è riconosciuta nel caso di sentenza di annullamento pronunciata a seguito di impugnazione proposta per il solo motivo della incompetenza per materia del tribunale.

3-ter. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, il termine per la presentazione di nuovi motivi, ai sensi dell'articolo 582 del codice di procedura penale, è di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3-quater. Nei casi previsti dal comma 3-*bis*, il giudice, su richiesta dell'imputato che ha proposto nuovi motivi, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1, del codice di procedura penale.

4. In deroga agli articoli 28 e seguenti del codice di procedura penale, la corte di assise, alla quale è stato rimesso il procedimento a seguito di una delle sentenze indicate nei commi 3 e 3-*bis*, dispone con ordinanza la restituzione degli atti al giudice che ha emesso la sentenza affinché pronunci nel merito o sugli altri motivi di impugnazione, presentati originariamente ovvero nel termine ulteriore di cui al comma 3-*ter*.

5. Se nei procedimenti indicati nel comma 1 risulta fissata un'udienza dibattimentale davanti alla corte di assise per una data successiva di oltre novanta giorni a quella di entrata in vigore del presente decreto, il presidente della corte, qualora ritenga che la corte di assise possa dichiararsi incompetente per materia sulla base delle disposizioni del presente decreto, anticipa l'udienza ad una data compresa entro il predetto termine nelle forme previste dall'articolo 465 del codice di procedura penale.

Rispetto all'originario d.l., la legge di conversione ha introdotto i commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* e ha, per esigenze di coordinamento con tali nuove disposizioni, parzialmente modificato i commi 3 e 4.

I commi 1, 2 e 5 sono, invece, rimasti inalterati.

(5) Parole soppresse dall'art. 6^{1, lett. a)}, l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone. La disposizione soppresiva, a norma dell'art. 16¹ della legge anzidetta, si applica solo ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima (7 settembre 2003).

(6) Tra i delitti previsti da leggi speciali, v. art. 18⁴, l. 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione della gravidanza.

(7) Si tratta delle norme che prevedono e puniscono la ricostituzione del disciolto partito fascista; v., in particolare, l. 20 giugno 1952, n. 645.

(8) Legge dettata in materia di prevenzione e repressione del delitto di genocidio (art. 9 della medesima).

6. Competenza del tribunale. (1) - 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di assise o del giudice di pace [5; coord. 210; trans. 259] (2) (3).



(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999, dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 166, Ordinanza giudiziario [4]. Il precedente testo dell'articolo era: «6. (Competenza del tribunale). 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della Corte di assise o del pretore.

2. Il tribunale è altresì competente per i reati, consumati o tentati, previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale, esclusi quelli di cui agli artt. 329, 331 primo comma, 332, 334 e 335».

(2) Per ipotesi di competenza del tribunale previste da leggi speciali, prima della soppressione del pretore, v.:

– per i reati commessi a mezzo stampa, art. 21, Stampa [1];

– per i reati in materia di ricostituzione del disciolto partito fascista, art. 7, l. 20 giugno 1952, n. 645;

– per i reati commessi a mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale, art. 14, l. 2 aprile 1962, n. 161;

– per i reati in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa, art. 6^{3 e 4}, Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1];

– per il reato concernente le associazioni segrete, art. 2², l. 25 gennaio 1982, n. 17;

– per i reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, art. 11, d.l. 10 luglio 1982, n. 429, conv., con mod., dalla l. 7 agosto 1982, n. 516;

– per i reati finanziari e societari contestati a persone sottoposte a misure di prevenzione *ex l.* 31 maggio 1965, n. 575, o condannate per il delitto di cui all'art. 416-*bis* c.p., art. 29², Misure di prevenzione [3];

– per i reati commessi attraverso trasmissioni radiofoniche o televisive, art. 30, l. 6 agosto 1990, n. 223;

– per i reati ministeriali, v. art. 6 e 11, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3] e art. 3, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4].

(3) Le parole «o del giudice di pace» sono state aggiunte dall'art. 47, Giudice di pace [1] (la competenza per materia del giudice di pace è fissata nell'art. 4, Giudice di pace [1]).

7. Competenza del pretore. - (1)



(1) Articolo abrogato, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 218, Ordinamento giudiziario [4].

Il precedente testo dell'articolo era: «1. Il pretore è competente per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore al massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

2. Il pretore è inoltre competente per i seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, comma 1, del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, comma 2, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, comma 2, del codice penale;

e) favoreggiamento reale previsto dall'articolo 379 del codice penale;

f) maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l'aggravante prevista dall'articolo 572, comma 2, del codice penale;

g) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, comma 2, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

b) omicidio colposo previsto dall'articolo 589 del codice penale;

i) violazione di domicilio aggravata a norma dell'articolo 614, comma 4, del codice penale;

l) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

m) truffa aggravata a norma dell'articolo 640, comma 2, del codice penale;

n) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale».

SEZIONE TERZA

Competenza per territorio (1)

(1) Per i reati di competenza del giudice di pace, v. art. 5, Giudice di pace [1].

8. Regole generali. - 1. La competenza per territorio [coord. 210; trans. 259] è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato (1).

2. Se si tratta di fatto dal quale è derivata

la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

3. Se si tratta di reato permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone.

4. Se si tratta di delitto tentato [c.p. 56], è competente il giudice del luogo in cui è stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.



(1) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:

- art. 18, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della l. 25 giugno 1999, n. 205;

- art. 29², Misure di prevenzione [3], che, per i reati finanziari e societari contestati a persone sottoposte a misure di prevenzione ex l. 31 luglio 1965, n. 575, o condannate per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p., attribuisce la competenza al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione o che è stato competente per l'associazione mafiosa;

- art. 14, l. 2 aprile 1962, n. 161, che fissa la competenza del giudice del luogo in cui è stata effettuata la prima proiezione in pubblico del film o la prima rappresentazione dell'opera teatrale per i reati commessi a mezzo della cinematografia o della rappresentazione teatrale;

- art. 30⁵, l. 6 agosto 1990, n. 223, per il quale, nei reati di diffamazione commessi attraverso trasmissioni radiotelevisive consistenti nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza è determinata dal luogo di residenza della persona offesa;

- art. 11, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

9. Regole suppletive. - 1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'articolo 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio [c.c. 43 ss.] dell'imputato.

3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'uf-

ficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.



10. Competenza per reati commessi all'estero. - 1. Se il reato è stato commesso interamente all'estero [c.p. 7 ss.], la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio [c.c. 43 ss.], dell'arresto [379 ss.] o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

2. Se non è possibile determinare nei modi indicati nel comma 1 la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335.

3. Se il reato è stato commesso in parte all'estero [c.p. 6 ss.], la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.



11. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. (1) - 1. I procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [60, 61], ovvero di persona offesa [90 ss.] o danneggiata dal reato [74 ss.], che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenza di un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto, sono di competenza del giudice, ugualmente competente per materia [5 ss.], che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dalla legge [att. 1].

2. Se nel distretto determinato ai sensi del comma 1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momento successivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimo comma 1.

3. I procedimenti connessi [12 ss.] a quelli

in cui un magistrato assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato sono di competenza del medesimo giudice individuato a norma del comma 1.



GD 05/5/1

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati.

Ai sensi dell'art. 8 della medesima legge il nuovo testo si applica ai procedimenti relativi ai reati commessi successivamente alla data del 17 dicembre 1998.

11-bis. Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia. (1) - 1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato [60, 61] ovvero di persona offesa [90 ss.] o danneggiata dal reato [74 ss.] un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (2), e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11 (2).



(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, l. 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati.

(2) Ordinamento giudiziario [1].

SEZIONE QUARTA

Competenza per connessione

12. Casi di connessione. (1) (2) - 1. Si ha connessione di procedimenti [17, 371^{2 a), 3)}:

a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso [c.p. 110] o cooperazione [c.p. 113] fra loro, o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l'evento [16²⁾];

b) se una persona è imputata [60, 61] di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso [297³⁾, 423, 517; c.p. 81] (3);

c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire [297³] o per occultare gli altri [o in occasione di questi ovvero per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità] (3) (4).



GD 05/14/90

(1) Sulla connessione obiettiva con un reato delle violazioni amministrative, v. artt. 24 e 25, l. 24 novembre 1981, n. 689; per quelle previste dal Codice della strada, v. art. 221, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(2) Per i casi di connessione davanti al giudice di pace, v. art. 7, Giudice di pace [1].

(3) Lettera così modificata dall'art. 11, l. 20 gennaio 1992, n. 8.

(4) Parole soppresse dall'art. 1¹, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. L'art. 25¹ della medesima legge ha stabilito che, ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio «le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge». Ad altri fini, peraltro, la disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge.

13. Connessione di procedimenti di competenza di giudici ordinari e speciali. - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi [12] appartengono alla competenza di un giudice ordinario e altri a quella della Corte costituzionale [Cost. 134], è competente per tutti quest'ultima (1).

2. Fra reati comuni e reati militari, la connessione di procedimenti opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, avuto riguardo ai criteri previsti dall'articolo 16 comma 3. In tale caso, la competenza per tutti i reati è del giudice ordinario [c.p.m.p. 264].



(1) Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3], che, innovando la materia dei reati ministeriali, ha sostituito l'art. 96 Cost.; ora la giurisdizione penale della Corte costituzionale riguarda esclusivamente i reati di alto tradimento e attentato alla Costituzione imputati al Presidente della Repubblica ex art. 90 Cost., mentre, per quanto concerne le nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 Cost., v. Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3]; cfr., inoltre, art. 27, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

14. Limiti alla connessione nel caso di reati commessi da minorenni. - 1. La connessione [12] non opera fra procedimenti relativi a imputati che al momento del fatto erano minorenni (1) e procedimenti relativi a imputati [60, 61] maggiorenni.

2. La connessione non opera, altresì, fra procedimenti per reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne.



(1) Sul processo penale a carico dei minorenni, v. Minorenni [2] e [3].

15. Competenza per materia determinata dalla connessione. (1) - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi [12] appartengono alla competenza della corte di assise [5] ed altri a quella del tribunale [6], è competente per tutti la corte di assise (2).



(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 167, Ordinamento giudiziario [4]. Il precedente testo dell'articolo era: «15. (Competenza per materia determinata dalla connessione). - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi appartengono alla competenza della corte di assise ed altri a quella del tribunale o del pretore, è competente per tutti la corte di assise.

2. Se alcuni dei procedimenti appartengono alla competenza del tribunale ed altri a quella del pretore, è competente per tutti il tribunale.

(2) Per il caso in cui uno dei procedimenti sia di competenza del giudice di pace, v. art. 6, Giudice di pace [1].

16. Competenza per territorio determinata dalla connessione. (1) - 1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi [12] rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.

2. Nel caso previsto dall'articolo 12 comma 1 lettera a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona [8²], è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.

3. I delitti si considerano più gravi delle

contravvenzioni [c.p. 39]. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se sono previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive [c.p. 18].



(1) Per i procedimenti davanti al giudice di pace, v. art. 8, Giudice di pace [1].

CAPO TERZO

Riunione e separazione di processi

17. Riunione di processi. (1) (2) - 1. La riunione di processi [19, 491², 610³] pendenti nello stesso stato e grado davanti al medesimo giudice può essere disposta quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi (3):

a) nei casi previsti dall'articolo 12;

b) (4);

c) nei casi previsti dall'articolo 371, comma 2, lettera *b)* (5).

1-bis. Se alcuni dei processi pendono davanti al tribunale collegiale [33-*bis*] ed altri davanti al tribunale monocratico [33-*ter*] la riunione è disposta davanti al tribunale in composizione collegiale. Tale composizione resta ferma anche nel caso di successiva separazione dei processi [18; att. 176^{1-bis}] (6).



(1) Per i processi davanti al giudice di pace, v. art. 9, Giudice di pace [1].

(2) Per un caso di esclusione della riunione, v. art. 29, Misure di prevenzione [3].

(3) L'art. 1², l. 1^o marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. ha sostituito le parole «quando non pregiudichi la rapida definizione degli stessi» con le parole «quando non determini un ritardo nella definizione degli stessi». La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(4) La lettera *b)* è stata soppressa, con decorrenza dal 22 novembre 1991, dall'art. 12, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con mod., dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia.

(5) L'art. 1³, l. indicata *sub* nota 3, ha sostituito le precedenti lettere *c)* e *d)* con la lettera *c)*. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(6) Comma aggiunto, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 168, Ordinamento giudiziario [4].

18. Separazione di processi. (1) - 1. La separazione di processi [19, 491², 610³] è disposta [533^{3-bis}], salvo che il giudice ritenga la riunione assolutamente necessaria per l'accertamento dei fatti:

a) se, nell'udienza preliminare [416 ss.], nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è possibile pervenire prontamente alla decisione, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario acquisire ulteriori informazioni a norma dell'articolo 422 [421-*bis*];

b) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni è stata ordinata la sospensione del procedimento [3, 41, 47, 71, 344⁴, 479] (2);

c) se uno o più imputati non sono comparsi al dibattimento per nullità dell'atto di citazione [429, 456, 464, 552] o della sua notificazione [171, 178 lett. *c)*], per legittimo impedimento o per mancata conoscenza incolpevole dell'atto di citazione [157⁵, 420-*quater*⁶, 484^{2-bis}];

d) se uno o più difensori di imputati non sono comparsi al dibattimento per mancato avviso ovvero per legittimo impedimento [420-*quater*⁶, 484^{2-bis}];

e) se nei confronti di uno o più imputati o per una o più imputazioni l'istruzione dibattimentale [496 ss.] risulta conclusa, mentre nei confronti di altri imputati o per altre imputazioni è necessario il compimento di ulteriori atti che non consentono di pervenire prontamente alla decisione [449⁰, 453², 491³];

e-bis) se uno o più imputati dei reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, è prossimo ad essere rimesso in libertà per scadenza dei termini [303] per la mancanza di altri titoli di detenzione [att. 130-*bis*] (3).


2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la separazione può essere altresì disposta, sull'accordo delle parti, qualora il giudice la ritenga utile ai fini della speditezza del processo (4).

(1) V. art. 3². Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

(2) V. nota 1, art. 3.

(3) Lettera introdotta dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, che, in sede di conversione, ha modificato l'art. 1¹, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, che si limitava a prevedere la soppressione, nell'art. 18, comma 2, c.p.p., delle parole: «sull'accordo delle parti», ed ha soppresso l'art. 1² del medesimo d.l. che disponeva l'aggiunta, in fine del comma 2 dell'art. 18 c.p.p., delle seguenti parole: «La separazione è disposta quando vi sono ragioni di urgenza che impongano la trattazione prioritaria di un processo rispetto agli altri», nonché l'art. 1³, dello stesso d.l. che introduceva il seguente art. 2-*bis* att.: «(Separazione dei processi). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, comma 2, del codice si tiene conto della scadenza dei termini di custodia cautelare soprattutto quando, per la mancanza di altri titoli di detenzione, l'imputato di gravi reati sarebbe rimesso in libertà per scadenza dei termini».

L'art. 5 del citato d.l. aveva stabilito che le disposizioni anzidette si applicassero anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

(4) Per i processi davanti al giudice di pace, v. art. 9, Giudice di pace .

19. Provvedimenti sulla riunione e separazione. - 1. La riunione [17] e la separazione [18] di processi sono disposte con ordinanza [125], anche di ufficio, sentite le parti.

CAPO QUARTO

Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza

20. Difetto di giurisdizione. - 1. Il difetto di giurisdizione è rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento (1) (2).

2. Se il difetto di giurisdizione è rilevato nel corso delle indagini preliminari [326 ss.], si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405] e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorità competente.

(1) Per un caso di dichiarazione con sentenza della rinunzia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione, v. art. 1⁰, d.P.R. 2 dicembre 1956, n. 1666, contenente il regolamento applicativo dell'art. VII della convenzione fra gli Stati aderenti alla NATO.


(2) Sulla concorrente giurisdizione del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, v. d.l. 28 dicembre 1993, n. 544, conv. dalla l. 14 febbraio 1994, n. 120.

21. Incompetenza. (1) - 1. L'incompetenza per materia [5 ss.] è rilevata, anche di ufficio, in ogni stato e grado del processo, salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 23 comma 2.

2. L'incompetenza per territorio [8 ss.] è rilevata o eccepita, a pena di decadenza [173], prima della conclusione dell'udienza preliminare [421⁴, 422⁷] o, se questa manchi [449 ss., 453 ss., 464], entro il termine previsto dall'articolo 491 comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione di incompetenza respinta nell'udienza preliminare.

3. L'incompetenza derivante da connessione [15, 16] è rilevata o eccepita, a pena di decadenza [173], entro i termini previsti dal comma 2.



(1) Sulla competenza del giudice di pace dichiarata da altro giudice, v. art. 48, Giudice di pace .


22. Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari. - 1. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] il giudice [328], se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza [125] e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto [20²].

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405] il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza [125] e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.



GD 96/26/65


23. Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado. - 1. Se nel dibattimento di primo grado [470 ss., 559] il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al [pubblico ministero presso il] giudice competente .

2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di

decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1 [21¹].




GD 96/13/68

 Comma dichiarato illegittimo «nella parte in cui dispone che, quando il giudice del dibattimento dichiara la propria incompetenza per materia, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo» (C. cost. 11 marzo 1993, n. 76).

Comma dichiarato, altresì, illegittimo «nella parte in cui prevede che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la propria incompetenza per territorio, ordina la trasmissione degli atti al giudice competente anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo» (C. cost. 15 marzo 1996, n. 70).


24. Decisioni del giudice di appello sulla competenza.

- 1. Il giudice di appello [596] pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al [pubblico ministero presso il] giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia a norma dell'articolo 23, comma 1, ovvero per territorio o per connessione, purché, in tali ultime ipotesi, l'incompetenza sia stata eccepita a norma dell'articolo 21 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di appello [581] .

2. Negli altri casi il giudice di appello pronuncia nel merito, salvo che si tratti di decisione inappellabile [443, 448, 469, 593].



GD 96/13/68

 Comma dichiarato illegittimo «nella parte in cui dispone che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per materia, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo» (C. cost. 5 maggio 1993, n. 214).

Comma dichiarato, altresì, illegittimo «nella parte in cui prevede che, a seguito dell'annullamento della sentenza di primo grado per incompetenza per territorio, gli atti siano trasmessi al giudice ritenuto competente, anziché al pubblico ministero presso quest'ultimo» (C. cost. 15 marzo 1996, n. 70).

25. Effetti delle decisioni della Corte di cassazione sulla giurisdizione e sulla competenza.

- 1. La decisione della Corte di cassazione sulla giurisdizione [20, 620 b)]

o sulla competenza [21 ss.] è vincolante nel corso del processo, salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la modificazione della giurisdizione o la competenza di un giudice superiore [32³, 627].



26. Prove acquisite dal giudice incompetente. - 1. L'inosservanza delle norme sulla competenza non produce l'inefficacia delle prove già acquisite [33-novies].

2. Le dichiarazioni rese al giudice incompetente per materia, se ripetibili, sono utilizzabili soltanto nell'udienza preliminare [416 ss.] e per le contestazioni a norma degli articoli 500 e 503 [32²].



27. Misure cautelari disposte dal giudice incompetente.

- 1. Le misure cautelari [272 ss.] disposte dal giudice che, contestualmente o successivamente, si dichiara incompetente per qualsiasi causa cessano di avere effetto [306] se, entro venti giorni dalla ordinanza di trasmissione degli atti, il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 [32³, 291², 391⁵].



GD 99/43/74

CAPO QUINTO

Conflitti di giurisdizione e di competenza

28. Casi di conflitto. - 1. Vi è conflitto quando in qualsiasi stato e grado del processo:

a) uno o più giudici ordinari e uno o più giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona;

b) due o più giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona.

2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia, qualora il contrasto sia

tra giudice dell'udienza preliminare [416 ss.] e giudice del dibattimento [465 ss.], prevale la decisione di quest'ultimo [23¹].

3. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.], non può essere proposto conflitto positivo fondato su ragioni di competenza per territorio determinata dalla connessione [16, 54, 371, 568²].



GD 95/8/60

29. Cessazione del conflitto. - 1. I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza.



30. Proposizione del conflitto. - 1. Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza [125] con la quale rimette alla corte di cassazione copia degli atti necessari alla sua risoluzione con l'indicazione delle parti e dei difensori.

2. Il conflitto può essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto ovvero dalle parti private [60, 61, 74 ss., 99, 100³]. La denuncia è presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto, con dichiarazione scritta e motivata alla quale è unita la documentazione necessaria. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.

3. L'ordinanza e la denuncia previste dai commi 1 e 2 non hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso.



31. Comunicazione al giudice in conflitto. - 1. Il giudice che ha pronunciato l'ordinanza o ricevuto la denuncia previste dall'articolo 30 ne dà immediata comunicazione al giudice in conflitto [28].

2. Questi trasmette immediatamente alla Corte di cassazione copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto con l'indicazio-

ne delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni.



32. Risoluzione del conflitto. - 1. I conflitti sono decisi dalla corte di cassazione con sentenza in camera di consiglio secondo le forme previste dall'articolo 127. La corte assume le informazioni e acquisisce gli atti e i documenti [234 ss.] che ritiene necessari.

2. L'estratto della sentenza è immediatamente comunicato ai giudici in conflitto [28] e al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli 25, 26 e 27, ma il termine previsto da quest'ultimo articolo decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 2.



CAPO SESTO

Capacità e composizione del giudice (1)

(1) Intitolazione così sostituita, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 169, Ordinamento giudiziario [4]. Il precedente titolo del capo era: «Capacità del giudice».

33. Capacità del giudice. (1) - 1. Le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario [178 lett. a), 179] (2).

2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici.

3. Non si considerano altresì attinenti alla capacità del giudice né al numero dei giudici necessario per costituire l'organo giudicante le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico [33-bis ss.].



(1) Articolo così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999, dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 169, Ordinamento giudiziario [4]. Il testo precedente dell'articolo era: «33. (Capacità del giudice). - 1. Le condizioni di capacità

del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

2. Non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici..

(2) Ordinamento giudiziario [1].

33-bis. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale. (1) - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale i seguenti reati, consumati o tentati:

a) delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri 3), 4) e 5), sempre che per essi non sia stabilita la competenza della Corte di assise [5];

b) delitti previsti dal Capo I del Titolo II del libro II del Codice penale [c.p. 314-335], esclusi quelli indicati dagli articoli 329, 331, primo comma, 332, 334 e 335;

c) delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis, 416-ter, 420, terzo comma, 429, secondo comma, 431, secondo comma, 432, terzo comma, 433, terzo comma, 440, 449, secondo comma, 452, primo comma, numero 2, 513-bis, 564, da 600-bis a 600-sexies puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, 609-bis, 609-quater e 644 del Codice penale;

d) reati previsti dal Titolo XI del libro V del codice civile [c.c. 2621 - 2638], nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati (2) (3);

e) delitti previsti dall'articolo 1136 del Codice della navigazione;

f) delitti previsti dagli articoli 6 e 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (4);

g) delitti previsti dagli articoli 216, 223, 228 e 234 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia fallimentare, nonché dalle disposizioni che ne estendono l'applicazione a soggetti diversi da quelli in essi indicati (5);

h) delitti previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in materia di associazioni di carattere militare;

i) delitti previsti dalla legge 20 giugno 1952, n. 645, attuativa della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione (6);

i-bis) delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decre-

to del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (7);

l) delitto previsto dall'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione volontaria della gravidanza;

m) delitto previsto dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, in materia di associazioni segrete;

n) delitto previsto dall'articolo 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di misure di prevenzione (8);

o) delitto previsto dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in materia di trasferimento fraudolento di valori (9);

p) delitti previsti dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (10);

q) delitti previsti dall'articolo 10 della legge 18 novembre 1995, n. 496, in materia di produzione e uso di armi chimiche.

2. Sono attribuiti altresì al tribunale in composizione collegiale, salva la disposizione dell'articolo 33-ter, comma 1, i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, anche nell'ipotesi del tentativo (11). Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.



(1) L'articolo, introdotto dall'art. 169, Ordinamento giudiziario [4] e così modificato dall'art. 10, l. 16 dicembre 1999, n. 479, ha efficacia dal 2 gennaio 2000 ex art. 247², Ordinamento giudiziario [4].

(2) Lettera così sostituita dall'art. 6, d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 (G.U. n. 88 del 15 aprile 2002).

(3) V. art. 135, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché art. 13, d.lgs. 23 luglio 1991, n. 240, recante norme relative all'istituzione di un Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE).

(4) V. Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

(5) V. artt. 222, 227, 236, 237 dello stesso Regio decreto.

(6) Legge concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista.

(7) Lettera inserita dall'art. 5¹, l. 19 marzo 2001, n. 92, in materia di repressione del contrabbando di tabacchi lavorati. Si tratta del delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

(8) V. Misure di prevenzione [3].

(9) V. Mafia [4].

(10) V. Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1].

(11) Le parole «anche nell'ipotesi del tentativo» sono state inserite dall'art. 2-bis, l. 5 giugno 2000, n. 144.

33-ter. Attribuzioni del tribunale in composizione monocratica. (1) - 1. Sono attribuiti al tribunale in composizione monocratica i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che non siano contestate le aggravanti di cui all'articolo 80 [commi 1, 3 e 4] (2), del medesimo Testo unico (3).

2. Il tribunale giudica in composizione monocratica, altresì, in tutti i casi non previsti dall'articolo 33-bis o da altre disposizioni di legge.

(1) L'articolo, introdotto dall'art. 169, Ordinamento giudiziario [4] e così modificato dall'art. 10, l. 16 dicembre 1999, n. 479, ha efficacia dal 2 gennaio 2000 ex art. 247², Ordinamento giudiziario [4].

(2) Le parole «commi 1, 3 e 4» sono state soppresse dall'art. 2-ter, l. 5 giugno 2000, n. 144.

(3) V. Stupefacenti [1].

33-quater. Effetti della connessione sulla composizione del giudice. (1) - 1. Se alcuni dei procedimenti connessi [12] appartengono alla cognizione del tribunale in composizione collegiale [33-bis] ed altri a quella del tribunale in composizione monocratica [33-ter], si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale, al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi.

(1) Articolo introdotto, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 169, Ordinamento giudiziario [4].

CAPO SESTO-BIS

Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (1)

(1) Capo introdotto, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 170, Ordinamento giudiziario [4].

33-quinquies. Inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale.

(1) - 1. L'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale [33-bis] o monocratica [33-ter] e delle disposizioni processuali collegate [17^{1-bis}, 33-quater] è rilevata o eccepita, a pena di decadenza [173¹], prima della conclusione dell'udienza preliminare [421] o, se questa manca, entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro quest'ultimo termine deve essere riproposta l'eccezione respinta nell'udienza preliminare.



(1) Articolo introdotto, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 170, Ordinamento giudiziario [4].

33-sexies. Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare.

(1) - 1. Se nell'udienza preliminare [421] il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza [125³] di trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552 [33-quinquies].

2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554.



(1) L'articolo, introdotto dall'art. 170, Ordinamento giudiziario [4], con efficacia dal 2 giugno 1999 ai sensi della l. 16 giugno 1998, n. 188, è stato così modificato dall'art. 47, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

33-septies. Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado.

(1) - 1. Nel dibattimento di primo grado [465 ss.; 559] instaurato a seguito dell'udienza preliminare [421], il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza [125³], al giudice competente a decidere sul reato contestato [33-quinquies].

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione del collegio [33-bis],

dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4.

(1) L'articolo, introdotto dall'art. 170, Ordinamento giudiziario [4], con efficacia dal 2 giugno 1999 ai sensi della l. 16 giugno 1998, n. 188, è stato così modificato dall'art. 47, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

33-octies. Inosservanza dichiarata dal giudice di appello o dalla corte di cassazione.

(1) - 1. Il giudice di appello o la corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento [604, 620 ss.] e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado quando ritiene l'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale [33-bis] o monocratica [33-ter], purché la stessa sia stata tempestivamente eccepita [33-quinquies] e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione [581].

2. Il giudice di appello pronuncia tuttavia nel merito se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione monocratica [33-ter].

(1) Articolo introdotto, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 170, Ordinamento giudiziario [4].

33-novies. Validità delle prove acquisite.

(1) - 1. L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale [32-bis ss.] non determina l'invalidità degli atti del procedimento [177 ss.], né l'inutilizzabilità delle prove già acquisite [26¹].

(1) Articolo introdotto, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 170, Ordinamento giudiziario [4].

CAPO SETTIMO

Incompatibilità, astensione e ricusazione del giudice

34. Incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento. - 1. Il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un grado del

procedimento non può esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, né partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento [627] o al giudizio per revisione [629 ss.] [62¹].

2. Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare [424] o ha disposto il giudizio immediato [455] o ha emesso decreto penale di condanna [460] o ha deciso sull'impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere [428] [62²].

2-bis. Il giudice che nel medesimo procedimento ha esercitato funzioni di giudice per le indagini preliminari [328] non può emettere il decreto penale di condanna [459], né tenere l'udienza preliminare [416 ss.]; inoltre, anche fuori dei casi previsti dal comma 2, non può partecipare al giudizio (1).

2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano al giudice che nel medesimo procedimento abbia adottato uno dei seguenti provvedimenti:

a) le autorizzazioni sanitarie previste dall'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (2);

b) i provvedimenti relativi ai permessi di colloquio, alla corrispondenza telefonica e al visto di controllo sulla corrispondenza, previsti dagli articoli 18 e 18-ter(3) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (2);

c) i provvedimenti relativi ai permessi previsti dall'articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (2);

d) il provvedimento di restituzione nel termine di cui all'articolo 175;

e) il provvedimento che dichiara la latitanza a norma dell'articolo 296 (4).

2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo VII del libro quinto [392 ss.] (5).

3. Chi ha esercitato funzioni di pubblico ministero [51] o ha svolto atti di polizia giudiziaria [55, 347 ss.] o ha prestato ufficio di difensore [96 ss.], di procuratore speciale [38, 46, 76, 82, 84, 85, 122, 333, 336, 339, 340, 419, 438, 446, 571, 589], di curatore di una parte [71, 77, 338, 340, 571, 638] ovvero di testimone [196], perito [221], consulente tecnico [225] o ha proposto denuncia [333], querela [336], istanza [341] o richiesta [342] o ha deliberato o ha concorso a deliberare l'auto-

rizzazione a procedere [343] non può esercitare nel medesimo procedimento l'ufficio di giudice [36¹ lett. g].



GD 02/37/40

¹ Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice per l'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto (*C. cost. 6 luglio 2001, n. 224*).

² I casi di incompatibilità determinati da atti compiuti nel procedimento erano stati ampliati da interventi della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo con le sentenze:

- *26 ottobre 1990, n. 496*, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare a successivo giudizio abbreviato il g.i.p. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554²;
- *12 novembre 1991, n. 401*, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare a successivo giudizio abbreviato il g.i.p. che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409²;
- *30 dicembre 1991, n. 502*:
 - nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. presso la pretura che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 554²;
 - nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui all'art. 409²;
 - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio del g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna ritenendo inadeguata la richiesta del p.m.;
- *25 marzo 1992, n. 124*, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare all'udienza dibattimentale del g.i.p. presso la pretura che abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per la ritenuta non concedibilità di circostanze attenuanti;
- *22 aprile 1992, n. 186*, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444 a partecipare al giudizio;
- *26 ottobre 1992, n. 399*, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a procedere nel dibattimento del pretore che, prima dell'apertura di questo, abbia respinto la richiesta di applicazione di pena concordata per il ritenuto non ricorrere di un'ipotesi attenuata del reato contestato;
- *16 dicembre 1993, n. 439*, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui all'art. 444;
- *30 dicembre 1994, n. 453*, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del g.i.p. il quale, per la ritenuta diversità del fatto, sulla base di una valutazione del complesso delle indagini preliminari, abbia rigettato la domanda di oblazione;
- *30 dicembre 1994, n. 455*, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che abbia, all'esito di precedente dibattimento riguardante il medesimo fatto storico a carico del medesimo imputato, ordinato la trasmissione degli atti al p.m. a norma dell'art. 521²;
- *15 settembre 1995, n. 432*, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;
- *24 aprile 1996, n. 131*:
 - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;
 - nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudizio del giudice che, come componente del tribunale d'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine ad una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;
- *20 maggio 1996, n. 155*:
 - nella parte in cui non prevede non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il g.i.p. che abbia disposto una misura cautelare personale;
 - nella parte in cui non prevede non possa partecipare al giudizio abbreviato e disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il g.i.p. che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale;
 - nella parte in cui non prevede non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una misura cautelare personale;
 - nella parte in cui non prevede che non possa disporre l'applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato e anche il giudice che, come componente del tribunale d'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;
- *2 novembre 1996, n. 371*, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia stata comunque valutata;
- *22 ottobre 1997, n. 311*, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare nel processo penale a carico di imputati minorenni del giudice per le indagini preliminari che si sia pronunciato in or-

dine a una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;

- 21 novembre 1997, n. 346, nella parte in cui non prevede che non possa pronunciarsi sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna il giudice per le indagini preliminari che abbia emesso l'ordinanza di cui agli articoli 409³ e 554² c.p.p.;
- 18 luglio 1998, n. 290:
 - nella parte in cui non prevede, nel processo penale a carico di imputati minorenni, l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del Tribunale del riesame si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato;
 - nella parte in cui non prevede, nel processo a carico di imputati minorenni l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che come componente del Tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza anzidetta;
- 17 giugno 1999, n. 241, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di quello stesso imputato per il medesimo fatto.

(1) Comma introdotto, con efficacia dal 19 luglio 1998, dall'art. 171, Ordinamento giudiziario [4]. Il termine di efficacia è stato dapprima prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, poi al 2 gennaio 2000 dall'art. 3⁵, d.l. 24 maggio 1999, n. 145, che introdusse il comma 2-bis, lettera b), dell'art. 247, Ordinamento giudiziario [4]. La legge di conversione 22 luglio 1999, n. 234, ha peraltro, soppresso la citata lettera b).

(2) V. Ordinamento penitenziario [1].

(3) Le parole «previsti dagli articoli 18 e 18-ter» hanno sostituito le precedenti «previsti dall'articolo 18», ai sensi dell'art. 3⁴, l. 8 aprile 2004, n. 95 (G.U. n. 87 del 14 aprile 2004), recante nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti.

(4) Comma aggiunto dall'art. 11, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(5) Comma aggiunto dall'art. 2-*quater*, l. 5 giugno 2000, n. 144.

35. Incompatibilità per ragioni di parentela, affinità o coniugio. - 1. Nello stesso procedimento non possono esercitare funzioni, anche separate o diverse, giudici che sono tra loro coniugi, parenti [c.c. 74] o affini [c.c. 78] fino al secondo grado [36^{1 g}].

36. Astensione. - 1. Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

a) se ha interesse nel procedimento o se alcuna delle parti private [60, 61, 74 ss.] o

un difensore [96 ss.] è debitore o creditore di lui, del coniuge o dei figli [53²];

b) se è tutore, curatore, procuratore o datore di lavoro di una delle parti private ovvero se il difensore, procuratore o curatore di una di dette parti è prossimo congiunto [c.p. 307⁴] di lui o del coniuge [53²];

c) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dell'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) se vi è inimicizia grave fra lui o un suo prossimo congiunto [c.p. 307⁴] e una delle parti private [53², 60, 61, 74 ss.];

e) se alcuno dei prossimi congiunti [c.p. 307⁴] di lui o del coniuge è offeso [90] o danneggiato dal reato [c.p. 185] o parte privata [53², 60, 61, 74 ss.];

f) se un prossimo congiunto di lui o del coniuge [c.p. 307⁴] svolge o ha svolto funzioni di pubblico ministero [51];

g) se si trova in taluna delle situazioni di incompatibilità stabilite dagli articoli 34 e 35 e dalle leggi di ordinamento giudiziario [37^{1 a}] (1);

b) se esistono altre gravi ragioni di convenienza [221³].

2. I motivi di astensione indicati nel comma 1 lettera b) seconda ipotesi e lettera e) o derivanti da incompatibilità per ragioni di coniugio o affinità [c.c. 78], sussistono anche dopo l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. La dichiarazione di astensione è presentata al presidente della corte o del tribunale che decide con decreto [125] senza formalità di procedura (2).

4. Sulla dichiarazione di astensione del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione [42] (3) (4) (5).



GD 00/19/58

(1) Ordinamento giudiziario [1].

(2) Per un'ipotesi particolare, v. art. 25, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

(3) Comma così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999, dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 172, Ordinamento giudiziario [4]. Il testo precedente del comma era: «4. Sulla dichiarazione di astensione del pretore decide il

presidente del tribunale; su quella del presidente del tribunale decide il presidente della corte di appello; su quella del presidente della corte di appello decide il presidente della corte di cassazione.».

(4) Sull'astensione del giudice di pace, v. art. 10, Giudice di pace [1].

(5) Per un'ipotesi particolare di astensione, v. art. 10, comma 2-*octies*, Collaboratori di giustizia [1].

37. Ricusazione. - 1. Il giudice può essere ricusato dalle parti:

a) nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) [223²];

b) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione [1] (1) (2).

2. Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione [41, 47¹] [1] (3).



GD 00/28/65



¹ Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto» (C. cost. 14 luglio 2000, n. 283).

² Comma dichiarato illegittimo «nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione» (C. cost. 23 gennaio 1997, n. 10).

(1) Ai sensi dell'art. 10, Corti d'assise [1], l'indebita manifestazione del convincimento prima della pronuncia della sentenza è causa di esclusione del giudice popolare dal collegio della corte di assise.

(2) V. nota 2, art. 36.

(3) Sulla ricusazione del giudice di pace, v. art. 10, Giudice di pace [1].

38. Termini e forme per la dichiarazione di ricusazione. - 1. La dichiarazione di ricusazione può essere proposta, nell'udienza preliminare [419 ss.], fino a che non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti [420]; nel giudizio, fino a che non sia scaduto il termine previsto dall'articolo 491, comma 1; in ogni altro caso, prima del compimento dell'atto da parte del giudice.

2. Qualora la causa di ricusazione sia sorta o sia divenuta nota dopo la scadenza dei termini previsti dal comma 1, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni. Se la causa è sorta o è divenuta nota durante l'udienza, la dichiarazione di ricusazione deve essere in ogni caso proposta prima del termine dell'udienza.

3. La dichiarazione contenente l'indicazione dei motivi e delle prove è proposta con atto scritto ed è presentata, assieme ai documenti, nella cancelleria del giudice competente a decidere. Copia della dichiarazione è depositata nella cancelleria dell'ufficio cui è addeuto il giudice ricusato.

4. La dichiarazione, quando non è fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore [96 ss.] o di un procuratore speciale [122]. Nell'atto di procura devono essere indicati, a pena di inammissibilità, i motivi della ricusazione.

39. Concorso di astensione e di ricusazione. - 1. La dichiarazione di ricusazione si considera come non proposta quando il giudice, anche successivamente ad essa, dichiara di astenersi [36] e l'astensione è accolta.

40. Competenza a decidere sulla ricusazione. - 1. Sulla ricusazione di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato (1).

2. Sulla ricusazione di un giudice della corte di cassazione decide una sezione della corte, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

3. Non è ammessa la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla ricusazione (2).

(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 173, Ordinamento giudiziario [4]. Il testo precedente del comma era: «1. Sulla ricusazione del pretore decide il tribunale; su quella di un giudice del tribunale o della corte di assise o della corte di assise di appello decide la corte di appello; su quella di un giudice della corte di appello decide una sezione

della corte stessa, diversa da quella a cui appartiene il giudice ricusato.

(2) Con riguardo al giudice di pace, v. art. 10, Giudice di pace [1].

41. Decisione sulla dichiarazione di ricusazione. - 1. Quando la dichiarazione di ricusazione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto [37] o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 38 ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la corte [o il tribunale (1)], senza ritardo, la dichiara inammissibile [44] con ordinanza [125] avverso la quale è proponibile ricorso per cassazione. La corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 611.

2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricusazione, la corte [o il tribunale (1)] può disporre, con ordinanza, che il giudice sospenda temporaneamente ogni attività processuale [18^{1 b)}] o si limiti al compimento degli atti urgenti [392, 467, 554].

3. Sul merito della ricusazione la corte [o il tribunale (1)] decide a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

4. L'ordinanza pronunciata a norma dei commi precedenti è comunicata al giudice ricusato e al pubblico ministero [153²; att. 64] ed è notificata alle parti private [60, 61, 74 ss., 148 ss.].



(1) Parole soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 174, Ordinamento giudiziario [4].

42. Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione. - 1. Se la dichiarazione di astensione [36] o di ricusazione [38] è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.

2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia (1).

(1) Con riguardo al giudice di pace, v. art. 10, Giudice di pace [1].

43. Sostituzione del giudice astenuto o ricusato. - 1. Il giudice astenuto o ricusato è sostituito con altro magistrato dello stesso ufficio designato secondo le leggi di ordinamento giudiziario (1).

2. Qualora non sia possibile la sostituzione prevista dal comma 1, la corte o il tribunale rimette il procedimento al giudice ugualmente competente per materia determinato a norma dell'articolo 11 [att. 1] (2) (3) (4).



(1) Ordinamento giudiziario [1].

(2) A norma dell'art. 7-ter, Ordinamento giudiziario [1], spetta al Consiglio Superiore della Magistratura stabilire i criteri per la sostituzione del giudice astenuto, ricusato o impedito.

(3) Per un caso particolare, v. art. 5-bis, l. 23 dicembre 1996, n. 652, di conversione del d.l. citato *sub* nota 1, art. 34.

(4) Con riguardo al giudice di pace, v. art. 10, Giudice di pace [1].

44. Sanzioni in caso di inammissibilità o di rigetto della dichiarazione di ricusazione. - 1. Con l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la dichiarazione di ricusazione [41], la parte privata [60, 61, 74 ss.] che l'ha proposta può essere condannata al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 1.549 [664], senza pregiudizio di ogni azione civile o penale (1).

(1) V. art. 202, Spese di giustizia [1].

CAPO OTTAVO

Rimessione del processo

45. Casi di rimessione. (1) - 1. In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumità pubblica, o determinano motivi di legittimità sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata [46] del procuratore generale presso la Corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato [60],

rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11 [att. 1].



GD 02/29/80

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1¹, l. 7 novembre 2002, n. 248 (*G.U.* n. 261 del 7 novembre 2002). Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, le relative disposizioni si applicano anche ai processi in corso e le richieste di remissione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge (8 novembre 2002), conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa di inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3.

46. Richiesta di remissione. - 1. La richiesta è depositata, con i documenti che vi si riferiscono, nella cancelleria del giudice ed è notificata [148 ss.] entro sette giorni a cura del richiedente alle altre parti.

2. La richiesta dell'imputato è sottoscritta da lui personalmente o da un suo procuratore speciale [122].

3. Il giudice trasmette immediatamente alla corte di cassazione la richiesta con i documenti allegati e con eventuali osservazioni.

4. L'inosservanza delle forme e dei termini previsti dai commi 1 e 2 è causa di inammissibilità della richiesta [48⁴, 49²].



GD 95/44/90

47. Effetti della richiesta. (1) - 1. In seguito alla presentazione della richiesta di remissione il giudice può disporre con ordinanza la sospensione del processo fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta [48]. La Corte di cassazione può sempre disporre con ordinanza la sospensione del processo.

2. Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio [429] o la sentenza [442, 529 ss.] quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di remissione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile.

3. La sospensione del processo ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta [48] e non impedisce il compimento degli atti urgenti [392, 467, 554].

4. In caso di sospensione del processo si applica l'articolo 159 del codice penale e, se la richiesta è stata proposta dall'imputato, sono sospesi i termini di cui all'articolo 303, comma 1. La prescrizione e i termini di custodia cautelare riprendono il loro corso dal giorno in cui la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile la richiesta [48] ovvero, in caso di suo accoglimento, dal giorno in cui il processo dinanzi al giudice designato perviene al medesimo stato in cui si trovava al momento della sospensione. Si osservano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 304.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 1², l. 7 novembre 2002, n. 248 (*G.U.* n. 261 del 7 novembre 2002). Ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 1, le relative disposizioni si applicano anche ai processi in corso e le richieste di remissione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge (8 novembre 2002), conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa di inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'articolo 610, comma 1, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'articolo 48, comma 3.

48. Decisione. (1) - 1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.

2. Il Presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità della richiesta, dispone che per essa si proceda a norma dell'articolo 610, comma 1.

3. L'avvenuta assegnazione della richiesta di remissione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede.

4. L'ordinanza che accoglie la richiesta è comunicata [att. 64] senza ritardo al giudice precedente e a quello designato. Il giudice precedente trasmette immediatamente gli atti del processo al giudice designato e dispone che l'ordinanza della Corte di cassazione sia per estratto comunicata al pubblico ministero [153²; att. 64] e notificata [148 ss.] alle parti private [60, 74 ss.].

5. Fermo quanto disposto dall'articolo 190-*bis*, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di remissione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione [512]. Nel processo davanti a tale giudice, le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente.

6. Se la Corte rigetta o dichiara inammissibile la richiesta delle parti private queste con la stessa ordinanza possono essere condannate al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 1³, l. 7 novembre 2002, n. 248 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2002). V. nota 1, art. 47.

49. Nuova richiesta di remissione. (1) - 1. Anche quando la richiesta è stata accolta, il pubblico ministero o l'imputato può chiedere un nuovo provvedimento per la revoca di quello precedente o per la designazione di un altro giudice.

2. L'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile per manifesta infondatezza la richiesta di remissione non impedisce che questa sia nuovamente proposta purché fondata su elementi nuovi.

3. È inammissibile per manifesta infondatezza anche la richiesta di remissione non fondata su elementi nuovi rispetto a quelli già valutati in una ordinanza che ha rigettato o dichiarato inammissibile una richiesta proposta da altro imputato dello stesso procedimento o di un procedimento da esso separato [18].

4. La richiesta dichiarata inammissibile per motivi diversi dalla manifesta infondatezza può essere sempre riproposta.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 1⁴, l. 7 novembre 2002, n. 248 (G.U. n. 261 del 7 novembre 2002). V. nota 1, art. 47.

TITOLO SECONDO

Pubblico ministero

50. Azione penale. - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale [Cost. 112; 405, 409⁵; coord. 231] quando non sussistono i presupposti per la richiesta di archiviazione [408 ss.; att. 125; coord. 231].

2. Quando non è necessaria la querela [336], la richiesta [344], l'istanza [341], o l'autorizzazione a procedere [343] l'azione penale è esercitata di ufficio.

3. L'esercizio dell'azione penale può essere sospeso (1) o interrotto soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge [3, 41, 47, 71, 344, 479].

(1) V. nota 1, art. 3.

51. Uffici del pubblico ministero - Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale. (1) - 1. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate:

a) nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado dai magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale (o presso la pretura) (2) (3);

b) nei giudizi di impugnazione dai magistrati della procura generale presso la corte di appello o presso la corte di cassazione.

2. Nei casi di avocazione [372, 412, 413] le funzioni previste dal comma 1, lettera *a)* sono esercitate dai magistrati della procura generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione previsti dall'articolo 371-*bis*, sono esercitate dai magistrati della direzione nazionale antimafia (4).

3. Le funzioni previste dal comma 1 sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente a norma del capo II del titolo I [4 ss.; att. 3; coord. 238].

3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati [c.p. 56], di cui agli articoli 416, sesto comma, 600, 601, 602 (5) 416-*bis* e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (6), nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 [54-*ter*, 328^{1-bis}, 371-*bis*¹, 406^{5-bis}; att. 145-*bis*, trans. 238¹] (7) (8) e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23

gennaio 1973, n. 43 [328^{1-bis}, 371-bis¹, 406^{5-bis}, 441^{1-bis}; art. 145-bis; coord. 226; trans. 238¹]
 (9), le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a*) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente [54-ter¹] (4).

* **3-ter.** Nei casi previsti dal comma 3-bis, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (4).

3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo [328^{1-ter}, 441^{1-bis}] le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a*), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente. Si applicano le disposizioni del comma 3-ter (10).



*

(1) L'art. 3, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con mod., dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia, con decorrenza dal 22 novembre 1991, ha modificato il titolo della rubrica che in precedenza recitava «Uffici del pubblico ministero»; ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legge la disposizione si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

(2) Parole soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 175, Ordinamento giudiziario [4].

(3) Si vedano, in materia, gli artt. 2, 70 e 72, Ordinamento giudiziario [1].

(4) Il secondo periodo del comma 2 e i commi 3-bis e 3-ter sono stati aggiunti dall'art. 3, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, in vigore dal 22 novembre 1991, conv., con mod., dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8; ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legge la disposizione si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

(5) Le parole «416, sesto comma, 600, 601, 602,» sono state inserite dall'art. 6^{1. lett. b)}, l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone. Peraltro, a norma dell'art. 16² della legge anzidetta, detta disposizione, ai soli effetti della determinazione degli uffici cui spettano le funzioni di pubblico ministero e di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari ovvero il giudice dell'udienza preliminare, non si applica ai procedimenti nei quali la notizia di reato è stata iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. precedentemente alla data di entrata in vigore della legge medesima (7 settembre 2003).

(6) V. art. 7, Criminalità organizzata [1].

(7) Stupefacenti [1].

(8) Dei reati di cui al comma 3-bis dell'art. 51, si parla anche in:

- art. 13-bis¹, Collaboratori di giustizia [1];

- art. 25-bis¹, Mafia [4];

- art. 10^{5-ter}, Misure di prevenzione [2];

- artt. 70-bis e 110-bis, Ordinamento giudiziario [1].

(9) Le parole: «e dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono state inserite dall'art. 5², l. 19 marzo 2001, n. 92, in materia di repressione del contrabbando di tabacchi lavorati. Si tratta del delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

(10) Comma inserito dall'art. 10-bis¹, Terrorismo [2]. Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 10-bis, i procedimenti ai quali si applica la nuova disposizione sono quelli iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa; il comma 4 dell'art. 10-bis, inoltre, stabilisce che «Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-bis del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144».

52. Astensione. - 1. Il magistrato del pubblico ministero ha la facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza [36^{1 b)}].

2. Sulla dichiarazione di astensione decidono, nell'ambito dei rispettivi uffici, [il procuratore della Repubblica presso la pretura, (1)] il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.

3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la corte di cassazione (2).

4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione, il magistrato del pubblico ministero astenuto è sostituito con un altro magistrato del pubblico ministero appartenente al medesimo ufficio. Nondimeno, quando viene accolta la dichiarazione di astensione [del procuratore della Repubblica presso la pretura, (1)] del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello, può essere designato alla sostituzione altro magistrato del pubblico ministero appartenente all'ufficio ugualmente competente determinato a norma dell'articolo 11 [att. 1].

(1) Parole soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999, dalla l. 16

giugno 1998, n. 188, dall'art. 176, Ordinamento giudiziario [4].

(2) Comma così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999, dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 176, Ordinamento giudiziario [4]. Il testo precedente del comma era: «3. Sulla dichiarazione di astensione del procuratore della Repubblica presso la pretura, del procuratore della Repubblica presso il tribunale e del procuratore generale presso la corte di appello decidono, rispettivamente, il procuratore della Repubblica presso il tribunale, il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore generale presso la Corte di cassazione».

53. Autonomia del pubblico ministero nell'udienza. Casi di sostituzione. -

1. Nell'udienza il magistrato del pubblico ministero esercita le sue funzioni con piena autonomia (1).

2. Il capo dell'ufficio provvede alla sostituzione del magistrato nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e in quelli previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*. Negli altri casi il magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso.

3. Quando il capo dell'ufficio omette di provvedere alla sostituzione del magistrato nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1 lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)*, il procuratore generale presso la corte di appello designa per l'udienza un magistrato appartenente al suo ufficio [372^{1b)}; att. 3].

(1) A norma dell'art. 70⁴, Ordinamento giudiziario [1]. «Nel corso delle udienze penali, il magistrato designato svolge le funzioni di pubblico ministero con piena autonomia e può essere sostituito solo nei casi previsti dal codice di procedura penale. Il titolare dell'ufficio trasmette al Consiglio Superiore della Magistratura copia del provvedimento motivato con cui ha disposto la sostituzione del magistrato».

54. Contrasti negativi tra pubblici ministeri. (1) -

1. Il pubblico ministero, se durante le indagini preliminari [326 ss.] ritiene che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso cui egli esercita le funzioni [4 ss.], trasmette immediatamente gli atti all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente [21 ss., 371³⁾].

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto gli atti, se ritiene che debba procedere l'ufficio che li ha trasmessi, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga a un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, esaminati

gli atti, determina quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati [att. 4, 118-bis].

3. Gli atti di indagine preliminare [358 ss.] compiuti prima della trasmissione o della designazione indicate nei commi 1 e 2 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge [att. 4].

3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano in ogni altro caso di contrasto negativo tra pubblici ministeri (2).



(1) Rubrica sostituita dall'art. 8, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(2) Comma aggiunto dall'art. 8, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

54bis. Contrasti positivi tra uffici del pubblico ministero. (1) -

1. Quando il pubblico ministero riceve notizia che presso un altro ufficio sono in corso indagini preliminari [326 ss.] a carico della stessa persona e per il medesimo fatto in relazione al quale egli procede, informa senza ritardo il pubblico ministero di questo ufficio richiedendogli la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54, comma 1.

2. Il pubblico ministero che ha ricevuto la richiesta, ove non ritenga di aderire, informa il procuratore generale presso la corte di appello ovvero, qualora appartenga ad un diverso distretto, il procuratore generale presso la corte di cassazione. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, determina con decreto motivato, secondo le regole sulla competenza del giudice, quale ufficio del pubblico ministero deve procedere e ne dà comunicazione agli uffici interessati. All'ufficio del pubblico ministero designato sono immediatamente trasmessi gli atti da parte del diverso ufficio.

3. Il contrasto si intende risolto quando, prima della designazione prevista dal comma 2, uno degli uffici del pubblico ministero provvede alla trasmissione degli atti a norma dell'articolo 54, comma 1.

4. Gli atti di indagine preliminare compiuti dai diversi uffici del pubblico ministero sono comunque utilizzabili nei casi e nei modi previsti dalla legge.

5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si

applicano in ogni altro caso di contrasto positivo tra pubblici ministeri.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con mod., dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia.

54-ter. Contrasti tra pubblici ministeri in materia di criminalità organizzata. (1)

- 1. Quando il contrasto previsto dagli articoli 54 e 54-bis riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, se la decisione spetta al procuratore generale presso la corte di cassazione, questi provvede sentito il procuratore nazionale antimafia; se spetta al procuratore generale presso la corte di appello, questi informa il procuratore nazionale antimafia dei provvedimenti adottati.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 2, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con mod., dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia; ai sensi dell'art. 15 del citato decreto legge la disposizione si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso e ai sensi dell'art. 16² del predetto decreto legge queste disposizioni decorrono dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale che fissa la data di entrata in vigore della D.N.A.; (d.m. 5 gennaio 1993).

54-quater. Richiesta di trasmissione degli atti a un diverso pubblico ministero. (1) - 1.

La persona sottoposta alle indagini che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 335 o dell'articolo 369 e la persona offesa dal reato che abbia conoscenza del procedimento ai sensi dell'articolo 369, nonché i rispettivi difensori, se ritengono che il reato appartenga alla competenza di un giudice diverso da quello presso il quale il pubblico ministero che procede esercita le sue funzioni [4 ss.], possono chiedere la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente [21 ss.; 371³] enunciando, a pena di inammissibilità, le ragioni a sostegno della indicazione del diverso giudice ritenuto competente.

2. La richiesta deve essere depositata nella segreteria del pubblico ministero che procede con l'indicazione del giudice ritenuto competente [att. 4-bis].

3. Il pubblico ministero decide entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta e, ove la accolga, trasmette gli atti del procedimento all'ufficio del pubblico ministero presso il giudice competente, dandone comuni-

cazione al richiedente. Se non provvede in tal senso, il richiedente, entro i successivi dieci giorni, può chiedere al procuratore generale presso la Corte d'appello o, qualora il giudice ritenuto competente appartenga ad un diverso distretto, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, di determinare quale ufficio del pubblico ministero deve procedere. Il procuratore generale, assunte le necessarie informazioni, provvede alla determinazione, entro venti giorni dal deposito della richiesta, con decreto motivato dandone comunicazione alle parti ed agli uffici interessati [att. 4-bis]. Quando la richiesta riguarda taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, il procuratore generale provvede osservando le disposizioni dell'articolo 54-ter.

4. La richiesta non può essere riproposta a pena di inammissibilità salvo che sia basata su fatti nuovi e diversi.

5. Gli atti di indagine preliminare [358 ss.] compiuti prima della trasmissione degli atti o della comunicazione del decreto di cui al comma 3 possono essere utilizzati nei casi e nei modi previsti dalla legge.

(1) Articolo inserito dall'art. 12, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

TITOLO TERZO

Polizia giudiziaria

55. Funzioni della polizia giudiziaria.

- 1. La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale [330, 347 ss.].

2. Svolge ogni indagine e attività disposta o delegata dall'autorità giudiziaria [131, 348³, 370; att. 77] (1).

3. Le funzioni indicate nei commi 1 e 2 sono svolte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria [57, 381²; att. 5-20].



(1) A norma dell'art. 72¹, Ordinamento giudiziario [1]: «Le funzioni del pubblico ministero in udienza dibattimentale possono essere svolte, per delega no-

minativa del procuratore della Repubblica presso la pretura,... da ufficiali di polizia giudiziaria diversi da coloro che hanno preso parte alle indagini.

56. Servizi e sezioni di polizia giudiziaria. (1) - 1. Le funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità giudiziaria [Cost. 109; 58, 59]:

a) dai servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge [att. 12];

b) dalle sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubblica e composte con personale dei servizi di polizia giudiziaria [att. 5 ss.] (2);

c) dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di una notizia di reato [57, 58³, 347 ss.; att. 5-20].

(1) L'art. 12, Criminalità organizzata [1], prevede il coordinamento dei servizi di polizia giudiziaria per assicurare il collegamento delle attività investigative relative a delitti di criminalità organizzata; v., altresì, art. 8, Collaboratori di giustizia [1].

(2) A norma dell'art. 5, Minorenni [2], in ciascuna Procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sono istituite sezioni specializzate di polizia giudiziaria.

57. Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. - 1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità (1);

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia (2) e del corpo forestale dello Stato (3) nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l'ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità (4);

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell'arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità (1);

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (2), le guardie forestali (3) e, nell'ambito territoriale dell'ente di ap-

partenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio (5).

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall'articolo 55 (6) (7).

(1) Gli artt. 36, n. 2, e 39, l. 1° aprile 1981, n. 121, recano il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Polizia di Stato.

(2) L'art. 14, l. 15 dicembre 1990, n. 395 «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria», ha disciolto il Corpo degli Agenti di custodia e istituito il Corpo di polizia penitenziaria, tratteggiata la qualifica degli ufficiali e agenti del Corpo stesso.

(3) V., al riguardo:

- l'art. 1, d.m. 23 marzo 2007 (G.U. n. 104 del 7 maggio 2007), recante l'individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali, che demanda le attività di prevenzione dei reati di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 in via prioritaria al Corpo forestale dello Stato e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza ed in quello funzionale dei rispettivi ordinamenti ed attribuzioni, ai Corpi di polizia municipale e provinciale, ferme restando comunque le funzioni di polizia giudiziaria che la legge rimette a ciascuna Forza di polizia;

- l'art. 1, l. 6 febbraio 2004, n. 36 (recante il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato);

- l'art. 16, l. 1° aprile 1981, n. 121 e l'art. 5, d.P.R. 2 maggio 1953, n. 604.

(4) Esemplificativamente:

- gli appuntati dei Carabinieri preposti al comando di stazione, per il periodo in cui hanno tale effettivo comando ex d.lgs. lgt. 11 gennaio 1945, n. 30;

- gli appuntati scelti dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza che abbiano superato un apposito corso di qualificazione della durata non inferiore a trenta giorni ex d.l. 21 settembre 1987, n. 387, conv., con mod., dalla l. 20 novembre 1987, n. 472;

- gli agenti, agenti scelti, assistenti e assistenti capo del Corpo di polizia penitenziaria ex art. 14^{1b)}, l. 15 dicembre 1990, n. 395.

V., altresì, l'art. 2, d.l. 6 maggio 1994, n. 271, conv. in l. 6 luglio 1994, n. 271, recante disposizioni urgenti per le Forze di polizia.

(5) L'art. 5^{1a)}, prima parte, l. 7 marzo 1986, n. 65 «Ordinamento della polizia municipale» attribuisce la qualità di agenti di polizia giudiziaria alle guardie dei comuni.

(6) In particolare:

- gli agenti dell'amministrazione finanziaria di cui agli artt. 30 e 31, Reati tributari [1] e 19, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle norme concernenti le imposte sulla produzione e il consumo;

- i verificatori di pesi e misure ex art. 25, R.d. 23 agosto 1890, n. 7088;

- le guardie zoofile nominate dalla società protettrice degli animali, se riconosciute dal prefetto ex art. 7, l. 12 giugno 1913, n. 611;

- i funzionari e agenti delegati dal Ministero dell'industria in relazione a frodi su prodotti agrari ed alimentari *ex art. 41, R.d.l. 15 ottobre 1925, n. 2033*;

- le guardie giurate *ex art. 133 e 134, R.d. 18 giugno 1931, n. 733, T.u.I.P.S.*;

- gli agenti giurati per la sorveglianza in acque pubbliche e private *ex R.d. 8 ottobre 1931, n. 1064*;

- gli ufficiali sanitari *ex art. 40, R.d. 27 luglio 1934, n. 1265 e art. 2, d.P.R. 11 febbraio 1961, n. 264*;

- i comandanti di corpo, di distacco e di posto delle varie forze armate *ex art. 301 c.p.m.p.*;

- gli ispettori compartimentali dei monopoli *ex artt. 7 e 39, R.d. 14 giugno 1941, n. 577*;

- il personale direttivo, gli ufficiali e i sottufficiali, i vigili scelti e i vigili dei comandi provinciali del Corpo dei vigili del fuoco *ex art. 16, l. 13 maggio 1961, n. 469 e art. 13, l. 27 dicembre 1973, n. 850*;

- gli ispettori delle poste e dei telegrafi incaricati di ricercare e accertare i reati che interessino l'organizzazione, l'esecuzione, l'utenza dei servizi postali e delle telecomunicazioni, o che vengono perpetrati negli ambienti di lavoro dei servizi medesimi *ex art. 1, d.m. 14 agosto 1943*;

- gli agenti addetti alla repressione della pesca con materie esplosive o venefiche nelle acque marittime *ex art. 7, d.P.R. 13 luglio 1954, n. 747*;

- gli ispettori del lavoro *ex art. 8, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520*;

- gli agenti nominati dalle amministrazioni provinciali per la repressione delle frodi agrarie *ex d.P.R. 10 giugno 1955, n. 987*;

- gli ingegneri e i periti del Corpo delle miniere *ex art. 5, d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128*;

- i funzionari di cancelleria per l'accertamento delle violazioni tributarie relative agli atti del loro ufficio *ex art. 4, l. 23 ottobre 1960, n. 1196*;

- gli impiegati addetti al servizio di vigilanza per la repressione delle frodi agrarie *ex art. 18, l. 15 dicembre 1961, n. 1034*;

- il personale sanitario o tecnico in relazione alla vigilanza sulla produzione e il commercio delle sostanze destinate all'alimentazione *ex art. 3, l. 30 aprile 1962, n. 283*;

- gli ispettori sanitari *ex art. 17, l. 26 febbraio 1963, n. 441*;

- i comandanti, ufficiali, sottufficiali, direttori, delegati e consoli indicati nell'art. 1235 c.n. come modificato dalla l. 3 febbraio 1963, n. 94;

- il personale civile e militare della marina mercantile e gli agenti giurati addetti alla vigilanza e all'accertamento delle infrazioni in materia di pesca marittima *ex art. 21, l. 14 luglio 1965, n. 963*;

- i dipendenti del Ministero dell'agricoltura addetti all'accertamento delle violazioni al regime per l'erogazione dell'integrazione di prezzo ai produttori di olio di oliva *ex art. 28, d.l. 9 novembre 1966, n. 912, conv. dalla l. 23 dicembre 1966, n. 1143*;

- i funzionari consolari per i reati commessi a bordo di navi mercantili e aerei civili italiani *ex art. 46, d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200*;

- gli impiegati del servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi nei limiti del loro servizio *ex art. 20, l. 30 gennaio 1968, n. 46*;

- i funzionari e gli impiegati cui sono attribuiti compiti di accertamento di reati in materia di imposta di bollo *ex art. 35, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642*;

- i funzionari doganali *ex art. 324, d.P.R. 22 gennaio 1973, n. 43*;

- gli impiegati e agenti incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme in materia di servizi postali e di telecomunicazioni *ex art. 22, d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156*;

- gli ingegneri e i geometri dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici e dagli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo dei vigili del fuoco e tutti gli agenti giurati al servizio dello Stato, delle province e dei comuni *ex art. 21 e 29, l. 2 febbraio 1974, n. 64*;

- gli agenti venatori incaricati del controllo della regolarità del porto e dell'uso delle armi *ex art. 27, l. 11 febbraio 1992, n. 157*;

- gli addetti ai servizi delle USSL e ai presidi e servizi multizonali in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro *ex art. 21, l. 23 dicembre 1978, n. 833*;

- l'ingegnere capo delle sezioni dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi per le infrazioni da lui accertate *ex art. 84, d.P.R. 24 maggio 1979, n. 886*;

- il personale della Polizia di Stato adibito ad attività tecnico-scientifica o tecnica al quale sia attribuita per esigenze di servizio la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria *ex art. 42, d.P.R. 24 aprile 1982, n. 337*;

- gli ispettori dell'ISVAP incaricati di vigilare sull'esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione *ex art. 4, l. 12 agosto 1982, n. 576*;

- i comandanti delle unità di vigilanza sulle attività marittime ed economiche appartenenti alla marina militare *ex art. 9 e 23, l. 31 dicembre 1982, n. 979*;

- i responsabili del servizio di polizia municipale e gli addetti al coordinamento e al controllo *ex art. 5, l. 7 marzo 1986, n. 65*;

- gli ispettori provinciali esercenti funzioni di controllo in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque *ex art. 16, d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 133*;

- per l'esplesamento dei servizi di polizia stradale, v. art. 12, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada;

- il personale delle camere di commercio, durante l'esplesamento e nei limiti del servizio per l'applicazione delle norme in materia di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi, *ex art. 1, d.lgs. 22 maggio 1999, n. 251*.

(7) Per un'ipotesi di esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, v. art. 23, Servizi segreti [II](#).

58. Disponibilità della polizia giudiziaria. - 1. Ogni procura della Repubblica dispone della rispettiva sezione; la procura generale presso la corte di appello dispone di tutte le sezioni istituite nel distretto [56 b]).

2. Le attività di polizia giudiziaria per i giudici del distretto sono svolte dalla sezione istituita presso la corrispondente procura della Repubblica.

3. L'autorità giudiziaria si avvale direttamente del personale delle sezioni a norma dei commi 1 e 2 e può altresì avvalersi di

ogni servizio o altro organo di polizia giudiziaria [Cost. 109; 55, 56; artt. 9, 13] (1).

(1) V. nota 1, art. 56.

59. Subordinazione della polizia giudiziaria. - 1. Le sezioni di polizia giudiziaria [56] dipendono dai magistrati che dirigono gli uffici presso i quali sono istituite.

2. L'ufficiale preposto ai servizi di polizia giudiziaria è responsabile verso il procuratore della Repubblica presso il tribunale dove ha sede il servizio dell'attività di polizia giudiziaria svolta da lui stesso e dal personale dipendente [art. 12, 13].

3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1 (1). Gli appartenenti alle sezioni non possono essere distolti dall'attività di polizia giudiziaria se non per disposizione del magistrato dal quale dipendono a norma del comma 1 [artt. 5 ss.] (2).

(1) Le parole «inerenti alle funzioni di cui all'articolo 55, comma 1» sono state introdotte dall'art. 17, Terrorismo [3]. Peraltro, a norma dell'art. 17⁶, Terrorismo [3], per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'art. 407², lett. a), nn. 1), 3) e 4) c.p.p. rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo.

(2) A norma dell'art. 83, Ordinamento giudiziario [1], «Il procuratore generale presso la corte di appello esercita la sorveglianza nel distretto di corte di appello sulla osservanza delle norme relative alla diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria» e l'art. 6, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 273, assegna al medesimo organo giudiziario il coordinamento dei rapporti tra procuratori della Repubblica con le autorità di polizia del distretto «al fine di assicurare la diretta disponibilità dei servizi e delle sezioni di polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria».

TITOLO QUARTO

Imputato

60. Assunzione della qualità di imputato. - 1. Assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato [409³, 410³, 423, 516 ss.] nella richiesta di rinvio a giudizio [409³, 410³, 416], di giudizio immediato [453], di decreto penale di condanna [459], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447, comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio [552] (1) e nel giudizio direttissimo [449, 558] (2) (3).

2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [428], sia divenuta irrevocabile [648] la sentenza di proscioglimento [197^a], 529 ss.] o di condanna [444, 533 ss.] o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna [461⁵, 463].

3. La qualità di imputato si riassume [197^a] in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere [434 ss.] e qualora sia disposta la revisione del processo [629 ss.] (4).



(1) Le parole «nel decreto di citazione diretta a giudizio» hanno sostituito le parole «nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 55» ai sensi dell'art. 47, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Per il caso di assunzione della qualità di imputato di un promotore finanziario, v. art. 55, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico in materia di intermediazione finanziaria.

(3) I provvedimenti giudiziari di cui al presente comma sono iscritti per estratto nel casellario dei carichi pendenti: v. art. 6¹, lett. a), Casellario giudiziale [1]. Per l'eliminazione dell'iscrizione, v. art. 8¹, lett. b), Casellario giudiziale [1].

(4) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 3, Giudice di pace [1].

61. Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato. - 1. I diritti e le garanzie dell'imputato si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari [326 ss., 335].

2. Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito [316].



62. Divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato. - 1. Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall'imputato [228³, 421, 422, 494, 503] o dalla persona sottoposta alle indagini [294, 350, 374, 375, 388, 391] non possono formare oggetto di testimonianza [194, 195].



63. Dichiarazioni indizianti. - 1. Se davanti all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria [55] una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle in-

dagini rende dichiarazioni [351, 362, 499] dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l'autorità procedente ne interrompe l'esame, avvertendola che a seguito di tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore [96 ss.]. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese [198²].

2. Se la persona doveva essere sentita sin dall'inizio in qualità di imputato [60] o di persona sottoposta alle indagini [61], le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate [191].



GD 07/27/58

64. Regole generali per l'interrogatorio.

- 1. La persona sottoposta alle indagini [61], anche se in stato di custodia cautelare [284 ss.] o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio [294, 299^{3-ter}, 301^{2-ter}, 302, 350¹, 374, 375, 388, 391³, 421², 422⁴], salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze [188, 474; att. 22].

2. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [188].

3. Prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che:

a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti;

b) salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma comunque il procedimento seguirà il suo corso;

c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'articolo 197 e le garanzie di cui all'articolo 197-bis (1).

3-bis. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata. In mancanza dell'avvertimento di cui al comma 3, lettera c), le dichiarazioni eventualmente rese dalla persona interrogata su fatti che concernono la responsabilità di altri non sono utilizzabili nei loro

confronti e la persona interrogata non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone (1).



(1) L'art. 2, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost., ha sostituito, con i commi 3 e 3-bis, il precedente comma 3. Ai sensi dell'art. 26² della medesima legge se il procedimento è ancora, al momento dell'entrata in vigore della legge (6 aprile 2001), nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli artt. 64 e 197-bis, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

65. Interrogatorio nel merito.

- 1. L'autorità giudiziaria contesta alla persona sottoposta alle indagini [61] in forma chiara e precisa il fatto che le è attribuito, le rende noti gli elementi di prova esistenti contro di lei e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, gliene comunica le fonti [294⁴, 374², 421², 422³].

2. Invita, quindi, la persona ad esporre quanto ritiene utile per la sua difesa e le pone direttamente domande.

3. Se la persona rifiuta di rispondere, ne è fatta menzione nel verbale [136, 373, 480]. Nel verbale è fatta anche menzione, quando occorre, dei connotati fisici e di eventuali segni particolari della persona.

66. Verifica dell'identità personale dell'imputato.

- 1. Nel primo atto cui è presente l'imputato [60, 61], l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false [64^{3 b}], att. 21; c.p. 495, 496].

2. L'impossibilità di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona [349³].

3. Le erronee generalità attribuite all'imputato sono rettificate nelle forme previste dall'articolo 130 [668].

GD 98/13/88

66-bis. Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato. (1) - 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'applicazione della legge penale.

(1) Articolo introdotto dall'art. 12, Terrorismo [3].


67. Incertezza sull'età dell'imputato. - 1. In ogni stato e grado del procedimento, quando vi è ragione di ritenere che l'imputato sia minorenne, l'autorità giudiziaria trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni (1).

(1) Ai sensi dell'art. 8, Minorenni [2]: «1. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia. 2. Qualora, dopo la perizia, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto».

68. Errore sull'identità fisica dell'imputato. - 1. Se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129 [620 g, 667].

69. Morte dell'imputato. - 1. Se risulta la morte dell'imputato [c.p. 150], in ogni stato e grado del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore, pronuncia sentenza a norma dell'articolo 129 [411].

2. La sentenza non impedisce l'esercizio dell'azione penale [50] per il medesimo fatto e contro la medesima persona [649], qualora successivamente si accerti che la morte dell'imputato è stata erroneamente dichiarata.

70. Accertamenti sulla capacità dell'imputato. - 1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento [129, 529 ss.] o di non luogo a procedere [425] e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale [sopravvenuta al fatto]  l'imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se


occorre, dispone anche di ufficio [190²], perizia [220 ss.].

2. Durante il tempo occorrente per l'espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo [392, 467], ogni altra prova richiesta dalle parti [71³].

3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari [326 ss.], la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme previste per l'incidente probatorio [392 ss.]. Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari [405 ss.] e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nei casi previsti dall'articolo 392 [71³] (1).



GD 96/45/57

 «Comma dichiarato illegittimo limitatamente alle parole «sopravvenuta al fatto» (C. cost. 20 luglio 1992, n. 340).

(1) V. art. 112, Ordinamento penitenziario [2].

71. Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato. - 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, il giudice dispone con ordinanza [125] che questo sia sospeso [18^{1 b)}, 50³, 166], sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento [529 ss.] o di non luogo a procedere [425].

2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale.

3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione [606 ss.] il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonché il curatore speciale nominato all'imputato.

4. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70, comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facoltà di assistere agli atti disposti

sulla persona dell'imputato, nonché agli atti cui questi ha facoltà di assistere.

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari [326 ss.], si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70, comma 3.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 (1).



(1) V. art. 112, Ordinamento penitenziario [2].

72. Revoca dell'ordinanza di sospensione. - 1. Allo scadere del sesto mese dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice dispone ulteriori accertamenti peritali sullo stato di mente dell'imputato. Analogamente provvede a ogni successiva scadenza di sei mesi, qualora il procedimento non abbia ripreso il suo corso.

2. La sospensione è revocata con ordinanza [125] non appena risulti che lo stato mentale dell'imputato ne consente la cosciente partecipazione al procedimento ovvero che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento [529 ss.] o di non luogo a procedere [313², 425] (1).



(1) V. art. 112, Ordinamento penitenziario [2].

73. Provvedimenti cautelari. - 1. In ogni caso in cui lo stato di mente dell'imputato appare tale da renderne necessaria la cura nell'ambito del servizio psichiatrico, il giudice informa con il mezzo più rapido l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sul trattamento sanitario per malattie mentali (1).

2. Qualora vi sia pericolo nel ritardo, il giudice dispone anche di ufficio il ricovero provvisorio dell'imputato in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero. L'ordinanza perde in ogni caso efficacia nel momento in cui viene data esecuzione al provvedimento dell'autorità indicata nel comma 1.

3. Quando è stata o deve essere disposta la custodia cautelare dell'imputato [272 ss.], il giudice ordina che la misura sia eseguita nelle forme previste dall'articolo 286.

4. Nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede all'informativa prevista dal comma 1 e, se ne ricorrono le condizioni, chiede al giudice il provvedimento di ricovero provvisorio previsto dal comma 2.

(1) Sui trattamenti sanitari volontari e obbligatori, v. gli artt. 1-3, l. 13 maggio 1978, n. 180 e l'art. 34, l. 23 dicembre 1978, n. 833, istitutivo del SSN in relazione agli accertamenti e trattamenti sanitari volontari ed obbligatori per le malattie mentali.

TITOLO QUINTO

Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria

74. Legittimazione all'azione civile. - 1. L'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all'articolo 185 del codice penale può essere esercitata [79¹] nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali [90 ss.], nei confronti dell'imputato [60, 61] e del responsabile civile [83 ss., 404, 538 ss., 572 ss; coord. 212] (1).


GD 02/41/67

(1) Per ipotesi previste da leggi speciali:
- art. 10, l. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura;
- art. 240, R.d. 16 marzo 1942, n. 267, c.d. Legge fallimentare;
- art. 36², l. 5 febbraio 1992, n. 104, recante norme a tutela dei portatori di handicap;
- art. 18, l. 8 luglio 1986, n. 349, recante norme in materia di danno ambientale;
- art. 174, l. 22 aprile 1941, n. 633, in materia di diritto d'autore;
- art. 100, d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, in materia di elezione degli organi delle amministrazioni comunali e provinciali;
- art. 97, d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza.

75. Rapporti tra azione civile e azione penale. - 1. L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato [c.p.c. 324].


L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio [c.p.c. 306]; il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile [541, 542; coord. 211].

2. L'azione civile prosegue in sede civile se non è trasferita nel processo penale o è stata iniziata quando non è più ammessa la costituzione di parte civile [79, 652].

3. Se l'azione è proposta in sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte civile nel processo penale [82²] o dopo la sentenza di primo grado [525 ss.], il processo civile è sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta a impugnazione, salvo le eccezioni previste dalla legge [71⁶, 72, 82², 88³, 441³, 444², 651, 652; att. 141] (1) .



GD 96/45/57

 Comma dichiarato illegittimo «nella parte in cui non prevede che la disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza» (C. cost. 22 ottobre 1996, n. 354).


(1) Per un caso particolare, v. art. 30, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari .


76. Costituzione di parte civile. - 1. L'azione civile nel processo penale è esercitata, anche [77] a mezzo di procuratore speciale [122], mediante la costituzione di parte civile (1).

2. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [84⁴, 187³, 491¹, 601⁴; att. 23] (2).



GD 99/13/87

(1) Sul pagamento del contributo unificato per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale, v. art. 12, Spese di giustizia .

(2) Per il processo davanti al giudice di pace, v. art. 23, Giudice di pace .

77. Capacità processuale della parte civile. - 1. Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono costituirsi parte civile se non sono rappresentate [c.c. 48, 52, 320, 357, 424], autorizzate [c.c. 320³, 374 n. 5, 375 n. 3, 394, 424] o assistite [c.c. 394, 424] nelle forme prescritte per l'esercizio delle azioni civili [178 lett. c); c.p.c. 75²] (1).

2. Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza [c.c. 48, 52, 320, 357, 424] o l'assistenza [c.c. 394, 424] e vi sono ragioni di urgenza ovvero vi è conflitto di interessi tra il danneggiato e chi lo rappresenta, il pubblico ministero può chiedere al giudice di nominare un curatore speciale [c.p.c. 78]. La nomina può essere chiesta altresì dalla persona che deve essere rappresentata o assistita ovvero dai suoi prossimi congiunti [c.p. 307⁴] e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.

3. Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite se possibile le persone interessate, provvede con decreto [125], che è comunicato al pubblico ministero [153²] affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell'incapace.

4. In caso di assoluta urgenza, l'azione civile nell'interesse del danneggiato incapace per infermità di mente o per età minore può essere esercitata dal pubblico ministero, finché subentri a norma dei commi precedenti colui al quale spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero il curatore speciale [83¹⁻⁴, 85¹].

(1) La costituzione di parte civile dello Stato nei procedimenti penali deve essere autorizzata dal Presidente del Consiglio dei Ministri: art. 1⁴, l. 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato.

78. Formalità della costituzione di parte civile. - 1. La dichiarazione di costituzione di parte civile è depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza [420, 484, 559] e deve contenere, a pena di inammissibilità [80, 81]:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;

b) le generalità dell'imputato [60] nei cui confronti viene esercitata l'azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo [66];

c) il nome e il cognome del difensore [96 ss.] e l'indicazione della procura [100];

d) l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda [c.p.c. 163 n. 4];

e) la sottoscrizione del difensore [98, 110].

2. Se è presentata fuori udienza [420, 484, 559], la dichiarazione deve essere notificata [152], a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione [85³].

3. Se la procura non è apposta in calce o a margine della dichiarazione di parte civile, ed è conferita nelle altre forme previste dall'articolo 100, commi 1 e 2, essa è depositata nella cancelleria o presentata in udienza [420, 484, 559] unitamente alla dichiarazione di costituzione della parte civile (1).



GD 96/18/62

(1) Comma così sostituito dall'art. 13, l. 16 dicembre 1999, n. 479, il cui comma 4 stabilisce che la disposizione si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della legge (3 gennaio 2000).

79. Termine per la costituzione di parte civile. - 1. La costituzione di parte civile può avvenire per l'udienza preliminare [416 ss.] e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 [441¹, 444²; att. 23].

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza.

3. Se la costituzione avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468, comma 1, la parte civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni [497 ss.], periti [220 ss.] o consulenti tecnici [225, 233, 360].



80. Richiesta di esclusione della parte civile. - 1. Il pubblico ministero, l'imputato [60] e il responsabile civile [83] possono proporre richiesta motivata di esclusione della parte civile.

2. Nel caso di costituzione di parte civile per l'udienza preliminare [416 ss.], la richiesta è proposta, a pena di decadenza [173], non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare [420] o nel dibattimento [484].

3. Se la costituzione avviene nel corso degli atti preliminari al dibattimento [465 ss.] o introduttivi dello stesso [484], la richiesta

è proposta oralmente a norma dell'articolo 491, comma 1.

4. Sulla richiesta il giudice decide senza ritardo con ordinanza [125].

5. L'esclusione della parte civile [88] ordinata nell'udienza preliminare [420] non impedisce una successiva costituzione fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484.



GD 99/30/92

81. Esclusione di ufficio della parte civile. - 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado [492], il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la costituzione di parte civile, ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza [125].

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare [80²].

82. Revoca della costituzione di parte civile. - 1. La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale [122] in udienza [420, 484, 559] ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato [152] alle altre parti [83⁶, 85³].

2. La costituzione si intende revocata se la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell'articolo 523 ovvero se promuove l'azione davanti al giudice civile [75³; att. 23³].

3. Avvenuta la revoca della costituzione a norma dei commi 1 e 2, il giudice penale non può conoscere delle spese e dei danni che l'intervento della parte civile ha cagionato all'imputato e al responsabile civile. L'azione relativa può essere proposta davanti al giudice civile [448³].

4. La revoca non preclude il successivo esercizio dell'azione in sede civile.



83. Citazione del responsabile civile.

1. Il responsabile civile per il fatto dell'imputato [c.p. 185²] può essere citato nel

processo penale a richiesta della parte civile [74 ss.] e, nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero. L'imputato [60] può essere citato come responsabile civile per il fatto dei coimputati per il caso in cui venga prosciolto [529 ss.] o sia pronunciata nei suoi confronti sentenza di non luogo a procedere [425].

2. La richiesta deve essere proposta al più tardi per il dibattimento [491].

3. La citazione è ordinata con decreto [125] dal giudice che procede. Il decreto contiene:

a) le generalità o la denominazione della parte civile [74 ss.], con l'indicazione del difensore [96 ss.] e le generalità del responsabile civile, se è una persona fisica, ovvero la denominazione dell'associazione o dell'ente chiamato a rispondere e le generalità del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione delle domande che si fanno valere contro il responsabile civile;

c) l'invito a costituirsi nei modi previsti dall'articolo 84;

d) la data e le sottoscrizioni del giudice e dell'ausiliario [126] che lo assiste.

4. Copia del decreto è notificata [152], a cura della parte civile, al responsabile civile, al pubblico ministero e all'imputato. Nel caso previsto dall'articolo 77, comma 4, la copia del decreto è notificata al responsabile civile e all'imputato a cura del pubblico ministero. L'originale dell'atto con la relazione di notificazione è depositato nella cancelleria del giudice che procede.

5. La citazione del responsabile civile è nulla [178 lett. c), 180, 184] se per omissione o per erronea indicazione di qualche elemento essenziale il responsabile civile non è stato posto in condizione di esercitare i suoi diritti nell'udienza preliminare [416 ss.] o nel giudizio [465 ss.]. La nullità della notificazione [171, 184] rende nulla la citazione ⁸².

6. La citazione del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata [82] o se è ordinata l'esclusione della parte civile [80, 81, 491¹, 538³].



GD 98/17/47

¹ Articolo dichiarato incostituzionale «nella parte in cui non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalla assicurazione obbligatoria prevista dalla l. 24 dicembre 1969, n. 990, l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato» (C. cost. 16 aprile 1998, n. 112).

² Comma dichiarato illegittimo nella parte in cui non prevede per la citazione del responsabile civile nel procedimento davanti al pretore il medesimo termine assegnato all'imputato dall'art. 555, terzo comma, dello stesso codice (C. cost. 17 novembre 1992, n. 453).

84. Costituzione del responsabile civile. - 1. Chi è citato come responsabile civile può costituirsi in ogni stato e grado del processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122], con dichiarazione depositata nella cancelleria del giudice che procede o presentata in udienza [420, 484, 559].

2. La dichiarazione deve contenere a pena di inammissibilità:

a) le generalità della persona fisica o la denominazione dell'associazione o dell'ente che si costituisce e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome e il cognome del difensore e l'indicazione della procura [100];

c) la sottoscrizione del difensore [110].

3. La procura conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, è depositata nella cancelleria o presentata in udienza [420, 484, 559] unitamente alla dichiarazione di costituzione del responsabile civile.

4. La costituzione produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo [76², 601⁴; att. 23].

85. Intervento volontario del responsabile civile. - 1. Quando vi è costituzione di parte civile [76] o quando il pubblico ministero esercita l'azione civile a norma dell'articolo 77, comma 4, il responsabile civile può intervenire volontariamente nel processo, anche a mezzo di procuratore speciale [122], per l'udienza preliminare [420] e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484, presentando una dichiarazione scritta a norma dell'articolo 84, commi 1 e 2 [651].

2. Il termine previsto dal comma 1 è stabilito a pena di decadenza [173]. Se l'intervento avviene dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 468, comma 1, il responsabile civile non può avvalersi della facoltà di presentare le liste dei testimoni [497 ss.], periti [220 ss.] o consulenti tecnici [225, 233, 360].

3. Se è presentata fuori udienza [420, 484, 559], la dichiarazione è notificata [152], a cura del responsabile civile, alle altre parti

e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione [78², 178 lett. c].

4. L'intervento del responsabile civile perde efficacia se la costituzione di parte civile è revocata [82] o se è ordinata l'esclusione della parte civile [80, 81, 491¹, 538²].

86. Richiesta di esclusione del responsabile civile. - 1. La richiesta di esclusione del responsabile civile può essere proposta dall'imputato [60] nonché dalla parte civile [76 ss.] e dal pubblico ministero che non ne abbiano richiesto la citazione.

2. La richiesta può essere proposta altresì dal responsabile civile [83 ss.] che non sia intervenuto volontariamente anche qualora gli elementi di prova raccolti prima della citazione possano recare pregiudizio alla sua difesa in relazione a quanto previsto dagli articoli 651 e 654.

3. La richiesta deve essere motivata ed è proposta, a pena di decadenza [173], non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare [420²] o nel dibattimento [484]. Il giudice decide senza ritardo con ordinanza [125].

87. Esclusione di ufficio del responsabile civile. - 1. Fino a che non sia dichiarato aperto il dibattimento di primo grado [492], il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per la citazione o per l'intervento del responsabile civile [83 ss.], ne dispone l'esclusione di ufficio, con ordinanza [125].

2. Il giudice provvede a norma del comma 1 anche quando la richiesta di esclusione è stata rigettata nella udienza preliminare [80³, 420].

3. L'esclusione è disposta senza ritardo, anche di ufficio, quando il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato [438].

88. Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile. - 1. L'ammissione della parte civile [76 ss.] o del responsabile civile [83 ss.] non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [74, 75, 538 ss., 647; c.p. 185 ss.].

2. L'esclusione della parte civile [76 ss.] o del responsabile civile [83 ss.] non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile è stato

escluso su richiesta della parte civile [86], questa non può esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto.

3. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

89. Citazione del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. - 1. La persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [575; c.p. 196, 197] è citata per l'udienza preliminare [416 ss.] o per il giudizio [484, 491] a richiesta del pubblico ministero o dell'imputato [60, 534].

2. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative alla citazione e alla costituzione del responsabile civile [83, 84]. Non si applica la disposizione dell'articolo 87, comma 3 [att. 23] (1).

(1) Per ipotesi particolari, v.:

- art. 117, Sanzioni sostitutive [1];

- art. 9, Reati tributari [1];

- art. 329 e 330, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

- art. 105, l. 17 luglio 1942, n. 907, sui monopoli di Stato.

TITOLO SESTO

Persona offesa dal reato

90. Diritti e facoltà della persona offesa dal reato. - 1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge [101, 154, 155, 178 lett. c], 341, 360, 369, 394, 398³, 401, 406, 408 ss., 413, 419, 428³, 429³, 451, 456⁴, 458², 465², 467, 519³, 556, 572], in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie [121, 123³] e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova [422, 468] (1) (2).

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente [c.c. 415] o inabilitata [c.c. 415] esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti [c.p. 307⁴] di essa [74, 75].

(1) V. nota 1, art. 74, nonché art. 12, Stampa [3].

(2) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. artt. 21-22; 24-28 e 34-35, Giudice di pace [1].

91. Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

(1) - 1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge, finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare [92, 101²], in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e la facoltà [505, 511, 572] attribuiti alla persona offesa dal reato [90, 505, 511⁶, 572; coord. 212].

(1) A norma dell'art. 187-*undecies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nei procedimenti per i reati previsti dagli artt. 184 (*abuso di informazioni privilegiate*) e 185 (*manipolazione del mercato*), la CONSOB esercita i diritti e la facoltà attribuiti dal codice di procedura penale agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato.

Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:

- art. 8-*bis*, d.l. 18 giugno 1986, n. 282, conv., con mod., dalla l. 7 agosto 1986, n. 462, recante norme in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, le associazioni dei produttori e dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile indipendentemente dalla prova di un danno immediato e diretto;

- art. 18, l. 8 luglio 1986, n. 349, recante norme in materia di danno ambientale, che riconosce alle associazioni di protezione ambientale il diritto di intervenire in giudizio per reati che abbiano cagionato un danno all'ambiente;

- artt. 10 e 15, l. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura;

- art. 7, l. 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate (G.U. n. 178 del 31 luglio 2004).

92. Consenso della persona offesa. - 1.

L'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato è subordinato al consenso della persona offesa.

2. Il consenso deve risultare da atto pubblico [c.c. 2699] o da scrittura privata autenticata [c.c. 2703] e può essere prestato a non più di uno degli enti o delle associazioni. È inefficace il consenso prestato a più enti o associazioni.

3. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento con le forme previste dal comma 2.

4. La persona offesa che ha revocato il consenso non può prestarlo successivamente né allo stesso né ad altro ente o associazione.

93. Intervento degli enti o delle associazioni. - 1.

Per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91 l'ente o l'associazione presenta all'autorità procedente un atto di intervento che contiene a pena di inammissibilità:

a) le indicazioni relative alla denominazione dell'ente o dell'associazione, alla sede, alle disposizioni che riconoscono le finalità di tutela degli interessi lesi, alle generalità del legale rappresentante;

b) l'indicazione del procedimento;

c) il nome e il cognome del difensore [101²] e l'indicazione della procura [100¹];

d) l'esposizione sommaria delle ragioni che giustificano l'intervento;

e) la sottoscrizione del difensore.

2. Unitamente all'atto di intervento sono presentate la dichiarazione di consenso della persona offesa e la procura al difensore se questa è stata conferita nelle forme previste dall'art. 100, comma 1.

3. Se è presentato fuori udienza [420, 484, 559], l'atto di intervento deve essere notificato alle parti [152] e produce effetto dal giorno dell'ultima notificazione [78²].

4. L'intervento produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento [76², 84⁴, 505, 511⁶, 572¹].

94. Termine per l'intervento. - 1.

Gli enti e le associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato possono intervenire nel procedimento fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall'articolo 484 [572¹].

95. Provvedimenti del giudice. - 1.

Entro tre giorni dalla notificazione eseguita a norma dell'articolo 93, comma 3, le parti possono opporsi con dichiarazione scritta all'intervento dell'ente o dell'associazione. L'opposizione è notificata [154] al legale rappresentante dell'ente o dell'associazione, il quale può presentare le sue deduzioni nei cinque giorni successivi.

2. Se l'intervento è avvenuto prima dell'esercizio dell'azione penale [405] sull'opposizione provvede il giudice per le indagini preliminari [328]; se è avvenuto nell'udienza preliminare [420], l'opposizione è proposta prima dell'apertura della discussione [421]; se è avvenuto in dibattimento [484], l'opposizione è proposta a norma dell'articolo 491, comma 1.

3. I termini previsti dai commi 1 e 2 sono stabiliti a pena di decadenza [173]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza [125, 586].

4. In ogni stato e grado del processo il giudice, qualora accerti che non esistono i requisiti per l'esercizio dei diritti e delle facoltà previsti dall'articolo 91, dispone anche di ufficio, con ordinanza [125], l'esclusione dell'ente o dell'associazione.

TITOLO SETTIMO

Difensore

96. Difensore di fiducia. (1) (2) - 1. L'imputato [60, 61] ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia [att. 24 ss., 34, 65] (3) (4).

2. La nomina è fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata.

3. La nomina del difensore di fiducia della persona fermata [384], arrestata [380, 381] o in custodia cautelare [284 ss.], finché la stessa non vi ha provveduto, può essere fatta da un prossimo congiunto [c.p. 307⁴], con le forme previste dal comma 2 [att. 24-27].



GD 96/50/52

(1) V. art. 6³ lett. c), Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) Avvocati [1](#) - [7](#).

(3) Per ipotesi particolari, v. art. 32, Ordine pubblico [1](#) e artt. 80, 91^{lett. b)} e 100, Spese di giustizia [1](#).

(4) Con riguardo ai praticanti avvocati, v. art. 7, l. 16 dicembre 1999, n. 479, come modificato dall'art. 2-terdecies, l. 5 giugno 2000, n. 144, *sub* nota 8, art. 8, Avvocati [1](#).

97. Difensore di ufficio. - 1. L'imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio [att. 17⁴, 18³, 28 ss.].

2. I consigli dell'ordine forense di ciascun distretto di corte d'appello, mediante un apposito ufficio centralizzato, al fine di garantire l'effettività della difesa d'ufficio, predispongono gli elenchi dei difensori che a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria sono indicati ai fini della nomina. I consigli dell'ordine fissano i criteri per la nomina dei difensori sulla base delle competenze specifiche, della prossimità alla sede del procedimento e della reperibilità [att. 29] (1).

3. Il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, se devono compiere un atto per il quale è prevista l'assistenza del difensore [127, 210, 294, 305, 309, 310, 350, 360, 363, 374, 388, 391, 398, 415-*bis*, 419, 435, 441, 447, 450, 456, 460, 465, 552, 601, 610, 613, 636, 666, 678, 704, 717, 734, 743] e la persona sottoposta alle indagini o l'imputato ne sono privi, danno avviso dell'atto al difensore il cui nominativo è comunicato dall'ufficio di cui al comma 2 [att. 30] (2).

4. Quando è richiesta la presenza del difensore e quello di fiducia o di ufficio nominato a norma dei commi 2 e 3 non è stato reperito, non è comparso o ha abbandonato la difesa [105], il giudice designa come sostituto un altro difensore immediatamente reperibile per il quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 102 [108]. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nelle medesime circostanze, richiedono un altro nominativo all'ufficio di cui al comma 2, salva, nei casi di urgenza, la designazione di un altro difensore immediatamente reperibile, previa adozione di un provvedimento motivato che indichi le ragioni dell'urgenza. Nel corso del giudizio può essere nominato sostituto solo un difensore iscritto nell'elenco di cui al comma 2 (3).

5. Il difensore di ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo [106³⁻⁴; att. 30³] (4).

6. Il difensore di ufficio cessa dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia.



(1) Comma così sostituito dall'art. 1¹, l. 6 marzo 2001, n. 60, recante disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

(2) Comma così sostituito dall'art. 2¹, l. indicata *sub* nota 1.

(3) Comma così sostituito dall'art. 3, l. indicata *sub* nota 1.

(4) Sulle informazioni all'interessato in caso di nomina di difensore d'ufficio, v. art. 103, Spese di giustizia [1]; sulla liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore d'ufficio, v. artt. 116, 117 e 118, Spese di giustizia [1].

98. Patrocinio dei non abbienti. (1)

- 1. L'imputato [60], la persona offesa dal reato [90, 91], il danneggiato che intende costituirsi parte civile [76 ss.] e il responsabile civile [83 ss.] possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato [613⁵], secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti [att. 31, 32] (2).



(1) V. art. 6³ lett. c), Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) Sulla disciplina del patrocinio dei non abbienti, v. art. 74 ss., Spese di giustizia [1].

99. Estensione al difensore dei diritti dell'imputato. - 1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all'imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest'ultimo [46², 122, 419², 438³, 446³, 462, 571³, 589²] (1).

2. L'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice [571⁴, 589³].



(1) Sulla presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti, v. art. 93, Spese di giustizia [1].

100. Difensore delle altre parti private. - 1. La parte civile [74 ss.], il respon-

sabile civile [83 ss.] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] stanno in giudizio col ministero di un difensore [att. 24, 26¹], munito di procura speciale conferita con atto pubblico [c.c. 2699] o scrittura privata autenticata [att. 39; c.c. 2703] dal difensore o da altra persona abilitata (1).

2. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile [78], del decreto di citazione [83] o della dichiarazione di costituzione [84] o di intervento [85] del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89]. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte è certificata dal difensore [att. 39].

3. La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

4. Il difensore può compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono a essa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere [c.p.c. 84].

5. Il domicilio delle parti private indicate nel comma 1 per ogni effetto processuale si intende eletto presso il difensore [154⁴; att. 33].



GD 99/30/92

(1) Le parole «dal difensore o da altra persona abilitata» sono state aggiunte dall'art. 13, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

101. Difensore della persona offesa. - 1. La persona offesa dal reato [90 ss.], per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti, può nominare un difensore nelle forme previste dall'articolo 96, comma 2 [369; att. 24, 33].

2. Per la nomina dei difensori degli enti e delle associazioni che intervengono a norma dell'articolo 93 si applicano le disposizioni dell'articolo 100.



102. Sostituto del difensore. - 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto [97⁴, 327-bis; att. 34] (1).

2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.



GD 96/50/52

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 6 marzo 2001, n. 60, recante disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

103. Garanzie di libertà del difensore.

(1) - 1. Le ispezioni [244] e le perquisizioni [247] negli uffici dei difensori sono consentite solo:

a) quando essi o altre persone che svolgono stabilmente attività nello stesso ufficio sono imputati [60, 61], limitatamente ai fini dell'accertamento del reato loro attribuito;

b) per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate.

2. Presso i difensori [96 ss.] e gli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento [222 coord.], nonché presso i consulenti tecnici [225, 233] non si può procedere a sequestro (2) [253, 354 ss.] di carte o documenti relativi all'oggetto della difesa, salvo che costituiscano corpo del reato [253²].

3. Nell'accingersi a eseguire una ispezione [244], una perquisizione [247] o un sequestro [253, 354 ss.] nell'ufficio di un difensore, l'autorità giudiziaria a pena di nullità [178^{cj}, 180] avvisa il consiglio dell'ordine forense del luogo perché il presidente o un consigliere da questo delegato possa assistere alle operazioni. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

4. Alle ispezioni [244], alle perquisizioni [247] e ai sequestri [253, 354 ss.] negli uffici dei difensori procede personalmente il giudice ovvero, nel corso delle indagini preliminari [326 ss.], il pubblico ministero in forza di motivato decreto di autorizzazione del giudice.

5. Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni [266 ss.] dei difensori [96 ss.], degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al

procedimento [222 coord.], dei (3) consulenti tecnici [225] e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite [att. 35].

6. Sono vietati il sequestro [253, 354 ss.] e ogni forma di controllo della corrispondenza [254] tra l'imputato e il proprio difensore in quanto riconoscibile dalle prescritte indicazioni, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato [235, 253²; att. 35].

7. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 271, i risultati delle ispezioni [244], perquisizioni [247], sequestri [253, 354 ss.], intercettazioni di conversazioni o comunicazioni [266 ss.], eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati [191, 200, 256].



(1) Le garanzie previste da questa disposizione si estendono anche:

- agli assistenti sociali di cui all'art. 1, l. 3 aprile 2001, n. 119, recante disposizioni sull'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali;

- ai dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze e a coloro che operano presso centri, enti, associazioni o gruppi che hanno stipulato apposite convenzioni con le USSL: art. 100⁷, Stupefacenti [I].

V., altresì, art. 52³, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA) in relazione agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche fiscali.

(2) Le parole da «presso i difensori» fino a «sequestro» hanno sostituito le precedenti «presso i difensori e i consulenti tecnici non si può procedere a sequestro» in virtù dell'art. 1, lett. a), l. 7 dicembre 2000, n. 397.

(3) Le parole da «degli investigatori» fino a «al procedimento, dei» sono state inserite dall'art. 1, lett. b), legge indicata *sub* nota 2.

104. Colloqui del difensore con l'imputato in custodia cautelare.

- 1. L'imputato in stato di custodia cautelare [284 ss.] ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura [293; att. 27, 36].

2. La persona arrestata in flagranza [380, 381] o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo [att. 27, 36].

3. Nel corso delle indagini preliminari

[326 ss.], quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque (1) giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore [309^{3-bis}].

4. Nell'ipotesi di arresto [380, 381] o di fermo [384], il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice [390; att. 36].

(1) Il termine di sette giorni è stato ridotto a cinque dall'art. 1, l. 8 agosto 1995, n. 332.

105. Abbandono e rifiuto della difesa.

- 1. Il consiglio dell'ordine forense ha competenza esclusiva per le sanzioni disciplinari relative all'abbandono della difesa [96] o al rifiuto della difesa di ufficio [97⁴].

2. Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto al procedimento penale in cui è avvenuto l'abbandono o il rifiuto.

3. Nei casi di abbandono [96] o di rifiuto [97⁴] motivati da violazione dei diritti della difesa, quando il consiglio dell'ordine li ritiene comunque giustificati, la sanzione non è applicata, anche se la violazione dei diritti della difesa è esclusa dal giudice (1).

4. L'autorità giudiziaria riferisce al consiglio dell'ordine i casi di abbandono della difesa, di rifiuto della difesa di ufficio [97] o, nell'ambito del procedimento, i casi di violazione da parte del difensore dei doveri di lealtà e probità nonché del divieto di cui all'articolo 106, comma 4-*bis* (2).

5. L'abbandono della difesa delle parti private diverse dall'imputato [74 ss., 83 ss., 89], della persona offesa [90, 91], degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 non impedisce in alcun caso l'immediata continuazione del procedimento e non interrompe l'udienza.



(1) V. artt. 38 ss., Avvocati [1].

(2) Comma così sostituito dall'art. 15, l. 13 febbraio

2001, n. 45, recante modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionario di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.

106. Incompatibilità della difesa di più imputati nello stesso procedimento.

- 1. Salva la disposizione del comma 4-*bis* (1) la difesa di più imputati può essere assunta da un difensore comune, purché le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.

2. L'autorità giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilità, la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.

3. Qualora l'incompatibilità non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza [125] provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97.

4. Se l'incompatibilità è rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice [328], su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3 (2).

4-*bis*. Non può essere assunta da uno stesso difensore la difesa di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 [105] (3).



(1) Le parole: «Salva la disposizione del comma 4-*bis* sono state inserite dall'art. 16^{1, lett. a)}, l. 13 febbraio 2001, n. 45, recante modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionario di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza.

(2) Comma così sostituito dall'art. 16^{1, lett. b)}, legge indicata *sub* nota 1.

(3) Comma aggiunto dall'art. 16^{1, lett. c)}, legge indicata *sub* nota 1.

107. Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore.

- 1. Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.

2. La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.

3. La rinuncia non ha effetto finché la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.

4. La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.

108. Termine per la difesa. (1) - 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono [105, 106, 107], il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore

a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento.

2. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato [303 ss.] o la prescrizione del reato [c.p. 157 ss.]. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza [125].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, l. 6 marzo 2001, n. 60, recante disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

LIBRO SECONDO

ATTI

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

109. Lingua degli atti. - 1. Gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana.

2. Davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta (1), il cittadino italiano che appartiene a questa minoranza è, a sua richiesta, interrogato [64, 65, 294, 374, 375, 391, 401, 420, 422] o esaminato [194, 208, 500, 503] nella madrelingua [Cost. 6] e il relativo verbale [134 ss.] è redatto anche in tale lingua. Nella stessa lingua sono tradotti gli atti del procedimento a lui indirizzati successivamente alla sua richiesta. Restano salvi gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali [143; att. 26].

3. Le disposizioni di questo articolo si osservano a pena di nullità [178 ^{c)}, 180].



GD 97/40/82

(1) Sono considerate minoranze linguistiche riconosciute:

– quella francese della Val d'Aosta (v. art. 38, l. cost. 28 febbraio 1948, n. 4, approvante lo Statuto speciale per la Regione);

– quelle tedesca e ladina del Trentino-Alto Adige (v. capo IV, d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione nonché la disciplina dell'uso della lingua minoritaria nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali);

– quella slovena della Provincia di Trieste (v. l. 14 marzo 1977, n. 73).

110. Sottoscrizione degli atti. - 1. Quando è richiesta la sottoscrizione di un atto [137, 142, 168, 171, 333, 337, 373, 483, 544; att. 39], se la legge non dispone altrimenti è sufficiente la scrittura di propria

mano, in fine dell'atto, del nome e cognome di chi deve firmare.

2. Non è valida la sottoscrizione apposta con mezzi meccanici o con segni diversi dalla scrittura.

3. Se chi deve firmare non è in grado di scrivere, il pubblico ufficiale, al quale è presentato l'atto scritto o che riceve l'atto orale, accertata l'identità della persona, ne fa annotazione in fine dell'atto medesimo [137, 483¹; att. 39].



GD 99/13/96

111. Data degli atti. - 1. Quando la legge richiede la data di un atto, sono indicati il giorno, il mese, l'anno e il luogo in cui l'atto è compiuto. L'indicazione dell'ora è necessaria solo se espressamente prescritta [136, 386³, 391¹⁻⁷; att. 59].

2. Se l'indicazione della data di un atto è prescritta a pena di nullità [292^{2 e)}], questa sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa stabilirsi con certezza in base ad elementi contenuti nell'atto medesimo o in atti a questo connessi.

112. Surrogazione di copie agli originali mancanti. - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, quando l'originale di una sentenza o di un altro atto del procedimento, del quale occorre fare uso, è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, la copia autentica (1) ha valore di originale ed è posta nel luogo in cui l'originale dovrebbe trovarsi [att. 40].

2. A tal fine, il presidente della corte o del tribunale [o il pretore (2)], anche di ufficio, ordina con decreto [125] a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di avere gratuitamente un'altra copia autentica (3).

(1) Sull'autenticazione di copie, v. art. 14, l. 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione

amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.

(2) Parole soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 177, Ordinamento giudiziario [4].

(3) Per ipotesi particolari, v. artt. 1 ss., R.d.l. 15 novembre 1925, n. 2071, recante disposizioni per la ricostruzione di atti e documenti distrutti in occasioni di pubbliche calamità.


113. Ricostituzione di atti. - 1. Se non è possibile provvedere a norma dell'articolo 112, il giudice, anche di ufficio, accerta il contenuto dell'atto mancante e stabilisce con ordinanza [125] se e in quale tenore esso deve essere ricostituito [att. 41].

2. Se esiste la minuta dell'atto mancante, questo è ricostituito secondo il tenore della medesima, quando alcuno dei giudici che l'hanno sottoscritto riconosce che questo era conforme alla minuta [att. 41].

3. Quando non si può provvedere a norma dei commi 1 e 2, il giudice dispone con ordinanza [125] la rinnovazione dell'atto mancante, se necessaria e possibile, prescrivendo il modo ed eventualmente indicando anche gli altri atti che devono essere rinnovati [att. 41].

114. Divieto di pubblicazione di atti e di immagini. (1) - 1. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto [329] (2) (3).

2. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari [405 ss.] ovvero fino al termine dell'udienza preliminare [424, 425].

3. Se si procede al dibattimento [470 ss.], non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti [del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli]  del fascicolo del pubblico ministero [433], se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello [605]. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni [500⁴, 503⁵, 4].

4. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti del dibattimento celebrato a porte chiuse nei casi previsti dall'articolo


472, commi 1 e 2. In tali casi il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione anche degli atti o di parte degli atti utilizzati per le contestazioni. Il divieto di pubblicazione cessa comunque quando sono trascorsi i termini stabiliti dalla legge sugli archivi di Stato (4) ovvero è trascorso il termine di dieci anni dalla sentenza irrevocabile [648] e la pubblicazione è autorizzata dal ministro di grazia e giustizia (5).

5. Se non si procede al dibattimento, il giudice, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione di atti o di parte di atti quando la pubblicazione di essi può offendere il buon costume o comportare la diffusione di notizie sulle quali la legge prescrive di mantenere il segreto nell'interesse dello Stato (6) ovvero causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni [497 ss.] o delle parti private [76 ss., 83 ss., 89]. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4.

6. È vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. È altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni (7). Il tribunale per i minorenni, nell'interesse esclusivo del minore, o il minore che ha compiuto i sedici anni, può consentire la pubblicazione (8).

6-bis. È vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta (9).

7. È sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti dal segreto [116³].

 Comma dichiarato illegittimo limitatamente alle parole «del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli» (C. cost. 24 febbraio 1995, n. 59).

(1) Rubrica così sostituita dall'art. 14, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Sul divieto di pubblicazione di atti nel procedimento per i reati previsti dall'art. 90 Cost., v. art. 11². Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4].

(3) Sul divieto di pubblicazione del «verbale illustrativo» dei contenuti della collaborazione del colla-

boratore di giustizia, v. art. 16-*quater*, Collaboratori di giustizia [1].

(4) A norma dell'art. 21, d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, recante norme in tema di ordinamento e del personale degli Archivi di Stato, i documenti dei processi penali sono consultabili trascorsi settant'anni dalla data di conclusione del procedimento.

(5) Ora Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo.

(6) V. artt. 39 ss., Servizi segreti [1].

(7) Secondo periodo aggiunto dall'art. 10⁸, l. 3 maggio 2004, n. 112 (*G.U.* n. 82 del 5 maggio 2004, s.o.), recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emana-zione del t.u. della radiotelevisione.

(8) A norma dell'art. 13, Minorenni [2], v'è divieto di pubblicazione e divulgazione di notizie e immagini.

(9) Comma inserito dall'art. 14, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

115. Violazione del divieto di pubblicazione. - 1. Salve le sanzioni previste dalla legge penale [c.p. 684], la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli articoli 114 e 329, comma 3, lettera *b*), costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegato dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

2. Di ogni violazione del divieto di pubblicazione commessa dalle persone indicate nel comma 1 il pubblico ministero informa l'organo titolare del potere disciplinare.

116. Copie, estratti e certificati. - 1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti [141², 243, 258, 366, 466; att. 42, 131] (1).

2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero [51] o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione [409 ss.] o la sentenza [425, 529 ss.; att. 43].

3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'articolo 114 (2).

3-*bis*. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti [102], presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia (3).



(1) In caso di patrocinio dei non abbienti, v. art. 107, Spese di giustizia [1].

(2) Sulla possibilità degli organi di disciplina sportiva di chiedere copia degli atti del procedimento penale per i delitti di frode in competizioni sportive, v. art. 2³, Manifestazioni sportive [1].

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

117. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero. - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 371, quando è necessario per il compimento delle proprie indagini [326 ss., 358 ss.], il pubblico ministero può ottenere dall'autorità giudiziaria competente (1), anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti [116] relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa (2).

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato [125].

2-*bis*. Il procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 371-*bis*, accede al registro delle notizie di reato e alle banche dati istituite appositamente presso le direzioni distrettuali antimafia realizzando se del caso collegamenti reciproci (3).



GD 98/8/85

(1) Per l'accesso al CED del Ministero dell'interno, v. art. 9², l. 1^o aprile 1981, n. 121, recante l'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

(2) A norma dell'art. 23-*bis*, Misure di prevenzione [3], l'autorità giudiziaria che procede per i delitti di cui all'art. 416-*bis* c.p. o di cui all'art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, d'iniziativa trasmette gli atti all'autorità giudiziaria competente per il procedimento di prevenzione. V., altresì, art. 35², Misure di prevenzione [5].

(3) Comma inserito dall'art. 4, Mafia [4].

118. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del ministro dell'interno. - 1. Il ministro dell'interno, direttamente o a mezzo di un ufficiale di polizia giudiziaria [57] o del personale della Direzione investigativa antimafia (1) appositamente delegato, può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, copie di atti [116] di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [380]. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa (2).

1-*bis*. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare i soggetti indicati nel comma 1 all'accesso diretto al registro previsto dall'articolo 335, anche se tenuto in forma automatizzata (1).

2. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato.

3. Le copie e le informazioni acquisite a norma del comma 1 sono coperte dal segreto di ufficio l.c.p. 326] (3) (4).

(1) Le parole «o del personale della Direzione investigativa antimafia» e il comma 1-*bis* sono stati inseriti dall'art. 4, Mafia [4], che ai commi 11 e 12 ha anche previsto: «11. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto col Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di consegna dei supporti magnetici mobili e della comunicazione via cavo da parte degli organi di polizia giudiziaria. 12. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia sono disciplinate le procedure dell'inserimento delle comunicazioni redatte su supporto magnetico o trasmesse via cavo, in apposita sezione del registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale e per la conseguente formale registrazione delle notizie stesse disposta dal pubblico ministero».

(2) A norma dell'art. 102, Stupefacenti [1], il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria appositamente delegati, può chiedere all'autorità giudiziaria copia di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione e il tempestivo accertamento dei delitti in materia di stupefacenti; v., altresì, art. 15-*bis*², Misure di prevenzione [5].

(3) In tema di richiesta e trasmissione di atti all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, le cui competenze sono cessate a far tempo dal 1° gennaio 1993 e attribuite al Ministro degli interni, con facoltà di delega ai prefetti, al direttore della Direzione investigativa antimafia ovvero ad altri organi o uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza (cfr. art. 1³, Mafia [4]), v. art. 1-*quinquies*³⁻⁴⁻⁵, l. 12 ottobre 1982, n. 726, recante

misure urgenti per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.

(4) Ipotesi speciali di richieste all'A.G. possono vedersi in:

- art. 15-*bis*², Misure di prevenzione [5] da parte del prefetto;

- art. 7, l. 14 marzo 2005, n. 41, Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea che costituisce EUROJUST per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

118-bis. Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. (1) - 1.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.

3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.

(1) Articolo inserito dall'art. 14, Servizi segreti [1]. V. altresì art. 12, in relazione alla collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia.

119. Partecipazione del sordo, muto o sordomuto (1) ad atti del procedimento. - 1.


Quando un sordo, un muto o un sordomuto (1) vuole o deve fare dichiarazioni, al sordo si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde oralmente; al muto si fanno oralmente le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto; al sordomuto (1) si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni ed egli risponde per iscritto.

2. Se il sordo, il muto o il sordomuto (1)

non sa leggere o scrivere, l'autorità procedente nomina uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui [143, 144, lett. d)].



GD 99/37/105

 La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 119 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa (*C. cost. 22 luglio 1999, n. 341*).

(1) Ai sensi dell'art. 1, l. 20 febbraio 2006, n. 95, recante la nuova disciplina in favore dei minori uditivi (*G.U. n. 63 del 16 marzo 2006*), in tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l'espressione «sordo». Sordomutismo è, dunque, ora, la condizione di sordo.

120. Testimoni ad atti del procedimento. - 1. Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento [214, 245¹, 249¹, 250¹, 259]:

a) i minori degli anni quattordici [497²] e le persone palesemente affette da infermità di mente [c.p. 85] o in stato di manifesta ubriachezza [c.p. 91-94] o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope [c.p. 95]. La capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive [c.p. 215] o a misure di prevenzione (1).

(1) Misure di prevenzione.

121. Memorie e richieste delle parti. - 1. In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie [291¹, 327-bis, 419²] o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.

2. Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge [299³, 299^{3-bis}, 398¹, 478], entro quindici giorni (1).

(1) Sul diniego di giustizia, v. art. 3, l. 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati.

122. Procura speciale per determinati atti. - 1. Quando la legge consente che un

atto sia compiuto per mezzo di un procuratore speciale [38⁴, 46², 76, 82¹, 84¹, 85¹, 141¹, 333², 336, 419⁵, 438³, 446³, 571¹, 589², 633¹, 645¹], la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico [c.c. 2699] o scrittura privata autenticata [c.c. 2703] e deve contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Se la procura è rilasciata per scrittura privata al difensore, la sottoscrizione può essere autenticata dal difensore medesimo (1). La procura è unita agli atti.

2. Per le pubbliche amministrazioni è sufficiente che la procura sia sottoscritta dal dirigente dell'ufficio nella circoscrizione in cui si procede e sia munita del sigillo d'ufficio.

3. Non è ammessa alcuna ratifica degli atti compiuti nell'interesse altrui senza procura speciale nei casi in cui questa è richiesta dalla legge [att. 37].



GD 99/30/92

(1) Periodo inserito dall'art. 13, l. 16 dicembre 1999, n. 479, il cui comma 4, come modificato dall'art. 3, d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con mod., dalla l. 5 giugno 2000, n. 144, stabilisce che la disposizione si applica anche alle procure conferite prima della data di entrata in vigore della legge (3 gennaio 2000).

123. Dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate. - 1. L'imputato detenuto o internato in un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza [c.p. 215] ha

facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto dal direttore. Esse sono iscritte in apposito registro, sono immediatamente comunicate all'autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria (1).

2. Quando l'imputato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare [284] ovvero è custodito in un luogo di cura [286], ha facoltà di presentare impugnazioni, dichiarazioni e richieste con atto ricevuto da un ufficiale di polizia giudiziaria [57], il quale ne cura l'immediata trasmissione all'autorità competente. Le impugnazioni, le dichiarazioni e le richieste hanno efficacia come se

fossero ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle denunce, impugnazioni, dichiarazioni e richieste presentate dalle altre parti private o dalla persona offesa [artt. 44] (2).



GD 97/40/74

(1) A norma dell'art. 24⁴, Ordinamento penitenziario [1]: «Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni previste dall'art. 80 [ora 123] del codice di procedura penale sono comunicate all'autorità giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In caso di urgenza la comunicazione è fatta con telegramma. Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al magistrato di sorveglianza entro tre giorni dalla loro presentazione»; v., altresì, artt. 24³ e 34¹, Ordinamento penitenziario [2].

(2) Per la presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio dei non abbienti, v. art. 93³, Spese di giustizia [1].

124. Obbligo di osservanza delle norme processuali. - 1. I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari del giudice [126; reg. 1], gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità [177 ss.] o altra sanzione processuale [191 ss.].

2. I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare [Cost. 107].

TITOLO SECONDO

Atti e provvedimenti del giudice

125. Forme dei provvedimenti del giudice. - 1. La legge stabilisce i casi nei quali il provvedimento del giudice assume la forma della sentenza, dell'ordinanza o del decreto.

2. La sentenza è pronunciata in nome del popolo italiano [Cost. 101].

3. Le sentenze e le ordinanze sono motivate, a pena di nullità [Cost. 111; 177 ss., 292, 426, 546, 604, 606]. I decreti sono moti-

vati, a pena di nullità [177 ss.], nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge [127⁸, 132, 244¹, 247², 253¹, 267¹, 321³, 409¹, 414¹] (1).

4. Il giudice delibera in camera di consiglio [127] senza la presenza dell'ausiliario designato ad assisterlo [126] e delle parti. La deliberazione è segreta.

5. Nel caso di provvedimenti collegiali, se lo richiede un componente del collegio che non ha espresso voto conforme alla decisione, è compilato sommario verbale contenente l'indicazione del dissenso, della questione o delle questioni alle quali si riferisce il dissenso e dei motivi dello stesso, succintamente esposti. Il verbale, redatto dal meno anziano dei componenti togati del collegio e sottoscritto da tutti i componenti, è conservato a cura del presidente in plico sigillato presso la cancelleria dell'ufficio (2).

6. Tutti gli altri provvedimenti sono adottati senza l'osservanza di particolari formalità e, quando non è stabilito altrimenti, anche oralmente.



GD 07/6/52

(1) Per un caso di responsabilità del magistrato, v. art. 23^{ad}, l. 13 aprile 1988, n. 117, citata *sub* nota 1, art. 121.

(2) Comma sostituito dall'art. 1, d.lgs. 30 ottobre 1989, n. 351, dopo la dichiarazione di illegittimità della Corte costituzionale 19 gennaio 1989, n. 19; in precedenza esso recitava: «Dei provvedimenti collegiali è compilato sommario verbale il quale deve contenere la menzione della unanimità della decisione o del dissenso, succintamente motivato, che qualcuno dei componenti del collegio, da indicarsi nominativamente, abbia eventualmente espresso su ciascuna delle questioni decise...».

126. Assistenza al giudice. - 1. Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario [135] a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti [125⁴, reg. 1] (1).

(1) La funzione di assistenza è attribuita ad assistenti giudiziari e collaboratori di cancelleria (v. l. 1° luglio 1980, n. 312 e d.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219).

127. Procedimento in camera di consiglio. - 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio [32¹, 41³, 48¹, 130², 263³, 269², 309⁸, 310², 311³, 315³, 324⁶, 355, 401¹, 406⁵, 409², 410³, 428², 435³, 443⁴, 469, 547, 585^{1 a)}, 599¹, 611, 624³, 646¹, 666³, 704²,

714², 734¹, 741, 743²], il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato [148 ss.] almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio [97].

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie [121, 123] in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori [96 ss.] sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta [123], deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza [677] del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato [484^{2-bis}] o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice [att. 101].


5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità [178, 180, 409⁶].

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede [att. 45, 45-bis] con ordinanza [125] comunicata o notificata [148 ss.] senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione [606].


8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato [588].

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto [soltanto]  in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140 comma 2 [134³, 420⁴].



GD 02/05/75

 Comma dichiarato illegittimo «nella parte in cui prevede che la verbalizzazione avvenga solo in forma riassuntiva, senza ammettere che possano esservi casi

in cui possa procedersi a verbalizzazione integrale, stante la considerazione che quella riassuntiva è l'eccezione, e non la regola» (C. cost. 3 dicembre 1990, n. 529).

128. Deposito dei provvedimenti del giudice. - 1. Salvo quanto disposto per i provvedimenti emessi nell'udienza preliminare [424] e nel dibattimento [544], gli originali dei provvedimenti del giudice sono depositati in cancelleria entro cinque giorni dalla deliberazione. Quando si tratta di provvedimenti impugnabili [568], l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo è comunicato al pubblico ministero [153²] e notificato [148 ss.] a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione [571] (1).

GD 95/31/58

(1) V. nota 1, art. 121.

129. Obbligo della immediata dichiaratoria di determinate cause di non punibilità. - 1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il quale riconosce che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara di ufficio con sentenza [68, 69, 70, 444², 459³, 469, 531⁴] (1).

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [531; c.p. 150 ss.] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [469, 530] o di non luogo a procedere [425] con la formula prescritta (2).



GD 05/16/71

(1) V. art. 3², Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

(2) Sull'obbligo della immediata dichiaratoria della non imputabilità del minore di anni 14, v. art. 26, Minorenni [2].

130. Correzione di errori materiali. - 1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze

e dei decreti [125] inficiati da errori od omissioni che non determinano nullità [177 ss.], e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, è disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo è impugnato [568 ss.], e l'impugnazione non è dichiarata inammissibile [591], la correzione è disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione [66³, 535⁴, 547, 619; att. 48].

2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione è fatta annotazione sull'originale dell'atto.



131. Poteri coercitivi del giudice. - 1. Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria [58] e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede [125⁶, 378, 470, 471].

132. Accompagnamento coattivo dell'imputato. (1) - 1. L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato [125³], con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza [210², 375² ^d, 376, 399, 490, 513²; att. 46, 147-ter¹].

2. La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli consequenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore [133].

(1) In ordine all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

133. Accompagnamento coattivo di altre persone. (1) - 1. Se il testimone [194 ss.], il perito [221 ss.], il consulente tecnico [225, 230 ss.] l'interprete [143 ss.] o il custode di cose sequestrate [259], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno

e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende [664] nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa [att. 47] (2).

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

(1) In ordine all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

(2) V. art. 202, Spese di giustizia [1].

TITOLO TERZO Documentazione degli atti

134. Modalità di documentazione. - 1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale [373, 480, 510] o riassuntiva [127, 140, 141-bis, 268², 357³, 373³, 420³, 510³, 559, 666⁹], con la stenotipia o altro strumento meccanico [att. 50] ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale [135 ss.].

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva è effettuata anche la riproduzione fonografica [139, 140].

4. Quando le modalità di documentazione indicate nei commi 2 e 3 sono ritenute insufficienti, può essere aggiunta la riproduzione audiovisiva se assolutamente indispensabile [att. 48, 49].



135. Redazione del verbale. - 1. Il verbale è redatto dall'ausiliario [126; reg. 1] che assiste il giudice.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento meccanico, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato [att. 50, 51].

136. Contenuto del verbale. - 1. Il verbale contiene la menzione del luogo, del-

l'anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell'ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l'indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire [142], la descrizione di quanto l'ausiliario ha fatto o ha constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

2. Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda; se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell'autorizzazione a consultare note scritte [499⁵, 501²], ne è fatta menzione [481; att. 48].

137. Sottoscrizione del verbale. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483, comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento [110, 142; att. 50].

2. Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo [110²].

138. Trascrizione del verbale redatto con il mezzo della stenotipia. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 483, comma 2, i nastri impressi con i caratteri della stenotipia [134, 135] sono trascritti in caratteri comuni non oltre il giorno successivo a quello in cui sono stati formati. Essi sono uniti agli atti del processo, insieme con la trascrizione.

2. Se la persona che ha impresso i nastri è impedita, il giudice dispone che la trascrizione sia affidata a persona idonea anche estranea all'amministrazione dello Stato [att. 51, 150].

139. Riproduzione fonografica o audiovisiva. - 1. La riproduzione fonografica o audiovisiva [134] è effettuata da personale tecnico, anche estraneo all'amministrazione dello Stato, sotto la direzione dell'ausiliario che assiste il giudice [126].

2. Quando si effettua la riproduzione fonografica, nel verbale è indicato il momento di inizio e di cessazione delle operazioni di riproduzione [136].

3. Per la parte in cui la riproduzione fonografica, per qualsiasi motivo, non ha avuto effetto o non è chiaramente intelligibile, fa prova il verbale redatto in forma riassuntiva [140].

4. La trascrizione della riproduzione è effettuata da personale tecnico giudiziario. Il giudice può disporre che essa sia affidata a persona idonea estranea all'amministrazione dello Stato [att. 51].

5. Quando le parti vi consentono, il giudice può disporre che non sia effettuata la trascrizione.

6. Le registrazioni fonografiche o audiovisive e le trascrizioni, se effettuate, sono unite agli atti del procedimento [att. 49; reg. 24].

140. Modalità di documentazione in casi particolari. - 1. Il giudice dispone che si effettui soltanto la redazione contestuale del verbale in forma riassuntiva quando gli atti da verbalizzare hanno contenuto semplice o limitata rilevanza ovvero quando si verifica una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di ausiliari tecnici [127¹⁰, 141-bis, 268², 357³, 373³, 420⁴, 494², 510³, 559, 666²].

2. Quando è redatto soltanto il verbale in forma riassuntiva, il giudice vigila affinché sia riprodotta nell'originaria genuina espressione la parte essenziale delle dichiarazioni, con la descrizione delle circostanze nelle quali sono rese se queste possono servire a valutarne la credibilità.



141. Dichiarazioni orali delle parti. - 1. Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice [126] redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

2. Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sua spese, una certificazione ovvero una copia [116] delle dichiarazioni rese.

141-bis. Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione. (1) - 1. Ogni interrogatorio [294, 299^{3-ter}, 363, 364] di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente a pena di inutilizzabilità [191], con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva [139]. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia [221 ss.], ovvero della consulenza tecnica [233]. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva [134²]. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti (2).



(1) Articolo inserito dall'art. 2, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Con le modalità previste da questo articolo va redatto il «verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione» del collaboratore di giustizia di cui all'art. 16-*quater*, Collaboratori di giustizia [1].

142. Nullità dei verbali. - 1. Salve particolari disposizioni di legge, il verbale è nullo [177 ss.] se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute o se manca la sottoscrizione [110] del pubblico ufficiale che lo ha redatto.

TITOLO QUARTO

Traduzione degli atti

143. Nomina dell'interprete. (1) - 1. L'imputato [60, 61] che non conosce la lingua italiana [109] ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata [169³; att. 94^{1-bis}] e di seguire il compimento degli atti cui partecipa [Cost. 111³] (2). La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano.

2. Oltre che nel caso previsto dal comma

1 e dell'articolo 119, l'autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile [242¹] ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale [134] con la traduzione eseguita dall'interprete.

3. L'interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l'ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.

4. La prestazione dell'ufficio di interprete è obbligatoria [133, 377³; c.p. 366, 373; att. 52] (3).



GD 00/26/73

(1) V. art. 6³ ^{lett. c)}, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) V. art. 6, n. 3, lett. a), l. 4 agosto 1955, n. 848, legge di ratifica della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

(3) Sull'indennità spettante a interpreti e traduttori, v. artt. 49 ss., Spese di giustizia [1].

144. Incapacità e incompatibilità dell'interprete. - 1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [177 ss.]:

a) il minorenne, l'interdetto [c.c. 414; c.p. 32], l'inabilitato [c.c. 415] e chi è affetto da infermità di mente [c.p. 85 ss.];

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; c.p. 28, 29, 31] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [290; c.p. 30, 31, 35];

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [c.p. 215] o a misure di prevenzione (1);

d) chi non può essere assunto come testimone [197] o ha facoltà di astenersi dal testimoniare [199 ss.] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di perito [221] ovvero è stato nominato consulente tecnico [225, 233, 359, 360] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12]. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta [145¹, 146¹].

(1) Misure di prevenzione [1] e [2].

145. Ricusazione e astensione dell'interprete.

- 1. L'interprete può essere ricusato, per i motivi indicati nell'articolo 144, dalle parti private [60, 61, 74 ss., 83, 89] e, in rapporto agli atti compiuti o disposti dal giudice, anche dal pubblico ministero.

2. Quando esiste un motivo di ricusazione [37], anche se non proposto, ovvero se vi sono gravi ragioni di convenienza per astenersi [36], l'interprete ha obbligo di dichiararlo.

3. La dichiarazione di ricusazione [37] o di astensione [36] può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [146] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che l'interprete abbia espletato il proprio incarico.

4. Sulla dichiarazione di ricusazione o di astensione decide il giudice con ordinanza [127].

146. Conferimento dell'incarico.

- 1. L'autorità procedente accerta l'identità dell'interprete e gli chiede se versi in una delle situazioni previste dagli articoli 144 e 145.

2. Lo ammonisce poi sull'obbligo di adempiere bene e fedelmente l'incarico affidatogli, senz'altro scopo che quello di far conoscere la verità, e di mantenere il segreto [329; c.p. 326] su tutti gli atti che si faranno per suo mezzo o in sua presenza. Quindi lo invita a prestare l'ufficio.

147. Termine per le traduzioni scritte. Sostituzione dell'interprete.

- 1. Per la traduzione di scritture che richiedono un lavoro di lunga durata, l'autorità procedente fissa all'interprete un termine che può essere prorogato per giusta causa una sola volta. L'interprete può essere sostituito se non presenta entro il termine la traduzione scritta.

2. L'interprete sostituito, dopo essere stato citato a comparire per disculparsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 51 a euro 516 [att. 53] (1).

(1) V. art. 202, Spese di giustizia [1].

TITOLO QUINTO

Notificazioni**148. Organi e forme delle notificazioni.**

- 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni [att. 54] (1).

2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo (2).

2-bis. L'autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L'ufficio che invia l'atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale (3).

2-ter. (4)

3. L'atto è notificato per intero [171, lett. a)], salvo che la legge disponga altrimenti [32², 48², 149, 322, 397⁴, 520¹, 548³], di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l'ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell'atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto (5).

4. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta.

5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale [420-ter⁴, 424², 436², 477³, 545³, 585² b)] (6).

5-bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie (7).



(1) Il d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, sostanzialmente modificato dalla l. 12 luglio 1975, n. 322, reca l'ordinamento degli ufficiali e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

(2) Comma così sostituito dall'art. 17¹, Terrorismo **3**. Peraltro, a norma dell'art. 17⁶, Terrorismo **3**, per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'art. 407², lett. a), n. 1), 3) e 4) c.p.p. rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo. Il comma precedente, come sostituito dall'art. 3, l. 26 marzo 2001, n. 128, e successivamente modificato dall'art. 9, Terrorismo **2** prevedeva: «Nei procedimenti con detenuti, il giudice può disporre che le notificazioni siano eseguite dalla polizia giudiziaria, con l'osservanza delle norme del presente titolo».

(3) Comma inserito dall'art. 9¹, lett. b), Terrorismo **2**.

(4) Comma soppresso dall'art. 17¹, Terrorismo **3**. Peraltro, a norma dell'art. 17⁶, Terrorismo **3**, per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'art. 407², lett. a), nn. 1), 3) e 4) c.p.p. rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo. Il comma precedente, introdotto dall'art. 9, Terrorismo **2** prevedeva: «Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2».

(5) Comma così sostituito dall'art. 174¹³, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (G.U. n. 123 del 29 luglio 2003, s.o). Il testo precedente era il seguente: «L'atto è notificato per intero salvo che la legge disponga altrimenti».

(6) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, che ha inserito le parole «la lettura dei provvedimenti alle persone presenti e».

(7) Comma aggiunto dall'art. 174¹³, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (G.U. n. 123 del 29 luglio 2003, s.o).

149. Notificazioni urgenti a mezzo del telefono e del telegrafo. - 1. Nei casi di urgenza, il giudice può disporre, anche su richiesta di parte, che le persone diverse dall'imputato siano avvistate o convocate a mezzo del telefono a cura della cancelleria [o della polizia giudiziaria] [att. 64] (1).

2. Sull'originale dell'avviso o della convocazione sono annotati il numero telefonico chiamato, il nome, le funzioni o le mansioni

svolte dalla persona che riceve la comunicazione, il suo rapporto con il destinatario, il giorno e l'ora della telefonata [att. 55²].

3. Alla comunicazione si procede chiamando il numero telefonico corrispondente ai luoghi indicati nell'articolo 157, commi 1 e 2. Essa non ha effetto se non è ricevuta dal destinatario ovvero da persona che conviva anche temporaneamente col medesimo.

4. La comunicazione telefonica ha valore di notificazione con effetto dal momento in cui è avvenuta, sempre che della stessa sia data immediata conferma al destinatario mediante telegramma [att. 55²].

5. Quando non è possibile procedere nel modo indicato nei commi precedenti, la notificazione è eseguita, per estratto, mediante telegramma [att. 55¹].



(1) Parole sopresse dall'art. 9², Terrorismo **2**.

150. Forme particolari di notificazione disposte dal giudice. - 1. Quando lo

consigliano circostanze particolari, il giudice può prescrivere, anche di ufficio, con decreto motivato [125] in calce all'atto, che la notificazione a persona diversa dall'imputato sia eseguita mediante l'impiego di mezzi tecnici che garantiscano la conoscenza dell'atto [att. 54³].

2. Nel decreto sono indicate le modalità necessarie per portare l'atto a conoscenza del destinatario [171 lett. b); att. 64].



151. Notificazioni richieste dal pubblico ministero. - 1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire [370] (1).

2. La consegna di copia dell'atto all'interessato da parte della segreteria ha valore di notificazione [148⁴]. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta [369²].

3. La lettura dei provvedimenti alle per-

sono presenti e gli avvisi che sono dati dal pubblico ministero verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale [148³] (2).

4. [Il decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 dal pubblico ministero ha valore solo per le notificazioni di propri atti e limitatamente alla fase delle indagini preliminari. A seguito della emissione del decreto, la notificazione è eseguita mediante consegna di copia al difensore] (2).



(1) Comma così sostituito dall'art. 17², Terrorismo [3]. Il testo precedente era: «1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dalla polizia giudiziaria o dall'ufficiale giudiziario». Peraltro, a norma dell'art. 17⁰, Terrorismo [3], per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'art. 407², lett. d), nn. 1), 3) e 4) c.p.p. rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo.

(2) Il comma 3 è stato sostituito dall'art. 2, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative del processo penale, il quale ha anche soppresso il comma 4; v. ora, art. 160 sostituito dal d.lgs. menzionato.

152. Notificazioni richieste dalle parti private. - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento [att. 56].



153. Notificazioni e comunicazioni al pubblico ministero. - 1. Le notificazioni al pubblico ministero sono eseguite, anche direttamente dalle parti [60, 61, 76 ss., 83 ss., 89] o dai difensori [96 ss.], mediante consegna di copia dell'atto nella segreteria. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale e sulla copia dell'atto le generalità di chi ha eseguito la consegna e la data in cui questa è avvenuta.

2. Le comunicazioni di atti e provvedimenti del giudice al pubblico ministero sono eseguite a cura della cancelleria nello stesso modo, salvo che il pubblico ministero prenda visione dell'atto sottoscrivendolo. Il pubblico ufficiale addetto annota sull'originale

dell'atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta [att. 64].

154. Notificazioni alla persona offesa, alla parte civile, al responsabile civile e al civilmente obbligato per la pena pecuniaria. - 1. Le notificazioni alla persona offesa dal reato [90 ss.] sono eseguite a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8. Se sono ignoti i luoghi ivi indicati, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria. Qualora risulti dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora [c.c. 43] all'estero, la persona offesa è invitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di venti giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inadeguata, la notificazione è eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria.

2. La notificazione della prima citazione al responsabile civile [83 ss.] e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] è eseguita con le forme stabilite per la prima notificazione all'imputato non detenuto [157].

3. Se si tratta di pubbliche amministrazioni, di persone giuridiche [c.c. 11 ss.] o di enti privi di personalità giuridica [c.c. 36 ss.], le notificazioni sono eseguite nelle forme stabilite per il processo civile [c.p.c. 137 ss.].

4. Le notificazioni alla parte civile [76 ss.], al responsabile civile [83 ss.] e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] costituiti in giudizio sono eseguite presso i difensori [96 ss.]. Il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, se non sono costituiti, devono dichiarare o eleggere il proprio domicilio nel luogo in cui si procede con atto ricevuto dalla cancelleria del giudice competente. In mancanza di tale dichiarazione o elezione o se la stessa è insufficiente o inadeguata, le notificazioni sono eseguite mediante deposito nella cancelleria.



155. Notificazioni per pubblici annunci alle persone offese. - 1. Quando

per il numero dei destinatari o per l'impossibilità di identificarne alcuni, la notificazione nelle forme ordinarie alle persone offese [90 ss.] risulti difficile, l'autorità giudiziaria può disporre, con decreto [125] in calce all'atto da notificare, che la notificazione sia eseguita mediante pubblici annunci. Nel decreto sono designati, quando occorre, i destinatari nei cui confronti la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.

2. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui si trova l'autorità procedente e un estratto è inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

3. La notificazione si ha per avvenuta quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione [168] e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria o segreteria dell'autorità procedente.



156. Notificazioni all'imputato detenuto. - 1. Le notificazioni all'imputato detenuto [284 ss.] sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona.

2. In caso di rifiuto della ricezione, se ne fa menzione nella relazione di notificazione [168] e la copia rifiutata è consegnata al direttore dell'istituto o a chi ne fa le veci. Nello stesso modo si provvede quando non è possibile consegnare la copia direttamente all'imputato, perché legittimamente assente. In tal caso, della avvenuta notificazione il direttore dell'istituto informa immediatamente l'interessato con il mezzo più celere [att. 57, 58].

3. Le notificazioni all'imputato detenuto [284 ss.] in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'articolo 157.

4. Le disposizioni che precedono si applicano anche quando dagli atti risulta che l'imputato è detenuto per causa diversa dal procedimento per il quale deve eseguirsi

la notificazione o è internato in un istituto penitenziario.

5. In nessun caso le notificazioni all'imputato detenuto o internato possono essere eseguite con le forme dell'articolo 159 [164¹, 169⁵, 293¹].



157. Prima notificazione all'imputato non detenuto. - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 161 e 162, la prima notificazione all'imputato [60, 61] non detenuto è eseguita mediante consegna di copia alla persona. Se non è possibile consegnare personalmente la copia, la notificazione è eseguita nella casa di abitazione [c.c. 43] o nel luogo in cui l'imputato esercita abitualmente l'attività lavorativa, mediante consegna a una persona che conviva anche temporaneamente o, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci.

2. Qualora i luoghi indicati nel comma 1 non siano conosciuti, la notificazione è eseguita nel luogo dove l'imputato ha temporanea dimora o recapito, mediante consegna a una delle predette persone.

3. Il portiere o chi ne fa le veci sottoscrive l'originale dell'atto notificato [171 lett. g]) e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata [reg. 4].

4. La copia non può essere consegnata a persona minore degli anni quattordici o in stato di manifesta incapacità di intendere o di volere.

5. L'autorità giudiziaria dispone la rinnovazione della notificazione quando la copia è stata consegnata alla persona offesa dal reato [90 ss.] e risulta o appare probabile che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto notificato.

6. La consegna alla persona convivente, al portiere o a chi ne fa le veci è effettuata in plico chiuso e la relazione di notificazione è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3 (1) [168¹; att. 80].

7. Se le persone indicate nel comma 1 mancano o non sono idonee o si rifiutano di

ricevere la copia, si procede nuovamente alla ricerca dell'imputato, tornando nei luoghi indicati nei commi 1 e 2 [att. 59].

8. Se neppure in tal modo è possibile eseguire la notificazione, l'atto è depositato nella casa del comune dove l'imputato ha l'abitazione [c.c. 43], o, in mancanza di questa, del comune dove egli esercita abitualmente la sua attività lavorativa. Avviso del deposito stesso è affisso alla porta della casa di abitazione dell'imputato ovvero alla porta del luogo dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa. L'ufficiale giudiziario dà inoltre comunicazione all'imputato dell'avvenuto deposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento [171 lett. *ff*]. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata [156³, 161⁴, 163; reg. 4].

8-*bis*. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori. Il difensore può dichiarare immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione. Per le modalità della notificazione si applicano anche le disposizioni previste dall'articolo 148, comma 2-*bis* (2).



(1) Le parole «è effettuata nei modi previsti dall'articolo 148, comma 3» hanno sostituito le precedenti «è scritta all'esterno del plico stesso»: art. 174¹⁴, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (*G.U.* n. 123 del 29 luglio 2003, s.o.).

(2) Il primo periodo del comma è stato introdotto dall'art. 2, d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (*G.U.* n. 43 del 22 febbraio 2005), entrato in vigore il 23 febbraio 2005, convertito dalla l. 22 aprile 2005, n. 60 (*G.U.* n. 94 del 23 aprile 2005); il secondo periodo è stato aggiunto dalla legge di conversione.

158. Prima notificazione all'imputato in servizio militare. - 1. La prima notificazione all'imputato [60, 61] militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l'atto è notificato presso l'ufficio del comandante il quale informa immediatamente l'interessato della

avvenuta notificazione con il mezzo più celere [att. 60].



159. Notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità. - 1. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dall'articolo 157, l'autorità giudiziaria (1) dispone nuove ricerche dell'imputato [60, 61], particolarmente nel luogo di nascita, dell'ultima residenza anagrafica, dell'ultima dimora [c.c. 43], in quello dove egli abitualmente esercita la sua attività lavorativa e presso l'amministrazione carceraria centrale. Qualora le ricerche non diano esito positivo, l'autorità giudiziaria (1) emette decreto di irreperibilità [160] con il quale, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo [97], ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore [161⁴, 169²].

2. Le notificazioni in tal modo eseguite sono valide a ogni effetto [156²]. L'irreperibile è rappresentato dal difensore [att. 61].



(1) L'art. 3, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, ha sostituito le parole «l'autorità giudiziaria» alle parole «il giudice».

160. Efficacia del decreto di irreperibilità. (1) - 1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] cessa di avere efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l'udienza preliminare [425, 429] ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari [405].

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare [419] nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio [450³, 453³, 552] cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado [525 ss.].

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado [593 ss.] e da quello di rinvio [627] cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; in precedenza recitava: «1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice cessa di avere efficacia con il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare o con quello che dispone il giudizio immediato. 2. Il decreto emesso dal giudice di primo e di secondo grado e da quello di rinvio cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza. 3. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'art. 159».

161. Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni. (1) - 1.

Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria [57], nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini [61] o dell'imputato [60] non detenuto né internato, lo invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1 ovvero a eleggere domicilio [att. 62] per le notificazioni [349³], avvertendolo che, nella sua qualità di persona sottoposta alle indagini o di imputato, ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, le notificazioni verranno eseguite mediante consegna al difensore. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, è fatta menzione nel verbale [134 ss., 171 lett. e)] (2).

2. Fuori del caso previsto dal comma 1, l'invito a dichiarare o eleggere domicilio è formulato con l'informazione di garanzia [369] o con il primo atto notificato per disposizione dell'autorità giudiziaria. L'imputato è avvertito che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato.

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve es-

sere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto. Questi lo avverte a norma del comma 1, iscrive la dichiarazione o elezione nell'apposito registro e trasmette immediatamente il verbale all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione [reg. 7].

4. Se la notificazione nel domicilio determinato a norma del comma 2 diviene impossibile, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore [159⁴, 169²]. Nello stesso modo si procede quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159 (3).



GD 95/29/67

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(2) L'art. 13³, Collaboratori di giustizia [I], prescrive: «Quando ricorrono particolari motivi di sicurezza, il procuratore della Repubblica o il giudice possono autorizzare il soggetto esaminato o interrogato a eleggere domicilio presso persona di fiducia o presso un ufficio di polizia, anche ai fini delle necessarie comunicazioni o notificazioni».

(3) L'art. 2, d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (G.U. n. 43 del 22 febbraio 2005), entrato in vigore il 23 febbraio 2005, aveva introdotto il seguente comma: «4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'art. 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori». La legge di conversione 22 aprile 2005, n. 60 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2005) lo ha invece soppresso.

162. Comunicazione del domicilio dichiarato o del domicilio eletto. - 1.

Il domicilio dichiarato, il domicilio eletto e ogni loro mutamento sono comunicati dall'imputato all'autorità che procede, con dichiarazione raccolta a verbale [134 ss.] ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata

con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore [39; att. 62].

2. La dichiarazione può essere fatta anche nella cancelleria [del tribunale (1)] del luogo nel quale l'imputato si trova.

3. Nel caso previsto dal comma 2 il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità giudiziaria che procede. Analogamente si provvede in tutti i casi in cui la comunicazione è ricevuta da una autorità giudiziaria che, nel frattempo, abbia trasmesso gli atti ad altra autorità.

4. Finché l'autorità giudiziaria che procede non ha ricevuto il verbale o la comunicazione, sono valide le notificazioni disposte nel domicilio precedentemente dichiarato o eletto [157¹; att. 62] (2).

GD 96/48/75

(1) Le parole «del pretore» contenute nel precedente testo sono state sostituite, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dalle parole «del tribunale» dall'art. 178, Ordinamento giudiziario [4].

(2) Per un'ipotesi particolare, v. art. 16, Ordine pubblico [1].

163. Formalità per le notificazioni nel domicilio dichiarato o eletto. - 1. Per le notificazioni eseguite nel domicilio dichiarato o eletto a norma degli articoli 161 e 162 si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 157.

164. Durata del domicilio dichiarato o eletto. - 1. La determinazione del domicilio dichiarato o eletto [161] è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto previsto dagli articoli 156 e 613, comma 2.

GD 96/48/75

165. Notificazione all'imputato latitante o evaso. - 1. Le notificazioni all'imputato latitante [295², 296] o evaso [c.p. 385] sono eseguite mediante consegna di copia al difensore [96 ss.].

2. Se l'imputato è privo di difensore, l'autorità giudiziaria designa un difensore di ufficio [97].

3. L'imputato latitante o evaso è rappresentato a ogni effetto dal difensore.



166. Notificazione all'imputato interdetto o infermo di mente. - 1. Se l'imputato è interdetto [c.c. 414; c.p. 32], le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71, comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.



167. Notificazioni ad altri soggetti. - 1. Le notificazioni a soggetti diversi da quelli indicati negli articoli precedenti si eseguono a norma dell'articolo 157, commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvi i casi di urgenza previsti dall'articolo 149.



168. Relazione di notificazione. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 157, comma 6, l'ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all'originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l'autorità o la parte privata [60, 61, 76 ss., 83 ss., 89] richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione [171 lett. c)].

2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell'originale, valgono per ciascuno interessato le attestazioni contenute nella copia notificata.

3. La notificazione produce effetto per ciascuno interessato dal giorno della sua esecuzione.

169. Notificazione all'imputato all'estero. - 1. Se risulta dagli atti notizia pre-

cisa del luogo di residenza o di dimora all'estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione dell'autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.

2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all'estero successivamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell'articolo 159 (1).

3. L'invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell'imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana [att. 63] (2).

4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all'estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità [159], dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all'estero [156].



(1) Comma così modificato dall'art. 6, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; in precedenza il riferimento era anche all'art. 151.

(2) V. art. 6, n. 3, lett. a), l. 4 agosto 1995, n. 848 «Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo».

170. Notificazioni col mezzo della posta. - 1. Le notificazioni possono essere eseguite anche col mezzo degli uffici postali, nei modi stabiliti dalle relative norme speciali (1).

2. È valida la notificazione anche se eseguita col mezzo di un ufficio postale diverso da quello a cui inizialmente fu diretto il piego.

3. Qualora l'ufficio postale restituisca il

piego per irreperibilità del destinatario, l'ufficiale giudiziario provvede alle notificazioni nei modi ordinari [157].



(1) Notificazioni [1].

171. Nullità delle notificazioni. - 1. La notificazione è nulla [177 ss.]:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto [32², 48², 148³, 149³, 397⁴, 520¹, 548³; att. 23²];

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata [60, 61, 76 ss., 83 ss., 89] richiedente ovvero sul destinatario;

c) se nella relazione della copia notificata manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita [168];

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia [153¹, 154, 156, 157, 158, 159², 161^{2, 4}, 163, 165, 166, 167, 169];

e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dall'articolo 161, commi 1, 2 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore (1);

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata data la comunicazione prescritta dall'articolo 157, comma 8;

g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157, comma 3;

b) se non sono state osservate le modalità prescritte dal giudice nel decreto previsto dall'articolo 150 e l'atto non è giunto a conoscenza del destinatario.



(1) Comma così modificato dall'art. 7, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12; in precedenza l'originario testo prescriveva «dall'art. 161, commi 2 e 3».

TITOLO SESTO

Termini

172. Regole generali. - 1. I termini processuali (1) sono stabiliti a ore, a giorni, a mesi o ad anni.

2. I termini si computano secondo il calendario comune.

3. Il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo (2), è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo [reg. 14].

4. Salvo che la legge disponga altrimenti [386³, 391^{1,7}], nel termine non si computa l'ora o il giorno in cui ne è iniziata la decorrenza; si computa l'ultima ora o l'ultimo giorno.

5. Quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere.

6. Il termine per fare dichiarazioni, depositare documenti o compiere altri atti in un ufficio giudiziario si considera scaduto nel momento in cui, secondo i regolamenti, l'ufficio viene chiuso al pubblico (3).



GD 96/973

(1) Sospensione dei termini processuali [1].

(2) A norma dell'art. 2, l. 27 maggio 1949, n. 260, modificata dalla l. 5 marzo 1977, n. 54 e dal d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, sono considerati festivi: tutte le Domeniche, il 6 gennaio, il 25 aprile, il Lunedì dopo Pasqua, il 1° maggio, il 15 agosto, il 1° novembre, l'8-25-26 dicembre. A norma dell'art. 2, l. 5 marzo 1977, n. 54, sono giorni di solennità civile: l'11 febbraio, il 28 settembre, il 4 ottobre i quali, tuttavia, non determinano riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici e quindi sono esclusi dalle proroghe dei termini processuali.

(3) Sull'orario d'ufficio, v. art. 162, l. 23 ottobre 1960, n. 1196, Ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

173. Termini a pena di decadenza. Abbreviazione. - 1. I termini si considerano stabiliti a pena di decadenza soltanto nei casi previsti dalla legge [21², 41¹, 46⁴, 79², 80², 85², 86³, 95³, 175⁵, 182³, 386⁷, 391^{1,7}, 393³, 397², 458¹, 461⁴, 468¹, 585⁵, 646⁴].

2. I termini stabiliti dalla legge a pena di decadenza non possono essere prorogati, salvo che la legge disponga altrimenti (1).

3. La parte a favore della quale è stabilito un termine può chiederne o consentirne l'abbreviazione con dichiarazione ricevuta nella cancelleria o nella segreteria dell'autorità procedente.

(1) V. d.lgs. 9 aprile 1948, n. 437, sulla proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari.

174. Prolungamento dei termini di comparizione. - 1. Se la residenza [c.c. 43] dell'imputato [60, 61] risultante dagli atti ovvero il domicilio dichiarato o eletto a norma dell'articolo 161 è fuori del comune nel quale ha sede l'autorità giudiziaria procedente, il termine per comparire [127¹, 375⁴, 398³, 419⁴, 429³, 450², 456³, 556, 601³, 666³] è prolungato del numero di giorni necessari per il viaggio. Il prolungamento è di un giorno ogni cinquecento chilometri di distanza, quando è possibile l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, e di un giorno ogni cento chilometri negli altri casi. Lo stesso prolungamento ha luogo per gli imputati detenuti o internati fuori del comune predetto. In ogni caso il prolungamento del termine non può essere superiore a tre giorni. Per l'imputato residente all'estero [169] il prolungamento del termine è stabilito dall'autorità giudiziaria, tenendo conto della distanza e dei mezzi di comunicazione utilizzabili.

2. Le stesse disposizioni si applicano quando si tratta di termine stabilito per la presentazione di ogni altra persona per la quale l'autorità procedente emette ordine o invito.

175. Restituzione nel termine. (1) - 1. Il pubblico ministero, le parti private [60, 61, 76 ss., 83 ss., 89] e i difensori [96 ss.] sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza [173], se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore (2).

2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale [548³, 585^{2d}] o decreto di condanna [460], l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione [585] od opposizione [461, 462, 557], salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica (3).

2-bis. La richiesta indicata al comma 2 è presentata, a pena di decadenza, nel

termine di trenta giorni da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento. In caso di estradizione dall'estero, il termine per la presentazione della richiesta decorre dalla consegna del condannato (4).

3. (5). La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide con ordinanza [125] il giudice che procede al tempo di presentazione della stessa. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [34^{2-ter}, 328]. Se sono stati pronunciati sentenza [129, 425, 529 ss.] o decreto di condanna [460], decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5. L'ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l'ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione [606 ss.].

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell'imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine [670³].

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato [c.p. 157 ss.], del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale [548³] o del decreto di condanna [460³] e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione.



(1) Per un'ipotesi particolare di restituzione nel termine per proporre impugnazione, v. art. 16-*septies*, Collaboratori di giustizia [1].

(2) Periodo introdotto dall'art. 1, d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (G.U. n. 43 del 22 febbraio 2005), entrato in vigore il 23 febbraio 2005, convertito in l. 22 aprile 2005, n. 60 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2005).

(3) Comma così sostituito dalla legge di conversione 22 aprile 2005, n. 60 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2005) del d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (G.U. n. 43 del 22 febbraio 2005), entrato in vigore il 23 febbraio 2005.

Il testo del d.l. era il seguente: «2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione od opposizione anche dall'imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l'impugnazione non sia stata già proposta dal difensore e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4 e 169, l'imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento».

(4) Comma introdotto dall'art. 1, d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (G.U. n. 43 del 22 febbraio 2005), entrato in vigore il 23 febbraio 2005, convertito in l. 22 aprile 2005, n. 60 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2005).

(5) Il primo periodo è stato soppresso dall'art. 1, d.l. 21 febbraio 2005, n. 17, Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna (G.U. n. 43 del 22 febbraio 2005), entrato in vigore il 23 febbraio 2005, convertito in l. 22 aprile 2005, n. 60 (G.U. n. 94 del 23 aprile 2005). Il testo del periodo soppresso era il seguente: «La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l'imputato ha avuto effettiva conoscenza dell'atto».

176. Effetti della restituzione nel termine. - 1. Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte [51, 60, 61, 76 ss., 83 ss., 89] e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.

2. Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.

TITOLO SETTIMO

Nullità

177. Tassatività. - 1. L'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento è causa di nullità soltanto nei casi

previsti dalla legge [83⁵, 103³, 109³, 125³, 127⁵, 142, 144¹, 171, 178, 199², 213³, 214², 222¹, 274^{1a)}, 292², 2^{-ter}, 364⁶, 369-bis, 409⁶, 416¹, 419⁷, 420-quater⁴, 429², 471¹, 497³, 522¹, 523⁵, 525², 552², 604, 655⁵, 704¹].



178. Nullità di ordine generale. - 1. È sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti:

a) le condizioni di capacità del giudice [33] e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario [179¹] (1);

b) l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale [50, 179¹, 405; att. 231] e la sua partecipazione al procedimento [180];

c) l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato [60, 61] e delle altre parti private [76 ss., 83 ss., 89] nonché la citazione in giudizio della persona offesa dal reato [90, 91] e del querelante [336].



GD 07/6/52

(1) Ordinamento giudiziario [1].

179. Nullità assolute. - 1. Sono insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità previste dall'articolo 178, comma 1, lettera a), quelle concernenti l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale [409³, 416, 417, 423, 444¹, 449^{1-4, 5}, 450^{1, 2}, 453^{1, 2}, 459, 517, 518, 552, 556, 558] e quelle derivanti dalla omessa citazione dell'imputato [419, 429⁴, 456⁴, 552¹] o dall'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza [294⁴, 350³, 391¹, 401¹, 420¹, 484², 666⁴].

2. Sono altresì insanabili e sono rilevate di ufficio in ogni stato e grado del procedimento le nullità definite assolute da specifiche disposizioni di legge [525²].



GD 02/28/79

180. Regime delle altre nullità di ordine generale. - 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 179, le nullità previste dall'articolo

178 sono rilevate anche di ufficio, ma non possono essere più rilevate né dedotte dopo la deliberazione della sentenza di primo grado [525 ss., 559] ovvero, se si sono verificate nel giudizio, dopo la deliberazione della sentenza del grado successivo [182, 604⁴].



181. Nullità relative. - 1. Le nullità diverse da quelle previste dagli articoli 178 e 179, comma 2, sono dichiarate su eccezione di parte [51, 60, 61, 76 ss., 83 ss., 89].

2. Le nullità concernenti gli atti delle indagini preliminari [326 ss.] e quelli compiuti nell'incidente probatorio [392 ss.] e le nullità concernenti gli atti dell'udienza preliminare [416 ss.] devono essere eccepite prima che sia pronunciato il provvedimento previsto dall'articolo 424. Quando manchi l'udienza preliminare [444, 449, 453, 459], le nullità devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1.

3. Le nullità concernenti il decreto che dispone il giudizio [429, 450^{1, 2}, 456, 552] ovvero gli atti preliminari al dibattimento [465 ss.] devono essere eccepite entro il termine previsto dall'articolo 491, comma 1. Entro lo stesso termine, ovvero con l'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere [428], devono essere riproposte le nullità eccepite a norma del primo periodo del comma 2, che non siano state dichiarate dal giudice.

4. Le nullità verificatesi nel giudizio devono essere eccepite con l'impugnazione della relativa sentenza [182, 604⁴].



GD 96/47/82

182. Deducibilità delle nullità. - 1. Le nullità previste dagli articoli 180 e 181 non possono essere eccepite da chi vi ha dato o ha concorso a darvi causa ovvero non ha interesse all'osservanza della disposizione violata.

2. Quando la parte vi assiste, la nullità di un atto deve essere eccepita prima del suo compimento ovvero, se ciò non è possibile, immediatamente dopo. Negli altri casi la nullità deve essere eccepita entro i termini previsti dagli articoli 180 e 181, commi 2, 3 e 4.

3. I termini per rilevare o eccepire le nullità sono stabiliti a pena di decadenza [173].

183. Sanatorie generali delle nullità.

- 1. Salvo che sia diversamente stabilito, le nullità sono sanate:

a) se la parte interessata ha rinunciato espressamente ad eccepirle ovvero ha accettato gli effetti dell'atto;

b) se la parte si è avvalsa della facoltà al cui esercizio l'atto omesso o nullo è preordinato.



184. Sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni.

- 1. La nullità di una citazione o di un avviso ovvero delle relative comunicazioni e notificazioni è sanata se la parte interessata è comparsa o ha rinunciato a comparire.

2. La parte la quale dichiara che la comparizione è determinata dal solo intento di far rilevare l'irregolarità ha diritto a un termine per la difesa non inferiore a cinque giorni.

3. Quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento [429, 453, 552],

il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429.



GD 02/28/79

185. Effetti della dichiarazione di nullità. - 1. La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo [604⁴].

2. Il giudice che dichiara la nullità di un atto ne dispone la rinnovazione, qualora sia necessaria e possibile, ponendo le spese a carico di chi ha dato causa alla nullità per dolo o colpa grave.

3. La dichiarazione di nullità comporta la regressione del procedimento allo stato o al grado in cui è stato compiuto l'atto nullo, salvo che sia diversamente stabilito [604⁵].

4. La disposizione del comma 3 non si applica alle nullità concernenti le prove.



186. Inosservanza di norme tributarie. - 1. Quando la legge assoggetta un atto a una imposta o una tassa, l'inosservanza della norma tributaria non rende inammissibile l'atto né impedisce il suo compimento, salvo le sanzioni finanziarie previste dalla legge.

LIBRO TERZO

PROVE



TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

187. Oggetto della prova. - 1. Sono oggetto di prova i fatti che si riferiscono all'imputazione [405], alla punibilità e alla determinazione della pena [c.p. 132 ss.] o della misura di sicurezza [c.p. 199 ss.].

2. Sono altresì oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali.

3. Se vi è costituzione di parte civile [76 ss.], sono inoltre oggetto di prova i fatti inerenti alla responsabilità civile derivante dal reato [c.p. 185].

188. Libertà morale della persona nell'assunzione della prova. - 1. Non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interessata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti [64², 499²].

189. Prove non disciplinate dalla legge. - 1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti [187] e non pregiudica la libertà morale della persona [64², 188]. Il giudice provvede all'ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.



GD 02/20/69

190. Diritto alla prova. - 1. Le prove sono ammesse a richiesta di parte [195¹, 392¹, 422², 452², 467¹, 468¹, 482¹, 493, 495, 511, 519, 606^{1 ad}]. Il giudice provvede senza ritardo con ordinanza [125] escludendo le prove vietate dalla legge [191] e quelle che

manifestamente sono superflue o irrilevanti [327-*bis*, 495⁴, 606^{1 ad}].

2. La legge stabilisce i casi in cui le prove sono ammesse di ufficio [70¹, 195², 196², 210¹, 224, 237, 468⁵, 507, 508, 511¹, 603³].

3. I provvedimenti sull'ammissione della prova possono essere revocati sentite le parti in contraddittorio [495⁴].

190-bis. Requisiti della prova in casi particolari. (1) - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio [392] o in dibattimento [525²] nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze (2).

1-*bis*. (3) La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-*bis*, primo comma, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*:1 (4), 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.



GD 99/9/33

(1) Articolo inserito dall'art. 3, Mafia [4].

(2) Comma così sostituito dall'art. 3, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(3) Comma aggiunto dall'art. 13², l. 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

(4) Le parole «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1.» sono state inserite dall'art. 14, l. 6 febbraio 2006, n. 40, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET.

191. Prove illegittimamente acquisite.

- 1. Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate [26², 62, 63, 64², 103, 141-*bis*, 188, 189, 194, 195, 197, 203, 220², 228³, 234³, 238, 240, 254³, 267², 270, 271, 343⁴, 350⁶, 360³, 391-*bis*^{6 e 9}, 401⁶, 403^{1-bis}, 406⁸, 407³, 415-*bis*, 430-*bis*, 500^{3, 4}, 526, 729].

2. L'inutilizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento [195³, 271, 606^{1 c}].



GD 05/25/62

192. Valutazione della prova. - 1. Il giudice valuta la prova dando conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati [546^{1 e}, 606^{1 e}].

2. L'esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti.

3. Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato [c.p. 110 ss.] o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 [210] sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità [197-*bis*⁶, 273^{1-bis}].

4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b) [273^{1-bis}] (1).



GD 02/38/62

(1) Per un'ipotesi di responsabilità del magistrato, v. art. 2², l. 13 aprile 1988, n. 117, citato *sub* nota 1, art. 121.

193. Limiti di prova stabiliti dalle leggi civili. - 1. Nel processo penale non si osservano i limiti di prova stabiliti dalle

leggi civili, eccettuati quelli che riguardano lo stato di famiglia e di cittadinanza [3, 191, 654] (1).

(1) Sulla cittadinanza, v. art. 1, l. 5 febbraio 1992, n. 91.

TITOLO SECONDO

Mezzi di prova

CAPO PRIMO

Testimonianza

194. Oggetto e limiti della testimonianza. - 1. Il testimone è esaminato sui fatti che costituiscono oggetto di prova [187]. Non può deporre sulla moralità dell'imputato, salvo che si tratti di fatti specifici [499¹], idonei a qualificarne la personalità in relazione al reato [c.p. 133] e alla pericolosità sociale [191; c.p. 203].

2. L'esame può estendersi anche ai rapporti di parentela e di interesse che intercorrono tra il testimone e le parti o altri testimoni nonché alle circostanze il cui accertamento è necessario per valutarne la credibilità [236]. La deposizione sui fatti che servono a definire la personalità della persona offesa dal reato [90] è ammessa [191] solo quando il fatto dell'imputato deve essere valutato in relazione al comportamento di quella persona.

3. Il testimone è esaminato su fatti determinati [499]. Non può deporre [191] sulle voci correnti nel pubblico [243³] né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti [209¹, 210⁵, 239] (1) (2).

(1) Ai sensi dell'art. 9², l. 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme sulla contraffazione e alterazione delle opere d'arte, il giudice, nei casi di opere d'arte moderna e contemporanea, è tenuto ad assumere come testimone l'autore a cui l'opera d'arte è attribuita o di cui l'opera stessa recchi la firma.

(2) Ai sensi dell'art. 16-*quater*⁶, Collaboratori di giustizia [1], le notizie e le informazioni rese al procuratore della Repubblica dal collaboratore di giustizia possono costituire oggetto della testimonianza.

195. Testimonianza indiretta. - 1. Quando il testimone si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte [190¹], dispone che queste siano chiamate a deporre.

2. Il giudice può disporre anche di ufficio l'esame delle persone indicate nel comma 1 [190²].

3. L'inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili [191] le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l'esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

* 4. **Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2, lettere a) e b).** Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo (1).

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli articoli 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7. Non può essere utilizzata [191, 273^{1-bis}] la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame [203, 209, 210].



GD 02/12/57

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001). Il comma originario («gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni») era stato dichiarato illegittimo da *C. cost.* 31 gennaio 1992, n. 24.

196. Capacità di testimoniare. - 1. Ogni persona ha la capacità di testimoniare [120].

2. Qualora, al fine di valutare le dichiarazioni del testimone, sia necessario verificarne l'idoneità fisica o mentale a rendere testimonianza, il giudice anche di ufficio [190²] può ordinare gli accertamenti opportuni con i mezzi consentiti dalla legge [189, 220].

3. I risultati degli accertamenti che, a nor-

ma del comma 2, siano stati disposti prima dell'esame testimoniale non precludono l'assunzione della testimonianza.

GD 07/43/65

197. Incompatibilità con l'ufficio di testimone. - 1. Non possono essere assunti come testimoni [191, 362]:

a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [648] di proscioglimento [129, 469, 529], di condanna [533] o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 (1);

b) salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [648] di proscioglimento [129, 469, 529], di condanna [533] o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 (1);

c) il responsabile civile [83 ss.] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89];

d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice [34³], pubblico ministero o loro ausiliario [55 ss., 126] nonché il difensore che abbia svolto attività di investigazione difensiva [327-bis, 391-bis ss.] e coloro che hanno formato la documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni assunte ai sensi dell'articolo 391-ter (2).



GD 96/16/81


(1) Lettera così sostituita dall'art. 5, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(2) Le parole da «nonché fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall'art. 3, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

197-bis. Persone imputate o giudicate in un procedimento connesso o per reato collegato che assumono l'ufficio di testimone. (1) - 1. L'imputato in un pro-


cedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*), può essere sempre sentito come testimone quando nei suoi confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile [648] di proscioglimento [129, 469, 529], di condanna [533] o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 [197^{1 a)}].

2. L'imputato in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera *c*), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera *b*), può essere sentito come testimone, inoltre, nel caso previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera *c*) [197^{1 b)}].


3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 il testimone è assistito da un difensore. In mancanza di difensore di fiducia [96] è designato un difensore di ufficio [97] .

4. Nel caso previsto dal comma 1 il testimone non può essere obbligato a deporre [191] sui fatti per i quali è stata pronunciata in giudizio sentenza di condanna [533] nei suoi confronti, se nel procedimento egli aveva negato la propria responsabilità ovvero non aveva reso alcuna dichiarazione. Nel caso previsto dal comma 2 il testimone non può essere obbligato a deporre [191] su fatti che concernono la propria responsabilità in ordine al reato per cui si procede o si è proceduto nei suoi confronti.

5. In ogni caso le dichiarazioni rese dai soggetti di cui al presente articolo non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese nel procedimento a suo carico, nel procedimento di revisione della sentenza di condanna [630 ss.] ed in qualsiasi giudizio civile o amministrativo relativo al fatto oggetto dei procedimenti e delle sentenze suddette.

6. Alle dichiarazioni rese dalle persone che assumono l'ufficio di testimone ai sensi del presente articolo si applica la disposizione di cui all'articolo 192, comma 3 [210^{b)}] .



 Commi dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui prevedono, rispettivamente, l'assistenza di un difensore e l'applicazione della disposizione di cui all'art. 192, comma 3, anche per le dichiarazioni rese dalle persone, indicate al comma 1 del medesimo art. 197-*bis* c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione «per non aver commesso il fatto» divenuta irrevocabile (*C. cost.* 21 novembre 2006, n. 381).

(1) Articolo inserito dall'art. 6, l. 1° marzo 2001,

n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione dell'art. 111 Cost. Ai sensi dell'art. 26² della medesima legge se il procedimento è ancora, al momento dell'entrata in vigore della legge (6 aprile 2001), nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero provvede a rinnovare l'esame dei soggetti indicati negli art. 64 e 197-*bis*, come rispettivamente modificato e introdotto dalla presente legge, secondo le forme ivi previste.

198. Obblighi del testimone. - 1. Il testimone ha l'obbligo di presentarsi [205, 206, 502] al giudice e di attenersi alle prescrizioni date dal medesimo per le esigenze processuali e di rispondere secondo verità alle domande che gli sono rivolte [207, 497²; c.p. 366, 371-*bis*, 372].

2. Il testimone non può essere obbligato a deporre su fatti dai quali potrebbe emergere una sua responsabilità penale [63, 209¹, 362, 371-*bis*; c.p. 372, 384].

199. Facoltà di astensione dei prossimi congiunti. - 1. I prossimi congiunti [c.p. 307¹] dell'imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando hanno presentato denuncia [333], querela [336 ss.] o istanza [341] ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato [90].

2. Il giudice, a pena di nullità [177 ss.], avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se intendono avvalersene [c.p. 384¹] (1).

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all'imputato da vincolo di adozione. Si applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall'imputato durante la convivenza coniugale:

a) a chi, pur non essendo coniuge dell'imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso;

b) al coniuge separato dell'imputato [362];

c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con l'imputato.



GD 99/26/121

(1) La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, c.p. nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per false o reticenti informazioni assunte dalla polizia

giudiziaria fornite da chi avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal renderle a norma dell'art. 199 c.p.p. (C. cost. 27 dicembre 1996, n. 416).

200. Segreto professionale. - 1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331, 334]:

a) i ministri di confessioni religiose [Cost. 8], i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (1);

b) gli avvocati (2), gli investigatori privati autorizzati [222 coord.], i consulenti tecnici [225, 230] e i notai (3);

c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria;

d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre determinata dal segreto professionale [256², 271; coord. 222] (4).

2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga.

3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia [195⁷], il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni [256, 362].



GD 07/31/57

(1) V. anche art. 4⁴ del Concordato tra la S. Sede e l'Italia, del 18 febbraio 1984, ratificato ed eseguito con l. 25 marzo 1985, n. 121 secondo cui: «gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero».

(2) A norma dell'art. 3, Avvocati [3], il termine «procuratore legale» contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine «avvocato». V., altresì, art. 3, Mafia [5].

(3) Lettera così sostituita dall'art. 4, legge indicata sub nota 1, art. 197.

(4) In particolare, v.:

– art. 5, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, mod.

dalla l. 5 dicembre 1987, n. 507 recante l'ordinamento della professione di dottore commercialista, che prevede per tali liberi professionisti il diritto di astenersi dal testimoniare «salvo per quanto concerne le attività di revisione e di certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti»;

– art. 4, d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068, mod. dalla l. 5 dicembre 1987, n. 507 recante l'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, che prevede per queste categorie il diritto di astenersi dal testimoniare in presenza del segreto professionale «salvo per quanto concerne le attività di revisione e di certificazione obbligatorie di contabilità e di bilanci e quelle relative alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti»;

– art. 6, l. 11 gennaio 1979, n. 12 recante l'ordinamento della professione di consulente del lavoro, che prevede per questa professione il diritto di astenersi dal testimoniare in presenza del segreto professionale;

– art. 120, Stupefacenti [1] che, per i dipendenti del servizio pubblico per le tossicodipendenze nonché per coloro che operano presso enti o centri o associazioni o gruppi che hanno stipulato apposite convenzioni, esclude l'obbligo di deporre su quanto conosciuto per ragione della propria professione;

– art. 2³, l. 3 febbraio 1963, n. 69, in relazione a giornalisti ed editori;

– art. 1, l. 3 aprile 2001, n. 119, recante disposizioni sull'obbligo del segreto professionale per gli assistenti sociali;

– art. 206, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (G.U. n. 52 del 4 marzo 2005, s.o. n. 28), in relazione ai consulenti in proprietà industriale.

201. Segreto d'ufficio. - 1. Salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria [331], i pubblici ufficiali [c.p. 357], i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti conosciuti per ragioni del loro ufficio che devono rimanere segreti [195⁶, 204, 256², 362; c.p. 326].

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 commi 2 e 3 (1).

(1) Per ipotesi particolari, v.:

– art. 3, Mafia [5];

– art. 6², Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4];

– art. 4, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, t.u. delle leggi in materia di intermediazione finanziaria;

– art. 7, d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia;

– art. 9, d.lgs. 29 marzo 1993, n. 119, sul cambiamento di generalità dei collaboratori di giustizia;

– art. 3², l. 7 maggio 2002, n. 90 (G.U. n. 109 dell'11 maggio 2002), recante l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta concernente il dossier Mitrokhin e l'attività di *intelligence* italiana.

202. Segreto di Stato. (1) - 1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 357, 358] hanno l'obbligo di astenersi dal deporre su fatti coperti dal segreto di Stato (2).

2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.

3. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.

4. Se entro trenta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperti dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può né acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 40, Servizi segreti [1] (v., in particolare, comma 5). Il precedente testo era

il seguente: «1. I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di un pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre sui fatti coperti dal segreto di Stato. 2. Se il testimone oppone un segreto di Stato, il giudice ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. 3. Qualora, il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per la esistenza di un segreto di Stato. 4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, il giudice ordina che il testimone deponga».

(2) V. art. 39, Servizi segreti [1].

203. Informatori della polizia giudiziaria e dei servizi di sicurezza. - 1. Il giudice

non può obbligare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] nonché il personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica (1) a rivelare i nomi dei loro informatori. Se questi non sono esaminati come testimoni, le informazioni da essi fornite non possono essere acquisite né utilizzate [191, 195⁷, 204, 362] (2).

1-bis. L'inutilizzabilità opera anche nelle fasi diverse dal dibattimento, se gli informatori non sono stati interrogati né assunti a sommarie informazioni [267^{1-bis}, 273^{1-bis}] (3).

(1) V. Servizi segreti [1].

(2) V. art. 3⁴, Mafia [5]; v., altresì, art. 3³, l. 7 maggio 2002, n. 90 (G.U. n. 109 dell'11 maggio 2002), recante l'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta concernente il *dossier* Mitrokhin e l'attività di *intelligence* italiana.

(3) Comma aggiunto dall'art. 7, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26³, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

204. Esclusione del segreto. - 1. Non

possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203 fatti, notizie o documenti concernenti reati diretti all'eversione dell'ordinamento costituzionale [c.p. 270-bis, 289-bis] (1), nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale (2). Se viene opposto il segreto, la natura del reato è definita dal giudice. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328] su richiesta di parte [256⁵; att. 66¹].

1-bis. Non possono essere oggetto del segreto previsto dagli articoli 201, 202 e 203

fatti, notizie o documenti concernenti le condotte poste in essere da appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza in violazione della disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza. Si considerano violazioni della predetta disciplina le condotte per le quali, essendo stata esperita l'apposita procedura prevista dalla legge, risulta esclusa l'esistenza della speciale causa di giustificazione (3).

1-*ter*. Il segreto di Stato non può essere opposto o confermato ad esclusiva tutela della classifica di segretezza o in ragione esclusiva della natura del documento, atto o cosa oggetto della classifica (3).

1-*quater*. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento (3).

1-*quinqües*. Quando il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di confermare il segreto di Stato, provvede, in qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, a declassificare gli atti, i documenti, le cose o i luoghi oggetto di classifica di segretezza, prima che siano messi a disposizione dell'autorità giudiziaria competente (3).

2. Del provvedimento che rigetta l'eccezione di segretezza è data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri [att. 66²].

(1) V. la l. 29 maggio 1982, n. 304, recante misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale, nonché l'art. 1, Terrorismo [1]; v., inoltre, gli artt. 21 e 29, l. 18 aprile 1975, n. 110, recante norme sul controllo delle armi, che puniscono la distrazione e la sottrazione di armi nonché la detenzione o la sottrazione di esplosivi al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato. V., altresì, art. 3², Mafia [5].

(2) Le parole: «nonché i delitti previsti dagli articoli 285, 416-*bis*, 416-*ter* e 422 del codice penale» sono state aggiunte dall'art. 40, Servizi segreti [1].

(3) Comma inserito dall'art. 40, Servizi segreti [1], il cui comma 5 stabilisce: «Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai sensi dell'articolo 202 del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, o dell'articolo 66, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il Comitato, se ritiene infondata l'opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni».

205. Assunzione della testimonianza del Presidente della Repubblica e di grandi ufficiali dello Stato. - 1. La testimonianza del Presidente della Repubblica [Cost. 83 ss.] è assunta nella sede in cui egli esercita la funzione di Capo dello Stato.

2. Se deve essere assunta la testimonianza di uno dei presidenti delle Camere [Cost. 55 ss.] o del Presidente del Consiglio dei Ministri [Cost. 92 ss.] o della Corte costituzionale [Cost. 134 ss.], questi possono chiedere di essere esaminati nella sede in cui esercitano il loro ufficio, al fine di garantire la continuità e la regolarità della funzione cui sono preposti.

3. Si procede nelle forme ordinarie quando il giudice ritiene indispensabile la comparizione di una delle persone indicate nel comma 2 per eseguire un atto di ricognizione [213] o di confronto [211] o per altra necessità [206¹].

206. Assunzione della testimonianza di agenti diplomatici. - 1. Se deve essere esaminato un agente diplomatico o l'incaricato di una missione diplomatica all'estero durante la sua permanenza fuori dal territorio dello Stato, la richiesta per l'esame è trasmessa, per mezzo del ministero di grazia e giustizia (1), all'autorità consolare del luogo. Si procede tuttavia nelle forme ordinarie nei casi previsti dall'articolo 205, comma 3.

2. Per ricevere le deposizioni di agenti diplomatici della Santa Sede accreditati presso lo Stato italiano ovvero di agenti diplomatici di uno Stato estero accreditati presso lo Stato italiano o la Santa Sede si osservano le convenzioni e le consuetudini internazionali (2).

(1) Ora Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo.

(2) V. Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche e Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari (v. la l. 9 agosto 1967, n. 804 di autorizzazione alla ratifica e la traduzione non ufficiale in lingua italiana delle citate convenzioni).

207. Testimoni sospettati di falsità o reticenza. Testimoni renitenti. - 1. Se nel corso dell'esame un testimone rende dichiarazioni contraddittorie, incomplete

o contrastanti con le prove già acquisite, il presidente o il giudice glielo fa rilevare rinnovandogli, se del caso, l'avvertimento previsto dall'articolo 497, comma 2. Allo stesso avvertimento provvede se un testimone rifiuta di deporre fuori dei casi espressamente previsti dalla legge [199-203] e, se il testimone persiste nel rifiuto, dispone l'immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma di legge [476²; c.p. 366].

2. Con la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio, il giudice, se ravvisa indizi del reato previsto dall'articolo 372 del codice penale, ne informa il pubblico ministero [51] trasmettendogli i relativi atti.



CAPO SECONDO

Esame delle parti

208. Richiesta dell'esame. - 1. Nel dibattimento [496 ss.], l'imputato [60], la parte civile che non debba essere esaminata come testimone [76 ss.], il responsabile civile [83 ss.] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] sono esaminati se ne fanno richiesta o vi consentono [503].



209. Regole per l'esame. - 1. All'esame delle parti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 198, comma 2 e 499 e, se è esaminata una parte diversa dall'imputato, quelle previste dall'articolo 195 [503].

2. Se la parte rifiuta di rispondere a una domanda, ne è fatta menzione nel verbale [136].

210. Esame di persone imputate in un procedimento connesso. - 1. Nel dibattimento, le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a) (1), nei confronti delle quali si procede o si è proceduto separatamente e che non possono assumere l'ufficio di testimone [18] (2), sono esaminate a richiesta di parte [190¹, 468, 506, 513², 555], ovvero, nel caso indicato nell'articolo 195, anche di ufficio [190²; att. 146-bis, 147-bis].

2. Esse hanno obbligo di presentarsi al giudice, il quale, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo [132]. Si osservano le norme sulla citazione dei testimoni [468] (3).

3. Le persone indicate nel comma 1 sono assistite da un difensore che ha diritto di partecipare all'esame. In mancanza di un difensore di fiducia [96] è designato un difensore di ufficio [97].

4. Prima che abbia inizio l'esame, il giudice avverte le persone indicate nel comma 1 che, salvo quanto disposto dall'articolo 66, comma 1, esse hanno facoltà di non rispondere.

5. All'esame si applicano le disposizioni previste dagli articoli 194, 195, 498, 499 e 500 (4).

6. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle persone imputate in un procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), che non hanno reso in precedenza dichiarazioni concernenti la responsabilità dell'imputato. Tuttavia a tali persone è dato l'avvertimento previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c) e, se esse non si avvalgono della facoltà di non rispondere, assumono l'ufficio di testimone. Al loro esame si applicano, in tal caso, oltre alle disposizioni richiamate dal comma 5, anche quelle previste dagli articoli 197-bis e 497 (5).



GD 95/42/87

(1) L'art. 8¹. lett. a), l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. ha inserito le parole: «comma 1, lettera a)». La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(2) L'art. 8¹. lett. a), legge indicata *sub* nota 1, ha inserito le parole «e che non possono assumere l'ufficio di testimone». La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(3) Comma sostituito dall'art. 2, Mafia [4]; in precedenza recitava: «Esse hanno l'obbligo di presentarsi al giudice. Questi provvede alla loro citazione osservando le norme sulla citazione dei testimoni e, ove occorra, ne ordina l'accompagnamento coattivo».

(4) L'art. 8¹. lett. b), l. indicata *sub* nota 1 ha sostituito con le parole: «194, 195, 498, 499 e 500» le precedenti: «194, 195, 499 e 503» introdotte dall'art. 2, comma 1, Mafia [4]. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(5) Comma così sostituito dall'art. 8^{1, lett. c)}, l. indicata *sub* nota 1. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

CAPO TERZO

Confronti

211. Presupposti del confronto. - 1. Il confronto è ammesso esclusivamente fra persone già esaminate [194 ss., 208 ss., 364¹, 500 ss.] o interrogate [64, 65, 294, 350, 363, 375, 391, 401, 420, 422], quando vi è disaccordo fra esse su fatti e circostanze importanti.

212. Modalità del confronto. - 1. Il giudice, richiamate le precedenti dichiarazioni ai soggetti tra i quali deve svolgersi il confronto, chiede loro se le confermano o le modificano, invitandoli, ove occorra, alle reciproche contestazioni.

2. Nel verbale è fatta menzione delle domande rivolte dal giudice, delle dichiarazioni rese dalle persone messe a confronto e di quanto altro è avvenuto durante il confronto [136].

CAPO QUARTO

Ricognizioni

213. Ricognizione di persone. Atti preliminari. - 1. Quando occorre procedere a ricognizione personale [361, 392 lett. g)], il giudice invita chi deve eseguirla a descrivere la persona indicando tutti i particolari che ricorda; gli chiede poi se sia stato in precedenza chiamato a eseguire il riconoscimento, se, prima e dopo il fatto per cui si procede, abbia visto, anche se riprodotta in fotografia o altrimenti, la persona da riconoscere, se la stessa gli sia stata indicata o descritta e se vi siano altre circostanze che possano influire sull'attendibilità del riconoscimento.

2. Nel verbale è fatta menzione degli adempimenti previsti dal comma 1 e delle dichiarazioni rese [136].

3. L'inosservanza delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 è causa di nullità della ricognizione [177 ss., 215, 216¹, 217³].



214. Svolgimento della ricognizione. - 1. Allontanato colui che deve eseguire la ricognizione, il giudice procura la presenza di almeno due persone il più possibile somiglianti, anche nell'abbigliamento, a quella sottoposta a ricognizione. Invita quindi quest'ultima a scegliere il suo posto rispetto alle altre, curando che si presenti, sin dove è possibile, nelle stesse condizioni nelle quali sarebbe stata vista dalla persona chiamata alla ricognizione. Nuovamente introdotta quest'ultima, il giudice le chiede se riconosca taluno dei presenti e, in caso affermativo, la invita a indicare chi abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla ricognizione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a ricognizione, il giudice dispone che l'atto sia compiuto senza che quest'ultima possa vedere la prima [361³].

3. Nel verbale è fatta menzione, a pena di nullità [177 ss.], delle modalità di svolgimento della ricognizione. Il giudice può disporre che lo svolgimento della ricognizione sia documentato anche mediante rilevazioni fotografiche o cinematografiche o mediante altri strumenti o procedimenti [134⁴, 215³, 216², 217³].

215. Ricognizione di cose. - 1. Quando occorre procedere alla ricognizione del corpo del reato [253²] o di altre cose pertinenti al reato [253¹], il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.

2. Procurati, ove possibile, almeno due oggetti simili a quello da riconoscere, il giudice chiede alla persona chiamata alla ricognizione se riconosca taluno tra essi e, in caso affermativo, la invita a dichiarare quale abbia riconosciuto e a precisare se ne sia certa.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, comma 3 [217³].

216. Altre ricognizioni. - 1. Quando dispone la ricognizione di voci, suoni o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale, il giudice procede osservando le disposizioni dell'articolo 213, in quanto applicabili.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, comma 3 [217³].

217. Pluralità di ricognizioni. - 1. Quando più persone sono chiamate ad eseguire la ricognizione della medesima persona [213] o del medesimo oggetto [215], il giudice procede con atti separati, impedendo ogni comunicazione tra chi ha compiuto la ricognizione e coloro che devono ancora eseguirla.

2. Se una stessa persona deve eseguire la ricognizione di più persone o di più oggetti, il giudice provvede, per ogni atto, in modo che la persona o l'oggetto sottoposti a ricognizione siano collocati tra persone od oggetti diversi.

3. Si applicano le disposizioni degli articoli precedenti.

CAPO QUINTO

Esperimenti giudiziali

218. Presupposti dell'esperimento giudiziale. - 1. L'esperimento giudiziale è ammesso quando occorre accertare se un fatto sia o possa essere avvenuto in un determinato modo [391^{1/}].

2. L'esperimento consiste nella riproduzione, per quanto è possibile, della situazione in cui il fatto si afferma o si ritiene essere avvenuto e nella ripetizione delle modalità di svolgimento del fatto stesso.

219. Modalità dell'esperimento giudiziale. - 1. L'ordinanza che dispone l'esperimento giudiziale contiene una succinta enunciazione dell'oggetto dello stesso e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà alle operazioni. Con la stessa ordinanza o con un provvedimento successivo il giudice può designare un esperto per l'esecuzione di determinate operazioni.

2. Il giudice dà gli opportuni provvedimenti per lo svolgimento delle operazioni, disponendo per le rilevazioni fotografiche o cinematografiche o con altri strumenti o procedimenti.

3. Anche quando l'esperimento è eseguito fuori dell'aula di udienza, il giudice può adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 471 al fine di assicurare il regolare compimento dell'atto.

4. Nel determinare le modalità dell'espe-

perimento, il giudice, se del caso, dà le opportune disposizioni affinché esso si svolga in modo da non offendere sentimenti di coscienza e da non esporre a pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza pubblica.

CAPO SESTO

Perizia

220. Oggetto della perizia. - 1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche [141-*bis*, 299^{4-ter}, 392 lett. *f*], 468; att. 74, 75; coord. 223] (1).

2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza [656 ss.], non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità [c.p. 102-104] o la professionalità nel reato [c.p. 105], la tendenza a delinquere [c.p. 108], il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche [191] (2).

(1) L'art. 16, l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale, recita: «1. L'imputato per i delitti di cui agli artt. 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del c.p. è sottoposto, con le forme della perizia, ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime».

(2) Deroghe a tale divieto sono quelle di cui all'art. 9, Minorenni [2], che consente al p.m. e al giudice di sentire il parere di esperti al fine di condurre accertamenti sulla personalità del minore e di cui all'art. 80, Ordinamento penitenziario [1], che consente all'amministrazione penitenziaria, per lo svolgimento delle attività di osservazione e trattamento, di avvalersi di esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica.

221. Nomina del perito. - 1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi [att. 67-72] o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina (1). Quando la perizia è dichiarata nulla [177 ss.], il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito.

2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole comples-

sità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.

3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio [c.p. 366], salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

(1) A norma dell'art. 45¹, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 contenente il regolamento di polizia mortuaria, le autopsie, anche se eseguite dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. V., inoltre, art. 9¹, l. 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte.

222. Incapacità e incompatibilità del perito. - 1. Non può prestare ufficio di perito, a pena di nullità [177 ss., 226¹]:

a) il minorenni, l'interdetto [c.c. 414; c.p. 32], l'inabilitato [c.c. 415] e chi è affetto da infermità di mente [c.p. 85 ss.];

b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; att. 69^{3 b}]; c.p. 28, 29, 31] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [290; att. 69^{3 c}]; c.p. 30, 31, 35];

c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [c.p. 215 ss.] o a misure di prevenzione (1);

d) chi non può essere assunto come testimone [197] o ha facoltà di astenersi dal testimoniare [199 ss.] o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di interprete [143];

e) chi è stato nominato consulente tecnico [225, 233, 359, 360] nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12].

(1) Misure di prevenzione [1 - 5].

223. Astensione e ricusazione del perito. - 1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.

2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1, lettera b), del medesimo articolo.


3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [226] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere [227].


4. Sulla dichiarazione di astensione o di

ricusazione decide, con ordinanza [125], il giudice che ha disposto la perizia.

5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice [37 ss., 231⁴].

224. Provvedimenti del giudice. - 1. Il giudice dispone anche di ufficio [70, 190², 507] la perizia con ordinanza motivata [125], contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.

2. Il giudice dispone la citazione del perito [468, 508] e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali [att. 75-77] .

 Comma dichiarato illegittimo «nella parte in cui consente che il giudice, nell'ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell'indagato o dell'imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei «casi» e nei «modi» dalla legge» (C. cost. 9 luglio 1996, n. 238).

225. Nomina del consulente tecnico.

- 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private [60, 61, 76 ss., 83 ss., 89] hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici [359, 360; att. 73] in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti [233¹].

2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [98] (1).

3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222, comma 1, lettere a), b), c), d) [233³].

(1) V. art. 102, Spese di giustizia [1].

226. Conferimento dell'incarico. - 1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale [c.p. 373] e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevo-

le della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali.

2. Il giudice formula quindi i quesiti, senti il perito, i consulenti tecnici [225, 230, 233, 359, 360], il pubblico ministero e i difensori presenti [96 ss; att. 74 ss.].

227. Relazione peritale. - 1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale [136].

2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.

3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito [231]; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici [225, 233, 359, 360].

4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori ai trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi [392², 508].

5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.

228. Attività del perito. - 1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento [431; att. 76].

2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti [208 ss.] e all'assunzione di prove [392, 467, 496 ss.] nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia

per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato [60, 61], alla persona offesa [90] o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale [191].

4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice [508], senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse [att. 74-76].

229. Comunicazioni relative alle operazioni peritali. - 1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale [136].

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

230. Attività dei consulenti tecnici. - 1. I consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] possono assistere al conferimento dell'incarico al perito [226] e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale [136].

2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali [228], proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione [227].

3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.

4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

231. Sostituzione del perito. - 1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligenza nell'incarico affidatogli [227; att. 70-72].

2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza [125] alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia

dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.

3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolarsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 154 a euro 1.549 (1).

4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricsauzione [223].

5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute [att. 70 ss.].

(1) V. art. 202, Spese di giustizia [1].

232. Liquidazione del compenso al perito. - 1. Il compenso al perito è liquidato con decreto [125] del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali (1).

(1) Sull'indennità spettante al perito, v. artt. 49 ss., Spese di giustizia [1].

233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia. - 1. Quando non è stata disposta perizia [359], ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici [225, 230; att. 73]. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.

1-bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano [366¹], ad intervenire alle ispezioni [244 ss.], ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).

1-ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia,

ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225, comma 1.

3. Si applica la disposizione dell'articolo 225, comma 3 [att. 73].

(1) Comma inserito dall'art. 5, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

CAPO SETTIMO

Documenti

234. Prova documentale. - 1. È consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti [421³, 431 lett. f)] che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. È vietata l'acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti [191, 195⁷, 203, 240].



235. Documenti costituenti corpo del reato. - 1. I documenti che costituiscono corpo del reato [253²] devono essere acquisiti [421³, 431 lett. f)] qualunque sia la persona che li abbia formati o li detenga [103⁶, 240, 271³].

236. Documenti relativi al giudizio sulla personalità. - 1. È consentita l'acquisizione [431 lett. e)] dei certificati del casellario giudiziale (1), della documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli enti pubblici e presso gli uffici di sorveglianza nonché delle sentenze irrevocabili di qualunque giudice italiano [648] e delle sentenze straniere riconosciute [730; att. 78], ai fini del giudizio sulla personalità dell'imputato [60, 61] o della persona offesa dal reato [90], se il fatto per il quale si procede deve essere valutato in relazione al comportamento o alle qualità morali di questa.

2. Le sentenze indicate nel comma 1 e i

certificati del casellario giudiziale (1) possono inoltre essere acquisiti al fine di valutare la credibilità di un testimone [500³, 5].

(1) V. artt. 21² e 22, Casellario giudiziale [1].

237. Acquisizione di documenti provenienti dall'imputato. - 1. È consentita l'acquisizione, anche di ufficio [190²], di qualsiasi documento proveniente dall'imputato [60, 61], anche se sequestrato presso altri o da altri prodotto.

238. Verbali di prove di altri procedimenti. (1) - 1. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale [511-*bis*] se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio [392 ss.] o nel dibattimento [496 ss., 510].

2. È ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorità di cosa giudicata [c.p.c. 324].

2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova o se nei suoi confronti fa stato la sentenza civile (2).

3. È comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che non sono ripetibili. Se la ripetizione dell'atto è divenuta impossibile per fatti o circostanze sopravvenuti, l'acquisizione è ammessa se si tratta di fatti o circostanze imprevedibili (3).

4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, *2-bis* e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento soltanto nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati per le contestazioni previste dagli articoli 500 e 503 (4).

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-*bis*, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, *2-bis* e 4 del presente articolo (2).



(1) Articolo sostituito dall'art. 3¹, Mafia [4].

(2) Comma così sostituito dall'art. 9¹, lett. *a*), l. 1^o marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione

dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(3) Comma così sostituito dall'art. 9¹, lett. *b*), legge indicata *sub* nota 2. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(4) Comma così sostituito dall'art. 9¹, lett. *c*), legge indicata *sub* nota 2. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

238-bis. Sentenze irrevocabili. (1) - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili [648] possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3.



(1) Articolo aggiunto dall'art. 3², Mafia [4].

239. Accertamento della provenienza dei documenti. - 1. Se occorre verificarne la provenienza, il documento è sottoposto per il riconoscimento alle parti private [60, 61, 76 ss., 83 ss., 89] o ai testimoni [194 ss., 500 ss.].

240. Documenti anonimi e atti relativi a intercettazioni illegali. (1) - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non possono essere acquisiti né in alcun modo utilizzati [191] salvo che costituiscono corpo del reato [235, 253², 333] o provengano comunque dall'imputato [237; att. 108; reg. 5].

2. Il pubblico ministero dispone l'immediata secrezione e la custodia in luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni o comunicazioni, relativi a traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato effettuare copia in qualunque forma e in qualunque fase del procedimento ed il loro contenuto non può essere utilizzato.

3. Il pubblico ministero, acquisiti i documenti, i supporti e gli atti di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre la distruzione.

4. Il giudice per le indagini preliminari entro le successive quarantotto ore fissa

l'udienza da tenersi entro dieci giorni, ai sensi dell'articolo 127, dando avviso a tutte le parti interessate, che potranno nominare un difensore di fiducia, almeno tre giorni prima della data dell'udienza.

5. Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari legge il provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i presupposti di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al medesimo comma 2 e vi dà esecuzione subito dopo alla presenza del pubblico ministero e dei difensori delle parti.

6. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione o acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui al comma 2 nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti, supporti e atti.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, d.l. 22 settembre 2006, n. 259, Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (G.U. n. 221 del 22 settembre 2006), conv. con mod. in l. 20 novembre 2006, n. 281 (G.U. n. 271 del 21 novembre 2006).

Il testo precedente, con rubrica «Documenti anonimi», era formato da un solo comma, di contenuto identico all'attuale comma 1.

Gli attuali commi 2-6 sono stati introdotti dalla legge di conversione, in sostituzione dei precedenti commi 2 e 3 del d.l. che prevedevano: «2. L'autorità giudiziaria dispone l'immediata distruzione dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti dati e contenuti di conversazioni e comunicazioni, relativi al traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o acquisiti. Allo stesso modo si provvede per i documenti formati attraverso la raccolta illegale di informazioni. Di essi è vietato eseguire copia in qualunque forma. Il loro contenuto non costituisce in alcun modo notizia di reato, né può essere utilizzato a fini processuali o investigativi. 3. Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuta intercettazione o detenzione e dell'acquisizione, delle sue modalità e dei soggetti interessati, senza alcun riferimento al contenuto delle stesse».

A norma dell'art. 15³, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

L'art. 3 del citato d.l. aveva introdotto la seguente disposizione incriminatrice: «3. - 1. Chiunque illecitamente detiene gli atti o i documenti di cui all'articolo 240, comma 2, del codice di procedura penale, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni. 2. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni se il fatto di cui al comma 1 è commesso da un pubblico ufficiale o da incaricato di pubblico servizio».

La legge di conversione ha così modificato il comma 1: «Chiunque consapevolmente detiene gli atti, i supporti o i documenti di cui sia stata disposta la distruzione ai sensi dell'articolo 240 del codice di procedura penale è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni».

L'art. 4 ha previsto la seguente azione riparatoria: «1. A titolo di riparazione può essere richiesta all'autore della pubblicazione degli atti o dei documenti di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale, al direttore responsabile e all'editore, in solido fra loro, una somma di denaro determinata in ragione di cinquanta centesimi per ogni copia stampata, ovvero da 50.000 a 1.000.000 di euro secondo l'entità del bacino di utenza ove la diffusione sia avvenuta con mezzo radiofonico, televisivo o telematico. In ogni caso, l'entità della riparazione non può essere inferiore a 10.000 euro. 2. L'azione può essere proposta da parte di coloro a cui i detti atti o documenti fanno riferimento. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della pubblicazione. Agli effetti della prova della corrispondenza degli atti o dei documenti pubblicati con quelli di cui al comma 2 dell'articolo 240 del codice di procedura penale fa fede il verbale di cui al comma 6 dello stesso articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile. 3. L'azione è esercitata senza pregiudizio di quanto il Garante per la protezione dei dati personali possa disporre ove accerti o inibisca l'illecita diffusione di dati o di documenti, anche a seguito dell'esercizio di diritti da parte dell'interessato. 4. Qualora sia promossa per i medesimi fatti di cui al comma 1 anche l'azione per il risarcimento del danno, il giudice tiene conto, in sede di determinazione e liquidazione dello stesso, della somma corrisposta ai sensi del comma 1».

241. Documenti falsi. - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 537 [425², 675], il giudice, se ritiene la falsità di un documento acquisito al procedimento, dopo la definizione di questo, ne informa il pubblico ministero trasmettendogli copia del documento.

242. Traduzione di documenti. Trascrizione di nastri magnetofonici. - 1. Quando è acquisito un documento redatto in lingua diversa da quella italiana [109], il giudice ne dispone la traduzione a norma dell'articolo 143 se ciò è necessario alla sua comprensione.

2. Quando è acquisito un nastro magnetofonico, il giudice ne dispone, se necessario, la trascrizione a norma dell'articolo 268, comma 7.

243. Rilascio di copie. - 1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [114, 329], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116 [258].

TITOLO TERZO

Mezzi di ricerca della prova

CAPO PRIMO

Ispezioni

244. Casi e forme delle ispezioni. - 1. L'ispezione delle persone [245], dei luoghi e delle cose [103, 246] è disposta con decreto motivato [125³] quando occorre accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato (1).

* 2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. **L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica [354, 359, 360, 364⁵, 392, 467].**

(1) Per ipotesi particolari, v.:

- art. 27, Misure di prevenzione [5];

- art. 12², l. 18 novembre 1995, n. 496 sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso di armi chimiche.

245. Ispezione personale. - 1. Prima di procedere all'ispezione personale l'interessato è avvertito della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

2. L'ispezione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto [Cost. 13; att. 79¹].

3. L'ispezione può essere eseguita anche per mezzo di un medico. In questo caso l'autorità giudiziaria può astenersi dall'assistere alle operazioni [354², 364; att. 79²].

246. Ispezione di luoghi o di cose.

- 1. All'imputato [60, 61] e in ogni caso a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo in cui è eseguita l'ispezione è consegnata, nell'atto di iniziare le operazioni e sempre che essi siano presenti, copia del decreto [125³] che dispone tale accertamento [Cost. 14; 103].

2. Nel procedere all'ispezione dei luoghi,

l'autorità giudiziaria può ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento [136, 373], che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse e può far ricondurre coattivamente sul posto il trasgressore [131, 378].

CAPO SECONDO

Perquisizioni (1)

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 13, Giudice di pace [1].

247. Casi e forme delle perquisizioni.

- 1. Quando vi è fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla persona il corpo del reato [253²] o cose pertinenti al reato [253¹], è disposta perquisizione personale. Quando vi è fondato motivo di ritenere che tali cose si trovino in un determinato luogo ovvero che in esso possa eseguirsi l'arresto dell'imputato [293, 380 ss.] o dell'evaso [c.p. 385], è disposta perquisizione locale [103, 250]. *

2. La perquisizione è disposta con decreto motivato [125³, 343², 352, 365¹].

3. L'autorità giudiziaria può procedere personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria [57] delegati con lo stesso decreto [370] (1).



(1) Per ipotesi particolari, v.:

- art. 10, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3];

- art. 27, Misure di prevenzione [5];

- art. 25-*bis*, Mafia [4];

- art. 5, Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1].

248. Richiesta di consegna. - 1. Se attraverso la perquisizione si ricerca una cosa determinata, l'autorità giudiziaria può invitare a consegnarla. Se la cosa è presentata, non si procede alla perquisizione, salvo che si ritenga utile procedervi per la completezza delle indagini.

* 2. **Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro [253 ss.] o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità**

giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria [57] da questa delegati [370] possono esaminare atti, documenti e corrispondenza presso banche. In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione [255].

249. Perquisizioni personali. (1) - 1. Prima di procedere alla perquisizione personale è consegnata una copia del decreto all'interessato, con l'avviso della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120 [352, 356, 365].

2. La perquisizione è eseguita nel rispetto della dignità e, nei limiti del possibile, del pudore di chi vi è sottoposto [Cost. 13; att. 79].

(1) Per l'esecuzione di perquisizioni personali nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

250. Perquisizioni locali. (1) - 1. Nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione locale è consegnata all'imputato [60, 61], se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del luogo, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120 [352, 356, 365¹].

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso è rivolto a un congiunto [c.p. 307⁴], un coabitante o un collaboratore, ovvero, in mancanza, al portiere o a chi ne fa le veci [att. 80].

3. L'autorità giudiziaria, nel procedere alla perquisizione locale, può disporre con decreto motivato [125³] che siano perquisite le persone presenti o sopraggiunte, quando ritiene che le stesse possano occultare il corpo del reato [253²] o cose pertinenti al reato [253¹]. Può inoltre ordinare, enunciando nel verbale i motivi del provvedimento [136], che taluno non si allontani prima che le operazioni siano concluse. Il trasgressore è trattenuto o ricondotto coattivamente sul posto [131, 378; att. 80].

(1) Per l'esecuzione di perquisizioni domiciliari nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

251. Perquisizioni nel domicilio. Limiti temporali. - 1. La perquisizione in un'abitazione o nei luoghi chiusi adiacenti a essa non può essere iniziata prima delle ore sette e dopo le ore venti [Cost. 14].

2. Tuttavia nei casi urgenti l'autorità giudiziaria può disporre per iscritto che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali [352³; coord. 225].

252. Sequestro conseguente a perquisizione. - 1. Le cose rinvenute a seguito della perquisizione sono sottoposte a sequestro con l'osservanza delle prescrizioni degli articoli 259 e 260.

CAPO TERZO

Sequestri (1)

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 13, Giudice di pace [1].

253. Oggetto e formalità del sequestro. - 1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato [125³, 354²] il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti [187].

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo [c.p. 235, 240].

3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria [57] delegato con lo stesso decreto [103³].

4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente [att. 81; reg. 10] (1) (2) (3).



GD 97/14/70

(1) Per ipotesi particolari, v.:
 - art. 3, Ordine pubblico [2];
 - art. 10, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3];
 - art. 8, l. 20 giugno 1952, n. 645, sulla riorganizzazione del disciolto partito fascista;
 - art. 2-bis, Misure di prevenzione [2];
 - art. 28³, Stupefacenti [1];
 - art. 5², Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1].

- (2) Per ipotesi di «ritardato sequestro», v.:
- art. 98, Stupefacenti [1];
 - art. 7, Collaboratori di giustizia [1];
 - art. 9, Reato transnazionale [1].
- (3) V. artt. 1² e 2¹, Stampa [2].

254. Sequestro di corrispondenza. (1)

- * 1. Negli uffici postali o telegrafici è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato [60, 61, 235] o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa o che comunque possono avere relazione con il reato [Cost. 15; 103⁹].

* 2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria [57], questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto [353].

3. Le carte e gli altri documenti sequestrati che non rientrano fra la corrispondenza sequestrabile sono immediatamente restituiti all'avente diritto e non possono comunque essere utilizzati [103⁶, 191] (2).

(1) Per l'esecuzione di sequestri di corrispondenza nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

(2) V. nota 1, art. 253.

*

255. Sequestro presso banche. - 1. L'autorità giudiziaria può procedere al sequestro presso banche di documenti, titoli, valori, somme depositate in conto corrente e di ogni altra cosa, anche se contenuti in cassette di sicurezza, quando abbia fondato motivo di ritenere che siano pertinenti al reato [253¹], quantunque non appartengano all'imputato [60, 61] o non siano iscritti al suo nome [248²] (1).

(1) V. nota 1, art. 253.

256. Doveri di esibizione e segreti.

- * 1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 (1) devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra

cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato [202] ovvero di segreto inerente al loro ufficio [201] o professione [200] (2).

2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio [201] o professionale [200], l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

3. Quando la dichiarazione concerne un segreto di Stato [202], l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei Ministri, chiedendo che ne sia data conferma. Qualora il segreto sia confermato e la prova sia essenziale per la definizione del processo, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza di un segreto di Stato [202].

4. Qualora, entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta, il Presidente del Consiglio dei Ministri non dia conferma del segreto, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.

5. Si applica la disposizione dell'articolo 204.



(1) V. nota 4, art. 200 e nota 1, art. 201.

(2) L'art. 256 c.p.p. non si applica alla materia disciplinata dalla l. 29 ottobre 1997, n. 374, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona.

256-bis. Acquisizione di documenti, atti o altre cose da parte dell'autorità giudiziaria presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza. (1)

- 1. Quando deve disporre l'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi dei servizi di informazione per la sicurezza, presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o comunque presso uffici collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la sicurezza della Repubblica, l'autorità giudiziaria indica nel-

l'ordine di esibizione, in modo quanto più possibile specifico, i documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.

2. L'autorità giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame dei documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli strettamente indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento di tale attività, l'autorità giudiziaria può avvalersi della collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Quando ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o le cose esibiti non siano quelli richiesti o siano incompleti, l'autorità giudiziaria informa il Presidente del Consiglio dei ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti, atti o cose o, se ne ricorrono i presupposti, a confermare l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.

4. Quando deve essere acquisito, in originale o in copia, un documento, un atto o una cosa, originato da un organismo informativo estero, trasmesso con vincolo di non divulgazione, l'esame e la consegna immediata sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa è trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio dei ministri affinché vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorità estera per le relative determinazioni in ordine all'apposizione del segreto di Stato.

5. Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero oppone o conferma il segreto di Stato entro sessanta giorni dalla trasmissione.

6. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 5, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa.

(1) Articolo inserito dall'art. 15, Servizi segreti [1].

256-ter. Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i quali viene eccettuato il segreto di Stato. (1) - 1. Quando devono essere acquisiti, in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per i quali il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto di Stato, l'esame e la consegna

sono sospesi; il documento, l'atto o la cosa è sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza l'acquisizione del documento, dell'atto o della cosa ovvero conferma il segreto di Stato entro trenta giorni dalla trasmissione.

3. Se il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel termine di cui al comma 2, l'autorità giudiziaria acquisisce il documento, l'atto o la cosa».

(1) Articolo inserito dall'art. 16, Servizi segreti [1].

257. Riesame del decreto di sequestro. - 1. Contro il decreto di sequestro [253] l'imputato [60, 61], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [318², 322², 588¹].

258. Copie dei documenti sequestrati. - 1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente [116, 243].

2. I pubblici ufficiali [c.p. 357] possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.

3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia [116] del verbale dell'avvenuto sequestro [135; att. 83].

4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con

l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale delle copie, negli estratti e nei certificati.

259. Custodia delle cose sequestrate. -

1. Le cose sequestrate sono affidate in custodia alla cancelleria o alla segreteria. Quando ciò non è possibile o non è opportuno, l'autorità giudiziaria dispone che la custodia avvenga in luogo diverso, determinandone il modo e nominando un altro custode, idoneo a norma dell'articolo 120 [att. 81³, 82; reg. 10, 11] (1).

* 2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia [c.p. 349]. Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale [135], nella cancelleria o nella segreteria [252, 260²; att. 82] (2) (3).

(1) Sulle indennità di custodia, v. artt. 58 ss. e 72, Spese di giustizia [1].

(2) Per ipotesi particolari, v.:

– sulla custodia e vendita delle cose sequestrate per reati che hanno ad oggetto tabacchi lavorati esteri, art. 4, d.lgs. 9 novembre 1990, n. 375;

– circa la destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anti-contrabbando, art. 301-bis, d.P.R. 23 gennaio 1972, n. 43, recante il testo unico delle leggi doganali;

– quanto alla destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga, art. 100, Stupefacenti [1].

(3) V. art. 202, Spese di giustizia [1].

260. * Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. - *

1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario [126] che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia [c.p. 349].

* 2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile

custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259.

3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione [252; att. 83; reg. 13] (1). *

(1) Per la distruzione delle sostanze stupefacenti, v. art. 87, Stupefacenti [1].

261. Rimozione e riapposizione dei sigilli. -

1. L'autorità giudiziaria, quando occorre procedere alla rimozione dei sigilli, ne verifica prima l'identità e l'integrità con l'assistenza dell'ausiliario [126]. Compiuto l'atto per cui si è resa necessaria la rimozione dei sigilli, le cose sequestrate sono nuovamente sigillate dall'ausiliario in presenza dell'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria e l'ausiliario appongono presso il sigillo la data e la sottoscrizione [att. 82; reg. 11].

262. Durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate. -

1. Quando non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova [187], le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto [263⁴], anche prima della sentenza [129, 425, 469, 525 ss.]. Se occorre, l'autorità giudiziaria prescrive di presentare a ogni richiesta le cose restituite e a tal fine può imporre cauzione (1).

2. Nel caso previsto dal comma 1, la restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile [74 ss.], che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316.

3. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.

3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato [676¹] (2).

4. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [648], le cose sequestrate

sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca [c.p. 240; att. 85 ss.; reg. 12, 13].



(1) V. art. 202, Spese di giustizia [1].

(2) Comma aggiunto dall'art. 2⁰¹², l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

263. Procedimento per la restituzione delle cose sequestrate. - 1. La restituzione delle cose sequestrate è disposta dal giudice con ordinanza se non vi è dubbio sulla loro appartenenza [att. 85].

2. Quando le cose sono state sequestrate presso un terzo, la restituzione non può essere ordinata a favore di altri senza che il terzo sia sentito in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

3. In caso di controversia sulla proprietà delle cose sequestrate, il giudice ne rimette la risoluzione al giudice civile del luogo competente in primo grado, mantenendo nel frattempo il sequestro [676²].

4. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.], sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato [125³] (1).

5. Contro il decreto del pubblico ministero che dispone la restituzione o respinge la relativa richiesta (2), gli interessati possono proporre opposizione sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127 (3).

6. Dopo la sentenza non più soggetta a impugnazione [648], provvede il giudice dell'esecuzione [665, 676; att. 85 ss.].



(1) Comma modificato dall'art. 10, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12 recante norme integrative e correttive del processo penale; in precedenza recitava «4. Nel corso delle indagini preliminari, la restituzione delle cose sequestrate è disposta dal pubblico ministero con decreto motivato. Se è presentata richiesta di restituzione, il pubblico ministero, quando ritiene di non accoglierla, la trasmette al giudice per le indagini preliminari il quale provvede a norma dei commi precedenti, fermo quanto previsto dall'art. 262, con le forme previste dall'art. 127».

(2) L'art. 10, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, ha inserito nel comma le parole «o respinge la relativa richiesta».

(3) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 19², Giudice di pace [1].

264. Provvedimenti in caso di mancata restituzione. (1) - [1. Dopo un anno dal giorno in cui la sentenza è divenuta inoppugnabile se la richiesta di restituzione non è stata proposta o è stata respinta, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza che il denaro, i titoli al portatore, quelli emessi o garantiti dallo Stato anche se non al portatore e i valori di bollo siano depositati nell'ufficio del registro del luogo. Negli altri casi, ordina la vendita delle cose, secondo la loro qualità, nelle pubbliche borse o all'asta pubblica, da eseguirsi a cura della cancelleria. Tuttavia, se tali cose hanno interesse specifico ovvero pregio di antichità o di arte, ne è ordinata la consegna al Ministero di grazia e giustizia.

2. L'autorità giudiziaria può disporre la vendita anche prima del termine indicato nel comma 1 o immediatamente dopo il sequestro, se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio.

3. La somma ricavata dalla vendita è versata in deposito giudiziale nell'ufficio postale del luogo. Questa somma e i valori depositati presso l'ufficio del registro, dedotte le spese indicate nell'articolo 265, sono devoluti dopo due anni alla cassa delle ammende se nessuno ha provato di avervi diritto).

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1], in argomento, v. ora artt. 151-154, Spese di giustizia [1].

265. Spese relative al sequestro penale. (1) - [1. Le spese occorrenti per la conservazione e per la custodia delle cose sequestrate per il procedimento penale sono anticipate dallo Stato, salvo all'erario il diritto di recupero a preferenza di ogni altro creditore sulle somme e sui valori indicati nell'articolo 264].



(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1], in argomento, v. ora artt. 154 e 155, Spese di giustizia [1].

CAPO QUARTO

Intercettazioni di conversazioni
o comunicazioni (1)

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 19², Giudice di pace [L].

(2) Sull'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, l'art. 132, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (*G.U.* n. 174 del 29 luglio 2003, s.o.), recante il codice in materia di protezione dei dati personali, stabilisce:

132. (Conservazione di dati di traffico per altre finalità). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 123, comma 2, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi, per finalità di accertamento e repressione dei reati, mentre, per le medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, sono conservati dal fornitore per ulteriori ventiquattro mesi e quelli relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

3. Entro il termine di cui al comma 1, i dati sono acquisiti presso il fornitore con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private. Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-*quater* del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera *f*), per il traffico entrante.

4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici.

4-bis. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone la acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico con decreto motivato che è comunicato immediatamente, e comunque non oltre ventiquattro ore, al giudice competente per il rilascio dell'autorizzazione in via ordinaria. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non è convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:

a) prevedere in ogni caso specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati del trattamento di cui all'allegato *b*);

b) disciplinare le modalità di conservazione separata dei dati una volta decorso il termine di cui al comma 1;

c) individuare le modalità di trattamento dei dati da parte di specifici incaricati del trattamento in modo tale che, decorso il termine di cui al comma 1, l'utilizzazione dei dati sia consentita solo nei casi di cui al comma 4 e all'articolo 7;

d) indicare le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2.

266. Limiti di ammissibilità. (1) - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita [Cost. 15; 295³; coord. 226; c.p. 615-*bis*, 617, 617-*bis*, 623-*bis*] nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4 [c.p. 314¹, 317, 319, 319-*ter*, 331², 336, 337, 338, 346, 349², 351, 353², 356];

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope (2);

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive (3);

e) delitti di contrabbando (4);

f) reati di ingiuria [c.p. 594], minaccia [c.p. 612], usura [c.p. 644], abusiva attività finanziaria (5), abuso di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato (6), molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono [c.p. 659];

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-*ter*, terzo comma, del codice penale (7), anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice (8).

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se

vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa [103⁵, 295^{3-bis}; c.p. 617-bis] (9).



GD 02/23/48

(1) Per l'esecuzione di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4. Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6]; v., altresì, art. 10. Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

(2) Stupefacenti [1].

(3) V., in particolare, l. 2 ottobre 1967, n. 895, e l. 18 aprile 1975, n. 110.

(4) V., in particolare, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e l. 18 gennaio 1994, n. 50.

(5) Le parole «usura, abusiva attività finanziaria» sono state inserite dall'art. 8¹, l. 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura. Il reato di abusiva attività finanziaria è previsto dall'art. 132, d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia.

(6) Le parole «abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato,» sono state inserite dall'art. 9, l. 18 aprile 2005, n. 62 (G.U. n. 96 del 27 aprile 2005), recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee (cd. Legge comunitaria 2004). Detti reati sono previsti dagli artt. 184 e 185, d.lgs. 28 febbraio 1998, n. 58, t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

(7) Lettera aggiunta dall'art. 12, l. 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

(8) Le parole «, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice» sono state inserite dall'art. 13, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006), recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET.

(9) Per le intercettazioni «ambientali» nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, v. art. 13, Criminalità organizzata [1]. Detta disposizione si applica altresì:

– nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 270-ter c.p. e di cui all'art. 407^{2, lett. a)}, n. 4, c.p.p.: v. art. 3¹, Terrorismo [2];

– nei procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I del codice penale (artt. 600-604), nonché dall'art. 3, l. 20 febbraio 1958, n. 75, Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui: v. art. 9, l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.

Per un'ipotesi particolare, v. art. 10. Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

266-bis. Intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche. (1) - 1. Nei procedimenti relativi ai reati indicati nell'articolo 266, nonché a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche, è consentita l'intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi informatici o telematici ovvero intercorrente tra più sistemi.



(1) Articolo inserito dall'art. 11, l. 23 dicembre 1993, n. 547.

267. Presupposti e forme del provvedimento. - 1. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari [328] l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato [125³] quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini (1) (2).

1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di reato si applica l'articolo 203 (3).

2. Nei casi di urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato [125³], che va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice indicato nel comma 1. Il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato [125³]. Se il decreto del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito [172⁴], l'intercettazione non può essere proseguita e i risultati di essa non possono essere utilizzati [191].

3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Tale durata non può superare i quindici giorni [172], ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato [125³] per periodi successivi di quindici giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1.

4. Il pubblico ministero procede alle operazioni personalmente ovvero avvalendosi di un ufficiale di polizia giudiziaria [57, 370].

5. In apposito registro riservato tenuto nell'ufficio del pubblico ministero sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni [271¹, 295³; att. 89].



GD 02/23/48

(1) Per le intercettazioni nei procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata, v. art. 13, Criminalità organizzata [1]. V. nota 9, art. 266.

(2) Per l'esecuzione di intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6]; v. altresì art. 10, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

(3) Comma inserito dall'art. 10, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

* **268. Esecuzione delle operazioni.** - 1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale [134, 271¹; att. 89].

2. Nel verbale è trascritto, anche sommariamente, il contenuto delle comunicazioni intercettate.

3. Le operazioni possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultano insufficienti o inidonei ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria [271¹].

3-bis. Quando si procede a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati (1).

4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati [366] in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o proro-

gato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga.

5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari [405].

6. Ai difensori delle parti [96 ss.] è immediatamente dato avviso che, entro il termine fissato a norma dei commi 4 e 5, hanno facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. Scaduto il termine, il giudice dispone l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti [190¹], procedendo anche di ufficio [190²] allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione [191]. Il pubblico ministero e i difensori [96 ss.] hanno diritto di partecipare allo stralcio e sono avvisati almeno ventiquattro ore prima [172⁴, 270²] (1).

7. Il giudice dispone la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche da acquisire, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie [220 ss.]. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento [242², 270², 431] (1).

8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni [116] e fare eseguire la trasposizione della registrazione su nastro magnetico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7 [270², 295³] (1).



GD 07/37/69

(1) L'art. 12, l. 23 dicembre 1993, n. 547, recante modificazioni e integrazioni alle norme del codice penale e di procedura in tema di criminalità informatica, ha inserito il comma 3-bis e sostituito i commi 6, 7 e 8.

269. Conservazione della documentazione. - 1. I verbali [136] e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione [267, 373].

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 271, comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione [648]. Tuttavia gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione [267]. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale [136].



270. Utilizzazione in altri procedimenti.

- 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati [191, 273^{1-bis}] in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza [380].

2. Ai fini della utilizzazione prevista dal comma 1, i verbali e le registrazioni delle intercettazioni sono depositati presso l'autorità competente per il diverso procedimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 268, commi 6, 7 e 8.

3. Il pubblico ministero e i difensori delle parti [96 ss.] hanno altresì facoltà di esaminare i verbali e le registrazioni in precedenza depositati nel procedimento in cui le intercettazioni furono autorizzate.



270-bis. Comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza. (1) -

1. L'autorità giudiziaria, quando abbia acquisito, tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza, dispone l'immediata secretazione e la custodia in

luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.

2. terminate le intercettazioni, l'autorità giudiziaria trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri copia della documentazione contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per accertare se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di Stato.

3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le informazioni ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi è pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando è necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di un delitto per il quale sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni. Resta ferma la disciplina concernente la speciale causa di giustificazione prevista per attività del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.

4. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non oppone il segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.

5. L'opposizione del segreto di Stato inibisce all'autorità giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.

6. Non è in ogni caso precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base ad elementi autonomi e indipendenti dalle informazioni coperte dal segreto.

7. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, qualora il conflitto sia risolto nel senso dell'insussistenza del segreto di Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri non può più opporlo con riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorità giudiziaria non può acquisire né utilizzare, direttamente o indirettamente, atti o documenti sui quali è stato opposto il segreto di Stato.

8. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.

(1) Articolo inserito dall'art. 28, Servizi segreti [1].

271. Divieti di utilizzazione. - 1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati [191] qualora le stesse siano state eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge [103⁵, 266] o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3.

2. Non possono essere utilizzate [191] le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200, comma 1, quando hanno a oggetto

fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati [103⁷].

3. In ogni stato e grado del processo il giudice dispone che la documentazione delle intercettazioni previste dai commi 1 e 2 sia distrutta, salvo che costituisca corpo del reato [235, 253²].



GD 99/43/80

LIBRO QUARTO

MISURE CAUTELARI

TITOLO PRIMO

Misure cautelari personali (1)

(1) Le disposizioni relative alle misure cautelari personali non si applicano nel procedimento davanti al giudice di pace: v. art. 2, Giudice di pace 1.

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

272. Limitazioni alle libertà della persona. (1) - 1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo [Cost. 13; coord. 214] (2) (3) (4) (5).



(1) V. art. 5, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) V. art. 10, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari 3.

(3) Per un caso di responsabilità del magistrato, v. art. 2^{3d}, l. 13 aprile 1988, n. 117, citata *sub* nota 1, art. 121.

(4) Sulla sospensione cautelativa in corso di procedimento di ogni attività associativa in relazione alle associazioni segrete, v. art. 3⁵, l. 25 gennaio 1982, n. 17, recante norme in materia di associazioni segrete.

(5) Per l'applicazione delle misure cautelari nel giudizio di revisione (per il caso in cui le circostanze attenuanti correlate alla dissociazione siano state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni), v. art. 8⁵, Criminalità organizzata 1.

273. Condizioni generali di applicabilità delle misure. - 1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari [281-286, 288-290] se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza [312] (1).

1-*bis*. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1 (2).

2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza

di una causa di giustificazione [c.p. 50 ss.] o di non punibilità [c.p. 48 ss., 85 ss., 308, 309, 384, 387², 398², 463, 598, 599, 649] o se sussiste una causa di estinzione del reato [c.p. 150 ss.] ovvero una causa di estinzione della pena [c.p. 171 ss.] che si ritiene possa essere irrogata [275^{2-bis}, 299, 314², 736²].



GD 95/39/76

(1) V. art. 5^{1 e}, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) Comma inserito dall'art. 11, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

274. Esigenze cautelari. (1) - 1. Le misure cautelari [281-286, 288-290] sono disposte:

a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova [187 ss., 292^{2d}, 301; coord. 224], fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio [177 ss.]. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini [61] o dell'imputato [60] di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti (2);

b) quando l'imputato [60, 61] si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga [384], sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione [278, 714², 715^{2 e}];

c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini [61] o dell'imputato [60], desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti

penali, sussiste il concreto pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l'ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare [284-286] sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni [278, 391³] (1).



(1) V. art. 5^{1°} *v*), Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) Lettere *a*) e *c*) così sostituite dall'art. 3, l. 8 agosto 1995, n. 332.

275. Criteri di scelta delle misure. - 1.

Nel disporre le misure [292], il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari [274] da soddisfare nel caso concreto.

1-*bis*. Contestualmente ad una sentenza di condanna [442, 445¹, 533], l'esame delle esigenze cautelari è condotto tenendo conto anche dell'esito del procedimento, delle modalità del fatto e degli elementi sopravvenuti, dai quali possa emergere che, a seguito della sentenza, risulta taluna delle esigenze indicate nell'articolo 274, comma 1, lettere *b*) e *c*) (1).

2. Ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o (2) si ritiene possa essere irrogata.

2-*bis*. Non può essere disposta la misura della custodia cautelare [284-286] se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena [c.p. 163 ss.] (3).

2-*ter*. Nei casi di condanna di appello [605] le misure cautelari personali [272 ss.] sono sempre disposte, contestualmente alla sentenza, quando, all'esito dell'esame condotto a norma del comma 1-*bis*, risultano sussistere esigenze cautelari previste dall'articolo 274 e la condanna riguarda uno dei delitti previsti dall'articolo 380, comma

1, e questo risulta commesso da soggetto condannato nei cinque anni precedenti per delitti della stessa indole [c.p. 101] (4).

3. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza [273¹] in ordine ai delitti di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari (5).

4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere [285], salvo che sussistano esigenze cautelari [274] di eccezionale rilevanza, quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, ovvero persona che ha superato l'età di settanta anni [o che si trovi in condizioni di salute particolarmente gravi incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere] (6).

4-*bis*. Non può essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere [285] quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-*bis*, comma 2, ovvero da altra malattia particolarmente grave, per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione e comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere (7).

4-*ter*. Nell'ipotesi di cui al comma 4-*bis*, se sussistono esigenze cautelari [274] di eccezionale rilevanza e la custodia cautelare presso idonee strutture sanitarie penitenziarie non è possibile senza pregiudizio per la salute dell'imputato o di quella degli altri detenuti, il giudice dispone la misura degli arresti domiciliari [284] presso un luogo di cura o di assistenza o di accoglienza. Se l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, gli arresti

domiciliari possono essere disposti presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS, ovvero presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135 (7).

4-quater. Il giudice può comunque disporre la custodia cautelare in carcere [285] qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi dopo l'applicazione delle misure disposte ai sensi dei commi 4-bis e 4-ter. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie (7).

4-quinquies. La custodia cautelare in carcere [285] non può comunque essere disposta o mantenuta quando la malattia si trova in una fase così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative (7) (8).

5. (9)



GD 95/1/56

(1) Comma così sostituito dall'art. 14¹, lett. a), l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini. Già l'articolo 16¹, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, lo aveva sostituito prevedendo: «1-bis. Nel disporre le misure diverse dalla custodia cautelare in carcere il giudice tiene conto dell'efficacia, in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, delle possibilità di controllo delle prescrizioni imposte all'imputato».

(2) Le parole «sia stata o» sono state inserite dall'art. 14¹, lett. b), l. indicata *sub* nota 1.

(3) Comma inserito dall'art. 4², l. 8 agosto 1995, n. 332.

(4) Comma inserito dall'art. 14¹, lett. c), l. indicata *sub* nota 1.

(5) Comma sostituito dall'art. 5¹, Criminalità organizzata [1].

(6) Comma sostituito dall'art. 5², l. 8 agosto 1995, n. 332. Periodo finale soppresso dall'art. 1, l. 12 luglio 1999, n. 231.

(7) Commi inseriti dall'art. 1, l. 12 luglio 1999, n. 231, recante disposizioni in materia di esecuzione

della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti di soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave.

(8) Per la disciplina delle misure cautelari nel procedimento minorile, v. art. 19 ss., Minorenni [2]; per quanto concerne la modulazione di cautela in materia di reati attinenti al settore degli stupefacenti, v. art. 89, Stupefacenti [1].

(9) Comma abrogato dall'art. 5², d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con mod., dalla l. 14 luglio 1993, n. 222.

275-bis. Particolari modalità di controllo. (1) - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari [284, 292] anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere [299], il giudice, se lo ritiene necessario in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto [274], prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria [55 ss.]. Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere [285] qualora l'imputato [60, 61] neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato [60, 61] accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato [60, 61] che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli.

(1) Articolo introdotto dall'art. 16², d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4.

L'art. 18 del citato decreto prevede che: «1. Il condannato o la persona sottoposta a misura cautelare che, al fine di sottrarsi ai controlli prescritti, in qualsiasi modo altera il funzionamento dei mezzi elettronici o degli altri strumenti tecnici adottati nei suoi confronti, o comunque si sottrae fraudolentemente alla loro applicazione o al loro funzionamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni». L'art. 19 del medesimo

d.l. stabilisce poi che: «1. Con decreto del Ministero dell'interno, assunto di concerto con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di installazione ed uso e sono individuati i tipi e le caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale, e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354». A questo proposito è stato emanato il d.m. 2 febbraio 2001 di cui si riporta il testo: «**1. (Modalità di installazione ed uso e tipi e caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo).** - 1. Le modalità di installazione ed uso ed i tipi e le caratteristiche tecniche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici, destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale e dei condannati nel caso previsto dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono individuati nell'allegato I che fa parte integrante del presente decreto.

2. (Verifica della disponibilità dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo). - 1. Nei casi previsti dall'art. 275-bis del codice di procedura penale e dall'art. 47-ter, comma 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, ai fini dell'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, la questura o i comandi provinciali delle altre Forze di polizia, su richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria, verificano l'effettiva disponibilità di tali mezzi e strumenti, l'esistenza delle condizioni tecniche necessarie a garantirne il corretto funzionamento presso il domicilio indicato dall'autorità giudiziaria per l'esecuzione della misura, nonché i tempi tecnici necessari per la attivazione dei sistemi di controllo.

3. (Attivazione dei mezzi elettronici e degli strumenti tecnici di controllo). - 1. L'ufficio o comando di polizia incaricato del controllo sull'osservanza delle prescrizioni connesse all'esecuzione degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare provvede affinché i mezzi elettronici o gli altri strumenti tecnici di controllo vengano installati ed attivati.

2. L'ufficio o comando di polizia che provvede alla notifica del provvedimento che dichiara la cessazione o la revoca degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare, provvede affinché i mezzi elettronici e gli altri strumenti tecnici di controllo vengano contestualmente disattivati o rimossi.

4. (Trattamento dei dati personali). - 1. L'applicazione dei mezzi e degli strumenti di cui all'art. 1 e l'imposizione di prescrizioni sono disposte nel rispetto della dignità dell'interessato.

2. I dati personali trattati nell'uso dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo sono utilizzati per le finalità di applicazione del capo VII del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4.

3. L'ufficio o comando di polizia conserva i dati relativi ad allarmi od eventi che rilevano ai fini del-

l'eventuale inosservanza delle prescrizioni o della sottrazione al controllo e cancella periodicamente gli altri dati.

4. L'ufficio o comando di Polizia individua le persone aventi accesso ai dati e adotta le misure di sicurezza dei dati ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 [n.d.r.: v., ora, artt. 31 e 33, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (G.U. n. 123 del 29 luglio 2003, s.o.) il cui art. 183 ha abrogato la legge anzidetta]. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO AL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 2 FEBBRAIO 2001, RECANTE: «MODALITÀ DI INSTALLAZIONE ED USO E DESCRIZIONE DEI TIPI E DELLE CARATTERISTICHE DEI MEZZI ELETTRONICI E DEGLI ALTRI STRUMENTI TECNICI DESTINATI AL CONTROLLO DELLE PERSONE SOTTOPOSTE ALLA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI NEI CASI PREVISTI DALL'ART. 275-BIS DEL C.P.P. E DEI CONDANNATI NEL CASO PREVISTO DALL'ART. 47-TER, COMMA 4-BIS, DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975, N. 354».

1.0 *Uso e descrizione delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici.*

Per realizzare un sistema di controllo a distanza delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari ed alla detenzione domiciliare, sono necessarie tre componenti:

- a) dispositivo di controllo (trasmettitore e ricevitore);
- b) linea telefonica;
- c) sistema informatico centrale.

1.1 *Dispositivo di controllo.*

Per dispositivo di controllo si intende l'insieme dei due apparati che consentono il costante controllo del soggetto.

I dispositivi, che riescono ad espletare la loro funzione solo in ambito domiciliare, sono composti da un trasmettitore ed un ricevitore.

Trasmettitore

Il trasmettitore, o braccialetto elettronico, è la componente mobile del dispositivo di controllo: viene applicato alla caviglia della persona e, tranne per la normale manutenzione, non può essere tolto durante l'intero periodo di durata della misura cautelare degli arresti domiciliari o della detenzione domiciliare.

Per garantire la sua integrità e favorirne l'installazione, il trasmettitore deve essere corredato di uno speciale cinturino che, una volta applicato, evidenzia qualsiasi tentativo di manomissione, generando specifici ed identificabili allarmi.

L'intero apparato di trasmissione deve essere a tenuta stagna, di materiale ipoallergenico e di dimensioni e peso contenuti.

Il protocollo di trasmissione, per inviare gli impulsi radioelettrici al ricevitore, dovrà utilizzare una banda di frequenza compresa tra i 433.05 ed i 434.79 MHz, come indicato nella direttiva dell'European Radiocommunication Committee - Report 25.

Tale banda di frequenza include, tra gli altri, gli Industry Scientific Medical (ISM) e i Low Power Transponder (TAG), anch'essi classificati Short Range Device (SRD).

Ricevitore

Il ricevitore è l'unità che riceve gli impulsi radio dal trasmettitore e li invia, a sua volta, al sistema informatico centrale installato presso la sala operativa.

Deve mantenere un costante controllo del trasmettitore per rilevarne il corretto funzionamento o le eventuali anomalie che dovessero verificarsi. Il colloquio tra i due apparati deve avvenire, tramite la banda di frequenza, precedentemente indicata, in modalità protetta. Ciò vuol dire che, nel raggio di azione di circa cento metri, le trasmissioni non devono essere disturbabili da altri trasmettitori e le informazioni non debbono essere intercettate.

Eventuali disturbi che causassero interruzioni nelle comunicazioni devono essere gestiti localmente, tramite opportuni accorgimenti tecnici contro falsi allarmi che limitino la trasmissione al sistema centrale dei soli allarmi reali.

In ogni caso, il protocollo di comunicazione tra i due apparati non deve poter essere interpretato da apparecchiature estranee al dispositivo di controllo.

La sicurezza adottata nella trasmissione delle informazioni deve garantire contro possibili tentativi di efferazione, come ad esempio replicabilità del segnale o false autenticazioni, che consentirebbero di emulare il trasmettitore applicato.

Infine, ogni ricevitore non può collocarsi con più di un trasmettitore contemporaneamente.

Il ricevitore deve essere alimentato tramite la normale rete elettrica presente nell'abitazione della persona ma deve integrare una batteria tampone che ne consenta il funzionamento anche in caso di assenza di energia elettrica.

Come il trasmettitore anche il ricevitore deve essere in grado di effettuare autodiagnosi, che evidenzino eventuali guasti o tentativi di manomissione fisica, riferiti anche agli aspetti di comunicazione.

Per assicurare la tracciatura di qualsiasi tentativo di manomissione, ogni evento che si verifichi deve essere memorizzato, in modalità sicura, in una specifica memoria del ricevitore.

Le informazioni possono essere rimosse dal ricevitore solo dopo essere state positivamente trasmesse al sistema informatico centrale.

L'intervallo di tempo tra le singole trasmissioni, pianificabile in centrale operativa, deve poter essere differenziato tra i vari ricevitori.

1.2 Linea telefonica

Per consentire al ricevitore di poter segnalare ad un sistema informatico centrale tutti gli eventi che si rilevano sul dispositivo di controllo, lo stesso deve essere collegato ad una linea telefonica che può essere di tipo digitale (ISDN) o analogico (TELCO). La linea analogica, comunque, potrà essere utilizzata solo eccezionalmente laddove impedimenti tecnici non consentano di installare una linea digitale (ISDN).

In ogni caso, il software di gestione dovrà comunque garantire gli stessi livelli di sicurezza e controllo sui dispositivi, ottenibili con linee digitali.

Presso l'abitazione della persona sottoposta agli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare, deve essere installata una terminazione, per consentire il collegamento del ricevitore.

Presso la centrale operativa deve, invece, essere garantito che tutte le terminazioni di rete abbiano accesso al sistema di gestione centrale per le segnalazioni degli allarmi.

1.3 Sistema informatico centrale

La gestione remota dei dispositivi di controllo è affidata a sistemi informatici posti presso le centrali operative.

Ciascun sistema deve essere in grado di sorvegliare tutti i dispositivi di controllo installati nel suo territorio di competenza.

Tutti i sistemi informatici devono, pertanto, essere adeguatamente dimensionati e rispondere a requisiti di modularità, per consentire eventuali espansioni, e ridondanza, per garantire la continuità di esercizio nelle ventiquattro ore.

Il sistema informatico è composto da:

a) computer di potenza elaborativa adeguata al numero di dispositivi di controllo da sorvegliare;

b) software di gestione in grado di esprimere, almeno, le seguenti funzionalità: controllo dei processi di comunicazione (tra ricevitori e trasmettitori, tra ricevitori e sistema informatico); configurazione remota dei parametri di controllo dei ricevitori. Tale funzione non deve causare interruzione di servizio; gestione degli allarmi (rilevati dal ricevitore e dal sistema informatico); prospettazione grafica, a monitor, degli eventi; stampe di tipo statistico; stampa dei registri degli eventi per singolo dispositivo di controllo; gestione, a matrice, di eventi pianificati (es. uscite autorizzate dall'abitazione); anagrafica con le informazioni necessarie al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari o alla detenzione domiciliare;

c) consolle di controllo per l'inserimento delle attività, o eventi, pianificati e per la visualizzazione grafica degli stessi.

2.0 Modalità di installazione

I dispositivi di controllo devono essere realizzati in modo da rendere particolarmente semplice la fase di installazione che deve, comunque, essere dettagliata-

tamente descritta in apposito manuale d'uso fornito dalla ditta.

Relativamente al ricevitore, le sole operazioni necessarie durante l'installazione del ricevitore devono riguardare al massimo, il collegamento alla rete elettrica, quello alla rete telefonica e la taratura dell'unità fissa, per dimensionarne il raggio massimo di ricezione del trasmettitore.

L'attivazione del trasmettitore, che deve limitarsi all'apposizione dello stesso alla caviglia della persona, avviene immediatamente dopo la chiusura del cinturino.

Successivamente all'attivazione ogni eventuale tentativo di apertura del cinturino, deve generare un allarme irreversibile, immediatamente trasmesso alla centrale operativa».

276. Provvedimenti in caso di trasgressione alle prescrizioni imposte.

- 1. In caso di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare [c.p. 385³], il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo con altra più grave, tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione [307^{2a)}]. Quando si tratta di trasgressione alle prescrizioni inerenti a una misura interdittiva [288 ss.], il giudice può disporre la sostituzione o il cumulo anche con una misura coercitiva [281 ss., 299⁴].

1-*bis*. Quando l'imputato si trova nelle condizioni di cui all'articolo 275, comma 4-*bis*, e nei suoi confronti è stata disposta misura diversa dalla custodia cautelare in carcere, il giudice, in caso di trasgressione delle prescrizioni inerenti alla diversa misura cautelare, può disporre anche la misura della custodia cautelare in carcere [285]. In tal caso il giudice dispone che l'imputato venga condotto in un istituto dotato di reparto attrezzato per la cura e l'assistenza necessarie (1).

1-*ter*. In deroga a quanto previsto nel comma 1, in caso di trasgressione alle prescrizioni degli arresti domiciliari [284] concernenti il divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora, il giudice dispone la revoca della misura e la sua sostituzione [299] con la custodia cautelare in carcere [285] (2).



(1) Comma aggiunto dall'art. 2, l. indicata *sub* nota 3, art. 275.

(2) Comma introdotto dall'art. 16³, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia

e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4.

277. Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari.

- 1. Le modalità di esecuzione delle misure devono salvaguardare i diritti della persona ad esse sottoposta, il cui esercizio non sia incompatibile con le esigenze cautelari [274] del caso concreto.

278. Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari.

- 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato [c.p. 56]. Non si tiene conto della continuazione [c.p. 81], della recidiva [c.p. 99] (1) e delle circostanze del reato [c.p. 59 ss., 118, 119], fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e (2) della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4, del codice penale nonché delle circostanze [aggravanti] (1) per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale [4, 379; c.p. 63³]. [Della recidiva si tiene conto nel caso previsto dall'art. 99, comma quarto, del codice penale, se ricorrono congiuntamente le circostanze indicate nel comma 2 numeri 1) e 2) dello stesso articolo] (1) (3).



GD 98/27/110

(1) L'art. 6, l. 8 agosto 1995, n. 332, ha riportato la norma alla versione originaria, precedente alla modifica apportata dall'art. 2, d.l. 1° marzo 1991, n. 133:

- ha aggiunto le parole «della recidiva», già soppresses dall'art. 2, d.l. 1° marzo 1991, n. 133, al secondo periodo del primo comma;

- ha soppresso la parola «aggravanti»;

- ha abrogato l'ultimo periodo.

(2) Le parole «della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 del codice penale e» sono state inserite dall'art. 4, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

(3) A norma dell'art. 19⁵, Minorenni [2], nella determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari a minorenni, deve tenersi conto anche della diminuzione della minore età.

279. **Giudice competente.** - 1. Sull'applicazione [291 ss.] e sulla revoca [299] delle

misure nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede [att. 91]. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328] (1).



- (1) Per ipotesi particolari, v.:
- artt. 18-ter³, lett. b) e 21², Ordinamento penitenziario [1];
 - art. 23, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2];
 - art. 7², Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3];
 - art. 4¹, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

CAPO SECONDO

Misure coercitive

280. Condizioni di applicabilità delle misure coercitive. (1) - 1. Salvo quanto disposto dai commi 2 e 3 del presente articolo e dall'articolo 391, le misure previste in questo capo [281-286] possono essere applicate solo quando si procede per delitti [c.p. 39] per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni [278, 282-bis⁶, 391⁵, 476, 714²] (2).

2. La custodia cautelare in carcere [285] può essere disposta solo per delitti [c.p. 39], consumati o tentati [c.p. 56], per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni [278].

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei confronti di chi abbia trasgredito alle prescrizioni inerenti ad una misura cautelare [276, 314²] (3).




(1) Articolo sostituito dall'art. 7, l. 8 agosto 1995, n. 332; la precedente versione così recitava: «1. Salvo quanto disposto dall'art. 391, le misure previste in questo capo possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni».

(2) Per una deroga all'art. 280, v. art. 3, Criminalità organizzata [1].


(3) Per il caso di sottoposizione a misura coercitiva di un promotore finanziario, v. art. 55², d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, citato in nota 1, art. 60.

281. Divieto di espatrio. - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all'imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l'autorizzazione del giudice che procede [276, 279, 308¹].

2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l'esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l'utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l'espatrio [att. 98⁴; coord. 215].

2-bis. Con l'ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio .



 Il comma 2-bis, inserito dall'art. 9, Mafia [4], è stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (C. cost. 31 marzo 1994, n. 109).

282. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. - 1. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all'imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.

2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell'attività lavorativa e del luogo di abitazione dell'imputato [276, 277, 308¹; att. 98³].



282-bis. Allontanamento dalla casa familiare. (1) - 1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti [c.p. 307⁴], può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti,

salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero [291^{2-bis}], può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangono prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato [299] o non abbia comunque perduto efficacia [300 ss.]. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti [c.p. 307⁴] o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.



(1) Articolo aggiunto dall'art. 1^o, l. 4 aprile 2001, n. 154, recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

283. Divieto e obbligo di dimora. - 1.

Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede [276, 308¹].

2. Con il provvedimento che dispone l'obbligo di dimora, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi, senza l'autorizzazione del giudice che procede [279], dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di assicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest'ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, l'obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell'ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora.

3. Quando dispone l'obbligo di dimora, il giudice indica l'autorità di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all'imputato di dichiarare all'autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti.

4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all'imputato di non allontanarsi dall'abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro [276, 277, 284³].

5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell'imputato [276, 277]. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell'ambito di una struttura autorizzata (1), il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegue.

6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all'au-

torità di polizia competente, che ne vigila l'osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione [276; att. 98³] (2).



(1) V. art. 89, Stupefacenti [1].

(2) Per il divieto od obbligo di soggiorno quali misure di prevenzione, v. Misure di prevenzione [1], [2] e [4]; quanto al divieto di soggiorno quale misura di sicurezza personale non detentiva, v. art. 233 c.p.

284. Arresti domiciliari. (1) - 1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all'imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza [275-*bis*², 276, 276-*ter*, 286-*bis*³, 308¹; att. 22, 97, 97-*bis*].

2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono [277].

3. Se l'imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa [277, 283⁴].

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l'osservanza delle prescrizioni imposte all'imputato.

5. L'imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare [285; reg. 9].

5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione [c.p. 385] nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie (2).



(1) Per ipotesi particolari, v:

– sul provvedimento del giudice che dispone la permanenza in casa del minorenne, art. 21, Minorenni [2];

– sull'utilizzazione quali luoghi di abitazione di privata dimora, delle sedi degli enti che gestiscono strutture per la riabilitazione e il reinserimento sociale dei tossicodipendenti, art. 116^{6 b)}, Stupefacenti [1].

Per un caso di sospensione di diritto da cariche in conseguenza dell'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli artt. 284, 285, 286, v. art. 15^{4-bis}, Misure di prevenzione [5].

(2) Comma così sostituito dall'art. 5, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

Il precedente comma *5-bis*, che stabiliva: «Non possono essere concessi gli arresti domiciliari a chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale nei cinque anni antecedenti al fatto per cui si procede», era stato introdotto dall'art. 16³, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con. mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4.

285. Custodia cautelare in carcere. - 1. Con il provvedimento che dispone la custodia cautelare, il giudice ordina agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria [57] che l'imputato [60, 61] sia catturato e immediatamente condotto in un istituto di custodia per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria [104, 275-*bis*²; att. 94 ss.] (1).

2. Prima del trasferimento nell'istituto la persona sottoposta a custodia cautelare non può subire limitazione della libertà, se non per il tempo e con le modalità strettamente necessarie alla sua traduzione [277, 286³].

3. Per determinare la pena da eseguire, la custodia cautelare subita si computa a norma dell'articolo 657, anche quando si tratti di custodia cautelare subita all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione [722] ovvero nel caso di rinnovamento del giudizio a norma dell'art. 11 del c.p. [286²; coord. 216, 240; reg. 6, 7] (2).



(1) Eventuali misure restrittive della libertà personale per i reati commessi da ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza per cause di servizio, possono essere eseguite in una sezione speciale di un istituto penitenziario o in un carcere militare: v. art. 12, Terrorismo [1].

(2) V. nota 1, art. 284.

286. Custodia cautelare in luogo di cura. - 1. Se la persona da sottoporre a custo-

dia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere [c.p. 88, 89], il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire il pericolo di fuga [73², 3]. Il ricovero non può essere mantenuto quando risulta che l'imputato non è più infermo di mente [c.p. 88, 89].

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 285, commi 2 e 3 (1).



(1) V. nota 1, art. 284.

286-bis. Divieto di custodia cautelare.

(1) - 1. (2)

2. Con decreto del Ministro della sanità (3), da adottare di concerto con il Ministro di grazia e giustizia (4), sono definiti i casi di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria e sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per il loro accertamento (5) (6).

3. Quando ricorrono esigenze diagnostiche al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis, ovvero esigenze terapeutiche nei confronti di persona che si trovi in tali condizioni, se tali esigenze non possono essere soddisfatte nell'ambito penitenziario, il giudice può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a evitare il pericolo di fuga. Cessate le esigenze di ricovero, il giudice provvede a norma dell'articolo 275 (5).



(1) Articolo aggiunto dall'art. 1, d.l. 14 maggio 1993, n. 139, conv., con mod., dalla l. 14 luglio 1993, n. 222.

(2) Il comma, già dichiarato illegittimo nella parte in cui stabiliva il divieto di custodia cautelare in carcere nei confronti delle persone ivi indicate, «anche quando sussistono le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza di cui all'art. 275, comma 4, del medesimo codice e l'applicazione della misura possa avvenire senza pregiudizio per la salute del soggetto e di quella

degli altri detenuti» (C. cost. 18 ottobre 1995, n. 439) è stato abrogato dall'art. 3, l. 12 luglio 1999, n. 231.

(3) Ora Ministero della salute, ai sensi dell'art. 11, l. 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del d.l. 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione del Governo.

(4) Ora Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo.

(5) Comma così sostituito dall'art. 3, legge indicata *sub nota 2*.

(6) L'art. 8 della legge citata *sub nota 2* così stabilisce: «1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 286-bis del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima».

I casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria sono stati definiti dal d.m. 21 ottobre 1999 che, così come sostituito dall'art. 1, d.m. 7 maggio 2002 (G.U. n. 244 del 19 ottobre 2002) dispone: «**1. (Definizione di caso di AIDS).** - 1. La definizione di caso di AIDS conclamata ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, nelle situazioni indicate nella circolare del Ministero della sanità 29 aprile 1994, n. 9, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 110 del 13 maggio 1994.

2. (Grave deficienza immunitaria). - 1. La grave deficienza immunitaria ricorre, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, quando, anche in assenza di identificazione e segnalazione ai sensi della circolare di cui all'art. 1 del presente decreto, la persona presenti anche uno solo dei seguenti parametri:

a) numero di linfociti TCD4+ pari o inferiore a 200/mm³, come valore ottenuto in almeno due esami consecutivi effettuati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro;

b) indice di Karnofsky pari o inferiore al valore di 50.

3. (Certificazioni). - 1. Qualora la diagnosi di caso di AIDS di cui all'art. 1 o l'accertamento della grave deficienza immunitaria di cui all'art. 2, ai fini di cui all'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 231, non risultino effettuate da unità operative di malattie infettive, ospedaliere o universitarie, o da altre strutture pubbliche tra quelle individuate dalle regioni per l'assistenza agli ammalati di AIDS, le relative certificazioni devono essere convalidate da una delle suddette unità o strutture agli effetti di quanto previsto dalla legge 12 luglio 1999, n. 231».

GD 95/43/95

CAPO TERZO

Misure interdittive

287. Condizioni di applicabilità delle misure interdittive. - 1. Salvo quanto previsto da disposizioni particolari [288², 289², 290²], le misure previste in questo capo [288-

290] possono essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni [278; coord. 217] (1).



(1) Per ipotesi particolari, v. art. 70^{10 e 13}, Stupefacenti □.

288. Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. - 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori [c.c. 316 ss.], il giudice priva temporaneamente l'imputato [60, 61], in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti [c.p. 34].

2. Qualora si proceda per un delitto contro la libertà sessuale (1) [c.p. 609-*bis* ss.], ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 (2) e 571 del codice penale, commesso in danno di prossimi congiunti [c.p. 307⁴], la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1.



(1) Si tratta ora dei delitti contro la libertà personale di cui agli artt. 609-*bis* e 609-*decies* c.p.

(2) L'art. 530 è stato abrogato dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale; si veda, ora, l'art. 609-*quinquies* c.p.

289. Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio. - 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio [c.p. 357] o servizio [c.p. 358], il giudice interdice temporaneamente all'imputato [60, 61], in tutto o in parte, le attività a essi inerenti [c.p. 28²].

2. Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione [c.p. 314 ss.], la misura può essere disposta a carico del pubblico ufficiale [c.p. 357] o dell'incaricato di un pubblico servizio [c.p. 358], anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1. Nel corso delle indagini preliminari [326], prima di decidere sulla richiesta del pubblico ministero [291] di sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, il giudice procede all'interrogatorio dell'indagato, con le modalità indicate negli articoli 64 e 65 (1).

3. La misura non si applica agli uffici elettivi ricoperti per diretta investitura popolare (2).



(1) Il periodo finale del secondo comma è stato introdotto dall'art. 2¹, l. 16 luglio 1997, n. 234, recante modifiche agli artt. 323 c.p. e 289, 416 e 555 c.p.p.

(2) V. nota 2, art. 284.

290. Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali. - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche [c.c. 11 ss.] e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all'imputato [60, 61], in tutto o in parte, le attività a essi inerenti [c.p. 32-*bis*, 35, 35-*bis*].

2. Qualora si proceda per un delitto contro l'incolumità pubblica [c.p. 422 ss.] o contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio [c.p. 499 ss.] ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi [c.c. 2621-2638] o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287, comma 1 (1).



(1) V. art. 97⁵, Stupefacenti □.

CAPO QUARTO

Forma ed esecuzione dei provvedimenti

291. Procedimento applicativo. - 1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente [279] gli elementi su cui la richiesta si fonda [273, 274], nonché tutti gli elementi a favore dell'imputato [60, 61, 358] e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate [121, 292^{2-ter}, 309⁵, 327-*bis*, 391-*octies*]⁴ (1).

1-*bis*. (2)

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa [21 ss.], il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste

l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell'articolo 27 [coord. 214] (3).

2-*bis*. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell'interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all'articolo 282-*bis*. Il provvedimento perde l'efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata (4).



GD 00/35/43

(1) Comma così sostituito dall'art. 8, l. 8 agosto 1995, n. 332, con l'aggiunta delle parole da «nonché» in poi.

(2) L'articolo sopra citato ha anche abrogato il comma 1-*bis* che prevedeva: «Nel corso delle indagini preliminari, il giudice può disporre misure meno gravi solo se il pubblico ministero non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alle misure indicate».

(3) V., anche, per ipotesi di provvedimenti di ritardata adozione o applicazione di misure cautelari personali:

- art. 98, Stupefacenti [1];
- art. 7, Collaboratori di giustizia [1];
- art. 9, Reato transnazionale [1].

(4) Comma aggiunto dall'art. 1^o, l. 4 aprile 2001, n. 154, recante misure contro la violenza nelle relazioni familiari.

292. Ordinanza del giudice. (1) - 1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza [125, 275-*bis*1; att. 92].

2. L'ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità [177 ss.] rilevabile anche d'ufficio (2):

a) la generalità dell'imputato [60, 61, 66] o quanto altro valga a identificarlo;

b) la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate;

c) l'esposizione delle specifiche esigenze cautelari [274] e degli indizi [273¹] che giustificano in concreto la misura disposta, con l'indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;

c-*bis*) l'esposizione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa [327-*bis*], nonché, in caso di applicazione della misura della custodia

cautelare in carcere [285], l'esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all'articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure [275³];

d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 274 [301];

e) la data e la sottoscrizione del giudice [111³].

2-*bis*. L'ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell'ausiliario che assiste il giudice [126], il sigillo dell'ufficio e, se possibile, l'indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l'imputato (3).

2-*ter*. L'ordinanza è nulla [177 ss.] se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'articolo 358, nonché all'articolo 327-*bis* (4).

3. L'incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.



GD 97/6/63

(1) Per un'ipotesi di ritardata adozione, v. art. 98, Stupefacenti [1].

(2) Comma così sostituito dall'art. 9, l. 8 agosto 1995, n. 332.


(3) Comma aggiunto, da ultimo, da Criminalità organizzata [1]. A norma dell'art. 5^o, Criminalità organizzata [1], la mancanza dei requisiti indicati dall'articolo 292^{2-bis} del codice di procedura penale non comporta la nullità delle ordinanze che hanno applicato misure cautelari personali anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(4) Comma inserito dall'art. 9, l. 8 agosto 1995, n. 332. Ai sensi dell'art. 6, l. 7 dicembre 2000, n. 397, le parole «all'articolo 327-*bis*» hanno sostituito le precedenti «all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie».

293. Adempimenti esecutivi. (1) (2) - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare [292] consegna all'imputato [60, 61] copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia [96 ss.]; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo

97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute [136]. Il verbale è immediatamente trasmesso [275-*bis*²] al giudice che ha emesso l'ordinanza [279] e al pubblico ministero.


2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare [281-283, 288-290] sono notificate all'imputato [148 ss.].

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa [att. 97] (3). Avviso del deposito è notificato al difensore [309²] (4) .

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva [288-290] è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.



GD 97/25/65

 Il comma è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede la facoltà per il difensore di estrarre copia, insieme all'ordinanza che ha disposto la misura cautelare, della richiesta del pubblico ministero e degli atti presentati con la stessa» (C. cost. 17-24 giugno 1997, n. 192).

(1) In ordine all'esecuzione di una misura cautelare personale sui confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

(2) V. per ipotesi di ritardata esecuzione:

- art. 98, Stupefacenti [1];
- art. 7, Collaboratori di giustizia [1];
- art. 9, Reato transnazionale [1].

(3) Le parole da «insieme alla» fino alla fine del periodo sono state aggiunte dall'art. 10, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(4) Sull'obbligo di informare l'Autorità diplomatica della persona cui appartiene lo straniero dell'avvenuta adozione di provvedimenti in materia di libertà personale, v. art. 2, Cittadini extracomunitari [1].

294. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale. (1)

(2) - 1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento [492], il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare [279] (3), se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto [391] (4), procede all'interrogatorio [64, 65, 513¹] della persona in stato di custodia cautelare in carcere (5) immediatamente e comunque non

oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia [297], salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. [Se la persona è sottoposta agli arresti domiciliari l'interrogatorio deve avvenire non oltre quindici giorni] (6).

1-*bis*. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva [280 ss.] che interdittiva [287 ss.], l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione [293] (7).

1-*ter*. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare [291] (7).

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato [125] e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste, [con riferimento alla custodia cautelare] (8) dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore [96 ss.], che ha obbligo di intervenire [179], è dato tempestivo avviso del compimento dell'atto [503³] (9).

4-*bis*. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato (10).

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice o il presidente nel caso di organo collegiale (11), qualora non ritenga di procedere personalmente richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [285, 286] da parte del

pubblico ministero non può precedere l'interrogatorio del giudice [388] (12).



GD 99/9/29

(1) V. art. 5³, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) L'art. 11^{1 a)}, l. 8 agosto 1995, n. 332, ha modificato la rubrica, che in precedenza era «Interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare».

(3) La parte iniziale del comma è stata così sostituita dall'art. 2, l. 21 aprile 1999, n. 109, di conversione del d.l. 22 febbraio 1999, n. 29.

(4) Le parole da «se non vi ha proceduto» fino a «indiziato di delitto» sono state inserite dall'art. 13, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(5) L'art. 11^{1 b)}, l. 8 agosto 1995, n. 332, ha aggiunto le parole «in carcere».

(6) L'art. 11^{1 b)}, l. 8 agosto 1995, n. 332, ha abrogato l'ultimo periodo del comma.

(7) Comma inserito dall'art. 11^{1 c)}, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(8) Le parole «con riferimento alla custodia cautelare» sono state soppresse dall'art. 11^{1 d)}, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(9) Comma così sostituito dall'art. 12, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 211 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(10) Comma introdotto dall'art. 2, l. 21 aprile 1999, n. 109, che ha convertito in legge, con modificazioni, il d.l. 22 febbraio 1999, n. 29.

L'art. 2 del d.l. prevedeva che all'interrogatorio procedesse il presidente o uno dei componenti il collegio nel caso in cui la corte d'assise o il tribunale fosse «competente a provvedere sulla misura cautelare».

(11) Il riferimento, quale autorità rogante, al presidente nel caso di organo collegiale è stato introdotto dall'art. 2, d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, conv., con mod., dalla l. 21 aprile 1999, n. 109.

(12) Comma così sostituito dall'art. 11^{1 e)}, l. 8 agosto 1995, n. 332.

295. Verbale di vane ricerche. - 1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale [136], indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza [292].

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti [266²] quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 4 (1) (2).

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-*bis*, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte (3).

(1) Comma inserito dall'art. 3-*bis*, d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con mod., dalla l. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) Le parole «nonché dell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), n. 4» sono state aggiunte dall'art. 6¹, Terrorismo [2].

(3) Comma aggiunto dall'art. 1, l. 14 febbraio 2006, n. 56 (G.U. n. 50 del 1° marzo 2006), recante modifica all'articolo 295 del codice di procedura penale, in materia di intercettazioni per la ricerca del latitante.

296. Latitanza. - 1. È latitante chi volontariamente si sottrae alla custodia cautelare [285, 286], agli arresti domiciliari [284], al divieto di espatrio [281], all'obbligo di dimora [283] o a un ordine con cui si dispone la carcerazione [656¹].

2. Con il provvedimento che dichiara la latitanza [34^{2-ter}, 295²], il giudice designa un difensore di ufficio al latitante che ne sia privo [97] e ordina che sia depositata in cancelleria copia dell'ordinanza con la quale è stata disposta la misura rimasta ineseguita [293³]. Avviso del deposito è notificato al difensore [309³].

3. Gli effetti processuali conseguenti alla latitanza operano soltanto nel procedimento penale nel quale essa è stata dichiarata.

4. La qualità di latitante permane fino a che il provvedimento che vi ha dato causa sia stato revocato a norma dell'articolo 299 o abbia altrimenti perso efficacia [300 ss., 309¹⁰, 391⁷] ovvero siano estinti il reato [c.p.

150 ss.) o la pena [c.p. 171 ss.] per cui il provvedimento è stato emesso.


5. Al latitante per ogni effetto è equiparato l'evaso [c.p. 385] (1).



(1) Per ipotesi di sospensione della prescrizione in caso di latitanza, v. art. 16, Ordine pubblico [1].

297. Computo dei termini di durata delle misure. - 1. Gli effetti della custodia cautelare [284, 285, 286, 294³, 303] decorrono dal momento della cattura [293], dell'arresto [380, 381] o del fermo [384].

2. Gli effetti delle altre misure [281-283, 288-290] decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.


3. Se nei confronti di un imputato [60, 61] sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, ovvero per fatti diversi commessi anteriormente alla emissione della prima ordinanza in relazione ai quali sussiste connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere *b*) e *c*), limitatamente ai casi di reati commessi per eseguire gli altri [c.p. 61, n. 2], i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'imputazione più grave. La disposizione non si applica relativamente alle ordinanze per fatti non desumibili dagli atti prima del rinvio a giudizio [429, 450^{1,2}, 456, 552] disposto per il fatto con il quale sussiste connessione ai sensi del presente comma  (1).

4. [Salvo quanto disposto dall'art. 304 comma 2] (2). Nel computo dei termini della custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia a norma dell'articolo 303, comma 4 (3).

5. Se l'imputato è detenuto per un altro reato o è internato per misura di sicurezza [312; c.p. 216 ss.], gli effetti della misura decorrono dal giorno in cui è notificata l'ordinanza che la dispone [293], se sono compatibili con lo stato

di detenzione o di internamento; altrimenti decorrono dalla cessazione di questo. Ai soli effetti del computo dei termini di durata massima, la custodia cautelare si considera compatibile con lo stato di detenzione per esecuzione di pena [656] o di internamento per misura di sicurezza [c.p. 216 ss.].



 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando i risultati che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento della emissione della precedente ordinanza (*C. cost. 24 ottobre 2005, n. 408*).

(1) Comma così sostituito dall'art. 12, l. 8 agosto 1995, n. 332; in precedenza stabiliva: «Se nei confronti di un imputato sono emesse più ordinanze che dispongono la medesima misura per uno stesso fatto, benché diversamente circostanziato o qualificato, i termini decorrono dal giorno in cui è stata eseguita o notificata la prima ordinanza e sono commisurati all'ultima delle imputazioni contestate ovvero, nei casi previsti dagli artt. 81, comma primo, 82, comma secondo e 83, comma secondo del codice penale, all'imputazione più grave».

(2) Parole soppresse dall'art. 12, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(3) V. art. 1, d.l. 1° marzo 1991, n. 60, conv., con mod., dalla l. 22 aprile 1991, n. 133, che si riporta: «L'articolo 297, comma 4, del codice di procedura penale deve intendersi nel senso che, indipendentemente da una richiesta del pubblico ministero e da un provvedimento del giudice, nel computo dei termini di custodia cautelare stabiliti in relazione alle fasi del giudizio di primo grado o del giudizio sulle impugnazioni non si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza. Dei giorni suddetti si tiene invece conto nel computo dei termini di durata complessiva della custodia cautelare stabiliti nell'art. 303, comma 4, c.p.c., salvo che ricorra l'ipotesi di sospensione prevista dall'art. 304, comma 2, del codice di procedura penale»; l'art. 2, l. 22 aprile 1991, n. 133, stabilisce inoltre che: «La custodia cautelare ripristinata a norma dell'art. 1, d.l. 1° marzo 1991, n. 60, nel testo pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 1991, è mantenuta qualora ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 274 e 275 c.p.p.».

298. Sospensione dell'esecuzione delle misure. - 1. L'esecuzione di un ordine con cui si dispone la carcerazione [656] nei confronti di un imputato [60, 61] al quale sia stata applicata una misura cautelare personale per un altro reato ne sospende l'ese-

GD 07/21/59

cuzione, salvo che gli effetti della misura disposta siano compatibili con la espiazione della pena [297³].

2. La sospensione non opera quando la pena è espia in regime di misure alternative alla detenzione (1).

(1) V. artt. 47 ss., Ordinamento penitenziario [1].

CAPO QUINTO

Estinzione delle misure (1)

(1) Ai sensi dell'art. 13^{3-ter}, Cittadini extracomunitari [1], il giudice, con lo stesso provvedimento con il quale revoca o dichiara l'estinzione della custodia cautelare in carcere, decide sul rilascio del nulla osta all'esecuzione dell'espulsione dal territorio dello Stato. Il provvedimento è immediatamente comunicato al questore.

299. Revoca e sostituzione delle misure. (1) - 1. Le misure coercitive [281 ss.] e interdittive [288 ss.] sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 o dalle disposizioni relative alle singole misure ovvero le esigenze cautelari previste dall'articolo 274 [306].

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 3, quando le esigenze cautelari (2) risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, il giudice sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose [306] (3).

3. Il pubblico ministero e l'imputato richiedono la revoca o la sostituzione delle misure al giudice, il quale provvede con ordinanza entro cinque giorni dal deposito della richiesta. Il giudice provvede anche di ufficio quando assume l'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [294, 391] o quando è richiesto della proroga del termine per le indagini preliminari [406] o dell'assunzione di incidente probatorio [392] ovvero quando procede all'udienza preliminare [416 ss.] o al giudizio [438, 465 ss.].

3-bis. Il giudice, prima di provvedere in

ordine alla revoca o alla sostituzione delle misure coercitive [281 ss.] e interdittive [288 ss.], di ufficio o su richiesta dell'imputato, deve sentire il pubblico ministero. Se nei due giorni successivi il pubblico ministero non esprime il proprio parere, il giudice procede (4).

3-ter. Il giudice, valutati gli elementi adottati per la revoca o la sostituzione delle misure, prima di provvedere può assumere l'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini [64, 65]. Se l'istanza di revoca o di sostituzione è basata su elementi nuovi o diversi rispetto a quelli già valutati, il giudice deve assumere l'interrogatorio dell'imputato che ne ha fatto richiesta [503⁶, 513¹] (5).

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 276, quando le esigenze cautelari [274] risultano aggravate, il giudice, su richiesta del pubblico ministero [291], sostituisce la misura applicata con un'altra più grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità più gravose.

4-bis. Dopo la chiusura delle indagini preliminari [405], se l'imputato chiede la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le proprie richieste (6).

4-ter. In ogni stato e grado del procedimento, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è pervenuta al giudice. Se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all'articolo 275, comma 4-bis (7), ovvero se tali condizioni di salute sono segnalate dal servizio sanitario penitenziario, o risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere la richiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza, e comunque non oltre il termine previsto nel comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando perito ai sensi degli arti-

coli 220 e seguenti, il quale deve tener conto del parere del medico penitenziario e riferire entro il termine di cinque giorni, ovvero, nel caso di rilevata urgenza, non oltre due giorni dall'accertamento. Durante il periodo compreso tra il provvedimento che dispone gli accertamenti e la scadenza del termine per gli accertamenti medesimi, è sospeso il termine previsto dal comma 3 (8).

4-*quater*. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 286-*bis*, comma 3 (9).



GD 95/1/56

(1) Per ipotesi particolari, v.:

– art. 23, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2];

– art. 16-*octies*, Collaboratori di giustizia [1].

(2) Ai sensi dell'art. 15, Cittadini extracomunitari [1], della emissione del provvedimento di custodia cautelare nei confronti di uno straniero proveniente dai Paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore e alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di custodia cautelare.

(3) Comma così modificato dall'art. 1², d.l. 9 settembre 1991, n. 292, conv., con mod., dalla l. 8 novembre 1991, n. 356, che ha inserito le parole: «salvo quanto previsto dall'art. 275, comma 3».

(4) Comma aggiunto dall'art. 14, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(5) Comma inserito dall'art. 13¹, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(6) Comma aggiunto dall'art. 14, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(7) Le parole «comma 4-*bis*» hanno sostituito le precedenti «comma 4» (art. 4, l. 12 luglio 1999, n. 231).

(8) Comma aggiunto dall'art. 14, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale; l'originario ultimo periodo di questo comma che recitava: «Durante tale periodo è sospeso il termine previsto dal comma 3» è stato sostituito con quelli sopra riportati dall'art. 5, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(9) Comma aggiunto dall'art. 8, legge indicata *sub* nota 5.

300. Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze. - 1. Le misure disposte in relazione a un determinato fatto perdono immedia-

tamente efficacia [306, 317⁴, 323¹] quando, per tale fatto e nei confronti della medesima persona, è disposta l'archiviazione [408 ss.; att. 125] ovvero è pronunciata sentenza di non luogo a procedere [425] o di proscioglimento [129, 469, 529 ss.].

2. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare [284-286] e con la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere è applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario [c.p. 222], il giudice provvede a norma dell'articolo 312.

3. Quando, in qualsiasi grado del processo, è pronunciata sentenza di condanna [442, 448, 533, 605], le misure perdono efficacia se la pena irrogata è dichiarata estinta [c.p. 171 ss.] ovvero condizionalmente sospesa [c.p. 163].


4. La custodia cautelare [284-286] perde altresì efficacia [306] quando è pronunciata sentenza di condanna, ancorché sottoposta a impugnazione [568], se la durata della custodia già subita non è inferiore all'entità della pena irrogata.

5. Qualora l'imputato proscioltto [529 ss.] o nei confronti del quale sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere [425] sia successivamente condannato per lo stesso fatto, possono essere disposte nei suoi confronti misure coercitive [281 ss.] quando ricorrono le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettere *b)* e *c)*.



GD 97/34/81


301. Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie. - 1. Le misure disposte per le esigenze cautelari previste dall'articolo 274, comma 1, lettera *a)* perdono immediatamente efficacia [306] se alla scadenza del termine previsto dall'articolo 292, comma 2, lettera *d)* non ne è ordinata la rinnovazione.

2. La rinnovazione è disposta dal giudice [279] con ordinanza, su richiesta del pubblico ministero [291], anche per più di una volta, entro i limiti previsti dagli articoli 305 e 308 .

2-*bis*. Salvo il disposto dell'articolo 292, comma 2, lettera *d)*, quando si procede per reati diversi sia da quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, numeri da 1 a 6, sia



da quelli per il cui accertamento sono richieste investigazioni particolarmente complesse per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini [61] o di persone offese [90], ovvero per reati per il cui accertamento è richiesto il compimento di atti di indagine all'estero [727 ss.], la custodia cautelare in carcere [285] disposta per il compimento delle indagini previste dall'articolo 274, comma 1, lettera *a*), non può avere durata superiore a trenta giorni (1).

2-ter. La proroga della medesima misura è disposta, per non più di due volte ed entro il limite complessivo di novanta giorni, dal giudice con ordinanza, su richiesta inoltrata dal pubblico ministero prima della scadenza, valutate le ragioni che hanno impedito il compimento delle indagini per le cui esigenze la misura era stata disposta e previo interrogatorio dell'imputato [64, 65] (1).


 Comma dichiarato illegittimo «nella parte in cui non prevede che, ai fini dell'adozione del provvedimento di rinnovazione della misura cautelare, debba essere preventivamente sentito il difensore della persona da assoggettare alla misura» (*C. cost. 8 giugno 1994, n. 219*).

(1) Comma aggiunto dall'art. 14, l. 8 agosto 1995, n. 332.

302. Estinzione della custodia per omesso interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare. - 1. La custodia cautelare [284-286] disposta nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] perde immediatamente efficacia [306] se il giudice [279, 328] non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294. Dopo la liberazione, la misura può essere nuovamente disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero [291], previo interrogatorio [64-65], allorché, valutati i risultati di questo, sussistono le condizioni indicate negli articoli 273, 274 e 275. Nello stesso modo si procede nel caso in cui la persona, senza giustificato motivo, non si presenta a rendere interrogatorio. Si osservano le disposizioni dell'articolo 294, commi 3, 4 e 5 .


3, 4 e 5  .



 ¹ Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «disposta nel corso

delle indagini preliminari» (*C. cost. 3 aprile 1997, n. 77*).

V., peraltro, ora, il nuovo testo dell'art. 294 c.p.p., come modificato dall'art. 2, d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, conv., con mod., dalla l. 21 aprile 1999, n. 109.

 ² Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede che le misure cautelari coercitive, diverse dalla custodia cautelare e quelle interdittive, perdono immediatamente efficacia se il giudice non procede all'interrogatorio entro il termine previsto dall'articolo 294, comma 1-bis» (*C. cost. 4 aprile 2001, n. 95*).

303. Termini di durata massima della custodia cautelare. (1) (2) - 1. La custodia cautelare [284-286] perde efficacia [18^{e-bis}, 306, 307, 533^{3-bis}; att. 130-bis, 132-bis] quando:

a) dall'inizio della sua esecuzione [297] sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio [419⁵, 429, 450, 456, 464, 552, 558] o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti [448] (3):

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni, salvo quanto previsto dal numero 3);

3) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni ovvero per uno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), sempre che per lo stesso la legge preveda la pena della reclusione superiore nel massimo a sei anni;

b) dall'emissione del provvedimento che dispone il giudizio [419⁵, 429, 456, 552] o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia [297] sono decorsi i seguenti termini, senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna di primo grado [442, 448, 533]:

1) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) un anno, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo

a venti anni, salvo quanto previsto dal numero 1);

3) un anno e sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni;

3-bis) qualora si proceda per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), i termini di cui ai numeri 1), 2) e 3) sono aumentati fino a sei mesi [304⁶]. Tale termine è imputato a quello della fase precedente ove non completamente utilizzato, ovvero ai termini di cui alla lettera *d*) per la parte eventualmente residua. In quest'ultimo caso i termini di cui alla lettera *d*) sono proporzionalmente ridotti (4);

b-bis) dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato [438] o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia [297] sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1);

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni (5);

c) dalla pronuncia della sentenza di condanna di primo grado [442, 448, 533] o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia [297] sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna in grado di appello [605]:


1) nove mesi, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a tre anni;

2) un anno, se vi è stata condanna alla pena della reclusione non superiore a dieci anni;

3) un anno e sei mesi, se vi è stata condanna alla pena dell'ergastolo o della reclusione superiore a dieci anni;

d) dalla pronuncia della sentenza di condanna in grado di appello [605] o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia

[297] sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera *c*) senza che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna [648], salve le ipotesi di cui alla lettera *b*), numero *3-bis*) (6). Tuttavia, se vi è stata condanna in primo grado, ovvero se la impugnazione è stata proposta esclusivamente dal pubblico ministero, si applica soltanto la disposizione del comma 4.

2. Nel caso in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della corte di cassazione [623] o per altra causa [22-24, 185³, 452¹, 604], il procedimento regredisca a una fase o a un grado di giudizio diversi ovvero sia rinviato ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso o il rinvio ovvero dalla sopravvenuta esecuzione della custodia cautelare [297] decorrono di nuovo i termini previsti dal comma 1 relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento [441-*bis*] .

3. Nel caso di evasione [c.p. 385] dell'imputato sottoposto a custodia cautelare [284-286], i termini previsti dal comma 1 decorrono di nuovo, relativamente a ciascuno stato e grado del procedimento, dal momento in cui venga ripristinata la custodia cautelare.


4. La durata complessiva della custodia cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo 305, non può superare i seguenti termini:

a) due anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

b) quattro anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto dalla lettera *a*);

c) sei anni, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a venti anni [304, 722].



 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non consente di computare ai fini dei termini massimi di fase determinati dall'art. 304⁶ c.p.p., i periodi di custodia cautelare sofferti in fasi o in gradi diversi dalla fase o dal grado in cui il procedimento è regredito (*C. cost.* 7 luglio 2005, n. 299).

(1) L'articolo è stato così sostituito dall'art. 2, d.l. 9 settembre 1991, n. 292, conv., con mod., dalla l. 8 novembre 1991, n. 356.

(2) L'art. 1³⁻⁵, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652, recita: «3. I termini previsti dall'art. 303, comma 1, del codice di procedura penale sono sospesi dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione a quella in cui il dibattimento davanti al nuovo giudice perviene allo stato in cui si trovava allorché è intervenuta la dichiarazione di astensione o di ricusazione.

4. La sospensione di cui al comma 3 non può comunque superare il termine di novanta giorni, se si tratta di procedimento per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, ovvero il termine di sessanta giorni negli altri casi. Il termine decorre dalla data del provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o ricusazione, ovvero, se il provvedimento è anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, a quest'ultima data.

5. Nel computo dei termini di cui all'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto del periodo di sospensione di cui ai commi 3 e 4.

L'art. 1³ della anzidetta legge di conversione ha fatto salvi gli effetti prodottisi sulla base dei precedenti d.l. non convertiti, segnatamente:

- d.l. 10 maggio 1996, n. 250;
- d.l. 8 luglio 1996, n. 355;
- d.l. 6 settembre 1996, n. 464.

(3) Lettera così modificata dall'art. 1, lett. *a*), d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con mod., dalla l. 5 giugno 2000, n. 144. Ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto legge: «1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), decorrono dalla data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.

(4) Numero introdotto dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4 che, in sede di conversione, ha modificato l'art. 2¹, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia che inseriva nell'art. 303 c.p.p., il seguente comma 1-*bis*: «Qualora non siano interamente decorsi i termini di cui al comma 1, la parte residua si somma ai termini previsti per ciascuna fase o grado successivo». L'art. 5 del citato d.l. aveva stabilito che la disposizione si applicasse anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

(5) Lettera inserita dall'art. 1, lett. *b*), d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con mod., dalla l. 5 giugno 2000, n. 144. V. anche nota 3, presente articolo.

(6) Le parole «salve le ipotesi di cui alla lettera *b*), numero 3-*bis*» sono state aggiunte dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, in sede di conversione del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

304. Sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare. (1) - 1. I termini previsti dall'articolo 303 sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nei seguenti casi [47⁴]:

a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore [486], sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova [509] o a seguito di concessione di termini per la difesa [108, 451⁰, 519¹, 520];

b) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;

c) nella fase del giudizio, durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3;

c-bis) nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a*) e *b*) e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3 (2).

2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado [525 ss.] o nel giudizio sulle impugnazioni [568 ss.] (3).

3. Nei casi previsti dal comma 2, la sospensione è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310.

4. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, lettera *a*), sono sospesi, con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, se l'udienza preliminare [419 ss.] è sospesa o

rinviate per taluno dei casi indicati nel comma 1, lettere *a*) e *b*), del presente articolo [722].

5. Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*), del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato (4), e di cui al comma 4 non si applicano ai computati ai quali i casi di sospensione non si riferiscono e che chiedono che si proceda nei loro confronti previa separazione dei processi [18] (5).

6. La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera *b*), numero 3-*bis*) (6) e i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea (5).

7. Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera *b*) (5) (7).



GD 04/24/67

(1) Articolo così sostituito dall'art. 15, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 2¹, lett. *a*), d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con mod., dalla l. 5 giugno 2000, n. 144, V., anche, nota 3, art. 303.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2¹, lett. *b*), d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con mod., dalla l. 5 giugno 2000, n. 144, V., anche, nota 3, art. 303.

(4) Le parole da «Le disposizioni» fino a «giudizio abbreviato» hanno sostituito le parole «Le disposizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1» ai sensi dell'art. 2¹, lett. *a*), d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv., con mod., dalla l. 5 giugno 2000, n. 144, V., anche, nota 3, art. 303.

(5) L'art. 28, l. 8 agosto 1995, n. 332, ha previsto: «2. Per i procedimenti in corso, le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 304 del codice di procedura penale, come novellato dall'art. 15 della presente legge, si applicano a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge»; la legge è stata pubblicata l'8 agosto 1995 e il novantesimo giorno dalla pubblicazione è il 5 novembre 1995.

(6) Le parole «senza tenere conto dell'ulteriore termine previsto dall'articolo 303, comma 1, lettera *b*), numero 3-*bis*)» sono state introdotte dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4 che, in sede di conversione, ha modificato l'art. 2¹, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, che aveva

sostituito il comma 6 nei termini seguenti: «La durata della custodia cautelare non può comunque superare il doppio dei termini previsti dall'articolo 303, commi 1, 2 e 3 e delle eventuali proroghe, nonché degli eventuali termini residui della fase o del grado precedente. La durata della custodia non può in ogni caso superare i termini aumentati della metà previsti dall'articolo 303, comma 4, ovvero, se più favorevole, i due terzi del massimo della pena temporanea prevista per il reato contestato o ritenuto in sentenza. A tal fine la pena dell'ergastolo è equiparata alla pena massima temporanea». L'art. 5 del citato d.l. aveva stabilito che la disposizione si applicasse anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

(7) V. nota 2, art. 303.

305. Proroga della custodia cautelare.

- 1. In ogni stato e grado del procedimento di merito, quando è disposta perizia sullo stato di mente dell'imputato [70, 220], i termini di custodia cautelare [303] sono prorogati per il periodo di tempo assegnato per l'espletamento della perizia [227]. La proroga è disposta con ordinanza dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, sentito il difensore. L'ordinanza è soggetta a ricorso per cassazione nelle forme previste dall'articolo 311 [606].

2. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.], il pubblico ministero può altresì chiedere la proroga dei termini di custodia cautelare che siano prossimi a scadere, quando sussistono gravi esigenze cautelari [274] che, in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-*bis*, comma 4 (1), rendano indispensabile il protrarsi della custodia. Il giudice, sentito il pubblico ministero e il difensore, provvede con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310. La proroga è rinnovabile una sola volta. I termini previsti dall'articolo 303, comma 1, non possono essere comunque superati di oltre la metà [722] (2).



GD 97/36/50

(1) Le parole da «o» fino a «comma 4» sono state inserite dall'art. 1-*bis*, l. 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del d.l. 7 aprile 2000, n. 82.

(2) L'art. 2, commi 3 e 4, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia stabiliva che nel comma 2 dell'art. 305 le parole «Nel corso delle indagini preliminari», fossero sostituite con le parole «In ogni stato e grado del procedimento» e che fosse

inserito il seguente comma 3: «Qualora la proroga sia disposta dal giudice di primo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini previsti dalle lettere *b*) e *b-bis*) del comma 1 dell'articolo 303. In tal caso, i termini di cui alla lettera *c*) ed alla lettera *d*) si riducono rispettivamente della metà del termine della durata della proroga. Qualora la proroga sia disposta dal giudice di secondo grado, la sua durata non può essere superiore ad un terzo dei termini di cui all'articolo 303, comma 1, lettera *d*), ovvero ad un quarto nel caso in cui sia già stato emesso analogo provvedimento nel corso del giudizio di primo grado.». l'art. 5 del citato d.l. aveva, inoltre, stabilito che la disposizione si applicasse anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

La l. 19 gennaio 2001, n. 4, in sede di conversione, ha soppresso le anzidette disposizioni del d.l., al contempo prevedendo all'art. 1^o, che: «Nei confronti degli imputati per i quali il termine di custodia cautelare è stato prorogato a norma dell'articolo 2, comma 4, del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, la proroga conserva efficacia per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi. Tale limite non è soggetto alla disposizione di cui all'articolo 304, comma 6, del codice di procedura penale».

306. Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure. - 1. Nei casi in cui la custodia cautelare [284-286] perde efficacia secondo le norme del presente titolo [299¹, 2, 300, 301¹, 302, 303, 309¹⁰], il giudice dispone con ordinanza l'immediata liberazione della persona sottoposta alla misura [att. 98].

2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari [281-283, 288-290, 307⁵, 308], il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione delle misure medesime [att. 98].



307. Provvedimenti in caso di scarcerazione per decorrenza dei termini. - 1. Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini [303, 306] il giudice dispone le altre misure cautelari [281-283, 288-290] di cui ricorrano i presupposti, solo se sussistono le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare [274, 284-286] (1).

1-*bis*. Qualora si proceda per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), il giudice dispone le misure cautelari indicate dagli articoli 281, 282 e 283 anche cumulativamente (2).

2. La custodia cautelare [284-286], ove risulti necessaria a norma dell'articolo 275, è tuttavia ripristinata (3):

a) se l'imputato ha dolosamente trasgredito [276] alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1, sempre che, in relazione alla natura di tale trasgressione, ricorra taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274;

b) contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna di primo [442, 533] o di secondo grado [605], quando ricorre l'esigenza cautelare prevista dall'articolo 274, comma 1, lettera *b*) (4).

3. Con il ripristino della custodia, i termini relativi alla fase in cui il procedimento si trova decorrono nuovamente ma, ai fini del computo del termine previsto dall'articolo 303, comma 4, si tiene conto anche della custodia anteriormente subita.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] possono procedere al fermo dell'imputato [384] che, trasgredendo alle prescrizioni inerenti a una misura cautelare disposta a norma del comma 1 o nell'ipotesi prevista dal comma 2, lettera *b*) (5) stia per darsi (6) alla fuga. Del fermo è data notizia senza ritardo, e comunque entro le ventiquattro ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo ove il fermo è stato eseguito [386¹]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul fermo di indiziato di delitto [384 ss.]. Con il provvedimento di convalida [391], il giudice per le indagini preliminari [328], se il pubblico ministero ne fa richiesta [291¹], dispone con ordinanza, quando ne ricorrono le condizioni, la misura della custodia cautelare [284-286] e trasmette gli atti al giudice competente [27, 291²].

5. La misura disposta a norma del comma 4 cessa di avere effetto [306] se, entro venti giorni dalla ordinanza, il giudice competente [279] non provvede a norma del comma 2 lettera *a*).



(1) Comma così sostituito dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, in sede di conversione del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, che, all'art. 2^o, prevedeva che il comma fosse modificato nei termini seguenti: «Nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini il giudice

dispone le altre misure cautelari di cui ricorrono i presupposti, salvo che siano venute meno le ragioni che avevano determinato la custodia cautelare». L'art. 5 del citato d.l. aveva stabilito che la disposizione si applicasse anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

(2) Comma introdotto dall'art. 2⁶, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4. L'art. 5 del citato d.l. ha stabilito che la disposizione si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

(3) Per ipotesi di ripristino della custodia cautelare previste da leggi speciali, v., art. 13^{3-quinquies}, Cittadini extracomunitari [1].

(4) Lettera così modificata dall'art. 5, d.l. 1° marzo 1991, n. 60, conv., con mod., dalla l. 22 aprile 1991, n. 133.

(5) Le parole «o nell'ipotesi prevista dal comma 2 lettera b)» sono state inserite dall'art. 2⁷, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4. L'art. 5 del citato d.l. ha stabilito che la disposizione si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

(6) Le parole «sia per darsi» sono state inserite, in sostituzione delle parole «si è dato» dall'art. 2⁷, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4. L'art. 5 del citato d.l. ha stabilito che la disposizione si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

308. Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare. -

1. Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare [281-283] perdono efficacia [306²] quando dall'inizio della loro esecuzione [297] è decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303.

2. Le misure interdittive [288-290] perdono efficacia quando sono decorsi due mesi dall'inizio della loro esecuzione. In ogni caso, qualora esse siano state disposte per esigenze probatorie [274 lett. a)], il giudice può disporre la rinnovazione anche al di là di due mesi dall'inizio dell'esecuzione, osservati i limiti previsti dal comma 1 [301²].

3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nel-

l'applicazione di pene accessorie [c.p. 28 ss.] o di altre misure interdittive.



GD 07/12/73

CAPO SESTO

Impugnazioni

309. Riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva. (1)

1. Entro dieci giorni dalla esecuzione o notificazione del provvedimento [293, 297²], l'imputato [60, 61] può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, della ordinanza che dispone una misura coercitiva [281-286, 313³], salvo che si tratti di ordinanza emessa a seguito di appello del pubblico ministero [310].

2. Per l'imputato latitante [295-296] il termine decorre dalla data di notificazione eseguita a norma dell'articolo 165. Tuttavia, se sopravviene l'esecuzione della misura [293], il termine decorre da tale momento quando l'imputato prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del provvedimento.

3. Il difensore dell'imputato [96 ss.] può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza che dispone la misura [293³, 296²].

3-bis. Nei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 non si computano i giorni per i quali è stato disposto il differimento del colloquio, a norma dell'articolo 104, comma 3 (2).

4. La richiesta di riesame è presentata nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 7. Si osservano le forme previste dagli articoli 582 e 583 (3).

5. Il presidente cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente la quale, entro il giorno successivo, e comunque non oltre il quinto giorno, trasmette al tribunale gli atti presentati a norma dell'articolo 291, comma 1, nonché tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini [61] (4).

6. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame facendone dare atto a verbale [136] prima dell'inizio della discussione.

7. Sulla richiesta di riesame decide [, in composizione collegiale, (5)] il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza (6).


8. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, al pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 e, se diverso, a quello che ha richiesto l'applicazione della misura [153²]; esso è notificato, altresì, entro lo stesso termine, all'imputato ed al suo difensore [148 ss.]. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il difensore di esaminarli e di estrarne copia (7).

8-bis. Il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura [291¹] può partecipare alla udienza in luogo del pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 (7).

9. Entro dieci giorni dalla ricezione degli atti il tribunale, se non deve dichiarare l'inammissibilità della richiesta [311²], annulla, riforma o conferma l'ordinanza oggetto del riesame decidendo anche sulla base degli elementi addotti dalle parti nel corso dell'udienza. Il tribunale può annullare il provvedimento impugnato o riformarlo in senso favorevole all'imputato anche per motivi diversi da quelli enunciati ovvero può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.

10. Se la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 o se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, l'ordinanza che dispone la misura coercitiva perde efficacia [306; att. 99-101] (8).



 Articolo dichiarato illegittimo, insieme all'art. 310 c.p.p., «nella parte in cui non prevedono la possibilità di valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 c.p.p.» (C. cost. 15 marzo 1996, n. 71).

(1) V. art. 5⁴, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) Comma inserito dall'art. 16¹, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(3) Comma così sostituito dall'art. 16², l. 8 agosto 1995, n. 332.


(4) Comma così sostituito dall'art. 16³, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(5) Le parole «, in composizione collegiale,» sono state inserite, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 179, Ordinamento giudiziario [4].

(6) Comma così sostituito dall'art. 2^{1 a)}, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652; v., tuttavia, l'art. 25, Minorenni [3], che fissa la competenza del tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede l'ufficio del giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata.

(7) Comma, da ultimo, così sostituito dall'art. 2^{1 b)}, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652.


(8) Comma così sostituito dall'art. 16⁵, l. 8 agosto 1995, n. 332.

310. Appello.  - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 309, comma 1, il pubblico ministero, l'imputato [60, 61] e il suo difensore [96 ss.] possono proporre appello contro le ordinanze in materia di misure cautelari personali [281-286, 288-290, 292], enunciandone contestualmente i motivi [581 ss.].

2. Si osservano le disposizioni dell'articolo 309, commi 1, 2, 3, 4 e 7. Dell'appello è dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l'ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda [293³]. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria e di estrarne copia. Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti [att. 99] (1).

3. L'esecuzione della decisione con la quale il tribunale, accogliendo l'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare è sospesa [588] fino a che la decisione non sia divenuta definitiva [att. 100].



 Articolo dichiarato illegittimo, insieme all'art. 309 c.p.p., «nella parte in cui non prevedono la possibilità

GD 05/36/82

GD 97/41/74

di valutare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 c.p.p.* (*C. cost. 15 marzo 1996, n. 71*).

(1) Comma così sostituito dall'art. 17, l. 8 agosto 1995, n. 332.

311. Ricorso per cassazione. - 1. Contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310, il pubblico ministero che ha richiesto l'applicazione della misura, l'imputato [60, 61] e il suo difensore [96 ss.] possono proporre ricorso per cassazione [568², 606] entro dieci giorni [att. 99] dalla comunicazione o dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento [127⁷, 585^{5 a)}]. Il ricorso può essere proposto anche dal pubblico ministero presso il tribunale indicato nel comma 7 dell'articolo 309 (1).

2. Entro i termini previsti dall'articolo 309, commi 1, 2 e 3, l'imputato e il suo difensore possono proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge [569] contro le ordinanze che dispongono una misura coercitiva [Cost. 111; 281-286, 313³]. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame [309].

3. Il ricorso è presentato nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione ovvero, nel caso previsto dal comma 2, in quella del giudice che ha emesso l'ordinanza [292]. Il giudice cura che sia dato immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette gli atti alla corte di cassazione [att. 100].

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i motivi devono essere enunciati contestualmente al ricorso [581 ss.], ma il ricorrente ha facoltà di enunciare nuovi motivi davanti alla corte di cassazione, prima dell'inizio della discussione [585⁴].

5. La corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127.



(1) Comma così sostituito dall'art. 3¹, d.l. 23 ottobre 1996, n. 553, conv., con mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652.

CAPO SETTIMO

Applicazione provvisoria di misure di sicurezza

312. Condizioni di applicabilità.

- 1. Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza [c.p. 206 ss.] è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto [273¹] e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273, comma 2 [300², 658].



313. Procedimento. (1) - 1. Il giudice provvede con ordinanza a norma dell'articolo 292, previo accertamento sulla pericolosità sociale dell'imputato [658; c.p. 203]. Ove non sia stato possibile procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini [64, 65, 374, 375] prima della pronuncia del provvedimento, si applica la disposizione dell'articolo 294.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 299, comma 1, ai fini dell'articolo 206, comma secondo, del codice penale, il giudice procede a nuovi accertamenti sulla pericolosità sociale dell'imputato nei termini indicati nell'articolo 72.


3. Ai fini delle impugnazioni, la misura prevista dall'articolo 312 è equiparata alla custodia cautelare [284-286, 579]. Si applicano le norme sulla riparazione per l'ingiusta detenzione [314 ss.].


(1) In ordine all'esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].


CAPO OTTAVO

Riparazione per l'ingiusta detenzione (1)

(1) V. art. 5⁵, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

* **314. Presupposti e modalità della decisione.**  - 1. Chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile [648] perché il fatto non

sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato [442, 469, 530], ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita [284-286, 313³], qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave [643; att. 102; c.p. 43] .

2. Lo stesso diritto spetta al proscioglimento per qualsiasi causa [442, 469, 530] o al condannato [533 ss.] che nel corso del processo sia stato sottoposto a custodia cautelare [284-286, 313³], quando con decisione irrevocabile risulti accertato che il provvedimento che ha disposto la misura è stato emesso o mantenuto senza che sussistessero le condizioni di applicabilità previste dagli articoli 273 e 280 .


3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, alle medesime condizioni, a favore delle persone nei cui confronti sia pronunciato provvedimento di archiviazione [409 ss.] ovvero sentenza di non luogo a procedere [425].


4. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo [657].

5. Quando con la sentenza o con il provvedimento di archiviazione è stato affermato che il fatto non è previsto dalla legge come reato per abrogazione della norma incriminatrice [c.p. 2], il diritto alla riparazione è altresì escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima [coord. 245] (1).



GD 95/3/80

¹ Articolo dichiarato illegittimo «nella parte in cui non prevede il diritto all'equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione» (C. cost. 25 luglio 1996, n. 310).

² Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non avere commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la detenzione subita a causa di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di delitto entro gli stessi limiti stabiliti per la custodia cautelare (C. cost. 24 marzo - 2 aprile 1999, n. 109).

³ Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo

mo nella parte in cui non prevede che lo stesso diritto nei medesimi limiti spetta al proscioglimento per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del processo sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida (C. cost. 24 marzo - 2 aprile 1999, n. 109).

(1) Ai sensi dell'art. 14, l. 18 aprile 1988, n. 117, citata *sub* nota 1, art. 121, le disposizioni dettate in tema di responsabilità civile del magistrato non pregiudicano il diritto alla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione.

315. Procedimento per la riparazione.

- 1. La domanda di riparazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro due anni dal giorno in cui la sentenza di proscioglimento o di condanna è divenuta irrevocabile [648], la sentenza di non luogo a procedere [425] è divenuta inoppugnabile [428] o è stata effettuata la notificazione del provvedimento di archiviazione [409 ss.] alla persona nei cui confronti è stato pronunciato a norma del comma 3 dell'articolo 314 [att. 102] (1).

2. L'entità della riparazione non può comunque eccedere lire un miliardo [euro 516.456,90] (1).

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla riparazione dell'errore giudiziario [643 ss.; att. 102] (2).



GD 99/27/81

(1) Comma così sostituito dall'art. 15, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) V. nota 1, art. 314.

TITOLO SECONDO

Misure cautelari reali

CAPO PRIMO

Sequestro conservativo (1)

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 19¹, Giudice di pace .

316. Presupposti ed effetti del provvedimento. - 1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [535,

592; c.p. 191], il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili dell'imputato [61] o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne consente il pignoramento [262², 323⁴; c.p. 189; c.p.c. 514 ss., 671 ss.].

2. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni civili derivanti dal reato [c.p. 185], la parte civile [76 ss.] può chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato [61] o del responsabile civile [83 ss.; c.p. 190], secondo quanto previsto dal comma 1.

3. Il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile.

4. Per effetto del sequestro i crediti indicati nei commi 1 e 2 si considerano privilegiati [c.c. 2745 ss.], rispetto a ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento dei tributi [320¹; coord. 218; c.c. 2752, 2758, 2759, 2771, 2772].



317. Forma del provvedimento. Competenza. - 1. Il provvedimento che dispone il sequestro conservativo a richiesta del pubblico ministero o della parte civile [76 ss.] è emesso con ordinanza [125] del giudice che procede.

2. Se è stata pronunciata sentenza di condanna [533] di proscioglimento [129, 469, 529 ss.] o di non luogo a procedere [425], soggetta a impugnazione [428, 568], il sequestro è ordinato, prima che gli atti siano trasmessi al giudice dell'impugnazione [590], dal giudice che ha pronunciato la sentenza e, successivamente, dal giudice che deve decidere sull'impugnazione. Dopo il provvedimento che dispone il giudizio [429, 450^{1, 2}, 456, 552] e prima che gli atti siano trasmessi al giudice competente, provvede il giudice per le indagini preliminari [328].

3. Il sequestro è eseguito dall'ufficiale giudiziario con le forme prescritte dal codice di procedura civile per l'esecuzione del sequestro conservativo sui beni mobili o immobili [att. 103; c.p.c. 678-679].

4. Gli effetti del sequestro cessano quando la sentenza di proscioglimento [129, 469, 529

ss.] o di non luogo a procedere [425] non è più soggetta a impugnazione [648]. La cancellazione della trascrizione del sequestro di immobili è eseguita a cura del pubblico ministero. Se il pubblico ministero non provvede, l'interessato può proporre incidente di esecuzione [666; att. 103; coord. 218].



318. Riesame dell'ordinanza di sequestro conservativo. - 1. Contro l'ordinanza di sequestro conservativo [316] chiunque vi abbia interesse può proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324.

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [588; att. 99].



319. Offerta di cauzione. - 1. Se l'imputato [61] o il responsabile civile [83 ss.] offre cauzione idonea a garantire i crediti indicati nell'articolo 316, il giudice dispone con decreto [125] che non si faccia luogo al sequestro conservativo e stabilisce le modalità con cui la cauzione deve essere prestata.

2. Se l'offerta è proposta con la richiesta di riesame [318], il giudice revoca il sequestro conservativo [316] quando ritiene la cauzione proporzionata al valore delle cose sequestrate.

3. Il sequestro è altresì revocato dal giudice se l'imputato o il responsabile civile offre, in qualunque stato e grado del processo di merito, cauzione idonea (1).

(1) V. art. 202, Spese di giustizia [1].

320. Esecuzione sui beni sequestrati. - 1. Il sequestro conservativo si converte in pignoramento [c.p.c. 686] quando diventa irrevocabile [648] la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva [650] la sentenza che condanna l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno [647; c.p. 185 ss.] in favore della parte civile [538 ss., 605²]. La conversione non estingue il privilegio previsto dall'articolo 316, comma 4.

2. Salva l'azione per ottenere con le forme ordinarie il pagamento delle somme che rimangono ancora dovute, l'esecuzione forzata sui beni sequestrati ha luogo nelle forme prescritte dal codice di procedura civile [c.p.c. 438 ss.]. Sul prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati e sulle somme depositate a titolo di cauzione e non devolute alla cassa delle ammende, sono pagate, nell'ordine, le somme dovute alla parte civile a titolo di risarcimento del danno e di spese processuali [538, 541], le pene pecuniarie, le spese di procedimento [535, 592] e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato [c.p. 191] (1).

(1) V. art. 202, Spese di giustizia [1].

CAPO SECONDO

Sequestro preventivo (1)

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 19¹, Giudice di pace [1].

321. Oggetto del sequestro preventivo.

- 1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato [253¹] possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato [262³; att. 104]. Prima dell'esercizio dell'azione penale [405] provvede il giudice per le indagini preliminari [328].

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca [737; c.p. 240, 270-*bis*⁴, 322-*ter*, 416-*bis*⁷, 446, 544-*sexies*, 600-*septies*, 640-*quater*, 644, 722, 733²; c.c. 2641].

2-*bis*. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale [c.p. 314 ss.] il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca [c.p. 335-*bis*] (1).

3. Il sequestro è immediatamente revocato a richiesta del pubblico ministero o dell'interessato quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] provvede il pubblico ministero con decreto motivato, che è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione [322, 322-*bis*]. Se vi è richiesta di revoca

dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria (2).

3-*bis*. Nel corso delle indagini preliminari [326], quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria [57], i quali, nelle quarantotto ore successive [172⁴], trasmettono il verbale [136] al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro [172⁴], se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria (2).

3-*ter*. Il sequestro perde efficacia [323] se non sono osservati i termini previsti dal comma 3-*bis* ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate (2) (3) (4).



GD 05/37/73

(1) Comma inserito dall'art. 6³, l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

(2) Gli ultimi tre periodi del comma 3 e i commi 3-*bis* e 3-*ter* sono stati aggiunti dall'art. 15, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(3) Per ipotesi speciali di sequestro preventivo, v.:
- artt. 1 e 7, Collaboratori di giustizia [1], con riguardo al sequestro di persona a scopo di estorsione;
- art. 12-*sexies*⁴, Mafia [4].

(4) Per ipotesi speciali di confisca, v.:
- artt. 4⁸ e 23³, l. 18 aprile 1975, n. 110, recanti norme sul controllo delle armi;
- art. 23, d.l. 14 febbraio 1948, n. 43, e art. 31, l. 25 gennaio 1982, n. 17, recanti norme in materia di associazioni militari e segrete;

– art. 233², R.d. 16 marzo 1942, n. 267, in materia di fallimento;

– artt. 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* e 3-*quinqüies*, Misure di prevenzione [2] e art. 31, Misure di prevenzione [3]; v., inoltre, d.m. 27 marzo 1990;

– art. 6, Ordine pubblico [1];

– art. 87, Stupefacenti [1];

– art. 12-*sexies*, Mafia [4];

– art. 12, Cittadini extracomunitari [1];

– artt. 301 e 342, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, recante norme in materia di contrabbando, e artt. 22 e 23-*ter*, l. 2 giugno 1939, n. 739, recante norme in materia di reati concernenti gli oli minerali e i prodotti della loro lavorazione e anche gli artt. 11-15, l. 2 luglio 1957, n. 474, riguardo alle frodi nel settore;

– art. 3, l. 20 giugno 1952, n. 645, recante norme sul fascismo;

– art. 187, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

– art. 127, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, t.u. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali;

– art. 5³, Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1];

– art. 25³, l. 9 luglio 1990, n. 185, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

– art. 110⁶, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u.I.P.S.;

– art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;

– art. 1^{2-sexies}, l. 27 novembre 2001, n. 415 che ha convertito, con mod., il d.l. 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei talibani.

322. Riesame del decreto di sequestro preventivo. - 1. Contro il decreto di sequestro emesso dal giudice (1) l'imputato [60, 61] e il suo difensore [96 ss.], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 [257].

2. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [588].



GD 05/37/73

(1) Le parole «emesso dal giudice» sono state inserite dall'art. 16, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

322-bis. Appello. (1) - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 322, il pubblico ministero, l'imputato [60, 61] e il suo difensore [96 ss.], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, possono proporre appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo [321] e contro il decreto di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero [321³].

1-*bis*. Sull'appello decide, in composizione collegiale, (2) il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento (3).

2. L'appello non sospende l'esecuzione del provvedimento [588]. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 310.



(1) Articolo aggiunto dall'art. 17, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12.

(2) Le parole «, in composizione collegiale,» sono state inserite, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 180, Ordinamento giudiziario [4].

(3) Comma aggiunto dall'art. 4¹, d.l. 23 ottobre 1996, n. 533, conv., con mod., dalla l. 23 dicembre 1996, n. 652.

323. Perdita di efficacia del sequestro preventivo. - 1. Con la sentenza di proscioglimento [129, 469, 529 ss.] o di non luogo a procedere [425], ancorché soggetta a impugnazione [568 ss.], il giudice ordina che le cose sequestrate siano restituite a chi ne abbia diritto, quando non deve disporre la confisca a norma dell'articolo 240 del codice penale. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.

2. Quando esistono più esemplari identici della cosa sequestrata e questa presenta interesse a fini di prova [187 ss., 253, 262], il giudice, anche dopo la sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere impugnata dal pubblico ministero [428, 570], ordina che sia mantenuto il sequestro di un solo esemplare e dispone la restituzione degli altri esemplari.

3. Se è pronunciata sentenza di condanna [533], gli effetti del sequestro permangono quando è stata disposta la confisca delle cose sequestrate [c.p. 240].

4. La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile [76 ss.], che sulle cose appartenenti all'imputato [60, 61] o al responsabile civile [83 ss.] sia mantenuto il sequestro a garanzia dei crediti indicati nell'articolo 316 [262²].

CAPO TERZO

Impugnazioni

324. Procedimento di riesame. - 1. La richiesta di riesame è presentata, nella cancelleria del tribunale indicato nel comma 5, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento che ha disposto il sequestro o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro [257, 318, 355].

2. La richiesta è presentata con le forme previste dall'articolo 582. Se la richiesta è proposta dall'imputato non detenuto né internato, questi, ove non abbia già dichiarato o eletto domicilio o non si sia proceduto a norma dell'articolo 61, comma 2, deve indicare il domicilio presso il quale intende ricevere l'avviso previsto dal comma 6; in mancanza, l'avviso è notificato mediante consegna al difensore. Se la richiesta è proposta da un'altra persona e questa abbia ommesso di dichiarare il proprio domicilio [162 ss.], l'avviso è notificato mediante deposito in cancelleria (1).

3. La cancelleria dà immediato avviso all'autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale gli atti su cui si fonda il provvedimento oggetto del riesame.

4. Con la richiesta di riesame possono essere enunciati anche i motivi [581]. Chi ha proposto la richiesta ha, inoltre, facoltà di enunciare nuovi motivi davanti al giudice del riesame, facendone dare atto a verbale [135 ss.] prima dell'inizio della discussione.

5. Sulla richiesta di riesame decide [1, in composizione collegiale, (2)] il tribunale del capoluogo della provincia nella quale ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento, nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.

6. Il procedimento davanti al tribunale si svolge in camera di consiglio nelle for-

me previste dall'articolo 127. Almeno tre giorni prima, l'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato al pubblico ministero [153²] e notificato al difensore e a chi ha proposto la richiesta [148 ss.]. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria.

7. Si applicano le disposizioni dell'articolo 309, commi 9 e 10. La revoca del provvedimento di sequestro può essere parziale e non può essere disposta nei casi indicati nell'articolo 240, comma secondo, del codice penale.

8. Il giudice del riesame, nel caso di contestazione della proprietà, rinvia la decisione della controversia al giudice civile [263³], mantenendo nel frattempo il sequestro.



GD 97/14/70

(1) L'ultimo periodo del comma è stato aggiunto dall'art. 18, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(2) Le parole «, in composizione collegiale», sono state inserite, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 181, Ordinamento giudiziario [4].

325. Ricorso per cassazione. - 1. Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge [606^{1 b)}] (1).

2. Entro il termine previsto dall'articolo 324, comma 1, contro il decreto di sequestro emesso dal giudice (1) può essere proposto direttamente ricorso per cassazione [569]. La proposizione del ricorso rende inammissibile la richiesta di riesame.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 311, commi 3 e 4 [585⁴].

4. Il ricorso non sospende l'esecuzione della ordinanza [588].



(1) L'art. 19, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, ha inserito nel primo comma il riferimento anche all'art. 322-bis e ha rettificato il secondo comma sostituendo alle parole «contro il provvedimento di sequestro» quelle «contro il decreto di sequestro emesso dal giudice».

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

326. Finalità delle indagini preliminari. - 1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni [51, 55], le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale [Cost. 112; 50, 358 ss., 405, 409 ss.; reg. 14] (1).



(1) Sulle indagini preliminari in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 Cost., v. artt. 1 ss., Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4]; sull'esercizio dell'azione penale per i reati fallimentari, v. art. 238, R.d. 16 marzo 1942, n. 267, cd. legge fallimentare.

327. Direzione delle indagini preliminari. - 1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria [Cost. 109; 56 ss.] che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli (1).

(1) Le parole -che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli- sono state aggiunte dall'art. 7, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

327-bis. Attività investigativa del difensore. (1) - 1. Fin dal momento dell'incarico professionale, risultante da atto scritto [391-nonies], il difensore [96, 97, 100, 101] ha facoltà di svolgere investigazioni per ricerca ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito, nelle forme e per le finalità stabilite nel titolo VI-bis del presente libro [391-bis ss.].

2. La facoltà indicata al comma 1 può es-

sere attribuita per l'esercizio del diritto di difesa, in ogni stato e grado del procedimento [391-octies, 415-bis³, 419³, 430], nell'esecuzione penale [655 ss.] e per promuovere il giudizio di revisione [629 ss].

3. Le attività previste dal comma 1 possono essere svolte, su incarico del difensore, dal sostituto [102], da investigatori privati autorizzati [222 coord.] e, quando sono necessarie specifiche competenze, da consulenti tecnici [225, 233] (1).

(1) Articolo inserito dall'art. 7, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

328. Giudice per le indagini preliminari. - 1. Nei casi previsti dalla legge (1), sulle richieste [299³] del pubblico ministero, delle parti private [60, 61, 76 ss, 83 ss., 89] e della persona offesa dal reato [90, 91], provvede il giudice per le indagini preliminari [34; att. 105; coord. 238; reg. 16, 17].

* **1-bis.** Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente [coord. 238] (2) (3) (4).

* **1-ter.** Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-quater, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (5). *



(1) Tra i casi previsti da leggi speciali:

- artt. 11, 18 e 30, Ordinnamento penitenziario [1];

- art. 3^o, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3];

– art. 105, Spese di giustizia [1];
 – art. 132, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (*G.U.* n. 174 del 29 luglio 2003, s.o. n. 123);
 – art. 7, l. 14 marzo 2005, n. 41, Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea che istituisce EUROJUST per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità.

(2) Comma aggiunto dall'art. 12, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con mod., dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia; la norma è in vigore per i procedimenti iniziati dal 22 novembre 1991, data di entrata in vigore del decreto. Ai sensi dell'art. 4-*bis*, l. 5 giugno 2000, n. 144: «La disposizione dell'art. 328, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'art. 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

(3) V. art. 46⁷, Ordinatoio giudiziario [1].

(4) In tema di reati ministeriali e del Presidente della Repubblica, v. art. 1, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4] e art. 7, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

(5) Comma aggiunto dall'art. 10-*bis*⁴, Terrorismo [2]. Ai sensi del comma 3 del medesimo art. 10-*bis*, i procedimenti ai quali si applica la nuova disposizione sono quelli iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della disposizione stessa; il comma 4 dell'art. 10-*bis*, inoltre, stabilisce che: «Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 118-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e si applicano le disposizioni dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144».

329. Obbligo del segreto. - 1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero [358 ss.] e dalla polizia giudiziaria [347 ss.] sono coperti dal segreto [c.p. 326] fino a quando l'imputato [60, 61] non ne possa avere conoscenza [114, 336] e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari [405 ss.; att. 118] (1).

2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'articolo 114, consentire, con decreto motivato [125³], la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero (2).

3. Anche quando gli atti non sono più

coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato [366²]:

a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone;

b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni [115, 117, 118] (3) (4).

GD 04/36/60

(1) Quanto al «verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione» del collaboratore di giustizia, v. art. 16-*quater*, Collaboratori di giustizia [1].

(2) Con riguardo agli atti ai quali partecipano addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, v. art. 27, Servizi segreti [1].

(3) Con riguardo alla commissione parlamentare antimafia, v. art. 4¹, Mafia [5]; con riguardo alla commissione parlamentare d'inchiesta concernente il *dosier* Mitrokhin e l'attività di *intelligence* italiana, v. art. 3⁴, l. 7 maggio 2002, n. 90 (*G.U.* n. 109 dell'11 maggio 2002); con riguardo alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, v. art. 3¹, l. 20 ottobre 2006, n. 271 (*G.U.* n. 256 del 3 novembre 2006).

(4) In materia di riciclaggio di capitali di provenienza illecita, v. art. 3⁵, l. 5 luglio 1991, n. 143, come sostituito dall'art. 1, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153.

TITOLO SECONDO

Notizia di reato

330. Acquisizione delle notizie di reato. - 1. Il pubblico ministero (1) e la polizia giudiziaria [55 ss., 347] prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti [att. 108-*bis*, 109, 127; coord. 221] (2).



(1) Sulla «costituzione» del pubblico ministero, v. art. 70, Ordinatoio giudiziario [1].

(2) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 12, Giudice di pace [1].

331. Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio. - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo

347, i pubblici ufficiali [c.p. 357] e gli incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358] che, nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [c.p. 361, 362; coord. 221] (1) (2).

2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero [att. 109] o a un ufficiale di polizia giudiziaria [57].

3. Quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto [334⁴].

4. Se, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare un reato perseguibile di ufficio, l'autorità che procede redige e trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero [att. 106].



(1) Per obblighi di denuncia o «rapporto» previsti da leggi speciali, v.:

– con riguardo al medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, art. 1^o, l. 30 aprile 1962, n. 283, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita di alimenti e bevande;

– con riguardo al personale addetto al DIS e ai servizi di informazione per la sicurezza, v. artt. 21 e 23, Servizi segreti [1];

– con riguardo agli ispettori dell'ISVAP, art. 20³, l. 12 agosto 1982, n. 576, contenente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

– con riguardo ai presidenti delle federazioni sportive affiliate al CONI, ai presidenti degli organi di disciplina di secondo grado delle stesse federazioni e ai corrispondenti organi preposti alla disciplina degli enti e delle associazioni riconosciuti dallo Stato, art. 3, Manifestazioni sportive [1];

– con riguardo alla Commissione preposta alla tenuta del ruolo di coloro che esercitano la professione di mediatore, v. art. 8⁵, l. 3 febbraio 1989, n. 39, concernente la disciplina della professione di mediatore;

– con riguardo alla Commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento, art. 4³, l. 9 luglio 1990, n. 185, in tema di materiali d'armamento;

– con riguardo al medico settore, art. 39³, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, regolamento di polizia mortuaria; con riguardo al sindaco, per i casi di morte sospetta, v. artt. 3 e 5, medesimo d.P.R.;

– con riguardo ai dipendenti della Banca d'Italia, art. 7², d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

– con riguardo ai dipendenti della CONSOB, art. 4¹¹, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria;

– con riguardo all'accertamento ed alla cognizione dei reati previsti dal codice della strada, art. 220, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

– in tema di segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio, art. 3¹, d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv., con mod., dalla l. 5 luglio 1991, n. 197;

– in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'art. 90 Cost., art. 5, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2];

– in tema di reati di cui all'art. 96 Cost., art. 6, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3];

– in tema di disciplina militare, art. 4⁵, l. 11 luglio 1978, n. 382.

(2) In ordine all'esigenza di proteggere dal pericolo di ritorzioni i soggetti che, in funzione di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, effettuano le previste segnalazioni, v. art. 3-*bis*, citata l. 5 luglio 1991, n. 197, aggiunto dall'art. 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153.

332. Contenuto della denuncia. - 1.

La denuncia contiene la esposizione degli elementi essenziali del fatto e indica il giorno dell'acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note. Contiene inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona alla quale il fatto è attribuito [61, 66], della persona offesa [90, 408²] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351].

333. Denuncia da parte di privati. - 1.

Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria [c.p. 364] (1) (2) (3) (4).

2. La denuncia è presentata oralmente [357^{2 a)}, 373^{1 a)}] o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria [57]; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale [att. 107].

3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'articolo 240 [att. 108; reg. 5].



(1) Per il pubblico ministero, fuori dell'esercizio

delle proprie funzioni, v. art. 70⁵, Ordinamento giudiziario [1].

(2) Per i membri del Parlamento con riguardo ai reati previsti dall'art. 90 Cost., v. art. 5, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4].

(3) V. art. 3, Collaboratori di giustizia [1], per un caso di obbligatoria denuncia da parte di privati.

(4) L'art. 17², l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini prevede che: «Qualora vittime di reati siano soggetti portatori di *handicap*, persone anziane o altrimenti impediti, in seguito alle richieste di intervento da questi inoltrate un appartenente alle forze dell'ordine si reca al domicilio della vittima stessa anche al fine di stendere e ricevere la relativa denuncia. Le modalità di attuazione del servizio sono stabilite con protocolli di intesa tra comuni e prefetture».

334. Referto. - 1. Chi ha l'obbligo del referto [c.p. 365] deve farlo pervenire entro quarantotto ore o, se vi è pericolo nel ritardo, immediatamente al pubblico ministero [51, 357³] o a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria [57] del luogo in cui ha prestato la propria opera o assistenza ovvero, in loro mancanza, all'ufficiale di polizia giudiziaria più vicino.

2. Il referto indica la persona alla quale è stata prestata assistenza e, se è possibile, le sue generalità, il luogo dove si trova attualmente e quanto altro valga a identificarla nonché il luogo, il tempo e le altre circostanze dell'intervento; dà inoltre le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto, i mezzi con i quali è stato commesso e gli effetti che ha causato o può causare.

3. Se più persone hanno prestato la loro assistenza nella medesima occasione, sono tutte obbligate al referto, con facoltà di redigere e sottoscrivere un unico atto [331³] (1).



(1) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:
- art. 11, l. 22 maggio 1978, n. 194, in materia di interruzione della gravidanza;
- artt. 120 e 121, d.P.R. 9 ottobre 1990, Stupefacenti [1];

- art. 5, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4];

- art. 6, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3];

- art. 39³, d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, regolamento di polizia mortuaria.

334-bis. Esclusione dell'obbligo di denuncia nell'ambito dell'attività di inve-

stigazioni difensiva. (1) - 1. Il difensore [86, 97, 100, 101] e gli altri soggetti di cui all'articolo 391-*bis* non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte [327-*bis*].



(1) Articolo inserito dall'art. 8, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

335. Registro delle notizie di reato.

- 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa [330] nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito [54-*quaier*, 61, 405²; att. 109; reg. 2, 5].

2. Se nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni [414²].

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a*), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito [61], alla persona offesa [90, 91] e ai rispettivi difensori [96 ss.], ove ne facciano richiesta [att. 110-*bis*] (1).

3-*bis*. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato [125³], il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile (1) (2) (3).



GD 05/28/80

(1) A norma dell'art. 18, l. 8 agosto 1995, n. 332, i commi 3 e 3-*bis* hanno sostituito l'originario comma 3 che così recitava: «È vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino a quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato».

(2) Ipotesi di informative dovute per legge dall'au-

torità giudiziaria sono, oltre a quelle previste dall'articolo 129 att., quelle di cui:

– all'art. 5, l. 26 novembre 1985, n. 718, di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi;

– all'art. 6¹, l. 28 dicembre 1989, n. 422, di ratifica della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima;

– all'art. 26, l. 9 luglio 1990, n. 185, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

– all'art. 6, d.l. 28 dicembre 1993, n. 544, conv. in l. 14 febbraio 1994, n. 120, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia;

– all'art. 4, Collaboratori di giustizia [I];

– all'art. 187-*decies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, secondo cui quando ha notizia di uno dei reati previsti dagli artt. 184 (*abuso di informazioni privilegiate*) e 185 (*manipolazione del mercato*) il pubblico ministero ne informa senza ritardo il Presidente della CONSOB;

– all'art. 7³, l. 14 marzo 2005, n. 41, Disposizioni per l'attuazione della decisione del Consiglio dell'Unione europea che istituisce EUROJUST per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità;

– all'art. 2, l. 3 agosto 2007, n. 123, contenente misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, in cui si prevede che, in caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, nel caso di fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o determinanti una malattia professionale, il pubblico ministero deve darne immediata notizia all'INAIL ai fini dell'eventuale costituzione di parte civile e dell'azione di regresso.

(3) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 14, Giudice di pace [I].

TITOLO TERZO

Condizioni di procedibilità

336. Querela. - 1. La querela [c.p. 120 ss.] è proposta mediante dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], si manifesta la volontà che si proceda in ordine a un fatto previsto dalla legge come reato [408², 427, 542, 576; att. 107].



337. Formalità della querela. - 1. La dichiarazione di querela è proposta, con le forme previste dall'articolo 333, comma 2, alle autorità alle quali può essere presentata denuncia [331 ss.] ovvero a un agente consolare all'estero. Essa, con sottoscrizione autentica [att. 39; c.c. 2703²], può essere anche recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato.

2. Quando la dichiarazione di querela è proposta oralmente [357^{2a}, 373^{1a}], il verbale [136, 357, 373] in cui essa è ricevuta è sottoscritto [110] dal querelante o dal procuratore speciale [122].

3. La dichiarazione di querela proposta dal legale rappresentante di una persona giuridica [c.c. 11 ss.], di un ente o di una associazione [c.c. 14 ss.] deve contenere la indicazione specifica della fonte dei poteri di rappresentanza.

4. L'autorità che riceve la querela provvede all'attestazione della data [111] e del luogo della presentazione, all'identificazione della persona che la propone e alla trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero [357³; att. 107].



GD 96/8/98

338. Curatore speciale per la querela.

- 1. Nel caso previsto dall'articolo 121 del codice penale, il termine per la presentazione della querela [c.p. 124] decorre dal giorno in cui è notificato al curatore speciale il provvedimento di nomina.

2. Alla nomina provvede, con decreto motivato [125³], il giudice per le indagini preliminari [328] del luogo in cui si trova la persona offesa, su richiesta del pubblico ministero.

3. La nomina può essere promossa anche dagli enti che hanno per scopo la cura, l'educazione, la custodia o l'assistenza dei minorenni.

4. Il curatore speciale ha facoltà di costituirsi parte civile [76 ss.] nell'interesse della persona offesa [90, 91].

5. Se la necessità della nomina del curatore speciale sopravviene dopo la presentazione della querela [77²], provvede il giudice per le indagini preliminari [328] o il giudice che procede.

339. Rinuncia alla querela. - 1. La rinuncia [c.p. 124] espressa alla querela è fatta personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], con dichiarazione sottoscritta, rilasciata all'interessato o a un suo rappresentante. La dichiarazione può anche essere fatta oralmente a un ufficiale di polizia giudiziaria [57] o a un notaio, i quali, accertata l'identità del rinunciante, redigono verbale [136, 357², 373]. Questo non produce effetti se non è sottoscritto dal dichiarante [110].

2. La rinuncia sottoposta a termini o a condizioni non produce effetti.

3. Con la stessa dichiarazione può essere fatta rinuncia anche all'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno [c.p. 185 ss.].

340. Remissione della querela. - 1. La remissione della querela [c.p. 152 ss.] è fatta e accettata personalmente o a mezzo procuratore speciale [122], con dichiarazione ricevuta dall'autorità procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria [57] che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorità [129², 380³, 381³, 411, 531].

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela [339].

3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155, comma quarto, del codice penale è nominato a norma dell'articolo 338.

4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto (1).



(1) Comma così modificato dall'art. 13, l. 25 giugno 1999, n. 205, Delega del Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario.

341. Istanza di procedimento. - 1. L'istanza di procedimento [c.p. 9^{2,3}, 10², 130] è proposta dalla persona offesa [90, 91] con le forme della querela [336 ss., 357^{2a}, 373^{1a}], 408²].



342. Richiesta di procedimento. - 1. La richiesta di procedimento [c.p. 7-11, 127-129, 313] è presentata al pubblico ministero con atto sottoscritto dall'autorità competente (1).



(1) Per reati punibili a richiesta del Ministro della giustizia previsti da leggi speciali, v.:

- artt. 2 e 3, l. 25 marzo 1985, n. 107, recante norme di attuazione della Convenzione per la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette, compresi gli agenti diplomatici, adottata a New York il 14 dicembre 1973;

- artt. 2 e 3, l. 26 novembre 1985, n. 718, recante la ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro la cattura degli ostaggi, aperta alla firma a New York il 18 dicembre 1979.

343. Autorizzazione a procedere. - 1. Qualora sia prevista l'autorizzazione a procedere [Cost. 68; c.p. 313], il pubblico ministero ne fa richiesta a norma dell'articolo 344 (1).

2. Fino a quando non sia stata concessa l'autorizzazione, è fatto divieto di disporre il fermo [384] o misure cautelari personali [272 ss.] nei confronti della persona rispetto alla quale è prevista l'autorizzazione medesima nonché di sottoporla a perquisizione personale [249, 352] o domiciliare [251, 352], a ispezione personale [245], a ricognizione [213], a individuazione [361], a confronto [211], a intercettazione di conversazioni o di comunicazioni [266 ss.]. Si può procedere all'interrogatorio [64, 65, 374, 375] solo se l'interessato lo richiede.

3. Gli atti previsti dal comma 2 sono consentiti, anche prima della richiesta di autorizzazione, quando la persona è colta nella flagranza [382] di uno dei delitti indicati nell'articolo 380, commi 1 e 2. Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione [Cost. 68] o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonché, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346 (2).

4. Gli atti compiuti in violazione di quan-

to stabilito nei commi 2 e 3 non possono essere utilizzati [191].

5. L'autorizzazione a procedere, una volta concessa, non può essere revocata [att. 111].

(1) V. art. 5, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3] e art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4].

(2) Il secondo periodo del comma è stato così sostituito dall'art. 2, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6]. Il periodo precedente prevedeva «Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'articolo 380, commi 1 e 2, lettere a), b), d), i), nonché lettere c), f), g), h), se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni».

344. Richiesta di autorizzazione a procedere.

- 1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo [449 ss., 558] o di richiedere il giudizio immediato [453 ss.], il rinvio a giudizio [416], il decreto penale di condanna [459] o di emettere il decreto di citazione a giudizio [552] (1). La richiesta deve, comunque, essere presentata entro trenta giorni dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato [335] del nome della persona per la quale è necessaria l'autorizzazione [att. 111].

2. Se la persona per la quale è necessaria l'autorizzazione è stata arrestata in flagranza [380], il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a procedere immediatamente e comunque prima della udienza di convalida [391].

3. Il giudice sospende il processo e il pubblico ministero richiede senza ritardo l'autorizzazione a procedere qualora ne sia sorta la necessità dopo che si è proceduto a giudizio direttissimo [449 ss., 558] ovvero dopo che sono state formulate le richieste previste dalla prima parte del comma 1. Se vi è pericolo nel ritardo, il giudice provvede all'assunzione delle prove richieste dalle parti [190].

4. Quando si procede nei confronti di più persone per alcune delle quali soltanto è necessaria l'autorizzazione e questa tarda ad essere concessa, si può procedere separata-

mente contro gli imputati per i quali l'autorizzazione non è necessaria [18].

(1) Il primo periodo del comma ha così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, i primi due periodi del testo precedente ai sensi dell'art. 182, Ordinamento giudiziario [4]. Il testo precedente dei primi due periodi era: «1. Il pubblico ministero chiede l'autorizzazione prima di procedere a giudizio direttissimo o di richiedere il giudizio immediato, il rinvio a giudizio o il decreto penale di condanna. Nei procedimenti di competenza del pretore, la richiesta deve essere presentata prima dell'emissione del decreto di citazione a giudizio.».

345. Difetto di una condizione di procedibilità. Riproponibilità dell'azione penale.

- 1. Il provvedimento di archiviazione [409 ss.] e la sentenza di proscioglimento [529 ss.] o di non luogo a procedere [425], anche se non più soggetta a impugnazione [428, 568 ss.], con i quali è stata dichiarata la mancanza della querela [336], della istanza [341], della richiesta [342] o dell'autorizzazione a procedere [343], non impediscono l'esercizio dell'azione penale per il medesimo fatto e contro la medesima persona [649] se è in seguito proposta la querela, l'istanza, la richiesta o è concessa l'autorizzazione ovvero se è venuta meno la condizione personale che rendeva necessaria l'autorizzazione (1).

2. La stessa disposizione si applica quando il giudice accerta la mancanza di una condizione di procedibilità diversa da quelle indicate nel comma 1 [414, 649²].

GD 97/21/72

(1) Per ipotesi previste da leggi speciali, v. art. 13^{3-quinquies}, Cittadini extracomunitari [1].

346. Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità.

- 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare [347 ss., 358 ss.] necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392 [att. 112].



TITOLO QUARTO

Attività a iniziativa della polizia giudiziaria

(1)

(1) Per l'attività di indagine per i reati di competenza del giudice di pace, v. art. 11, Giudice di pace [1](#).

347. Obbligo di riferire la notizia del reato. - 1. Acquisita la notizia di reato [330], la polizia giudiziaria [55 ss.], senza ritardo (1), riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione [357] (2).

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [349], della persona offesa [90] e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [332, 349, 351].

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [350, 356], la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari (3).

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale (4). Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia [coord. 221] (5) (6).



(1) Per ipotesi particolari in cui è consentito agli ufficiali di polizia giudiziaria di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, v.:

– art. 98, Stupefacenti [1](#);

– art. 9, Reato transnazionale [1](#).

(2) Comma così sostituito dall'art. 4¹, Mafia [4](#).

(3) Comma inserito dall'art. 4¹, Mafia [4](#).

(4) Il primo periodo del comma è stato così sostituito dall'art. 4¹, Mafia [4](#); tuttavia, successivamente, per effetto dell'art. 21², l. 8 agosto 1995, n. 332, le parole da «407» sino a «6» hanno sostituito le originarie parole «275 comma 3».

(5) Sull'accertamento e la cognizione dei reati previsti dal nuovo codice della strada, v. art. 220, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

(6) In ordine all'esigenza di proteggere dal pericolo di ritorsioni i soggetti che, in funzione di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, effettuano le previste segnalazioni, v. art. 3-*bis*, l. 5 luglio 1991, n. 197, aggiunto dall'art. 3, d.lgs. 26 maggio 1997, n. 153; v. anche art. 34, lett. *f*), stessa legge come modificato dall'art. 1, d.lgs. citato.

348. Assicurazione delle fonti di prova.

- 1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato [347], la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole [326] (1) (2).

2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro [357^{2.f}]:

a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato [253¹, 354] nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi;

b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [351];

c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.

3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova [327¹] (3).

4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero [370], compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone

idonee le quali non possono rifiutare la propria opera [359].



GD 98/13/88

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, Mafia [4].

(2) V. art. 12, Cittadini extracomunitari [1].

(3) Comma così sostituito dall'art. 8, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone. - 1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61] e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti [347²] (1).

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti (2).

2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o di saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero (3).

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161. Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

4. Se taluna delle persone indicate nel comma 1 rifiuta di farsi identificare [c.p. 651] ovvero fornisce generalità o documenti di identificazione in relazione ai quali sussistono sufficienti elementi per ritenerne la falsità [c.p. 496], la polizia giudiziaria la accompagna nei propri uffici e ivi la trattiene per il tempo strettamente necessario per la identificazione e comunque non oltre le dodici ore, ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà

per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente [att. 94²] (4).

5. Dell'accompagnamento e dell'ora in cui questo è stato compiuto è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricorrono le condizioni previste dal comma 4, ordina il rilascio della persona accompagnata.

6. Al pubblico ministero è data altresì notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui esso è avvenuto [357^{2 e1}] (5).

(1) V. nota 6, art. 347.

(2) Sui poteri dell'autorità di P.S. nei confronti delle persone pericolose o sospette che non siano in grado o si rifiutino di provare la propria identità, v. art. 4, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, recante il t.u. delle leggi di Pubblica Sicurezza e art. 7, R.d. 16 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento di attuazione.

(3) Comma introdotto dall'art. 10¹, Terrorismo [3].

(4) Le parole «ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un interprete ed in tal caso con facoltà per il soggetto di chiedere di avvisare un familiare o un convivente» sono state introdotte dall'art. 10², Terrorismo [3].

(5) Sull'accompagnamento negli uffici di polizia giudiziaria, v. art. 11, Ordine pubblico [3].

350. Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini. - 1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria [57] assumono, con le modalità previste dall'articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61] che non si trovi in stato di arresto [380, 381] o di fermo a norma dell'articolo 384 [357^{2 b1}].

2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia [96] e, in difetto, provvede a norma dell'articolo 97, comma 3.

3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore [179], al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l'obbligo di presenziare al compimento dell'atto [179].

4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell'articolo 97, comma 4.

5. Sul luogo o nell'immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza [380, 381] o fermata a norma dell'articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.

6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l'assistenza del difensore sul luogo o nell'immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione [191].

7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'articolo 503, comma 3 [357^{2 b)}] (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 4³, Mafia [4].

351. Altre sommarie informazioni. - 1. La polizia giudiziaria assume sommarie informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini [63, 357^{2 c)}]. Si applicano le disposizioni del secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 362 (1).

1-bis. All'assunzione di informazioni da persona imputata in un procedimento connesso [12] ovvero da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2, lettera b), procede un ufficiale di polizia giudiziaria [57]. La persona predetta, se priva del difensore, è avvisata che è assistita da un difensore di ufficio [97], ma che può nominarne uno di fiducia [96]. Il difensore deve essere tempestivamente avvisato e ha diritto di assistere all'atto (2).

(1) L'ultimo periodo del comma, inserito dall'art. 4⁴, Mafia [4], è stato così sostituito dall'art. 13¹, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(2) Comma inserito dall'art. 4⁴, Mafia [4].

352. Perquisizioni. - 1. Nella flagranza del reato [382] o nel caso di evasione [c.p. 385], gli ufficiali di polizia giudiziaria

[57] procedono a perquisizione personale o locale [247; coord. 225] quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato [253¹] che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che vi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l'evaso [103, 356; att. 113; c.p. 609]. *

2. Quando si deve procedere alla esecuzione di un'ordinanza che dispone la custodia cautelare [293] o di un ordine che dispone la carcerazione nei confronti di persona imputata o condannata [656] per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 ovvero al fermo di una persona indiziata di delitto [384], gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizione personale o locale se ricorrono i presupposti indicati nel comma 1 e sussistono particolari motivi di urgenza che non consentono la emissione di un tempestivo decreto di perquisizione [att. 113].

3. La perquisizione domiciliare può essere eseguita anche fuori dei limiti temporali dell'articolo 251 quando il ritardo potrebbe pregiudicarne l'esito.

4. La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute [357^{2 d)}]. Il pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, nelle quarantotto ore successive, convalida la perquisizione [coord. 225] (1).

(1) Quanto a norme particolari sulle perquisizioni, v:

- art. 4, Ordine pubblico [1];
- art. 27, Misure di prevenzione [5];
- artt. 99 e 103, Stupefacenti [1];
- art. 25-bis, Mafia [4];
- art. 12, Cittadini extracomunitari [1];
- art. 5, Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1].

353. Acquisizione di plichi o di corrispondenza. - 1. Quando vi è necessità di acquisire plichi sigillati o altrimenti chiusi, l'ufficiale di polizia giudiziaria [57] li trasmette intatti al pubblico ministero per l'eventuale sequestro [254].

* 2. Se ha fondato motivo di ritenere che i plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potreb-

bero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata [356].

* 3. Se si tratta di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati [357^{2 e)} (1).

(1) Per un'ipotesi particolare, v. art. 10¹, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

354. Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro. - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [55¹, 57] curano che le tracce e le cose pertinenti al reato [253¹] siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell'intervento del pubblico ministero.

* 2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini (1), gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti [253^{1, 2}, 356, 357^{2 d)}; att. 113] (2).

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale [245, 357^{2 e)}; att. 113] (2). Se gli accertamenti comportano il prelievo di materiale biologico si osservano le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 349 (3).



(1) Le parole «ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini» sono state inserite dall'art. 9, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

(2) Per ipotesi di sequestro accostabili a quella prevista nella norma, v:

- art. 3, Ordine pubblico [2], che prevede il sequestro obbligatorio per gli immobili in cui sono rinvenuti armi da sparo, esplosivi, ordigni esplosivi o incendiari;

- art. 1⁶, Misure di prevenzione [5], in base al quale gli ufficiali di polizia giudiziaria, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del giudice precedenti, possono procedere al sequestro, con le modalità di cui agli artt. 253, 254 e 255 c.p.p., della documentazione esistente presso gli uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi, imprese, società ed enti di ogni tipo, quando detta documentazione sia ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti di soggetti indiziati di appartenere ad associazioni di stampo mafioso; v. anche art. 27, Misure di prevenzione [5];

- artt. 98 e 103, Stupefacenti [1].

(3) Periodo aggiunto dell'art. 10^{4-ter}, Terrorismo [3].

355. Convalida del sequestro e suo riesame. - 1. Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro [354], la polizia giudiziaria enuncia nel relativo verbale [134 ss., 357] il motivo del provvedimento e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito [coord. 229].

2. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato [125³] convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate [263]. Copia del decreto di convalida è immediatamente notificata [148 ss.] alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.

3. Contro il decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [61] e il suo difensore [96 ss.], la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro, richiesta di riesame, anche nel merito, a norma dell'articolo 324 [257].

4. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento [588].



356. Assistenza del difensore. - 1. Il difensore della persona nei cui confronti

vengono svolte le indagini [61] ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353, comma 2 [178 lett. c); att. 114].

357. Documentazione dell'attività di polizia giudiziaria. - 1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova [att. 115] (1).

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

a) denunce [333²], querele [337²] e istanze [341] presentate oralmente;

b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini [350];

c) informazioni assunte, a norma dell'articolo 351 (2);

d) perquisizioni e sequestri [352 ss.];

e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini [348].

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 373.

4. La documentazione dell'attività di polizia giudiziaria è posta a disposizione del pubblico ministero.

5. A disposizione del pubblico ministero sono altresì poste le denunce, le istanze e le querele presentate per iscritto, i referti, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato [253].

(1) Sulla peculiarità del processo verbale di accertamento del reato in materia di contrabbando, v. artt. 325-327, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale.

(2) Lettera modificata dall'art. 4⁵, Mafia [4], che ha eliminato le parole «nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto».

TITOLO QUINTO

Attività del pubblico ministero (1)

(1) Sull'attività di indagine per i reati di competenza del giudice di pace, v. art. 11, Giudice di pace [1].

358. Attività di indagine del pubblico ministero. - 1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini [61, 292^{2-ter}].



GD 97/18/59

359. Consulenti tecnici del pubblico ministero. - 1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera [230, 233; att. 73; c.p. 366].

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

360. Accertamenti tecnici non ripetibili. - 1. Quando gli accertamenti previsti dall'articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini [61], la persona offesa [90, 91] dal reato e i difensori [96 ss.] del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici [225, 233].

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve [373^{1 et}].

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio [392 ss.], il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti

salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento [191, 431 lett. c); att. 116, 117; coord. 240-*bis*] (1) (2).



(1) L'art. 5¹, Mafia [4], ha sostituito le parole «nel dibattimento» alle parole «agli effetti del giudizio».

(2) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 13, Giudice di pace [1].

361. Individuazione di persone e di cose. - 1. Quando è necessario per la immediata prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero procede alla individuazione di persone, di cose o di quanto altro può essere oggetto di percezione sensoriale [213 ss.].

2. Le persone, le cose e gli altri oggetti sono presentati ovvero sottoposti in immagine a chi deve eseguire la individuazione.

3. Se ha fondata ragione di ritenere che la persona chiamata alla individuazione possa subire intimidazione o altra influenza dalla presenza di quella sottoposta a individuazione, il pubblico ministero adotta le cautele previste dall'articolo 214, comma 2 [373³].

362. Assunzione di informazioni. - 1. Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore [96, 97, 100, 101] o dal suo sostituto [102] non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date [391-*bis*⁴] (1). Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-*bis*, 198, 199, 200, 201, 202 e 203 [351¹, 373^{1d)}, 377, 391-*bis*¹⁰; c.p. 371-*bis*, 384] (2) (3).

(1) Il secondo periodo dell'articolo è stato inserito dall'art. 9, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2) L'ultimo periodo del comma, inserito dall'art. 5², Mafia [4], è stato così sostituito dall'art. 13², l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art.

26¹, nei processi penali in corso dalla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(3) Con riguardo all'assunzione delle dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per la sicurezza e al DIS, v. art. 27, Servizi segreti [1].

363. Interrogatorio di persona imputata in un procedimento connesso.

- 1. Le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12 sono interrogate dal pubblico ministero sui fatti per cui si procede nelle forme previste dall'articolo 210, commi 2, 3, 4 e 6 [513²] (1).

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle persone imputate di un reato collegato a quello per cui si procede, nel caso previsto dall'articolo 371, comma 2 lettera b) [210⁶].

(1) L'art. 8², l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. ha sostituito con le parole «3, 4 e 6» le precedenti «3 e 4». La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

364. Nomina e assistenza del difensore.

- 1. Il pubblico ministero, se deve procedere a interrogatorio [64, 65, 294⁶, 374, 375, 388], ovvero a ispezione [103⁴, 244] o confronto [211] cui deve partecipare la persona sottoposta alle indagini [61], la invita a presentarsi a norma dell'articolo 375.

2. La persona sottoposta alle indagini priva del difensore è altresì avvisata che è assistita da un difensore di ufficio [97], ma che può nominarne uno di fiducia [96].

3. Al difensore di ufficio o a quello di fiducia in precedenza nominato è dato avviso almeno ventiquattro ore prima del compimento degli atti indicati nel comma 1 e delle ispezioni a cui non deve partecipare la persona sottoposta alle indagini.

4. Il difensore ha in ogni caso diritto di assistere agli atti indicati nei commi 1 e 3, fermo quanto previsto dall'articolo 245.

5. Nei casi di assoluta urgenza, quando vi è fondato motivo di ritenere che il ritardo possa pregiudicare la ricerca o l'assicurazione delle fonti di prova, il pubblico ministero può procedere a interrogatorio, a ispezione o a confronto anche prima del termine fissato dandone avviso al difensore senza ritardo e comunque tempestivamente. L'avviso può essere omesso quando il pubblico ministero

procede a ispezione e vi è fondato motivo di ritenere che le tracce o gli altri effetti materiali del reato possano essere alterati. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del difensore d'intervenire.

6. Quando procede nei modi previsti dal comma 5, il pubblico ministero deve specificamente indicare, a pena di nullità [178^{c)}, 180], i motivi della deroga e le modalità dell'avviso (1) (2).

7. È vietato a coloro che intervengono agli atti di fare segni di approvazione o disapprovazione. Quando assiste al compimento degli atti, il difensore può presentare al pubblico ministero richieste, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel verbale [136, 373^{1 ch)}.



(1) Sull'applicabilità dell'art. 364 alla procedura per il prelievo di campioni di sostanze stupefacenti sequestrate, v. art. 87, *Stupefacenti* [I].

(2) Sul prelievo dei campioni dei tabacchi lavorati esteri di cui è ordinata la distruzione, v. art. 3, l. 19 marzo 2001, n. 92, recante norme sulla repressione del contrabbando di tabacchi lavorati.

365. Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso.

- 1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione [247 ss.] o sequestro [253 ss.], chiede alla persona sottoposta alle indagini [61], che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia [96] e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3.

2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell'atto, fermo quanto previsto dall'articolo 249.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 7.

366. Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori.

- 1. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni [268], i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere [350, 356, 364, 365, 374], sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi

[att. 118]. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione [65 att.]. Il difensore [96, 97, 100, 101] ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano [233^{1-bis)} e, se si tratta di documenti, di estrarne copia (1).

2. Il pubblico ministero, con decreto motivato [125], può disporre, per gravi motivi, che il deposito degli atti indicati nel comma 1 e l'esercizio della facoltà indicata nel terzo periodo dello stesso comma siano ritardati, senza pregiudizio di ogni altra attività del difensore, per non oltre trenta giorni. Contro il decreto del pubblico ministero la persona sottoposta ad indagini ed il difensore possono proporre opposizione al giudice, che provvede ai sensi dell'articolo 127 (2).



(1) Terzo periodo aggiunto dall'art. 10¹, legge indicata *sub* nota 1, art. 362.

(2) Comma così sostituito dall'art. 10², legge indicata *sub* nota 1, art. 362.

367. Memorie e richieste dei difensori.

- 1. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.], i difensori [96 ss.] hanno facoltà di presentare memorie [121] e richieste scritte al pubblico ministero [391-*quater*].

368. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di sequestro.

- 1. Quando, nel corso delle indagini preliminari [326 ss.], il pubblico ministero ritiene che non si debba disporre il sequestro richiesto dall'interessato [253 ss.], trasmette la richiesta con il suo parere, al giudice per le indagini preliminari [328, 391-*quater*] (1).

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 19², *Giudice di pace* [I].

369. Informazione di garanzia.

- 1. Solo quando deve compiere un atto al quale il difensore ha diritto di assistere [360, 364, 365], il pubblico ministero invia (1) per posta, in piego chiuso raccomandato con ricevuta di ritorno, alla persona sottoposta alle indagini [61] (2) e alla persona offesa [90, 91] una informazione di garanzia con

indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto (3) e con invito a esercitare la facoltà di nominare un difensore di fiducia [Cost. 111³; 54-*quater*, 96].

2. Qualora ne ravvisi la necessità ovvero l'ufficio postale restituisca il piego per irreperibilità del destinatario, il pubblico ministero può disporre che l'informazione di garanzia sia notificata a norma dell'articolo 151.



(1) Parole così sostituite dall'art. 19, l. 8 agosto 1995, n. 332 a quelle: «Sin dal compimento del primo atto al quale il difensore ha diritto di assistere, il pubblico ministero invia».

(2) A norma dell'art. 7, Minorenni [2], l'informazione di garanzia, oltre che al minore, deve essere notificata anche all'esercente la potestà dei genitori.

(3) Con riguardo alle violazioni amministrative connesse ad un reato, v. art. 24, l. 24 novembre 1981, n. 689.

369-bis. Informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa.

(1) - 1. Al compimento del primo atto a cui il difensore ha diritto di assistere e, comunque, prima dell'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi del combinato disposto degli articoli 375, comma 3, e 416, il pubblico ministero, a pena di nullità degli atti successivi [178^{c)}, 180], notifica alla persona sottoposta alle indagini la comunicazione della nomina del difensore d'ufficio [97].

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:

a) l'informazione della obbligatorietà della difesa tecnica nel processo penale, con l'indicazione della facoltà e dei diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini;

b) il nominativo del difensore d'ufficio e il suo indirizzo e recapito telefonico;

c) l'indicazione della facoltà di nominare un difensore di fiducia con l'avvertimento che, in mancanza, l'indagato sarà assistito da quello nominato d'ufficio;

d) l'indicazione dell'obbligo di retribuire il difensore d'ufficio ove non sussistano le condizioni per accedere al beneficio di cui alla lettera e) e l'avvertimento che, in caso

di insolvenza, si procederà ad esecuzione forzata [att. 31] (2);

e) l'indicazione delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato [98] (3).

(1) Articolo introdotto dall'art. 19, l. 6 marzo 2001, n. 60, recante disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

(2) V. artt. 116 e 117, Spese di giustizia [1].

(3) Sulle informazioni all'interessato in caso di nomina di difensore d'ufficio, v. art. 103, Spese di giustizia [1].

370. Atti diretti e atti delegati.

- 1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria [55 ss.] per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati [348³], ivi compresi gli interrogatori [64, 65, 374, 375] ed i confronti [364] cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l'assistenza necessaria del difensore (1).

2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373.

3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il pubblico ministero, qualora non ritenga di procedere personalmente, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale [o la pretura (2)] del luogo.

4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini (3).



(1) Comma così sostituito dall'art. 5³, Mafia [4].

(2) Parole soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 183, Ordinamento giudiziario [4].

(3) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 13, Giudice di pace [1].

371. Rapporti tra diversi uffici del pubblico ministero. - 1. Gli uffici diversi del pubblico ministero che procedono a

indagini collegate, si coordinano tra loro per la speditezza, economia ed efficacia delle indagini medesime. A tali fini provvedono allo scambio di atti e di informazioni [117, 371-bis^{3, f)}, 407^{2 d)}] nonché alla comunicazione delle direttive rispettivamente impartite alla polizia giudiziaria. Possono altresì procedere, congiuntamente, al compimento di specifici atti [att. 118-bis] (1).

2. Le indagini di uffici diversi dal pubblico ministero si considerano collegate:

a) se i procedimenti sono connessi a norma dell'articolo 12 [ovvero si tratta di reati commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre] (2);

b) se si tratta di reati dei quali gli uni sono stati commessi in occasione degli altri, o per conseguirne o assicurarne al colpevole o ad altri il profitto, il prezzo, il prodotto o l'impunità [c.p. 61 n. 2], o che sono stati commessi da più persone in danno reciproco le une dalle altre, ovvero se la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di un'altra circostanza [17^{1 c)}, 192⁴, 363²] (3);

c) se la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza [21 ss; att. 118-bis].



(1) V. anche art. 23-bis, Misure di prevenzione [3].

(2) Parole soppresse dall'art. 1⁴, l. 1^o marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1⁵, l. indicata *sub* nota 2. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

371-bis. Attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia. (1) - * 1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis [117^{2-bis}]. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi (2).

2. Il procuratore nazionale antimafia eser-

cita funzioni di impulso nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale antimafia, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale antimafia;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali antimafia, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati attinenti alla criminalità organizzata;

d) - e) (*omissis*) (3);

f) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

g) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

h) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nella attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini;

3) (*omissis*) (3).

4. Il procuratore nazionale antimafia prov-

vede alla avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale antimafia all'uopo designato. Salvo casi particolari, il procuratore nazionale antimafia o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero (4).

(1) Articolo inserito dall'art. 7, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con mod., dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia; la disposizione, per effetto dell'art. 15, del d.l. menzionato, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

(2) Sulla Direzione Investigativa Antimafia, v. art. 3, d.l. 29 ottobre 1991, n. 345, conv. in l. 30 dicembre 1991, n. 410.

(3) Lettere e numero soppressi dalla legge indicata *sub* nota 1.

(4) In tema di colloqui a fini investigativi, v. art. 18-*bis*³, Ordinamento penitenziario II.

372. Avocazione delle indagini. - 1.

Il procuratore generale presso la corte di appello [51²] dispone con decreto motivato [125³], e assunte, quando occorre, le necessarie informazioni, l'avocazione delle indagini preliminari [412] quando:

a) in conseguenza dell'astensione [52] o della incompatibilità [34, 35] del magistrato designato non è possibile provvedere alla sua tempestiva sostituzione;

b) il capo dell'ufficio del pubblico ministero ha omesso di provvedere alla tempestiva sostituzione del magistrato designato per le indagini nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *e)* [53³].

1-*bis*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai delitti previsti dagli articoli 270-*bis*, 280, 285, 286, 289-*bis*, 305, 306, 416 nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza e 422 del codice penale quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini previste dall'articolo 371, comma 1, e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 3, d.l. 9 settembre

1991, n. 292, conv., con mod., dalla l. 8 novembre 1991, n. 356, recante disposizioni in materia di custodia cautelare e di avocazione dei procedimenti penali e così, da ultimo, sostituito dall'art. 8, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, conv., con mod., dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia; la disposizione, per effetto dell'art. 15, del d.l. menzionato, si applica solo ai procedimenti iniziati successivamente all'entrata in vigore dello stesso.

373. Documentazione degli atti. - 1.

Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale [136]:

a) delle denunce [333²], querele [337²] e istanze di procedimento [341] presentate oralmente;

b) degli interrogatori [64, 65, 374, 375] e dei confronti [211, 212] con la persona sottoposta alle indagini;

c) delle ispezioni [244], delle perquisizioni [247] e dei sequestri [253];

d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362 (1);

d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363 (2);

e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II [135 ss.; att. 118].

3. Alla documentazione delle attività di indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1, si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva [140] ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie [att. 119].

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

5. L'atto contenente la notizia di reato [330] e la documentazione relativa alle indagini sono conservati in apposito fascicolo presso l'ufficio del pubblico ministero assieme agli atti trasmessi dalla polizia giudiziaria a norma dell'articolo 357 [408¹, 416², 454², 459¹].

6. Alla redazione del verbale e delle annotazioni provvede l'ufficiale di polizia giudiziaria o l'ausiliario [126] che assiste il pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 142.

(1) L'originaria lettera *d)* è stata così modificata dall'art.

5⁴, Mafia [4]; in precedenza recitava: «delle sommarie informazioni assunte nel corso delle perquisizioni ovvero sul luogo e nell'immediatezza del fatto».

(2) Lettera aggiunta dall'art. 5⁴, sopra menzionato.

374. Presentazione spontanea. - 1. Chi ha notizia che nei suoi confronti sono svolte indagini, ha facoltà di presentarsi al pubblico ministero e di rilasciare dichiarazioni [513¹].

2. Quando il fatto per cui si procede è contestato a chi si presenta spontaneamente e questi è ammesso a esporre le sue discolpe, l'atto così compiuto equivale per ogni effetto all'interrogatorio. In tale ipotesi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 64, 65 e 364.

3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari [272 ss.].

375. Invito a presentarsi. (1) - 1. Il pubblico ministero invita la persona sottoposta alle indagini [61] a presentarsi quando deve procedere ad atti che ne richiedono la presenza [360, 361, 364].

2. L'invito a presentarsi contiene:

a) le generalità o le altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;

b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) il tipo di atto per il quale l'invito è predisposto;

d) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 132 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata presentazione senza che sia stato addotto legittimo impedimento [376].

3. Quando la persona è chiamata a rendere l'interrogatorio [64, 65], l'invito contiene altresì la sommaria enunciazione del fatto quale risulta dalle indagini fino a quel momento compiute [416¹, 552]. L'invito può inoltre contenere, ai fini di quanto previsto dall'articolo 453, comma 1, l'indicazione degli elementi e delle fonti di prova e l'avvertimento che potrà essere presentata richiesta di giudizio immediato [369-*bis*] (2).

4. L'invito a presentarsi è notificato [151] almeno tre giorni prima di quello fissato

per la comparizione, salvo che, per ragioni di urgenza, il pubblico ministero ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire.

(1) In ordine all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

(2) Il secondo periodo di questo comma è stato aggiunto dall'art. 26, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

376. Accompagnamento coattivo per procedere a interrogatorio o a confronto. (1) - 1. Quando si tratta di procedere ad atti di interrogatorio [65, 375] o confronto [212, 364], l'accompagnamento coattivo [132] è disposto dal pubblico ministero su autorizzazione del giudice [328].

(1) In ordine all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

377. Citazioni di persone informate sui fatti. - 1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa [90, 91] e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini [351, 362].

2. Il decreto contiene:

a) le generalità della persona;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;

c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.

3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico [233, 359, 360], dell'interprete [143] e del custode delle cose sequestrate [259].

378. Poteri coercitivi del pubblico ministero. - 1. Il pubblico ministero ha, nell'esercizio delle sue funzioni, i poteri indicati nell'articolo 131.

TITOLO SESTO

Arresto in flagranza e fermo (1)

(1) Queste disposizioni non si applicano nel procedimento davanti al giudice di pace: v. art. 2, Giudice di pace [1].

379. Determinazione della pena. - 1. Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, la pena è determinata a norma dell'articolo 278.

380. Arresto obbligatorio in flagranza. - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57; coord. 214] procedono all'arresto di chiunque [104²] è colto in flagranza [382] di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni [379, 383; coord. 230].

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale [c.p. 241 ss.] per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale [c.p. 422 ss.] per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600 (1), delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*bis*, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-*ter*, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 (2), e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

previsto dall'articolo 600-*quinqüies* (3) del codice penale;

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 (4) o quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (5);

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-*bis* del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale (6);

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o di parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (7);

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'articolo 73 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo (8);

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni [379] (9);

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (10), delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561 (11), delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645 (12), delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (13);

l-bis) delitti di partecipazione, promozio-

ne, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-*bis* del codice penale (14);

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416, commi primo e terzo del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [336 ss.; c.p. 120], l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo [357^{2 d)}]. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela [340], l'arrestato è posto immediatamente in libertà (15) (16).



GD 07/39/73

(1) L'art. 600 c.p., come sostituito dall'art. 1, l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone, prevede ora il delitto di «riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù» che, essendo punito con la reclusione da otto a venti anni, determina l'obbligatorietà dell'arresto in flagranza a norma del comma 1 del presente articolo.

(2) Le parole «anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*» sono state inserite dall'art. 12, l. 6 febbraio 2006, n. 40, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET.

(3) Le parole «e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-*quinques*» sono state inserite dall'art. 11¹, l. 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

(4) L'art. 4, Ordine pubblico [2], concerne il furto commesso su armi, munizioni o esplosivi.

(5) Le parole «quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale» hanno sostituito le parole «taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, primo comma, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale»: art. 10¹, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 10², l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

(7) Lettera così modificata dall'art. 10, Criminalità organizzata e mafiosa [1], le armi cui fa riferimento l'art. 2³, l. 18 aprile 1975, n. 110 sono «quelle denominate

da bersaglio da sala, o a emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe che corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona».

(8) Lettera così modificata dall'art. 2, d.l. 8 agosto 1991, n. 247, conv., con mod., dalla l. 5 ottobre 1991, n. 314, recante norme in tema di arresto in flagranza in materia di sostanze stupefacenti; sulla espulsione dello straniero arrestato in flagranza dei delitti previsti dall'art. 73^{1, 2, 5}, *Stupefacenti* [1], v. art. 86³, *Stupefacenti* [1].

(9) L'art. 13¹, *Terrorismo* [3] ha sostituito le parole «non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni» con le parole «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni». Nel settore della lettera richiamata, v.:

– art. 1, *Terrorismo* [1];

– art. 21 e 29, l. 18 maggio 1975, n. 110, recante norme sul controllo di armi, che prevedono reati autonomi in materia di distrazione dalla prevista destinazione o sottrazione di armi commesse «al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività» mediante la commissione di delitti ivi elencati.

(10) La legge indicata reca norme di attuazione dell'art. 18 Cost., in materia di associazioni segrete e di scioglimento dell'associazione denominata P2.

(11) È legge di ratifica del d.lgs. 14 febbraio 1948, n. 43, avente a oggetto il divieto delle associazioni a carattere militare.

(12) La legge indicata reca norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione che vieta la riorganizzazione del disciolto partito fascista.

(13) Le parole da «delle organizzazioni» sino al termine della lettera in esame sono state aggiunte dall'art. 6^{2-bis}, *Discriminazione razziale, etnica e religiosa* [1]; v. il comma 2 dello stesso art. 6.

(14) L'art. 4⁶, *Mafia* [4], oltre ad aver modificato la lettera «b» eliminando il riferimento all'«associazione di tipo mafioso» che non comprendeva la «partecipazione», ha inserito la lettera «-*bis*».

(15) Per ipotesi, previste da leggi speciali, di ritardato arresto, v.:

– art. 7³, *Collaboratori di giustizia* [1];

– art. 98, *Stupefacenti* [1];

– art. 9, *Reato transnazionale* [1].

(16) Per ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza previste da leggi speciali, v., artt. 12⁴ e 14³, *quinques*, *Cittadini extracomunitari* [1].

381. Arresto facoltativo in flagranza. -

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] hanno facoltà di arrestare chiunque [104²] è colto in flagranza [382] di un delitto non colposo [c.p. 43], consumato o tentato [c.p. 56], per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo

a tre anni ovvero di un delitto colposo [c.p. 43] per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni [343³, 379] (1).

2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti [391⁷] (2):

a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice penale;

b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma quarto (3) e 321 del codice penale;

c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, comma secondo, del codice penale (4);

d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti dagli articoli 443 e 444 del codice penale;

e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale (5);

f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;

g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;

h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635, comma secondo del codice penale;

i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;

l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;

l-bis) offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico previste dagli articoli 600-*ter*, quarto comma, e 600-*quater* del codice penale, anche se relative al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 del medesimo codice (6);

m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli 3 e 24 comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (7);

m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall'articolo 497-*bis* del codice penale (8). *

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela [336 ss.; c.p. 120 ss.], l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente [357^{2 a)}] all'ufficiale o all'agente di

polizia giudiziaria [57] presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela [340], l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità [c.p. 133] o dalle circostanze del fatto [coord. 230].

4-*bis*. Non è consentito l'arresto della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle [c.p. 371-*bis*, 378] (9) (10).



(1) Comma così modificato dall'art. 21, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale, che ha eliminato l'inciso «Quando ricorre la necessità di interrompere l'attività criminosa».

(2) Per altre ipotesi di arresto, talune anche «fuori dei casi di flagranza», v.:

– artt. 13¹⁵ e 13-*bis*, Cittadini extracomunitari [1];

– art. 16, Minorenni [2];

– art. 3, Criminalità organizzata [1], in relazione al delitto di evasione;

– artt. 7-*ter* e 9³, Misure di prevenzione [1];

– art. 2⁷, l. 24 luglio 1993, n. 256, contenente modifica dell'istituto del soggiorno obbligato;

– art. 189⁶, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada;

– art. 6², Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1].

Per converso, v.:

– art. un., d.P.R. 4 luglio 1980, n. 575, mantenuto in vigore ex art. 230² coord., il quale prescrive: «Il personale addetto all'esercizio delle Ferrovie dello Stato, sia terrestre che marittimo, e di altre ferrovie o tranvie pubbliche ha l'obbligo di non abbandonare il servizio nel caso di sinistro o di incidenti o ogni altra evenienza che possa configurare ipotesi di reato nel quale sia coinvolto nello svolgimento e a causa delle mansioni inerenti alla circolazione ferrotorranviaria ed alle attività ad essa specificamente e direttamente connesse. In tal caso il personale suindicato non è soggetto ad arresto per flagranza di reato»;

– art. 189⁸, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, il quale dispone: «Il conducente che si fermi ed occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall'incidente derivi il delitto di omicidio colposo o di lesioni personali colpose, non è soggetto all'arresto stabilito per il caso di flagranza di reato».

(3) L'art. 319 ora ha un solo comma, per effetto del-

la sostituzione apportata dall'art. 7, l. 26 aprile 1990, n. 86, recante modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

(4) Comma modificato dall'art. 22, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale, che ha eliminato il riferimento alla «seconda ipotesi» del secondo comma dell'art. 336 c.p.

(5) L'art. 530 è stato abrogato dall'art. 1, l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale; il riferimento è ora da intendersi all'art. 609-*quinquies* c.p.

(6) Lettera inserita dall'art. 12, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006), recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET.

(7) La legge menzionata reca norme sul controllo di armi ed esplosivi.

(8) Lettera introdotta dall'art. 13², Terrorismo [3].

(9) Comma aggiunto dall'art. 26, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(10) Sugli effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive, v. art. 8, Manifestazioni sportive [1].

382. Stato di flagranza. - 1. È in stato di flagranza chi viene colto nell'atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria [57], dalla persona offesa [90] o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima (1).

2. Nel reato permanente [c.p. 158] lo stato di flagranza dura fino a quando non è cessata la permanenza.

(1) Richiami all'art. 382 si vedano in:

- art. 8, Manifestazioni sportive [1];
- art. 86³, Stupefacenti [1].

383. Facoltà di arresto da parte dei privati. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 380 ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza, quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio.

2. La persona che ha eseguito l'arresto deve senza ritardo consegnare l'arrestato e le cose costituenti il corpo del reato [253²] alla polizia giudiziaria la quale redige il verbale [357] della consegna e ne rilascia copia.



384. Fermo di indiziato di delitto. (1) (2) - 1. Anche fuori dei casi di flagranza [382], quando sussistono specifici elementi

[343²] che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato (3), fanno ritenere fondato il pericolo di fuga [274 lett. b)], il pubblico ministero dispone il fermo della persona [104¹] gravemente indiziata [273] di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni [379] ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi (4) o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico (5).

2. Nei casi previsti dal comma 1 e prima che il pubblico ministero abbia assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] procedono al fermo di propria iniziativa [348].

3. La polizia giudiziaria procede inoltre al fermo di propria iniziativa qualora sia successivamente individuato l'indiziato ovvero sopravvengano specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato stia per darsi alla fuga (6) e non sia possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del pubblico ministero [307²; coord. 230].

(1) Sul fermo di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

(2) Sul fermo per i minorenni, v. art. 17, Minorenni [2].

(3) Le parole «, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato,» sono state inserite dall'art. 11, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

(4) V. artt. 1 ss., l. 2 ottobre 1967, n. 895, e artt. 1 ss., l. 18 aprile 1975, n. 110.

(5) Le parole «o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico» sono state introdotte dall'art. 13², lett. a), Terrorismo [3].

(6) Le parole «specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» hanno sostituito le precedenti «specifici elementi che rendano fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga» ai sensi dell'art. 13², lett. b), Terrorismo [3].

(7) Per ipotesi di «ritardato» fermo previste da leggi speciali, v.:

- art. 13^{13-ter}, Cittadini extracomunitari [1];
- art. 7³, Collaboratori di giustizia [1];
- art. 9, Reato transnazionale [1].

385. Divieto di arresto o di fermo in determinate circostanze. - 1. L'arresto [380, 381] o il fermo [384] non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento

di un dovere [c.p. 51] o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in presenza di una causa di non punibilità [c.p. 52, 53, 54, 308, 309, 384, 387², 398², 463, 589, 599, 649].

386. Doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo. - 1.

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [57] che hanno eseguito l'arresto [380, 381] o il fermo [384] o hanno avuto in consegna l'arrestato [383], ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito [Cov. 13]. Avvertono inoltre l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore di fiducia [96].

2. Dell'avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97 [104²; att. 120] (1).

3. Qualora non ricorra l'ipotesi prevista dall'articolo 389, comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto o dal fermo [391⁴]. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale [357], salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l'eventuale nomina del difensore di fiducia [96], l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui l'arresto o il fermo è stato eseguito e l'enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato (2).

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l'arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito [558; att. 94¹, 97², 163; reg. 7] (2) (3).

5. Il pubblico ministero può disporre che l'arrestato o il fermato sia custodito in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell'articolo 284 (4) ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

7. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3 [389] (2).



(1) Sull'obbligo di informare l'Autorità diplomatica del Paese cui appartiene lo straniero dell'avvenuta adozione di provvedimenti in materia di libertà personale, v. art. 2^o, Cittadini extracomunitari [1]; v., altresì, art. 22⁴, Ordinamento penitenziario [2].

(2) Comma così sostituito dall'art. 23, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(3) A norma dell'art. 13⁴, Collaboratori di giustizia [1], per gravi e urgenti motivi di sicurezza, il pubblico ministero può autorizzare la polizia giudiziaria a custodire le persone di cui all'art. 9, Collaboratori di giustizia [1], arrestate o fermate, in luoghi diversi dal carcere.

(4) Le originarie parole «se infermo, presso la propria abitazione o in luogo di cura» sono state così sostituite dall'art. 20, l. 8 agosto 1995, n. 332.

387. Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari. - 1.

La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato [380, 381] o del fermato [384], deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo [96³].



388. Interrogatorio dell'arrestato o del fermato. - 1.

Il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato [380, 381] o del fermato [384], dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia [96, 386²] ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio [97, 386²].

2. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64 [att. 21], il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti [375³, 513¹].

389. Casi di immediata liberazione dell'arrestato o del fermato. - 1.

Se risulta evidente che l'arresto o il fermo è stato eseguito per errore di persona [66 ss.] o fuori dei casi previsti dalla legge [380, 381, 384, 385] o se la misura dell'arresto o del fermo è divenuta inefficace a norma degli articoli 386, comma 7 e 390, comma 3, il pubblico ministero dispone con decreto motivato [125²] che l'arrestato o il fermato sia posto immediatamente in libertà [att. 121].

2. La liberazione è altresì disposta prima

dell'intervento del pubblico ministero dallo stesso ufficiale di polizia giudiziaria [57], che ne informa subito il pubblico ministero del luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito [att. 97², 120].



390. Richiesta di convalida dell'arresto o del fermo. (1) - 1. Entro quarantotto ore dall'arresto [380, 381] o dal fermo [384] il pubblico ministero, qualora non debba ordinare la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato [389; att. 121], richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari competente in relazione al luogo dove l'arresto o il fermo è stato eseguito [328, 344², 391^{4, 7}; att. 122, 129^{3-bis}].

2. Il giudice fissa l'udienza di convalida al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero e al difensore [149, 150].

3. L'arresto o il fermo diviene inefficace se il pubblico ministero non osserva le prescrizioni del comma 1 [389¹].

3-bis. Se non ritiene di comparire, il pubblico ministero trasmette al giudice, per l'udienza di convalida, le richieste in ordine alla libertà personale con gli elementi su cui le stesse si fondano (2).



(1) V. art. 5³, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) Comma aggiunto dall'art. 24, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

391. Udienza di convalida. - 1. L'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio [127] con la partecipazione necessaria [del pubblico ministero e] del difensore dell'arrestato o del fermato [179] (1).

2. Se il difensore di fiducia [96] o di ufficio [97] non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97, comma 4.

3. Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale [291¹]. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato [388, 513¹] o del fermato [64, 65], salvo che questi non abbia

potuto o si sia rifiutato di comparire [503⁶]; sente in ogni caso il suo difensore (1).

4. Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386, comma 3 e 390, comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza [125] (2). Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione [606] (3).

5. Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291 [27]. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 (4) (5).

6. Quando non provvede a norma del comma 5, il giudice dispone con ordinanza la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato (6).

7. Le ordinanze previste dai commi precedenti, se non sono pronunciate in udienza, sono comunicate o notificate a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Le ordinanze pronunciate in udienza sono comunicate al pubblico ministero [153²] e notificate all'arrestato o al fermato [148 ss.], se non comparsi. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione o notificazione. L'arresto o il fermo cessa di avere efficacia se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato o il fermato è stato posto a disposizione del giudice [390¹, 716³; Cost. 13] (1).



(1) Comma modificato dall'art. 25, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale, che ha eliminato la presenza obbligatoria del pubblico ministero all'udienza di convalida.

(2) Ai sensi dell'art. 13^{3-bis}, Cittadini extracomunitari [1], nel caso di arresto in flagranza o di fermo, il giudice rilascia il nulla osta all'espulsione dal territorio dello Stato all'atto della convalida, salvo che applichi la misura della custodia cautelare in carcere o che

ricorra una delle ragioni per le quali il nulla osta può essere negato ai sensi del comma 3 del medesimo articolo.

(3) Comma modificato dall'art. 25, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale, che ha soppresso il riferimento al quarto comma.

(4) Comma sostituito dall'art. 25, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale. Il secondo periodo, che stabiliva: «Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280», è stato poi così sostituito dall'art. 12, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

(5) Il giudice può disporre l'applicazione di misure coercitive anche fuori dei limiti previsti dall'art. 280 c.p.p. a norma dell'art. 3, Criminalità organizzata [1], se l'arresto è stato eseguito nei riguardi di persona che ha posto in essere una condotta punibile ai sensi dell'art. 385 c.p.

(6) Sugli effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive, v. art. 8, Manifestazioni sportive [1].

TITOLO SESTO-BIS

Investigazioni difensive (1)

(1) Titolo inserito dall'art. 11, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

391-bis. Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore. - 1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere *c*) e *d*), per acquisire notizie [327-bis, 391-nonies] il difensore [96, 97, 100, 101], il sostituto [102], gli investigatori privati autorizzati [222 coord.] o i consulenti tecnici [225, 233] possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391-ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione [391-ter];

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato [210];

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione [c.p. 371-ter].

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria [55 ss.] o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date [362¹].

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato [210], è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti non possono essere utilizzate [191]. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa [279], sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari [328]. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza [677 ss.].

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa [90 ss.] e le altre parti private [74 ss.].

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico [63]. Le precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera *d*) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.

11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza [194 ss.] o all'esame della persona [208 ss.] che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera *d*) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.



GD 07/28/65

391-*ter*. Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni. - 1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391-*bis*, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata [39 att.] dal difensore [96, 97, 100, 101] o da un suo sostituto [102], che redige una relazione nella quale sono riportati:

a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;

b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;

c) l'attestazione di avere rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391-*bis*;

d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 del-

l'articolo 391-*bis* sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili [134- 142].



391-*quater*. Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione. (1)

- 1. Ai fini delle indagini difensive [327-*bis*, 391-*nonies*], il difensore [96, 97, 100, 101] può chiedere i documenti in possesso della pubblica amministrazione e di estrarne copia a sue spese.

2. L'istanza deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o lo detiene stabilmente.

3. In caso di rifiuto da parte della pubblica amministrazione si applicano le disposizioni degli articoli 367 e 368.



(1) Per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, v. art. 132, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, indicato *sub* nota 2, Capo Quarto, Libro Terzo.

391-*quinquies*. Potere di segretezza del pubblico ministero. - 1. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero può, con decreto motivato [125], vietare alle persone sentite di comunicare i fatti e le circostanze oggetto dell'indagine di cui hanno conoscenza. Il divieto non può avere una durata superiore a due mesi.

2. Il pubblico ministero, nel comunicare il divieto di cui al comma 1 alle persone che hanno rilasciato le dichiarazioni, le avverte delle responsabilità penali conseguenti all'indebita rivelazione delle notizie [c.p. 379-*bis*].



391-*sexies*. Accesso ai luoghi e documentazione. - 1. Quando effettuano un accesso [391-*decies*³] per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore [96, 97,

100, 101], il sostituto [102] e gli ausiliari indicati nell'articolo 391-*bis* possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

- a) la data ed il luogo dell'accesso;
- b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
- c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
- d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.



391-septies. Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico. - 1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico [391-*decies*³] e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato [125] che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.



391-octies. Fascicolo del difensore. - 1. Nel corso delle indagini preliminari e nell'udienza preliminare [416 ss.], quando il giudice deve adottare una decisione con l'intervento della parte privata, il difensore può presentargli direttamente gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

2. Nel corso delle indagini preliminari il difensore che abbia conoscenza di un procedimento penale può presentare gli elementi difensivi di cui al comma 1 direttamente al giudice, perché ne tenga conto anche nel caso in cui debba adottare una decisione per la quale non è previsto l'intervento della parte assistita.

3. La documentazione di cui ai commi 1 e 2, in originale o, se il difensore ne richiede la restituzione, in copia, è inserita nel

fascicolo del difensore, che è formato e conservato presso l'ufficio del giudice per le indagini preliminari. Della documentazione il pubblico ministero può prendere visione ed estrarre copia prima che venga adottata una decisione su richiesta delle altre parti o con il loro intervento. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il fascicolo del difensore è inserito nel fascicolo di cui all'articolo 433.

4. Il difensore può, in ogni caso, presentare al pubblico ministero gli elementi di prova a favore del proprio assistito.



GD 07/28/65

391-nonies. Attività investigativa preventiva. - 1. L'attività investigativa prevista dall'articolo 327-*bis*, con esclusione degli atti che richiedono l'autorizzazione o l'intervento dell'autorità giudiziaria [233^{1-bis}, 391-*bis*⁷, 10 e 11, 391-*quater*³, 391-*septies*] può essere svolta anche dal difensore che ha ricevuto apposito mandato per l'eventualità che si instauri un procedimento penale.

2. Il mandato è rilasciato con sottoscrizione autenticata e contiene la nomina del difensore e l'indicazione dei fatti ai quali si riferisce.



391-decies. Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive. - 1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.

2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431.

3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall'articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.

4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo

del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera *c*).




GD 07/28/65

TITOLO SETTIMO

Incidente probatorio (1)

(1) Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano nel procedimento davanti al giudice di pace: v. art. 2, Giudice di pace [1].

392. Casi. - 1. Nel corso delle indagini preliminari [326 ss.]  il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini [60-61, 99] possono chiedere al giudice [34²⁻⁴ *quater*] (1) che si proceda con incidente probatorio [70³, 346, 360⁴, 431 *d*], 467, 511; att. 116-117]:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona [194 ss., 391-*bis*¹¹], quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento [497 ss.] per infermità o altro grave impedimento [190-*bis*¹];

b) all'assunzione di una testimonianza [194 ss., 391-*bis*¹¹] quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini [61, 391-*bis*¹¹] su fatti concernenti la responsabilità di altri [208, 513³] (2);

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210 [190-*bis*¹, 391-*bis*¹¹, 513³] (2);

e) al confronto [211] tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a*) e *b*);

f) a una perizia [220 ss.] o a un esperimento giudiziale [218], se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile [360];

g) a una ricognizione [213 ss.], quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.


1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600 (3), 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1 (4), 600-*quinquies* (5), 601, 602 (6), 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*,

609-*quinquies* e 609-*octies* del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini [61] possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1 (7).

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni [467, 468³, 508].



GD 02/33/79

 Articolo dichiarato illegittimo «nella parte in cui non consente che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare» (*C. cost.* 10 marzo 1994, n. 77).

(1) In tema di reati ministeriali, v. art. 1², Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4].

(2) Le parole «quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere *a*) e *b*)» che comparivano nella parte finale delle lettere *c*) e *d*) sono state cancellate dall'art. 4¹, l. 7 agosto 1997, n. 267, recante modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove. L'art. 6¹ della medesima legge prevede che: «Nei procedimenti penali in corso, il pubblico ministero può avvalersi della facoltà di cui al comma 1, lettere *c*) e *d*) dell'articolo 392 del codice di procedura penale, come modificate dall'art. 4 della presente legge, anche dopo l'esercizio dell'azione penale, se ne fa richiesta al giudice per le indagini preliminari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».


(3) Le parole «600» sono state inserite dall'art. 15⁷, l. 11 agosto 2003, n. 228 (*G.U.* n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.

(4) Le parole «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*.1» sono state inserite dall'art. 14, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (*G.U.* n. 38 del 15 febbraio 2006), recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET.

(5) Le parole da «600-*bis*» a «600-*quinquies*» sono state inserite dall'art. 13³, l. 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

(6) Le parole «601, 602,» sono state inserite dall'art. 15⁷, l. 11 agosto 2003, n. 228 (*G.U.* n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.

(7) Comma introdotto dall'art. 13¹, l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale.

393. Richiesta. - 1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari [405]  e comunque

in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini [400] e indica:

a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale [190¹];

b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova [396, 430-*bis*];

c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento [493].

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1, lettera *b)* [96 ss.], la persona offesa [90, 91] e il suo difensore [101].

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-*bis*, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti (1).

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità [398¹].

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari [406-407], ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice [34^{2-*quater*}] provvede con decreto motivato [125³], concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello [412] (2).



GD 02/33/79



¹ Articolo dichiarato illegittimo «nella parte in cui non consente che l'incidente probatorio possa essere richiesto ed eseguito anche nella fase dell'udienza preliminare» (*C. cost.* 10 marzo 1994, n. 77).

(1) Questo comma è stato introdotto dall'art. 13², l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale.

(2) V., peraltro, *sub art.* 392 c.p.p. (*C. cost.* 10 marzo 1994, n. 77) che ha consentito l'incidente probatorio anche nella fase dell'udienza preliminare.

394. Richiesta della persona offesa.

- 1. La persona offesa [90, 91] può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.

2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato [125³] e lo fa notificare [154] alla persona offesa.

395. Presentazione e notificazione della richiesta.

- 1. La richiesta di incidente probatorio è depositata nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari [328], unitamente a eventuali cose o documenti, ed è notificata [148 ss.] a cura di chi l'ha proposta, secondo i casi, al pubblico ministero e alle persone indicate nell'articolo 393, comma 1, lettera *b)*. La prova della notificazione è depositata in cancelleria.



396. Deduzioni.

- 1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta [395, 400], il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini [60, 61] può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta [173, 401¹], depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova [402, 468⁴] e altre persone interessate a norma dell'articolo 393, comma 1, lettera *b)*.

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi [398³]. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.



397. Differimento dell'incidente probatorio.

- 1. Il pubblico ministero può chiedere che il giudice disponga il differimento dell'incidente probatorio richiesto dalla persona sottoposta alle indagini [60, 61] quando la sua esecuzione pregiudicherebbe uno o più atti di indagine preliminare [347 ss.]. Il differimento non è consentito quando pregiudicherebbe l'assunzione della prova [402].

2. La richiesta di differimento è presentata a pena di inammissibilità [173] nella cancelleria del giudice entro il termine previsto dall'articolo 396, comma 1, e indica:

a) l'atto o gli atti di indagine preliminare che l'incidente probatorio pregiudicherebbe e le cause del pregiudizio;

b) il termine del differimento richiesto.

3. Il giudice [34^{2-quater}], se non dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio [398¹], provvede entro due giorni con ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di differimento. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero [153²].

4. Nell'accogliere la richiesta di differimento il giudice fissa l'udienza per l'incidente probatorio [401] non oltre il termine strettamente necessario al compimento dell'atto o degli atti di indagine preliminare indicati nel comma 2, lettera *a)*. L'ordinanza è immediatamente comunicata al pubblico ministero [153²] e notificata per estratto [148 ss.] alle persone indicate nell'articolo 393, comma 1, lettera *b)*. La richiesta di differimento e l'ordinanza sono depositate all'udienza.



398. Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio. - 1. Entro due giorni [400] dal deposito della prova della notifica [395] e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396, comma 1, il giudice [34^{2-quater}] pronuncia ordinanza [125] con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità [393³] o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero [153²] e notificata [148 ss.] alle persone interessate.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta [att. 124] il giudice stabilisce:

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni [190, 393, 396];

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni [403];

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni [400].

3. Il giudice fa notificare [148 ss.] alla persona sottoposta alle indagini [60, 61], alla persona offesa [90, 91] e ai difensori [96 ss.] avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare [400] (1). Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero [153²].

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-*bis* (2).

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza [401], sempre che non ne derivi ritardo [496²].

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5-bis. (3) Nel caso di indagini che riguardano ipotesi di reato previste dagli articoli 600 (4), 600-*bis*, 600-*ter*, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*:1 (5), 600-*quinquies* (6), 601, 602 (7), 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine, l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva [139]. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia [220 ss.] ovvero della consulenza tecnica [233]. Dell'interrogatorio

è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti [498^{4-bis}]



GD 05/12/68

¹ Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l'ipotesi di reato di cui all'art. 609-*quinquies* (Corruzione di minorenni) c.p. fra quelle in presenza delle quali, ove fra le persone interessate all'assunzione delle prove vi siano minori di anni sedici, il giudice stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno (C. cost. 1° giugno-9 luglio 1998, n. 262).

² Comma dichiarato altresì costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa provvedere nei modi ivi previsti all'assunzione della prova ove fra le persone interessate ad essa vi sia un maggiorenne infermo di mente, quando le esigenze di questi lo rendono necessario od opportuno (C. cost. 13-29 gennaio 2005, n. 63).

(1) Le parole dopo «fissata» sino alla fine del periodo sono state introdotte dall'art. 4¹, l. 7 agosto 1997, n. 267, recante modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove.

(2) Comma introdotto dall'art. 14¹, l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale.

(3) Comma introdotto dall'art. 14², l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme contro la violenza sessuale.

(4) Le parole «600» sono state inserite dall'art. 15⁸, l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.

(5) Le parole «anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-*quater*» sono state inserite dall'art. 14, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006), recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET.

(6) Le parole da «600-*bis*» a «600-*quinquies*» sono state inserite dall'art. 13¹, l. 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

(7) Le parole «601, 602» sono state inserite dall'art. 15⁸, l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.

399. Accompagnamento coattivo della persona sottoposta alle indagini.

(1) - 1. Se la persona sottoposta alle indagini [60, 61], la cui presenza è necessaria per compiere un atto da assumere con l'incidente probatorio, non compare senza addurre un legittimo impedimento, il giudice [34^{2-*quater*}] ne ordina l'accompagnamento coattivo [132, 401³; att. 46].

(1) In ordine all'esecuzione dell'accompagnamento

coattivo nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

400. Provvedimenti per i casi di urgenza. - 1. Quando per assicurare l'assunzione della prova è indispensabile procedere con urgenza all'incidente probatorio, il giudice [34^{2-*quater*}] dispone con decreto motivato [125³] che i termini previsti dagli articoli precedenti [398³] siano abbreviati nella misura necessaria.

401. Udienza. - 1. L'udienza si svolge in camera di consiglio [127] con la partecipazione necessaria [179] del pubblico ministero e del difensore [96 ss.] della persona sottoposta alle indagini [60, 61, 179]. Ha altresì diritto di parteciparvi il difensore della persona offesa [101].

2. In caso di mancata comparizione del difensore della persona sottoposta alle indagini, il giudice [34^{2-*quater*}] designa altro difensore a norma dell'articolo 97, comma 4.

3. La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa hanno diritto di assistere all'incidente probatorio quando si deve esaminare un testimone o un'altra persona. Negli altri casi possono assistere previa autorizzazione del giudice [190³].

4. Non è consentita la trattazione e la pronuncia di nuovi provvedimenti su questioni relative all'ammissibilità e alla fondatezza della richiesta [396¹].

5. Le prove sono assunte con le forme stabilite per il dibattimento [496 ss.]. Il difensore della persona offesa [101] può chiedere al giudice di rivolgere domande alle persone sottoposte ad esame.

6. Salvo quanto previsto dall'articolo 402, è vietato estendere l'assunzione della prova a fatti riguardanti persone diverse da quelle i cui difensori partecipano all'incidente probatorio [398^{2 b)}, 403]. È in ogni caso vietato verbalizzare dichiarazioni riguardanti tali soggetti [191].

7. Se l'assunzione della prova non si conclude nella medesima udienza, il giudice ne dispone il rinvio al giorno successivo non festivo, salvo che lo svolgimento delle attività di prova richieda un termine maggiore.

8. Il verbale [136], le cose e i documen-

ti acquisiti nell'incidente probatorio sono trasmessi al pubblico ministero. I difensori hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia [116; att. 118].



402. Estensione dell'incidente probatorio. - 1. Se il pubblico ministero o il difensore della persona sottoposta alle indagini [96 ss.] chiede che la prova si estenda ai fatti o alle dichiarazioni previsti dall'articolo 401, comma 6, il giudice [34^{2-quate}], se ne ricorrono i requisiti, dispone le necessarie notifiche a norma dell'articolo 398, comma 3, rinviando l'udienza per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre tre giorni. La richiesta non è accolta se il rinvio pregiudica l'assunzione della prova [397¹].

403. Utilizzabilità nel dibattimento delle prove assunte con incidente probatorio. - 1. Nel dibattimento [470 ss.] le prove assunte con l'incidente probatorio sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione [191, 401⁶, 402].

1-bis. Le prove di cui al comma 1 non sono utilizzabili nei confronti dell'imputato raggiunto solo successivamente all'incidente probatorio da indizi di colpevolezza se il difensore non ha partecipato alla loro assunzione, salvo che i suddetti indizi siano emersi dopo che la ripetizione dell'atto sia divenuta impossibile (1).



(1) Il comma *1-bis* è stato introdotto dall'art. 5, l. 7 agosto 1997, n. 267, recante modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove.

404. Efficacia dell'incidente probatorio nei confronti della parte civile. - 1. La sentenza pronunciata sulla base di una prova assunta con incidente probatorio a cui il danneggiato dal reato [74, 90; c.p. 185] non è stato posto in grado di partecipare [401] non produce gli effetti previsti dall'articolo 652, salvo che il danneggiato stesso ne abbia fatta accettazione anche tacita.



TITOLO OTTAVO

Chiusura delle indagini preliminari (1)

(1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. artt. 15 e 16, Giudice di pace [1].

405. Inizio dell'azione penale. Forme e termini. - 1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione [408 ss.], esercita l'azione penale [50] (1), formulando l'imputazione [60, 178^{b)}, 179, 187¹, 406⁷, 409⁵, 410³, 423, 516 ss.], nei casi previsti nei titoli II [444-448], III [449-452], IV [453-458] e V [459-464] del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio [416 ss.; att. 129].

1-bis. Il pubblico ministero, al termine delle indagini, formula richiesta di archiviazione quando la Corte di cassazione si è pronunciata in ordine alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'articolo 273, e non sono stati acquisiti, successivamente, ulteriori elementi a carico della persona sottoposta alle indagini (2).

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis* (3), il pubblico ministero richiede il rinvio a giudizio [416] entro sei mesi [406, 407] dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato [335; att. 127; coord. 258]. Il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera *a*) (4).

3. Se è necessaria la querela [336 ss.], l'istanza [341] o la richiesta di procedimento [342], il termine decorre dal momento in cui queste pervengono al pubblico ministero [357].

4. Se è necessaria l'autorizzazione a procedere [343], il decorso del termine è sospeso dal momento della richiesta [344] a quello in cui l'autorizzazione perviene al pubblico ministero (5).



(1) Per ipotesi particolari, v.:
- art. 8¹, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4];

- art. 8¹, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

(2) Comma inserito dall'art. 3, l. 20 febbraio 2006, n. 46 (*G.U.* n. 44 del 22 febbraio 2006) recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

(3) Le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo

415-*bis* sono state premesse dall'art. 17, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(4) L'ultimo periodo del comma è stato inserito dall'art. 6, Mafia [4].

(5) Sugli effetti dell'esercizio dell'azione penale per i delitti di frode in competizioni sportive, v. art. 2, Manifestazioni sportive [1].

Su particolari effetti della sottoposizione a procedimento penale, v.:

- per gli avvocati, art. 44, Avvocati [1];
- per i magistrati, art. 31, R.d.l. 31 maggio 1946, n. 511, recante guarentigie della magistratura;
- art. 6¹, l. 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza;
- artt. 91¹ e 117, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico sugli impiegati civili dello Stato.

406. Proroga del termine. (1) (2) - 1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice [328], per giusta causa, la proroga del termine previsto dall'articolo 405 [393¹; trans. 258]. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.

2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato [407].

2-bis. Ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per un tempo non superiore a sei mesi.

2-ter. Qualora si proceda per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, la proroga di cui al comma 1 può essere concessa per non più di una volta (3).

3. La richiesta di proroga è notificata [148 ss.], a cura del giudice, con l'avviso della facoltà di presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione, alla persona sottoposta alle indagini [61] nonché alla persona offesa dal reato [90, 91] che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di voler esserne informata [408²]. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle memorie.

4. Il giudice autorizza la proroga del termine con ordinanza emessa in camera di consiglio senza intervento del pubblico ministero e dei difensori.

5. Qualora ritenga che allo stato degli atti non si debba concedere la proroga, il giudice, entro il termine previsto dal comma 3, secondo periodo, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa notificare

avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini [61] nonché, nella ipotesi prevista dal comma 3, alla persona offesa dal reato [90, 91]. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

5-bis. Le disposizioni dei commi 3, 4, e 5 non si applicano se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-*bis* (4). In tali casi il giudice provvede con ordinanza entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, dandone comunicazione al pubblico ministero [153²].

6. Se non ritiene di respingere la richiesta di proroga, il giudice autorizza con ordinanza il pubblico ministero a proseguire le indagini.

7. Con l'ordinanza che respinge la richiesta di proroga, il giudice, se il termine per le indagini preliminari è già scaduto, fissa un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione delle richieste del pubblico ministero a norma dell'articolo 405.

8. Gli atti di indagine compiuti dopo la presentazione della richiesta di proroga e prima della comunicazione del provvedimento del giudice sono comunque utilizzabili, sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini [407³].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, Mafia [4].

(2) Queste disposizioni non si applicano nel procedimento davanti al giudice di pace: v. art. 2, Giudice di pace [1].

(3) Comma introdotto dall'art. 4, l. 21 febbraio 2006, n. 102 (G.U. n. 64 del 17 marzo 2006), recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

(4) Le parole «e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 4 e 7-*bis*» hanno sostituito, ai sensi dell'art. 1¹, d.l. 5 aprile 2001, n. 98, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2001, n. 196 le precedenti «e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-*bis*» inserite dall'art. 3¹, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv. dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4. L'art. 5 del citato d.l. ha stabilito che la disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

407. Termini di durata massima delle indagini preliminari. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 393, comma 4, la durata

delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi [trans. 258].

2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano [33-*bis*^{1a)}]:

a) (1) i delitti appresso indicati (2):

1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-*bis* e 422 del codice penale, 291-*ter*, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-*quater*, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (3);

2) delitti consumati o tentati [c.p. 56] di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale [18, 303^{b)} 3-*bis*, 307^{1-bis}, 533^{3-bis}];

3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (4);

4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma (5) [270-*bis*, secondo comma] (5) e 306, secondo comma, del codice penale [att. 147-*bis*³, coord. 226] (6) (7);

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (8);

6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (9);

7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza [380^{2 m)}];

7-*bis*) dei delitti previsti dagli articoli 600 (10), 600-*bis*, comma 1, 600-*ter*, comma 1, 601, 602 (10), 609-*bis* nelle ipotesi aggravate previste dagli articoli 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies* del codice penale (11);

b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini [61] o di persone offese [90, 91] (12);

c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero [727 ss.];

d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-*bis* (13), qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale [405, 552] o richiesto l'archiviazione [408 ss.] nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati [191, 406⁸⁾].



(1) Lettera così sostituita, da ultimo, dall'art. 21¹, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) Per i delitti previsti da questa lettera non può essere concesso il nulla osta all'espulsione dal territorio dello Stato prevista dagli artt. 13 e 16, Cittadini extracomunitari [1].

(3) Numero così sostituito dall'art. 5³, l. 19 marzo 2001, n. 92, in materia di repressione del contrabbando di tabacchi lavorati. Gli artt. 291-*ter* e 291-*quater*, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 puniscono rispettivamente il contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri e l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

(4) Sull'applicabilità di circostanze aggravanti ai reati di cui all'art. 407², n. 3, c.p.p., v. art. 7, Criminalità organizzata [1].

(5) Ora secondo comma; le parole «270-*bis*, secondo comma» sono state, invece, soppresse dall'art. 1^{5-quater}, Terrorismo [2].

(6) Le parole «nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 270-*bis*, secondo comma, e 306, secondo comma, del codice penale» sono state inserite dall'art. 1², d.l. 5 aprile 2001, n. 98, conv., con mod., dalla l. 14 maggio 2001, n. 196.

In materia, v.:

– sull'applicabilità di circostanze aggravanti e attenuanti per i reati di cui all'art. 407², n. 4, c.p.p., art. 1, Terrorismo [1];

– artt. 21 e 29, l. 18 maggio 1975, n. 110, recanti norme sul controllo di armi, che prevedono reati autonomi in materia di distrazione dalla prevista destinazione o sottrazione di armi, commessi «al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività» mediante la commissione di delitti ivi elencati.

(7) Nei procedimenti per i delitti di cui all'art. 407², lett. a), n. 4 c.p.p. si applicano, ai sensi dell'art. 3¹, Terrorismo [2], le disposizioni di cui all'art. 13, Criminalità organizzata [1].

(8) Le armi cui fa riferimento l'art. 2³, l. 18 aprile 1975, n. 110 sono «quelle denominate da bersaglio da sala, o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa sia lunghe che corte e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona»; v. artt. 1 ss., l. 2 ottobre 1967, n. 865.

(9) Stupefacenti \square .

(10) Le parole «600,» e «602,» sono state inserite dall'art. 6¹, lett. c), l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.

(11) Numero introdotto dall'art. 3², d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv. dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4. L'art. 5 del citato d.l. ha stabilito che la disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

(12) Ai sensi dell'art. 1, l. 28 settembre 1998, n. 336, il termine di durata massima delle indagini preliminari nei procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore della legge e riguardanti i delitti di cui agli artt. 285 e 422 c.p., commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, è di tre anni ove ricorra l'ipotesi di cui alla lett. b), comma 2, art. 407 c.p.p. Il termine è stato portato a 4 anni dall'art. 1, d.l. 27 settembre 1999, n. 330, conv. in l. 23 novembre 1999, n. 438, a cinque anni dall'art. 9, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv. in l. 19 gennaio 2001, n. 4, ed ora a sei anni dall'art. 13, d.l. 25 ottobre 2002, n. 236 (G.U. n. 254 del 29 ottobre 2002), conv., con mod., dalla l. 27 dicembre 2002, n. 284 (G.U. n. 303 del 28 dicembre 2002).

(13) Le parole «Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis» sono state premesse dall'art. 17, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

408. Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. - 1.

Entro i termini previsti dagli articoli precedenti [405-407], il pubblico ministero, se la notizia di reato [330 ss.] è infondata [att. 125] presenta al giudice richiesta di archiviazione [411; coord. 227]. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate [357, 373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 401; att. 127].

2. L'avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa [154] che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione [406³; att. 126].

3. Nell'avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa [90, 91] può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari [410] (1) (2).



GD 05/28/80

(1) Per i reati ministeriali e presidenziali, v. art. 2¹, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4] e art. 8, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3].

(2) Nel procedimento davanti al giudice di pace: v. art. 17, Giudice di pace \square .

409. Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione. - 1.

Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato [125, 300¹] e restituisce gli atti al pubblico ministero (1). Il provvedimento che dispone l'archiviazione è notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare [284 ss.] (2).

2. Se non accoglie la richiesta, il giudice fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero [153¹], alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato [148 ss.]. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facoltà del difensore di estrarne copia (3).

3. Della fissazione dell'udienza il giudice dà inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello [153, 412¹].

4. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse [421-bis, 506, 507, 603].

5. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419 [410³; att. 128].

6. L'ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5 [606¹ c¹] (4).



(1) V. art. 3³. Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

(2) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 15, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3) Il terzo periodo è stato così sostituito dall'art. 12, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

(4) V. *sub* nota 2, art. 408.

410. Opposizione alla richiesta di archiviazione. - 1. Con l'opposizione alla richiesta di archiviazione la persona offesa dal reato [90, 91] chiede la prosecuzione delle indagini preliminari indicando, a pena di inammissibilità, l'oggetto della investigazione suppletiva e i relativi elementi di prova.

2. Se l'opposizione è inammissibile e la notizia di reato è infondata, il giudice [328] dispone l'archiviazione con decreto motivato [125³] e restituisce gli atti al pubblico ministero.

3. Fuori dei casi previsti dal comma 2, il giudice provvede a norma dell'articolo 409, commi 2, 3, 4 e 5, ma, in caso di più persone offese, l'avviso per l'udienza è notificato al solo opponente (1).



(1) V. *sub* nota 2, art. 408.

411. Altri casi di archiviazione. - 1. Le disposizioni degli articoli 408, 409 e 410 si applicano anche quando risulta che manca una condizione di procedibilità [345], che il reato è estinto [340; att. 141; c.p. 150 ss.] o che il fatto non è previsto dalla legge come reato (1).



(1) V. *sub* nota 2, art. 408.

412. Avocazione delle indagini preliminari per mancato esercizio dell'azione penale. - 1. Il procuratore generale presso la corte di appello dispone con decreto motivato [125³] l'avocazione delle indagini preliminari [372] se il pubblico ministero non esercita l'azione penale [405, 552] o non richiede l'archiviazione [408 ss.] nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice [393⁴, 406, 407; att. 127]. Il procuratore generale [51²] svolge le

indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dal decreto di avocazione [trans. 258].

2. Il procuratore generale può altresì disporre l'avocazione [372] a seguito della comunicazione prevista dall'articolo 409, comma 3 [421-*bis*].



413. Richiesta della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa.

- 1. La persona sottoposta alle indagini [61] o la persona offesa dal reato [90, 91] può chiedere al procuratore generale [51²] di disporre l'avocazione a norma dell'articolo 412, comma 1.

2. Disposta l'avocazione, il procuratore generale [51²] svolge le indagini preliminari indispensabili e formula le sue richieste entro trenta giorni dalla richiesta proposta a norma del comma 1.

414. Riapertura delle indagini. - 1. Dopo il provvedimento di archiviazione emesso a norma degli articoli precedenti, il giudice [328] autorizza con decreto motivato [125³] la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero motivata dalla esigenza di nuove investigazioni.

2. Quando è autorizzata la riapertura delle indagini, il pubblico ministero procede a nuova iscrizione a norma dell'articolo 335 (1) (2).



GD 07/37/85

(1) Per i reati ministeriali, v. art. 2². Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4].

(2) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 19². Giudice di pace [1].

415. Reato commesso da persone ignote. (1) (2) - 1. Quando è ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla data della registrazione della notizia di reato [335], presenta al giudice [328] richiesta di archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini [reg. 17].

2. Quando accoglie la richiesta di archiviazione [att. 77²] ovvero di autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia

decreto motivato [125³] e restituisce gli atti al pubblico ministero [att. 107²; coord. 232]. Se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato [335; reg. 17].

3. Si osservano, in quanto applicabili, le altre disposizioni di cui al presente titolo [405 ss.].

4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 107-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 17⁵, Giudice di pace [1].

415-bis. Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari. (1) -

1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato [407³], il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore [96, 97] avviso della conclusione delle indagini preliminari [416¹, 552²].

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie [121], produrre documenti [234 ss.], depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore [327-*bis*], chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni [374] ovvero chiedere di essere sotto-

posto ad interrogatorio [64, 65]. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine può essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari [328], su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni [305²].

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorché sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione [405, 407].



GD 07/28/55

(1) Articolo inserito dall'art. 17, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

TITOLO NONO

Udienza preliminare (1)

(1) Queste disposizioni non si applicano nel procedimento davanti al giudice di pace: v. art. 2, Giudice di pace [1].

416. Presentazione della richiesta del pubblico ministero. - 1. La richiesta di rinvio a giudizio [417] è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice [328; att. 130; reg. 3]. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla [178^{cj}, 180] se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-*bis*, comma 3 [369-*bis*] (1).

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo [419³, 421³] contenente la notizia di reato [330 ss.], la documentazione relativa alle indagini espletate [347 ss., 327-*bis*] (2) e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 391, 392 ss.]. Il corpo del reato [253²] e le cose pertinenti al reato [253¹]

sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove [259, 442^{1-bis}].

2-*bis*. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, la richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero deve essere depositata entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (3).



(1) Il periodo finale del comma è stato così sostituito dall'art. 17, l. 16 dicembre 1999, n. 479. La precedente disposizione stabiliva che «la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3» ed era stata introdotta dall'art. 2, l. 16 luglio 1997, n. 234. L'art. 3 della medesima legge prevede che la modifica non si applichi ai procedimenti penali nei quali alla data di entrata in vigore della legge, vale a dire al 9 agosto 1997, sia già stata depositata richiesta di rinvio a giudizio.

(2) Sull'inserimento del «verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione» del testimone di giustizia, v. art. 16-*quater*, Collaboratori di giustizia [1].

(3) Comma introdotto dall'art. 4, l. 21 febbraio 2006, n. 102 (G.U. n. 64 del 17 marzo 2006), recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

417. Requisiti formali della richiesta di rinvio a giudizio. - 1. La richiesta di rinvio a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato [60] o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo [67, 68] nonché le generalità della persona offesa dal reato [90] qualora ne sia possibile l'identificazione;

b) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge [c.p. 206 ss.] (1);

c) l'indicazione delle fonti di prova acquisite [187 ss.];

d) la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio [429];

e) la data [111] e la sottoscrizione [110].



(1) Lettera così sostituita dall'art. 18, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

418. Fissazione dell'udienza. - 1. Entro cinque (1) giorni dal deposito della richiesta

[416], il giudice [34^{2-bis}, 328] fissa [67, 68, 69] con decreto il giorno, l'ora e il luogo dell'udienza in camera di consiglio [127], provvedendo a norma dell'articolo 97 quando l'imputato è privo di difensore di fiducia.

2. Tra la data di deposito della richiesta [416] e la data dell'udienza [420] non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni [409³, 419⁴; att. 128, 131].



(1) La parola «cinque» ha sostituito la parola «due» ai sensi dell'art. 19, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

419. Atti introduttivi. - 1. Il giudice fa notificare all'imputato [60, 157] e alla persona offesa [90, 91, 154], della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio [416] formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia [420-*quater*] (1) (2).

2. L'avviso è altresì comunicato al pubblico ministero [153²] e notificato al difensore dell'imputato [148 ss.] con l'avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti e delle cose trasmessi a norma dell'articolo 416 comma 2 e di presentare memorie e produrre documenti [127²; att. 131] (3).

3. L'avviso [comunicato al pubblico ministero] (4) contiene inoltre l'invito a trasmettere la documentazione relativa alle indagini eventualmente espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio [421³, 442^{1-bis}; att. 131].

4. Gli avvisi sono notificati e comunicati almeno dieci giorni prima della data dell'udienza [174]. Entro lo stesso termine è notificata la citazione del responsabile civile [83] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89].

5. L'imputato può rinunciare all'udienza preliminare e richiedere il giudizio immediato [458³] con dichiarazione presentata in cancelleria, personalmente o a mezzo di procuratore speciale [122], almeno tre giorni prima della data dell'udienza. L'atto di rinuncia è notificato al pubblico ministero e alla persona offesa dal reato a cura dell'imputato.

6. Nel caso previsto dal comma 5, il giudice emette decreto di giudizio immediato [456].

nicato. Tale disposizione non si applica se l'imputato è assistito da due difensori [96¹] e l'impedimento riguarda uno dei medesimi ovvero quando il difensore impedito ha designato un sostituto [102] o quando l'imputato chiede che si proceda in assenza del difensore impedito.



GD 02/6/55

(1) Articolo inserito dall'art. 19, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

420-quater. Contumacia dell'imputato. (1) - 1. Se l'imputato, libero o detenuto, non compare all'udienza e non ricorrono le condizioni indicate negli articoli 420, comma 2, 420-bis e 420-ter, commi 1 e 2, il giudice, sentite le parti, ne dichiara la contumacia.

2. L'imputato, quando si procede in sua contumacia, è rappresentato dal suo difensore.

3. Se l'imputato compare prima che il giudice adotti i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza che ha dichiarato la contumacia. In tal caso l'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio [421²].

4. L'ordinanza dichiarativa di contumacia è nulla [179] se al momento della pronuncia vi è la prova che l'assenza dell'imputato è dovuta a mancata conoscenza dell'avviso a norma dell'articolo 420-bis ovvero ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore od altro legittimo impedimento.

5. Se la prova dell'assenza indicata nel comma 4 perviene dopo la pronuncia dell'ordinanza prevista dal comma 1, ma prima dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424, il giudice revoca l'ordinanza medesima e, se l'imputato non è comparso, rinvia anche d'ufficio l'udienza. Restano comunque validi gli atti compiuti in precedenza, ma se l'imputato ne fa richiesta e dimostra che la prova è pervenuta con ritardo senza sua colpa, il giudice dispone l'assunzione o la rinnovazione degli atti che ritiene rilevanti ai fini dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 424.

6. Quando si procede a carico di più im-

putati, si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 1, lettere c) e d).

7. L'ordinanza dichiarativa della contumacia è allegata al decreto che dispone il giudizio. Nel decreto è in ogni caso indicato se l'imputato è contumace o assente [429].

GD 02/06/55

(1) Articolo inserito dall'art. 19, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

420-quinquies. Assenza e allontanamento volontario dell'imputato. (1) - 1. Le disposizioni degli articoli 420-bis e 420-ter non si applicano quando l'imputato, anche se impedito, chiede o consente che l'udienza preliminare avvenga in sua assenza o, se detenuto, rifiuta di assistervi. L'imputato in tali casi è rappresentato dal difensore.

2. L'imputato che, dopo essere comparso, si allontana dall'aula di udienza è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.



(1) Articolo inserito dall'art. 19, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

421. Discussione. - 1. Conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti [33-sexies, 304⁴, 402], il giudice dichiara aperta la discussione.

2. Il pubblico ministero espone sinteticamente i risultati delle indagini preliminari [347 ss.] e gli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio [416]. L'imputato può rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65 [422, 503³] (1). Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 [514⁴] (2). Prendono poi la parola, nell'ordine, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [100] e dell'imputato [96 ss.] che espongono le loro difese. Il pubblico ministero e i difensori possono replicare una sola volta.

3. Il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni [121] utilizzando gli atti contenuti nel fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 416, comma 2, nonché gli atti e i documenti [234 ss.] ammessi dal giudice prima dell'inizio della discussione [419², 3].

4. Se il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione [421-bis, 422].



(1) Il secondo periodo del comma, che era stato aggiunto dall'art. 2, l. 7 agosto 1997, n. 267, è stato così sostituito dall'art. 20, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Il periodo finale del secondo comma è stato aggiunto dall'art. 2², l. 7 agosto 1997, n. 267, recante modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove.

421-bis. Ordinanza per l'integrazione delle indagini. (1) - 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, il giudice, se le indagini preliminari sono incomplete, indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento [att. 131] e la data della nuova udienza preliminare [18^a, 421²]. Del provvedimento è data comunicazione al procuratore generale presso la corte d'appello.

2. Il procuratore generale presso la corte d'appello può disporre con decreto motivato l'avocazione delle indagini a seguito della comunicazione prevista dal comma 1. Si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 412, comma 1.



(1) Articolo inserito dall'art. 21, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

422. Attività di integrazione probatoria del giudice. (1) - 1. Quando non provvede a norma del comma 4 dell'articolo 421, ovvero a norma dell'articolo 421-bis, il giudice può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione delle prove delle quali appare evidente la decisività ai fini della sentenza di non luogo a procedere [425].

2. Il giudice, se non è possibile procedere immediatamente all'assunzione delle prove, fissa la data della nuova udienza [18 lett. a)] e dispone la citazione dei testimoni [194 ss., 500⁶], dei periti [220 ss.], dei consulenti tecnici [225, 233] e delle persone indicate nell'articolo 210 di cui siano stati ammessi l'audizione o l'interrogatorio [430-bis, 500⁶, 503⁶].

3. L'audizione e l'interrogatorio delle persone indicate nel comma 2 sono condotti dal giudice. Il pubblico ministero e i difensori possono porre domande, a mezzo del giudice, nell'ordine previsto dall'articolo 421, comma 2. Successivamente, il pubblico ministero e i difensori formulano e illustrano le rispettive conclusioni [438², 446¹, 512].

4. In ogni caso l'imputato può chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65. Su richiesta di parte, il giudice dispone che l'interrogatorio sia reso nelle forme previste dagli articoli 498 e 499 [503⁶, 513¹].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 22, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

423. Modificazione dell'imputazione.

- 1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come è descritto nell'imputazione [417] ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), o una circostanza aggravante [516, 517, 604³], il pubblico ministero modifica l'imputazione e la contesta all'imputato presente. Se l'imputato non è presente, la modificazione della imputazione è comunicata al difensore, che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione [438⁵, 441⁵, 520].

2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato [518, 604³].



424. Provvedimenti del giudice. - 1.

Subito dopo che è stata dichiarata chiusa la discussione [21^{2,3}, 421⁴, 422⁷], il giudice procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere [425] o decreto che dispone il giudizio [22³, 429].

2. Il giudice dà immediata lettura del provvedimento. La lettura equivale a notificazione per le parti presenti [33-*sexies*², 148³].

3. Il provvedimento è immediatamente depositato in cancelleria. Le parti hanno diritto di ottenerne copia [33-*sexies*², 116].

4. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della sentenza di non luogo a procedere, il giudice provvede non oltre il trentesimo giorno da quello della pronuncia [585^{1a), 2c)} (1).



GD 97/6/63

(1) V. artt. 32 e 32-*bis*, Minorenni [2], quanto ai provvedimenti conclusivi dell'udienza preliminare nel procedimento minorile.

425. Sentenza di non luogo a procedere. (1) - 1.

Se sussiste una causa (2) che estingue il reato [c.p. 150 ss.] o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [336, 341 ss., 649], se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa [c.p. 48 ss., 85 ss., 308, 309, 384, 387², 398², 463, 598, 599, 649], il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere [300¹, 314³; att. 131-*bis*], indicandone la causa nel dispositivo [coord. 232].

2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti [c.p. 62, 62-*bis*]. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio [att. 125].

4. Il giudice non può pronunciare senten-

il querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato [542] .


2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice, quando ne è fatta domanda, condanna inoltre il querelante alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, se il querelante si è costituito parte civile [76], anche di quelle sostenute dal responsabile civile citato [83] o intervenuto [85]. Quando ricorrono giusti motivi, le spese possono essere compensate in tutto o in parte [541²] (1).


3. Se vi è colpa grave, il giudice può condannare il querelante a risarcire i danni all'imputato [60] e al responsabile civile [83 ss.] che ne abbiano fatto domanda [541²].

4. Contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni possono proporre impugnazione, a norma dell'articolo 428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile.

5. Se il reato è estinto per remissione della querela [c.p. 152 ss.], si applica la disposizione dell'articolo 340, comma 4.



 Comma dichiarato illegittimo «nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anche quando risulti che l'attribuzione del reato all'imputato non sia ascrivibile a colpa del querelante» (*C. cost. 21 aprile 1993, n. 180*) e, altresì, «nella parte in cui prevede, nel caso di proscioglimento dell'imputato perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, che il giudice condanni il querelante al pagamento delle spese anticipate dallo Stato anche in assenza di qualsiasi colpa a questi ascrivibile nell'esercizio del diritto di querela» (*C. cost. 3 dicembre 1993, n. 423*).

(1) Sul pagamento in favore dello Stato in caso di patrocinio dei non abbienti, v. art. 110, Spese di giustizia .

428. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. (1) - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione:

a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale [570];

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso [571].

2. La persona offesa [90, 91] può proporre ricorso per cassazione [606] nei soli casi di

nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. La persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606.

3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.



GD 02/05/75

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, l. 20 febbraio 2006, n. 46 (*G.U. n. 44 del 22 febbraio 2006*), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Il testo precedente era il seguente: «1. Salvo quanto previsto dall'articolo 593, comma 3, contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello: a) il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. 2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. 3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7. 4. Il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569. 5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione. 6. In caso di appello del procuratore della Repubblica o del procuratore generale, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio ovvero sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. 7. In caso di appello dell'imputato, la corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato. 8. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale. 9. In ogni caso la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611». V. art. 10 della legge anzidetta *sub* nota 2, art. 593.

429. Decreto che dispone il giudizio. (1) - 1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato [60] e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private [76, 83, 89], con l'indicazione dei difensori [96 ss.];

b) l'indicazione della persona offesa [90] dal reato qualora risulti identificata [419¹];

c) l'enunciazione in forma chiara e pre-

cisa (2) del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge [417, 423, 516 ss.];

d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono [187];

e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio [att. 132];

f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione [465], con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia [484^{2-bis}];

g) la data [111] e la sottoscrizione del giudice [110] e dell'ausiliario [126] che l'assiste.

2. Il decreto è nullo se l'imputato non è identificato in modo certo [66, 180] ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dal comma 1, lettere c) e f) [179; att. 143].

3. Tra la data del decreto e la data fissata per il giudizio deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni [174].

3-bis. Qualora si proceda per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale, il termine di cui al comma 3 non può essere superiore a sessanta giorni (3).

4. Il decreto è notificato [148 ss., 179, 182] all'imputato contumace [420-*quater*] nonché all'imputato [420-*quinquies*] e alla persona offesa [att. 133] comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio (4).



GD 96/14/44

(1) Sul trasferimento di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica in seguito a rinvio a giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 314¹, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 c.p. e dall'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, v. art. 3, l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

(2) Le parole «in forma chiara e precisa» sono state inserite dall'art. 18, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3) Comma introdotto dall'art. 4, l. 21 febbraio 2006, n. 102 (G.U. n. 64 del 17 marzo 2006) recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

(4) Comma così sostituito dall'art. 2-*septies*, l. 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del d.l. 7 aprile 2000, n. 82.

430. Attività integrativa di indagine del pubblico ministero e del difensore.

(1) (2) - 1. Successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio [424, 429], il pubblico ministero e il difensore possono, ai fini delle proprie richieste al giudice del dibattimento [470 ss.], compiere attività integrativa di indagine [358 ss., 391-*bis* ss.; c.p. 648-*quater*], fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo [360³, 364, 365, 374, 375].

2. La documentazione relativa all'attività indicata nel comma 1 è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero con facoltà delle parti di prenderne visione e di estrarne copia [116, 433³; reg. 18].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 14, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2) In relazione ad attività di indagine ai fini di confisca per i reati transnazionali, v. art. 12, Reato transnazionale [1].

430-bis. Divieto di assumere informazioni.

(1) - 1. È vietato al pubblico ministero [362], alla polizia giudiziaria [351] e al difensore [327-*bis*] assumere informazioni dalla persona ammessa ai sensi dell'articolo 507 o indicata nella richiesta di incidente probatorio [393] o ai sensi dell'articolo 422, comma 2, ovvero nella lista prevista dall'articolo 468 e presentata dalle altre parti processuali. Le informazioni assunte in violazione del divieto sono inutilizzabili.

2. Il divieto di cui al comma 1 cessa dopo l'assunzione della testimonianza e nei casi in cui questa non sia ammessa o non abbia luogo.

(1) Articolo inserito dall'art. 25, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

431. Fascicolo per il dibattimento.

(1) - 1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio [424], il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento [att. 138]. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza,

non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti:

a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale [336 ss.; c.p. 120] e all'esercizio dell'azione civile [76 ss.];

b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria [352, 354, 386³];

c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero [244, 245, 246, 247, 249, 250, 253 ss., 360] e dal difensore [391-*decies*² e 3-*bis*] (2);

d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale [727 ss.] e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità;

e) i verbali degli atti assunti nell'incidente probatorio [268¹, 401];

f) i verbali degli atti, diversi da quelli previsti dalla lettera d), assunti all'estero a seguito di rogatoria internazionale [727 ss.] ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana;

g) il certificato generale del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell'articolo 236;

h) il corpo del reato [253¹] e le cose pertinenti al reato [253¹] qualora non debbano essere custoditi altrove [259].

2. Le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva [493³, 507^{1-bis}; att. 38].



GD 07/2/78

(1) Articolo così sostituito dall'art. 26, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Le parole «e dal difensore» sono state aggiunte dall'art. 15, l. indicata *sub* nota 1, art. 430.

432. Trasmissione e custodia del fascicolo per il dibattimento. - 1. Il decreto che dispone il giudizio [429] è trasmesso senza ritardo, con il fascicolo previsto dall'articolo 431 e con l'eventuale provvedimento che abbia disposto misure cautelari in

corso di esecuzione [292], alla cancelleria del giudice competente per il giudizio [att. 132].



433. Fascicolo del pubblico ministero.

- 1. Gli atti diversi da quelli previsti dall'articolo 431 sono trasmessi al pubblico ministero con gli atti acquisiti all'udienza preliminare [419²⁻³, 421³, 422] unitamente al verbale dell'udienza [420⁴; reg. 19].

2. I difensori [96 ss.] hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia [116], nella segreteria del pubblico ministero, degli atti raccolti nel fascicolo formato a norma del comma 1.

3. Nel fascicolo del pubblico ministero ed in quello del difensore [391-*octies*] (1) è altresì inserita la documentazione dell'attività prevista dall'articolo 430 quando di essa le parti si sono servite per la formulazione di richieste al giudice del dibattimento [470] e quest'ultimo le ha accolte [reg. 19].



(1) Le parole «ed in quello del difensore» sono state inserite dall'art. 16, l. indicata *sub* nota 1, art. 430.

TITOLO DECIMO

Revoca della sentenza di non luogo a procedere

434. Casi di revoca. - 1. Se dopo la pronuncia di una sentenza di non luogo a procedere [425] sopravvengono o si scoprono nuove fonti di prova [187 ss.] che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possono determinare il rinvio a giudizio [429], il giudice per le indagini preliminari [328], su richiesta del pubblico ministero, dispone la revoca della sentenza [425, 649].



435. Richiesta di revoca. - 1. Nella richiesta di revoca il pubblico ministero indica le nuove fonti di prova [187 ss.], specifica se queste sono già state acquisite o sono ancora

da acquisire e richiede, nel primo caso, il rinvio a giudizio [416] e, nel secondo, la riapertura delle indagini [414].

2. Con la richiesta sono trasmessi alla cancelleria del giudice gli atti relativi alle nuove fonti di prova.

3. Il giudice, se non dichiara inammissibile la richiesta, designa un difensore all'imputato che ne sia privo [97], fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero [153²], all'imputato, al difensore e alla persona offesa [148 ss.]. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127.

436. Provvedimenti del giudice. - 1. Sulla richiesta di revoca il giudice provvede con ordinanza [125].

2. Quando revoca la sentenza di non luogo a procedere [425], il giudice, se il pubblico ministero ha chiesto il rinvio a giudizio [435], fissa l'udienza preliminare [418], dandone avviso agli interessati presenti [148⁵] e disponendo per gli altri la notificazione [148 ss.] (1); altrimenti ordina la riapertura delle indagini [414].

3. Con l'ordinanza di riapertura delle indagini, il giudice stabilisce per il loro compimento un termine improrogabile non superiore a sei mesi [405²].

4. Entro la scadenza del termine, il pubblico ministero, qualora sulla base dei nuovi atti di indagine non debba chiedere l'archiviazione [408, 411], trasmette alla cancelleria del giudice la richiesta di rinvio a giudizio [416].



(1) La revoca della sentenza di non luogo a procedere è iscritta per estratto nel casellario dei carichi pendenti: v. art. 6¹, lett. *a*), Casellario giudiziale □.

437. Ricorso per cassazione. - 1. Contro l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di revoca [435³] il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere *b*), *d*), ed *e*) (1).

(1) Le parole «solamente per i motivi indicati all'articolo 606, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *e*») sono state aggiunte dall'art. 6¹, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

LIBRO SESTO

PROCEDIMENTI SPECIALI

TITOLO PRIMO

Giudizio abbreviato (1) (2)

(1) Ai sensi dell'art. 4-ter, l. 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del d.l. 7 aprile 2000, n. 82: «1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli artt. 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del medesimo codice.

3. La richiesta di cui al comma 2 è ammessa se è presentata:

a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;

b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;

c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b).

4. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3, del codice di procedura penale.

5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.

6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonché l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado.

(2) Queste disposizioni non si applicano nel procedimento davanti al giudice di pace: v. art. 2, Giudice di pace [1].


438. Presupposti del giudizio abbreviato. (1) - 1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito nell'udienza preliminare [416 ss.] allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 441, comma 5.

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente [99¹] o per mezzo di procuratore speciale [122, 141] e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3 [458²; att. 39].


4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza [125] con la quale dispone il giudizio abbreviato [87³].

5. L'imputato, ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell'articolo 442, comma 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria. Resta salva l'applicabilità dell'articolo 423 [441⁰, 441-bis, 458⁴].

6. In caso di rigetto, ai sensi del comma 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2 .



GD 04/49/78

 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento

di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato (*C. cost. 19-23 maggio 2003, n. 169*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 27, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

439. Richiesta di giudizio abbreviato. - (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 28, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

440. Provvedimenti del giudice. - (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 28, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

441. Svolgimento del giudizio abbreviato. (1) - 1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l'udienza preliminare [419 ss.], fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423.

2. La costituzione di parte civile [76], intervenuta dopo la conoscenza dell'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato [438⁴], equivale ad accettazione del rito abbreviato [652²].

3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza [att. 134-*bis*] (2) quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.

4. Se la parte civile non accetta il rito abbreviato non si applica la disposizione di cui all'articolo 75, comma 3.

5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione [438¹]. Resta salva in tale caso l'applicabilità dell'articolo 423 [441-*bis*].

6. All'assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all'articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 29, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) V. art. 6¹, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

441-bis. Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni sul giudizio abbreviato. (1) - 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi 1 e 2 ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato [438⁴⁻⁵] e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422 [500⁶, 503⁶]. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta. Si applicano le disposizioni dell'articolo 303, comma 2 (2).

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria.



(1) Articolo inserito dall'art. 2-*octies*, l. 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del d.l. 7 aprile 2000, n. 82.

(2) Ultimo periodo introdotto dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, in sede di conversione del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

442. Decisione. - 1. Terminata la discussione [421], il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti.

1-*bis*. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3, e le prove assunte nell'udienza [438⁵] (1).

2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo (2) è sostituita quella della reclusione di anni trenta [trans. 247] (3). Alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati [c.p. 72] e di reato continuato [c.p. 81], è sostituita quella dell'ergastolo (4).

3. La sentenza è notificata [148 ss.] all'imputato che non sia comparso [att. 134].

4. Si applica la disposizione dell'articolo 426, comma 2.



GD 98/31/67

(1) Comma inserito dall'art. 30, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Ai sensi dell'art. 7¹, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv. con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, l'espressione «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 30, l. 16 dicembre 1999, n. 479. L'art. 8, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv. con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, ha stabilito: «1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale.

2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale».

(4) Periodo introdotto dall'art. 7², d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv. in l. 19 gennaio 2001, n. 4.

443. Limiti all'appello. - 1. L'imputato e il pubblico ministero non possono proporre

appello [568²] contro le sentenze di proscioglimento [529 ss.], [quando l'appello tende a ottenere una diversa formula] (1).

2. (2)

3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato [521¹].

4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall'articolo 599.



GD 07/31/45

(1) Comma così sostituito dall'art. 31, l. 16 dicembre 1999, n. 479. Le parole «, quando l'appello tende a ottenere una diversa formula» sono state soppresse dall'art. 2, l. 20 febbraio 2006, n. 46 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2006), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. V. art. 10 della legge anzidetta *sub* nota 2, art. 593. Peralto C. cost. 20 luglio 2007, n. 320 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 2 della l. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, modificando l'art. 443¹ c.p.p., esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato;

- dell'art. 10², della citata l. 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto dal pubblico ministero, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, contro una sentenza di proscioglimento emessa a seguito di giudizio abbreviato, è dichiarato inammissibile.

(2) Comma abrogato dall'art. 31, l. 16 dicembre 1999, n. 479. Il testo era il seguente: «L'imputato non può proporre appello contro le sentenze di condanna a una pena che comunque non deve essere eseguita ovvero alla sola pena pecuniaria». V. art. 10 della legge anzidetta *sub* nota 2, art. 593.

TITOLO SECONDO

Applicazione della pena su richiesta delle parti (1) (2)

(1) A norma dell'art. 25, Minorenni [2], le disposizioni di questo titolo non si applicano nel procedimento minorile.

(2) Queste disposizioni non si applicano nel procedimento davanti al giudice di pace: v. art. 2, Giudice di pace [1].

444. Applicazione della pena su richiesta. - 1. L'imputato [60] e il pubblico ministero [51] possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie [c.p. 17-20] e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva (1) o di una pena pecuniaria [c.p. 24, 26, 27], diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva

[c.p. 23, 25] quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni di reclusione o di arresto [c.p. 25¹], soli o congiunti a pena pecuniaria [c.p. 135] (2).

1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*; i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, primo comma, nonché 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale (2), nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza [c.p. 102 ss.], o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria [c.p. 135] (2).

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze [c.p. 61 ss.] prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile [76], il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3 (3).

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163 ss.]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta [556] (4).



GD 99/30/92

(1) V. artt. 53 ss., Sanzioni sostitutive [1]; sull'espulsione dal territorio dello Stato a titolo di sanzione sostitutiva, v. art. 16, Cittadini extracomunitari [1].

(2) Gli attuali commi 1 e 1-*bis* hanno sostituito il precedente comma 1 ai sensi dell'art. 1, l. 12 giugno 2003, n. 134 (G.U. n. 136 del 14 giugno 2003). A norma dell'art. 5¹ e 2 della l. anzidetta, l'imputato, o il suo difensore

munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della legge (29 giugno 2003), in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'art. 444, come modificato, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della nuova legge, risulti decorso il termine previsto dall'art. 446, comma 1, e ciò anche quando sia già stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente. Su richiesta dell'imputato il dibattimento è sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunità della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

Le parole «i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-*bis*, primo e terzo comma, 600-*ter*, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-*quater*, secondo comma, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, primo comma, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale.» sono state inserite dall'art. 11, l. 6 febbraio 2006, n. 38 (G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006), recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET.

(3) Comma così sostituito dall'art. 32, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(4) A norma dell'art. 139, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. n. 96 del 14 aprile 2006, s.o.), recante norme in materia ambientale, con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato al risarcimento del danno e all'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino; a norma dell'art. 255⁵, del d.lgs. citato, con la decisione emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione della ordinanza del Sindaco di cui all'articolo 192⁵, o all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187⁵, dello stesso decreto; ai sensi dell'art. 257⁵, del medesimo d.lgs., nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale, mentre in virtù dell'art. 260⁴, il giudice, con la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

445. Effetti dell'applicazione della pena su richiesta. (1) - 1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria [c.p. 135], non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [535] (2) né l'applicazione di pene accessorie [c.p. 19, 20, 28 ss.] e di misure di sicurezza [c.p. 199 ss.] fatta

eccezione della confisca (3) nei casi previsti dall'articolo 240, del codice penale (4).

1-*bis*. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche (5) quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento [524], non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi [651]. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna [533] (4).

2. Il reato è estinto ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria [c.p. 135] (6), se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione [c.p. 39], l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [c.p. 101]. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria [c.p. 18] o una sanzione sostitutiva (7), l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena [att. 136, 137].



GD 97/18/64

(1) I provvedimenti previsti dal presente articolo non sono riportati nel certificato generale e in quello penale del casellario giudiziale, nonché nel certificato del casellario dei carichi pendenti, rilasciati a richiesta dell'interessato, delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici: v. art. 24¹, lett. *e*¹, 25¹, lett. *e*¹, 27¹, lett. *e*¹ e 28, Casellario giudiziale [1].

(2) Sul recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti, v. art. 204³, Spese di giustizia [1].

(3) Per altre disposizioni che prevedono ipotesi di confisca disposte con sentenza ex art. 444, v.:

- art. 12¹, Cittadini extracomunitari [1];
- art. 5, Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1];
- art. 1¹, d.l. 22 dicembre 1994, n. 717, conv., con mod., dalla l. 24 febbraio 1995, n. 45, recante norme per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche;
- art. 12-*sexies*, Mafia [4];
- art. 259², d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (G.U. n. 96 del 14 aprile 2006, s.o.), recante norme in materia ambientale, per il quale, nel caso di sentenza ex art. 444 c.p.p. per contravvenzioni relative al traffico illecito di cui al comma 1 del medesimo articolo o al trasporto illecito di cui all'art. 256³ stesso decreto, è obbligatoriamente disposta la confisca del mezzo di trasporto;
- art. 187, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, t.u. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;
- art. 301¹, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, t.u. delle disposizioni legislative in materia doganale;
- art. 171-*sexies*, l. 22 aprile 1941, n. 633, in tema di protezione del diritto d'autore;
- art. 2, d.lgs. 12 gennaio 2007, n. 11 (G.U. n. 39

del 16 febbraio 2007), Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti.

(4) Gli attuali commi 1 e 1-*bis* hanno sostituito il precedente comma 1 ai sensi dell'art. 2, lett. *a*), l. 12 giugno 2003, n. 134 (G.U. n. 136 del 14 giugno 2003).

(5) Le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 653, anche» hanno sostituito la parola «Anche» ai sensi dell'art. 2¹, l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta le disposizioni della stessa «si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa». La Corte costituzionale, con sentenza n. 394 del 10-25 luglio 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'anzidetto articolo 10¹, nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della l. 27 marzo 2001, n. 97 si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore (6 aprile 2001).

(6) Le parole «, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria», sono state inserite dall'art. 2, lett. *b*), l. 12 giugno 2003, n. 134 (G.U. n. 136 del 14 giugno 2003).

(7) V. art. 53 ss., Sanzioni sostitutive [1]; sull'espulsione dal territorio dello Stato a titolo di sanzione sostitutiva, v. art. 16, Cittadini extracomunitari [1].

446. Richiesta di applicazione della pena e consenso. - 1. Le parti possono formulare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, fino alla presentazione delle conclusioni di cui agli articoli 421, comma 3 e 422, comma 3, e fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo [449 ss., 492, 558]. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato [456], la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabilite dall'articolo 458, comma 1 (1).

2. La richiesta e il consenso nell'udienza sono formulati oralmente [141]; negli altri casi sono formulati con atto scritto.

3. La volontà dell'imputato è espressa personalmente [99¹] o a mezzo di procuratore speciale [122] e la sottoscrizione [110] è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3 [att. 39].

4. Il consenso sulla richiesta può esser dato entro i termini previsti dal comma 1, anche se in precedenza era stato negato (1).

5. Il giudice, se ritiene opportuno verificare la volontarietà della richiesta o del consenso, dispone la comparazione dell'imputato.

6. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciare le ragioni [448].



(1) Comma così sostituito dall'art. 33, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

447. Richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari. - 1.

Nel corso delle indagini preliminari [326 ss., 556], il giudice [328], se è presentata una richiesta congiunta o una richiesta con il consenso scritto dell'altra parte, fissa, con decreto [125] in calce alla richiesta, l'udienza per la decisione, assegnando, se necessario, un termine al richiedente per la notificazione all'altra parte [148 ss.]. Almeno tre giorni prima dell'udienza il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice.

2. Nell'udienza il pubblico ministero e il difensore [96 ss.] sono sentiti se compaiono.

3. Se la richiesta è presentata da una parte, il giudice fissa con decreto [125] un termine all'altra parte per esprimere il consenso o il dissenso e dispone che la richiesta e il decreto siano notificati a cura del richiedente [148 ss.]. Prima della scadenza del termine non è consentita la revoca o la modifica della richiesta e in caso di consenso si procede a norma del comma 1.



448. Provvedimenti del giudice. - 1.

Nell'udienza prevista dall'articolo 447, nell'udienza preliminare [416 ss.], nel giudizio direttissimo [449 ss.] e nel giudizio immediato [453 ss.], il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1, pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [492], può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado [524] o nel giudizio di impugnazione [601 ss.] quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta (1).

zione [601 ss.] quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta (1).

2. In caso di dissenso [446⁶⁾], il pubblico ministero può proporre appello [599]; negli altri casi la sentenza è inappellabile [568²⁾].

3. Quando la sentenza è pronunciata nel giudizio di impugnazione, il giudice decide sull'azione civile a norma dell'articolo 578 [445¹⁾].



GD 05/42/74

(1) Comma così sostituito dall'art. 34, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

TITOLO TERZO

Giudizio direttissimo (1)

(1) Queste disposizioni non si applicano nel procedimento davanti al giudice di pace: v. art. 2, Giudice di pace [1].

449. Casi e modi del giudizio direttissimo. (1) (2) (3) - 1. Quando una persona è stata arrestata [380, 381] in flagranza [382] di un reato, il pubblico ministero, se ritiene di dover procedere, può presentare direttamente l'imputato [60] in stato di arresto [386] davanti al giudice del dibattimento, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto [coord. 233]. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili [att. 123].

2. Se l'arresto non è convalidato [391⁴⁾, 7], il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono.

3. Se l'arresto è convalidato [391⁴⁾], si procede immediatamente al giudizio.

* 4. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato [391]. In tal caso l'imputato è presentato all'udienza non oltre il quindicesimo giorno dall'arresto [173, 452].

* 5. Il pubblico ministero può, inoltre, procedere al giudizio direttissimo nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio [65, 294, 364, 375, 388, 391] ha reso confessione. L'imputato libero è citato a comparire [450²⁾, 3)] a una udienza non successiva al quindicesimo giorno dalla iscrizione

nel registro delle notizie di reato [173, 335, 452]. L'imputato in stato di custodia cautelare [284-286] per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine [173, 452].

6. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio direttissimo risulta connesso [12] con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini [18, 19, 453²]. Se la riunione [17, 19] risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario [att. 138].



GD 95/20/71

(1) V. art. 5³, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) Per ipotesi in cui è possibile procedere al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'art. 449, v.:

– sul giudizio direttissimo per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, art. 12-*bis*, Mafia [4];

– sul giudizio direttissimo per i reati in materia di discriminazione razziale, etnica o religiosa, art. 6⁷, Discriminazione razziale, etnica e religiosa [1];

– sul giudizio direttissimo per le immigrazioni clandestine, v. artt. 12¹, 13^{15-ter} e 14^{3-quinquies}, Cittadini extracomunitari [1];

– sul giudizio direttissimo per i reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, v. art. 8-*bis*, Manifestazioni sportive [1].

(3) Per le condizioni di accesso al rito direttissimo del procedimento minorile, v. art. 25, Minorenni [2].

450. Instaurazione del giudizio direttissimo. - * 1. Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza [380-382] o in stato di custodia cautelare [284-286; att. 138].

2. Se l'imputato è libero, il pubblico ministero lo cita a comparire all'udienza per il giudizio direttissimo. Il termine per comparire non può essere inferiore a tre giorni [173, 174].

3. La citazione contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1 lettere *a*), *b*), *c*), *f*), con l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché la data [111] e la sottoscrizione [110]. Si applica inoltre la disposizione dell'articolo 429, comma 2.

4. Il decreto [125], unitamente al fascicolo previsto dall'articolo 431, formato dal pubblico ministero, è trasmesso alla cancelleria del giudice competente per il giudizio [att. 138].

5. Al difensore [96 ss.] è notificato [151] senza ritardo a cura del pubblico ministero l'avviso della data fissata per il giudizio.

6. Il difensore ha facoltà di prendere visione e di estrarre copia [116], nella segreteria del pubblico ministero, della documentazione relativa alle indagini espletate.



451. Svolgimento del giudizio direttissimo. - 1. Nel corso del giudizio direttissimo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti.

2. La persona offesa [90] e i testimoni [496 ss.] possono essere citati anche oralmente [149, 150] da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria [57].

3. Il pubblico ministero, l'imputato [60] e la parte civile [76] possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione [468].

4. Il pubblico ministero, fuori del caso previsto dall'articolo 450, comma 2, contesta l'imputazione [493] all'imputato presente.

5. Il presidente avvisa l'imputato della facoltà di chiedere il giudizio abbreviato [438 ss.] ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

6. L'imputato è altresì avvisato della facoltà di chiedere un termine [108] per preparare la difesa non superiore a dieci giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine.



452. Trasformazione del rito. - 1. Se il giudizio direttissimo risulta promosso fuori dai casi previsti dall'articolo 449, il giudice dispone con ordinanza [125] la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. Se l'imputato chiede il giudizio abbreviato [451³], il giudice, prima che sia dichiarato aperto il dibattimento [492], dispone con ordinanza la prosecuzione del giudizio con il rito abbreviato. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbre-

viato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo (1).



GD 05/42/74

(1) Comma così sostituito dall'art. 35, l. 16 dicembre 1999, n. 479; ultimo periodo sostituito dall'art. 2-*novies*, l. 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del d.l. 7 aprile 2000, n. 82.

TITOLO QUARTO

Giudizio immediato

453. Casi e modi di giudizio immediato. - * 1. Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero può chiedere il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini [61] è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova [65, 294, 364, 374, 375, 388, 391] ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375, comma 3, secondo periodo, la stessa abbia ommesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile [159, 160] (1). *

2. Quando il reato per cui è richiesto il giudizio immediato risulta connesso [12] con altri reati per i quali mancano le condizioni che giustificano la scelta di tale rito, si procede separatamente per gli altri reati e nei confronti degli altri imputati, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini [18, 19, 449^o]. Se la riunione [17, 19] risulta indispensabile, prevale in ogni caso il rito ordinario.

3. L'imputato può chiedere il giudizio immediato a norma dell'articolo 419, comma 5 [458³].



GD 02/23/44

(1) Comma così sostituito dall'art. 27, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale; in precedenza recitava: «Quando la prova appare evidente, il pubblico ministero, previo interrogatorio dell'imputato, può chiedere il giudizio immediato. La richiesta contiene i requisiti previsti dall'art. 417».

454. Presentazione della richiesta del pubblico ministero. - 1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giu-

dizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari [328; trans. 258²].

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato [330 ss.], la documentazione relativa alle indagini espletate [373] e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari [294, 391, 401]. Il corpo del reato [253¹] e le cose pertinenti al reato [253¹] sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove [259; att. 139].



455. Decisione sulla richiesta di giudizio immediato. - 1. Il giudice, entro cinque giorni, emette decreto con il quale dispone il giudizio immediato ovvero rigetta la richiesta ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero. *



456. Decreto di giudizio immediato. (1) - 1. Al decreto che dispone il giudizio immediato [455] si applicano le disposizioni dell'articolo 429, commi 1 e 2 [465¹].

2. Il decreto contiene anche l'avviso che l'imputato [60] può chiedere il giudizio abbreviato [438 ss.] ovvero l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 [178^{1c}], 180].

3. Il decreto è comunicato al pubblico ministero [153²] e notificato [148 ss.] all'imputato [179, 184] e alla persona offesa [att. 133] almeno trenta (2) giorni prima della data fissata per il giudizio [174].

4. All'imputato [60] e alla persona offesa [90, 91], unitamente al decreto, è notificata la richiesta del pubblico ministero [454; att. 139].

5. Al difensore dell'imputato [96 ss.] è notificato avviso della data fissata per il giudizio entro il termine previsto dal comma 3.



(1) V. nota I, art. 429.

(2) L'art. 14¹, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. ha sostituito con la parola «trenta» la precedente «venti». La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).


457. Trasmissione degli atti. - 1. Decorati i termini previsti dall'articolo 458, comma


1, il decreto che dispone il giudizio immediato [456] è trasmesso, con il fascicolo formato a norma dell'articolo 431, al giudice competente per il giudizio.

2. Gli atti non inseriti nel fascicolo previsto dal comma 1 sono restituiti al pubblico ministero. Si applica la disposizione dell'articolo 433, comma 2.



458. Richiesta di giudizio abbreviato.

- 1. L'imputato, a pena di decadenza [173], può chiedere il giudizio abbreviato [438 ss.] depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari [328] la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero [152], entro quindici giorni (1) dalla notificazione del decreto di giudizio immediato [446¹, 456³; att. 139] ¹. [Il pubblico ministero ha il termine di cinque giorni dalla notificazione della richiesta per esprimere il proprio consenso] (2).

2. Se la richiesta è ammissibile [e il pubblico ministero ha espresso il proprio consenso] (3), il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima [174] al pubblico ministero, all'imputato, al difensore [96 ss.] e alla persona offesa [90, 91]. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato (4) ².

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato a norma dell'articolo 419, comma 5 [453³].



GD 02/17/67

¹ Comma costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che il termine entro cui l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato decorre dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, anziché dall'ultima notificazione, all'imputato o al difensore, rispettivamente del decreto ovvero dell'avviso della data fissata per il giudizio immediato (*C. cost. 10-16 aprile 2002, n. 120*).

² Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa

disporre il giudizio abbreviato (*C. cost. 19-23 maggio 2003, n. 169*).

(1) L'art. 14², l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. ha sostituito con le parole «entro quindici giorni» le precedenti «entro sette giorni». La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(2) Ultimo periodo soppresso dall'art. 36, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3) Parole soppresse dall'art. 36, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(4) Il secondo periodo è stato così sostituito dall'art. 2-novies, l. 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del d.l. 7 aprile 2000, n. 82.

TITOLO QUINTO

Procedimento per decreto (1) (2)

(1) A norma dell'art. 25, Minorenni [2], le disposizioni di questo titolo non si applicano nel procedimento avanti il tribunale per i minorenni.

(2) Queste disposizioni non si applicano nel procedimento davanti al giudice di pace: v. art. 2, Giudice di pace [1].

459. Casi di procedimento per decreto.

(1) - 1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela [336 ss.; c.p. 120 ss.] se questa è stata validamente presentata e se il querelante non ha nella stessa dichiarato di opporsi, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria [c.p. 24, 26], anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva [c.p. 18] (2) (3), può presentare al giudice per le indagini preliminari [328], entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato [335] e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna [557; att. 141], indicando la misura della pena [att. 140; trans. 258].

2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo editale.

3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.

4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.

5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di ap-

plicare una misura di sicurezza personale [c.p. 215].



GD 02/10/61

(1) Articolo così sostituito dall'art. 37, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) V. art. 53, Sanzioni sostitutive \square .

(3) Per le sanzioni amministrative pecuniarie in caso di violazione amministrativa connessa ad un reato, v. art. 24, l. 24 novembre 1981, n. 689.

460. Requisiti del decreto di condanna. - 1. Il decreto di condanna contiene [att. 141³]:

a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo [66] nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89; c.p. 196, 197];

b) l'enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;

c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell'eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale [459²];

d) il dispositivo (1);

e) l'avviso che l'imputato [60] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto [173, 461⁴] e che l'imputato può chiedere mediante l'opposizione il giudizio immediato [453 ss.] ovvero il giudizio abbreviato [438 ss.] o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444;

f) l'avvertimento all'imputato [60] e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;

g) l'avviso che l'imputato [60] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] hanno la facoltà di nominare un difensore [96, 100];

h) la data [111] e la sottoscrizione del giudice [110] e dell'ausiliario [126] che lo assiste.

2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero [459] indicando l'entità della eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall'articolo 240, secondo

comma, del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate [262 ss.]; concede la sospensione condizionale della pena [c.p. 163 ss.] [e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati] (2). Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del Codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] (3) (4).

3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d'ufficio o al difensore di fiducia [96, 97] eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] (5).

4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell'imputato [159, 160], il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero ⚖ .

5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento [535], né l'applicazione di pene accessorie [c.p. 19, 20, 28 ss.]. Anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo [651, 654; reg. 23]. Il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione [c.p. 39], l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole [c.p. 101]. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena (6) (7) (8).



⚖ Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 del codice di procedura penale (C. cost. 13 novembre 2000, n. 504).

(1) V. art. 61, Sanzioni sostitutive \square .

(2) Parole soppresse dall'art. 2-decies, l. 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del d.l. 7 aprile 2000, n. 82. Il decreto penale di condanna non è riportato nel certificato generale e in quello penale del casellario

giudiziale, nonché nel certificato del casellario dei carichi pendenti, rilasciati a richiesta dell'interessato, delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici: v. artt. 24¹, lett. e)¹, 25¹, lett. e)¹, 27¹, lett. e)¹ e 28, Casellario giudiziale [1].

(3) Comma così sostituito dall'art. 37, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(4) Ai sensi dell'art. 23, l. 2 febbraio 1974, n. 64, dettata in tema di provvedimenti per le costruzioni con prescrizioni per le zone sismiche, con il decreto penale di condanna è ordinata la demolizione, totale o parziale, delle opere costruite in difformità alle norme della legge o comunque sono impartite le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse.

(5) Comma così sostituito dall'art. 20, l. 6 marzo 2001, n. 60, recante disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

(6) Sul recupero delle spese per la custodia dei beni sequestrati, v. art. 204³, Spese di giustizia [1].

(7) Comma così sostituito dall'art. 37, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(8) V. art. 220², d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada, circa la trasmissione al prefetto dei decreti penali emessi per reati previsti dal codice della strada.

461. Opposizione. - 1. Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto [173, 460³; att. 140], l'imputato [60] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (1) [89], personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato [96, 100], possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero del tribunale (2) o del giudice di pace (3) del luogo in cui si trova l'opponente [att. 163-ter].

2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna [460¹], la data del medesimo [111] e il giudice che lo ha emesso [328]. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l'opponente può nominare un difensore di fiducia [96].

3. Con l'atto di opposizione l'imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato [453 ss.] ovvero il giudizio abbreviato [438 ss.] o l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444.

4. L'opposizione è inammissibile, oltre

che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine [462, 648³] o da persona non legittimata.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l'esecuzione [463, 650] (4).

6. Contro l'ordinanza di inammissibilità l'opponente può proporre ricorso per cassazione [606].



(1) L'art. 25, l. 24 novembre 1981, n. 689 prevede che avverso il decreto penale, relativamente al capo che dichiara la responsabilità per la violazione non costituente reato connessa al medesimo secondo quanto disposto dall'articolo 24 della legge medesima, può proporre opposizione anche la persona che sia stata solidamente condannata al pagamento della somma dovuta per la violazione non costituente reato.

(2) Le parole «del tribunale» hanno sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, le parole «della pretura» ai sensi dell'art. 184, Ordinamento giudiziario [4].

(3) Le parole «o del giudice di pace» sono state inserite dall'art. 45, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(4) Il decreto di condanna definitivo, salvo quello concernente contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 c.p., sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, è iscritto per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3¹ lett. a), Casellario giudiziale [1]. Per l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale del decreto di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., v. art. 5¹ lett. d), Casellario giudiziale [1].

462. Restituzione nel termine per proporre opposizione. - 1. L'imputato [60] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] sono restituiti nel termine per proporre opposizione a norma dell'articolo 175.





463. Opposizione proposta soltanto da alcuni interessati. - 1. L'esecuzione del decreto di condanna [461³] pronunciato a

carico di più persone imputate dello stesso reato rimane sospesa nei confronti di coloro che non hanno proposto opposizione [461] fino a quando il giudizio conseguente all'opposizione proposta da altri coimputati non sia definito con pronuncia irrevocabile [648³].

2. Se l'opposizione è proposta dal solo imputato [60] o dalla sola persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89], gli effetti si estendono anche a quella fra le dette parti che non ha proposto opposizione [587^{3, 4}].

464. Giudizio conseguente all'opposizione.

1. Se l'opponente ha chiesto il giudizio immediato, il giudice emette decreto a norma dell'articolo 456, commi 1, 3, e 5. Se l'opponente ha chiesto il giudizio abbreviato [438 ss.], il giudice fissa con decreto l'udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa; nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione ¹ (2). Se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso, disponendo che la richiesta e il decreto siano notificati al pubblico ministero a cura dell'opponente (1). Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta [461³], il giudice emette decreto di giudizio immediato [456] ².

2. Il giudice, se è presentata domanda di oblazione [c.p. 162, 162-*bis*] contestuale all'opposizione [461], decide sulla domanda stessa prima di emettere i provvedimenti a norma del comma 1 [att. 141].

3. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di obla-

zione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna (3).

4. Il giudice può applicare in ogni caso una pena anche diversa e più grave [459²] di quella fissata nel decreto di condanna e



TITOLO PRIMO

Atti preliminari al dibattimento

465. Atti del presidente del tribunale o della corte di assise. - 1. Il presidente del tribunale o della corte di assise (1), ricevuto il decreto che dispone il giudizio [432, 457, 464¹], può, con decreto [125], per giustificati motivi, anticipare l'udienza [429¹], 456¹) o differirla non più di una volta (2).

2. Il provvedimento è comunicato al pubblico ministero [153] e notificato [148 ss.] alle parti private [60, 76, 83, 89], alla persona offesa [90, 91] e ai difensori [96 ss.]; nel caso di anticipazione, fermi restando i termini previsti dall'articolo 429, commi 3 e 4, il provvedimento è comunicato e notificato almeno sette giorni prima della nuova udienza [174, 181³].



(1) Corti d'Assise [1].

(2) V. art. 24, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

466. Facoltà dei difensori. - 1. Durante il termine per comparire [429³, 456³, 465²], le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate [253, 259], di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento [431, 432] e di estrarne copia [116].



467. Atti urgenti. (1) - 1. Nei casi previsti dall'articolo 392, il presidente del tribunale o della corte di assise dispone, a richiesta di parte [190¹], l'assunzione delle prove non rinviabili, osservando le forme previste per il dibattimento [496 ss., 554].

2. Del giorno, dell'ora e del luogo stabiliti per il compimento dell'atto è dato avviso almeno ventiquattro ore prima al pubblico

ministero, alla persona offesa [90, 91] e ai difensori [96 ss.].

3. I verbali degli atti compiuti sono inseriti nel fascicolo per il dibattimento [431].



(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 18, Giudice di pace [1].

468. Citazione di testimoni, periti e consulenti tecnici. - 1. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni [194 ss., 497 ss.], periti [220 ss., 501] o consulenti tecnici [230, 233, 359, 360, 501] nonché delle persone indicate nell'articolo 210 (1) devono, a pena di inammissibilità [173], depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima della data fissata per il dibattimento [79³], la lista con la indicazione delle circostanze su cui deve vertere l'esame [194 ss., 430-bis, 493³].

2. Il presidente del tribunale o della Corte di assise, quando ne sia fatta richiesta, autorizza con decreto [125] la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210, escludendo le testimonianze vietate dalla legge [62, 197, 199, 200, 201, 202, 203] e quelle manifestamente sovrabbondanti [190¹]. Il presidente può stabilire che la citazione dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 sia effettuata per la data fissata per il dibattimento ovvero per altre successive udienze nelle quali ne sia previsto l'esame. In ogni caso, il provvedimento non pregiudica la decisione sull'ammissibilità della prova a norma dell'articolo 495 (2).

3. I testimoni e i consulenti tecnici indicati nelle liste possono anche essere presentati direttamente al dibattimento.

4. In relazione alle circostanze indicate nelle liste, ciascuna parte può chiedere la citazione a prova contraria di testimoni, periti e consulenti tecnici non compresi nella propria lista, ovvero presentarli al dibattimento.

4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495 (3).

5. Il presidente in ogni caso dispone di ufficio [190², 508] la citazione del perito nominato nell'incidente probatorio a norma dell'articolo 392, comma 2 [att. 142, 145; reg. 22].



(1) Le parole «nonché» delle persone indicate nell'articolo 210- sono state inserite dall'art. 38, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Comma così sostituito dall'art. 38, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3) Comma inserito dall'art. 7¹, Mafia [4].

469. Proscioglimento prima del dibattimento. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129, comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [336, 341, 342, 343, 649] ovvero se il reato è estinto [c.p. 150 ss.] e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio [127], sentiti il pubblico ministero e l'imputato [60] e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile [568, 593] di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.



GD 95/17/53

TITOLO SECONDO

Dibattimento

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

470. Disciplina dell'udienza. - 1. La disciplina dell'udienza e la direzione del dibattimento sono esercitate dal presidente che decide senza formalità [125⁰]; in sua assenza la disciplina dell'udienza è esercitata dal pubblico ministero [471⁴].

2. Per l'esercizio delle funzioni indicate in questo caso, il presidente o il pubblico ministero si avvale, ove occorra, anche della forza pubblica [131, 378], che dà immediata esecuzione ai relativi provvedimenti [reg. 21].



471. Pubblicità dell'udienza. (1) - 1. L'udienza è pubblica a pena di nullità [177 ss., 502¹].

2. Non sono ammessi nell'aula di udienza coloro che non hanno compiuto gli anni diciotto, le persone che sono sottoposte a misure di prevenzione (2) e quelle che appaiono in stato di ubriachezza, di intossicazione o di squilibrio mentale.

3. Se alcuna di queste persone deve intervenire all'udienza come testimone [194 ss., 497 ss.], è fatta allontanare non appena la sua presenza non è necessaria.

4. Non è consentita la presenza in udienza di persone armate, fatta eccezione per gli appartenenti alla forza pubblica, né di persone che portino oggetti atti a molestare. Le persone che turbano il regolare svolgimento dell'udienza sono espulse per ordine del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero, con divieto di assistere alle ulteriori attività processuali [470, 475].

5. Per ragioni di ordine, il presidente può disporre, in casi eccezionali, che l'ammissione nell'aula di udienza sia limitata a un determinato numero di persone.

6. I provvedimenti menzionati nel presente articolo sono dati oralmente e senza formalità [125⁶, 219³; att. 146, 147; reg. 21].

(1) V. art. 6¹, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) V. Misure di prevenzione.

472. Casi in cui si procede a porte chiuse. (1) - 1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse [114⁴; att. 147⁴] quando la pubblicità [470] può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato (2).

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni [114⁴,

194 ss., 496 ss.] ovvero delle parti private [60, 76, 83, 89, 503] in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione [429, 516 ss.]. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati [471⁴, 473²].

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600 (3), 600-bis, 600-ter, 600-quinquies (4), 601, 602 (5), 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenni. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto (6).

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni [att. 147].

(1) V. art. 6¹, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) V. art. 27, Servizi segreti [1].

(3) Le parole «600» sono state inserite dall'art. 15⁹, l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.

(4) Le parole da «600-bis» a «600-quinquies» sono state inserite dall'art. 13⁵, l. 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

(5) Le parole «601, 602», sono state inserite dall'art. 15⁹, 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.

(6) Comma inserito dall'art. 15, l. 15 febbraio 1996, n. 66, recante norme in materia di reati contro la violenza sessuale.

473. Ordine di procedere a porte chiuse. (1) (2) - 1. Nei casi previsti dall'articolo 472, il giudice, sentite le parti [51, 60, 76, 83, 89], dispone, con ordinanza [125, 586] pronunciata in pubblica udienza, che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse. L'ordinanza è revocata con le medesime forme quando sono cessati i motivi del provvedimento [att. 147-ter²].

2. Quando si è ordinato di procedere a porte chiuse, non possono per alcun motivo

essere ammesse nell'aula di udienza persone diverse da quelle che hanno il diritto o il dovere di intervenire. Nei casi previsti dall'articolo 472, comma 3, il giudice può consentire la presenza dei giornalisti.

3. I testimoni [196 ss.], i periti [220 ss.] e i consulenti tecnici [225, 233] sono assunti secondo l'ordine in cui vengono chiamati e, fatta eccezione di quelli che sia necessario trattenere nell'aula di udienza, vi rimangono per il tempo strettamente necessario.

(1) Quanto allo svolgimento del dibattimento nel procedimento minorile, v. art. 33, Minorenni [2].

(2) V. art. 27, Servizi segreti [1].

474. Assistenza dell'imputato all'udienza. - 1. L'imputato [60] assiste all'udienza libero nella persona, anche se detenuto [284-286; att. 22], salvo che in questo caso siano necessarie cautele per prevenire il pericolo di fuga o di violenza [64¹].

475. Allontanamento coattivo dell'imputato. - 1. L'imputato [60] che, dopo essere stato ammonito, persiste nel comportarsi in modo da impedire il regolare svolgimento dell'udienza, è allontanato dall'aula con ordinanza [125, 586] del presidente.

2. L'imputato allontanato si considera presente ed è rappresentato dal difensore [484^{2-bis}, 488²].

3. L'imputato allontanato può essere riammesso nell'aula di udienza, in ogni momento, anche di ufficio. Qualora l'imputato debba essere nuovamente allontanato, il giudice può disporre con la stessa ordinanza che sia espulso dall'aula, con divieto di partecipare ulteriormente al dibattimento, se non per rendere le dichiarazioni previste dagli articoli 503 e 523, comma 5.

476. Reati commessi in udienza. - 1. Quando viene commesso un reato in udienza, il pubblico ministero procede a norma di legge, disponendo l'arresto dell'autore nei casi consentiti [380, 381].

2. Non è consentito l'arresto del testimone [196 ss.] in udienza per reati concernenti il contenuto della deposizione [207; c.p. 367, 368, 369, 372].

477. Durata e prosecuzione del dibattimento. - 1. Quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una so-

la udienza, il presidente dispone che esso venga proseguito nel giorno seguente non festivo.

2. Il giudice può sospendere il dibattimento [3, 47², 71, 344³, 451⁶, 479¹, 2, 484^{2-bis}, 508¹, 509, 519², 520², 604⁷] soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi.

3. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l'ausiliario [126] ne fa menzione nel verbale [136]. Gli avvisi sostituiscono le citazioni e le notificazioni per coloro che sono comparsi o debbono considerarsi presenti [148⁵, 475², 502¹].



478. Questioni incidentali. - 1. Sulle questioni incidentali proposte dalle parti nel corso del dibattimento il giudice decide immediatamente con ordinanza [125, 586], previa discussione nei modi previsti dall'articolo 491.

479. Questioni civili o amministrative.

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento [477], fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato.

2. La sospensione è disposta con ordinanza [125, 586], contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione [606]. Il ricorso non ha effetto sospensivo [588].

3. Qualora il giudizio civile o amministrativo non sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, può revocare l'ordinanza di sospensione [630^{1 b)}].

480. Verbale di udienza. - 1. L'ausiliario [126] che assiste il giudice redige il verbale di udienza [135 ss.], nel quale sono indicati:

a) il luogo, la data, l'ora di apertura e di chiusura dell'udienza [111¹];

b) i nomi e i cognomi dei giudici;

c) il nome e il cognome del rappresentante del pubblico ministero, le generalità

dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo [60, 64] nonché le generalità delle parti [76, 83, 89] e dei loro rappresentanti, i nomi e i cognomi dei difensori [96 ss.].

2. Il verbale di udienza è inserito nel fascicolo per il dibattimento [431].

481. Contenuto del verbale. - 1. Il verbale descrive le attività svolte in udienza e riporta sinteticamente le richieste e le conclusioni del pubblico ministero e dei difensori [96 ss., 136, 494², 510, 546^{1 d)}].

2. I provvedimenti dati oralmente dal presidente sono riprodotti in modo integrale. I provvedimenti del giudice pubblicati in udienza mediante lettura [148⁵] sono allegati al verbale.

482. Diritto delle parti in ordine alla documentazione. - 1. Le parti [51, 60, 76, 83, 89] hanno diritto di fare inserire nel verbale [481], entro i limiti strettamente necessari, ogni dichiarazione a cui abbiano interesse, purché non contraria alla legge [141].

Le memorie scritte [90¹, 121] presentate dalle parti a sostegno delle proprie richieste e conclusioni sono allegate al verbale.

2. Il presidente può disporre, anche di ufficio, che l'ausiliario [126] dia lettura di singole parti del verbale al fine di verificarne la fedeltà e la completezza. Sulla domanda di rettificazione o di cancellazione nonché sulle questioni relative a quanto previsto dal comma 1, il presidente decide con ordinanza [125].

483. Sottoscrizione e trascrizione del verbale. - 1. Subito dopo la conclusione dell'udienza [127, 263⁴, 268⁷, 309⁸, 310², 322-bis², 324⁶, 355³, 391, 401, 409^{2, 4}, 410³, 420-422, 428², 435³, 441¹, 447^{1, 2}, 451, 666³] o la chiusura del dibattimento [524], il verbale [135], sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, è presentato al presidente, per l'apposizione del visto [137].

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, i nastri impressi con i caratteri della stenografia sono trascritti in caratteri comuni non oltre tre giorni dalla loro formazione [138].

3. I verbali e le trascrizioni sono acclusi al fascicolo per il dibattimento [431].

CAPO SECONDO

Atti introduttivi

484. Costituzione delle parti. - 1. Prima di dare inizio al dibattimento [492], il presidente controlla la regolare costituzione delle parti [178, 179].

2. Qualora il difensore dell'imputato non sia presente, il presidente designa come sostituto altro difensore a norma dell'articolo 97, comma 4 [179].

2-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 420-*bis*, 420-*ter*, 420-*quater* e 420-*quinquies* (1).



(1) Comma aggiunto dall'art. 39, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

485. Rinnovazione della citazione. - (1)

GD 02/11/76

(1) Articolo abrogato dall'art. 39, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

486. Impedimento a comparire dell'imputato o del difensore. - (1)

GD 98/30/51

(1) Articolo abrogato dall'art. 39, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

487. Contumacia dell'imputato. - (1)

GD 98/10/69

(1) Articolo abrogato dall'art. 39, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

488. Assenza e allontanamento volontario dell'imputato. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 39, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

489. Dichiarazioni del contumace. - 1. L'imputato già contumace [484^{2-bis}] che prova di non avere avuto conoscenza del procedimento a suo carico, può chiedere di

rendere le dichiarazioni previste dall'articolo 494. Nel corso del giudizio di cassazione [610 ss.] le dichiarazioni sono rese al giudice per le indagini preliminari [presso il tribunale (1) del luogo in cui l'imputato si trova.

2. L'imputato nella richiesta prevista dal comma 1 può nominare un difensore [96] al quale deve essere dato tempestivo avviso del giorno e del luogo fissato per l'audizione [178^{1c}]; in mancanza il giudice designa un difensore d'ufficio [97]. Se l'imputato si trova in stato di custodia cautelare [284-286], le dichiarazioni devono essere assunte entro un termine non superiore a quindici giorni da quello in cui è pervenuta la richiesta.

3. La disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti del condannato nel corso del giudizio di revisione [636] o nella fase della esecuzione [666 ss.]. In tal caso le dichiarazioni sono assunte nelle forme previste dal comma 2 dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova [677].

4. Il verbale [135 ss.] delle dichiarazioni rese dall'imputato [60] o dal condannato è trasmesso senza ritardo alla corte di cassazione o alla corte di appello davanti alla quale pende il giudizio di revisione [629 ss.]. Se le dichiarazioni sono state rese dal condannato e non pende il giudizio di revisione, il relativo verbale è trasmesso al magistrato di sorveglianza competente a norma dell'articolo 677.

(1) Ai sensi dell'art. 185, Ordinamento giudiziario [4], le parole «presso il tribunale» hanno sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, le parole «presso la pretura».

490. Accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace. (1) - 1. Il giudice, a norma dell'articolo 132, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente o contumace [484^{2-bis}], quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame [211, 213, 220].

(1) In ordine all'esecuzione dell'accompagnamento coattivo nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [6].

491. Questioni preliminari. - 1. Le questioni concernenti la competenza per territorio [8 ss., 21²⁻³, 23] o per connessione [12 ss.], le nullità indicate nell'articolo 181, commi 2 e 3,

la costituzione di parte civile [76], la citazione [83] o l'intervento del responsabile civile [85] e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] e l'intervento degli enti e delle associazioni previsti dall'articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti [484] e sono decise immediatamente [33-*quinquies*].

2. La disposizione del comma 1 si applica anche alle questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento [431] e la riunione [17] o la separazione [18] dei giudizi, salvo che la possibilità di proporre sorge soltanto nel corso del dibattimento.

3. Le questioni preliminari sono discusse dal pubblico ministero e da un difensore [96 ss.] per ogni parte privata [60, 76, 83 ss., 89]. La discussione deve essere contenuta nei limiti di tempo strettamente necessari alla illustrazione delle questioni. Non sono ammesse repliche.

4. Il giudice provvede in merito agli atti che devono essere acquisiti al fascicolo per il dibattimento ovvero eliminati da esso [att. 148].

5. Sulle questioni preliminari il giudice decide con ordinanza [125, 478, 586].



GD 99/30/92

492. Dichiarazione di apertura del dibattimento. - 1. Compiute le attività indicate negli articoli 484 e seguenti, il presidente dichiara aperto il dibattimento [att. 163-*bis*].

2. L'ausiliario [126] che assiste il giudice dà lettura dell'imputazione [429, 451⁴, 456, 552].



493. Richieste di prova. (1) - 1. Il pubblico ministero, i difensori [96 ss.] della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato nell'ordine indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove [190, 495, 496¹].

2. È ammessa l'acquisizione di prove non comprese nella lista prevista dall'articolo 468 quando la parte che le richiede dimostra di non averle potute indicare tempestivamente [175].

3. Le parti possono concordare l'acquisizione, al fascicolo per il dibattimento [431, 507^{1-bis}] di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero [433], nonché della do-

cumentazione relativa all'attività di investigazione difensiva [327-*bis*].

4. Il presidente impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione e ogni lettura o esposizione del contenuto degli atti compiuti durante le indagini preliminari.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 40, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

494. Dichiarazioni spontanee dell'imputato. - 1. Esaurita l'esposizione introduttiva, il presidente informa l'imputato che egli ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune, purché esse si riferiscano all'oggetto dell'imputazione [523³] e non intralcino l'istruzione dibattimentale [496 ss.]. Se nel corso delle dichiarazioni l'imputato non si attiene all'oggetto dell'imputazione, il presidente lo ammonisce e, se l'imputato persiste, gli toglie la parola.

2. L'ausiliario [126] riproduce integralmente le dichiarazioni rese a norma del comma 1, salvo che il giudice disponga che il verbale sia redatto in forma riassuntiva [140, 481].



495. Provvedimenti del giudice in ordine alla prova. - 1. Il giudice, sentite le parti [51, 60, 76, 83 ss., 89], provvede con ordinanza [125, 586] all'ammissione delle prove a norma degli articoli 190, comma 1, e 190-*bis* [468⁷, 515; att. 147-*bis*] (1). Quando è stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento (2).

2. L'imputato ha diritto all'ammissione delle prove indicate a disarcio sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico; lo stesso diritto spetta al pubblico ministero in ordine alle prove a carico dell'imputato sui fatti costituenti oggetto delle prove a disarcio [606 lett. *d*].

3. Prima che il giudice provveda sulla domanda, le parti hanno facoltà di esaminare i documenti [234 ss.] di cui è chiesta l'ammissione.

4. Nel corso dell'istruzione dibattimentale

[496 ss.], il giudice decide con ordinanza [125, 586] sulle eccezioni proposte dalle parti in ordine alla ammissibilità delle prove [190¹]. Il giudice, sentite le parti, può revocare con ordinanza l'ammissione di prove che risultano superflue o ammettere prove già escluse [509].

4-bis. Nel corso dell'istruzione dibattimentale [496 ss.] ciascuna delle parti può rinunziare, con il consenso dell'altra parte, all'assunzione delle prove ammesse a sua richiesta (3).



(1) L'art. 3¹, Mafia [4], ha inserito il riferimento all'art. 190-bis.

(2) L'ultimo periodo del comma è stato inserito dall'art. 7³, Mafia [4].

(3) Comma aggiunto dall'art. 17, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

CAPO TERZO

Istruzione dibattimentale

496. Ordine nell'assunzione delle prove. - 1. L'istruzione dibattimentale inizia con l'assunzione delle prove richieste dal pubblico ministero e prosegue con l'assunzione di quelle richieste da altre parti, nell'ordine previsto dall'articolo 493, comma 2.


2. Le parti possono concordare un diverso ordine di assunzione delle prove.



497. Atti preliminari all'esame dei testimoni. - 1. I testimoni [194 ss., 197] sono esaminati l'uno dopo l'altro nell'ordine prescelto dalle parti che li hanno indicati [498; att. 145, 149].

2. Prima che l'esame abbia inizio, il presidente avverte il testimone dell'obbligo di dire la verità. Salvo che si tratti di persona minore degli anni quattordici, il presidente avverte altresì il testimone delle responsabilità previste dalla legge penale per i testimoni falsi o reticenti [207; c.p. 372] e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza». Lo invita quindi a fornire le proprie generalità.

3. L'osservanza delle disposizioni del comma 2 è prescritta a pena di nullità [177 ss.].


498. Esame diretto e controesame dei testimoni.  (1) (2) - 1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore [96 ss.] che ha chiesto l'esame del testimone.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496 [505, 506].

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande [421¹].


4. L'esame testimoniale del minore è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza [125, 586] che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame [472¹].


4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'art. 398, comma 5-bis (3).

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600 (4), 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602 (5), 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (3) .



GD 05/12/68

 ¹ Articolo dichiarato illegittimo «nella parte in cui non consente, nel caso di testimone maggiorenne infermo di mente, che il presidente, sentite le parti, ove ritenga che l'esame del teste a opera delle parti possa nuocere alla personalità del teste medesimo, ne conduca direttamente l'esame su domande e contestazioni proposte dalle parti» (C. cost. 30 luglio 1997, n. 283).

 ² Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che l'esame del maggiorenne infermo di mente vittima del reato sia effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (C. cost. 29 gennaio 2005, n. 63).

(1) V. art. 6³, lett. d), Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) Per l'esame degli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, v. art. 27, Servizi segreti [1].

(3) Comma aggiunto dall'art. 13⁶, l. 3 agosto 1998, n. 269, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù.

(4) Le parole «600» sono state inserite dall'art. 15¹⁰, l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.

(5) Le parole «601, 602» sono state inserite dall'art. 15¹⁰, l. 11 agosto 2003, n. 228 (G.U. n. 195 del 23 agosto 2003), recante misure contro la tratta di persone.

499. Regole per l'esame testimoniale.

- 1. L'esame testimoniale si svolge mediante domande su fatti specifici [194].

2. Nel corso dell'esame sono vietate le domande che possono nuocere alla sincerità delle risposte.

3. Nell'esame condotto dalla parte che ha chiesto la citazione del testimone e da quella che ha un interesse comune sono vietate le domande che tendono a suggerire le risposte.

4. Il presidente cura che l'esame del testimone sia condotto senza ledere il rispetto della persona.

5. Il testimone può essere autorizzato dal presidente a consultare, in aiuto della memoria, documenti da lui redatti [514²].

6. Durante l'esame, il presidente, anche di ufficio, interviene per assicurare la pertinenza delle domande, la genuinità delle risposte, la lealtà dell'esame e la correttezza delle contestazioni, ordinando, se occorre, l'esibizione del verbale nella parte in cui le dichiarazioni sono state utilizzate per le contestazioni (1).



(1) Comma così sostituito dall'art. 15, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 228, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

500. Contestazioni nell'esame testimoniale. (1) - 1. Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone [197, 197-bis, 351, 362, 391-bis] e contenute nel fascicolo del pubblico ministero [433]. Tale

facoltà può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2. Le dichiarazioni lette per la contestazione possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

3. Se il teste rifiuta di sottoporsi all'esame o al controesame di una delle parti, nei confronti di questa non possono essere utilizzate, senza il suo consenso [Cost. 111⁴], le dichiarazioni rese ad altra parte, salve restando le sanzioni penali eventualmente applicabili al dichiarante.

4. Quando, anche per le circostanze emerse nel dibattimento, vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità, affinché non deponga ovvero deponga [Cost. 111⁵], il falso, le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento [431] e quelle previste dal comma 3 possono essere utilizzate.

5. Sull'acquisizione di cui al comma 4 il giudice decide senza ritardo, svolgendo gli accertamenti che ritiene necessari, su richiesta della parte, che può fornire gli elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

6. A richiesta di parte, le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 sono acquisite al fascicolo del dibattimento [431] e sono valutate ai fini della prova nei confronti delle parti che hanno partecipato alla loro assunzione, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo. Fuori dal caso previsto dal periodo precedente, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5.

7. Fuori dai casi di cui al comma 4, su accordo delle parti [Cost. 111⁴], le dichiarazioni contenute nel fascicolo del pubblico ministero [433] precedentemente rese dal testimone sono acquisite al fascicolo del dibattimento [431, 497 ss.; att. 152].



GD 02/11/76

(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art.

111 Cost. Ai sensi dell'art. 26³ della medesima legge, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o dell'udienza preliminare, se già acquisite al momento di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001) al fascicolo per il dibattimento, sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente art. 500, che era il seguente: «1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero.

2. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto.

2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni.

3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilità della persona esaminata.

4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste diffidatà rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità.

5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalità della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità, affinché non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinità dell'esame.

6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state usate per le contestazioni previste dal presente articolo».

Il comma 4 dell'art. 26 della sopracitata legge stabilisce, inoltre, che quando le dichiarazioni di cui al comma 3 sono state rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame dell'imputato o del difensore, si applica la disposizione del comma 2 dell'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, conv., con mod., in l. 25 febbraio 2000, n. 35 (v. *sub* nota 1, art. 111 Cost.), soltanto se esse siano state acquisite al fascicolo per il dibattimento anteriormente alla data del 25 febbraio 2000. Se sono state acquisite successivamente, si applica il comma 1-bis dell'art. 526 c.p.p., comma aggiunto dall'art. 19 della legge.

501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici. - 1. Per l'esame dei periti [220 ss.] e dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili [att. 152].

2. Il perito e il consulente tecnico hanno

in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio [190², 499⁵].

502. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici. - 1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone [196 ss.], di un perito [220 ss.] o di un consulente tecnico [225, 233, 359, 360] a comparire per legittimo impedimento [att. 145], il giudice, a richiesta di parte, può disporre l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477, comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.

2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato [60] e le altre parti private [76, 83 ss., 89] sono rappresentati dai rispettivi difensori [96, 97, 100]. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.

503. Esame delle parti private. - 1. Il presidente dispone l'esame delle parti che ne abbiano fatto richiesta o che vi abbiano consentito, secondo il seguente ordine: parte civile [76 ss.], responsabile civile [83 ss.], persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] e imputato [60, 475; att. 146-bis, 150].

2. L'esame si svolge nei modi previsti dagli articoli 498 e 499. Ha inizio con le domande del difensore [96, 97] o del pubblico ministero che l'ha chiesto e prosegue con le domande, secondo i casi, del pubblico ministero e dei difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [100], del coimputato e dell'imputato [96, 97]. Quindi, chi ha iniziato l'esame può rivolgere nuove domande.

3. Fermi i divieti di lettura [514] e di allegazione [515], il pubblico ministero e i difensori, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dalla parte esaminata [350, 364, 374, 388, 421] e contenute nel fascicolo del pubblico ministero [433]. Tale facoltà può essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare la parte abbia già deposto [26², 500¹].

4. Si applica la disposizione dell'articolo 500, comma 2 (1).

5. Le dichiarazioni alle quali il difensore aveva diritto di assistere assunte dal pubblico ministero [364, 374, 388] o dalla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero [370] sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento [431], se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3 [238⁴] (2).

6. La disposizione prevista dal comma 5 si applica anche per le dichiarazioni rese a norma degli articoli 294, 299, comma 3-ter (3), 391 e 422 [441-bis³; att. 150].



GD 97/5/94

(1) L'art. 17, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. ha sostituito con le parole «dell'articolo 500, comma 2» le precedenti «dell'articolo 500, comma 3». La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(2) Comma sostituito dall'art. 8, Mafia [4]; in precedenza recitava: «Le dichiarazioni assunte dal pubblico ministero alle quali il difensore aveva il diritto di assistere sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal comma 3».

(3) Le parole «299, comma 3-ter» sono state inserite dall'art. 13², l. 8 agosto 1995, n. 332.

504. Opposizioni nel corso dell'esame dei testimoni. - 1. Salvo che la legge disponga diversamente, sulle opposizioni formulate nel corso dell'esame dei testimoni [500], dei periti, dei consulenti tecnici [501, 502] e delle parti private [503] il presidente decide immediatamente e senza formalità.

505. Facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato. - 1. Gli enti e le associazioni intervenuti nel processo a norma dell'articolo 93

(1) possono chiedere al presidente di rivolgere domande ai testimoni [196 ss.], ai periti [220 ss.], ai consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e alle parti private [60, 76, 83, 89] che si sono sottoposte a esame [500-503]. Possono altresì chiedere al giudice l'ammissione di nuovi mezzi di prova utili all'accertamento dei fatti [511⁶].

(1) V. nota 1, art. 91.

506. Poteri del presidente in ordine all'esame dei testimoni e delle parti private. - 1. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, in base ai risultati delle prove assunte nel dibattimento a iniziativa delle parti o a seguito delle letture disposte a norma degli articoli 511, 512 e 513, può indicare alle parti temi di prova nuovi o più ampi, utili per la completezza dell'esame.

2. Il presidente, anche su richiesta di altro componente del collegio, può rivolgere domande ai testimoni [196 ss.], ai periti [220 ss.], ai consulenti tecnici [225, 233], alle persone indicate nell'articolo 210 già esaminate [500], solo dopo l'esame e il controesame. Resta salvo il diritto delle parti di concludere l'esame secondo l'ordine indicato negli articoli 498, commi 1 e 2, e 503, comma 2 [509] (1).



(1) Comma così sostituito dall'art. 41, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

507. Ammissione di nuove prove. - 1. Terminata l'acquisizione delle prove, il giudice, se risulta assolutamente necessario, può disporre anche di ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova [190², 430-bis, 509; att. 151].

1-bis. Il giudice può disporre a norma del comma 1 anche l'assunzione di mezzi di prova relativi agli atti acquisiti al fascicolo per il dibattimento a norma degli articoli 431, comma 2, e 493, comma 3 (1).



(1) Comma aggiunto dall'art. 42, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

508. Provvedimenti conseguenti all'ammissione della perizia nel dibattimento. - 1. Se il giudice, di ufficio [190²] o su richiesta di parte [190¹, 468], dispone una perizia [224], il perito è immediatamente citato a comparire e deve esporre il suo parere nello stesso dibattimento [att. 145]. Quando non è possibile provvedere in tale modo, il giudice pronuncia ordinanza [125, 586] con la quale, se è necessario, sospende il dibattimento [477²] e fissa la data della

nuova udienza nel termine massimo di sessanta giorni [att. 152].

2. Con l'ordinanza il giudice designa un componente del collegio per l'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 228.

3. Nella nuova udienza il perito risponde ai quesiti ed è esaminato a norma dell'articolo 501.

509. Sospensione del dibattimento per esigenze istruttorie. - 1. Nei casi previsti dagli articoli 495, comma 4, 506 e 507 il giudice, qualora non sia possibile provvedere nella medesima udienza, sospende il dibattimento [304¹ ^{av}, 477²] per il tempo strettamente necessario, fissando la data della nuova udienza.

510. Verbale di assunzione dei mezzi di prova. - 1. Nel verbale sono indicate le generalità dei testimoni [196 ss.], dei periti [220 ss.], dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] e degli interpreti [143 ss.] ed è fatta menzione di quanto previsto dall'articolo 497, comma 2.

2. L'ausiliario che assiste il giudice [126] documenta nel verbale lo svolgimento dell'esame dei testimoni, dei periti, dei consulenti tecnici e delle parti private [499-503], riproducendo integralmente in forma diretta le domande poste dalle parti o dal presidente nonché le risposte delle persone esaminate.

3. Quando il giudice dispone che il verbale sia redatto solo in forma riassuntiva, i poteri di vigilanza previsti dall'articolo 140, comma 2, sono esercitati dal presidente [481].

511. Letture consentite. - 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura, integrale o parziale, degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento [431, 506¹, 513³, 515].

2. La lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese [499-503], a meno che l'esame non abbia luogo [199¹, 200¹, 201¹, 202¹, 203, 204, 210⁴, 503⁵].

3. La lettura della relazione peritale [227] è disposta solo dopo l'esame del perito [501, 502].

4. La lettura dei verbali delle dichiarazioni orali di querela [336 ss.] o di istanza [341] è consentita ai soli fini dell'accertamento della

esistenza della condizione di procedibilità [431 lett. *a*].

5. In luogo della lettura, il giudice, anche di ufficio può indicare specificamente gli atti utilizzabili ai fini della decisione [526]. L'indicazione degli atti equivale alla loro lettura. Il giudice dispone tuttavia la lettura, integrale o parziale, quando si tratta di verbali di dichiarazioni e una parte ne fa richiesta. Se si tratta di altri atti, il giudice è vincolato alla richiesta di lettura solo nel caso di un serio disaccordo sul contenuto degli stessi.

6. La facoltà di chiedere la lettura o l'indicazione degli atti, prevista dai commi 1 e 5, è attribuita anche agli enti e alle associazioni intervenuti a norma dell'articolo 93 [505] (1).



GD 99/9/33

(1) V. nota 1, art. 91.

511-bis. Lettura di verbali di prove di altri procedimenti. (1) - 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511.

(1) Articolo inserito dall'art. 8^{1-bis}, Mafia [4].

512. Lettura di atti per sopravvenuta impossibilità di ripetizione. - 1. Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria (1), dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private [96, 97, 100, 391-*decies*³] (2), e dal giudice nel corso della udienza preliminare [419-422] quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione [Cost. 111⁴; 506¹, 513²].

1-bis. È sempre consentita la lettura dei verbali relativi all'acquisizione ed alle operazioni di distruzione degli atti di cui all'articolo 240 (3).



GD 99/26/121

(1) Le parole «dalla polizia giudiziaria» sono state aggiunte dall'art. 8¹, Mafia [4].

(2) Le parole «dai difensori delle parti private» sono state inserite dall'art. 8, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

(3) Comma introdotto dall'art. 2, d.l. 22 settembre 2006, n. 259, Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche, en-

trato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (*G.U.* n. 221 del 22 settembre 2006), conv., con mod., in l. 20 novembre 2006, n. 281 (*G.U.* n. 271 del 21 novembre 2006).

512-bis. Lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero. (1) - 1. Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero anche a seguito di rogatoria internazionale se essa, essendo stata citata, non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 43, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

513. Lettura delle dichiarazioni rese dall'imputato nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare.

(1) - 1. Il giudice, se l'imputato è contumace o assente [484^{2-bis}] ovvero si rifiuta di sottoporsi all'esame [208, 503], dispone, a richiesta di parte, che sia data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato al pubblico ministero [364, 374, 388], o alla polizia giudiziaria su delega del pubblico ministero [370] o al giudice [294, 299^{3-ter}, 301^{2-ter}, 302, 391, 421, 422¹] nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] o nell'udienza preliminare [419, 422], ma tali dichiarazioni non possono essere utilizzate nei confronti di altri senza il loro consenso [Cost. 111⁴; 391-*decies*¹] salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4 [505³] (2).

2. Se le dichiarazioni sono state rese dalle persone indicate nell'articolo 210, comma 1 [12^{1-a}] (3), il giudice, a richiesta di parte, dispone, secondo i casi, l'accompagnamento coattivo del dichiarante [132] o l'esame a domicilio o la rogatoria internazionale [727 ss.] ovvero l'esame in altro modo previsto dalla legge con le garanzie del contraddittorio. Se non è possibile ottenere la presenza del dichiarante, ovvero procedere all'esame in uno dei modi suddetti, si applica la disposizione dell'articolo 512 qualora la impossibilità dipenda da fatti o circostanze imprevedibili al momento delle dichiarazioni. Qualora il dichiarante si avvalga della facoltà di non rispondere, il giudice dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni soltanto con l'accordo delle parti.

3. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1 e

2 del presente articolo sono state assunte ai sensi dell'articolo 392, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 511.



GD 98/44/20

(1) Articolo interamente sostituito dall'art. 1, l. 7 agosto 1997, n. 267, recante modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove.

(2) L'art. 18¹, l. 1^o marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. ha aggiunto le parole «salvo che ricorrano i presupposti di cui all'articolo 500, comma 4». La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

(3) L'art. 18², l. indicata *sub* nota 2, ha inserito le parole «comma 1». La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

514. Letture vietate. (1) - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 511, 512, 512-*bis* e 513, non può essere data lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dall'imputato, dalle persone indicate nell'articolo 210 e dai testimoni alla polizia giudiziaria [350, 351, 370], al pubblico ministero [362, 364, 374, 388] o al giudice [294, 299^{3-ter}, 391] nel corso delle indagini preliminari [326 ss.] o nell'udienza preliminare [420 ss.], a meno che nell'udienza preliminare le dichiarazioni siano state rese nelle forme previste dagli articoli 498 e 499, alla presenza dell'imputato o del suo difensore [421², 422¹].

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 511, è vietata la lettura dei verbali e degli altri atti di documentazione delle attività compiute dalla polizia giudiziaria [357 ss.]. L'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria [57] esaminato come testimone può servirsi di tali atti a norma dell'articolo 499, comma 5.



(1) Articolo interamente sostituito dall'art. 2¹, l. 7 agosto 1997, n. 267, recante modifiche delle disposizioni del codice di procedura penale in tema di valutazione delle prove.


515. Allegazione di atti al fascicolo per il dibattimento. - 1. I verbali degli atti di cui è stata data lettura [511-514] e i documenti ammessi a norma dell'articolo 495 sono in-

seriti, unitamente al verbale di udienza, nel fascicolo per il dibattimento [431].



GD 97/5/94

CAPO QUARTO Nuove contestazioni


516. Modifica della imputazione.  - 1. Se nel corso dell'istruzione dibattimentale [496 ss.] il fatto risulta diverso [423¹, 521¹] da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio [429, 450, 456, 552], e non appartiene alla competenza di un giudice superiore [5 ss., 23], il pubblico ministero modifica l'imputazione [423¹] e procede alla relativa contestazione [519¹, 520, 522].

1-bis. Se a seguito della modifica il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale [33-bis] anziché monocratica [33-ter], l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza [173¹], immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli articoli 519 comma 2 e 520 comma 2, prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli [517^{1-bis}] (1).

1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare [416, 550], e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-bis (2).



GD 05/29/76

 Articolo dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale:

- «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'art. 444 c.p.p., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni» (C. cost. 30 giugno 1994, n. 265);


- «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis c.p.p., relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento» (C. cost. 29 dicembre 1995, n. 530).

(1) Comma aggiunto, con efficacia dal 19 luglio

1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 186, Ordinamento giudiziario [4].

(2) Comma aggiunto dall'art. 47, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

517. Reato concorrente e circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento.

 - 1. Qualora nel corso dell'istruzione dibattimentale [496 ss.] emerga un reato connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera b), ovvero una circostanza aggravante [423¹] e non ve ne sia menzione nel decreto che dispone il giudizio [429, 450, 456, 552], il pubblico ministero contesta all'imputato [60] il reato o la circostanza, purché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore [5 ss., 23, 423¹, 519¹, 520, 522] (1).

1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 516, commi 1-bis e 1-ter (2).



GD 99/12/67

 V. nota art. 516.

(1) Per un'ipotesi particolare, v. art. 27, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

(2) Comma così sostituito dall'art. 47, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

518. Fatto nuovo risultante dal dibattimento.

- 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 517, il pubblico ministero procede nelle forme ordinarie se nel corso del dibattimento [484 ss.] risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo [423²] non enunciato nel decreto che dispone il giudizio [429, 450, 456, 552] e per il quale si debba procedere di ufficio [50², 336 ss.].


2. Tuttavia il presidente, qualora il pubblico ministero non faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti [17, 519¹, 521¹, 522].



GD 07/37/85

519. Diritti delle parti. - 1. Nei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518, comma 2, salvo che la contestazione abbia per oggetto la recidiva [c.p. 99], il presidente informa l'imputato che può chiedere un termine per la difesa.


2. Se l'imputato ne fa richiesta, il presi-

dente sospende il dibattimento [304^{1 a)}, 477², 509] per un tempo non inferiore al termine per comparire previsto dall'articolo 429, ma comunque non superiore a quaranta giorni. In ogni caso l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove a norma dell'articolo 507 .

3. Il presidente dispone la citazione della persona offesa [90], osservando un termine non inferiore a cinque giorni [522].



GD 95/11/82

 Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale:

– «nella parte in cui, nei casi previsti dall'art. 516 del c.p.p., non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove» (*C. cost. 3 giugno 1992, n. 241*);
– relativamente all'inciso «a norma dell'art. 507» nella parte in cui «in caso di nuova contestazione effettuata a norma dell'art. 517 del medesimo codice, non consente al pubblico ministero e alle parti private diverse dall'imputato di chiedere l'ammissione di nuove prove» (*C. cost. 20 febbraio 1995, n. 50*).

520. Nuove contestazioni all'imputato contumace o assente. - 1. Quando intende contestare i fatti o le circostanze indicati negli articoli 516 e 517 all'imputato contumace o assente [484^{2-bis}], il pubblico ministero chiede al presidente che la contestazione sia inserita nel verbale del dibattimento [480] e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato [171 lett. a)].

2. In tal caso il presidente sospende il dibattimento [304^{1 a)}, 477²] e fissa una nuova udienza per la prosecuzione, osservando i termini indicati nell'articolo 519, commi 2 e 3 [516^{1-bis}, 522].

521. Correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza. - 1. Nella sentenza [529 ss.] il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione [429, 450, 456, 552], purché il reato non ecceda la sua competenza [5 ss., 23] né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale [33-*bis*] anziché, monocratica [33-*ter*] (1), [ovvero non risulti tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta] (2).

2. Il giudice dispone con ordinanza [125] la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio

[419, 423, 450, 456, 552] ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518, comma 2 [522].

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518, comma 2 [522].



GD 07/37/85

(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 188, Ordinarmento giudiziario [4]. Il testo precedente del comma era: «1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza».

(2) Le parole finali da «ovvero», che erano state aggiunte dall'art. 47, l. 16 dicembre 1999, n. 479, sono state soppresse dall'art. 2-*undecies*, l. 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del d.l. 7 aprile 2000, n. 82.

521-bis. Modifiche della composizione del giudice a seguito di nuove contestazioni. (1) - 1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica [521] o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-*bis* e 1-*ter*, 517, comma 1-*bis*, e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui è prevista l'udienza preliminare e questa non si è tenuta, il giudice dispone con ordinanza [125] la trasmissione degli atti al pubblico ministero (2)

2. L'inosservanza della disposizione prevista dal comma 1 deve essere eccepita, a pena di decadenza [173¹], nei motivi di impugnazione [581].



GD 05/29/76

(1) Articolo introdotto, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 189, Ordinarmento giudiziario [4].

(2) Comma così sostituito dall'art. 47, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

522. Nullità della sentenza per difetto di contestazione. - 1. L'inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità [178^{c)}, 180].

2. La sentenza di condanna [533 ss.] pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante [423, 516 ss.] senza che siano state osser-

vate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante [604, 606 lett. c), 620^{1 e), f)}].



GD 07/37/85

CAPO QUINTO

Discussione finale

523. Svolgimento della discussione. -

1. Esaurita l'assunzione delle prove [496 ss.], il pubblico ministero e successivamente i difensori della parte civile [82²], del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [100] e dell'imputato [96, 97] formulano e illustrano le rispettive conclusioni, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis* (1).

2. La parte civile [76 ss.] presenta conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia richiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare.

3. Il presidente dirige la discussione e impedisce ogni divagazione, ripetizione e interruzione.

4. Il pubblico ministero e i difensori delle parti private possono replicare; la replica è ammessa una sola volta e deve essere contenuta nei limiti strettamente necessari per la confutazione degli argomenti avversari.

5. In ogni caso l'imputato [60] e il difensore [96, 97] devono avere, a pena di nullità [177 ss.], la parola per ultimi se la domandano [475³].

6. La discussione non può essere interrotta per l'assunzione di nuove prove, se non in caso di assoluta necessità. Se questa si verifica, il giudice provvede a norma dell'articolo 507.



(1) Le parole «, anche in ordine alle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-*bis*» sono state introdotte dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, in sede di conversione del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

524. Chiusura del dibattimento. - 1.

Esaurita la discussione, il presidente dichiara chiuso il dibattimento.



TITOLO TERZO

Sentenza

CAPO PRIMO

Deliberazione

525. Immediatezza della deliberazione. - 1. La sentenza è deliberata subito dopo la chiusura del dibattimento [524].

2. Alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta [179], gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. Se alla deliberazione devono concorrere i giudici supplenti in sostituzione dei titolari impediti, i provvedimenti già emessi conservano efficacia se non sono espressamente revocati.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 528, la deliberazione non può essere sospesa se non in caso di assoluta impossibilità. La sospensione è disposta dal presidente con ordinanza [125].



GD 99/9/33

526. Prove utilizzabili ai fini della deliberazione. - 1. Il giudice non può utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento [191, 496 ss.].

1-*bis*. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore (1).



(1) Comma aggiunto dall'art. 19, l. 1° marzo 2001, n. 63, recante disposizioni in materia di formazione e valutazione della prova, in attuazione dell'art. 111 Cost. La disposizione si applica, ai sensi dell'art. 26¹, nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore della legge (6 aprile 2001).

527. Deliberazione collegiale. - 1. Il collegio, sotto la direzione del presidente, decide separatamente le questioni preliminari [491] non ancora risolte e ogni altra questione relativa al processo. Qualora l'esame del merito non risulti precluso dall'esito della votazione, sono poste in decisione le questioni di fatto e di diritto concernenti l'imputazione [419, 423, 450, 456, 516 ss., 552] e, se occorre, quelle relative all'applicazione delle

pene [533; c.p. 132 ss.] e delle misure di sicurezza [c.p. 199 ss.] nonché quelle relative alla responsabilità civile [538; c.p. 185].

2. Tutti i giudici enunciano le ragioni della loro opinione e votano su ciascuna questione qualunque sia stato il voto espresso sulle altre. Il presidente raccoglie i voti cominciando dal giudice con minore anzianità di servizio e vota per ultimo. Nei giudizi davanti alla Corte di Assise votano per primi i giudici popolari, cominciando dal meno anziano per età.

3. Se nella votazione sull'entità della pena o della misura di sicurezza si manifestano più di due opinioni, i voti espressi per la pena o la misura di maggiore gravità si riuniscono a quelli per la pena o la misura gradatamente inferiore, fino a che venga a risultare la maggioranza. In ogni altro caso, qualora vi sia parità di voti, prevale la soluzione più favorevole all'imputato [125⁵, 615¹] (1).

(1) Per un'ipotesi particolare, v. art. 28, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

528. Lettura del verbale in camera

di consiglio. - 1. Qualora sia necessaria la lettura del verbale di udienza [480] redatto con la stenotipia [138] ovvero l'ascolto o la visione di riproduzioni fonografiche o audiovisive [139] di atti del dibattimento, il giudice sospende la deliberazione e procede in camera di consiglio [127] alle operazioni necessarie [483²], con l'assistenza dell'ausiliario [126] ed eventualmente del tecnico incaricato della documentazione [525³].

CAPO SECONDO

Decisione

SEZIONE PRIMA

Sentenza di proscioglimento

529. Sentenza di non doversi procedere.

- 1. Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [336 ss., 649], il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando la prova dell'esistenza di una condizione di procedibilità è insufficiente o contraddittoria.

530. Sentenza di assoluzione. - 1. Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile [c.p. 85 ss.] (1) o non punibile per un'altra ragione [c.p. 48 ss., 308, 309, 384, 387², 398², 463, 598, 599, 649], il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l'imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile.

3. Se vi è la prova che il fatto è stato commesso in presenza di una causa di giustificazione [c.p. 50 ss.] o di una causa personale di non punibilità ovvero vi è dubbio sull'esistenza delle stesse, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione a norma del comma 1.

4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza [300, 579; c.p. 199 ss.].



GD 02/38/62

(1) I provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3¹, lett. *h*), Casellario giudiziale [1]. Per l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale, v. art. 5, comma 1, lett. *c*), *e*) ed *h*), e comma 3, Casellario giudiziale [1]. I provvedimenti riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate, non sono riportati nel certificato generale e in quello penale del casellario giudiziale delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici: v. artt. 24¹, lett. *g*), 25¹, lett. *g*) e 28, Casellario giudiziale [1].

531. Dichiarazione di estinzione del reato.

- 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129, comma 2, il giudice, se il reato è estinto [c.p. 150 ss.], pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi è dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.



532. Provvedimenti sulle misure cautelari personali. - 1. Con la sentenza di proscioglimento [529], il giudice ordina la liberazione dell'imputato in stato di custodia cautelare [284-286] e dichiara la cessazione delle altre misure cautelari personali [300, 306] eventualmente disposte [281-283, 288-290; att. 154-bis].

2. La stessa disposizione si applica nel caso di sentenza di condanna [533 ss.] che concede la sospensione condizionale della pena [c.p. 163; att. 97, 98, 154-bis].

SEZIONE SECONDA Sentenza di condanna

533. Condanna dell'imputato. (1) (2) - 1. Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli [521¹] al di là di ogni ragionevole dubbio. Con la sentenza il giudice applica la pena [c.p. 132 ss.] e le eventuali misure di sicurezza [c.p. 199] (3).

2. Se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene [c.p. 71 ss.] o sulla continuazione [c.p. 81²]. Nei casi previsti dalla legge il giudice dichiara il condannato delinquente o contravventore abituale o professionale o per tendenza [c.p. 102 ss.].

3. Quando il giudice ritiene di dover concedere la sospensione condizionale della pena [c.p. 163] o la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175] (4), provvede in tal senso con la sentenza di condanna (5).

3-bis. Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati [12], il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza, la separazione dei procedimenti [18] anche con riferimento allo stesso condannato quando taluno dei condannati si trovi in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini [303] e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà [523¹; 544^{3-bis}] (6) (7).



(1) La sentenza di condanna definitiva, anche pronunciata da autorità giudiziarie straniere se riconosciuta ai sensi degli artt. 730 ss., salvo quella concernente contravvenzioni per le quali la legge ammette la de-

finizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 c.p., sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, è iscritta per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3¹, lett. a), Casellario giudiziale [1]. Per l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale della sentenza di condanna per contravvenzioni per le quali è stata inflitta la pena dell'ammenda, salvo che sia stato concesso alcuno dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 c.p., v. art. 5¹, lett. a), Casellario giudiziale [1].

(2) Per le violazioni amministrative connesse ad un reato, v. art. 24, l. 24 novembre 1981, n. 689.

(3) Comma così sostituito dall'art. 5, l. 20 febbraio 2006, n. 46 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2006), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Il testo precedente era il seguente: «Se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli, il giudice pronuncia sentenza di condanna applicando la pena e l'eventuale misura di sicurezza».

(4) In tale caso la condanna non è riportata nel certificato generale e in quello penale del casellario giudiziale, nonché nel certificato del casellario dei carichi pendenti, rilasciati a richiesta dell'interessato, delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici: v. art. 24¹, lett. a), 25¹, lett. a), 27¹, lett. a) e 28, Casellario giudiziale [1].

(5) Per un'ipotesi particolare, v. art. 15, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [1].

(6) Comma aggiunto dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, in sede di conversione del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia che, all'art. 4¹, prevedeva il seguente testo del comma: «Quando la condanna riguarda procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), anche se connessi ad altri reati, il giudice può disporre, nel pronunciare la sentenza o comunque prima del deposito della sentenza, la separazione dei procedimenti anche con riferimento allo stesso condannato, quando la separazione può giovare alla speditezza del procedimento e dei successivi gradi di giudizio, o comunque quando taluno dei condannati si trova in stato di custodia cautelare e, per la scadenza dei termini e la mancanza di altri titoli, sarebbe rimesso in libertà». L'art. 5 del citato d.l. aveva stabilito che la disposizione si applicasse anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

(7) L'art. 6², l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche prevede che, nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (artt. 314 ss. c.p.) commessi a fini patrimoniali, la sentenza è trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad accertamenti patrimoniali a carico del condannato.

534. Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. - 1. Nei casi

previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata [89] a pagare, se il condannato risulterà insolubile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta [460², 575²] (1).

(1) V. nota I, art. 89.

535. Condanna alle spese. - 1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.

2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi [12] sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare [285, 286], a norma dell'articolo 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

536. Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 36 del codice penale, il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita [694].

537. Pronuncia sulla falsità di documenti. - 1. La falsità di un atto o di un documento, accertata con sentenza di condanna, è dichiarata nel dispositivo [241, 675].

2. Con lo stesso dispositivo è ordinata la cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze e, se è il caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dell'atto o del documento, con la prescrizione del modo con cui deve essere eseguita. La cancellazione, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma non è ordinata quando possono essere pregiudicati interessi di terzi non intervenuti come parti nel procedimento.

3. La pronuncia sulla falsità è impugnabile, anche autonomamente, con il mezzo previsto dalla legge per il capo che contiene la decisione sull'imputazione [568].

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di sentenza di proscioglimento [129, 425, 469, 529-532].



SEZIONE TERZA

Decisione sulle questioni civili

538. Condanna per la responsabilità civile. - 1. Quando pronuncia sentenza di condanna [533], il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno [c.p. 185], proposta a norma degli articoli 74 e seguenti.

2. Se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno [c.p. 185 ss.], il giudice provvede altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro giudice (1).

3. Se il responsabile civile è stato citato [83] o è intervenuto [85] nel giudizio, la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno è pronunciata anche contro di lui in solido [575], quando è riconosciuta la sua responsabilità [574 ss.].



GD 95/7/62

(1) Sull'assoggettamento al contributo unificato dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale, v. art. 12, Spese di giustizia [1].

539. Condanna generica ai danni e provvisoria. - 1. Il giudice, se le prove acquisite non consentono la liquidazione del danno [538²], pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile.

2. A richiesta della parte civile [76], l'imputato [60] e il responsabile civile [83 ss.] sono condannati al pagamento di una provvisoria nei limiti del danno per cui si ritiene già raggiunta la prova [540², 600³].

540. Provvisoria esecuzione delle disposizioni civili. - 1. La condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno [538; c.p. 185] è dichiarata provvisoriamente esecutiva, a richiesta della parte civile, quando ricorrono giustificati motivi [600¹; coord. 213].

2. La condanna al pagamento della provvisoria [539] è immediatamente esecutiva [600²].



GD 96/18/65

541. Condanna alle spese relative all'azione civile. - 1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno [538], il giudice condanna l'imputato [60] e il responsabile civile [83 ss.] in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile [75¹], salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale [att. 153].

2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità [530], il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato [60] e dal responsabile civile [83 ss.] per effetto dell'azione civile [c.p. 185], sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave [c.p.c. 96], può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile [att. 153] (1).

(1) Sul pagamento in favore dello Stato in caso di patrocinio dei non abbienti, v. art. 110, Spese di giustizia □.

542. Condanna del querelante alle spese e ai danni. - 1. Nel caso di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, quando si tratta di reato perseguibile a querela [336 ss.], si applicano le disposizioni dell'articolo 427 per ciò che concerne la condanna del querelante al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato nonché alla rifusione delle spese e al risarcimento del danno in favore dell'imputato e del responsabile civile [574 ss.] (1).

2. L'avviso del deposito della sentenza è notificato al querelante [576].

(1) Sul pagamento in favore dello Stato in caso di patrocinio dei non abbienti, v. art. 110, Spese di giustizia □.

543. Ordine di pubblicazione della sentenza come riparazione del danno. - 1. La pubblicazione della sentenza di condanna a norma dell'articolo 186 del codice penale è ordinata dal giudice su richiesta della parte civile [76] con la stessa sentenza [536].

2. La pubblicazione ha luogo a spese del condannato e, se del caso, anche del responsabile civile [83 ss.], per una o due volte, per estratto o per intero, in giornali indicati dal giudice.

3. Se l'inserzione non avviene nel termine stabilito dal giudice con la sentenza, la parte civile [76] può provvedervi direttamente con diritto a ripetere le spese dall'obbligato [536, 694].

CAPO TERZO

Atti successivi alla deliberazione

544. Redazione della sentenza. - 1. Conclusa la deliberazione [525 ss.], il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo (1) giorno da quello della pronuncia [548, 585; att. 154].

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia [548, 585; att. 154, 154^{4, bis}].

3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare [284, 285, 286]. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza (2).



GD 97/46/89

(1) L'originario termine di trenta giorni è stato così ridotto *ex art.* 6, d.l. 1° marzo 1991, n. 60, conv., con mod., dalla l. 22 aprile 1991, n. 133, recante modifiche alla durata della custodia cautelare.

(2) Comma introdotto dall'art. 4², d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'effica-

cia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4. L'art. 5 del citato d.l. ha stabilito che la disposizione si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

545. Pubblicazione della sentenza. - 1.

La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo (1).

2. La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544, comma 1, segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva.

3. La pubblicazione prevista dal comma 2 equivale a notificazione della sentenza per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza [148³, 475², 484^{2-bis}].



(1) V. art. 6¹, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

546. Requisiti della sentenza. - 1. La sentenza contiene:

a) l'intestazione «in nome del popolo italiano» [Cost. 101¹; 125²] e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;

b) la generalità dell'imputato [60] o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo [66] nonché le generalità delle altre parti private [76, 83 ss., 89];

c) l'imputazione [423, 429, 450, 456, 516 ss., 521, 522, 552];

d) l'indicazione delle conclusioni delle parti [523];

e) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto [544¹] su cui la decisione è fondata [125³, 606 lett. e)], con l'indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie [192];

f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati (1);

g) la data [111] e la sottoscrizione [110] del giudice.

2. La sentenza emessa dal giudice collegiale è sottoscritta dal presidente e dal giudice estensore. Se, per morte o altro impedimento, il presidente non può sottoscrivere, alla sottoscrizione provvede, previa menzione dell'impedimento, il componente più anziano del collegio; se non può sottoscrivere l'estensore, alla sottoscrizione, pre-

via menzione dell'impedimento, provvede il solo presidente [426², 559, 615¹].

3. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 125, comma 3, la sentenza è nulla se manca o è incompleto nei suoi elementi essenziali il dispositivo ovvero se manca la sottoscrizione del giudice [181, 547].



GD 02/38/62

(1) V. art. 61, Sanzioni sostitutive [1].

547. Correzione della sentenza. - 1.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 546, comma 3, se occorre completare la motivazione insufficiente ovvero se manca o è incompleto alcuno degli altri requisiti previsti dall'articolo 546, si procede anche di ufficio alla correzione della sentenza a norma dell'articolo 130.

548. Deposito della sentenza. - 1. La sentenza è depositata in cancelleria immediatamente dopo la pubblicazione [545] ovvero entro i termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3. Il pubblico ufficiale addetto vi appone la sottoscrizione [110] e la data [111] del deposito.

2. Quando la sentenza non è depositata entro il trentesimo (1) giorno o entro il diverso termine indicato dal giudice a norma dell'articolo 544, comma 3, l'avviso di deposito è comunicato al pubblico ministero [153¹] e notificato alle parti private [148 ss.] cui spetta il diritto di impugnazione. È notificato altresì a chi risulta difensore dell'imputato al momento del deposito della sentenza.

3. L'avviso di deposito con l'estratto della sentenza è in ogni caso notificato all'imputato contumace [484^{2-bis}; att. 134] e comunicato al procuratore generale presso la corte di appello [585^{2-d}; att. 23²; reg. 23] (2).



GD 05/37/76

(1) Il termine è rimasto invariato anche dopo la riduzione a quindici giorni del termine di cui all'art. 544²; v. art. 5, d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv., con mod., dalla l. 12 luglio 1991, n. 203.

(2) Per ipotesi particolari di trascrizione della sentenza, v.:

– art. 25³, Misure di prevenzione [3];

– art. 220², d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Codice della strada;

– art. 179², d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico delle leggi sull'intermediazione finanziaria;

– art. 28⁴, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

(1) (2)



(1) Rubrica così sostituita, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 190^o, Ordinamento giudiziario [4]. La precedente rubrica era: «PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE».

(2) Il libro VIII, prima composto dagli articoli 549-567, è stato interamente sostituito dall'art. 44, l. 16 dicembre 1999, n. 479, che ha introdotto i seguenti articoli 549-559.

TITOLO PRIMO

Disposizione generale

549. Norme applicabili al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica. (1) - 1. Nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica [33-ter], per tutto ciò che non è previsto nel presente libro o in altre disposizioni, si osservano le norme contenute nei libri che precedono, in quanto applicabili.

TITOLO SECONDO

Citazione diretta a giudizio

550. Casi di citazione diretta a giudizio. - 1. Il pubblico ministero esercita l'azione penale [405], con la citazione diretta a giudizio quando si tratta di contravvenzioni [c.p. 39], ovvero di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva (1). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 415-bis [552¹]. Per la determinazione della pena si osservano le disposizioni dell'articolo 4.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:

a) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;

b) resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;

c) oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;

d) violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;

e) rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;

f) furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;

g) ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.

3. Se il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale con citazione diretta per un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare [416 ss.] e la relativa eccezione è proposta entro il termine indicato dall'articolo 491, comma 1, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

(1) Le parole «o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva» hanno sostituito le parole «anche congiunta a pena pecuniaria» ai sensi dell'art. 2-duodecies, l. 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del d.l. 7 aprile 2000, n. 82.

551. Procedimenti connessi. - 1. Nel caso di procedimenti connessi [12], se la citazione diretta a giudizio è ammessa solo per alcuni di essi, il pubblico ministero presenta per tutti la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'articolo 416.

552. Decreto di citazione a giudizio. (1) - 1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:

a) le generalità dell'imputato [60] o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private [76, 83 ss. 89], con l'indicazione dei difensori [96 ss.];

b) l'indicazione della persona offesa [90, 91], qualora risulti identificata;

c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza [c.p. 199 ss.], con l'indicazione dei relativi articoli di legge;

d) l'indicazione del giudice competente per il giudizio nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in contumacia [484^{2-bis}];

e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia [96] e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio [97];

f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [492], può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 444 [556] ovvero presentare domanda di oblazione [att. 141];

g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari [433] è depositato nella segreteria del pubblico ministero e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;

b) la data e la sottoscrizione [110, 111] del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste [126].

1-*bis*. Qualora si proceda per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, il decreto di citazione a giudizio deve essere emesso entro trenta giorni dalla chiusura delle indagini preliminari (2).

1-*ter*. Qualora si proceda per taluno dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, la data di comparizione di cui al comma 1, lettera d), è fissata non oltre novanta giorni dalla emissione del decreto (2).

2. Il decreto è nullo [178^c, 180] se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1. Il decreto è altresì nullo [178^c, 180] se non è preceduto dall'avviso previsto dall'articolo 415-*bis*, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia

richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo articolo 415-*bis*.

3. Il decreto di citazione è notificato [148 ss., 179, 184] all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione [174]. Nei casi di urgenza, di cui deve essere data motivazione, il termine è ridotto a quarantacinque giorni.

4. Il decreto di citazione è depositato dal pubblico ministero nella segreteria unitamente al fascicolo contenente la documentazione, gli atti e le cose indicati nell'articolo 416, comma 2.



(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 20, Giudice di pace [1].

(2) Comma introdotto dall'art. 4, l. 21 febbraio 2006, n. 102 (G.U. n. 64 del 17 marzo 2006), recante disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali.

553. Trasmissione degli atti al giudice dell'udienza di comparizione in dibattimento.

- 1. Il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento [431] e lo trasmette al giudice con il decreto di citazione immediatamente dopo la notificazione [33-*sexies*].

554. **Atti urgenti.** - 1. Il giudice per le indagini preliminari è competente ad assumere gli atti urgenti a norma dell'articolo 467 e provvede sulle misure cautelari fino a quando il decreto, unitamente al fascicolo per il dibattimento [431], non è trasmesso al giudice a norma dell'articolo 553, comma 1 [33-*sexies*].

555. Udienda di comparizione a seguito della citazione diretta.

- 1. Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonché delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame.

2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento [492], l'imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall'articolo 444, comma 1; l'imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione [556; att. 141].

3. Il giudice, quando il reato è perseguibile a querela [336 ss.; c.p. 120 ss.], verifica se il querelante è disposto a rimettere la

querela e il querelato ad accettare la remissione [340].

4. Se deve procedersi al giudizio, le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento [492], indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle prove; inoltre, le parti possono concordare l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento [431] di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero [433], nonché della documentazione relativa all'attività di investigazione difensiva [327-*bis*].

5. Per tutto ciò che non è espressamente previsto si osservano le disposizioni contenute nel libro settimo, in quanto compatibili [465 ss.].



TITOLO TERZO

Procedimenti speciali (1)

(1) Queste disposizioni non si applicano nel procedimento davanti al giudice di pace: v. art. 2, Giudice di pace [1].

556. Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta. - 1. Per il giudizio abbreviato e per l'applicazione della pena su richiesta si osservano, rispettivamente, le disposizioni dei titoli I e II del libro sesto, in quanto applicabili [438 ss., 444 ss.].

2. Se manca l'udienza preliminare [416 ss.], si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì, in quanto applicabile, la disposizione dell'articolo 441-*bis*; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio (1).



(1) Il secondo periodo è stato aggiunto dall'art. 2-*novies*⁴, l. 5 giugno 2000, n. 144, di conversione del d.l. 7 aprile 2000, n. 82.

557. Procedimento per decreto. - 1. Con l'atto di opposizione [461] l'imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio [552] ovvero chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della

pena a norma dell'articolo 444 o presenta domanda di oblazione [556; att. 141].

2. Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili [459 ss.].



558. Convalida dell'arresto e giudizio direttissimo. (1) - 1. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria [57] che hanno eseguito l'arresto in flagranza [380, 381] o che hanno avuto in consegna l'arrestato [383] lo conducono direttamente davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto [391] e il contestuale giudizio [coord. 233], sulla base della imputazione formulata dal pubblico ministero [att. 163]. In tal caso citano anche oralmente la persona offesa e i testimoni [90 ss., 194 ss.] e avvisano il difensore di fiducia o, in mancanza, quello designato di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3 (2).

2. Quando il giudice non tiene udienza, gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il giudice fissa entro quarantotto ore dall'arresto. Non si applica la disposizione prevista dall'articolo 386 comma 4.

3. Il giudice al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi sente l'arrestato per la convalida dell'arresto.

4. Se il pubblico ministero ordina che l'arrestato in flagranza sia posto a sua disposizione a norma dell'articolo 386, lo può presentare direttamente all'udienza, in stato di arresto, per la convalida e il contestuale giudizio, entro quarantotto ore dall'arresto. Se il giudice non tiene udienza, la fissa su richiesta del pubblico ministero, al più presto o comunque entro le successive quarantotto ore. Si applicano al giudizio di convalida le disposizioni dell'articolo 391, in quanto compatibili.

5. Se l'arresto non è convalidato, il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero. Il

giudice procede tuttavia a giudizio direttissimo quando l'imputato e il pubblico ministero vi consentono [449²].

6. Se l'arresto è convalidato a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente al giudizio [449³].

7. L'imputato ha facoltà di chiedere un termine per preparare la difesa [108] non superiore a cinque giorni. Quando l'imputato si avvale di tale facoltà, il dibattimento è sospeso fino all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine [451⁶].

8. Subito dopo l'udienza di convalida, l'imputato può formulare richiesta di giudizio abbreviato ovvero di applicazione della pena su richiesta. In tal caso il giudizio si svolge davanti allo stesso giudice del dibattimento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 452, comma 2 [556].

9. Il pubblico ministero può, altresì, procedere al giudizio direttissimo nei casi previsti dall'articolo 449, commi 4 e 5.



(1) V. art. 5³, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) V. nota 2, art. 449.

559. Dibattimento. - 1. Il dibattimento si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento davanti al tribunale in composizione collegiale, in quanto applicabili [470 ss.; att. 162].

2. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 140, il verbale di udienza [480] è redatto soltanto in forma riassuntiva se le parti vi consentono e il giudice non ritiene necessaria la redazione in forma integrale.

3. L'esame diretto e il controesame dei testimoni [500], dei periti, dei consulenti tecnici [501, 502], delle persone indicate nell'articolo 210 e delle parti private [503] sono svolti dal pubblico ministero e dai difensori. Su concorde richiesta delle parti, l'esame può essere condotto direttamente dal giudice sulla base delle domande e contestazioni proposte dal pubblico ministero e dai difensori.

4. In caso di impedimento del giudice, la sentenza è sottoscritta dal presidente del tribunale previa menzione della causa della sostituzione [546²].

N.d.r. - Per la numerazione degli articoli del libro VIII, v. nota 2, *sub* epigrafe del presente libro.

LIBRO NONO

IMPUGNAZIONI

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali (1)

(1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. artt. 36-39, Giudice di pace [1].

568. Regole generali. - 1. La legge stabilisce i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determina il mezzo con cui possono essere impugnati [591^{1b)}; att. 168].

2. Sono sempre soggetti a ricorso per cassazione [606], quando non sono altrimenti impugnabili [309 ss.], i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertà personale [272 ss.] e le sentenze [Cost. 111²; 607¹], salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione [20] o di competenza [21 ss.] a norma dell'articolo 28.

3. Il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce [591^{1a)}]. Se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse.

4. Per proporre impugnazione è necessario avervi interesse [591^{1a)}].

5. L'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l'ha proposta [580]. Se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente [5 ss., 21 ss.], questi trasmette gli atti al giudice competente.



GD 05/37/73

569. Ricorso immediato per cassazione. - 1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado [593] (1) può

proporre direttamente ricorso per cassazione [606].

2. Se la sentenza è appellata da una delle altre parti, si applica la disposizione dell'articolo 580. Tale disposizione non si applica se, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso [584], le parti che hanno proposto appello dichiarano tutte di rinunciarsi [589] per proporre direttamente ricorso per cassazione. In tale caso, l'appello si converte in ricorso e le parti devono presentare entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta nuovi motivi, se l'atto di appello [581, 597] non aveva i requisiti per valere come ricorso [606 ss.].

3. La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo 606, comma 1, lettere *d*) ed *e*). In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello.

4. Fuori dei casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado [604], la corte di cassazione, quando pronuncia l'annullamento con rinvio [623] della sentenza impugnata a norma del comma 1, dispone che gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello [428⁴].



(1) Sull'impugnabilità della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto pronunciata nei confronti di un minore, v. art. 27², Minorenni [2].

570. Impugnazione del pubblico ministero. (1) - 1. Il [procuratore della Repubblica presso la pretura, il (2)] procuratore della Repubblica presso il tribunale [51^{1a)}] e il procuratore generale presso la corte di appello [51^{1b)}] possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rap-

presentante del pubblico ministero [523]. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l'impugnazione o l'acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.

2. L'impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni [523].

3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell'atto di appello può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale [584].



GD 97/37/58

(1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 36, Giudice di pace [1].

(2) Parole soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 200, Ordinamento giudiziario [4].

571. Impugnazione dell'imputato. (1) - 1. L'imputato [60] può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale [122] nominato anche prima della emissione del provvedimento [att. 37, 166] (2).

2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela [c.c. 414 ss.] e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere [c.p. 85 ss.], che non ha tutore [71²], possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato.

3. Può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato [96, 97] al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. [Tuttavia, contro una sentenza contumaciale, il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste] (3).

4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia [589], può togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore [99²]. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, è necessario il consenso del tutore [c.c. 414 ss.] o del curatore speciale [71²].



GD 99/8/91

(1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 37, Giudice di pace [1].

(2) A norma dell'art. 34, Minorenni [2], l'impugnazione che spetta all'imputato minorenni può essere proposta da chi esercita la potestà parentale.

(3) Parole soppresse dall'art. 46, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

572. Richiesta della parte civile o della persona offesa. - 1. La parte civile [76], la persona offesa [90], anche se non costituita parte civile, e gli enti e le associazioni intervenuti a norma degli articoli 93 e 94, possono presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione a ogni effetto penale.

2. Il pubblico ministero, quando non propone impugnazione [570], provvede con decreto motivato [125³] da notificare al richiedente.



573. Impugnazione per i soli interessi civili. - 1. L'impugnazione per i soli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale.

2. L'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato [588].



574. Impugnazione dell'imputato per gli interessi civili. - 1. L'imputato può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno

[538 ss.; c.p. 185] e contro quelli relativi alla rifusione delle spese processuali [535].

2. L'imputato può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione [529 ss.] relative alle domande da lui proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali [541², 542].

3. L'impugnazione è proposta col mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza.

4. L'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia di condanna penale [533 ss.] o di assoluzione [529 ss.] estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni [538 ss.] e alla rifusione delle spese processuali [535], se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato [597¹].

GD 02/07/44

575. Impugnazione del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. - 1. Il responsabile civile [83 ss.] può proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato e contro quelle relative alla condanna di questi e del responsabile civile alle restituzioni, al risarcimento del danno [538 ss.] e alla rifusione delle spese processuali [535]. L'impugnazione è proposta col mezzo che la legge attribuisce all'imputato.

2. Lo stesso diritto spetta alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] nel caso in cui sia stata condannata [534].

3. Il responsabile civile può altresì proporre impugnazione contro le disposizioni della sentenza di assoluzione relative alle domande proposte per il risarcimento del danno e per la rifusione delle spese processuali [541², 542¹].

576. Impugnazione della parte civile e del querelante. - 1. La parte civile [76, 100, 122; c.p.c. 83¹] può proporre impugnazione [con il mezzo previsto per il pubblico ministero,] (1) contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile [538 ss., 600] e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio [529 ss.]. La parte

civile può altresì (2) proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 442, quando ha consentito alla abbreviazione del rito [441³].

2. Lo stesso diritto compete al querelante condannato a norma dell'articolo 542.



GD 99/13/87

(1) Le parole «, con il mezzo previsto per il pubblico ministero,» sono state soppresse dall'art. 6, l. 20 febbraio 2006, n. 46 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2006), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

(2) Le parole «La parte civile può altresì» hanno sostituito le precedenti «Con lo stesso mezzo e negli altri casi può» ai sensi dell'art. 6, l. indicata *sub* nota 1.

[577. Impugnazione della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione. (1) - 1. La persona offesa costituita parte civile può proporre impugnazione, anche agli effetti penali, contro le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione].



(1) Articolo abrogato dall'art. 9, l. 20 febbraio 2006, n. 46 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2006), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.

578. Decisione sugli effetti civili nel caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. - 1. Quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile [538 ss.; c.p. 185], il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia [c.p. 151] o per prescrizione [c.p. 157], decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili [448³].

579. Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza. - 1. Contro le sentenze di condanna [533 ss.] o di proscioglimento [529 ss.] (1) è data impugnazione anche per ciò che concerne le misure di sicurezza [c.p. 199 ss.], se l'impugnazione è proposta per un altro capo della sentenza che non riguardi esclusivamente gli interessi civili.

2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza [c.p. 205] è proposta a norma dell'articolo 680, comma 2.

3. L'impugnazione contro la sola disposizione che riguarda la confisca [c.p. 240] (2) è proposta con gli stessi mezzi previsti per i capi penali.

(1) Le parole «o di proscioglimento» hanno sostituito le parole «, di proscioglimento o di non luogo a procedere» in virtù dell'art. 23, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Per ipotesi di confisca, v. nota 3, art. 321.

580. Conversione del ricorso in appello.

(1) - 1. Quando contro la stessa sentenza sono proposti mezzi di impugnazione diversi, nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12, il ricorso per cassazione [606] si converte nell'appello [568⁵, 569², 593 ss.].



(1) Articolo così sostituito dall'art. 7, l. 20 febbraio 2006, n. 46 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2006), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Il testo precedente non conteneva l'inciso «nel caso in cui sussista la connessione di cui all'articolo 12».

581. Forma dell'impugnazione. - 1. L'impugnazione si propone con atto scritto nel quale sono indicati il provvedimento impugnato, la data del medesimo, il giudice che lo ha emesso, e sono enunciati:

a) i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione [597¹; att. 167];

b) le richieste;

c) i motivi [521-*bis*, 585⁴; att. 167], con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta [591, 595²].



GD 98/20/90

582. Presentazione dell'impugnazione. - 1. Salvo che la legge disponga altrimenti [123], l'atto di impugnazione è presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato [583, 584, 590; att. 164]. Il pubblico ufficiale addetto vi appone l'indicazione

del giorno in cui riceve l'atto [111] e della persona che lo presenta, lo sottoscrive [110], lo unisce agli atti del procedimento e rilascia, se richiesto, attestazione della ricezione [att. 165].

2. Le parti private [60, 76, 83 ss., 89] e i difensori [96, 97, 100] possono presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale (1) o del giudice di pace (2) del luogo in cui si trovano, se tale luogo è diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento, ovvero davanti a un agente consolare all'estero. In tali casi, l'atto viene immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che emise il provvedimento impugnato [309¹, 591, 595²; att. 163-*ter*].



(1) Le parole «del tribunale» hanno sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, le parole «della pretura» (art. 201, Ordinamento giudiziario [4]).

(2) Le parole «o del giudice di pace» sono state inserite dall'art. 45, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

583. Spedizione dell'atto di impugnazione.

- 1. Le parti e i difensori possono proporre l'impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria indicata nell'articolo 582, comma 1 [595²]. Il pubblico ufficiale addetto allega agli atti la busta contenente l'atto di impugnazione e appone su quest'ultimo l'indicazione del giorno della ricezione [111] e la propria sottoscrizione [110].

2. L'impugnazione si considera proposta nella data di spedizione della raccomandata o del telegramma.

3. Se si tratta di parti private [60, 76, 83 ss., 89], la sottoscrizione dell'atto deve essere autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore [438³, 446³, 591¹ *c*]; att. 39].



584. Notificazione della impugnazione.

- 1. A cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione è comunicato al pubblico ministero [153²] presso il medesimo

giudice ed è notificato alle parti private senza ritardo [595²; att. 166].



585. Termini per l'impugnazione. - 1.

Il termine per proporre impugnazione per ciascuna delle parti, è:

a) di quindici giorni, per i provvedimenti emessi in seguito a procedimento in camera di consiglio [41³, 127, 263³, 315³, 409⁶, 424^{3 e 4}, 437, 469, 599, 646³, 706, 734², 741², 743⁴] e nel caso previsto dall'articolo 544, comma 1;

b) di trenta giorni, nel caso previsto dall'articolo 544, comma 2;

c) di quarantacinque giorni, nel caso previsto dall'articolo 544, comma 3.

2. I termini previsti dal comma 1 decorrono;

a) dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio [128];

b) dalla lettura del provvedimento in udienza, quando è redatta anche la motivazione, per tutte le parti che sono state o che debbono considerarsi presenti nel giudizio, anche se non sono presenti alla lettura [148³, 475, 484^{2-bis}, 545];

c) dalla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice per il deposito della sentenza [424⁴, 548^{2 e 3}] ovvero, nel caso previsto dall'articolo 548, comma 2, dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito;

d) dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito con l'estratto del provvedimento, per l'imputato contumace [484^{2-bis}, 548³] e per il procuratore generale presso la corte di appello [51^{1b}] rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello [548³].

3. Quando la decorrenza è diversa per l'imputato e per il suo difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo.

4. Fino a quindici giorni prima dell'udienza possono essere presentati nella cancelleria del giudice della impugnazione motivi nuovi nel numero di copie necessarie per tutte le parti [311⁴, 325⁴, 611¹; att. 167]. L'inammissibilità dell'impugnazione [591] si estende ai motivi nuovi.

5. I termini previsti dal presente articolo sono stabiliti a pena di decadenza [173; att. 99].



GD 98/20/90

586. Impugnazione di ordinanze emesse nel dibattimento. - 1.

Quando non è diversamente stabilito dalla legge, l'impugnazione contro le ordinanze emesse nel corso degli atti preliminari [465 ss.] ovvero nel dibattimento [470 ss.] può essere proposta, a pena di inammissibilità [173], soltanto con l'impugnazione contro la sentenza. L'impugnazione è tuttavia ammissibile anche se la sentenza è impugnata soltanto per connessione con l'ordinanza.

2. L'impugnazione dell'ordinanza è giudicata congiuntamente a quella contro la sentenza, salvo che la legge disponga altrimenti.

3. Contro le ordinanze in materia di libertà personale [292, 299, 304 ss., 309, 310] è ammessa l'impugnazione immediata, indipendentemente dall'impugnazione contro la sentenza [591].



GD 99/30/92

587. Estensione dell'impugnazione.

- 1. Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato [12; c.p. 110], l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati [592², 595³, 601¹].

2. Nel caso di riunione di procedimenti [17] per reati diversi, l'impugnazione proposta da un imputato giova a tutti gli altri imputati soltanto se i motivi riguardano vio-

lazioni della legge processuale e non sono esclusivamente personali [592²].

3. L'impugnazione proposta dall'imputato [571, 574] giova anche al responsabile civile [83 ss.] e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89].

4. L'impugnazione proposta dal responsabile civile o dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [575] giova all'imputato anche agli effetti penali, purché non sia fondata su motivi esclusivamente personali [463²].



588. Sospensione della esecuzione. -

1. Dal momento della pronuncia, durante i termini per impugnare [585] e fino all'esito del giudizio di impugnazione, l'esecuzione del provvedimento impugnato è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti [318², 322², 322-*bis*², 325⁴, 355⁴, 479², 573², 666⁷, 680³] (1).

2. Le impugnazioni contro i provvedimenti in materia di libertà personale [292, 299, 304 ss., 309, 310] non hanno in alcun caso effetto sospensivo.



(1) A norma dell'art. 41, Minorenni [2], è escluso l'effetto sospensivo dell'appello contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza per i minorenni, in materia di misure di sicurezza, salva diversa disposizione del tribunale per i minorenni.

589. Rinuncia all'impugnazione. - 1.

Il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato può rinunciare alla impugnazione da lui proposta [570] fino all'apertura del dibattimento [492, 591^{1d}, 602, 614]. Successivamente la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata prima dell'inizio della discussione dal pubblico ministero presso il giudice della impugnazione, anche se l'impugnazione stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

2. Le parti private [60, 76, 83 ss., 89] pos-

sono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale [122, 571¹].

3. La dichiarazione di rinuncia è presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli 581, 582 e 583 ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.

4. Quando l'impugnazione è trattata e decisa in camera di consiglio [428⁹, 599, 611], la dichiarazione di rinuncia può essere effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa è stata proposta da altro pubblico ministero.

590. Trasmissione di atti in seguito all'impugnazione. - 1.

Al giudice della impugnazione sono trasmessi senza ritardo il provvedimento impugnato, l'atto di impugnazione [581] e gli atti del procedimento [att. 164 ss.; reg. 15].

591. Inammissibilità dell'impugnazione. - 1.

L'impugnazione è inammissibile [173, 568⁵]:

a) quando è proposta da chi non è legittimato [568³] o non ha interesse [568⁴];

b) quando il provvedimento non è impugnabile [443, 448², 469, 568¹, 593^{2, 3}];

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, 583, 585 e 586;

d) quando vi è rinuncia all'impugnazione [589].

2. Il giudice dell'impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza [125] l'inammissibilità e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato [611²].

3. L'ordinanza è notificata a chi ha proposto l'impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione [606]. Se l'impugnazione è stata proposta personalmente dall'imputato [571], l'ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L'inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere

dichiarata in ogni stato e grado del procedimento [601¹, 606³, 627¹].



GD 95/23/73

592. Condanna alle spese nei giudizi di impugnazione. - 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile l'impugnazione [605, 616, 634, 637], la parte privata che l'ha proposta è condannata alle spese del procedimento.

2. I coimputati che hanno partecipato al giudizio a norma dell'articolo 587 sono condannati alle spese in solido con l'imputato che ha proposto l'impugnazione.

3. L'imputato che nel giudizio di impugnazione riporta condanna penale è condannato alle spese dei precedenti giudizi, anche se in questi sia stato prosciolto.

4. Nei giudizi di impugnazione per i soli interessi civili [573], la parte privata soccombe è condannata alle spese.



TITOLO SECONDO

Appello (1)

(1) Per il procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 39, Giudice di pace [1].

593. Casi di appello.  (1) (2) - 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, comma 3, 448, comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna [533 ss.].


2. L'imputato e il pubblico ministero possono appellare contro le sentenze di proscioglimento nelle ipotesi di cui all'articolo 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva. Qualora il giudice, in via preliminare, non disponga la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale dichiara con ordinanza l'inammissibilità dell'appello. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento le parti possono proporre ricorso per cassazione anche contro la sentenza di primo grado.

3. Sono inappellabili le sentenze di con-

danna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.



GD 07/8/69

 La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593 del codice di procedura penale, esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603², del medesimo codice, se la nuova prova è decisiva;

- dell'art. 10², della citata legge 20 febbraio 2006, n. 46, nella parte in cui prevede che l'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della medesima legge è dichiarato inammissibile (C. cost. 6 febbraio 2007, n. 26).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 20 febbraio 2006, n. 46 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2006), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Il testo precedente era il seguente: «1. Salvo quanto previsto dagli articoli 443, 448, comma 2, 469, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna o di proscioglimento. 2. L'imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto. 3. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa». Il terzo comma era stato così sostituito dall'art. 13, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini. Il precedente comma 3 stabiliva: «Sono inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.» ed era stato sostituito così dall'art. 18, l. 24 novembre 1999, n. 468 (v. Ordinamento giudiziario [5]).

(2) L'articolo 10 della legge indicata *sub* nota 1, stabilisce, ai commi 2, 3 e 4: «2. L'appello proposto contro una sentenza di proscioglimento dall'imputato o dal pubblico ministero prima della data di entrata in vigore della presente legge viene dichiarato inammissibile con ordinanza non impugnabile. 3. Entro quarantacinque giorni dalla notifica del provvedimento di inammissibilità di cui al comma 2 può essere proposto ricorso per cassazione contro le sentenze di primo grado. 4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nel caso in cui sia annullata, su punti diversi dalla pena o dalla misura di sicurezza, una sentenza di condanna di una corte di assise di appello o di una corte di appello che abbia riformato una sentenza di assoluzione.»

[594. Appello del pubblico ministero. (1) - 1. Nei casi consentiti, contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari, della corte di assise e del tribunale

possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso il tribunale; contro le sentenze del giudice per le indagini preliminari presso la pretura e contro le sentenze del pretore possono appellare il procuratore generale presso la corte di appello e il procuratore della Repubblica presso la pretura).

GD 98/38/94

(1) Articolo abrogato, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 218, Ordinarmento giudiziario [4].

595. Appello incidentale. - 1. La parte che non ha proposto impugnazione può proporre appello incidentale entro quindici giorni da quello in cui ha ricevuto la comunicazione o la notificazione previste dall'articolo 584 [att. 166].

2. L'appello incidentale è proposto, presentato e notificato a norma degli articoli 581, 582, 583 e 584.

3. L'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'articolo 597, comma 2; esso tuttavia non ha effetti nei confronti del computato non appellante che non ha partecipato al giudizio di appello. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 587.

4. L'appello incidentale perde efficacia in caso di inammissibilità dell'appello principale [591] o di rinuncia allo stesso [589].



596. Giudice competente. - 1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale [6], decide la corte di appello (1).

2. Sull'appello proposto contro le sentenze della corte di assise [5] decide la corte di assise di appello.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 428, sull'appello contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari [presso il tribunale (2)] [328], decidono, rispettivamente, la corte di appello e la corte di assise di appello, a seconda che si tratti di reato di

competenza del tribunale [6] o della corte di assise [5].

(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 202, Ordinarmento giudiziario [4]. Il testo precedente era: «1. Sull'appello proposto contro le sentenze pronunciate dal tribunale, dal pretore e dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura decide la corte di appello».

(2) Parole soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 202, Ordinarmento giudiziario [4].

597. Cognizione del giudice di appello. - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi [581 lett. c), 585⁴; att. 167] proposti.

2. Quando appellante è il pubblico ministero [570, 595];

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna [533 ss.], il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave [521¹], mutare la specie [c.p. 17] o aumentare la quantità della pena [c.p. 132 ss.], revocare benefici [c.p. 163, 175], applicare, quando occorre, misure di sicurezza [c.p. 199] e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento [529 ss.], il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera *a)* ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enuncata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie [c.p. 20, 28 ss.] e le misure di sicurezza [c.p. 199 ss.].

3. Quando appellante è il solo imputato [571, 574, 595], il giudice non può irrogare una pena più grave per specie [c.p. 17] o quantità [c.p. 132 ss.], applicare una misura di sicurezza nuova o più grave [c.p. 199 ss.], prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enuncata nella sentenza appellata né revocare benefici [c.p. 163, 175], salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado [521¹].

4. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione [c.p. 81²], la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

5. Con la sentenza possono essere applicate anche di ufficio la sospensione condizionale della pena [c.p. 163], la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175] e una o più circostanze attenuanti [c.p. 62, 62-*bis*]; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giudizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.



GD 07/19/79

598. Estensione delle norme sul giudizio di primo grado al giudizio di appello.

- 1. In grado di appello si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti [523 ss.; att. 168].

GD 97/7/74

599. Decisioni in camera di consiglio.

- 1. Quando l'appello ha esclusivamente per oggetto la specie [c.p. 17] o la misura della pena [c.p. 132 ss.], anche con riferimento al giudizio di comparazione fra circostanze [c.p. 69], o l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche [c.p. 62-*bis*], di sanzioni sostitutive (1), della sospensione condizionale della pena [c.p. 163] o della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175], la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

2. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato che ha manifestato la volontà di comparire [127⁴, 586].

3. Nel caso di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il giudice assume le prove in camera di consiglio, a norma dell'articolo 603, con la necessaria partecipazione del pubblico ministero e dei difensori [178 lett. *b*) e *c*]). Se questi non sono presenti quando è disposta la rinnovazione, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che copia del provvedimento sia

comunicata al pubblico ministero [153²] e notificata ai difensori [148 ss.].

* 4. La corte, anche al di fuori dei casi di cui al comma 1, provvede in camera di consiglio altresì quando le parti [60, 76, 83 ss., 89], nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello [581 lett. *c*), 585¹], con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena [c.p. 132 ss.], il pubblico ministero, l'imputato [60] e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo (2).

* 5. Il giudice, se ritiene di non potere accogliere, allo stato [602²], la richiesta, ordina la citazione a comparire al dibattimento [601]. In questo caso la richiesta e la rinuncia perdono effetto, ma possono essere riproposte nel dibattimento (2).



GD 99/25/67

(1) V. artt. 53 ss., Sanzioni sostitutive [1].


(2) I precedenti commi 4 e 5 erano stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale in quanto eccedenti i limiti della legge delega «nella parte in cui consentivano la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso articolo 599- (C. cost. 10 ottobre 1990, n. 435). Ora i commi 4 e 5 sono stati così sostituiti dall'art. 1, l. 19 gennaio 1999, n. 14.

600. Provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili.

- 1. Se il giudice di primo grado ha ommesso di pronunciare sulla richiesta di provvisoria esecuzione proposta a norma dell'articolo 540, comma 1, ovvero l'ha rigettata, la parte civile [76] può riproporla mediante impugnazione della sentenza di primo grado [576] al giudice di appello il quale, a richiesta della parte, provvede con ordinanza in camera di consiglio.


2. Il responsabile civile [83 ss.] e l'imputato [60] possono chiedere con le stesse forme la revoca o la sospensione della provvisoria esecuzione.

3. Su richiesta delle stesse parti, il giudice di appello può disporre, con le forme pre-

viste dal comma 1, che sia sospesa l'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria [539², 540] [quando possa derivarne grave e irreparabile danno] .



GD 98/18/65

 Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nella parte in cui prevede che il giudice d'appello può disporre la sospensione dell'esecuzione della condanna al pagamento della provvisoria «quando possa derivare grave e irreparabile danno» anziché, «quando ricorrono gravi motivi» (*C. cost.* 27 luglio 1994, n. 353).

601. Atti preliminari al giudizio. - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 591, il presidente ordina senza ritardo la citazione dell'imputato appellante; ordina altresì la citazione dell'imputato non appellante se vi è appello del pubblico ministero, se ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo 587 o se l'appello è proposto per i soli interessi civili [573].

2. Quando si procede in camera di consiglio a norma dell'articolo 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione.

3. Il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene i requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettere *a)*, *f)*, *g)* nonché l'indicazione del giudice competente. Il termine per comparire non può essere inferiore a venti giorni [174].

4. È ordinata in ogni caso la citazione del responsabile civile [83 ss.], della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [89] e della parte civile [76]; questa è citata anche quando ha appellato il solo imputato contro una sentenza di proscioglimento [593²].

5. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio di appello [174], è notificato [148 ss.] avviso ai difensori [96 ss.].

6. Il decreto di citazione è nullo [177 ss.] se l'imputato non è identificato in modo certo ovvero se manca o è insufficiente l'indicazione di uno dei requisiti previsti dall'articolo 429, comma 1, lettera *f)*.

602. Dibattimento di appello. - 1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

* 2. Se le parti [60, 76, 83 ss., 89] richiedono concordemente l'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello a norma dell'articolo 599, comma 4, il giudice, quando ritiene che la richiesta deve essere accolta, provvede immediatamente; altrimenti dispone per la prosecuzione del dibattimento. La richiesta e la rinuncia ai motivi non hanno effetto se il giudice decide in modo difforme dall'accordo (1).

3. Nel dibattimento può essere data lettura, anche di ufficio, di atti del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli articoli 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

4. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

GD 99/25/67

(1) Il secondo comma era stato dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nella parte in cui consentiva la definizione del procedimento nei modi ivi previsti anche al di fuori dei casi elencati nel primo comma dello stesso articolo 599 (*C. cost.* 10 ottobre 1990, n. 435). Ora il comma è stato così sostituito dall'art. 3, l. 19 gennaio 1999, n. 14. V., altresì, nota 2, art. 599.

603. Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. - 1. Quando una parte, nell'atto di appello [581, 593, 595] o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto la riassunzione di prove già acquisite nel dibattimento di primo grado [496 ss.] o l'assunzione di nuove prove, il giudice, se ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

2. Se le nuove prove sono sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nei limiti previsti dall'articolo 495, comma 1.

3. La rinnovazione dell'istruzione dibattimentale è disposta di ufficio se il giudice la ritiene assolutamente necessaria [604⁶].

4. Il giudice dispone, altresì, la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale quando l'imputato, contumace in primo grado [484^{2-bis}], ne fa richiesta e prova di non essere potuto comparire per caso fortuito o forza maggiore

o per non avere avuto conoscenza del decreto di citazione, sempre che in tal caso il fatto non sia dovuto a sua colpa, ovvero, quando l'atto di citazione per il giudizio di primo grado è stato notificato mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli articoli 159, 161, comma 4, e 169, non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

5. Il giudice provvede con ordinanza [125], nel contraddittorio delle parti.

6. Alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, disposta a norma dei commi precedenti, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso [477] per un termine non superiore a dieci giorni.



GD 96/22/65

604. Questioni di nullità. - 1. Il giudice di appello, nei casi previsti dell'articolo 522, dichiara la nullità [177 ss.] in tutto o in parte della sentenza appellata e dispone la trasmissione degli atti al giudice di primo grado, quando vi è stata condanna per un fatto diverso [423¹, 516] o applicazione di una circostanza aggravante [423¹, 517] per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di una circostanza aggravante ad effetto speciale [c.p. 63³], sempre che non vengano ritenute prevalenti o equivalenti [c.p. 69] circostanze attenuanti.

2. Quando sono state ritenute prevalenti o equivalenti circostanze attenuanti o sono state applicate circostanze aggravanti diverse da quelle previste dal comma 1, il giudice di appello esclude le circostanze aggravanti, effettua, se occorre, un nuovo giudizio di comparazione e ridetermina la pena.

3. Quando vi è stata condanna per un reato concorrente [423¹, 517] o per un fatto nuovo [423², 518], il giudice di appello dichiara nullo il relativo capo della sentenza ed elimina la pena corrispondente, disponendo che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni [521].

4. Il giudice di appello, se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 179, da cui sia derivata la nullità del provvedimento

che dispone il giudizio [429, 450, 456, 552] o della sentenza di primo grado [529 ss.], la dichiara con sentenza e rinvia gli atti al giudice che procedeva quando si è verificata la nullità [185]. Nello stesso modo il giudice provvede se accerta una delle nullità indicate nell'articolo 180 che non sia stata sanata [183, 184] e da cui sia derivata la nullità del provvedimento che dispone il giudizio o della sentenza di primo grado.

5. Se si tratta di altre nullità che non sono state sanate [183, 184], il giudice di appello può ordinare la rinnovazione degli atti nulli o anche, dichiarata la nullità, decidere nel merito, qualora riconosca che l'atto non fornisce elementi necessari al giudizio.

6. Quando il giudice di primo grado ha dichiarato che il reato è estinto [c.p. 150 ss.] o che l'azione penale non poteva essere iniziata o proseguita [336 ss., 649], il giudice di appello, se riconosce erronea tale dichiarazione, ordina, occorrendo, la rinnovazione del dibattimento e decide nel merito [603].

7. Quando il giudice di primo grado ha respinto la domanda di oblazione [464²; att. 141; c.p. 162, 162-*bis*], il giudice di appello, se riconosce erronea tale decisione, accoglie la domanda e sospende il dibattimento [477] fissando un termine massimo non superiore a dieci giorni per il pagamento delle somme dovute. Se il pagamento avviene nel termine, il giudice di appello pronuncia sentenza di proscioglimento.

8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale collegiale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza del tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata [33-*octies*, 34] (1) (2).



(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 203, Ordinamento

giudiziario [4]. Il testo precedente era: «8. Nei casi previsti dal comma 1, se annulla una sentenza della corte di assise o del tribunale, il giudice di appello dispone la trasmissione degli atti ad altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale ovvero, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini. Se annulla una sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, dispone la trasmissione degli atti alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.».

(2) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 39², Giudice di pace [1].

605. Sentenza. - 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 604, il giudice di appello pronuncia sentenza con la quale conferma o riforma la sentenza appellata [592].

2. Le pronunce del giudice di appello sull'azione civile sono immediatamente esecutive [540].

3. Copia della sentenza di appello, con gli atti del procedimento, è trasmessa senza ritardo, a cura della cancelleria, al giudice di primo grado, quando questi è competente per l'esecuzione [665] e non è stato proposto ricorso per cassazione [606].



TITOLO TERZO

Ricorso per cassazione

CAPO PRIMO

Disposizioni generali

606. Casi di ricorso. - 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (1);

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità [83⁵, 103³, 109³, 111², 125³, 127⁵, 142, 144¹, 171, 177 ss., 199²,

213³, 214³, 222¹, 274^{1a)}, 292², 364⁶, 409⁶, 416¹, 419⁷, 420², 420-*quater*⁴, 471¹, 484^{2-bis}, 491¹, 497³, 522¹, 523⁵, 525², 552², 604^{1, 4, 5}, 627⁴, 655⁷, 704¹], di inutilizzabilità [26², 62, 63, 64², 103⁷, 141-*bis*, 188, 189, 191, 193, 195³, 197, 203, 228³, 234³, 240, 254³, 267, 270, 343⁴, 350⁶, 360⁵, 401⁶, 403, 407³, 415-*bis*, 430-*bis*, 526, 729], di inammissibilità [38⁴, 78, 84², 93, 397³, 410, 411, 435, 461, 586, 591, 613, 631, 634, 645] o di decadenza [21, 79, 80, 85, 86, 95, 175³, 182³, 458, 585, 646⁴] (1);

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta anche nel corso dell'istruzione dibattimentale limitatamente ai casi previsti dall'articolo 495, comma 2 [569³] (2);

e) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame [569³] (3).

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni [3², 30¹, 41¹, 45, 46³, 71³, 90¹, 127⁷, 175⁶, 305¹, 311^{1,2}, 325^{1,2}, 391⁵, 409⁶, 428, 437, 461⁶, 479², 568², 591³, 635², 640⁶, 646³, 666^{2, 6}, 706¹, 719, 734², 736⁶, 737², 743⁴], può essere proposto contro le sentenze pronunciate in grado di appello [605] o inappellabili [593].

3. Il ricorso è inammissibile [591] se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello [611²].



GD 98/38/94

(1) Per ipotesi di responsabilità del magistrato, v. art. 2, l. 13 aprile 1998, n. 117, citata *sub* nota 1, art. 121.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 8, l. 20 febbraio 2006, n. 46 (*G.U.* n. 44 del 22 febbraio 2006), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Il testo precedente era il seguente: «*d)* mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495, comma 2. L'art. 10, comma 5, della legge anzidetta stabilisce: «5. Nei limiti delle modificazioni apportate dall'articolo 8

della presente legge possono essere presentati i motivi di cui all'articolo 585, comma 4, del codice di procedura penale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 8, l. 20 febbraio 2006, n. 46 (G.U. n. 44 del 22 febbraio 2006), recante modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento. Il testo precedente era il seguente: «e) mancanza o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato». V., *sub nota* 2, art. 10, comma 5, legge anzidetta.

607. Ricorso dell'imputato. - 1. L'imputato [60] può ricorrere per cassazione [568²] contro la sentenza di condanna [442^{1, 2}, 533 ss., 605] o di proscioglimento [129, 442¹, 469, 529 ss., 605, 649²] ovvero contro la sentenza inappellabile di non luogo a procedere [425, 593, 649²].

2. Può, inoltre, ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali [535, 592].

608. Ricorso del pubblico ministero.

- 1. Il procuratore generale presso la corte di appello [51^{1b}] può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello [605] o inappellabile [593].

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale [51^{1a}] può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza inappellabile [593], di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale [129, 469, 529 ss., 649] o dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale [443, 448].

3. Il procuratore della Repubblica presso la pretura [51^{1a}] può proporre ricorso per cassazione contro ogni sentenza inappellabile [593], di condanna o di proscioglimento [129, 556, 559, 649], pronunciata dal pretore o dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura (1).

4. Il procuratore generale e il procuratore della Repubblica presso il tribunale possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge (2).

(1) Comma soppresso, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16

giugno 1998, n. 188, dall'art. 204, Ordinamento giudiziario [4].

(2) Comma così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 204, Ordinamento giudiziario [4]. Il testo precedente del comma era: «4. Il procuratore generale, il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore della Repubblica presso la pretura possono anche ricorrere nei casi previsti dall'articolo 569 e da altre disposizioni di legge.».

609. Cognizione della corte di cassazione. - 1. Il ricorso attribuisce alla corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti [581, 597¹, 606].

2. La corte decide altresì le questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo e quelle che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello.



GD 99/14/75

CAPO SECONDO

Procedimento

610. Atti preliminari. - 1. Il presidente della corte di cassazione, se rileva una causa di inammissibilità dei ricorsi [591, 606³], li assegna ad apposita sezione [att. 169-*bis*]. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della corte (1).

1-*bis*. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario (1) (2).

2. Il presidente, su richiesta del procuratore generale [51^{1b}], dei difensori delle parti [96, 97, 100] o anche di ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite [att. 170, 172] quando le questioni proposte sono di spe-

ziale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

3. Il presidente della corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica [614] o in camera di consiglio [611] e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione [18²].

4. (3)

5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica [614] ovvero in camera di consiglio [611; att. 169]. [In quest'ultimo caso, l'avviso deve inoltre precisare se vi è richiesta di dichiarazione di inammissibilità, rinunciando la causa dedotta] (4).



(1) Comma così sostituito dall'art. 6², lett. a), l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

(2) V. art. 7-ter, Ordinamento giudiziario [1].

(3) Comma abrogato dall'art. 6², lett. b), l. indicata *sub nota* 1.

(4) Periodo soppresso dall'art. 6², lett. c), l. indicata *sub nota* 1.

611. Procedimento in camera di consiglio. - 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge [3², 32¹, 41¹, 48¹, 311⁵, 325³, 428³, 610¹, 612, 624³, 666⁶, 706², 718¹], la corte procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito [32, 48, 130, 311, 428] e in deroga a quanto previsto dall'articolo 127, la corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie [121] delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino a quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare motivi nuovi [311⁴, 325⁴, 585⁴] e

memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.

2. (1)



(1) Comma abrogato dall'art. 6³, l. indicata *sub nota* 1, art. 610.

612. Sospensione dell'esecuzione della condanna civile. - 1. A richiesta dell'imputato [60] o del responsabile civile [83 ss.], la corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può deriverne grave e irreparabile danno [540, 600, 605]. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio [611].

613. Difensori. - 1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso [606], le memorie [121] e i motivi nuovi [611¹] devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, dai difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1 [164; att. 24].

3. Se l'imputato è privo del difensore di fiducia [96], il presidente del collegio provvede a norma dell'articolo 97.

4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili [573 ss.], il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti (1).



GD 07/13/78

(1) Sulla disciplina del patrocinio dei non abbienti, v. art. 74 ss., Spese di giustizia [1].

614. Dibattimento. - 1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze [470 ss.] e la direzione della discussione nei giudizi di primo [523] e di secondo grado [602] si osservano davanti alla corte di cassazione, in quanto siano applicabili.

2. Le parti private [60, 76, 83 ss., 89] possono comparire per mezzo dei loro difensori [96, 97, 100, 613].

3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria [100, 613] e dell'imputato [96, 97, 613] espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche [att. 171].

CAPO TERZO

Sentenza


615. Deliberazione e pubblicazione.

1. La corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza [614] salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.

2. Se non provvede a norma degli articoli 620, 622 e 623, la corte dichiara inammissibile [591, 606³] o rigetta il ricorso [616].

3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.


4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

616. Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso.  - 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile [591, 606³] o rigetta

il ricorso [615²], la parte privata [60, 76, 83 ss., 89] che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento [535]. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato [592] (1).



GD 07/19/79

 Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo -nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità- (*C. cost. 13 giugno 2000, n. 186*).

(1) V. art. 202, Spese di giustizia [1].

617. Motivazione e deposito. - 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui designato redige la motivazione [att. 173]. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili [544].

2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione [reg. 26].

3. Qualora il presidente lo disponga, la corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la corte delibera senza formalità [att. 174].

618. Decisioni delle sezioni unite. - 1. Se una sezione della corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, a un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti [60, 76, 83 ss., 89] o di ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite [att. 170, 172, 173]



619. Rettificazione di errori non determinanti annullamento. - 1. Gli errori di di-

ritto nella motivazione [167] e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La corte tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.

2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie [c.p. 17] o la quantità della pena [c.p. 132 ss.] per errore di denominazione o di computo, la corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.

3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato [c.p. 2], anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

620. Annullamento senza rinvio. - 1. Oltre che nei casi particolarmente previsti dalla legge [23, 24], la corte pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto [129; c.p. 150 ss.] o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita [336 ss., 649; c.p. 120 ss.];

b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario [1, 20, 621];

c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;

d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente [604, 621];

f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo [604, 621];

g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona [68];

h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale [621];

i) se la sentenza impugnata ha deciso in secondo grado su materia per la quale non è ammesso l'appello [593, 621];

l) in ogni altro caso in cui la corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesi-

ma procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari [621].



GD 97/34/81

621. Effetti dell'annullamento senza rinvio. - 1. Nel caso previsto dall'articolo 620, comma 1, lettera *b)*, la corte dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera *e)* e in quello previsto dalla lettera *f)*, la corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera *h)*, ordina l'esecuzione della prima sentenza o ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 669; in quello previsto dalla lettera *i)*, ritiene il giudizio qualificando l'impugnazione come ricorso; in quello previsto dalla lettera *l)*, procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

622. Annullamento della sentenza ai soli effetti civili. - 1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la corte di cassazione, se ne annulla solamente le disposizioni o i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato [538-543, 576], rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile [578, 593].

623. Annullamento con rinvio. - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 620 e 622 [185, 569¹):

a) se è annullata un'ordinanza, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

b) se è annullata una sentenza di condanna nei casi previsti dall'articolo 604, comma 1, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice di primo grado;

c) se è annullata la sentenza di una corte di assise o di una corte di appello ovvero di una corte di assise o di un tribunale [in composizione collegiale (1)], il giudizio è rinviato rispettivamente a un'altra sezione della stessa corte o dello stesso tribunale o, in mancanza, alla corte o al tribunale più vicini [art. 175];

d) se è annullata la sentenza di un tribunale monocratico o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia, il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata [33-*octies*¹, 34] (2).



(1) Le parole «in composizione collegiale» sono state aggiunte, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 205, Ordinamento giudiziario [4].

(2) Lettera così sostituita, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 205, Ordinamento giudiziario [4]. Il precedente testo era: «d) se è annullata la sentenza di un pretore o di un giudice per le indagini preliminari, la corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi alla medesima pretura o al medesimo tribunale; tuttavia, il pretore o il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata.».

624. Annullamento parziale. - 1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata [648].

2. La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla corte stessa in camera di consiglio [611] con ordinanza [125] che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.

3. La corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127.



GD 07/19/79

624-bis. Cessazione delle misure cautelari. (1) - 1. La corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza d'appello, dispone la cessazione delle misure cautelari [272 ss.].

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6^o, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

625. Provvedimenti conseguenti alla sentenza. - 1. In caso di annullamento con rinvio [623], la cancelleria della corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.

2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso [615²], la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.

3. In caso di annullamento senza rinvio [620, 621, 622] o di rettificazione [619], la cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.

4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine dell'originale, della decisione della corte [reg. 27].

625-bis. Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto. (1) - 1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.

2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.

3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.

4. Quando la richiesta è proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.



GD 07/29/82

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6^o, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

626. Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale. - 1.

Quando, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare [272 ss., 316 ss., 321 ss.] ovvero una pena accessoria [c.p. 28 ss.] o una misura di sicurezza [312 ss., 530⁴, 533¹; c.p. 199 ss.], la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la corte medesima perché dia i provvedimenti occorrenti [reg. 28].

627. Giudizio di rinvio dopo annullamento. - 1.

Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento [623], salvo quanto previsto dall'articolo 25.

2. Il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Se è annullata una sentenza di appello e le parti ne fanno richiesta, il giudice dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale [603] per l'assunzione delle prove rilevanti per la decisione.

3. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa [628¹].

4. Non possono rilevarsi nel giudizio

di rinvio nullità, anche assolute [179], o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari [591¹].

5. Se taluno degli imputati [60], condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso [606], l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale [587]. L'imputato che può giovare di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.



628. Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio. - 1.

La sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.

2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627, comma 3.

TITOLO QUARTO

Revisione

629. Condanne soggette a revisione.

- 1. È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge [630], la revisione delle sentenze di condanna [442², 533 ss.] o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2 (1), o dei decreti penali di condanna [460, 557], divenuti irrevocabili [461³], anche se la pena è già stata eseguita [656 ss.] o è estinta [c.p. 171 ss.].



(1) Le parole «o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,» sono state inserite dall'art. 3, l. 12 giugno 2003, n. 134 (G.U. n. 136 del 14 giugno 2003).

630. Casi di revisione. - 1. La revisione può essere richiesta:

a) se i fatti stabiliti a fondamento della sentenza [442², 533 ss.] o del decreto penale di condanna [460, 557] non possono conciliarsi con quelli stabiliti in un'altra sentenza penale irrevocabile [648] del giudice ordinario o di un giudice speciale [633²];

b) se la sentenza o il decreto penale di condanna hanno ritenuto la sussistenza del reato a carico del condannato in conseguenza di una sentenza del giudice civile o amministrativo, successivamente revocata [c.p.c. 395], che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali previste dall'articolo 3 ovvero una delle questioni previste dall'articolo 479 [633²];

c) se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell'articolo 631 [668];

d) se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti o in giudizio o di un altro fatto previsto dalla legge come reato [633², 647] (1).



GD 98/1574

(1) Per casi previsti da leggi speciali, v.:

- art. 8, Criminalità organizzata [1];
- art. 16-*septies*, Collaboratori di giustizia [1].

631. Limiti della revisione. - 1. Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità [634] della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531.

632. Soggetti legittimati alla richiesta.

- 1. Possono chiedere la revisione [568⁴]:

a) il condannato o un suo prossimo congiunto [c.p. 307⁴] ovvero la persona che ha sul condannato l'autorità tutoria [c.c. 357, 424] e, se il condannato è morto, l'erede [c.c. 456 ss.] o un prossimo congiunto;

b) il procuratore generale presso la corte di appello [51^{1b)}] nel cui distretto fu pronunciata la sentenza di condanna [442², 533

ss.]. Le persone indicate nella lettera *a)* possono unire la propria richiesta a quella del procuratore generale.

633. Forma della richiesta. - 1. La richiesta di revisione è proposta personalmente o per mezzo di un procuratore speciale [122]. Essa deve contenere l'indicazione specifica delle ragioni e delle prove che la giustificano e deve essere presentata, unitamente a eventuali atti e documenti, nella cancelleria della corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 (1).

2. Nei casi previsti dall'articolo 630, comma 1, lettere *a)* e *b)*, alla richiesta devono essere unite le copie autentiche delle sentenze o dei decreti penali di condanna ivi indicati.

3. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera *d)*, alla richiesta deve essere unita copia autentica della sentenza irrevocabile di condanna per il reato ivi indicato.



(1) Il comma è stato così sostituito dall'art. 1, l. 23 novembre 1998, n. 405. In precedenza la competenza territoriale apparteneva alla corte di appello nel cui distretto si trovava il giudice che aveva pronunciato la sentenza di primo grado o il decreto penale di condanna.

634. Declaratoria d'inammissibilità.

- 1. Quando la richiesta è proposta fuori delle ipotesi previste dagli articoli 629 e 630 o senza l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 631, 632, 633, 641 ovvero risulta manifestamente infondata, la corte di appello anche di ufficio dichiara con ordinanza [125] l'inammissibilità e può condannare il privato che ha proposto la richiesta al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 258 a euro 2.065 (1).

2. L'ordinanza è notificata [148 ss.] al condannato e a colui che ha proposto la richiesta [632], i quali possono ricorrere per cassazione [606^{1c)}]. In caso di accoglimento del ricorso, la corte di cassazione rinvia il giudizio di revisione ad altra corte di appel-

lo individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 (2).



(1) V. art. 202, Spese di giustizia [1].

(2) Il periodo finale del comma è stato così sostituito dall'art. 1, legge citata *sub* nota 1, art. 633. In precedenza, la competenza apparteneva ad altra sezione della corte di appello che aveva pronunciato l'ordinanza di cui al comma 1 o alla corte di appello più vicina.

635. Sospensione dell'esecuzione. - 1.

La corte di appello può in qualunque momento disporre, con ordinanza [125], la sospensione dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza [656 ss.], applicando, se del caso, una delle misure coercitive previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284. In ogni caso di inosservanza della misura, la corte di appello revoca l'ordinanza e dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza (1).

2. Contro l'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione, sull'applicazione delle misure coercitive [292] e sulla revoca, possono ricorrere per cassazione [606] il pubblico ministero e il condannato.

(1) V. nota 1, art. 630.

636. Giudizio di revisione. - 1. Il presidente della corte di appello emette il decreto di citazione a norma dell'articolo 601 (1).

2. Si osservano le disposizioni del titolo I [465 ss.] e del titolo II [470 ss.] del libro VII in quanto siano applicabili e nei limiti delle ragioni indicate nella richiesta di revisione [633] (2).



(1) Il decreto di citazione è iscritto per estratto nel casellario dei carichi pendenti: v. art. 6¹, lett. a), Casellario giudiziale [1].

(2) Per ipotesi particolari, v. artt. 29 e 33, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

637. Sentenza. - 1. La sentenza è deliberata secondo le disposizioni degli articoli 525, 526, 527 e 528.

2. In caso di accoglimento della richiesta di revisione, il giudice revoca la sentenza di condanna [442², 533 ss.] o il decreto penale di condanna [460, 557] e pronuncia il proscioglimento [529 ss.] indicandone la causa nel dispositivo.

3. Il giudice non può pronunciare il proscioglimento esclusivamente sulla base di una diversa valutazione delle prove assunte nel precedente giudizio [192].

4. In caso di rigetto della richiesta, il giudice condanna la parte privata che l'ha proposta [632 lett. a)] al pagamento delle spese processuali [535] e, se è stata disposta la sospensione [635], dispone che riprenda l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

638. Revisione a favore del condannato defunto. - 1.

In caso di morte del condannato dopo la presentazione della richiesta di revisione [633], il presidente della corte di appello nomina un curatore, il quale esercita i diritti che nel processo di revisione sarebbero spettati al condannato.

639. Provvedimenti in accoglimento della richiesta. - 1.

La corte di appello, quando pronuncia sentenza di proscioglimento a seguito di accoglimento della richiesta di revisione, anche nel caso previsto dall'articolo 638, ordina la restituzione delle somme pagate in esecuzione della condanna per le pene pecuniarie, per le misure di sicurezza patrimoniali [658, 659], per le spese processuali e di mantenimento in carcere [c.p. 188] e per il risarcimento dei danni a favore della parte civile [538-543] citata per il giudizio di revisione. Ordina altresì la restituzione delle cose che sono state confiscate, a eccezione di quelle previste nell'articolo 240, comma 2, numero secondo, del codice penale (1) (2).



(1) Alla revoca a seguito di revisione consegue l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento: v. art. 5¹, lett. a), Casellario giudiziale [1].

(2) V. nota 1, art. 630.

640. Impugnabilità della sentenza. - 1. La sentenza pronunciata nel giudizio di re-

visione è soggetta al ricorso per cassazione [606 ss.].

641. Effetti dell'inammissibilità o del rigetto. - 1. L'ordinanza che dichiara inammissibile la richiesta [634] o la sentenza che la rigetta [637] non pregiudica il diritto di presentare una nuova richiesta fondata su elementi diversi.

642. Pubblicazione della sentenza di accoglimento della richiesta. - 1. La sentenza di accoglimento [637], a richiesta dell'interessato, è affissa per estratto [171^{1d}], a cura della cancelleria, nel comune in cui la sentenza di condanna era stata pronunciata e in quello dell'ultima residenza del condannato. L'ufficiale giudiziario deposita in cancelleria il certificato delle eseguite affissioni.

2. Su richiesta dell'interessato, il presidente della corte di appello dispone con ordinanza [125] che l'estratto della sentenza sia pubblicato a cura della cancelleria in un giornale, indicato nella richiesta; le spese della pubblicazione sono a carico della cassa delle ammende [694].

643. Riparazione dell'errore giudiziario. - 1. Chi è stato prosciolto in sede di revisione, se non ha dato causa per dolo o colpa grave [c.p. 43] all'errore giudiziario, ha diritto a una riparazione commisurata alla durata dell'eventuale espiazione della pena o internamento e alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

2. La riparazione si attua mediante pagamento di una somma di denaro ovvero, tenuto conto delle condizioni dell'avente diritto e della natura del danno, mediante la costituzione di una rendita vitalizia. L'avente diritto, su sua domanda, può essere accolto in un istituto, a spese dello Stato.

3. Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della pena detentiva che sia computata nella determinazione della pena da espriare per un reato diverso, a norma dell'articolo 657, comma 2.



644. Riparazione in caso di morte. - 1. Se il condannato muore, anche prima

del procedimento di revisione, il diritto alla riparazione spetta al coniuge, ai discendenti e ascendenti, ai fratelli e sorelle, agli affini entro il primo grado e alle persone legate da vincolo di adozione con quella deceduta.

2. A tali persone, tuttavia, non può essere assegnata a titolo di riparazione una somma maggiore di quella che sarebbe stata liquidata al prosciolto. La somma è ripartita equitativamente in ragione delle conseguenze derivate dall'errore a ciascuna persona.

3. Il diritto alla riparazione non spetta alle persone che si trovino nella situazione di indegnità prevista dall'articolo 463 del codice civile.



645. Domanda di riparazione. - 1. La domanda di riparazione è proposta, a pena di inammissibilità [173], entro due anni dal passaggio in giudicato [648] della sentenza di revisione [637] ed è presentata per iscritto, unitamente ai documenti ritenuti utili, personalmente o per mezzo di procuratore speciale [122], nella cancelleria della corte di appello che ha pronunciato la sentenza.

2. Le persone indicate nell'articolo 644 possono presentare la domanda nello stesso termine, anche per mezzo del curatore indicato nell'articolo 638 ovvero giovandosi della domanda già proposta da altri. Se la domanda è presentata soltanto da alcuna delle predette persone, questa deve fornire l'indicazione degli altri aventi diritto [att. 176].



GD 99/27/81

646. Procedimento e decisione. - 1. Sulla domanda di riparazione la corte di appello decide in camera di consiglio osservando le forme previste dall'articolo 127.

2. La domanda, con il provvedimento che fissa l'udienza, è comunicata al pubblico ministero [153²] ed è notificata [148 ss.], a cura della cancelleria, al Ministro del tesoro (1) presso l'avvocatura dello Stato che ha sede nel distretto della corte e a tutti gli interessati, compresi gli aventi diritto che non hanno proposto la domanda.

3. L'ordinanza che decide sulla domanda di riparazione è comunicata al pubblico ministero [153²] e notificata [148 ss.] a tutti gli interessati, i quali possono ricorrere per cassazione [606 ss.].

4. Gli interessati che, dopo aver ricevuto la notificazione prevista dal comma 2, non formulano le proprie richieste nei termini e nelle forme previsti dall'articolo 127, comma 2, decadono [173] dal diritto di presentare la domanda di riparazione successivamente alla chiusura del procedimento stesso.

5. Il giudice, qualora ne ricorrano le con-

dizioni, assegna all'interessato una provvisoria a titolo di alimenti [c.c. 438].

(1) Ora Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 23, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo.

647. Risarcimento del danno e riparazione. - 1. Nel caso previsto dall'articolo 630, comma 1, lettera *d*), lo Stato, se ha corrisposto la riparazione, si surroga [c.c. 1203], fino alla concorrenza della somma pagata, nel diritto al risarcimento dei danni contro il responsabile.

LIBRO DECIMO

ESECUZIONE (1)

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. artt. 40-46, Giudice di pace [1].

TITOLO PRIMO

Giudicato

648. Irrevocabilità delle sentenze e dei decreti penali. - 1. Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione [60², 629 ss.] (1) (2).

2. Se l'impugnazione è ammessa, la sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla [585] o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile [591]. Se vi è stato ricorso per cassazione [606], la sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l'ordinanza o la sentenza che dichiara inammissibile [616] o rigetta [617] il ricorso.

3. Il decreto penale di condanna [460] è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporre opposizione [461¹] o quello per impugnare l'ordinanza che la dichiara inammissibile [461^{4,6}; reg. 27, 28].



(1) Ai sensi dell'art. 7, l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche: «La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

(2) Ai sensi dell'art. 15, Cittadini extracomunitari [1], della emissione della definitiva sentenza di condanna ad una pena detentiva nei confronti di uno straniero proveniente da paesi extracomunitari viene data tempestiva comunicazione al questore ed alla competente autorità consolare al fine di avviare la procedura di identificazione dello straniero e consentire, in presenza dei requisiti di legge, l'esecuzione della espulsione subito dopo la cessazione del periodo di detenzione.

649. Divieto di un secondo giudizio. - 1. L'imputato prosciolto [442, 529 ss.] o condannato [442², 533 ss.] con sentenza o decreto penale [460, 557] divenuti irrevocabili [648] non può essere di nuovo sottoposto a procedimento penale per il medesimo fatto [669], neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze (1), salvo quanto disposto dagli articoli 69, comma 2, e 345.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento [129, 442, 469, 529 ss.] o di non luogo a procedere [425], enunciandone la causa nel dispositivo.



GD 07/37/85

(1) Per un caso di revisione *in peius*, v. art. 8, Criminalità organizzata [1].

650. Esecutività delle sentenze e dei decreti penali. - 1. Salvo che sia diversamente disposto, le sentenze e i decreti penali hanno forza esecutiva quando sono divenuti irrevocabili [460⁵, 648].

2. Le sentenze di non luogo a procedere [425] hanno forza esecutiva quando non sono più soggette a impugnazione [428; reg. 28, 29].

651. Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno. - 1. La sentenza penale irrevocabile [648] di condanna pronunciata in seguito a dibattimento [533 ss.] ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno [c.p. 185] promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato [83] ovvero sia intervenuto [85] nel processo penale.

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato [86², 441³, 460³] (1).

(1) Per un'ipotesi particolare, v. art. 30, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

652. Efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo di danno. - 1. La sentenza penale irrevocabile [648] di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento [530] ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima [c.p. 51], nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno [c.p. 185] promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2 (1).

2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile [648] di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato [441²].



(1) Le parole «promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo

75, comma 2» hanno sostituito le parole «promosso dal danneggiato» fino alla fine: art. 9, l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta le disposizioni della stessa «si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa».

653. Efficacia della sentenza penale [di assoluzione] (1) nel giudizio disciplinare. - 1. La sentenza penale irrevocabile [648] di assoluzione [pronunciata in seguito a dibattimento] [442, 530] (2) ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero (3) che l'imputato non lo ha commesso.

1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna [648] ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso (4) (5) (6).



(1) Le parole «di assoluzione» sono state soppresse dall'art. 1¹, lett. a), l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

(2) Le parole «pronunciata in seguito a dibattimento» sono state soppresse dall'art. 1¹, lett. b), l. indicata *sub* nota 1.

Ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta le disposizioni della stessa «si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa».

(3) Le parole «non costituisce illecito penale ovvero» sono state inserite dall'art. 1¹, lett. b), l. indicata *sub* nota 1.

Ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta le disposizioni della stessa «si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa».

(4) Comma aggiunto dall'art. 1¹, lett. c), l. indicata *sub* nota 1.

Ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta le disposizioni della stessa «si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa».

(5) Sulla perdita di efficacia dei provvedimenti di trasferimento di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica in seguito a rinvio a giudizio per alcuno dei delitti previsti dagli artt. 314¹, 317, 318, 319, 319-ter e 320 c.p. e dell'art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva, v. art. 3, l. indicata *sub* nota 1; v., altresì, art. 4 della medesima legge in ordine alla sospensione a seguito di condanna non definitiva.

(6) L'art. 117, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante il t.u. delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, recita: «Sospensione del procedimento disciplinare in pendenza del giudizio penale. Qualora per il fatto addebitato all'impiegato sia stata iniziata l'azione penale il procedimento disciplinare non può essere promosso fino al termine di quello penale e, se già iniziato, deve essere sospeso». In materia, v. altresì l'art. 9, l. 7 febbraio 1990, n. 19, recante norme anche sulla destituzione dei pubblici dipendenti. V., inoltre, art. 2, Manifestazioni sportive [1] per il procedimento disciplinare in relazione al delitto di frode in manifestazioni sportive.

654. Efficacia della sentenza penale di condanna o di assoluzione in altri giudizi civili o amministrativi. - 1. Nei confronti dell'imputato [60], della parte civile [76 ss.] e del responsabile civile che si sia costituito [83] o che sia intervenuto [85] nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile [648] di condanna [533 ss.] o di assoluzione [530] pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva contraria [193, 460⁷].

TITOLO SECONDO

Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali

655. Funzioni del pubblico ministero.

- 1. Salvo che sia diversamente disposto, il

pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 cura di ufficio l'esecuzione dei provvedimenti [reg. 29].

2. Il pubblico ministero propone le sue richieste al giudice competente e interviene in tutti i procedimenti di esecuzione [178^{1b)}, 666⁴] (1).

3. Quando occorre, il pubblico ministero può chiedere il compimento di singoli atti a un ufficio del pubblico ministero di altra sede [370³].

4. Se per l'esecuzione di un provvedimento è necessaria l'autorizzazione [343; Cost. 68], il pubblico ministero ne fa richiesta all'autorità competente; l'esecuzione è sospesa fino a quando l'autorizzazione non è concessa. Allo stesso modo si procede quando la necessità dell'autorizzazione è sorta nel corso dell'esecuzione.

5. I provvedimenti del pubblico ministero dei quali è prescritta nel presente titolo la notificazione al difensore [656⁴, 657⁵, 659¹, 663³], sono notificati, a pena di nullità [177 ss.], entro trenta giorni dalla loro emissione, al difensore nominato dall'interessato [96] o, in mancanza, a quello designato dal pubblico ministero a norma dell'articolo 97, senza che ciò determini la sospensione o il ritardo dell'esecuzione [reg. 29, 34²].



(1) Per un'ipotesi particolare, v. art. 31, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

656. Esecuzione delle pene detentive.

(1) - 1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva [c.p. 18¹], il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato (2).

2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia (3) e notificato all'interessato.

3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla [66], l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione. L'ordine è notificato al difensore del condannato [655⁵].

4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277 [coord. 216].

5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni o a sei anni (4) nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (5), il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata (6) istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (7), e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico (5). L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza, o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico (8), l'esecuzione della pena avrà corso immediato (9).

6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato (10) al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile, questa, salvi i casi di inammissibilità (11) può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5 (12). Il tribunale di sorveglianza decide entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza.

7. La sospensione dell'esecuzione per la

stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (5).

8. Salva la disposizione del comma 8-bis (13), qualora l'istanza non sia stata tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti (14).

8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica (15).

9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta (16):

* **a)** nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (7), fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni (17);

b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere [285] nel momento in cui la sentenza diviene definitiva [648];

c) nei confronti dei condannati ai quali

sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.

10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari [284] per il fatto oggetto della condanna da eseguire, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5 (18). Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza (6).



(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, l. 27 maggio 1998, n. 165. V. art. 5¹, lett. a), Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Per ipotesi di ritardata esecuzione, v. art. 9, Reato transnazionale [1].

(2) Sull'obbligo di informare l'Autorità diplomatica del Paese cui appartiene lo straniero dell'avvenuta adozione di provvedimenti in materia di libertà personale, v. art. 2⁶, Cittadini extracomunitari [1].

(3) Ora Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo.

(4) L'art. 4-undevicies, l. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. n. 45 del 27 febbraio 2006, s.o.), di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005), recante tra l'altro, disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, ha sostituito le parole «ovvero a quattro» con le parole «o sei».

(5) V. Stupefacenti [1].

(6) Le parole da «notificati» fino a «presentata» hanno sostituito le precedenti «consegnati al condannato con l'avviso che egli, entro trenta giorni, può presentare» in virtù della l. 19 gennaio 2001, n. 4, in sede di conversione del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

(7) V. Ordinamento penitenziario [1]. V., altresì, art. 96³, Ordinamento penitenziario [2].

(8) L'art. 4-undevicies, l. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. n. 45 del 27 febbraio 2006, s.o.), di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005), recante tra l'altro, disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, ha sostituito le parole «nonché la certificazione da allegare ai sensi degli articoli 91, comma 2, e 94, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309», con le parole «o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico». Le parole ora sostituite

da «nonché» fino a «309» erano state aggiunte dalla l. indicata *sub* nota 6.

(9) I provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3¹, lett. b), Casellario giudiziale [1].

(10) Le parole da «condannato» fino a «nominato» sono state inserite dalla l. indicata *sub* nota 6.

(11) L'art. 4-undevicies, l. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. n. 45 del 27 febbraio 2006, s.o.), di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005), recante, tra l'altro, disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi, ha sostituito le parole «prescritta o necessaria, questa» con le parole «utile, questa, salvi i casi di inammissibilità».

(12) Periodi secondo e terzo inseriti dalla l. indicata *sub* nota 6.

(13) Le parole «Salva la disposizione del comma 8-bis» sono state premesse al comma dalla l. indicata *sub* nota 6.

(14) Periodi aggiunti dall'art. 4-undevicies, l. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. n. 45 del 27 febbraio 2006, s.o.), di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005), recante, tra l'altro, disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

(15) Comma inserito dalla l. indicata *sub* nota 6.

(16) Comma così sostituito dall'art. 9, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (G.U. n. 285 del 7 dicembre 2005). Il testo precedente era: «La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta: a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni; b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva». Peraltro, ai sensi dell'art. 4, comma 2, d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, recante, tra l'altro, disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005), conv., con mod., dalla l. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. n. 45 del 27 febbraio 2006, s.o.): «La disposizione di cui alla lettera c) del comma 9 dell'articolo 656 del codice di procedura penale non si applica nei confronti di condannati, tossicodipendenti o alcoolodipendenti, che abbiano in corso, al momento del deposito della sentenza definitiva, un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti ovvero nell'ambito di una struttura autorizzata nei casi in cui l'interruzione del programma può pregiudicarne la disintossicazione. In tale caso il pubblico ministero stabilisce i controlli per accertare che il tossicodipendente o l'alcoolodipendente prosegua il programma di recupero fino alla decisione del tribunale di sorveglianza e revoca la sospensione dell'esecuzione quando accerta che la persona lo ha interrotto».

(17) Le parole «, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni» sono state aggiunte dall'art. 4-undevicies, l. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. n. 45 del 27 febbraio 2006, s.o.), di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272

(G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005), recante, tra l'altro, disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti ricidivi.

(18) Le parole da «alla eventuale» fino a «comma 5» hanno sostituito le precedenti «senza formalità, all'eventuale applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare» ai sensi della l. indicata *sub* nota 6.

657. Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo. (1)

- 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire [738], computa il periodo di custodia cautelare [284 ss.] subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso [285³, 722; coord. 216]. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva [312 ss.], se questa non è stata applicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espiaata per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata [637], quando per il reato è stata concessa amnistia [c.p. 151] o quando è stato concesso indulto [c.p. 174], nei limiti dello stesso [643³].

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espiaata, operato il ragguaglio, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria [c.p. 18²] o della sanzione sostitutiva (2) da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le sanzioni sostitutive espiaate siano computate nelle sanzioni sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiaate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore [655³; reg. 29¹].



(1) I provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3^{1, lett. b)}, Casellario giudiziale □.

(2) V. artt. 53 ss., Sanzioni sostitutive □.

658. Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza. (1) - 1.

Quando deve essere eseguita una misura di sicurezza [c.p. 199 ss.], diversa dalla confisca

[c.p. 240], ordinata con sentenza, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 trasmette gli atti al pubblico ministero presso il magistrato di sorveglianza competente per i provvedimenti previsti dall'articolo 679. Le misure di sicurezza di cui sia stata ordinata l'applicazione provvisoria a norma dell'articolo 312 sono eseguite dal pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, il quale provvede a norma dell'articolo 659, comma 2 [reg. 31²] (2).

(1) In ordine all'esecuzione delle misure di sicurezza nei confronti di un membro del Parlamento, v. art. 4, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari □.

(2) Sull'applicazione delle norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi aventi ad oggetto l'applicazione di misure di sicurezza anche ai ricorsi proposti contro i provvedimenti che dispongono una misura di prevenzione, v. art. 4¹¹, Misure di prevenzione □.

659. Esecuzione di provvedimenti del giudice di sorveglianza. - 1.

Quando a seguito di un provvedimento del giudice di sorveglianza [677 ss.] deve essere disposta la carcerazione o la scarcerazione del condannato, il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna emette ordine di esecuzione con le modalità previste dall'articolo 656, comma 4 [655³]. Tuttavia, nei casi di urgenza, il pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che ha adottato il provvedimento può emettere ordine provvisorio di esecuzione che ha effetto fino a quando non provvede il pubblico ministero competente.

2. I provvedimenti relativi alle misure di sicurezza [c.p. 199 ss.] diverse dalla confisca [c.p. 240] sono eseguiti dal pubblico ministero presso il giudice di sorveglianza che li ha adottati [658]. Il pubblico ministero comunica in copia il provvedimento all'autorità di pubblica sicurezza e, quando ne è il caso, emette ordine di esecuzione, con il quale dispone la consegna o la liberazione dell'interessato (1) (2).

(1) Riguardo alla comunicazione del dispositivo dei provvedimenti esecutivi del tribunale di sorveglianza che incidono sulla durata della pena al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione della sentenza di condanna, v. art. 96-*bis*, Ordinamento penitenziario □.

(2) La denominazione «Giudice di sorveglianza» era stata sostituita da quella «Magistrato di sorveglianza» dall'art. 70-*ter*, Ordinamento penitenziario □.

660. Esecuzione delle pene pecuniarie. (1) - [1. Le condanne a pena pecuniaria sono eseguite nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Quando è accertata l'impossibilità di esazione della pena pecuniaria o di una rata di essa, il pubblico ministero trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza competente per la conversione, il quale provvede previo accertamento dell'effettiva insolvibilità del condannato e, se ne è il caso, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Se la pena è stata rateizzata, è convertita la parte non ancora pagata.

3. In presenza di situazioni di insolvenza, il magistrato di sorveglianza può disporre la rateizzazione della pena a norma dell'articolo 133-ter del codice penale, se essa non è stata disposta con la sentenza di condanna, ovvero può differire la conversione per un tempo non superiore a sei mesi. Alla scadenza del termine fissato, se lo stato di insolvenza perdura, è disposto un nuovo differimento, altrimenti è ordinata la conversione. Ai fini della estinzione della pena per decorso del tempo, non si tiene conto del periodo durante il quale l'esecuzione è stata differita.

4. Con l'ordinanza che dispone la conversione, il magistrato di sorveglianza determina le modalità delle sanzioni conseguenti in osservanza delle norme vigenti.

5. Il ricorso contro l'ordinanza di conversione ne sospende l'esecuzione].



(1) L'articolo era stato abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; negli artt. 235, 237 e 238 era confluita la disciplina della materia. Successivamente, però C. cost. 4-18 giugno 2003, n. 212 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 237, 238 e 299 - quest'ultimo nella parte in cui abroga l'art. 660 c.p.p.

661. Esecuzione delle sanzioni sostitutive. - 1. Per l'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata (1), il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza di condanna al magistrato di sorveglianza territoriale competente [677] che provvede in osservanza delle leggi vigenti (2).

2. La pena pecuniaria, quale sanzione sostitutiva, è eseguita a norma dell'articolo 660 [reg. 31] (3).

(1) V. artt. 55 e 56, Sanzioni sostitutive [1].

(2) V. artt. 62 ss., Sanzioni sostitutive [1].

(3) L'articolo 660 è stato abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora artt. 235, 237, 238, 241, Spese di giustizia [1].

662. Esecuzione delle pene accessorie.

- 1. Per l'esecuzione delle pene accessorie [c.p. 19, 28 ss.], il pubblico ministero, fuori dei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, trasmette l'estratto della sentenza di condanna agli organi della polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e, occorrendo, agli altri organi interessati, indicando le pene accessorie da eseguire. Nei casi previsti dagli articoli 32 e 34 del codice penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza al giudice civile competente [att. 183].

2. Quando alla sentenza di condanna consegue una delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 34 del codice penale, per la determinazione della relativa durata si computa la misura interdittiva di contenuto corrispondente eventualmente disposta a norma degli articoli 288, 289 e 290.

663. Esecuzione di pene concorrenti.

(1) - 1. Quando la stessa persona è stata condannata con più sentenze [442², 533 ss.] o decreti penali [460, 557] per reati diversi, il pubblico ministero determina la pena da eseguirsi, in osservanza delle norme sul concorso di pene [c.p. 80].

2. Se le condanne sono state inflitte da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665, comma 4.

3. Il provvedimento del pubblico ministero è notificato al condannato e al suo difensore [655³].

(1) I provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3^{1, lett. b)}, Casellario giudiziale [1].

664. Esecuzione di altre sanzioni pecuniarie.

- 1. Le somme dovute per sanzioni disciplinari pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta [44, 48⁴, 133¹, 147², 231³, 616, 634¹, 694¹; att. 180^{1, 2}], sono devolute alla cassa delle ammende anche quando ciò non sia espressamente stabilito [att. 180³, 184].

2. I relativi provvedimenti possono essere revocati dal giudice, su richiesta dell'interessato o del pubblico ministero, prima della conclusione della fase del procedimento nella quale sono stati adottati, sempre che la revoca non sia vietata.

3. I provvedimenti non più revocabili si eseguono nei modi previsti per il recupero delle spese processuali anticipate dallo Stato) (1).

4. Per l'esecuzione delle sanzioni conseguenti a violazioni amministrative accertate nel processo penale, il pubblico ministero trasmette l'estratto della sentenza esecutiva all'autorità amministrativa competente.

(1) Comma abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora art. 202, Spese di giustizia [1].

TITOLO TERZO

Attribuzioni degli organi giurisdizionali

CAPO PRIMO

Giudice dell'esecuzione (1)

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 40, Giudice di pace [1].

665. Giudice competente. - 1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell'esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato [reg. 28].

2. Quando è stato proposto appello [593 ss.], se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena [599¹; c.p. 132 ss.], alle misure di sicurezza [c.p. 199 ss.] o alle disposizioni civili [600; c.p. 185], è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione [606 ss.] e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato [615²] ovvero quando la corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato [620], è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell'articolo 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l'annullamento con rinvio [623], è competente il giudice di rinvio.

4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile [648] per ultimo. Tuttavia,

se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario [reg. 28] (1).

4-bis. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l'esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio (2).



(1) Comma inserito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 206, Ordinamento giudiziario [4].

(2) Il precedente comma 4 è stato sostituito dai commi 4 e *4-bis*, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 206, Ordinamento giudiziario [4]. Il precedente comma 4 disponeva: «4. Se l'esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi dal pretore e da altro giudice ordinario, è competente in ogni caso quest'ultimo; se sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente il giudice ordinario».

666. Procedimento di esecuzione. (1) -

1. Il giudice dell'esecuzione [665] procede a richiesta del pubblico ministero [178^{1b}], 655, 676], dell'interessato o del difensore [reg. 29].

2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato [125³], che è notificato [148 ss.] entro cinque giorni all'interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione [606].

3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all'interessato che ne sia privo [97], fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori [127⁴]. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere depositate memorie [121] in cancelleria.

4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore [179] e del pubblico ministero [178, lett. *b*), 180]. L'interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente; tuttavia, se è detenuto o internato in luogo


posto fuori della circoscrizione del giudice, è sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.

5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove [190], procede in udienza nel rispetto del contraddittorio [att. 185].


6. Il giudice decide con ordinanza [125]. Questa è comunicata [153] o notificata [148 ss.] senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione [606]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alle corte di cassazione [611].


7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente [588].

8. Se l'interessato è infermo di mente, l'avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore [c.c. 424]; se l'interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell'interessato.

9. Il verbale di udienza è redatto [soltanto]  in forma riassuntiva a norma dell'articolo 140, comma 2 [att. 189].



 Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevedeva «soltanto» anziché, «di regola» (*C. cost. 3 dicembre 1990, n. 529*).

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 41, Giudice di pace .

667. Dubbio sull'identità fisica della persona detenuta. - 1. Se vi è ragione di dubitare dell'identità della persona arrestata per esecuzione di pena [656] o perché evasa mentre scontava una condanna [c.p. 385], il giudice dell'esecuzione la interroga e compie ogni indagine utile alla sua identificazione anche a mezzo della polizia giudiziaria [66, 68] (1).

2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei cui confronti deve compiersi l'esecuzione, ne ordina immediatamente la liberazione. Se l'identità rimane incerta,

ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la liberazione del detenuto e invita il pubblico ministero a procedere a ulteriori indagini.

3. Se appare evidente che vi è stato un errore di persona e non è possibile provvedere tempestivamente a norma dei commi 1 e 2, la liberazione può essere ordinata in via provvisoria con decreto motivato [125³] dal pubblico ministero del luogo dove l'arrestato si trova. Il provvedimento del pubblico ministero ha effetto fino a quando non provvede il giudice competente, al quale gli atti sono immediatamente trasmessi [672³].

4. Il giudice dell'esecuzione [665] provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza [125] comunicata al pubblico ministero [153²] e notificata all'interessato [148 ss.]. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'articolo 666. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza [173], entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza [676] (1).

5. Se la persona detenuta deve essere giudicata per altri reati, l'ordinanza è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.



(1) Commi così modificati dall'art. 28, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

668. Persona condannata per errore di nome. - 1. Se una persona è stata condannata in luogo di un'altra per errore di nome, il giudice dell'esecuzione provvede alla correzione nelle forme previste dall'articolo 130 soltanto se la persona contro cui si doveva procedere è stata citata come imputato anche sotto altro nome per il giudizio; altrimenti si provvede a norma dell'articolo 630, comma 1, lettera c). In ogni caso l'esecuzione contro la persona erroneamente condannata è sospesa.



669. Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona. - 1. Se più sentenze di condanna [442², 533

ss.] divenute irrevocabili [648] sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto [649], il giudice ordina l'esecuzione della sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre [att. 193].

2. Quando le pene irrogate sono diverse, l'interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l'interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell'esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva [c.p. 18], si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l'arresto o l'ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata (1), si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest'ultima.

4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie [c.p. 19, 20, 28 ss.] o di misure di sicurezza [c.p. 199 ss.] e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile [648] per prima.

5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l'esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.

6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali [460, 557] o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale con altri fatti o quale episodio di un reato continuato [c.p. 81], premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.

7. Se più sentenze di non luogo a procedere [425] o più sentenze di proscioglimento [129, 469, 529 ss.] sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l'interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l'esecuzione della sentenza più favorevole, revocando le altre.

8. Salvo quanto previsto dagli articoli 69, comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza

di proscioglimento [129, 469, 529 ss.] e di una sentenza di condanna [442², 533 ss.] o di un decreto penale [460, 557], il giudice ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato [c.p. 150 ss.] verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest'ultima.

9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere [425] e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale, il giudice ordina l'esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto [att. 193].



(1) Sul concetto di semidetenzione e di libertà controllata, v. artt. 55 e 56, Sanzioni sostitutive [1].

670. Questioni sul titolo esecutivo. (1)

- 1. Quando il giudice dell'esecuzione [665] accerta che il provvedimento manca o non è divenuto esecutivo, valutata anche nel merito l'osservanza delle garanzie previste nel caso di irreperibilità [159, 160] del condannato, lo dichiara con ordinanza [125] e sospende l'esecuzione, disponendo, se occorre, la liberazione dell'interessato e la rinnovazione della notificazione [148 ss.] non validamente eseguita. In tal caso decorre nuovamente il termine per l'impugnazione [585].

2. Quando è proposta impugnazione od opposizione, il giudice dell'esecuzione, dopo aver provveduto sulla richiesta dell'interessato, trasmette gli atti al giudice di cognizione competente. La decisione del giudice dell'esecuzione non pregiudica quella del giudice dell'impugnazione o dell'opposizione, il quale, se ritiene ammissibile il gravame, sospende con ordinanza l'esecuzione che non sia già stata sospesa [588].

3. Se l'interessato, nel proporre richiesta perché sia dichiarata la non esecutività del provvedimento, eccepisce che comunque sussistono i presupposti e le condizioni per la restituzione nel termine a norma dell'articolo 175, e la relativa richiesta non è già stata proposta al giudice dell'impugnazione, il giudice dell'esecuzione, se non deve dichiarare la non esecutività del provvedimento, decide sulla restituzione. In tal caso, la richiesta di restituzione nel termine non può essere riproposta

al giudice dell'impugnazione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 175, commi 7 e 8.



GD 07/9/74

(1) Ai provvedimenti giudiziari dichiarati mancanti o non esecutivi o dei quali è stata sospesa l'esecuzione o disposta la restituzione nel termine, ai sensi dell'articolo 670 c.p.p., consegue l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento: v. art. 5^{1, lett. b)}, Casellario giudiziale [1].

671. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.

- 1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili [648] pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione [665] l'applicazione della disciplina del concorso formale [c.p. 81¹] o del reato continuato [c.p. 81²], sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione [att. 186]. Fra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza (1).

2. Il giudice dell'esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto [att. 187, 188].

2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto comma, del codice penale (2).

3. Il giudice dell'esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena [c.p. 163] e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175], quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale [c.p. 81¹] o della continuazione [c.p. 81²]. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.



(1) Periodo aggiunto dall'art. 4-*vicies*, l. 21 febbraio 2006, n. 49 (G.U. n. 48 del 27 febbraio 2006, s.o.), di conversione del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272 (G.U. n. 303 del 30 dicembre 2005), recante tra l'altro, disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5, l. 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione (G.U. n. 285 del 7 dicembre 2005).

672. Applicazione dell'amnistia e dell'indulto. (1) - 1. Per l'applicazione dell'amnistia [c.p. 151] o dell'indulto [c.p. 174] il giudice dell'esecuzione [665] procede a norma dell'articolo 667, comma 4 (2) (3).

2. Quando, in conseguenza dell'applicazione dell'amnistia o dell'indulto, occorre applicare o modificare una misura di sicurezza a norma dell'articolo 210 del codice penale, il giudice dell'esecuzione dispone la trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza [677].

3. Il pubblico ministero che cura l'esecuzione della sentenza di condanna [655] può disporre provvisoriamente la liberazione del condannato detenuto ovvero la cessazione delle sanzioni sostitutive (4) e delle misure alternative (5), prima che essa sia definitivamente ordinata con il provvedimento che applica l'amnistia o l'indulto.

4. L'amnistia e l'indulto devono essere applicati, qualora il condannato ne faccia richiesta, anche se è terminata l'esecuzione della pena.

5. L'amnistia e l'indulto condizionati hanno per effetto di sospendere l'esecuzione della sentenza o del decreto penale fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione (6) o, se non fu stabilito termine, fino alla scadenza del quarto mese dal giorno della pubblicazione del decreto. L'amnistia e l'indulto condizionati si applicano definitivamente se, alla scadenza del termine, è dimostrato l'adempimento delle condizioni o degli obblighi ai quali la concessione del beneficio è subordinata.



(1) I provvedimenti giudiziari definitivi concernenti l'amnistia e l'indulto sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3^{1, lett. b)}, Casellario giudiziale [1]. Le condanne in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia non sono riportate nel certificato generale e in quello penale del casellario giudiziale delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici: v. art. 24^{1, lett. d)}, 25^{1, lett. d)} e 28, Casellario giudiziale [1].

(2) Comma così modificato dall'art. 29, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(3) Per un'ipotesi particolare, v. art. 32, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

(4) V. art. 53 ss., Sanzioni sostitutive [1].

(5) A norma degli artt. 47 ss., Ordinamento penitenziario [1], misure alternative alla detenzione sono l'af-

fidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà.

(6) Ora «legge» (v. art. 79 Cost., come sostituito dalla l. cost. 6 marzo 1992, n. 1).

673. Revoca della sentenza per abolizione del reato. (1) - 1. Nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice (2), il giudice dell'esecuzione [665] revoca la sentenza di condanna [442², 533 ss.] o il decreto penale [460, 557] dichiarando che il fatto non è previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti [att. 193; c.p. 2¹].

2. Allo stesso modo provvede quando è stata emessa sentenza di proscioglimento [129, 442, 469, 529 ss.] o di non luogo a procedere [425] per estinzione del reato o per mancanza di imputabilità.



GD 98/1877

(1) Alla revoca consegue l'eliminazione dell'iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento: v. art. 5¹, lett. a), Casellario giudiziale [1]. Le condanne per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata, non sono riportate nel certificato generale e in quello penale del casellario giudiziale delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici: v. artt. 24¹, lett. f), 25¹, lett. f) e 28, Casellario giudiziale [1].

(2) A norma dell'art. 30, u.c., Corte costituzionale [2], in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, cessano l'esecuzione e tutti gli effetti penali della sentenza.

674. Revoca di altri provvedimenti.

(1) - 1. La revoca della sospensione condizionale della pena [c.p. 168], della grazia o dell'amnistia [c.p. 151] o dell'indulto condizionati [c.p. 174] e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [c.p. 175³] è disposta dal giudice dell'esecuzione [665], qualora non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

1-bis. Il giudice dell'esecuzione provvede altresì alla revoca della sospensione condizionale della pena quando rileva l'esistenza delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 168 del codice penale (2).



(1) I provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e

la non menzione, l'amnistia, l'indulto e la grazia sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3¹, lett. b), Casellario giudiziale [1].

(2) Comma aggiunto dall'art. 1², l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

675. Falsità di documenti. - 1. Se la falsità di un atto o di un documento, accertata a norma dell'articolo 537, non è stata dichiarata nel dispositivo della sentenza e non è stata proposta impugnazione per questo capo, ogni interessato può chiedere al giudice dell'esecuzione [665] che la dichiari.

2. La cancellazione totale del documento, disposta dal giudice della cognizione o dell'esecuzione, è eseguita mediante annotazione della sentenza o dell'ordinanza a margine di ciascuna pagina del medesimo e attestazione di tale adempimento nel verbale [135, 136], con la dichiarazione che il documento non può avere alcun effetto giuridico. Il documento rimane allegato al verbale e una copia di questo è rilasciata in sostituzione del documento stesso a chi lo possedeva o lo aveva in deposito, quando la copia è stata richiesta per un legittimo interesse [116, 243].

3. Negli altri casi, il testo del documento, quale risulta in seguito alla cancellazione parziale o alla ripristinazione, rinnovazione o riforma, è inserito per intero nel verbale. Se il documento era in deposito pubblico, è restituito al depositario unitamente a una copia autentica del verbale a cui deve rimanere allegato. Se il documento era posseduto da un privato, la cancelleria lo conserva allegato al verbale e ne rilascia copia quando questa è richiesta per un legittimo interesse. Tale copia vale come originale per ogni effetto giuridico.

4. Per l'osservanza dei predetti adempimenti, il giudice o il presidente del collegio dà le disposizioni occorrenti nel relativo verbale [135, 136].



676. Altre competenze. - * 1. Il giudice dell'esecuzione [665] è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato [c.p. 151 ss.] dopo la condanna, all'estinzione della pena [c.p. 171 ss.] quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale [c.p. 176] o all'affidamento in prova al servizio sociale (1), in ordine alle pene accessorie (2) [c.p. 19, 20, 28 ss.], alla confisca [c.p. 240] o alla

restituzione delle cose sequestrate [262 ss.] o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 262 (3). In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667, comma 4 (4).

2. Qualora sorga controversia sulla proprietà delle cose confiscate, si applica la disposizione dell'articolo 263, comma 3.

3. Quando accerta l'estinzione del reato [c.p. 151 ss.] o della pena [c.p. 171 ss.], il giudice dell'esecuzione la dichiara anche di ufficio adottando i provvedimenti conseguenti.



(1) V. art. 47, Ordinamento penitenziario [1].

(2) I provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3^{1, lett. c)}, Casellario giudiziale [1].

(3) Le parole «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 262» sono state aggiunte dall'art. 2¹³, l. 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

(4) Comma così sostituito dall'art. 30, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

CAPO SECONDO

Magistratura di sorveglianza

677. Competenza per territorio. - 1. La competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che hanno giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, della proposta o dell'inizio di ufficio del procedimento (1).

2. Quando l'interessato non è detenuto o internato, la competenza, se la legge non dispone diversamente, appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza che ha giurisdizione sul luogo in cui l'interessato ha la residenza o il domicilio [c.c. 43]. Se la competenza non può essere determinata secondo il criterio sopra indicato, essa appartiene al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza di condanna [442², 533 ss.], di proscioglimento [129, 442, 469, 529 ss.] o di non luogo a procedere [425, 649], e, nel caso di più sentenze di condanna o di proscioglimento, al tribunale o al magistrato di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata la sentenza divenuta irrevocabile [648] per ultima.

2-*bis*. Il condannato, non detenuto, ha l'obbligo, a pena di inammissibilità, di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con la domanda con la quale chiede una misura alternativa alla detenzione o altro provvedimento attribuito dalla legge alla magistratura di sorveglianza. Il condannato, non detenuto, ha altresì l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 161 (2).



(1) V. artt. 69 ss., Ordinamento penitenziario [1].

(2) Comma aggiunto dall'art. 9¹, Terrorismo [2].

678. Procedimento di sorveglianza.

- 1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione [660³; c.p. 133-*ter*] e alla conversione delle pene pecuniarie [c.p. 135, 136], alla remissione del debito (1), ai ricoveri previsti dall'articolo 148 del codice penale, alle misure di sicurezza [c.p. 199 ss.], alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata (2) e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato [c.p. 102-105] o di tendenza a delinquere [c.p. 108], procedono, a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del difensore o di ufficio, a norma dell'articolo 666 [236 coord.]. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell'articolo 667.

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità (3), il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la corte di appello [51^{1b)}] e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale [51^{1a)}] della sede dell'ufficio di sorveglianza [att. 189].



(1) V. art. 56, Ordinamento penitenziario [1].

(2) V. artt. 55 e 56, Sanzioni sostitutive [1].

(3) V. art. 13, Ordinamento penitenziario [1].

679. Misure di sicurezza. (1) - 1. Quando una misura di sicurezza diversa dalla confisca [c.p. 240] è stata, fuori dei casi previsti nell'articolo 312, ordinata con sentenza [442, 533], o deve essere ordinata successivamente [658], il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l'interessato è persona socialmente pericolosa [c.p. 203] e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato [c.p. 102-105]. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere [latt. 190, 191; c.p. 108].

2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende all'esecuzione delle misure di sicurezza personali [c.p. 211, 215 ss.] (2).

(1) I provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di sicurezza sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3^{1, lett. b)}, Casellario giudiziale [1].

(2) V. art. 89⁴, Ordinamento penitenziario [2].

680. Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza. - 1.

Contro i provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza [c.p. 199 ss.] e la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato [679; c.p. 102-105] o di tendenza a delinquere [679; c.p. 108], possono proporre appello [593] al tribunale di sorveglianza [677] il pubblico ministero, l'interessato e il difensore.

2. Fuori dei casi previsti dall'articolo 579, commi 1 e 3, il tribunale di sorveglianza giudica anche sulle impugnazioni contro sentenze di condanna [442², 533 ss.] o di proscioglimento [129, 442, 469, 529 ss.] (1) concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza.

3. Si osservano le disposizioni generali sulle impugnazioni [568 ss.], ma l'appello non ha effetto sospensivo [588], salvo che il tribunale disponga altrimenti.

(1) Le parole «o di proscioglimento» hanno sostituito le parole «, di proscioglimento o di non luogo a procedere» in virtù dell'art. 23, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

681. Provvedimenti relativi alla grazia.

(1) - 1. La domanda di grazia [c.p. 174], diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato o da un suo prossimo

congiunto [c.p. 307⁴] o dal convivente o dal tutore o dal curatore [c.c. 424] ovvero da un avvocato [o procuratore legale] (2) ed è presentata al ministro di grazia e giustizia (3).

2. Se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza [677], il quale, acquisiti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello [51^{1b)}] del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se il condannato non è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al predetto procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette al ministro con le proprie osservazioni.

3. La proposta di grazia è sottoscritta dal presidente del consiglio di disciplina ed è presentata al magistrato di sorveglianza, che procede a norma del comma 2.

4. La grazia può essere concessa anche in assenza di domanda o proposta. Emesso il decreto di grazia, il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 ne cura l'esecuzione ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti [att. 192; c.p. 210³].

5. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672, comma 5 [att. 192] (4).

(1) I provvedimenti giudiziari definitivi concernenti la grazia sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3^{1, lett. b)}, Casellario giudiziale [1].

(2) A norma dell'art. 3, Avvocati [3], il termine «procuratore legale» contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine «avvocato».

(3) V. nota 3, art. 656.

(4) V. art. 109, Ordinamento penitenziario [2].

682. Liberazione condizionale. (1) - 1.

Il tribunale di sorveglianza [677] decide sulla concessione e sulla revoca della liberazione condizionale [coord. 236; reg. 32; c.p. 176].

2. Se la liberazione non è concessa per difetto del requisito del ravvedimento, la richiesta non può essere riproposta prima che siano decorsi sei mesi dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto [reg. 32] (2).

(1) I provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale: v. art. 3^{1, lett. d)}, Casellario giudiziale [1].

(2) V. art. 70, Ordinamento penitenziario [1], e art. 104, Ordinamento penitenziario [2]. V., altresì, art. 16-*nonies*, Collaboratori di giustizia [1].

683. Riabilitazione. (1) - 1. Il tribunale di sorveglianza [677], su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione [c.p. 178], anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna [442², 533 ss.] per altro reato (2) (3).


2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.

3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può esser riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto [art. 193; reg. 33].

(1) I provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione sono iscritti per estratto nel casellario giudiziale; v. art. 3¹, lett. *m*). Casellario giudiziale [1]. Le condanne in relazione alle quali è stata dichiarata la riabilitazione non sono riportate nel certificato generale e in quello penale del casellario giudiziale delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di servizi pubblici; v. artt. 24¹, lett. *d*), 25¹, lett. *d*) e 28, Casellario giudiziale [1].


(2) Quanto alle condizioni e alla procedura per ottenere la riabilitazione dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione, v. art. 15, l. 3 agosto 1988, n. 327, recante norme in materia di misure di prevenzione personali.

(3) Per un'ipotesi particolare, v. art. 32, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [2].

684. Rinvio dell'esecuzione. - 1. Il tribunale di sorveglianza [677] provvede in ordine al differimento dell'esecuzione delle pene detentive [c.p. 18¹] e delle sanzioni sostitutive della semidetenzione e della libertà controllata (1) nei casi previsti dagli articoli 146 e 147 del codice penale salvo quello previsto dall'articolo 147, comma primo, numero 1, del codice penale, nel quale provvede il ministro di grazia e giustizia (2) . Il tribunale ordina, quando occorre, la liberazione del detenuto e adotta gli altri provvedimenti conseguenti.

2. Quando vi è fondato motivo per ritenere che sussistono i presupposti perché il tribunale disponga il rinvio, il magistrato di sorveglianza può ordinare il differimento dell'esecuzione o, se la protrazione della detenzione può cagionare grave pregiudizio al condannato, la liberazione del detenuto. Il provvedimento conserva effetto fino alla decisione del tribunale, al quale il magistrato di sorveglianza trasmette immediatamente gli atti (3).

GD 94/6/84

 Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale «nella parte in cui attribuisce al ministro di grazia e giustizia e non al tribunale di sorveglianza la competenza a provvedere sull'istanza di differimento dell'esecuzione della pena nel caso preveduto dal primo comma, n. 1, dell'art. 147 c.p. di avvenuta presentazione di domanda di grazia» (C. cost. 31 maggio 1990, n. 274).

(1) V. artt. 55 e 56, Sanzioni sostitutive [1]; sulla sospensione dell'esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata, v. artt. 68 e 69 stessa legge.

(2) V. nota 3, art. 656.

(3) V. art. 108, Ordinamento penitenziario [2].

TITOLO QUARTO

Casellario giudiziale

685. Uffici del casellario giudiziale. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1]; v., ora, artt. 15 ss., Casellario giudiziale [1].

686. Iscrizioni nel casellario giudiziale. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1]; v., ora, art. 3, Casellario giudiziale [1].

687. Eliminazione delle iscrizioni. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1]; v., ora, art. 5, Casellario giudiziale [1].

688. Certificati del casellario giudiziale. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1]; v., ora, artt. 21 e 22, 28 e 29, Casellario [1].

689. Certificati richiesti dall'interessato. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1]; v., ora, artt. 23-26, Casellario giudiziale [1].

690. Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1]; v., ora, art. 40, Casellario giudiziale [1].

TITOLO QUINTO

Spese

691. Anticipazione delle spese. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora artt. 4 e 200, Spese di giustizia [1].

692. Spese della custodia cautelare. -

1. Quando l'imputato è condannato a pena detentiva [c.p. 18] per il reato per il quale fu sottoposto a custodia cautelare [285, 286], sono poste a suo carico le spese per il mantenimento durante il periodo di custodia [535³].

2. Se la custodia cautelare supera la durata della pena, sono detratte le spese relative alla maggiore durata.

3. (1)

(1) Comma abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora art. 200, Spese di giustizia [1].

693. Provvedimenti in caso d'insolvenza. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora art. 238, Spese di giustizia [1].

694. Spese per la pubblicazione di sentenze e obbligo di inserzione. - 1. Il direttore o vice direttore responsabile di un giornale o periodico deve pubblicare, senza di-

ritto ad anticipazione o a rifusione di spese, non più tardi dei tre giorni successivi a quello in cui ne ha ricevuto ordine dall'autorità competente per l'esecuzione, la sentenza di condanna irrevocabile [648] pronunciata contro di lui o contro altri per pubblicazione avvenuta nel suo giornale (1).

2. Fuori di questo caso, quando l'inserzione di una sentenza penale in un giornale è ordinata dal giudice [536, 543^{1, 2}, 642²; c.p. 36, 165¹, 186, 347³, 448, 475, 498³, 501-*bis*, 518], il direttore o vice direttore responsabile del giornale o periodico designato deve eseguirla, a richiesta del pubblico ministero o della persona obbligata o autorizzata a provvedervi, [previa anticipazione delle spese per l'importo e nei modi stabiliti dalle disposizioni sulla tariffa penale] (2) (3).

3. La pubblicazione ordinata dal giudice per estratto o per intero può essere eseguita anche in foglio di supplemento dello stesso formato, corpo e carattere della parte principale del giornale o periodico, da unirsi a ciascuna copia di questo e in un unico contesto esattamente riprodotto.

4. Se il direttore o il vice direttore responsabile contravviene alle disposizioni precedenti, è condannato in solido con l'editore e con il proprietario della tipografia al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma fino a euro 1.549.

(1) V. artt. 4 e 202, Spese di giustizia [1].

(2) Le parole da «previa anticipazione» a «tariffa penale» sono state abrogate dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora Spese di giustizia [1].

(3) Altre ipotesi di pubblicazione sono previste:

- dall'art. 9, Stampa [3];
- dagli artt. 28⁵ e 38, l. 20 maggio 1970, n. 300, recanti norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori;

- dall'art. 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

695. Questioni sulle spese processuali. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora Spese di giustizia [1].

LIBRO UNDICESIMO

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

696. Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale. (1) - 1. Le estradizioni [697-722; c.p. 13], le rogatorie internazionali [723-729], gli effetti delle sentenze penali straniere [730-741], l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane [742-746] e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione Europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (2) e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato (3) e dalle norme di diritto internazionale generale [Cost. 10] (4).

2. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme che seguono.



(1) V. artt. 5² e 7, Spese di giustizia □.

(2) V. Assistenza giudiziaria □.

(3) Quanto alle convenzioni europee in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione, v. Assistenza giudiziaria □ ed Estradizione □.

In materia, v., altresì:

- R.d. 3 maggio 1863, n. 1230, rat. ed es. della convenzione di estradizione degli imputati di alcuni reati tra l'Italia e Malta, firmata a La Valletta il 9 gennaio 1863;

- R.d. 20 maggio 1866, n. 2940, rat. ed es. della convenzione di estradizione degli imputati di alcuni reati tra l'Italia e il Principato di Monaco, firmata a Firenze il 26 marzo 1866;

- R.d. 5 gennaio 1873, n. 1228, rat. ed es. della convenzione di estradizione e per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e El Salvador, firmata a Guatemala il 29 marzo 1871;

- R.d. 25 marzo 1873, n. 1295, rat. ed es. della convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Gran Bretagna firmata a Roma il 5 febbraio 1873, la cui vigenza è stata confermata

con scambio di Note verbali 22 settembre-8 dicembre 1967 fra l'Italia e il Kenia;

- R.d. 25 marzo 1873, n. 1295, rat. ed es. della convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Gran Bretagna, firmata a Roma il 5 febbraio 1873, la cui vigenza è stata confermata con Nota della Nuova Zelanda del 18 giugno 1948 n. 434/25/48;

- R.d. 25 marzo 1873, n. 1295, rat. ed es. della convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Gran Bretagna, firmata a Roma il 5 febbraio 1873, la cui vigenza è stata confermata con Nota della Gran Bretagna del 13 marzo 1948, n. 434/14/48, anche per Singapore;

- R.d. 25 marzo 1873, n. 1295, rat. ed es. della convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Gran Bretagna, firmata a Roma il 5 febbraio 1873, la cui vigenza è stata confermata con Nota della Gran Bretagna del 13 marzo 1948, n. 434/14/48 anche su mandato dello Sri Lanka;

- R.d. 25 marzo 1873, n. 1295, rat. ed es. della convenzione per la reciproca estradizione dei malfattori tra l'Italia e la Gran Bretagna, firmata a Roma il 5 febbraio 1873, la cui vigenza è stata confermata con Nota del Sud Africa del 1° maggio 1948, n. T/5;

- R.d. 23 aprile 1875, n. 2452, rat. ed es. della convenzione di estradizione e per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Costarica, firmata a Roma il 6 maggio 1873;

- R.d. 14 agosto 1881, n. 391, rat. ed es. della convenzione di estradizione tra l'Italia e l'Uruguay, firmata a Roma il 14 aprile 1879;

- R.d. 31 ottobre 1899, n. 420, rat. ed es. della convenzione di estradizione degli imputati di alcuni reati tra l'Italia e il Messico, firmata a Città del Messico il 22 maggio 1899;

- l. 17 marzo 1901, n. 95, rat. ed es. della convenzione di estradizione e per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e la Bolivia, firmata a Lima il 18 ottobre 1890;

- R.d. 11 maggio 1911, n. 501, rat. ed es. della convenzione di estradizione per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Paraguay, firmata all'Assunzione il 30 settembre 1907;

- l. 27 maggio 1929, n. 810, rat. ed es. della convenzione di estradizione tra l'Italia e la Santa Sede, firmata a Roma l'11 febbraio 1929;

- l. 20 marzo 1930, n. 521, rat. ed es. della convenzione di estradizione e per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e Cuba, firmata all'Avana il 4 ottobre 1928;

- l. 17 aprile 1931, n. 517, rat. ed es. della convenzione di estradizione e per l'assistenza giudiziaria in mate-

ria penale tra l'Italia e il Venezuela, firmata a Caracas il 23 agosto 1930;

– R.d. 17 marzo 1938, n. 574, rat. ed es. della convenzione per l'assistenza giudiziaria tra l'Italia e il Giappone, firmata a Tokio il 5 ottobre 1937;

– l. 6 giugno 1939, n. 1320, rat. ed es. della convenzione di estradizione e per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939;

– l. 28 gennaio 1971, n. 267, rat. ed es. della convenzione di estradizione e per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e la Tunisia, firmata a Roma il 15 novembre 1967;

– l. 12 dicembre 1973, n. 1043, rat. ed es. della convenzione di estradizione e per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Marocco, firmata a Roma il 12 febbraio 1971;

– l. 12 febbraio 1974, n. 87, rat. ed es. della convenzione di estradizione e per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Libano, firmata a Beirut il 10 luglio 1970;

– l. 26 maggio 1984, n. 225, rat. ed es. del Trattato di estradizione tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 13 ottobre 1983;

– l. 22 aprile 1985, n. 158, rat. ed es. della convenzione di estradizione fra l'Italia e il Canada, firmata a Roma il 6 maggio 1981;

– l. 2 gennaio 1989, n. 12, rat. ed es. della convenzione di estradizione tra l'Italia e l'Australia firmata a Milano il 26 agosto 1985;

– l. 30 luglio 1990, n. 224, rat. ed es. della convenzione per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e l'Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987;

– l. 23 aprile 1991, n. 144, rat. ed es. del Trattato di estradizione tra l'Italia e il Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989;

– l. 7 gennaio 1992, n. 41, rat. ed es. della convenzione per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Brasile, firmata a Roma il 17 ottobre 1989;

– l. 19 febbraio 1992, n. 219, rat. ed es. della convenzione di estradizione fra l'Italia e l'Argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987;

– l. 24 luglio 1993, n. 303, rat. ed es. della convenzione tra l'Italia e l'Australia per l'assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Melbourne il 20 ottobre 1988;

– l. 12 aprile 1995, n. 124, rat. ed es. della convenzione per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra l'Italia e il Canada, firmata a Roma il 6 dicembre 1990.

Per le altre convenzioni in materia penale, v.:

– l. 5 giugno 1974, n. 412, rat. ed es. della convenzione unica sugli stupefacenti, New York 30 marzo 1961 e protocollo di emendamento adottato a Ginevra il 25 marzo 1972;

– l. 26 novembre 1985, n. 719, rat. ed es. della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977;

– l. 26 novembre 1985, n. 720, rat. ed es. dell'accordo relativo all'applicazione della convenzione europea per la repressione del terrorismo tra gli Stati membri

delle Comunità europee, firmato a Dublino il 4 dicembre 1979;

– l. 11 gennaio 1989, n. 20, Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'Interno italiano e il Ministro dell'Interno del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord riguardante la lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico di droga;

– l. 28 dicembre 1989, n. 422, rat. ed es. della convenzione per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima, con protocollo per la repressione dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale, firmata a Roma il 10 marzo 1988 e disposizioni penali in materia di delitti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale;

– l. 5 novembre 1990, n. 328, rat. ed es. della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, con annesso atto finale e relative raccomandazioni, fatta a Vienna il 20 dicembre 1988;

– l. 9 agosto 1993, n. 328, rat. ed es. della convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990;

– l. 22 febbraio 1994, n. 147, rat. ed es. dell'accordo tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato;

– l. 18 novembre 1995, n. 496, rat. ed es. della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinamento ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, fatta a Parigi il 13 gennaio 1993;

– l. 27 gennaio 2000, n. 14, rat. ed es. del trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Paraguay fatto ad Assuncion il 19 marzo 1997.

(4) Comma così sostituito dall'art. 9¹, Assistenza giudiziaria 2).

TITOLO SECONDO

Estradizione

CAPO PRIMO

Estradizione per l'estero

SEZIONE PRIMA

Procedimento

697. Estradizione e poteri del ministro di grazia e giustizia. (1) - 1. La consegna a uno Stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della libertà personale

può aver luogo soltanto mediante estradizione [Cost. 26; c.p. 13].

2. Nel concorso di più domande di estradizione, il ministro di grazia e giustizia (1) ne stabilisce l'ordine di precedenza. A tal fine egli tiene conto di tutte le circostanze del caso e in particolare della data di ricezione delle domande, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, della nazionalità e della residenza della persona richiesta e della possibilità di una riextradizione dallo Stato richiedente a un altro Stato.

(1) Ora Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo.

698. Reati politici. Tutela dei diritti fondamentali della persona.

- 1. Non può essere concessa l'estradizione per un reato politico [Cost. 10, 26²; c.p. 8³] (1) né quando vi è ragione di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali [Cost. 3] ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona [Cost. 27³; 705², 712^{2b}].

2. Se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo se il medesimo Stato dà assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal ministro di grazia e giustizia (2), che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita ☞.



☞ Comma dichiarato illegittimo (C. cost. 27 giugno 1996, n. 223).

(1) Un'eccezione al principio enunciato è contenuta nella l. cost. 21 giugno 1967, n. 1, per la repressione del genocidio. V. altresì art. 3, Estradizione ☐.

(2) V. nota 1, art. 697.

699. Principio di specialità. - 1. La concessione dell'estradizione [704, 705], l'estensione dell'estradizione già concessa [710] e la riextradizione [711] sono sempre subordinate alla condizione espressa che, per

un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'estradizione è stata concessa o estesa ovvero da quello per il quale la riextradizione è stata concessa, l'estradato non venga sottoposto a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettato ad altra misura restrittiva della libertà personale né consegnato ad altro Stato.

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando l'estradato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno [721].

3. Il ministro può inoltre subordinare la concessione dell'estradizione ad altre condizioni che ritiene opportune.

4. Il ministro verifica l'osservanza della condizione di specialità [721] e delle altre condizioni eventualmente apposte.

700. Documenti a sostegno della domanda.

- 1. L'estradizione è consentita soltanto sulla base di una domanda alla quale sia allegata copia del provvedimento restrittivo della libertà personale [292] o della sentenza di condanna a pena detentiva [442², 533 ss.; c.p. 18⁴] che ha dato luogo alla domanda stessa.

2. Alla domanda devono essere allegati:

a) una relazione sui fatti addebitati alla persona della quale è domandata l'estradizione, con l'indicazione del tempo e del luogo di commissione dei fatti stessi e della loro qualificazione giuridica;

b) il testo delle disposizioni di legge applicabili, lcon l'indicazione se per il fatto per cui è domandata l'estradizione è prevista dalla legge dello Stato estero la pena di morte e, in tal caso, quali assicurazioni lo Stato richiedente fornisce che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, che non sarà eseguita ☞;

c) i dati segnaletici e ogni altra possibile informazione atta a determinare l'identità [66] e la nazionalità della persona della quale è domandata l'estradizione [att. 201].

☞ La parte del comma 2, lett. b), tra parentesi quadre, è stata dichiarata illegittima (C. cost. 27 giugno 1996, n. 223).

701. Garanzia giurisdizionale. - 1. L'estradizione di un imputato o di un condannato all'estero non può essere concessa senza la decisione favorevole della corte di appello [704, 705].

2. Tuttavia, non si fa luogo al giudizio della corte di appello quando l'imputato o il condannato all'estero acconsente all'estradizione richiesta. L'eventuale consenso deve essere espresso alla presenza del difensore [96, 97] e di esso è fatta menzione nel verbale [710³; att. 202].

3. La decisione favorevole della corte di appello e il consenso della persona non rendono obbligatoria l'estradizione.

4. La competenza a decidere appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio [c.c. 43] nel momento in cui la domanda di estradizione perviene al ministro di grazia e giustizia (1) ovvero alla corte di appello che ha ordinato l'arresto provvisorio previsto dall'articolo 715 o alla corte di appello il cui presidente ha provveduto alla convalida dell'arresto previsto dall'articolo 716. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma [703¹].

(1) V. nota I, art. 697.

702. Intervento dello Stato richiedente. - 1. A condizione di reciprocità, lo Stato richiedente ha la facoltà di intervenire nel procedimento davanti alla corte di appello e alla corte di cassazione [704-706] facendosi rappresentare da un avvocato abilitato al patrocinio davanti all'autorità giudiziaria italiana.

703. Accertamenti del procuratore generale. - 1. Quando riceve da uno Stato estero una domanda di estradizione [700], il ministro di grazia e giustizia (1) la trasmette con i documenti che vi sono allegati al procuratore generale presso la corte di appello competente a norma dell'articolo 701, comma 4, salvo che ritenga che essa vada respinta.

2. Salvo che si sia già provveduto a norma dell'articolo 717, il procuratore generale [51^{1b}], ricevuta la domanda, dispone la comparizione davanti a sé dell'interessato

per provvedere alla sua identificazione [64, 66; att. 21] e per raccogliere l'eventuale consenso all'estradizione [701²]. L'interessato è avvisato che è assistito da un difensore di ufficio [97], ma che può nominarne uno di fiducia [96]. Il difensore ha diritto di assistere all'atto del cui compimento gli è dato avviso almeno ventiquattro ore prima [178 lett. c); att. 202].

3. Il procuratore generale richiede alle autorità straniere, per mezzo del ministro di grazia e giustizia (1), la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie [att. 205].

4. Il procuratore generale, entro tre mesi dalla data in cui la domanda di estradizione gli è pervenuta, presenta alla corte di appello la requisitoria.

5. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello, unitamente agli atti e alle cose sequestrate. La cancelleria cura la notificazione [148 ss.] dell'avviso del deposito alla persona della quale è richiesta l'estradizione [700], al suo difensore [96, 97] e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente [702], i quali, entro dieci giorni, hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia [116] della requisitoria e degli atti nonché di esaminare le cose sequestrate [253 ss.] e di presentare memorie [121, 367].

(1) V. nota I, art. 697.

704. Procedimento davanti alla corte di appello. - 1. Scaduto il termine previsto dall'articolo 703, comma 5, il presidente della corte fissa l'udienza per la decisione, con decreto da comunicarsi al procuratore generale [153²] e da notificarsi [148 ss.] alla persona della quale è richiesta l'estradizione [700], al suo difensore [96, 97, 703²] e all'eventuale rappresentante dello Stato richiedente [702], almeno dieci giorni prima, a pena di nullità [178^c, 180].

Provvede inoltre a designare un difensore di ufficio [97] alla persona che ne sia priva. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie [121, 127², 367] in cancelleria.

2. La corte decide con sentenza in camera di consiglio [127] sull'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, dopo aver assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti necessari e dopo aver sentito il pubblico ministero, il difensore [96, 97] e, se compaiono,

la persona della quale è richiesta l'estradizione [700] e il rappresentante dello Stato richiedente [702; att. 205].

3. Quando la decisione è favorevole all'estradizione, la corte, se vi è richiesta del ministro di grazia e giustizia (1) [714], dispone la custodia cautelare in carcere [285, 292] della persona da estradare che si trovi in libertà e provvede al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253], stabilendo quali documenti e cose sequestrate possono essere consegnati allo Stato richiedente [att. 203].

4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari [299] applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose sequestrate [262, 263].

(1) V. nota 1, art. 697.

705. Condizioni per la decisione. - 1. Quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronuncia sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza [273] ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna [442², 533 ss.] e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione, non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile [648] nello Stato.

2. La corte di appello pronuncia comune sentenza contraria all'estradizione:

a) se, per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata, la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;

b) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta agli atti, alle pene o ai trattamenti indicati nell'articolo 698, comma 1.



GD 07/12/56

706. Ricorso per cassazione. - 1. Contro la sentenza della corte di appello [705] può essere proposto ricorso per cassazione, anche per il merito, dalla persona interessata, dal suo difensore [96, 97, 703²], dal procu-

ratore generale [51¹ b)] e dal rappresentante dello stato richiedente [702; att. 203].

2. Nel giudizio davanti alla Corte di cassazione si applicano le disposizioni dell'articolo 704.

707. Rinnovo della domanda di estradizione. - 1. La sentenza contraria all'estradizione [705] preclude la pronuncia di una successiva sentenza favorevole a seguito di un'ulteriore domanda presentata per i medesimi fatti dallo stesso Stato, salvo che la domanda sia fondata su elementi che non siano già stati valutati dall'autorità giudiziaria.

708. Provvedimento di estradizione. Consegna. - 1. Il ministro di grazia e giustizia (1) decide in merito all'estradizione entro quarantacinque giorni dalla ricezione del verbale che dà atto del consenso all'estradizione [701²] ovvero dalla notizia della scadenza del termine per l'impugnazione [706¹] o dal deposito della sentenza della corte di cassazione [706²; att. 203].

2. Scaduto tale termine senza che sia intervenuta la decisione del ministro, la persona della quale è stata chiesta l'estradizione, se detenuta [285], è posta in libertà.

3. La persona medesima è altresì posta in libertà in caso di diniego dell'estradizione.

4. Il ministro di grazia e giustizia (1) comunica senza indugio allo Stato richiedente la decisione e, se questa è positiva, il luogo della consegna e la data a partire dalla quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale subite dall'estradando ai fini dell'estradizione.

5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, a domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni.

6. Il provvedimento di concessione dell'estradizione perde efficacia se, nel termine fissato, lo Stato richiedente non provvede a prendere in consegna l'estradando; in tal caso quest'ultimo viene posto in libertà.

(1) V. nota 1, art. 697.

GD 07/12/73

709. Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'este-

ro. - 1. L'esecuzione dell'extradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'extradizione è stata concessa. Tuttavia il ministro di grazia e giustizia (1), sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità.

2. Il ministro può inoltre, osservate le disposizioni del capo II del titolo IV [742 ss.], convenire che la pena da scontare abbia esecuzione nello Stato richiedente.



(1) V. nota 1, art. 697.

GD 07/12/73

710. Estensione dell'extradizione concessa. - 1. In caso di nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato e avente a oggetto un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è già stata concessa [699], si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente capo [697 ss.]. Alla domanda devono essere allegate [700] le dichiarazioni della persona interessata, rese davanti a un giudice dello Stato richiedente, in ordine alla richiesta estensione dell'extradizione.

2. La corte di appello procede in assenza della persona interessata.

3. Non si fa luogo al giudizio davanti alla corte di appello se l'estradato, con le dichiarazioni previste dal comma 1, ha consentito all'estensione richiesta [701², 711].



711. Riestradizione. - 1. Le disposizioni dell'articolo 710 si applicano anche nel caso in cui lo Stato al quale la persona è stata consegnata domanda il consenso alla riestradizione della stessa persona verso un altro Stato [699].

712. Transito. - 1. Il transito attraverso il territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato è autorizzato, su domanda di quest'ultimo, dal ministro di

grazia e giustizia (1), salvo che il transito non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il transito non può essere autorizzato:

a) se l'extradizione è stata concessa per fatti non previsti come reati dalla legge italiana [c.p. 13²];

b) se ricorre taluna delle ipotesi previste dall'articolo 698, comma 1 [ovvero l'ipotesi prevista dal comma 2 dello stesso articolo se lo Stato richiedente non dia assicurazione che la pena di morte non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita]

c) se si tratta di un cittadino italiano e la sua estradizione allo Stato che ha richiesto il transito non potrebbe essere concessa [Cost. 26; c.p. 13].

3. Salvo che la persona estradata non abbia consentito al transito con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria dello Stato che ha concesso l'extradizione, l'autorizzazione non può essere data senza la decisione favorevole della corte di appello. A tal fine il ministro di grazia e giustizia (1) trasmette la domanda e i documenti allegati al procuratore generale presso la corte di appello. La corte procede in camera di consiglio in assenza della persona interessata, applicando le disposizioni previste dall'articolo 704, commi 1 e 2. Si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 706, comma 1. La competenza a decidere appartiene in ogni caso alla corte di appello di Roma.

4. L'autorizzazione non è richiesta quando il transito avviene per via aerea e non è previsto lo scalo nel territorio dello Stato. Tuttavia, se lo scalo si verifica, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti e quelle della sezione II del presente capo.

La parte del comma 2, lett. b), tra parentesi quadre, è stata dichiarata illegittima (C. cost. 27 giugno 1996, n. 223).

(1) V. nota 1, art. 697.

713. Misure di sicurezza applicate all'estradato. - 1. Le misure di sicurezza [c.p. 199 ss.] applicate al prosciolto [129, 442, 469, 529 ss.; c.p. 49⁴, 115²] o al condannato [442², 533 ss.] nello Stato, che successivamente venga estradato, sono eseguite quando lo stesso ritorna per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, previo nuovo accertamento della pericolosità sociale [658, 679; c.p. 203].

SEZIONE SECONDA

Misure cautelari

714. Misure coercitive e sequestro. (1) - 1. In ogni tempo la persona della quale è domandata l'extradizione [700] può essere sottoposta, a richiesta del ministro di grazia e giustizia (2), a misure coercitive [281-286]. Parimenti, in ogni tempo, può essere disposto, a richiesta del ministro di grazia e giustizia (2), il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253] per il quale è domandata l'extradizione [700^{2a)}, 704³⁾.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV [272 ss.], riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III [253 ss.]. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'extradizione non si sottragga all'eventuale consegna [274 lett. b)].

3. Le misure coercitive e il sequestro non possono comunque essere disposti se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole all'extradizione [705].

4. Le misure coercitive sono revocate [299 ss., 718] se dall'inizio della loro esecuzione è trascorso un anno senza che la corte di appello abbia pronunciato la sentenza favorevole all'extradizione [705] ovvero, in caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza [706], un anno e sei mesi senza che sia stato esaurito il procedimento davanti all'autorità giudiziaria. A richiesta del procuratore generale, detti termini possono essere prorogati [305], anche più volte, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, quando è necessario procedere ad accertamenti di particolare complessità (3).

5. La competenza a provvedere a norma dei commi precedenti appartiene alla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, alla corte medesima [717].

(1) V. art. 5^{T, f)}, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo.

(2) V. nota 1, art. 697.

(3) Comma così sostituito dall'art. 35, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

715. Applicazione provvisoria di misure cautelari. - 1. Su domanda dello Stato estero e a richiesta motivata del ministro di grazia e giustizia (1), la corte di appello può disporre, in via provvisoria, una misura coercitiva [281-286] prima che la domanda di estradizione sia pervenuta.

2. La misura può essere disposta [716] se:

a) lo Stato estero ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale ovvero sentenza di condanna a pena detentiva e che intende presentare domanda di estradizione [699];

b) lo Stato estero ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona [700];

c) vi è pericolo di fuga [274 lett. b)].

3. La competenza a disporre la misura appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio [c.c. 43] ovvero alla corte di appello del distretto in cui risulta che la persona si trova. Se la competenza non può essere determinata nei modi così indicati, è competente la corte di appello di Roma.

4. La corte di appello può altresì disporre il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253].

5. Il ministro di grazia e giustizia (1) dà immediata comunicazione allo Stato estero dell'applicazione in via provvisoria della misura coercitiva e dell'eventuale sequestro.

6. Le misure cautelari sono revocate [718] se entro quaranta giorni dalla predetta comunicazione non sono pervenuti al ministero degli affari esteri o a quello di grazia e giustizia (1) la domanda di estradizione e i documenti previsti dall'articolo 700 [716⁵⁾, 717].

(1) V. nota 1, art. 697.

716. Arresto da parte della polizia giudiziaria. - 1. Nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria [57] può procedere all'arresto della persona nei confronti della quale sia stata presentata domanda di arresto provvisorio se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 715, comma 2. Essa provvede altresì al sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato [253].

2. L'autorità che ha proceduto all'arresto ne informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia (1) e al più presto, e comunque non oltre quarantotto ore [390¹], pone l'arrestato a disposizione del presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto, mediante la trasmissione del relativo verbale.

3. Quando non deve disporre la liberazione dell'arrestato, il presidente della corte di appello, entro novantasei ore dall'arresto, lo convalida con ordinanza disponendo l'applicazione di una misura coercitiva [391]. Dei provvedimenti dati informa immediatamente il ministro di grazia e giustizia (1).

4. La misura coercitiva è revocata [718] se il ministro di grazia e giustizia (1) non ne chiede il mantenimento entro dieci giorni dalla convalida.

5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 715, commi 5 e 6 [717].

(1) V. nota 1, art. 697.

717. Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva. - 1. Quando è stata applicata una misura coercitiva a norma degli articoli 714, 715 e 716, il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura [293] ovvero dalla convalida prevista dall'articolo 716, provvede all'identificazione della persona [64, 66; att. 21] e ne raccoglie l'eventuale consenso all'extradizione [701²] facendone menzione nel verbale [att. 202].

2. Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia [96] designando, in difetto di tale nomina, un difensore di ufficio a norma dell'articolo 97, comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi [178 lett. c); att. 202].

718. Revoca e sostituzione delle misure. - 1. La revoca e la sostituzione [299 ss.] delle misure previste dagli articoli precedenti sono disposte in camera di consiglio [127] dalla corte di appello o, nel corso del procedimento davanti alla corte di cassazione, dalla corte medesima [611].

2. La revoca è sempre disposta se il ministro di grazia e giustizia (1) ne fa richiesta.



(1) V. nota 1, art. 697.

719. Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari. - 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata [153²] e notificata [148 ss.], dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello [51^{1b)}], alla persona interessata e al suo difensore [96, 97], i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge [606].

CAPO SECONDO

Estradizione dall'estero

720. Domanda di estradizione. - 1. Il ministro di grazia e giustizia (1) è competente a domandare a uno Stato estero l'extradizione di un imputato [60] o di un condannato [442², 533 ss.] nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della libertà personale [282-286, 312, 656 ss.]. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello [51^{1b)}] nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ministro di grazia e giustizia (1), trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.

2. L'extradizione può essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia (1).

3. Il ministro di grazia e giustizia (1) può decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione dandone comunicazione all'autorità giudiziaria richiedente.

4. Il ministro di grazia e giustizia (1) è competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'extradizione, purché non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. L'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate.

5. Il ministro di grazia e giustizia (1) può disporre, al fine di estradizione, le ricerche


all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.





(1) V. nota 1, art. 697.

721. Principio di specialità. - 1. La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espresso consenso dello Stato estero o che l'extradato, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno [699²].



722. Custodia cautelare all'estero. (1) - 1. La custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato è computata ai soli effetti della durata complessiva stabilita dall'articolo 303, comma 4, fermo quanto previsto dall'articolo 304, comma 4 .

 L'articolo è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la custodia cautelare all'estero in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato sia computata anche agli effetti della durata dei termini di fase previsti dall'art. 303^{1, 2 e 3}, c.p.p. (*C. cost. 21 luglio 2004, n. 253*).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 10, Mafia ; peraltro, successivamente, il legislatore, riscrivendo l'art. 304, con l'art. 15, l. 8 agosto 1995, n. 332, ha mutato il contenuto dei commi «spingendo» il comma 4 ad essere l'attuale comma 6. Il richiamo deve pertanto intendersi riferito all'art. 304, comma 6.

TITOLO TERZO


Rogatorie internazionali

CAPO PRIMO

Rogatorie dall'estero

723. Poteri del Ministro di grazia e giustizia. (1) - 1. Il ministro di grazia e giu-

stizia (1) dispone che si dia corso alla rogatoria di un'autorità straniera [att. 201] per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, salvo che ritenga che gli atti richiesti compromettano la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.

2. Il ministro non dà corso alla rogatoria quando risulta evidente che gli atti richiesti sono espressamente vietati dalla legge o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano. Il Ministro non dà altresì corso alla rogatoria quando vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali [Cost. 3] possano influire negativamente sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria [724² .

3. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone [194 ss.], di un perito [220 ss.] o di un imputato [60] davanti all'autorità giudiziaria straniera, il ministro di grazia e giustizia (1) non dà corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non offre idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata.

4. Il ministro ha inoltre facoltà di non dare corso alla rogatoria quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità.



(1) V. nota 1, art. 697.

724. Procedimento in sede giurisdizionale. - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter (1), non si può dare esecuzione alla rogatoria dell'autorità straniera senza previa decisione favorevole della corte di appello del luogo in cui deve procedersi agli atti richiesti.

1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127,

in quanto compatibili, la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia (2).

2. Il procuratore generale, ricevuti gli atti dal ministro di grazia e giustizia (3), presenta la propria requisitoria alla corte di appello e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis (4).

3. Il presidente della corte fissa la data dell'udienza [127] e ne dà comunicazione al procuratore generale.

4. La corte dà esecuzione alla rogatoria con ordinanza [125].

5. L'esecuzione della rogatoria è negata:

a) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge e sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato [723²];

b) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria [723²];

c) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali [Cost. 3] possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla rogatoria [723²].

5-bis. L'esecuzione della rogatoria è spesa se essa può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato (5).

(1) L'art. 10¹, Assistenza giudiziaria [2] ha sostituito le parole «Fuori dei casi previsti dall'articolo 726,» con le parole «Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,».

(2) Comma introdotto dall'art. 10², Assistenza giudiziaria [2].

(3) V. nota 1, art. 697.

(4) Le parole «e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'ar-

ticolo 51, comma 3-bis» sono state inserite dall'art. 10³, Assistenza giudiziaria [2].

(5) Comma inserito dall'art. 6, l. 9 agosto 1993, n. 328, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio.

725. Esecuzione delle rogatorie. - 1.

Nell'ordinare l'esecuzione della rogatoria la corte delega uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari [328] del luogo in cui gli atti devono compiersi.

2. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme di questo codice, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dall'autorità giudiziaria straniera che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.



726. Citazione di testimoni a richiesta dell'autorità straniera. - 1.

La citazione dei testimoni [194 ss., 724¹] residenti o dimoranti nel territorio dello Stato, richiesta da una autorità giudiziaria straniera, è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, il quale provvede per la notificazione a norma dell'articolo 167.

726-bis. Notifica diretta all'interessato. (1) - 1.

Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

(1) Articolo inserito dall'art. 11¹, Assistenza giudiziaria [2].

726-ter. Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera. (1) - 1.

Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su

richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-*bis*, e 725, comma 2.

(1) Articolo inserito dall'art. 11¹, Assistenza giudiziaria [2].

CAPO SECONDO

Rogatorie all'estero

727. Trasmissione di rogatorie ad autorità straniera. - 1. Le rogatorie dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero dirette, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, alle autorità straniere per comunicazioni, notificazioni e per attività di acquisizione probatoria, sono trasmesse al ministro di grazia e giustizia (1), il quale provvede all'inoltro per via diplomatica.

2. Il ministro dispone con decreto, entro trenta giorni dalla ricezione della rogatoria, che non si dia corso alla stessa, qualora ritenga che possano essere compromessi la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato [att. 204].

3. Il ministro comunica all'autorità giudiziaria richiedente la data di ricezione della richiesta e l'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero il decreto previsto dal comma 2 [att. 204].

4. Quando la rogatoria non è stata inoltrata dal ministro entro trenta giorni dalla ricezione e non sia stato emesso il decreto previsto dal comma 2, l'autorità giudiziaria può provvedere all'inoltro diretto all'agente diplomatico o consolare italiano, informandone il ministro di grazia e giustizia (1).

5. Nei casi urgenti, l'autorità giudiziaria trasmette la rogatoria a norma del comma 4 dopo che copia di essa è stata ricevuta dal Ministro di grazia e giustizia (1). Resta salva l'applicazione della disposizione del comma 2 sino al momento della trasmissione della rogatoria, da parte dell'agente diplomatico o consolare, all'autorità straniera.

5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità indican-

do gli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti (2).

5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia (2).



GD 02/28/79

(1) V. nota 1, art. 697.

(2) Comma aggiunto dall'art. 12¹, Assistenza giudiziaria [2].

728. Immunità temporanea della persona citata. - 1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone [194 ss.], di un perito [220 ss.] o di un imputato [60] davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale [282-286, 312, 656 ss.] per fatti anteriori alla notifica della citazione.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno [699², 721].

729. Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria. - 1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni (1).

1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-*bis*, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili (1).

1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis (1).

2. Si applica la disposizione dell'articolo 191, comma 2.



GD 02/28/79

(1) Comma introdotto dall'art. 13¹, Assistenza giudiziaria [2], in sostituzione del precedente comma 1 che prevedeva: «1. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni alla utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni».

TITOLO QUARTO

Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane

CAPO PRIMO

Effetti delle sentenze penali straniere

730. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale. - 1. Il ministro di grazia e giustizia (1), quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello [51^{1b)}], nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario [685] locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma (2), una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'articolo 12, comma secondo, del codice penale.

2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12, comma primo, numeri 1, 2 e 3, del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del ministero di grazia e giustizia (1), può chiedere alle autorità estere

competenti le informazioni che ritiene opportune.

2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2 (3).

3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

(1) V. nota 1, art. 697.

(2) Le parole «competente ai fini dell'iscrizione» sono state sostituite dalle parole «locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma» ai sensi dell'art. 53², Casellario giudiziale [1].

(3) Comma introdotto dall'art. 14¹, Assistenza giudiziaria [2].

731. Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali.

- 1. Il ministro di grazia e giustizia (1), se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello [51^{1 b)}] nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma (2), una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.

1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna (3).

2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche

agli effetti previsti dall'articolo 12, comma primo, numeri 1, 2 e 3, del codice penale.

(1) V. nota 1, art. 697.

(2) Le parole «competente ai fini dell'iscrizione» sono state sostituite dalle parole «locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma» ai sensi dell'art. 53², Casellario giudiziale [1].

(3) Comma inserito dall'art. 7, l. 9 agosto 1993, n. 328, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio.

732. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili. - 1.

Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno [c.p. 185] o per altri effetti civili (1) può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario [741] locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma (2) (3).

(1) Per un'ipotesi particolare, v. art. 6², l. 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.

(2) Le parole «competente ai fini dell'iscrizione» sono state sostituite dalle parole «locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso alla Corte di appello di Roma» ai sensi dell'art. 53², Casellario giudiziale [1].

(3) A norma dell'art. 10, Minorenni [2], rispetto al procedimento penale minorile la sentenza penale straniera non può essere riconosciuta quando si tratti di conseguire la restituzione o il risarcimento del danno.

733. Presupposti del riconoscimento.

- 1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:

a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;

b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;

c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;

d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali [Cost. 3] abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;

e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;

f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile [648, 649];

g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.

1-bis. Salvo quanto previsto nell'art. 735-bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana [c.p. 240] qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato (1).

(1) Comma inserito dall'art. 8, l. 9 agosto 1993, n. 328, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio.

734. Deliberazione della corte di appello. - 1.

La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono [730-733, 741].

2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione [606] da parte del procuratore generale presso la corte di appello [51^{1b}] e dell'interessato.

735. Determinazione della pena ed ordine di confisca. - 1.

La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.

2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana [c.p. 17, 18]. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguglio previsti dalla legge italiana [c.p. 135], sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite

massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale.

3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.

4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale [c.p. 163]; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale [c.p. 176] e il magistrato di sorveglianza [677], nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.

5. Per determinare la pena pecuniaria [c.p. 18, 24, 26] l'ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca [c.p. 240], questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.

735-bis. Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro.

(1) - 1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato [253²], si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2.

(1) Articolo inserito dall'art. 9, l. 9 agosto 1993, n. 328, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio.

736. Misure coercitive. - 1. Su richiesta del procuratore generale [51^{1b}], la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale [730, 731], può disporre una misura coerci-

tiva [282-286] nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV [272 ss.] riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 273.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della misura coercitiva [293], provvede alla identificazione della persona [66; att. 21]. Si applica la disposizione dell'articolo 717, comma 2.

4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata [299 ss.] se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento [734¹], ovvero, in caso di ricorso per cassazione [606, 734²] contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile [648] di riconoscimento.

5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio [127] dalla corte di appello.

6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata [153²] e notificata [148 ss.], dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge [606].

737. Sequestro. - 1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca [735⁰] può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca [253, 321; c.p. 240].

2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza [125] può essere proposto ricorso per cassazione [606] da parte del procuratore generale [51^{1b}]. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge [606] da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo [588].

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo [321 ss.] (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 10, l. 9 agosto 1993, n. 328, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio.

737-bis. Indagini e sequestro a fini di confisca. (1) - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il ministro di grazia e giustizia (2) dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.

2. A tal fine il ministro di grazia e giustizia (2) trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello [51^{1b)}] competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca [731^{1-bis}, 735⁶⁾]. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724.

3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:

a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;

b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca [253, 321; c.p. 240].

4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725.

5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.

6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto [262, 263], se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha ordinato il sequestro.

(1) Articolo inserito dall'art. 11, l. 9 agosto 1993, n. 328, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio.

(2) V. nota 1, art. 697.

738. Esecuzione conseguente al riconoscimento. - 1. Nei casi di riconoscimento

ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera [735], le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione.

2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello [51^{1b)}] che ha deliberato il riconoscimento [735]. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

739. Divieto di estradizione e di nuovo procedimento. - 1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca [731^{1-bis}, 735⁶⁾], il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze [649; c.p. 11²⁾].

740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate. - 1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

2. Le cose confiscate [c.p. 240] sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

741. Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere. - 1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno [732; c.p. 185].

2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero

essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.

CAPO SECONDO

Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane

742. Poteri del Ministro di grazia e giustizia (1) e presupposti dell'esecuzione all'estero. - 1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709, comma 2, il ministro di grazia e giustizia (1) domanda l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.

2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna [442², 533 ss.] a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale [Cost. 27³].

3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'estradizione è stata negata o non è comunque possibile.

(1) V. nota 1, art. 697.

743. Deliberazione della corte di appello. - 1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna [442², 533 ss.] a pena restrittiva della libertà personale [742²] non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ministro di grazia e giustizia (1) trasmette gli atti al procuratore generale [51^{1b)}] affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

2. La corte delibera con sentenza [125], osservative le forme previste dall'articolo 127.

3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello Stato estero.

4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione [606] da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.

(1) V. nota 1, art. 697.

744. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero. - 1. In nessun caso il Ministro di grazia e giustizia (1) può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna [442², 533 ss.] a pena restrittiva della libertà personale [742²] se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali [Cost. 3] ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti [Cost. 27³].

(1) V. nota 1, art. 697.

745. Richiesta di misure cautelari all'estero. - 1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale [742²] e il condannato si trova all'estero, il ministro di grazia e giustizia (1) ne richiede la custodia cautelare [285, 286].

2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca [c.p. 240], il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.

2-bis. Il ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro (2).

(1) V. nota 1, art. 697.

(2) Comma inserito dall'art. 12, l. 9 agosto 1993, n. 328, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul riciclaggio.

746. Effetti sull'esecuzione nello Stato. - 1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.

NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

D.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

*(G.U. n. 182 del 5 agosto 1989, s.o.; avvisi di rettifica in G.U. n. 190 del 16 agosto 1989
e in G.U. n. 227 del 28 settembre 1989)*

TITOLO PRIMO (1)

Norme di attuazione

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 2¹, Giudice di pace [1].

CAPO PRIMO

Disposizioni relative al giudice

1. Modalità di determinazione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati. (1) - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, il distretto di corte d'appello nel cui capoluogo ha sede il giudice competente è determinato sulla base della tabella A allegata alle presenti norme (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 6, l. 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati. Il testo precedente era: «*Determinazione del distretto di corte di appello più vicino*». - 1. Agli effetti di quanto stabilito dall'articolo 11 del codice, per determinare il distretto di Corte di appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto.

(2) La tabella può vedersi al termine delle presenti norme di attuazione, di coordinamento e transitorie.

2. Riunione di processi. - 1. Se più processi che possono essere riuniti a norma dell'articolo 17 del codice pendono davanti a diversi giudici o a diverse sezioni dello stesso ufficio giudiziario, il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione cui è stato assegnato per primo uno dei processi, salvo che sussistano rilevanti esigenze di servizio ovvero la designazione possa pregiudicare la rapida definizione dei processi medesimi. In tali ultime ipotesi provvede con decreto motivato [c.p.p. 125³].

1-bis. Fermo quanto previsto dalla seconda parte del comma 1, nel caso indicato

dall'articolo 17 comma 1-*bis* del codice il dirigente dell'ufficio o della sezione designa per l'eventuale riunione il giudice o la sezione che procede in composizione collegiale cui è stato assegnato per primo uno dei processi. Se la riunione non viene disposta, gli atti sono restituiti (1).

(1) Comma aggiunto, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 208, Ordinamento giudiziario [4].

CAPO SECONDO

Disposizioni relative al pubblico ministero

3. Designazione del pubblico ministero. - (1)

(1) Articolo abrogato, a decorrere dal 20 giugno 2006, dall'art. 71, lett. b), Ordinamento giudiziario [14]. Il testo precedente era il seguente: «1. I titolari degli uffici del pubblico ministero curano che, ove possibile, alla trattazione del procedimento provvedano, per tutte le fasi del relativo grado, il magistrato o i magistrati originariamente designati.»



4. Contrasto tra pubblici ministeri. - 1. Quando ricorre l'ipotesi prevista dall'articolo 54, comma 2 del codice, il pubblico ministero trasmette immediatamente al procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51^{1b)}] o presso la corte di cassazione gli atti del procedimento in originale o in copia.

4-bis. Formalità delle richieste per la trasmissione a un diverso ufficio del pubblico ministero. (1) - 1. La richiesta al procuratore generale di cui all'articolo 54-*quater*, comma 3, del codice, deve essere depositata presso la segreteria del medesimo, unitamente a copia della richiesta presentata al pubblico ministero.

2. Ai fini della determinazione dell'ufficio del pubblico ministero che deve procedere-

re, il procuratore generale presso la Corte di appello o presso la Corte di cassazione, verificata l'ammissibilità della richiesta, può richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento.

(1) Articolo inserito dall'art. 48, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

CAPO TERZO

Disposizioni relative alla polizia giudiziaria

5. Composizione delle sezioni di polizia giudiziaria. - 1. Le sezioni di polizia giudiziaria [c.p.p. 56] sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] della polizia di Stato, dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza.

2. Quando lo richiedono particolari esigenze di specializzazione dell'attività di polizia giudiziaria, su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51^{1 b)}] e del procuratore della Repubblica [c.p.p. 51^{1 a)}] interessato, possono essere applicati presso le sezioni, con provvedimento delle amministrazioni di appartenenza, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria di altri organi. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.

3. Al personale indicato nel comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

6. Costituzione dell'organico delle sezioni. - 1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria [c.p.p. 56] è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica (1).

2. Almeno due terzi dell'organico sono riservati ad ufficiali di polizia giudiziaria.

3. Fermi restando i limiti previsti dai commi 1 e 2, entro il 15 gennaio di ogni biennio il ministro di grazia e giustizia (2), di concerto con i ministri dell'interno, della difesa e delle finanze, determina con decreto l'organico delle sezioni, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria e sentito il procuratore generale presso la corte di appello interessato [c.p.p. 51^{1 b)}]. Nel decreto è fissato, per ogni sezione, il contingente assegnato a ciascuna forza di polizia tenuto conto dei rispettivi organici [20].

4. Il personale applicato a norma dell'articolo 5, comma 2, non viene calcolato nell'organico delle sezioni.

(1) Comma così sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 209, Ordinamento giudiziario [4]. Il testo precedente era: «1. L'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito:

a) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso i tribunali;

b) da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica presso le preture».

(2) Ora Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo.

7. Ripianamento organico e posti vacanti. - 1. Le amministrazioni rispettivamente interessate provvedono al ripianamento organico entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 6, comma 3.

2. Quando si deve provvedere alla copertura delle vacanze, l'elenco di queste è pubblicato senza ritardo sul bollettino dell'amministrazione interessata su richiesta del procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51^{1 b)}].

3. Nell'ipotesi indicata nel comma 2, l'amministrazione interessata provvede alla copertura entro novanta giorni dalla richiesta del procuratore generale.

8. Assegnazione alle sezioni. - 1. Gli interessati all'assegnazione alle sezioni di polizia giudiziaria [c.p.p. 56] presentano domanda all'amministrazione di appartenenza entro trenta giorni dalla pubblicazione delle vacanze indicando, se lo ritengono, tre sedi di preferenza.

2. Le domande, con il parere dell'ufficio o comando da cui dipendono gli interessati, sono trasmesse senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51^{1 b)}] nel cui distretto è stata dichiarata la vacanza.

3. Quando mancano le domande o queste sono in numero inferiore al triplo delle vacanze, ciascuna amministrazione indica al procuratore generale, individuato a norma del comma 2, coloro che possono essere presi in considerazione ai fini dell'assegnazione alle sezioni sino a raggiungere, tenen-

do conto anche delle eventuali domande, un numero triplo a quello delle vacanze.

4. Un terzo dei soggetti indicati dall'amministrazione di appartenenza deve avere svolto attività di polizia giudiziaria per almeno due anni nelle sezioni o nei servizi di polizia giudiziaria.

5. Per ogni candidato, l'amministrazione di appartenenza trasmette contestualmente copia della documentazione caratteristica.

6. L'assegnazione è disposta senza ritardo con provvedimento dell'amministrazione di appartenenza su richiesta nominativa congiunta del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica interessato.

7. Non sono considerate le domande e le posizioni rispetto alle quali ricorrono divieti previsti da leggi o da regolamenti concernenti gli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza [20].

9. Direzione e coordinamento delle sezioni. -1. Il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione [c.p.p. 56] la dirige e ne coordina l'attività in relazione alle richieste formulate dai singoli magistrati a norma dell'articolo 58 del codice.

2. Per ciascuna forza di polizia che compone la sezione, l'ufficiale di polizia giudiziaria più elevato in grado o con qualifica superiore è responsabile del personale appartenente alla propria amministrazione.

10. Stato giuridico e carriera del personale delle sezioni. - 1. Lo stato giuridico e la carriera del personale delle sezioni [c.p.p. 56] sono disciplinati dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza [5¹].

2. Ai fini della compilazione della documentazione caratteristica del personale [8⁷], nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti, il capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione fornisce elementi informativi che concorrono alla formazione della valutazione.

3. Il personale delle sezioni è esonerato, quanto all'impiego, dai compiti e dagli obblighi derivanti dagli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza non inerenti alle funzioni di polizia giudiziaria, salvo che per casi eccezionali o per esigenze di istruzione e addestrative, previo consenso del capo dell'ufficio presso il quale la sezione è istituita.

11. Trasferimenti del personale delle sezioni. - 1. I trasferimenti del personale della sezione di polizia giudiziaria [c.p.p. 56] sono disposti dall'amministrazione di appartenenza su proposta motivata del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione ovvero, su iniziativa dell'amministrazione, previo nulla osta del medesimo e del procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51^{1 b)}].

2. Qualora il trasferimento si renda necessario in relazione alla progressione in carriera, è sufficiente il tempestivo avviso al capo dell'ufficio e al procuratore generale da parte dell'amministrazione.

12. Servizi di polizia giudiziaria. - 1. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 56 del codice, sono servizi di polizia giudiziaria tutti gli uffici e le unità ai quali è affidato dalle rispettive amministrazioni o dagli organismi previsti dalla legge il compito di svolgere in via prioritaria e continuativa le funzioni indicate nell'articolo 55 del codice.

2. Entro il termine stabilito per l'entrata in vigore del codice, le amministrazioni o gli organismi dai quali dipendono i servizi indicati nel comma 1 comunicano al procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51^{1 b)}] e al procuratore della Repubblica presso il tribunale [c.p.p. 51^{1 a)}] il nome e il grado degli ufficiali che dirigono i servizi di polizia giudiziaria e specifici settori o articolazioni di questi.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 14, ogni variazione dell'elenco degli ufficiali indicati nel comma 2 deve essere comunicata senza ritardo.

13. Servizi operanti in ambito più vasto del circondario. - 1. Quando i servizi di polizia giudiziaria [c.p.p. 55, 56] sono costituiti per attività da svolgere in ambito territoriale più vasto del circondario, l'ufficiale preposto è responsabile verso il procuratore generale [c.p.p. 51^{1 b)}] del distretto dove ha sede il servizio.

14. Allontanamento dei dirigenti dei servizi. - 1. Per allontanare anche provvisoriamente dalla sede o assegnare ad altri uffici i dirigenti dei servizi di polizia giudiziaria o di specifici settori o articolazioni di questi [c.p.p. 55, 56], le amministrazioni dalle quali

essi dipendono devono ottenere il consenso del procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51^{1 b)}] e del procuratore della Repubblica presso il tribunale [c.p.p. 51^{1 a)}].

2. Il diniego deve essere motivato. Qualora l'allontanamento si renda necessario ai fini della progressione in carriera, il consenso non può essere negato.

15. Promozioni. - 1. Le promozioni degli addetti alle sezioni di polizia giudiziaria [c.p.p. 56] non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51^{1 b)}] e del capo dell'ufficio presso cui è istituita la sezione.

2. Le promozioni degli ufficiali che dirigono i servizi o specifici settori o articolazioni di questi non possono essere disposte senza il parere favorevole del procuratore generale presso la corte di appello e del procuratore della Repubblica presso il tribunale [c.p.p. 51^{1 a)}].

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche quando l'ufficiale o l'agente ha cessato dalle funzioni di polizia giudiziaria da non più di due anni.

16. Sanzioni disciplinari. - 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato [c.p.p. 330 ss., 347 ss.], che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenzemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria [c.p.p. 59], sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi.

2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56, comma 1, lettera *b)* del codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni.

3. Fuori delle trasgressioni previste dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria rimangono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dai propri ordinamenti [5].

17. Procedimento disciplinare. - 1. L'azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51^{1 b)}] nel cui distretto l'ufficiale o l'agente [c.p.p. 57] presta servizio. Dell'inizio dell'azione disciplinare è data comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende l'ufficiale o l'agente di polizia giudiziaria [5].

2. L'addebito è contestato all'incolpato per iscritto. La contestazione indica succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l'incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all'incolpato e contiene l'avviso che, fino a cinque giorni prima dell'udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti e richiedere l'audizione di testimoni.

3. Competente a giudicare è una commissione composta:

a) da un presidente di sezione della corte di appello che la presiede e da un magistrato di tribunale, nominati ogni due anni dal consiglio giudiziario;

b) da un ufficiale di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra tre ufficiali di polizia giudiziaria nominati ogni due anni rispettivamente dal questore, dal comandante di legione dei carabinieri e dal comandante di zona della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è invece chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni due anni dagli organi che la rappresentano.

4. Nel procedimento disciplinare si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 127 del codice. L'accusa è esercitata dal procuratore generale che ha promosso l'azione disciplinare o da un suo sostituto. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali [c.p.p. 96]. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice [18].

5. Il procuratore generale presso la corte di appello comunica i provvedimenti all'am-

ministrazione di appartenenza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria nei cui confronti è stata promossa l'azione disciplinare.

18. Ricorso. - 1. Contro la decisione emessa a norma dell'articolo 17 l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51¹ b)] possono proporre ricorso a una commissione che ha sede presso il ministero di grazia e giustizia (1) ed è composta:


a) da un magistrato della corte di cassazione che la presiede e da un magistrato che esercita funzioni di appello, nominati ogni quattro anni dal Consiglio superiore della magistratura;


b) da un ufficiale di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] scelto, a seconda dell'appartenenza dell'incolpato, fra i tre nominati ogni quattro anni rispettivamente dal capo della polizia e dai comandanti generali dei carabinieri e della guardia di finanza. Se l'incolpato non appartiene alla polizia di Stato, ai carabinieri o alla guardia di finanza, a comporre la commissione è chiamato un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente alla stessa amministrazione dell'incolpato e nominato ogni quattro anni dagli organi che la rappresentano.

2. L'accusa è esercitata da un magistrato della procura generale presso la corte di cassazione.

3. L'incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali [c.p.p. 96]. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione designa un difensore di ufficio individuato secondo le modalità previste dall'articolo 97 del codice.

4. La decisione è immediatamente trasmessa per l'esecuzione all'amministrazione cui appartiene l'ufficiale o l'agente.

5. [Contro la decisione l'incolpato e il procuratore generale presso la corte di cassazione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 611 del codice, in quanto applicabili] .

 Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo in quanto la possibilità per l'incolpato o per il procuratore generale presso la Corte di cassazione di proporre ricorso per cassazione per violazione di legge

contro le pronunce della commissione disciplinare di secondo grado configura l'attività della commissione come giurisdizionale e connota la commissione medesima come giudice speciale, in contrasto con l'art. 102, comma 2, Cost. (*C. cost. 4 dicembre 1998, n. 394*).

(1) Ora Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo.

19. Sospensione cautelare. - 1. Le commissioni previste dagli articoli 17 e 18 possono disporre la sospensione cautelare dell'ufficiale o dell'agente [c.p.p. 57] dalle funzioni di polizia giudiziaria.

20. Disposizione transitoria. - 1. Il personale di polizia giudiziaria attualmente operante presso gli uffici giudiziari è mantenuto nelle sue funzioni fino a che non siano costituite per la prima volta le sezioni di polizia giudiziaria.

2. Per la prima costituzione delle sezioni di polizia giudiziaria, il decreto previsto dall'articolo 6, comma 3 è emesso non oltre un mese prima della data di entrata in vigore del codice.

3. Il personale è assegnato alle sezioni a norma degli articoli 7 e 8; tuttavia, al ripianamento si provvede entro trenta giorni dal decreto indicato nel comma 2 e all'assegnazione si provvede non oltre i sessanta giorni successivi.

CAPO QUARTO

Disposizioni relative alle parti private e ai difensori

21. Notizie da chiedere all'imputato nel primo atto cui egli è presente. - 1.

Quando procede a norma dell'articolo 66 del codice, il giudice o il pubblico ministero [c.p.p. 51] invita l'imputato [c.p.p. 60] o la persona sottoposta alle indagini [c.p.p. 61] a dichiarare se ha un soprannome o uno pseudonimo, se ha beni patrimoniali e quali sono le sue condizioni di vita individuale, familiare e sociale. Lo invita inoltre a dichiarare se è sottoposto ad altri processi penali, se ha riportato condanne nello Stato o all'estero e, quando ne è il caso, se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o servizi di pubblica necessità e se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche.

22. Comparizione delle persone in stato di arresto o detenzione domiciliare.

- 1. Quando una persona in stato di arresto o detenzione domiciliare [c.p.p. 284] deve comparire per ragioni di giustizia davanti all'autorità giudiziaria, il giudice competente a norma dell'articolo 279 del codice ovvero il magistrato di sorveglianza [c.p.p. 677] del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e dà comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. Il giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328] provvede sentito il pubblico ministero [c.p.p. 51].

2. L'autorizzazione prevista dal comma 1 può essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta da altra autorità giudiziaria davanti alla quale la persona deve comparire.

23. Assenza delle parti private diverse dall'imputato.

- 1. L'assenza delle parti private diverse dall'imputato [c.p.p. 76, 83 ss., 89] regolarmente citate non determina la sospensione o il rinvio del dibattimento [c.p.p. 477], né la nuova fissazione della udienza preliminare a norma degli articoli 420-*bis* e 420-*ter*(1).

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 82, comma 2 del codice, nel caso di mancata comparizione delle parti private diverse dall'imputato, la sentenza è notificata alle stesse per estratto unitamente all'avviso di deposito della sentenza.

(1) Le parole «a norma dell'articolo 420, comma 4» sono state sostituite dalle parole «a norma degli articoli 420-*bis* e 420-*ter*» dall'art. 49, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

24. Nomina di più difensori. - 1. La nomina di ulteriori difensori [c.p.p. 96¹] si considera senza effetto finché la parte non provvede alla revoca delle nomine precedenti che risultano in eccedenza rispetto al numero previsto dagli articoli 96, 100 e 101 del codice [613²].



25. Divieto di consigli circa la scelta del difensore di fiducia.

- 1. Costituisce grave infrazione disciplinare per gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] e per tutti i dipendenti dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena dare consigli sulla scelta del difensore di fiducia [c.p.p. 96].

26. Nomina del difensore nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano.

- 1. Anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano nel procedimento [c.p.p. 109], l'imputato [c.p.p. 60, 61] e le altre parti private [c.p.p. 76, 83 ss., 89] hanno il diritto di nominare il difensore [c.p.p. 96, 100] senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso.

2. Nei casi previsti dall'articolo 109, comma 2 del codice, quando ciò serve ad assicurare l'effettività della difesa, l'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice, tiene conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato.



27. Documentazione della qualità di difensore.

- 1. Quando è richiesto, il difensore [c.p.p. 96 ss.] documenta la sua qualità esibendo [36²]:

a) la certificazione della nomina fatta con dichiarazione orale all'autorità procedente;

b) la copia della nomina recante l'attestazione dell'avvenuto deposito, nel caso di consegna da parte del difensore;

c) la copia della nomina, certificata conforme all'originale da parte del difensore, e l'originale della ricevuta postale, nel caso di trasmissione a mezzo di raccomandata;

d) la copia del verbale o dell'avviso indicati nell'articolo 30, nel caso di nomina di ufficio.

28. Comunicazione del nominativo del difensore di ufficio.

- 1. Il nominativo del difensore di ufficio [c.p.p. 97] è comunicato senza ritardo all'imputato [c.p.p. 60, 61] con l'avvertimento che può essere nominato, in qualunque momento, un difensore di fiducia [c.p.p. 96].

29. Elenchi e tabelle dei difensori di ufficio. - 1. Il consiglio dell'ordine forense predispose e aggiorna almeno ogni tre mesi l'elenco alfabetico degli iscritti negli albi [idonei e] (1) disponibili ad assumere le difese di ufficio [c.p.p. 97].

1-*bis*. Per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 97 del codice, è necessario il conseguimento di attestazione di idoneità rilasciata dall'ordine forense di appartenenza al termine della frequenza di corsi di aggiornamento professionale organizzati dagli ordini medesimi o, ove costituita, dalla camera penale territoriale ovvero dall'unione delle camere penali. I difensori possono, tuttavia, essere iscritti nell'elenco, a prescindere dal requisito di cui al periodo precedente, dimostrando di aver esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione (2).

2. È istituito presso l'ordine forense di ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori d'ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria. Non si ricorre al sistema informatizzato se il procedimento concerne materie che riguardano competenze specifiche (3).

3. L'ufficio di cui al comma 2 gestisce separatamente gli elenchi dei difensori d'ufficio di ciascun ordine forense esistente nel distretto di corte d'appello (4).

4. Il sistema informatizzato di cui al comma 2 deve garantire:

a) che l'indicazione dei nominativi rispetti un criterio di rotazione automatico tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 1;

b) che sia evitata l'attribuzione contestuale di nomine, ad un unico difensore, per procedimenti pendenti innanzi ad autorità giudiziarie e di polizia distanti tra di loro e, comunque, dislocate in modo da non permettere l'effettività della difesa;

c) l'istituzione di un turno differenziato, per gli indagati e gli imputati detenuti, che assicuri, attraverso un criterio di rotazione giornaliera dei nominativi, la reperibilità di un numero di difensori d'ufficio corrispondente alle esigenze (5).

5. L'autorità giudiziaria e, nei casi previsti,

la polizia giudiziaria, individuano il difensore richiedendone il nominativo all'ufficio di cui al comma 2 (6).

6. Il presidente del consiglio dell'ordine forense o un componente da lui delegato vigila sul rispetto dei criteri per l'individuazione e la designazione del difensore d'ufficio (7).

7. I difensori inseriti nei turni giornalieri di cui al comma 4, lettera c), hanno l'obbligo della reperibilità (8).

8. Il presidente del tribunale e il presidente del consiglio dell'ordine forense vigilano sul rispetto della tabella e dei criteri per l'individuazione e la designazione dei difensori di ufficio (9).

9. I difensori inseriti nella tabella hanno l'obbligo della reperibilità (9).

(1) Parole soppresse dall'art. 6, l. 6 marzo 2001, n. 60, recante disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

(2) Comma inserito dall'art. 7, l. indicata *sub* nota 1.

(3) Comma così sostituito dall'art. 8, l. indicata *sub* nota 1.

(4) Comma così sostituito dall'art. 9, l. indicata *sub* nota 1.

(5) Comma così sostituito dall'art. 10, l. indicata *sub* nota 1.

(6) Comma così sostituito dall'art. 11, l. indicata *sub* nota 1.

(7) Comma così sostituito dall'art. 12, l. indicata *sub* nota 1.

(8) Comma così sostituito dall'art. 13, l. indicata *sub* nota 1.

(9) Comma abrogato dall'art. 14, l. indicata *sub* nota 1.

30. Comunicazione al difensore di ufficio. - 1. Al difensore di ufficio è data comunicazione della individuazione effettuata a norma dell'articolo 97, comma 3 (1) del codice.

2. Allo stesso modo è comunicata la designazione al sostituto nei casi previsti dall'articolo 97, comma 4 del codice.

3. Nel caso previsto dall'articolo 97, comma 5 del codice, il difensore di ufficio che si trova nell'impossibilità di adempiere l'incarico e non ha nominato un sostituto (2) deve avvisare (3) immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché si provveda alla sostituzione (4).

(1) L'art. 15, l. 6 marzo 2001, n. 60, recante disposizioni in materia di difesa d'ufficio ha sostituito con le parole «comma 3» le precedenti «commi 2 e 3».

(2) Le parole «e non ha nominato un sostituto» sono state inserite dall'art. 16, l. indicata *sub* nota 1.

(3) L'art. 16, l. indicata *sub* nota 1 ha sostituito con la parola «avvisare» la precedente «avvertire».

(4) L'art. 16, l. indicata *sub* nota 1 ha sostituito con le parole «alla sostituzione» le precedenti «a sostituirlo».

31. Diritto alla retribuzione del difensore di ufficio. - 1. Fermo quanto previsto dalle norme sul gratuito patrocinio (1), l'attività del difensore di ufficio [c.p.p. 97] è in ogni caso retribuita.



(1) Sulle informazioni all'interessato in caso di nomina di difensore d'ufficio, v. art. 103, Spese di giustizia [1].

32. Recupero dei crediti professionali. (1) - 1. Le procedure intraprese per il recupero dei crediti professionali vantati dai difensori d'ufficio nei confronti degli indagati, degli imputati e dei condannati inadempienti sono esenti da bolli, imposte e spese.

[2. Al difensore d'ufficio è corrisposto il compenso nella misura e secondo le modalità previste dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, quando dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali] (2).

[3. Lo Stato, con le forme e le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, ha diritto di ripetere le somme di cui al comma 1, salvo che la persona assistita dal difensore d'ufficio versi nelle condizioni per essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato] (2).

(1) Articolo così sostituito dall'art. 17, l. 6 marzo 2001, n. 60, recante disposizioni in materia di difesa d'ufficio.

(2) Comma abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora art. 116, Spese di giustizia [1].

32-bis. Retribuzione del difensore d'ufficio di persona irreperibile. (1) - [1. Il difensore d'ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato e del condannato irreperibile è retribuito secondo le norme relative al patrocinio a spese dello Stato nelle forme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 30 luglio 1990, n. 217, con diritto

di ripetizione delle somme a carico di chi si è reso successivamente reperibile].

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora art. 117, Spese di giustizia [1].

33. Domicilio della persona offesa. - 1. Il domicilio della persona offesa dal reato [c.p.p. 90] che abbia nominato un difensore [c.p.p. 100] si intende eletto presso quest'ultimo.

34. Designazione del sostituto del difensore. - 1. Il difensore designa il sostituto [c.p.p. 102] nelle forme indicate nell'articolo 96, comma 2 del codice.

GD 96/50/54

35. Corrispondenza e colloqui telefonici del difensore con l'imputato. - 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103, comma 6 del codice, la busta della corrispondenza tra l'imputato e il suo difensore deve riportare:

a) il nome e il cognome dell'imputato;

b) il nome, il cognome e la qualifica professionale del difensore;

c) la dicitura «Corrispondenza per ragioni di giustizia» con la sottoscrizione del mittente e l'indicazione del procedimento cui la corrispondenza si riferisce.

2. Quando il mittente è il difensore [c.p.p. 96 ss.], la sottoscrizione è autenticata dal presidente del consiglio dell'ordine forense di appartenenza o da un suo delegato.

3. Se l'imputato è detenuto, l'autorità che ne ha la custodia appone il proprio timbro o firma sulla busta chiusa che già reca le indicazioni suddette, senza che ciò ritardi l'inoltro della corrispondenza.

4. Alla corrispondenza tra l'imputato detenuto e il suo difensore, recante le indicazioni stabilite nei commi 1 e 2, non si applicano le disposizioni dell'articolo 18, commi 8 e 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli articoli 20, comma 1 e 36 commi 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 (1).

5. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 103, comma 5 del codice, quando sono autorizzati colloqui telefonici tra l'imputato

detenuto e il suo difensore, come risultante dall'indicazione del relativo procedimento, non si applica la disposizione dell'articolo 37, comma 8, del d.P.R. 29 aprile 1976, n. 431 (1).

(1) Si tratta, rispettivamente, della legge recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (Ordinamento penitenziario [1]), e del regolamento di esecuzione della medesima, ora abrogato dall'art. 136, Ordinamento penitenziario [2].

36. Accesso del difensore al luogo di custodia. - 1. Per conferire con la persona fermata [c.p.p. 384], arrestata [c.p.p. 380, 381] o sottoposta a custodia cautelare [c.p.p. 284, 286], il difensore [c.p.p. 96, 97] ha diritto di accedere ai luoghi in cui la persona stessa si trova custodita [c.p.p. 104].

2. A tale fine la qualità di difensore, che non risulti in qualsiasi modo all'autorità che esercita la custodia, è documentata a norma dell'articolo 27 o con altro mezzo equipollente.

3. Quando è disposta la dilazione prevista dall'articolo 104, commi 3 e 4 del codice, copia del relativo decreto è consegnata a chi esercita la custodia ed è da questi esibita all'arrestato, al fermato, alla persona sottoposta a custodia cautelare o al difensore che richiedono il colloquio.

37. Procura speciale rilasciata in via preventiva. - 1. La procura speciale prevista dall'articolo 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verifichino i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce.

38. Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 23, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

CAPO QUINTO

Disposizioni relative agli atti

39. Autenticazione della sottoscrizione di atti. - 1. Fermo quanto previsto da speciali disposizioni, l'autenticazione della sottoscrizione di atti per i quali il codice prevede tale formalità può essere effettuata,

oltre che dal funzionario di cancelleria, dal notaio, dal difensore, dal sindaco, da un funzionario delegato dal sindaco, dal segretario comunale, dal [giudice conciliatore] (1), dal presidente del consiglio dell'ordine forense o da un consigliere da lui delegato.



GD 99/30/92

(1) A norma dell'art. 39, l. 21 novembre 1991, n. 374, in tutte le disposizioni di legge in cui vengono impiegate le espressioni «giudice conciliatore» e anche «conciliatore», «vice conciliatore» e «ufficio di conciliazione», queste debbono intendersi rispettivamente sostituite dalle espressioni «giudice di pace» e «ufficio del giudice di pace».

40. Copia dell'atto che surroga l'originale mancante. - 1. Nel caso previsto dall'articolo 112, comma 1 del codice, la cancelleria attesta sulla copia autentica dell'atto che si tratta di copia che tiene luogo, ad ogni effetto, dell'originale distrutto, smarrito o sottratto.

41. Atto ricostituito. - 1. Quando si procede a norma dell'articolo 113, commi 1 e 2 del codice, sull'atto ricostituito sono indicati gli estremi dell'ordinanza che ha disposto la ricostituzione.

42. Trasmissione a distanza di copia di atti. - 1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge [c.p.p. 116], può avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

43. Autorizzazione di rilascio di copia di atti. - 1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116, comma 2 del codice non è richiesta nei casi in cui è riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti [131].



44. Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate. - 1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno

stesso, o al più tardi nel giorno successivo, all'autorità giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione può avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attestata, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale (1).



GD 97/40/74

(1) V. artt. 24³ e 34¹, Ordinamento penitenziario [2].

45. Relazione nel procedimento in camera di consiglio. - 1. Nel procedimento in camera di consiglio [c.p.p. 127] davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale è svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.

45-bis. Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza. (1) - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis* (2), la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio [c.p.p. 127] avviene a distanza.

2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato [c.p.p. 125³] che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-*bis*, commi 2, 3, 4 e 6 (3).

(1) Articolo inserito dall'art. 1, l. 7 gennaio 1998, n. 11, recante: «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario». Il termine di efficacia delle disposizioni di detta legge è posto - dall'art. 6 della legge medesima - alla data del 31 dicembre 2000.

(2) Le parole «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*» hanno sostituito le parole «Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, comma 1» ai sensi dell'art. 13¹, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4.

(3) Con riguardo agli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, v. art. 27, Servizi segreti [1].

46. Esecuzione dell'accompagnamento coattivo. - 1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo [c.p.p. 132] è trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorità giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere all'esecuzione. Copia del provvedimento è consegnata all'interessato.

47. Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse. - 1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice è revocata con ordinanza dal giudice [c.p.p. 125] quando sono ritenute fondate le giustificazioni adottate dall'interessato.

48. Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti. - 1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti [c.p.p. 125], nei verbali [c.p.p. 134 ss.] o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.

49. Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi. - 1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive [c.p.p. 139] sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillati.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucri, sul quale è trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalità delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonché la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.

3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali [reg. c.p.p. 24].

50. Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico. - 1. Quando il verbale è redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico [c.p.p. 135²], esso può essere formato da più ausiliari [c.p.p. 126] o da più tecnici autorizzati a norma dell'articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.

2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta l'immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro è sottoscritto dai soli verbalizzanti.

51. Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti.

- 1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135, comma 2, 138, comma 2 e 139, comma 4 del codice, l'autorità giudiziaria ne fa richiesta al Presidente della Corte d'appello (1) perché provveda alla scelta del personale idoneo.

2. Al fine indicato nel comma 1, il Ministero della giustizia, nei limiti delle risorse finanziarie attribuite e con le modalità di cui al comma 3-bis, stipula contratti di durata biennale con imprese o cooperative di servizi specialistici (2).

3. Nell'ambito della politica di decentramento amministrativo e di contenimento della spesa pubblica, le procedure di cui al comma 2 possono essere delegate, per ciascun distretto, al Presidente della Corte di appello (3).

3-bis. Il Direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, al fine di attuare la delega di cui al comma 3, individua, sentito il Direttore generale della giustizia penale, gli schemi di contratto di cui al comma 2, nonché, previo monitoraggio delle caratteristiche e del costo medio di mercato di prestazioni analoghe od equivalenti, la tipologia ed il costo massimo delle prestazioni (4).



(1) Le parole «al Presidente della Corte d'appello» hanno sostituito le precedenti «al capo dell'Ufficio giudiziario» ai sensi dell'art. 9¹, lett. a), d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (G.U. n. 151 del 1° luglio 2005), recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, conv. dalla l. 17 agosto 2005, n. 168 (G.U. n. 194 del 22 agosto 2005).

(2) Comma così sostituito dall'art. 9¹, lett. b), d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (G.U. n. 151 del 1° luglio 2005), recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, conv. dalla l. 17 agosto 2005, n. 168 (G.U. n. 194 del 22 agosto 2005).

(3) Comma così sostituito dall'art. 9¹, lett. c), d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (G.U. n. 151 del 1° luglio 2005),

recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, conv. dalla l. 17 agosto 2005, n. 168 (G.U. n. 194 del 22 agosto 2005).

(4) Comma aggiunto dall'art. 9¹, lett. d), d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (G.U. n. 151 del 1° luglio 2005), recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, conv. dalla l. 17 agosto 2005, n. 168 (G.U. n. 194 del 22 agosto 2005).

52. Citazione dell'interprete.

- 1. Con il provvedimento di nomina è disposta la notificazione all'interprete [c.p.p. 143 ss.] del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete può essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria [c.p.p. 149, 150].

53. Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari.

- 1. Nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 326 ss.], quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 147, comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328] di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.



54. Copie degli atti da notificare.

- 1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario [c.p.p. 148¹], questi deve formarne un numero di copie uguali a quello dei destinatari della notificazione [142²].

2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei [42], quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria [c.p.p. 148²], l'atto è trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

55. Modalità di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo.

- 1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149, commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall'articolo 149, comma 2, del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

56. Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore. - 1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore [c.p.p. 96, 97, 100] che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documentata tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento.

2. Il difensore indica altresì se l'atto è stato spedito in busta chiusa o in piego.

57. Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto. - 1. Gli atti che l'imputato detenuto si è rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156, comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto [58]. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna è fatta menzione in apposito registro.

58. Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente. - 1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalità dell'informazione prevista dall'articolo 156, comma 2 del codice [reg. c.p.p. 8].

59. Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto. - 1. Nel caso previsto dall'articolo 157, comma 7 del codice, nella relazione di notificazione è indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneità delle persone indicate nell'articolo 157, comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

60. Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare. - 1. Il comandante militare che ha provveduto all'informazione a norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.

61. Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato. - 1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell'articolo 159 del codice, ne fa relazione all'autorità richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti [c.p.p. 57] che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.

62. Indicazione delle generalità del domiciliatario. - 1. Nell'eleggere il domicilio a norma dell'articolo 162 del codice, l'imputato [c.p.p. 60, 61] è tenuto a indicare anche le generalità del domiciliatario.

63. Traduzione dell'avviso inviato all'imputato straniero all'estero. - 1. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 169, comma 3 del codice, all'avviso redatto in lingua italiana e sottoscritto dall'autorità giudiziaria che procede è allegata la traduzione nella lingua ufficiale dello stato in cui l'imputato risulta essere nato.

64. Comunicazione di atti. - 1. La comunicazione di atti del giudice ad altro giudice si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna al personale di cancelleria, che ne rilascia ricevuta su apposito registro custodito presso la cancelleria del giudice che ha emesso l'atto.

2. La comunicazione di atti dal giudice al pubblico ministero [c.p.p. 153], che ha sede diversa da quella del giudice, si esegue mediante trasmissione di copia dell'atto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In caso di urgenza o quando l'atto contiene disposizioni concernenti la libertà personale [c.p.p. 272 ss.], la comunicazione è eseguita col mezzo più celere nelle forme previste dagli articoli 149 e 150 del codice ovvero è eseguita dalla polizia giudiziaria [c.p.p. 56 ss.] mediante consegna di copia dell'atto presso la cancelleria o la segreteria. In questo ultimo caso, la polizia redige verbale [c.p.p. 134 ss.], copia del quale è trasmessa al giudice che ha emesso l'atto.

4. Ai fini delle comunicazioni previste dai commi precedenti, la copia può essere trasmessa con mezzi tecnici idonei [42], quan-

do il funzionario di cancelleria del giudice che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

65. Obblighi del difensore non iscritto nell'albo del circondario. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 9³, Terrorismo [2].

CAPO SESTO

Disposizioni relative alle prove

66. Procedimento di esclusione del segreto. - 1. Nei fatti, notizie e documenti indicati nell'articolo 204, comma 1, del codice non sono compresi i nomi degli informatori.

2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto motivato, conferma il segreto, se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nei commi 1, 1-bis e 1-ter dello stesso articolo, perché il fatto, la notizia o il documento coperto dal segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi trenta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato (1).

3. (2)

(1) Comma così sostituito dall'art. 40, Servizi segreti [1] (v., in particolare, comma 5). Il testo precedente era il seguente: «2. Quando perviene la comunicazione prevista dall'articolo 204, comma 2, del codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri conferma il segreto se ritiene che non ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dello stesso articolo perché il fatto, la notizia o il documento coperto da segreto di Stato non concerne il reato per cui si procede. In mancanza, decorsi sessanta giorni dalla notificazione della comunicazione, il giudice dispone il sequestro del documento o l'esame del soggetto interessato.»

(2) Comma abrogato dall'art. 40, Servizi segreti [1]. Il testo era il seguente: «Quando è stata confermata l'opposizione del segreto di Stato a norma del comma 2, si osservano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.»

67. Albo dei periti presso il tribunale. - 1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie [c.p.p. 221¹].

2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia (1) (2).

3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.

4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.

5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte [c.p.p. 230, 233, 359, 360] in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371, comma 2 del codice.

(1) La parola «grafologia» è stata sostituita con quelle di «analisi e comparazione della grafia» dall'art. 11, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(2) Ai sensi dell'articolo 9, l. 20 novembre 1971, n. 1062, recante norme penali sulla contraffazione o alterazione di opere d'arte, «sino a quando non sia stato istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte, il giudice deve avvalersi dei periti indicati dal Ministro per la pubblica istruzione, il quale è tenuto a sentire, in relazione alla natura dell'opera o dell'oggetto di cui si assume la non autenticità, la designazione della competente sezione del Consiglio Superiore delle belle arti.»

68. Formazione e revisione dell'albo dei periti. - 1.

L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 [c.p.p. 221¹] è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, [dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura, (1)] dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.

2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.

3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti dall'articolo 69, comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito [c.p.p. 222, 223].

(1) Parole soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 210, Ordinamento giudiziario [4].

69. Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei periti. - 1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.

2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.

3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:

a) condannate con sentenza irrevocabile [c.p.p. 648] alla pena della reclusione per delitto non colposo [c.p. 43], salvo che sia intervenuta riabilitazione [c.p. 178-181];

b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222, comma 1 lettere a), b), c) del codice;

c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.

4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata [c.p.p. 60] di delitto non colposo [c.p. 43] per il quale è consentito l'arresto in flagranza [c.p.p. 381] ovvero è sospesa dal relativo albo professionale [70²].

70. Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti. - 1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico [c.p.p. 226] possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.

2. È disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69, comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.

3. È disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno

alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69, comma 3.

4. Competente a decidere è il comitato previsto dall'articolo 68.

71. Procedimento per l'applicazione delle sanzioni. - 1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70, il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 68, comma 3.

72. Reclamo avverso le decisioni del comitato. - 1. Entro quindici giorni dalla notificazione [c.p.p. 148 ss.], contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.

2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.

3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

73. Consulente tecnico del pubblico ministero. - 1. Il pubblico ministero [c.p.p. 51] nomina il consulente tecnico [c.p.p. 225, 233, 359, 360] scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti [67; c.p.p. 221¹]. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito [c.p.p. 232] (1).

(1) Sull'indennità spettante al consulente tecnico del pubblico ministero, v. artt. 49 ss., Spese di giustizia [I].

74. Perizia nummaria. - 1. Nei procedimenti per la falsificazione di biglietti di banca o di monete metalliche [c.p. 453-466] è

nominato perito [c.p.p. 221¹] rispettivamente un tecnico della direzione generale della Banca d'Italia o un tecnico della direzione generale del tesoro.

2. Se l'autorità giudiziaria che ha disposto la perizia non ha sede in Roma, può richiedere per il relativo espletamento il giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328] presso il tribunale di Roma. A tal fine l'autorità rogante pronuncia ordinanza [c.p.p. 125] con la quale formula i quesiti, indica le parti [c.p.p. 60, 61, 76, 83 ss., 89] e i difensori [c.p.p. 96, 97, 10] da convocare e trasmette gli atti, anche in copia, il corpo del reato [c.p.p. 253²] e i documenti occorrenti per l'espletamento della perizia. Il giudice per le indagini preliminari provvede nelle forme previste per l'incidente probatorio [c.p.p. 392 ss.] (1).

(1) Per il riconoscimento della falsità delle monete e banconote estere, v. art. 14 della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario citata alla nota 1 dell'art. 88.

75. Scritture di comparazione. -1. Nei procedimenti per falsità in atti [c.p. 476-493-bis], il giudice ordina la presentazione di scritture di comparazione che si trovano presso pubblici ufficiali [c.p. 357] o presso incaricati di un pubblico servizio [c.p. 358]. Ammette inoltre ogni altra scrittura quando non vi è dubbio sulla sua autenticità, ordinando, se necessario, atti di perquisizione [c.p.p. 247-252] e di sequestro [c.p.p. 253 ss.]. Analogamente provvede il pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 328 ss.].

2. Il giudice può disporre che l'imputato [c.p.p. 60], se possibile alla presenza del perito, rilasci una scrittura di comparazione facendo menzione dell'eventuale rifiuto dell'imputato stesso e quant'altro interessa per valutare la genuinità della scrittura.

76. Consegna al perito di documenti o di altri oggetti. - 1. Quando il giudice ritiene necessario disporre la consegna al perito di documenti in originale o di altri oggetti [c.p.p. 228], della consegna è redatto verbale [c.p.p. 134 ss.] a cura del funziona-

rio di cancelleria. In tal caso, il giudice può disporre che dei documenti venga estratta copia autentica.

77. Attività di investigazione della polizia in materia di armi e di sostanze stupefacenti. - 1. Il dirigente del servizio di polizia giudiziaria può essere autorizzato dal giudice a prelevare, dopo l'espletamento della perizia, armi, munizioni, esplosivi e altri oggetti o sostanze equiparati occorrenti ai fini di investigazione o di prevenzione nonché alla raccolta ed elaborazione dei relativi dati, sempre che tale attività non comporti modifiche o alterazioni degli oggetti o delle sostanze medesime. Analoga autorizzazione può essere concessa anche dopo che è stata disposta la confisca [c.p. 240] e la distruzione ovvero dopo la chiusura del giudizio di primo grado, se la perizia non ha avuto luogo.

2. Dopo il provvedimento di archiviazione perché è ignoto l'autore del reato [c.p.p. 415] ovvero dopo che la sentenza è divenuta inoppugnabile [c.p.p. 648], il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare gli oggetti e le sostanze indicate nel comma 1 anche per l'espletamento di accertamenti tecnici che ne determinano modifiche o alterazioni [c.p.p. 360].

3. In ogni stato e grado del processo, il giudice può autorizzare il dirigente del servizio di polizia giudiziaria a prelevare, ai fini previsti dal comma 1, campioni di sostanze stupefacenti o psicotrope sequestrate o confiscate, se il quantitativo lo consente. Nel relativo verbale viene dato atto del quantitativo e della natura presunta della sostanza prelevata (1).

4. Delle operazioni di prelievo e di restituzione degli oggetti e delle sostanze previsti dai commi 1 e 3 è redatto verbale [c.p.p. 134 ss.] a cura del pubblico ufficiale addetto alla cancelleria.

(1) V., altresì, art. 88, *Stupefacenti* □.

78. Acquisizione di atti di un procedimento penale straniero. -1. La documentazione di atti di un procedimento penale compiuti da autorità giudiziaria straniera

può essere acquisita a norma dell'articolo 238 del codice.

2. Gli atti non ripetibili compiuti dalla polizia straniera possono essere acquisiti nel fascicolo per il dibattimento [c.p.p. 431 lett. *b*] se le parti vi consentono ovvero dopo l'esame testimoniale dell'autore degli stessi [c.p.p. 500], compiuto anche mediante rogatoria all'estero in contraddittorio [c.p.p. 512-*bis*].

79. Esecuzione di perquisizioni e ispezioni personali. - 1. Le perquisizioni [c.p.p. 247-252] e le ispezioni personali [c.p.p. 244-246] sono fatte eseguire da persona dello stesso sesso di quella che vi è sottoposta, salvi i casi di impossibilità o di urgenza assoluta.

2. La disposizione del comma 1 non si applica quando le operazioni sono eseguite da persona esercente la professione sanitaria.

80. Esecuzione di perquisizioni locali. - 1. Se la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione di cui all'articolo 148, comma 3, del codice (1).

2. Se non si può provvedere a norma dell'articolo 250, comma 2 del codice, la copia del decreto di perquisizione è depositata presso la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che procede, e di tale deposito è affisso un avviso alla porta del luogo dove è stata eseguita la perquisizione.

(1) Comma così sostituito dall'art. 174¹⁵, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali (*G.U.* n. 123 del 29 luglio 2003, s.o.). Il testo precedente era il seguente: «Quando la copia del decreto di perquisizione locale è consegnata al portiere o a chi ne fa le veci, si applica la disposizione dell'articolo 157, comma 6 del codice».

81. Redazione del verbale di sequestro. - 1. Il verbale di sequestro [c.p.p. 134 ss., 253 ss.] contiene l'elenco delle cose sequestrate, la descrizione delle cautele adottate per assicurarle e l'indicazione della specie e del numero dei sigilli apposti [reg. 10].

2. Le carte sono numerate e sottoscritte singolarmente da chi procede al sequestro. Se ciò non è possibile, esse sono rinchiusi in uno o più pacchi sigillati, numerati e timbrati.

3. Il verbale indica anche il luogo della custodia. Il provvedimento previsto dall'articolo 259, comma 1 secondo periodo del codice può essere adottato, quando ne ricorrono le condizioni, anche da chi ha provveduto al

sequestro. Quando è nominato un custode [c.p.p. 259], questi dichiara di assumere gli obblighi di legge e sottoscrive il verbale. L'inosservanza di queste formalità non esime il custode, che abbia assunto l'ufficio, dall'adempimento dei suoi doveri e dalla relativa responsabilità disciplinare e penale.

4. Sulle cose sequestrate ovvero sui pacchi in cui esse sono rinchiusi è apposta l'indicazione del procedimento al quale si riferiscono [104].

82. Attività per il deposito e la custodia delle cose sequestrate. - 1. Le cose sequestrate sono annote in apposito registro nel quale la cancelleria o la segreteria indica il numero del procedimento a cui si riferiscono, il cognome e il nome della persona a cui appartengono, se sono noti, e quelli della persona il cui nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato [c.p.p. 335], le trasmissioni ad altri uffici giudiziari e le restituzioni.

2. Le cose sequestrate [c.p.p. 253 ss.] non possono essere rimosse dal luogo in cui sono custodite, se non nei casi consentiti dalla legge. Quando i sigilli appaiono rotti o alterati, si procede alla verifica delle cose sequestrate, a cura della cancelleria o della segreteria. Di ogni verifica e in tutti i casi di rimozione e riapposizione di sigilli è redatto verbale [reg. 11¹].

3. Con decreto del ministro di grazia e giustizia (1) sono dettate le disposizioni regolamentari per il deposito e la custodia delle cose sequestrate [reg. 11²].

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal comma 3, le cose sequestrate, che a norma dell'articolo 259 del codice andrebbero depositate nella segreteria del pubblico ministero, sono depositate nella cancelleria [della pretura o (2)] del tribunale e annote nei relativi registri. La stessa cancelleria provvede altresì agli adempimenti previsti dall'articolo 83 [104].

(1) V. nota 2, art. 6.

(2) Parole soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 211, Ordinamento giudiziario [4].

83. Vendita o distruzione delle cose deperibili. - 1. La vendita delle cose indicate nell'articolo 260, comma 3 del codice è eseguita a cura della cancelleria o della segreteria anche a trattativa privata.

2. Allo stesso modo si procede per la distruzione delle cose. Tuttavia a questa può procedersi anche avvalendosi di persona idonea o della polizia giudiziaria [c.p.p. 56 ss.] che ha eseguito il sequestro. Delle operazioni compiute è redatto verbale [c.p.p. 134 ss., 355] da allegare agli atti.

3. L'autorità giudiziaria, prima che si proceda alle operazioni indicate nei commi 1 e 2, dispone il prelievo dei campioni, quando ciò è possibile, dando avviso al difensore.

84. Restituzione delle cose sequestrate. - (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora art. 150, Spese di giustizia [1].

85. Restituzione con imposizione di prescrizioni. - Quando sono state sequestrate cose che possono essere restituite previa esecuzione di specifiche prescrizioni, l'autorità giudiziaria, se l'interessato consente, ne ordina la restituzione impartendo le prescrizioni del caso e imponendo un'idonea cauzione a garanzia dell'esecuzione delle prescrizioni nel termine stabilito [c.p.p. 263].

2. Scaduto il termine, se le prescrizioni non sono adempiute, l'autorità giudiziaria provvede a norma dell'articolo 260, comma 3 del codice qualora ne ricorrano le condizioni [104].

86. Vendita o distruzione delle cose confiscate. - 1. La cancelleria provvede alla vendita delle cose di cui è stata ordinata la confisca [c.p. 240; c.p.p. 262¹], salvo che per esse sia prevista una specifica destinazione [reg. 13] (1).

2. Il giudice dispone la distruzione delle cose confiscate se la vendita non è opportuna. All'affidamento dell'incarico procede la cancelleria. Il giudice può disporre che alla distruzione proceda la polizia giudiziaria [c.p.p. 56 ss.] che ha eseguito il sequestro [104; c.p.p. 355].

(1) V. artt. 100 e 101, Stupefacenti [1].

87. Cose di cui è stata ordinata la consegna al ministero di grazia e giustizia. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora art. 152, Spese di giustizia [1].

88. Destinazione delle monete metalliche e dei biglietti di banca confiscati.

- 1. I biglietti di banca e le monete metalliche, di cui è stata accertata la falsità [c.p.p. 537, 675] e ordinata la confisca [c.p. 240; c.p.p. 262¹], sono trasferiti rispettivamente alla filiale della Banca d'Italia o alla sezione della tesoreria provinciale più vicina, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, immediatamente dopo che questo è divenuto esecutivo.

2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli strumenti e agli altri oggetti destinati esclusivamente alla falsificazione dei quali è stata ordinata la confisca [104] (1).

(1) I falsi valori monetari esteri, a norma della convenzione internazionale per la repressione del falso nummario, stipulata a Ginevra il 20 aprile 1929 (R.d. 20 giugno 1935, n. 1518) devono essere trasmessi all'ufficio INTERPOL, presso il Ministero dell'interno, che funge da ufficio centrale nazionale per la repressione del falso nummario.

89. Verbale e nastri registrati delle intercettazioni. - 1. Il verbale delle operazioni previsto dall'articolo 268, comma 1 del codice contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione [c.p.p. 267^{1, 2}], la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione della intercettazione nonché i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.

2. I nastri contenenti le registrazioni, racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate, sono collocati in un involucri sul quale sono indicati il numero delle registrazioni contenute, il numero dell'apparecchio controllato, i nomi, se possibile, delle persone le cui conversazioni sono state sottoposte ad ascolto e il numero che, con riferimento alla registrazione consentita, risulta dal registro delle intercettazioni previsto dall'articolo 267, comma 5 del codice.

90. Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura. - (1)

90. Intercettazioni disposte dalla procura della Repubblica presso la pretura. - (1)

(1) Articolo abrogato, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 218, Ordinamento giudiziario [4].

CAPO SETTIMO

Disposizioni relative alle misure cautelari

91. Giudice competente in ordine alle misure cautelari. - 1. Nel corso degli atti preliminari al dibattimento [c.p.p. 465 ss.], i provvedimenti concernenti le misure cautelari [c.p.p. 272 ss.] sono adottati, secondo la rispettiva competenza, [dal tribunale in composizione collegiale o monocratica (1)], dalla corte di assise, dalla corte di appello o dalla corte di assise di appello; dopo la pronuncia della sentenza e prima della trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice, provvede il giudice che ha emesso la sentenza; durante la pendenza del ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento.



GD 95/21/67

(1) Le parole «dal tribunale in composizione collegiale o monocratica» hanno sostituito, con efficacia dal 19 giugno 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, le parole «dal pretore, dal tribunale» (art. 212, Ordinamento giudiziario [4]).

92. Trasmissione dell'ordinanza che dispone la misura cautelare. - 1. L'ordinanza che dispone la misura cautelare [c.p.p. 292] è immediatamente trasmessa, in duplice copia, a cura della cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento, all'organo che deve provvedere all'esecuzione ovvero, nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 326 ss.], al pubblico ministero che ne ha fatto richiesta, il quale ne cura l'esecuzione [104; c.p.p. 293].

93. Deposito del verbale di interrogatorio. - 1. Il verbale dell'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare [c.p.p. 294, 299^{3-ter}] è trasmesso al pubblico ministero. I difensori [c.p.p. 96 ss.] hanno diritto di prenderne visione ed estrarne copia.

94. Ingresso in istituti penitenziari. (1) - 1. Il pubblico ufficiale preposto a un istituto penitenziario non può ricevere né ritenervi alcuno se non in forza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria o di un avviso di consegna da parte di un ufficiale di polizia giudiziaria [c.p.p. 56 ss.].

1-bis. Copia del provvedimento che co-

stituisce titolo di custodia è inserito nella cartella personale del detenuto. All'atto del colloquio previsto dall'articolo 23, quarto comma, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, o anche successivamente, il direttore o l'operatore penitenziario da lui designato accerta, se del caso con l'ausilio di un interprete [c.p.p. 143 ss.], che l'interessato abbia precisa conoscenza del provvedimento che ne dispone la custodia e gliene illustra, ove occorra, i contenuti (2).

1-ter. L'autorità giudiziaria che dispone la custodia cautelare in carcere [c.p.p. 285] o che pronuncia un provvedimento da cui non consegua la rimessione in libertà del detenuto [c.p.p. 299 ss.] dispone che copia del provvedimento sia trasmessa, a cura della polizia giudiziaria o della cancelleria, al direttore dell'istituto penitenziario perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis (2).

1-quater. Il detenuto ha sempre diritto di consultare la propria cartella personale e di ottenere copia dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria in essa contenuti (2).

2. Nondimeno, se si presenta nell'istituto una persona che dichiara di avere commesso un reato per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza [c.p.p. 380], vi deve essere trattato a norma dell'articolo 349 del codice ad opera degli appartenenti al personale di custodia che abbiano qualità di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57], i quali redigono verbale [c.p.p. 134 ss.] e ne danno immediata notizia all'autorità giudiziaria competente.

3. Allo stesso modo si procede nei confronti di un latitante che si sia sottratto all'esecuzione della custodia cautelare [c.p.p. 296], di un evaso [c.p. 385] o di un condannato in via definitiva [c.p.p. 648] che non sia in grado di produrre copia dell'ordine di esecuzione.

(1) V. artt. 22¹ e 26³, Ordinamento penitenziario [2].

(2) Comma aggiunto dall'art. 23, l. 8 agosto 1995, n. 332.

95. Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza. - 1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare [c.p.p. 272 ss.] nei confronti di persona internata per misura di sicurezza [c.p. 199 ss.; c.p.p. 312 ss.], il giudice ne dispone il trasferimento

nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'articolo 286 del codice.

96. Separazione degli imputati detenuti. - 1. Negli istituti di custodia gli imputati in uno stesso procedimento o comunque di uno stesso reato devono essere tenuti separati tra loro, se l'autorità giudiziaria abbia così ordinato. In mancanza di tale ordine, la separazione deve essere disposta sempre che lo consentano le possibilità dell'istituto.

97. Comunicazioni al servizio informatico. - 1. I provvedimenti con i quali è disposta una misura cautelare personale [c.p.p. 280-290] sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, al servizio informatico istituito con decreto del ministro di grazia e giustizia (1), quando la misura ha avuto esecuzione [c.p.p. 293]. La stessa comunicazione è altresì data quando è dichiarato lo stato di latitanza [c.p.p. 296; reg. 29 lett. b)].

2. Nel caso di fermo [c.p.p. 384] o di arresto in flagranza [c.p.p. 380, 381], alla comunicazione prevista dal comma 1 provvede la direzione dell'istituto di custodia al quale il fermato o l'arrestato è consegnato.

3. Deve essere altresì data immediata comunicazione al servizio previsto dal comma 1 del provvedimento con cui è ordinata la immediata liberazione dell'arrestato o del fermato [121; c.p.p. 389, 391] nonché di ogni provvedimento estintivo o modificativo delle misure cautelari personali [c.p.p. 299 ss.]. Alla comunicazione provvede la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento.

(1) V. nota 2, art. 6.

97-bis. Modalità di esecuzione del provvedimento che applica gli arresti domiciliari. (1) - 1. Con il provvedimento che sostituisce la misura di custodia cautelare in carcere [c.p.p. 285] con quella degli arresti domiciliari [c.p.p. 284], il giudice, se ritiene di non dover disporre l'accompagnamento per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza ovvero altre esigenze evidenziate dal pubblico ministero, dal direttore di custodia o dalle forze di polizia, autorizza l'imputato a raggiungere il luogo dell'arresto individuato a norma dell'articolo 284 del codice fissando i tempi e le modalità

per il raggiungimento. Del provvedimento dato, il giudice informa il pubblico ministero [c.p.p. 153] e la polizia giudiziaria [c.p.p. 57] che possono, anche di propria iniziativa controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte.

(1) Articolo inserito dall'art. 27, l. 8 agosto 1995, n. 332.

98. Cessazione delle misure cautelari estinte. - 1. Quando l'imputato [c.p.p. 60, 61] sottoposto a custodia cautelare [c.p.p. 284-286] deve essere liberato, il giudice, con il provvedimento emesso a norma dell'articolo 306 del codice, ordina al direttore dell'istituto di custodia l'immediata dimissione. L'ordine è trasmesso con urgenza.

2. Nel caso di imputato custodito in luogo di cura [c.p.p. 286], il provvedimento previsto dal comma 1 è trasmesso, con urgenza, al direttore del servizio psichiatrico ospedaliero dove l'imputato è ricoverato nonché alla polizia giudiziaria [c.p.p. 57] incaricata della custodia, la quale provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 161, comma 3 del codice.

3. Nel caso di imputato agli arresti domiciliari [c.p.p. 284] o sottoposto alle misure del divieto [c.p.p. 283¹] o dell'obbligo di dimora [c.p.p. 283²], il giudice comunica, con urgenza, il provvedimento previsto dal comma 1, oltre che all'imputato, anche alla polizia giudiziaria competente a controllare l'osservanza delle prescrizioni imposte con le suddette misure. Nel caso della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria [c.p.p. 282], la comunicazione della cessazione deve essere data, oltre che all'imputato, anche all'ufficio di polizia giudiziaria competente.

4. In caso di esecuzione della misura del divieto di espatrio [c.p.p. 281] e delle misure interdittive [c.p.p. 288-290], il giudice dispone la comunicazione del provvedimento all'imputato e, se del caso, rispettivamente, all'organo competente ad assicurare l'esecuzione della misura ovvero a quello eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

99. Inammissibilità della richiesta di riesame. - 1. La disposizione dell'articolo 585, comma 5 del codice si applica anche ai termini per le impugnazioni previsti dal libro IV del codice [c.p.p. 272 ss.].

100. Trasmissione degli atti in caso di impugnazione. - 1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale [c.p.p. 309, 310], la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria precedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.

101. Termine per la decisione sulla richiesta di riesame. - 1. Nel procedimento previsto dall'articolo 309 del codice, se l'udienza è rinviata a norma dell'articolo 127, comma 4 del codice, il termine per la decisione sulla richiesta di riesame decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

2. Quando l'imputato è detenuto o internato in luogo posto fuori del circondario del tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 309, comma 10 del codice decorre dal momento in cui pervengono al tribunale gli atti assunti dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 127, comma 3 del codice. Il magistrato di sorveglianza senza ritardo assume le dichiarazioni dell'imputato [c.p.p. 60, 61], previo tempestivo avviso al difensore [c.p.p. 96, 97] e trasmette gli atti al tribunale con il mezzo più celere.



102. Domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione. - 1. La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione [c.p.p. 314 ss.] è presentata presso la cancelleria della corte di appello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza [c.p.p. 129, 425, 442, 469, 530 ss., 559] o il provvedimento di archiviazione [c.p.p. 408 ss.] che ha definito il procedimento. Nel caso di sentenza emessa dalla corte di cassazione [c.p.p. 615 ss.], è competente la corte di appello nel cui distretto è stato emesso il provvedimento impugnato.

102-bis. Reintegrazione nel posto di lavoro perduto per ingiusta detenzione.

(1) - 1. Chiunque sia stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere ai

sensi dell'articolo 285 del codice ovvero a quella degli arresti domiciliari ai sensi dell'articolo 284 del codice e sia stato per ciò stesso licenziato dal posto di lavoro che occupava prima dell'applicazione della misura, ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro medesimo qualora venga pronunciata in suo favore sentenza di assoluzione [c.p.p. 442, 530 ss., 559], di proscioglimento [c.p.p. 129, 469] o di non luogo a procedere [c.p.p. 425, 649²] ovvero venga disposto provvedimento di archiviazione [c.p.p. 408 ss.].

(1) Articolo inserito dall'art. 24, l. 8 agosto 1995, n. 332.

103. Trascrizione e cancellazione del sequestro conservativo. - 1. Per la trascrizione e la cancellazione del sequestro conservativo richiesto dal pubblico ministero [c.p.p. 316¹], l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari non può esigere alcuna tassa o diritto, salva l'azione contro il condannato.

104. Norme applicabili al sequestro preventivo. - 1. Per il sequestro preventivo [c.p.p. 321 ss.] si applicano le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel capo VI [81 ss.]. Si applica altresì la disposizione dell'articolo 92.



CAPO OTTAVO

Disposizioni relative alle indagini preliminari

105. Registrazione e conservazione dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari. - 1. Con il regolamento previsto dall'articolo 206, comma 1 sono stabiliti i casi e le modalità di registrazione e di custodia dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328].

106. Informativa al giudice civile o amministrativo che ha redatto denuncia di reato. - 1. Nel caso previsto dall'articolo 331, comma 4 del codice, il procuratore della repubblica [c.p.p. 51] informa senza ritardo il giudice civile o amministrativo delle richieste da lui formulate alla conclusione delle indagini preliminari [c.p.p. 405, 554].

107. Attestazione della presentazione di denuncia o querela ovvero della mancata identificazione dell'autore del reato.

- 1. La persona che presenta una denuncia [c.p.p. 333] o che propone una querela [c.p.p. 337] ha diritto di ottenere attestazione della ricezione dell'autorità davanti alla quale la denuncia o la querela è stata presentata o proposta. L'attestazione può essere apposta in calce alla copia dell'atto.

2. Anche nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 326 ss.], la persona offesa [c.p.p. 90] e il danneggiato dal reato [c.p. 185 ss.] possono ottenere dal pubblico ministero attestazione relativa alla mancata identificazione della persona alla quale il reato è attribuito, sempre che ciò non pregiudichi l'esito delle indagini.

107-bis. Denunce a carico di ignoti. (1)

- 1. Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per l'identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili [c.p.p. 415].

(1) Articolo inserito dall'art. 50, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

108. Denunce e altri documenti anonimi.

- 1. Con regolamento del ministro di grazia e giustizia (1) sono stabilite le modalità di conservazione delle denunce anonime [c.p.p. 333¹] e degli altri documenti anonimi che non possono essere utilizzati nel procedimento [c.p.p. 191].

(1) V. nota 2, art. 6.

108-bis. Modalità particolari di trasmissione della notizia di reato. (1) - 1.

Tiene luogo della comunicazione scritta la comunicazione della notizia di reato consegnata su supporto magnetico o trasmessa per via telematica [42]. Nei casi di urgenza, le indicazioni e la documentazione previste dall'articolo 347, commi 1 e 2 del codice sono trasmesse senza ritardo.

2. Quando la comunicazione è eseguita nelle forme previste dal comma 1, la polizia giudiziaria indica altresì la data di consegna e di trasmissione.

(1) Articolo inserito dall'art. 4, Mafia [4].

109. Ricezione della notizia di reato.

- 1. La segreteria della procura della Repubblica annota sugli atti che possono contenere notizia di reato [c.p.p. 331 ss.] la data e l'ora in cui sono pervenuti in ufficio e li sottopone immediatamente al procuratore della Repubblica per l'eventuale iscrizione nel registro delle notizie di reato [c.p.p. 335].

110. Richiesta dei certificati. - 1. Non appena il nome della persona alla quale il reato è attribuito è stato iscritto nel registro indicato nell'articolo 335 del codice, la segreteria richiede:

- a) i certificati anagrafici;
- b) il certificato previsto dall'articolo 688 del codice;
- c) il certificato del casellario dei carichi pendenti (1).

[2. Fino all'entrata in funzione di un servizio centralizzato informatico, i certificati delle iscrizioni indicate nel comma 1, lettera c), sono acquisiti secondo le disposizioni del pubblico ministero] (2).

(1) Le parole «delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualità di imputato» sono state sostituite dalle parole «del casellario dei carichi pendenti» ai sensi dell'art. 53¹, Casellario giudiziale [1].

(2) Comma abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1]; v., ora, artt. 6, 8, 12, 14, 21 e 22, Casellario giudiziale [1].

110-bis. Richiesta di comunicazione delle iscrizioni. (1) - 1.

Quando vi è richiesta di comunicazione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato a norma dell'articolo 335, comma 3, del codice, la segreteria della procura della Repubblica, se la risposta è positiva e non sussistono gli impedimenti a rispondere di cui all'articolo 335, commi 3 e 3-bis del codice, fornisce le informazioni richieste precedute dalla formula: «Risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazione». In caso contrario, risponde con la formula: «Non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazione».

(1) Articolo inserito dall'art. 18, l. 8 agosto 1995, n. 332.

111. Requisiti della richiesta di autorizzazione a procedere.

- 1. Con la richiesta di autorizzazione a procedere [c.p.p. 344], il pubblico ministero [c.p.p. 51] enun-

cia il fatto per il quale intende procedere, indicando le norme di legge che si assumono violate, e fornisce all'autorità competente gli elementi sui quali la richiesta si fonda.

112. Attività della polizia giudiziaria in mancanza di una condizione di procedibilità. - 1. La polizia giudiziaria riferisce senza ritardo al pubblico ministero l'attività di indagine prevista dall'articolo 346 del codice. Se sussistono ragioni di urgenza o si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*), numeri da 1) a 6)» (1), la comunicazione è data immediatamente anche in forma orale (2). La documentazione delle attività compiute è prontamente trasmessa al pubblico ministero, se questi ne fa richiesta.

(1) Le originarie parole «275 comma 3» sono state sostituite da «407 ... a 6)» a norma dell'art. 21, l. 8 agosto 1995, n. 332.

(2) L'originario primo periodo del comma è stato sostituito con gli attuali primi due periodi dall'articolo 4, Mafia [4].

113. Accertamenti urgenti della polizia giudiziaria. - 1. Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli articoli 352 e 354, commi 2 e 3 del codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria [c.p.p. 57].

114. Avvertimento del diritto all'assistenza del difensore. - 1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell'articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria [c.p.p. 57] avverte la persona sottoposta alle indagini [c.p.p. 60, 61], se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia [c.p.p. 96].

115. Annotazioni e verbali della polizia giudiziaria. - 1. Le annotazioni previste dall'articolo 357, comma 1 del codice contengono l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell'ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato. Quando assume dichiarazioni [c.p.p. 350, 351] ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone [c.p.p. 348³], la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per l'identificazione [119; c.p.p. 349].

2. Copia delle annotazioni e dei verbali redatti a norma dell'articolo 357 del codice è conservata presso l'ufficio di polizia giudiziaria.

116. Indagini sulla morte di una persona per la quale sorge sospetto di reato. - 1. Se per la morte di una persona sorge sospetto di reato, il procuratore della Repubblica accerta la causa della morte e, se lo ravvisa necessario, ordina l'autopsia secondo le modalità previste dall'articolo 360 del codice ovvero fa richiesta di incidente probatorio [c.p.p. 392 ss.], dopo aver compiuto le indagini occorrenti per l'identificazione. Trattandosi di persona sconosciuta, ordina che il cadavere sia esposto nel luogo pubblico a ciò designato e, occorrendo, sia fotografato; descrive nel verbale [c.p.p. 134 ss.] le vesti e gli oggetti rinvenuti con esso, assicurandone la custodia [c.p.p. 259]. Nei predetti casi la sepoltura non può essere eseguita senza l'ordine del procuratore della Repubblica.

2. Il disseppellimento di un cadavere può essere ordinato, con le dovute cautele, dall'autorità giudiziaria se vi sono gravi indizi di reato.

117. Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone. - 1. Le disposizioni previste dall'articolo 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.

118. Deposito di atti compiuti nel corso delle indagini preliminari. - 1. Gli atti compiuti nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 326 ss.], ai quali i difensori hanno diritto di assistere [c.p.p. 356, 365], sono raccolti in fascicolo separato; sulla copertina del fascicolo è segnata la data del deposito nella segreteria del pubblico ministero [c.p.p. 366]. Scaduto il termine fissato dalla legge, gli atti sono riuniti a quelli non depositati.

118-bis. Coordinamento delle indagini. (1) - 1. Il procuratore della Repubblica [c.p.p. 51], quando procede a indagini per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a*) del codice, ne dà notizia al procuratore generale presso la cor-

te di appello [c.p.p. 51¹ lett. b)]. Se rileva trattarsi di indagini collegate [c.p.p. 371], il procuratore generale ne dà segnalazione ai procuratori generali e ai procuratori della Repubblica del distretto interessati al coordinamento (2).

2. Quando, di loro iniziativa o a seguito della segnalazione prevista dal comma 1, più uffici del pubblico ministero procedono a indagini collegate, i procuratori della Repubblica ne danno notizia al procuratore generale del rispettivo distretto.

3. Quando il coordinamento, di cui ai commi precedenti, non è stato promosso o non risulta effettivo, il procuratore generale presso la corte di appello può riunire i procuratori della Repubblica che procedono a indagini collegate. Se i procuratori della Repubblica appartengono a distretti diversi, la riunione è promossa dai procuratori generali presso le corti di appello interessate, di intesa tra loro.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 9, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(2) Comma così modificato dall'art. 32, d.l. 9 settembre 1991, n. 292, conv., con mod., dalla l. 8 novembre 1991, n. 356, recante disposizioni in materia di custodia cautelare.

119. Annotazione di atti del pubblico ministero. - 1. Per le annotazioni previste dall'articolo 373, comma 3 del codice si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 115, comma 1.

120. Adempimenti conseguenti all'arresto o al fermo. - 1. Agli adempimenti previsti dall'articolo 386 del codice possono provvedere anche ufficiali e agenti di polizia giudiziaria diversi da quelli che hanno eseguito l'arresto o il fermo. Se l'arresto o il fermo è stato eseguito da agenti di polizia giudiziaria, questi provvedono a darne immediata notizia all'ufficiale di polizia giudiziaria competente ad adottare il provvedimento di liberazione previsto dall'articolo 389, comma 2 del codice.

121. Liberazione dell'arrestato o del fermato. - 1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 389 del codice, il pubblico ministero dispone con decreto motivato che l'arrestato [c.p.p. 380, 381] o il fermato [c.p.p. 384] sia posto immediatamente in libertà quando

ritiene di non dovere richiedere l'applicazione di misure coercitive [c.p.p. 272 ss.].

2. Nel caso di liberazione prevista dal comma 1, il giudice, nel fissare l'udienza di convalida [c.p.p. 390], ne dà avviso senza ritardo, anche alla persona liberata.



122. Trasmissione della richiesta di convalida. - 1. Con la richiesta di convalida prevista dall'articolo 390 del codice, il pubblico ministero trasmette al giudice il verbale di arresto o di fermo [c.p.p. 386³] e copia della documentazione attestante che l'arrestato o il fermato è stato tempestivamente condotto nel luogo di custodia [c.p.p. 386⁴]; trasmette altresì il decreto di fermo emesso a norma dell'articolo 384, comma 1 del codice.

123. Luogo di svolgimento dell'udienza di convalida. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 121 nonché dagli articoli 449, comma 1 e 558 (1) del codice, l'udienza di convalida si svolge nel luogo dove l'arrestato [c.p.p. 380, 381] o il fermato [c.p.p. 384] è custodito. Tuttavia, quando sussistono specifici motivi di necessità o di urgenza, il giudice può disporre il trasferimento dell'arrestato o del fermato per la comparizione davanti a sé (2).

(1) La parola «556» è stata sostituita dalla parola «558» dall'art. 51, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Per quanto concerne le modalità di traduzione dei detenuti, v. art. 42-bis, Ordinaro penitenziario [I].

124. Ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio. - 1. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio [c.p.p. 398] il giudice dispone la citazione delle persone che devono comparire per l'assunzione della prova [c.p.p. 398² b)]. Quando occorre procedere a una perizia [c.p.p. 220 ss.], con la stessa ordinanza il giudice nomina il perito [c.p.p. 221].

125. Richiesta di archiviazione. - 1. Il pubblico ministero [c.p.p. 51] presenta al giudice la richiesta di archiviazione [c.p.p. 408 ss.] quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari [c.p.p. 326

ss.]) non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio (1).



(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 17, Giudice di pace [1].

126. Avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione. - 1. Nel caso previsto dall'articolo 408 comma 2 del codice, il pubblico ministero [c.p.p. 51] trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328] dopo la presentazione dell'opposizione della persona offesa [c.p.p. 410¹] ovvero dopo la scadenza del termine indicato nel comma 3 del medesimo articolo.

127. Comunicazione delle notizie di reato al procuratore generale. - 1. La segreteria del pubblico ministero trasmette ogni settimana al procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51 lett. b)] un elenco delle notizie di reato contro persone note [c.p.p. 335] per le quali non è stata esercitata l'azione penale [c.p.p. 50, 405, 423, 516, 517] o richiesta l'archiviazione [c.p.p. 408 ss.] entro il termine previsto dalla legge [c.p.p. 405²] o prorogato dal giudice [c.p.p. 406, 407].

128. Fissazione dell'udienza preliminare nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione. - 1. Nel caso previsto dall'articolo 409, comma 5 del codice, il giudice fa notificare all'imputato [c.p.p. 60, 61] e alla persona offesa dal reato [c.p.p. 90] il decreto di fissazione dell'udienza preliminare, nel quale sono enunciati gli elementi previsti dall'articolo 417, comma 1, lettere a), b), c) del codice.

129. Informazioni sull'azione penale. - 1. Quando esercita l'azione penale [c.p.p. 50, 405, 423, 516, 517, 552] nei confronti di un impiegato dello Stato o di altro ente pubblico (1), il pubblico ministero [c.p.p. 51] informa l'autorità da cui l'impiegato dipende, dando notizia dell'imputazione. Quando si tratta di personale dipendente dai servizi per le informazioni e la sicurezza militare o democratica, ne dà comunicazione anche al comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato (2).

2. Quando l'azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religio-

so del culto cattolico, l'informazione è inviata all'ordinario della diocesi a cui appartiene l'imputato.

3. Quando esercita l'azione penale per un reato che ha cagionato un danno per l'erario, il pubblico ministero informa il procuratore generale presso la Corte dei conti, dando notizia dell'imputazione (3) (4).

3-bis. Il pubblico ministero invia l'informazione contenente l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate anche quando taluno dei soggetti indicati nei commi 1 e 2 è stato arrestato o fermato ovvero si trova in stato di custodia cautelare (5) (6).

(1) L'art. 9, l. 7 febbraio 1990, n. 19, recante modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione di pubblici dipendenti, recita: «1. Il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni contraria disposizione di legge. 2. La destituzione può essere sempre inflitta all'esito del procedimento disciplinare che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla notizia della sentenza irrevocabile di condanna e concluso nei successivi novanta giorni. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva efficacia, se non revocata, per un periodo comunque superiore ad anni cinque. Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto. 3. Per i loro dipendenti le regioni provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai principi fondamentali espressi nel presente articolo». V., altresì, artt. 91 e 117, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle norme sugli impiegati civili dello Stato e art. 175-*quinquies*, l. 22 aprile 1941, n. 633, in tema di protezione del diritto d'autore.

(2) V. Servizi segreti [1].

(3) V. art. 2, l. 14 gennaio 1994, n. 19, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.

(4) Ai sensi dell'art. 7, l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche: «La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

(5) Comma aggiunto dall'articolo 20, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

(6) Per altri casi di informative previste da leggi speciali, v. nota 2, art. 335 c.p.p.

130. Contenuto del fascicolo trasmesso dal pubblico ministero con la richiesta di rinvio a giudizio.

- 1. Se gli atti di indagine preliminare [c.p.p. 326 ss.] riguardano più persone o più imputazioni, il pubblico ministero forma il fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2 del codice, inserendovi gli atti ivi indicati per la parte che si riferisce alle persone o alle imputazioni per cui viene esercitata l'azione penale [c.p.p. 50, 405, 423, 516, 517, 552].

2. In ogni caso il pubblico ministero può, a fini di indagine, trattenere copia della documentazione e degli atti trasmessi al giudice.

130-bis. Separazione dei procedimenti in fase di indagine.

(1) - 1. Il pubblico ministero, prima dell'esercizio dell'azione penale [c.p.p. 405], procede di regola separatamente quando ricorrono le ragioni di urgenza indicate nell'articolo 18, comma 1, lettera *e-bis*), del codice.

(1) Articolo introdotto dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, che, in sede di conversione, ha modificato l'art. 1³, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia. L'art. 5 del citato d.l. aveva stabilito che la disposizione si applicasse anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

131. Deposito degli atti per l'udienza preliminare.

- 1. Durante il termine per comparire [c.p.p. 419^{3, 7}] e fino alla conclusione dell'udienza preliminare [c.p.p. 433], le parti [c.p.p. 60, 61, 76, 83, 89], la persona offesa [c.p.p. 90] e i difensori [c.p.p. 96 ss.] hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, degli atti e delle cose indicati nell'articolo 419, commi 2 e 3 del codice e di estrarre copia degli atti suddetti.

131-bis. Liberazione dell'imputato prosciolto.

(1) - 1. L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 425 del codice è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 154-*bis*.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 12 dicembre 1992, n. 492, recante disposizioni in materia di soggetti in condizioni di restrizione.

132. Decreto che dispone il giudizio davanti alla corte di assise o al tribunale.

- 1. Quando la corte di assise o il tribunale è diviso in sezioni, il decreto che dispone il giudizio [c.p.p. 429] contiene anche l'indicazione della sezione davanti alla quale le parti devono comparire [reg. 20].

2. Per ogni processo il presidente del tribunale, in seguito alla richiesta del giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328], comunica anche con mezzi telematici [42], sulla base dei criteri determinati dal Consiglio superiore della magistratura, il giorno e l'ora della comparizione e, quando occorre, anche la sezione da indicare nel decreto che dispone il giudizio.

* 132-bis. Formazione dei ruoli di udienza.

(1) - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza [reg. 20] è assicurata priorità assoluta alla trattazione dei procedimenti quando ricorrono ragioni di urgenza con riferimento alla scadenza dei termini di custodia cautelare [c.p.p. 303].

(1) Articolo introdotto dall'art. 1⁵, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4. L'art. 5 del citato d.l. ha stabilito che la disposizione si applichi anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d.l. medesimo (24 novembre 2000).

133. Notificazione del decreto che dispone il giudizio.

- 1. Il decreto che dispone il giudizio è notificato, a norma dell'articolo 429, comma 4 del codice, anche alle altre parti private non presenti all'udienza preliminare [145-*bis*].

1-*bis*. Il decreto è altresì comunicato alle amministrazioni o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-*ter* e 320 del codice penale e dell'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383 (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 3⁵, l. 27 marzo 2001, n. 97, recante norme sul rapporto tra procedimento penale e disciplinare e sugli effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Ai sensi dell'art. 10 della legge anzidetta le disposizioni della stessa «si applicano ai procedimenti penali, ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della legge stessa».

CAPO NONO

Disposizioni relative ai procedimenti speciali

134. Sentenza emessa nel giudizio abbreviato nei confronti di imputato non comparso.

- 1. La sentenza emessa nel giudizio abbreviato è notificata per estratto all'imputato non comparso [c.p.p. 442³, 548³], unitamente all'avviso di deposito della sentenza medesima.

134-bis. Partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato. (1) (2) - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-*bis*, commi 1 e 1-*bis*, la partecipazione dell'imputato avviene a distanza anche quando il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza [c.p.p. 441³].

(1) Articolo introdotto dall'art. 14, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4.

(2) Con riguardo agli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, v. art. 27, Servizi segreti [1].

135. Decisione nel giudizio sulla richiesta di applicazione della pena. (1) - 1. Il giudice, per decidere sulla richiesta di applicazione della pena rinnovata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ordina l'esibizione degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero. Se la richiesta è accolta, gli atti esibiti vengono inseriti nel fascicolo per il dibattimento; altrimenti gli atti sono immediatamente restituiti al pubblico ministero [c.p.p. 448].

(1) Articolo così sostituito dall'art. 52, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

136. Limiti all'effetto estintivo. - 1. L'effetto estintivo previsto dall'articolo 445, comma 2 del codice non si produce se la persona nei cui confronti la pena è stata applicata si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.



137. Concorso formale e continuazione. - 1. Nel caso di applicazione della pena richiesta dalle parti con più sentenze per

reati unificati a norma dell'articolo 81 del codice penale, il termine di estinzione previsto dall'articolo 445, comma 2 del codice decorre nuovamente per tutti i reati dalla data in cui è divenuta irrevocabile [c.p.p. 648] l'ultima sentenza.

2. La disciplina del concorso formale [c.p. 81¹] e del reato continuato [c.p. 81²] è applicabile anche quando concorrono reati per i quali la pena è applicata su richiesta delle parti e altri reati [188].

138. Formazione del fascicolo per il dibattimento nel giudizio direttissimo.

- 1. In tutti i casi di giudizio direttissimo con imputato in stato di arresto o di custodia cautelare [c.p.p. 450¹], il pubblico ministero forma il fascicolo per il dibattimento a norma dell'articolo 431 del codice. Quando l'imputato è presentato davanti al giudice del dibattimento per la convalida dell'arresto e il contestuale giudizio [c.p.p. 449¹], il fascicolo medesimo è formato subito dopo il giudizio di convalida dal pubblico ministero presente all'udienza.

139. Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di giudizio immediato.

- 1. Durante i termini previsti dall'articolo 458 del codice, le parti [c.p.p. 60, 61, 76, 83, 89, 90] e i difensori [c.p.p. 96 ss.] hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia [c.p.p. 116], nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328], del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 454, comma 2 del codice.

140. Facoltà dei difensori di prendere visione del fascicolo trasmesso con la richiesta di decreto penale di condanna.

- 1. Durante il termine per proporre opposizione [c.p.p. 461], le parti [c.p.p. 60, 61, 76, 83, 89, 90] e i difensori [c.p.p. 96 ss.] hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia [c.p.p. 116], nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328], del fascicolo trasmesso a norma dell'articolo 459, comma 1 del codice.

CAPO DECIMO

Disposizioni relative al procedimento di oblazione

141. Procedimento di oblazione. - 1. Se la domanda di oblazione [c.p. 162, 162-*bis*] è proposta nel corso delle indagini preliminari

[ovvero a norma dell'articolo 557 del codice] (1), il pubblico ministero la trasmette, unitamente agli atti del procedimento, al giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328].

2. Il pubblico ministero, anche prima di presentare richiesta di decreto penale [c.p.p. 459], può avvisare l'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, che ha facoltà di chiedere di essere ammesso all'oblazione e che il pagamento dell'oblazione estingue il reato.

3. Quando per il reato per il quale si è proceduto è ammessa l'oblazione e non è stato dato l'avviso previsto dal comma 2, nel decreto penale [c.p.p. 460] deve essere fatta menzione della relativa facoltà dell'imputato.

4. Quando è proposta domanda di oblazione, il giudice, acquisito il parere del pubblico ministero, se respinge la domanda pronuncia ordinanza disponendo, se del caso, la restituzione degli atti al pubblico ministero; altrimenti ammette all'oblazione e fissa con ordinanza la somma da versare, dandone avviso all'interessato. Avvenuto il versamento della somma, il giudice, se la domanda è stata proposta nel corso delle indagini preliminari, trasmette gli atti al pubblico ministero per le sue determinazioni; in ogni altro caso dichiara con sentenza l'estinzione del reato. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del Codice (2).

4-bis. In caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima. Il giudice, se accoglie la domanda, fissa un termine non superiore a dieci giorni, per il pagamento della somma dovuta. Se il pagamento avviene nel termine il giudice dichiara con sentenza l'estinzione del reato (3).



(1) Parole soppresse dall'art. 53, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) Le parole da «Non si applica» sono state aggiunte dall'art. 53, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3) Comma aggiunto dall'art. 53, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

CAPO UNDICESIMO

Disposizioni relative al dibattimento

142. Citazione dei testimoni, periti, interpreti, consulenti tecnici e imputati di un procedimento connesso. (1) - 1. (2)

2. Quando per le notificazioni dei testimo-

ni [c.p.p. 194 ss.], dei periti [c.p.p. 220 ss.], degli interpreti [c.p.p. 143 ss.], dei consulenti tecnici [c.p.p. 225, 230, 233, 359, 360] e delle persone indicate nell'articolo 210 del codice è richiesto l'ufficiale giudiziario, le parti devono consegnare al medesimo gli atti di citazione in tempo utile e nel numero di copie [54] necessario (3).

3. L'atto di citazione contiene:

a) l'indicazione della parte richiedente e dell'imputato [c.p.p. 60] nonché del decreto che ha autorizzato la citazione;

b) le generalità e il domicilio della persona da citare;

c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione e il giudice davanti al quale la persona citata deve presentarsi;

d) l'indicazione degli obblighi e delle facoltà previsti dagli articoli 198, 210 (4) e 226 del codice;

e) l'avvertimento che, in caso di mancata comparizione non dovuta a legittimo impedimento, la persona citata potrà, a norma dell'articolo 133 del codice, essere accompagnata a mezzo della polizia giudiziaria e condannata al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

4. Quando la citazione è disposta di ufficio il decreto di citazione contiene i requisiti previsti al comma 3, lettere b), c), d), e) nonché l'indicazione dell'imputato.



(1) Rubrica così sostituita dall'art. 2^a, Mafia [4].

(2) Comma soppresso dall'articolo 2^a, Mafia [4].

(3) Comma così modificato dall'articolo 2^a, Mafia [4].

(4) Lettera così sostituita dall'art. 2^a, Mafia [4].

143. Rinnovazione della citazione a giudizio. - 1. Negli atti preliminari al dibattimento [c.p.p. 465 ss.], in tutti i casi in cui occorre, per qualunque motivo, rinnovare la citazione a giudizio o la relativa notificazione, vi provvede il presidente.



144. Spese e indennità per i testimoni, periti e consulenti tecnici. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora art. 199, Spese di giustizia [1].

145. Comparizione dei testimoni, periti, consulenti tecnici e interpreti. - 1.

I testimoni [c.p.p. 190], i periti [c.p.p. 220], i consulenti tecnici [c.p.p. 225, 230, 233, 359, 360] e gli interpreti [c.p.p. 143] citati devono trovarsi presenti all'inizio dell'udienza [c.p.p. 468, 497, 501].

2. Se il dibattimento deve protrarsi per più giorni, il presidente, sentiti il pubblico ministero e i difensori, può stabilire il giorno in cui ciascuna persona deve comparire.

145-bis. Aule di udienza protette. (1)

- 1. Nei procedimenti per taluno dei reati indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, quando è necessario, per ragioni di sicurezza, utilizzare aule protette e queste non siano disponibili nella sede giudiziaria territorialmente competente, il Presidente della Corte d'appello, su proposta del Presidente del Tribunale, individua l'aula protetta per il dibattimento nell'ambito del distretto. Qualora l'aula protetta non sia disponibile nell'ambito del distretto, il Ministero della giustizia fornisce al Presidente della Corte d'appello nel cui distretto si trova il giudice competente l'indicazione dell'aula disponibile, individuata nel distretto di corte d'appello più vicino.

2. Il provvedimento di cui ai commi che precedono è adottato prima della notificazione del decreto di citazione che dispone il giudizio a norma dell'articolo 133.

(1) Articolo introdotto dall'art. 6¹, d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia e così modificato, in sede di conversione, dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4.

146. Aula di udienza dibattimentale.

- 1. Nelle aule di udienza per il dibattimento [c.p.p. 470], i banchi riservati al pubblico ministero e ai difensori sono posti allo stesso livello di fronte all'organo giudicante. Le parti private [60, 76, 83, 89, 90] siedono a fianco dei propri difensori [c.p.p. 96 ss.], salvo che sussistano esigenze di cautela. Il seggio delle persone da sottoporre ad esame è collocato in modo da consentire che le persone stesse siano agevolmente visibili sia dal giudice che dalle parti.

146-bis. Partecipazione al dibattimento a distanza. (1) - 1.

Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis*, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 (2), del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere [c.p.p. 285, 656], la partecipazione al dibattimento [c.p.p. 484 ss.] avviene a distanza [45-*bis*, 134-*bis*, 205-*ter*] nei seguenti casi (3):

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni (4).

1-*bis*. Fuori dei casi previsti dal comma 1, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza anche quando si procede nei confronti di detenuto al quale sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-*bis*, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (5), e successive modificazioni [45-*bis*, 134-*bis*] (6).

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato [c.p.p. 125] emesso nella fase degli atti preliminari [c.p.p. 465 ss.], ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento [c.p.p. 484 ss.]. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto [c.p.p. 102] di essere presente nel luogo ove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente è presente nel luogo ove si trova l'imputato e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto altresì della osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 ed al secondo periodo del comma 4 nonché, se ha luogo l'esame, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, l'imputato ed il suo difensore. Durante il tempo del dibattimento in cui non si procede ad esame dell'imputato [c.p.p. 503] il giudice, o in caso di urgenza, il presidente, può designare ad essere presente nel luogo ove si trova l'imputato, in vece dell'ausiliario, un ufficiale di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] scelto tra coloro che non svolgono, né hanno svolto, attività di investigazione o di protezione con riferimento all'imputato o ai fatti a lui riferiti. Delle operazioni svolte l'ausiliario o l'ufficiale di polizia giudiziaria redigono verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

7. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto [c.p.p. 211, 212] o ricognizione [c.p.p. 213, 214] dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto.



(1) Articolo inserito dall'art. 2, l. 7 gennaio 1998, n. 11, recante: «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario». Il termine di efficacia delle disposizioni di detta legge è posto - dall'art. 6 della legge medesima - alla data del 31 dicembre 2000, termine prorogato al 31 dicembre 2002 dall'art. 12, d.l. 14 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della

giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4.

(2) Le parole «nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4» sono state inserite dall'art. 8¹, lett. a), Terrorismo [2].

(3) Con riguardo agli addetti ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS, v. art. 27, Servizi segreti [1].

(4) Lettera soppressa dall'art. 15¹, lett. a), d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4.

(5) Ordinamento penitenziario [1].

(6) Comma introdotto dall'art. 15¹, lett. b), d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia, conv., con mod., dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4.

147. Riprese audiovisive dei dibattimenti. - 1. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca, il giudice con ordinanza [c.p.p. 125], se le parti consentono, può autorizzare in tutto o in parte la ripresa fotografica, fonografica o audiovisiva ovvero la trasmissione radiofonica o televisiva del dibattimento, purché non ne derivi pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell'udienza o alla decisione [c.p.p. 471].

2. L'autorizzazione può essere data anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

3. Anche quando autorizza la ripresa o la trasmissione a norma dei commi 1 e 2, il presidente vieta la ripresa delle immagini di parti [c.p.p. 60, 76, 83, 89, 90], testimoni [c.p.p. 194], periti [c.p.p. 220 ss.], consulenti tecnici [c.p.p. 225, 230, 233, 359, 360], interpreti [c.p.p. 143 ss.] e di ogni altro soggetto che deve essere presente, se i medesimi non vi consentono o la legge ne fa divieto.

4. Non possono in ogni caso essere autorizzate le riprese o le trasmissioni dei dibattimenti che si svolgono a porte chiuse a norma dell'articolo 472, commi 1, 2 e 4 del codice.

147-bis. Esame delle persone che collaborano con la giustizia e degli imputati di reato connesso. (1) - 1. L'esame in dibattimento delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione anche di tipo urgente o provvisorio (2) si svolge con le cautele necessarie alla tutela della persona sottoposta all'esame, determinate, d'ufficio ovvero su richiesta di parte o dell'autorità che ha disposto

il programma o le misure di protezione, dal giudice o, nei casi di urgenza, dal presidente del tribunale o della corte di assise.

2. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei, il giudice o il presidente, sentite le parti, può disporre, anche d'ufficio, che l'esame si svolga a distanza [205-ter], mediante collegamento audiovisivo che assicuri la contestuale visibilità delle persone presenti nel luogo dove la persona sottoposta ad esame si trova. In tal caso, un ausiliario abilitato ad assistere il giudice in udienza, designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente, è presente nel luogo ove si trova la persona sottoposta ad esame e ne attesta la generalità, dando atto della osservanza delle disposizioni contenute nel presente comma nonché delle cautele adottate per assicurare la regolarità dell'esame con riferimento al luogo ove egli si trova. Delle operazioni svolte l'ausiliario redige verbale a norma dell'articolo 136 del codice.

3. Salvo che il giudice ritenga assolutamente necessaria la presenza della persona da esaminare, l'esame si svolge a distanza secondo le modalità previste dal comma 2 nei seguenti casi:

a) quando le persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione sono esaminate nell'ambito di un processo per taluno dei delitti indicati dall'articolo 51, comma 3-bis, nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 (3) del codice;

b) quando nei confronti della persona sottoposta ad esame è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119; in tale caso, nel procedere all'esame, il giudice o il presidente si uniforma a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, del medesimo decreto legislativo e dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile;

c) quando, nell'ambito di un processo per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice devono essere esaminate le persone indicate dall'articolo 210 del codice nei cui confronti si procede per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis o dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4, del codice, anche se vi è stata separazione dei procedimenti (4).

4. Se la persona da esaminare deve essere assistita da un difensore si applicano le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 3, 4 e 6.

5. Le modalità di cui al comma 2 possono essere altresì adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui è stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, o quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame.



(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, l. 7 gennaio 1998, n. 11, recante: «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario». Il termine di efficacia delle disposizioni di detta legge è posto - dall'art. 6 della legge medesima - alla data del 31 dicembre 2000.

(2) V. art. 9 ss., Collaboratori di giustizia [1].

(3) Le parole «nonché dall'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4» sono state inserite dall'art. 8^{1, lett. b)}, Terrorismo [2].

(4) Lettera così sostituita dall'art. 8^{1, lett. c)}, Terrorismo [2].

147-ter. Ricognizione in dibattimento delle persone che collaborano con la giustizia.

(1) - 1. Quando nel dibattimento occorre procedere a ricognizione della persona [c.p.p. 214, 215] nei cui confronti è stato emesso il decreto di cambiamento delle generalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, ovvero ad altro atto che implica l'osservazione del corpo della medesima, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, ne autorizza o ordina la citazione o ne dispone l'accompagnamento coattivo [c.p.p. 132, 133] per il tempo necessario al compimento dell'atto.

2. Durante tutto il tempo in cui la persona è presente nell'aula di udienza, il dibattimento si svolge a porte chiuse a norma dell'articolo 473, comma 2, del codice.

3. Se l'atto da assumere non ne rende necessaria l'osservazione, il giudice dispone le cautele idonee ad evitare che il volto della persona sia visibile.

(1) Articolo inserito dall'art. 3, l. 7 gennaio 1998, n. 11, recante «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei colla-

boratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41 -bis dell'ordinamento penitenziario». Il termine di efficacia delle disposizioni di detta legge è posto - dall'art. 6 della legge medesima - alla data del 31 dicembre 2000.

148. Eliminazione di atti dal fascicolo per il dibattimento. - 1. Gli atti del fascicolo per il dibattimento [c.p.p. 431] dei quali il giudice ha disposto l'eliminazione a norma dell'articolo 491, comma 4 del codice sono restituiti al pubblico ministero [c.p.p. 433].

149. Regole da osservare prima dell'esame testimoniale. - 1. L'esame del testimone [c.p.p. 497 ss.] deve avvenire in modo che nel corso dell'udienza nessuna delle persone citate prima di deporre possa comunicare con alcuna delle parti [c.p.p. 60, 76, 83, 89, 90] o con i difensori [c.p.p. 96 ss.] o consulenti tecnici [c.p.p. 225, 230, 233, 359, 360], assistere agli esami degli altri o vedere o udire o essere altrimenti informata di ciò che si fa nell'aula di udienza.

150. Esame delle parti private. - 1. L'esame delle parti private, nell'ordine previsto dall'articolo 503, comma 1 del codice ha luogo appena terminata l'assunzione delle prove a carico dell'imputato.

151. Assunzione di nuove prove. - 1. Nel caso previsto dall'articolo 507 del codice, il giudice dispone l'assunzione dei nuovi mezzi di prova secondo l'ordine previsto dall'articolo 496 del codice, se le prove sono state richieste dalle parti.

2. Quando è stato disposto di ufficio l'esame di una persona, il presidente vi provvede direttamente stabilendo, all'esito, la parte che deve condurre l'esame diretto [c.p.p. 498¹].



152. Facoltà delle parti nel caso di perizia disposta nel dibattimento. - 1. Quando il giudice ha disposto la citazione del perito a norma dell'articolo 508, comma 1 del codice, le parti hanno facoltà di presentare al dibattimento, anche senza citazione, i propri consulenti tecnici a norma dell'articolo 225 del codice.

153. Liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile. - 1. Agli effetti dell'articolo 541, comma 1 del codice, le spese sono liquidate dal giudice sulla base della nota che la parte civile presenta al più tardi insieme alle conclusioni [c.p.p. 523¹].



154. Redazione non immediata dei motivi della sentenza. - 1. Nei casi previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3 del codice, il presidente provvede personalmente alla redazione della motivazione o designa un estensore tra i componenti del collegio.

2. L'estensore consegna la minuta della sentenza al presidente il quale, se sorgono questioni sulla motivazione, ne dà lettura al collegio, che può designare un altro estensore.

3. La minuta, sottoscritta dall'estensore e dal presidente, è consegnata alla cancelleria per la formazione dell'originale.

4. Il presidente e l'estensore, verificata la corrispondenza dell'originale alla minuta, sottoscrivono la sentenza.

4-bis. Il Presidente della corte d'appello può prorogare, su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, i termini previsti dall'articolo 544, comma 3, del codice, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni, esonerando, se necessario, il giudice estensore da altri incarichi. Per i giudizi di primo grado provvede il presidente del tribunale. In ogni caso del provvedimento è data comunicazione al Consiglio superiore della magistratura (1).

(1) Comma introdotto dalla l. 19 gennaio 2001, n. 4, in sede di conversione del d.l. 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'amministrazione della giustizia.

154-bis. Liberazione dell'imputato prosciolto. (1) - 1. L'imputato detenuto è posto in libertà immediatamente dopo la lettura in udienza del dispositivo della sentenza di proscioglimento, se non detenuto per altra causa.

2. L'imputato prosciolti [c.p.p. 530 ss., 559] e la persona di cui è comunque disposta l'immediata liberazione sono accompagnati, separatamente dai soggetti da tradurre, presso l'istituto penitenziario, per il disbrigo delle formalità conseguenti alla liberazione; se ne fanno richiesta, possono recarsi presso l'istituto anche senza accompagnamento. È vietato l'uso di qualsiasi mezzo di coercizione fisica.

3. La direzione dell'istituto penitenziario comunica all'autorità giudiziaria, al momento dell'uscita dall'istituto per la traduzione presso la sede dell'ufficio giudiziario, se l'imputato è detenuto anche per altra causa.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, l. 12 dicembre 1992, n. 492, recante disposizioni in materia di traduzione di soggetti in condizioni di restrizione.

CAPO DODICESIMO

Disposizioni relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (1)

(1) Rubrica così sostituita, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 213, Ordinarmento giudiziario [4]. La precedente rubrica era: «Disposizioni relative al procedimento davanti al pretore».

155. Decisione sulla richiesta di incidente probatorio. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 54, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

156. Opposizione alla richiesta di archiviazione. - (1)



GD 94/9/74

(1) Articolo abrogato dall'art. 54, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

157. Ulteriori indagini. Avocazione.



 Articolo dichiarato illegittimo (C. cost. 12 ottobre 1990, n. 445).

158. Avocazione nel caso di mancato accoglimento della richiesta di archiviazione. - (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 54, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

159. Indicazione dei procedimenti speciali nel decreto di citazione a giudizio. - 1. Nel decreto di citazione a giudizio sono indicati i procedimenti speciali [c.p.p. 552], e i relativi articoli di legge, che possono trovare applicazione nel caso concreto.

2. Il pubblico ministero, nel decreto di citazione a giudizio, può manifestare il proprio consenso all'applicazione della pena su richiesta, indicando gli elementi previsti dall'articolo 444, comma 1, del Codice (1).

(1) Comma così sostituito dall'art. 55, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

160. Determinazione della data dell'udienza dibattimentale o del procedimento speciale. - 1.

Ai fini dell'emissione del decreto di citazione a giudizio [c.p.p. 552] ovvero del decreto che dispone il giudizio a seguito del decreto penale [c.p.p. 557], la richiesta prevista dall'articolo 132, comma 2 è proposta al [presidente del tribunale (1)] rispettivamente dal pubblico ministero o dal giudice per le indagini preliminari.

2. (2)

(1) Le parole «presidente del tribunale» hanno sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, le parole «pretore dirigente» (art. 214, Ordinarmento giudiziario [4]).

(2) Comma abrogato dall'art. 54, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

161. Deposito degli atti per il giudizio abbreviato. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 54, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

162. Delega delle funzioni di pubblico ministero in udienza dibattimentale.

- 1. La delega prevista dall'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (1) è

conferita con atto scritto di cui è fatta annotazione in apposito registro ed è esibita in dibattimento.

2. Nel caso di giudizio direttissimo [c.p.p. 558], la delega può essere conferita anche per la partecipazione alla contestuale udienza di convalida.

3. Quando si presenta la necessità di prestare il consenso all'applicazione della pena su richiesta o al giudizio abbreviato [c.p.p. 556] (2) ovvero si deve procedere a nuove contestazioni [c.p.p. 517, 518], il pubblico ministero delegato può procedere a consultazioni con il procuratore della Repubblica.

4. Il [giudice (3)], nel caso previsto dal comma 3, può sospendere l'udienza per il tempo strettamente necessario.



(1) Ordinamento giudiziario [4].

(2) Il riferimento al consenso del pubblico ministero al giudizio abbreviato ha perso ogni significato in seguito alle modificazioni apportate alla disciplina del giudizio abbreviato dalla l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(3) La parola «giudice» ha sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, la parola «pretore» (art. 215, Ordinamento giudiziario [4]).

163. Presentazione dell'arrestato per la convalida. - 1. Nel caso previsto dall'articolo 558 (1), comma 1, la presentazione dell'arrestato al [giudice (2)] per la convalida e il contestuale giudizio è disposta dal procuratore della Repubblica [presso la pretura (3)] con l'atto mediante il quale formula l'imputazione.

2. Gli ufficiali o gli agenti di polizia giudiziaria [c.p.p. 57] che hanno eseguito l'arresto [c.p.p. 386] consegnano immediatamente gli atti al pubblico ministero presente all'udienza.

(1) La parola «556» è stata sostituita dalla parola «558» dall'art. 51, l. 16 dicembre 1999, n. 479.

(2) La parola «giudice» ha sostituito, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, la parola «pretore» (art. 216, Ordinamento giudiziario [4]).

(3) Parole soppresse, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 216, Ordinamento giudiziario [4].

CAPO DODICESIMO-BIS (1)

Disposizioni relative alle sezioni distaccate del tribunale

(1) Capo introdotto, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 217, Ordinamento giudiziario [4].

163-bis. Inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate del tribunale. (1) - 1. L'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica (2) è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado [c.p.p. 492].

2. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile [c.p.p. 125].

(1) Articolo introdotto, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 217, Ordinamento giudiziario [4].

(2) V. artt. 48^{1-bis} ss., Ordinamento giudiziario [4].

163-ter. Presentazione dell'atto di impugnazione presso la sezione distaccata. (1) - 1. Nei casi previsti dagli articoli, 461 comma 1 e 582 comma 2 del codice, le dichiarazioni e le impugnazioni possono essere presentate anche nella cancelleria della sezione distaccata del tribunale.

(1) Articolo introdotto, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, dall'art. 217, Ordinamento giudiziario [4].

CAPO TREDICESIMO



Disposizioni relative alle impugnazioni

164. Deposito delle copie dell'atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli. - 1. Le parti [c.p.p. 60, 76, 83, 89, 90] devono depositare le copie dell'atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall'articolo 584 del codice.

2. Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell'atto di impugnazione, nel caso di appello [c.p.p. 593 ss.], e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione [c.p.p. 606], oltre a una copia per il procuratore generale [167].

3. Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l'impugnazione. [I diritti dovuti per le copie sono triplicati. Qualora chi ha proposto l'impugnazione, a seguito della richiesta da parte della cancelleria a mezzo di lettera raccomandata con tassa a carico del destinatario, non provveda al pagamento della somma dovuta, il dirigente dell'ufficio di cancelleria emette ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva nei confronti del medesimo e del suo difensore se quest'ultimo ha sottoscritto l'atto. Si osservano le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato] (1).

4. A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia delle sentenze impugnate e degli atti di impugnazione.

(1) Periodi abrogati dall'art. 299, Spese di giustizia ; in argomento, v. ora, art. 272, Spese di giustizia .

165. Annotazione dell'impugnazione in calce al provvedimento impugnato.

1. Prima della notificazione [c.p.p. 584], l'impugnazione è annotata in calce al provvedimento impugnato, con l'indicazione di chi la ha proposta e della data della proposizione.

2. Le copie del provvedimento impugnato trasmesse al giudice dell'impugnazione contengono le indicazioni previste dal comma 1.

166. Comunicazione al procuratore generale dell'appello dell'imputato.

1. Qualora non sia stata proposta impugnazione da parte del procuratore generale, l'appello dell'imputato [c.p.p. 571] è comunicato anche al procuratore generale agli effetti dell'articolo 595 del codice.

167. Nuovi motivi dell'impugnazione già proposta.

1. Nel caso di presentazione di motivi nuovi, si applicano le disposizioni dell'articolo 164, commi 2 e 3 e devono essere specificati i capi e i punti enunciati a norma dell'articolo 581, comma 1, lettera a) del codice, ai quali i motivi si riferiscono [c.p.p. 311⁴, 325⁴, 585⁴, 611¹].



168. Disposizione di rinvio.

1. Nei giudizi di impugnazione [c.p.p. 593 ss.] si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado.

169. Riduzione dei termini nel giudizio di cassazione.

1. Nei casi di urgenza, le parti possono chiedere la riduzione dei termini stabiliti per il giudizio di cassazione [c.p.p. 610]. Il presidente, se accoglie la richiesta, dispone con decreto la riduzione dei termini in misura non superiore a un terzo. Del provvedimento di riduzione è fatta menzione negli avvisi.

2. Con l'atto di ricorso o anche successivamente le parti possono rinunciare agli avvisi.

169-bis. Sezione della corte di cassazione per l'esame dell'inammissibilità dei ricorsi.

(1) - 1. La sezione di cui al comma 1 dell'articolo 610 del codice è predeterminata con rotazione biennale dal provvedimento tabellare riguardante la corte di cassazione.

(1) Articolo aggiunto dall'art. 6⁴, l. 26 marzo 2001, n. 128, in materia di tutela della sicurezza dei cittadini.

170. Sezioni unite.

1. Le sezioni unite [c.p.p. 618] sono convocate con decreto del presidente della corte di cassazione o del presidente aggiunto da lui delegato e sono composte con magistrati di tutte le sezioni penali. Il collegio è presieduto dal presidente della corte ovvero, su sua delegazione, dal presidente aggiunto o da un presidente di sezione.

171. Questione dedotta nel corso della discussione.

1. Se una questione è

dedotta per la prima volta nel corso della discussione [c.p.p. 614], il presidente può concedere nuovamente la parola alle parti già intervenute.

172. Restituzione alla sezione di ricorso già rimessi alle sezioni unite. - 1. Nel caso previsto dall'articolo 618 del codice, il presidente della corte di cassazione può restituire alla sezione il ricorso qualora siano stati assegnati alle sezioni unite altri ricorsi sulla medesima questione o il contrasto giurisprudenziale risulti superato.

2. In nessun caso può essere restituito il ricorso che, dopo una decisione delle sezioni unite, è stato rimesso da una sezione della corte di cassazione, con l'enunciazione delle ragioni che possono dar luogo a un nuovo contrasto giurisprudenziale.

173. Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto. - 1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione [c.p.p. 617].

2. Nel caso di annullamento con rinvio [c.p.p. 623], la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

3. Quando il ricorso è stato rimesso alle sezioni unite [c.p.p. 618], la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.

174. Rettifiche e integrazioni alla motivazione. - 1. Nel caso previsto dall'articolo 617, comma 3 del codice, alla redazione del testo rettificato o integrato provvede la corte di cassazione in camera di consiglio. Quando ciò non è possibile, provvede un consigliere che può anche essere diverso da quello precedentemente designato per la redazione della motivazione.

175. Determinazione del giudice di rinvio. - 1. Per determinare ai fini del giudizio di rinvio [c.p.p. 623] la corte di appello, la corte di assise d'appello, la corte di assise o il tribunale più vicino, si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi del distretto o, rispettivamente, del circolo o del circondario.

176. Rilascio dei documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario. - 1. I documenti da unire alla domanda di riparazione dell'errore giudiziario, a norma dell'articolo 645 del codice, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da imposta di bollo.

CAPO QUATTORDICESIMO

Disposizioni relative ai giurì d'onore

177. Deferimento del giudizio a un giurì d'onore. - 1. Agli effetti dell'articolo 597 del codice penale, la facoltà di deferire a un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto s'intende esercitata quando i componenti il giurì hanno accettato la nomina. L'accettazione deve risultare da atto scritto.

2. Nel deferire il giudizio previsto dal comma 1, le parti interessate, se non dichiarano espressamente di rinunciare al diritto al risarcimento e alla riparazione [c.p. 185], possono demandare al giurì il relativo accertamento e le conseguenti pronunce in via equitativa.

3. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta dal presidente del tribunale.

4. Su richiesta delle parti interessate, la nomina dei componenti il giurì può essere fatta da associazioni legalmente riconosciute come enti morali. I componenti sono scelti fra le persone iscritte in appositi albi formati dalle stesse associazioni e approvati dal presidente del tribunale.

5. Se vengono a mancare per qualunque causa tutti o alcuni dei componenti il giurì, il presidente del tribunale o le associazioni provvedono alla loro sostituzione.

178. Componenti dei giurì d'onore. Termine per la pronuncia del verdetto.

- 1. Il giurì d'onore si compone di uno o più membri in numero dispari.

2. Il giurì deve pronunciare il verdetto nel termine di tre mesi dal giorno dell'accettazione. Il presidente del tribunale per gravi motivi può prorogare questo termine fino ad altri tre mesi.

179. Procedimenti davanti ai giurì d'onore. - 1. Le sedute dei giurì non sono pubbliche.

2. I componenti del giuri sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti compiuti, salvo che per il verdetto.

3. È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, degli atti o documenti concernenti il giudizio, fatta eccezione per il verdetto. Sono applicabili gli articoli 684 e 685 del codice penale.

4. Quando lo ritiene necessario, il giuri può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni.

5. Il giuri, quando è stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177, commi 3 e 4, può chiedere documenti e informazioni alle pubbliche amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e compiere altri accertamenti.

180. Sanzioni pecuniarie. - 1. I componenti del giuri che violano gli obblighi stabiliti dall'articolo 178, comma 2 o dall'articolo 179, comma 2 possono essere condannati al pagamento di una somma da euro 25 a euro 258 a favore della cassa delle ammende.

2. Nel caso in cui il giuri sia stato nominato nei modi indicati nell'articolo 177, commi 3 e 4, il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da euro 12 a euro 129 a favore della cassa delle ammende.

3. Le condanne previste dai commi 1 e 2 sono pronunciate dal presidente del tribunale, sentito il trasgressore, e alla loro esecuzione provvede la cancelleria del tribunale, osservate le disposizioni dell'articolo 664 del codice.

CAPO QUINDICESIMO

Disposizioni relative all'esecuzione

181. Esecuzione delle pene pecuniarie e recupero delle spese. - (1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora artt. 200, 212 e 236, Spese di giustizia [1]. Il testo dell'articolo era il seguente: «1. Entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna, la cancelleria del giudice dell'esecuzione provvede al recupero delle pene pecuniarie e delle spese del procedimento nei confronti del condannato. 2. A tal fine la cancelleria notifica al condannato l'estratto della sentenza in forma esecutiva o il decreto unitamente all'atto di precetto contenente l'intimazione di pagare entro dieci giorni dalla notificazione o, se si tratta di decreto, dalla sca-

denza del termine per proporre opposizione, le somme in esso specificamente indicate per pena pecuniaria, spese recuperabili per intero e spese recuperabili in misura fissa. 3. L'avviso di pagamento e il precetto per le pene pecuniarie pagabili ratealmente contengono l'indicazione dell'importo e della scadenza delle singole rate; il termine per il pagamento decorre dalla scadenza suddetta. La stessa disposizione si osserva quando la rateizzazione è disposta dal magistrato di sorveglianza a norma dell'articolo 660 comma 3 del codice. In ogni caso non sono dovuti interessi per la rateizzazione. 4. La specifica contenuta nell'atto di precetto sostituisce la nota delle spese. 5. La procedura prevista nel presente articolo si applica anche per il recupero delle spese di mantenimento in carcere».

182. Procedura in caso di insolubilità.

-(1)



(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora artt. 237 e 238, Spese di giustizia [1]. Il testo dell'articolo era il seguente: «1. Se la procedura esecutiva per il recupero della pena pecuniaria o di una rata di essa ha esito negativo, la cancelleria del giudice dell'esecuzione trasmette copia degli atti al pubblico ministero perché proceda a norma dell'articolo 660 del codice. 2. Al fine di accertare la effettiva insolubilità del condannato e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, il magistrato di sorveglianza dispone le opportune indagini nel luogo dove il condannato o il civilmente obbligato ha il domicilio o la residenza ovvero si ha ragione di ritenere che possieda beni o cespiti di reddito e richiede, se necessario, informazioni agli organi finanziari».

183. Richiesta di applicazione di pena accessoria. - 1. Quando alla condanna consegue di diritto una pena accessoria [c.p. 28 ss.] predeterminata dalla legge nella specie e nella durata, il pubblico ministero ne richiede l'applicazione al giudice dell'esecuzione [c.p.p. 665] se non si è provveduto con la sentenza di condanna [c.p.p. 662].

184. Forma dei provvedimenti che applicano altre sanzioni pecuniarie. -

1. Salvo che la legge disponga altrimenti, i provvedimenti previsti dall'articolo 664, comma 1 del codice sono adottati con ordinanza.

185. Assunzione delle prove nel procedimento di esecuzione. - 1. Il giudice,

nell'assumere le prove a norma dell'articolo 666, comma 5 del codice, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la citazione e l'esame dei testimoni e l'espletamento della perizia.

186. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato.

- 1. Le copie delle sentenze [c.p.p. 648] o decreti irrevocabili [c.p.p. 461⁷], se non sono allegate alla richiesta prevista dall'articolo 671, comma 1 del codice, sono acquisite di ufficio.

187. Determinazione del reato più grave.

- 1. Per l'applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato da parte del giudice dell'esecuzione [c.p.p. 671] si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, anche quando per alcuni reati si è proceduto con giudizio abbreviato [c.p.p. 438 ss., 556].

188. Concorso formale e reato continuato nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.

- 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 137, nel caso di più sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti pronunciate in procedimenti distinti contro la stessa persona, questa [c.p.p. 60] e il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell'esecuzione [c.p.p. 665] l'applicazione della disciplina del concorso formale [c.p. 81¹] o del reato continuato [c.p. 81²], quando concordano sulla entità della sanzione sostitutiva (1) o della pena detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice (2). Nel caso di disaccordo del pubblico ministero [c.p.p. 446⁹], il giudice, se lo ritiene ingiustificato, accoglie ugualmente la richiesta [c.p.p. 448¹].



GD 04/31/63

(1) V. artt. 53 ss., Sanzioni sostitutive □.

(2) L'art. 1, l. 2 agosto 2004, n. 205 (G.U. n. 187 dell'11 agosto 2004), entrata in vigore il 12 agosto 2004, ha sostituito le parole «, sempre che quest'ultima non superi complessivamente due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria» con le parole «detentiva, sempre che quest'ultima non superi complessivamente cinque anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, ovvero due anni, soli o congiunti a pena pecuniaria, nei casi previsti nel comma 1-bis dell'articolo 444 del codice».

189. Comunicazione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza.

- 1. Il dispositivo dei provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza [c.p.p. 678¹] che incidono

sulla durata della pena, o sulla data in cui la stessa deve avere inizio o termine, è comunicato senza ritardo, a cura della cancelleria presso il giudice medesimo, al pubblico ministero competente per l'esecuzione della sentenza di condanna [c.p.p. 678³]. Le medesime disposizioni si applicano ai provvedimenti esecutivi del giudice di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza [c.p.p. 679].

190. Prescrizioni per la persona sottoposta a libertà vigilata.

- 1. Il magistrato di sorveglianza stabilisce le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata a norma dell'articolo 228 del codice penale [c.p.p. 679].

2. Le prescrizioni sono trascritte in una carta precettiva che è consegnata all'interessato con obbligo di conservarla e di presentarla ad ogni richiesta dell'autorità. In caso di irreperibilità [c.p.p. 159 ss.], il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.

3. Il vigilato non può, senza autorizzazione del magistrato di sorveglianza, trasferire la propria residenza o dimora [c.c. 43] in un comune diverso e deve informare gli organi ai quali è stata affidata la vigilanza di ogni mutamento di abitazione nell'ambito del comune.

4. In caso di trasferimento non autorizzato, di successiva irreperibilità e di altre trasgressioni, il magistrato di sorveglianza provvede a norma dell'articolo 231 del codice penale.

5. Copia delle prescrizioni indicate nel comma 1 è comunicata agli organi e alle persone cui è affidata la vigilanza a norma degli articoli 228 e 232 del codice penale nonché al centro di servizio sociale.

6. La vigilanza è esercitata in modo da non rendere difficoltosa alla persona che vi è sottoposta la ricerca di un lavoro e da consentirle di attendervi con la necessaria tranquillità.

191. Applicazione del divieto di soggiorno.

- 1. Il provvedimento del magistrato di sorveglianza che applica il divieto di soggiorno in determinati luoghi a norma dell'articolo 233 del codice penale [c.p.p. 679] è immediatamente comunicato dalla cancelleria agli organi di pubblica sicurezza dei comuni o delle province cui si riferisce il divieto. Di ogni trasgressione gli organi predetti fanno rapporto al magistrato di sorveglianza per i provvedimenti conseguenti.

192. Annotazione del decreto di grazia. - 1. Il pubblico ministero competente a norma dell'articolo 681, comma 4 del codice provvede senza ritardo affinché il decreto di grazia sia annotato sull'originale della sentenza [c.p.p. 442] o del decreto penale di condanna [c.p.p. 460, 557].

193. Annotazione del provvedimento di riabilitazione e di revoca delle sentenze di condanna. - 1. Il provvedimento che concede la riabilitazione [c.p.p. 683], divenuto irrevocabile, è annotato nella sentenza di condanna [c.p.p. 442] a cura della cancelleria del giudice che l'ha emessa. Allo stesso modo si procede per i provvedimenti di revoca adottati a norma degli articoli 669 e 673 del codice [reg. 33].

194. Iscrizioni nel casellario giudiziale. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1]; v., ora, artt. 3, 24 e 25, Casellario giudiziale [1].

195. Richiesta del certificato spedito per ragioni di elettorato. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1]; v., ora, art. 29, Casellario giudiziale [1].

196. Iscrizione delle sentenze di applicazione di sanzioni sostitutive a richiesta dell'imputato. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1].

197. Condanne da non menzionare nei certificati richiesti dall'interessato. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1].

198. Certificati che possono essere chiesti dall'interessato. - (1)

(1) Articolo soppresso dall'art. 34, d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, recante norme integrative e correttive del processo penale.

199. Recupero delle spese del procedimento. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora artt. 86 ss., Spese di giustizia [1].

200. Annotazione delle spese anticipate dall'erario. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 299, Spese di giustizia [1]; in argomento, v. ora Spese di giustizia [1].

CAPO SEDICESIMO

Disposizioni relative ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere

201. Traduzione delle domande provenienti da un'autorità straniera. - 1. Le domande provenienti da un'autorità straniera nonché i relativi atti e documenti [c.p.p. 700] sono accompagnati da una traduzione in lingua italiana.

202. Consenso dell'interessato alla estradizione per l'estero. - 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 703 e 717 del codice, il consenso dell'interessato alla estradizione [c.p.p. 701², 710³] è prestato davanti al presidente della corte di appello nel rispetto delle garanzie previste dall'articolo 701, comma.

2. Il verbale è compilato in due originali, uno dei quali è trasmesso senza ritardo, a cura della cancelleria, al ministro di grazia e giustizia (1).

(1) V. nota 2, art. 6.

203. Comunicazioni al ministro di grazia e giustizia (1) in merito all'extradizione. - 1. La cancelleria comunica senza ritardo al ministro di grazia e giustizia (1) l'avvenuta scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o l'avvenuto deposito della sentenza della corte di cassazione [c.p.p. 706]. Trasmette, inoltre, al ministro di grazia e giustizia (1) copia della sentenza della corte di appello non più soggetta a impugnazione ovvero copia della sentenza della corte di cassazione.

(1) V. nota 2, art. 6.

204. Comunicazioni all'autorità giudiziaria che ha trasmesso la rogatoria all'estero. - 1. Le comunicazioni previste dall'articolo 727, comma 3 del codice devono pervenire all'autorità giudiziaria richiedente senza ritardo. Le comunicazioni dell'avvenuto inoltro della rogatoria ovvero dell'emissione del decreto previsto dall'articolo 727, comma

2 del codice devono comunque pervenire entro cinque giorni dalle rispettive date di inoltro e di emissione.

204-bis. Comunicazioni dell'autorità giudiziaria in tema di rogatoria. (1) - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette senza ritardo copia al Ministero della giustizia.

(1) Articolo inserito dall'art. 15¹, Assistenza giudiziaria [2].

205. Richiesta del testo di leggi straniere. - 1. L'autorità giudiziaria, per ragioni di ufficio, può richiedere al ministro di grazia e giustizia (1) il testo di leggi straniere.

(1) V. nota 2, art. 6.

205-bis. Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria. (1) - 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria [c.p.p. 701², 710³, 711, 712³; att. 205-bis⁴], il consenso espresso non può essere revocato, salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

(1) Articolo inserito dall'art. 16¹, Assistenza giudiziaria [2].

205-ter. Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero. (1) - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

(1) Articolo inserito dall'art. 16¹, Assistenza giudiziaria [2].

2. Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la

possibilità di presenza del difensore o di un sostituto [c.p.p. 96, 97, 102] nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.

3. L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete [c.p.p. 143] se non conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.

4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, nei casi in cui l'imputato non dà il consenso [att. 205-bis] o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice.

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis.



(1) Articolo inserito dall'art. 16¹, Assistenza giudiziaria [2].

CAPO DICIASSETTESIMO

Disposizione finale

206. Regolamento ministeriale. (1) - 1. Con decreto (2) del ministro di grazia e giustizia (3) sono adottate le disposizioni regolamentari che concernono:

a) la tenuta, anche in forma automatizzata, dei registri e degli altri strumenti di registrazione in materia penale;

b) le modalità di formazione e di tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari penali;

c) le altre attività necessarie per l'attuazione del codice non disciplinate dal presente decreto.

2. Il decreto previsto dal comma 1 e quello previsto dall'articolo 199 sono emanati entro il 30 settembre 1989; all'uopo il Consiglio di Stato deve pronunciarsi entro quindici giorni dalla richiesta del parere.

(1) Ai sensi dell'art. 25, l. 7 dicembre 2000, n. 397, le disposizioni regolamentari di cui all'art. 206 delle


norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono modificate conformemente a quanto previsto dalla legge medesima.

(2) V. i dd.mm. 30 settembre 1989, n. 334 (regolamento per l'esecuzione del c.p.p.) e 11 ottobre 1989, n. 347.

(3) V. nota 2, art. 6.

TITOLO SECONDO (1)

Norme di coordinamento

(1) Nel procedimento davanti al giudice di pace, v. art. 2¹, Giudice di pace .

207. Ambito di applicazione delle disposizioni del codice. - 1. Le disposizioni del codice si osservano nei procedimenti relativi a tutti i reati anche se previsti da leggi speciali, salvo quanto diversamente stabilito in questo titolo e nel titolo III [241 ss.].



208. Corrispondenza tra gli istituti e le disposizioni del codice e del codice abrogato. - 1. Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni del codice abrogato, il richiamo si intende riferito agli istituti o alle disposizioni del codice che disciplinano la corrispondente materia.


209. Corrispondenza tra uffici e organi del codice e del codice abrogato. - 1. Quando leggi o decreti indicano uffici o organi giudiziari con la denominazione del codice abrogato, l'indicazione si intende riferita agli uffici o agli organi giudiziari ai quali il codice attribuisce funzioni corrispondenti o analoghe.

210. Competenza. - 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che regolano la competenza per materia [c.p.p. 5 ss.] o per territorio [c.p.p. 8 ss.] in deroga alla disciplina del codice (1) nonché le disposizioni che prevedono la competen-

za del giudice penale in ordine a violazioni connesse a fatti costituenti reato.




(1) Per ipotesi previste da leggi speciali, v.:


- art. 21, Stampa .

- art. 7, l. 20 giugno 1952, n. 645, recante norme sulla ricostituzione del disciolto partito fascista;

- art. 14, l. 2 aprile 1962, n. 161, recante norme sui reati commessi a mezzo della cinematografia e della rappresentazione teatrale;

- art. 6^{3,4}, Discriminazione razziale, etnica e religiosa

 - art. 2², l. 25 gennaio 1982, n. 17, recante norme di attuazione dell'art. 18 Cost. in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata «Loggia P2»;

- art. 29^{2,3}, Misure di prevenzione .

- art. 30, l. 6 agosto 1990, n. 223, recante norme sui reati commessi attraverso trasmissioni radiofoniche o televisive.

211. Rapporti tra azione civile e azione penale. - 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 75, comma 2 del codice, quando disposizioni di legge prevedono la sospensione necessaria del processo civile o amministrativo a causa della pendenza di un processo penale, il processo civile o amministrativo è sospeso fino alla definizione del processo penale [c.p.p. 648] se questo può dare luogo a una sentenza che abbia efficacia di giudicato nell'altro processo [c.p.p. 651 ss.] e se è già stata esercitata l'azione penale [50, 405, 423, 516 ss., 552].

212. Costituzione di parte civile e intervento nel processo. - 1. Quando leggi o decreti consentono la costituzione di parte civile o l'intervento nel processo penale al di fuori delle ipotesi indicate nell'articolo 74 del codice, è consentito solo l'intervento nei limiti e alle condizioni previsti dagli articoli 91, 92, 93 e 94 del codice.

2. Resta in vigore l'articolo 240 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (1).

(1) Esso concerne la costituzione di parte civile nel processo penale per i reati preveduti dal titolo VI della legge fallimentare del curatore, del commissario giudiziale, del commissario liquidatore e, quando manchi la costituzione di tali soggetti o quando s'intenda far valere un titolo di azione propria personale, dei singoli creditori.

213. Responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e provvisoria esecuzione. - 1. Continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 5-*bis* del decreto legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39 (1).

(1) L'art. 5-*bis* della legge menzionata, recante modifiche alla disciplina della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, così recita: «Le sentenze che pronunciano condanna a favore del danneggiato per il pagamento delle indennità spettanti a norma della presente legge e della l. 24 dicembre 1969, n. 990, sono provvisoriamente esecutive».

214. Arresto o cattura da parte di organi che non esercitano funzioni penali. - 1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'arresto [c.p.p. 380 ss.] o la cattura [c.p.p. 272 ss.] da parte di organi giudiziari che non esercitano funzioni penali.

215. Rilascio del passaporto. - 1. È abrogato l'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 21 novembre 1967, n. 1185 (1).



(1) La legge menzionata reca norme sui passaporti.

216. Modalità di esecuzione della custodia cautelare, delle pene e delle misure di sicurezza. - 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi e decreti che prevedono speciali modalità per l'esecuzione della custodia cautelare [c.p.p. 285, 656], delle pene e delle misure di sicurezza [c.p.p. 312 ss., 658] in istituti penitenziari (1).

(1) V. art. 12, Terrorismo [1]; v., altresì, art. 79, l. 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza.

217. Applicazione provvisoria di pene accessorie. - 1. È abrogato l'articolo 140 del codice penale.

2. È abrogata, altresì, ogni altra disposizione che prevede l'applicazione provvisoria di pene accessorie [c.p. 28 ss.].

218. Ipoteca legale. - 1. Sono abrogate le disposizioni del codice penale che prevedono l'ipoteca legale [c.p. 189-191].

2. L'ipoteca legale per illeciti penali prevista da altre disposizioni di legge (1) è sostituita con il sequestro conservativo secondo le norme del codice [c.p.p. 316 ss.].

(1) V. art. 29³, Misure di prevenzione [3].

219. Associazioni segrete. - 1. Continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (1).

(1) Essa reca norme di attuazione dell'art. 18 Cost., in materia di associazioni segrete e scioglimento della Loggia P2.

220. Attività ispettive e di vigilanza. - 1. Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice.



221. Modalità particolari per la denuncia delle notizie di reato. - 1. Continuano a osservarsi le disposizioni di leggi o decreti che prevedono modalità diverse da quelle indicate negli articoli 331 e 347 del codice per l'inoltro della denuncia all'autorità giudiziaria ovvero consentono di presentare la denuncia stessa ad altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire.

222. Investigatori privati. - 1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 327-*bis* del codice (1) è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività (2).

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:

a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente [c.p.p. 96 ss.];

b) la specie degli atti investigativi richiesti;

c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico.

3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorità giudiziaria procedente (3).

(1) Le parole «nell'articolo 327-bis del codice» hanno sostituito le parole «nell'articolo 38» ai sensi dell'art. 24^{1a)}, l. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2) L'art. 134, R.d. 18 giugno 1931, n. 773, t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, prevede che, senza licenza del prefetto, è vietato ad enti o privati di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

(3) Comma così sostituito dall'art. 24^{1b)}, legge indicata *sub* nota 1.

223. Analisi di campioni e garanzie per l'interessato.

- 1. Qualora nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti si debbano eseguire analisi di campioni per le quali non è prevista la revisione, a cura dell'organo procedente è dato, anche oralmente, avviso all'interessato del giorno, dell'ora e del luogo dove le analisi verranno effettuate [c.p.p. 360]. L'interessato o persona di sua fiducia appositamente designata possono presenziare alle analisi, eventualmente con l'assistenza di un consulente tecnico [c.p.p. 225 ss.]. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.

2. Se leggi o decreti prevedono la revisione delle analisi (1) e questa sia richiesta dall'interessato, a cura dell'organo incaricato della revisione, almeno tre giorni prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora e del luogo ove la medesima verrà effettuata all'interessato e al difensore eventualmente nominato [c.p.p. 360]. Alle operazioni di revisione l'interessato e il difensore hanno diritto di assistere personalmente, con l'assistenza eventuale di un consulente tecnico [c.p.p. 225 ss.]. A tali persone spettano i poteri previsti dall'articolo 230 del codice.

3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di revisione di analisi sono raccolti nel fascicolo per il dibattimento [c.p.p. 431 lett.

b)], sempre che siano state osservate le disposizioni dei commi 1 e 2.

(1) Per ipotesi particolari, v.:

– art. 1⁴⁾, l. 30 aprile 1962, n. 283, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e bevande;

– art. 61³⁾, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

224. Violazione del foglio di via da parte dello straniero.

- 1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 152 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che prevedono l'arresto dello straniero munito di foglio di via obbligatorio che si allontani dall'itinerario prescritto (1).

2. Se l'arresto è convalidato [c.p.p. 391, 449¹⁾, 558] e ricorre taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274 lettere *a)* e *c)* del codice ovvero concreto pericolo di fuga [c.p.p. 274 lett. *b)*], in deroga a quanto stabilito dall'articolo 280 del codice il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone l'applicazione di una misura coercitiva [c.p.p. 272 ss.].

3. Nei casi di applicazione di misure coercitive a norma del comma 2, si applicano, ridotti di due terzi, i termini di durata previsti dall'articolo 303 del codice per i delitti puniti con la reclusione non superiore nel massimo a sei anni, ma la durata complessiva delle misure non può comunque superare il termine di tre mesi.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano non oltre il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del codice.

(1) L'art. 13, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, conv., con mod., dalla l. 28 febbraio 1990, n. 39, recante norme sull'ingresso nel nostro paese, il soggiorno e la regolarizzazione di cittadini extracomunitari, ha abrogato l'articolo 152, R.d. 773/31 e, quindi e implicitamente, anche il primo comma della norma in esame.

225. Perquisizioni domiciliari.

- 1. Continuano a osservarsi le disposizioni dell'articolo 41 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1) e dell'articolo 33 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (2).



(1) Si tratta del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(2) Reati tributari [1].

226. Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni.

(1) (2) - 1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 (3), nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis, del codice. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice.

2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustifichino l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distruzione dei supporti e dei verbali.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoni-

che e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale [c.p.p. 191] fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 5¹, Terrorismo [2].

L'art. 5³, Terrorismo [2], prevede che «Le intercettazioni di comunicazioni telefoniche e telematiche di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, sono eseguite con impianti installati presso la Procura della Repubblica o presso altre idonee strutture individuate dal procuratore che concede l'autorizzazione». Ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del medesimo art. 5: «3-bis. Chiunque divulga a persone non autorizzate o pubblica, anche solo parzialmente, il contenuto delle intercettazioni di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, come sostituito dal comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 3-ter. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 4, indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da due a sei anni».

(2) Per il contrasto del terrorismo internazionale, v. artt. 4 e 7-bis, Terrorismo [3].

(3) Criminalità organizzata [1].

227. Detenzione per uso personale di sostanze stupefacenti. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 136, Stupefacenti [1].

228. Disposizioni speciali in tema di sostanze stupefacenti. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 136, Stupefacenti [1].

229. Disposizioni speciali in tema di sequestri. - 1. Continuano a osservarsi, se più brevi, i termini previsti da leggi o decreti per la trasmissione del verbale di sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria e per la successiva convalida [c.p.p. 355]. In ogni

caso i provvedimenti relativi ai sequestri per il procedimento penale sono assoggettati soltanto ai rimedi previsti dal codice [c.p.p. 318, 322, 322-bis, 324, 325] (1).

(1) V. art. 3, Ordine pubblico [2]; art. 8, l. 20 giugno 1952, n. 645, recante norme sul fascismo; art. 3³, Stampa [2].

230. Fermo, arresto e cattura. - 1. Le disposizioni dell'articolo 384 del codice si osservano anche quando leggi o decreti prevedono il fermo o l'arresto fuori dei casi di flagranza [c.p.p. 382] (1) per delitti punibili con la reclusione superiore nel massimo a tre anni [c.p.p. 278, 379].

2. Ai fini della determinazione di effetti giuridici diversi dalla cattura, se in leggi o decreti si fa riferimento a reati per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura obbligatorio (2), il riferimento deve intendersi operato ai delitti non colposi consumati o tentati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, lettere *a*), *b*), *d*), *f*), *i*) del codice nonché, se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, [c.p.p. 278] dalle lettere *c*), *g*), *b*) dello stesso comma 2. Se il riferimento è fatto a reati per i quali è previsto il mandato o l'ordine di cattura facoltativo, esso deve intendersi operato ai delitti indicati nell'articolo 280 del codice diversi da quelli menzionati nel primo periodo del presente comma.

3. Restano in vigore l'articolo 133 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (3) e l'articolo unico comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1980, n. 575 (4).

(1) V. nota 2, art. 381 c.p.p.

(2) V., per es., art. 10, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [3]; v., peraltro, anche art. 1⁴, Reati delle alte cariche dello Stato, dei Ministri e dei Parlamentari [4].


(3) V. ora artt. 189⁸ e 231, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada.


(4) Esso recita: «Il personale addetto all'esercizio delle ferrovie dello Stato, sia terrestri che marittimo, e di altre ferrovie o tramvie pubbliche, ha l'obbligo di non abbandonare il servizio nel caso di sinistro o incidenti o ogni altra evenienza che possa configurare ipotesi di reato nel quale sia coinvolto nello svolgimento e a causa delle mansioni inerenti alla circolazione ferrotramviaria ed alle attività ad essa specificamente e direttamente connesse. In tal caso il personale suindicato non è soggetto ad arresto per flagranza di reato».

231. Esercizio dell'azione penale da parte di organi diversi dal pubblico ministero. - 1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono l'esercizio dell'azione penale [c.p.p. 50, 405, 423, 526 ss., 552] da parte di organi diversi dal pubblico ministero.

232. Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione. - 1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità [c.p.p. 411] o per essere ignoto l'autore del reato [c.p.p. 415] ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice [c.p.p. 425, 649²].

233. Giudizio direttissimo. - 1. Sono abrogate le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice (1).

2. Tuttavia, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo, anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice (2), per i reati concernenti le armi e gli esplosivi e per i reati commessi con il mezzo della stampa .

 Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale (*C. cost. 8 febbraio 1991, n. 68*); tuttavia a norma dell'art. 12-bis, Mafia [4], per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede a giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli artt. 449 e 566 c.p.p., salvo non siano necessarie speciali indagini.

(1) Per ipotesi previste da leggi speciali, cfr.:

– art. 5-bis, l. 20 giugno 1952, n. 645, recante norme sulla ricostituzione del disciolto partito fascista;

– artt. 17, 24², 26, Ordine pubblico [1];

– art. 80, l. 1^o aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza;

– art. 5, l. 7 agosto 1986, n. 462, in tema di sofisticazioni alimentari.

(2) Ora art. 558.

234. Richiesta di sanzioni sostitutive da parte dell'imputato. - 1. Salvo quanto stabilito dall'articolo 248, comma 4, sono abrogate gli

articoli 77, 78, 79 e 80 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1).



(1) Sanzioni sostitutive [1].


235. Violazioni di leggi finanziarie.

- 1. Nei procedimenti relativi a violazioni delle leggi finanziarie continua a osservarsi la disposizione dell'articolo 53 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (1).


(1) Reati tributari [1].

236. Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza.

- 1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale [c.p.p. 682] o dell'affidamento in prova al servizio sociale (1) è il tribunale di sorveglianza [c.p.p. 677].

2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali dalla legge 26 luglio 1975, n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II-bis del titolo II della stessa legge .



 Comma dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale «nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio» (C. cost. 16 febbraio 1993, n. 53).

(1) V. art. 47, Ordinamento penitenziario [1].

237. Eliminazione di iscrizioni dal casellario giudiziale.

(1) Articolo abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1].

238. Individuazione del pubblico ministero e del giudice per le indagini preliminari nei procedimenti di assise.

- 1. Per i reati di competenza della corte di assise [c.p.p. 5] le indagini preliminari [c.p.p. 326 ss.] sono svolte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale individuato a norma degli articoli 8, 9, 10, 11, e 16 del

codice. Con i medesimi criteri è individuato il giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328]. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli 51, comma 3-bis e 328, comma 1-bis del codice (1).

2. Il procuratore della Repubblica indicato nel comma 1 partecipa al dibattimento davanti alla corte di assise e, nelle ipotesi di giudizio direttissimo [233; c.p.p. 449 ss.], presenta l'imputato davanti al giudice del dibattimento.

3. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 della legge 24 novembre 1951, n. 1324 (2).

(1) L'ultimo periodo del primo comma è stato aggiunto dall'art. 4, d.l. 20 novembre 1991, n. 367, istitutivo della Direzione Nazionale Antimafia, conv., con mod., dalla l. 20 gennaio 1992, n. 8.

(2) Essi disciplinavano la competenza per l'istruzione e le modalità per il giudizio direttissimo avanti la corte di assise.

239. Interruzione della prescrizione.

- 1. Il comma 2 dell'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente: (*omissis*)

240. Trattamento sanitario del detenuto.

- 1. Il provvedimento previsto dall'articolo 11, comma 2 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (1) è adottato con ordinanza [c.p.p. 125] dal giudice che procede. Prima dell'esercizio dell'azione penale [c.p.p. 326 ss., 405] provvede il giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 326]. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado [c.p.p. 529 ss., 559] provvede il magistrato di sorveglianza [c.p.p. 677].

2. Il provvedimento è revocato appena sono cessate le ragioni che lo hanno determinato e può essere modificato per garantire le esigenze di sicurezza che siano sopravvenute. La competenza per la revoca e per la modifica è determinata a norma del comma 1.

(1) Ordinamento penitenziario [1].

240-bis. Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

- 1. L'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, è sostituito dal seguente: (*omissis*) (1)



(1) Sospensione termini processuali [1].

TITOLO TERZO

Norme transitorie

241. Procedimenti in corso che si trovano in una fase diversa da quella istruttoria.

- 1. Salvo quanto previsto dal presente titolo, i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti se a tale data è stata già richiesta la citazione a giudizio ovvero sono stati emessi sentenza istruttoria di proscioglimento non irrevocabile, ordinanza di rinvio a giudizio, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero è stato disposto il giudizio direttissimo.

**242. Procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme anteriori vigenti.**

- 1. La disposizione dell'articolo 241 si osserva altresì:

a) nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice quando è stato compiuto un atto di istruzione del quale è previsto il deposito e il fatto è stato contestato all'imputato ovvero enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto;

b) quando, prima dell'entrata in vigore del codice, è stato eseguito l'arresto in flagranza o il fermo;

c) nei procedimenti connessi a norma dell'articolo 45 del codice abrogato per i quali le condizioni indicate nelle lettere *a)* e *b)* ricorrono anche relativamente a uno solo degli indiziati o imputati ovvero a una sola delle imputazioni, sempre che alla data di entrata in vigore del codice i provvedimenti siano già riuniti.

2. Quando si procede con istruzione sommaria, se entro il 31 dicembre 1990 non è stato ancora richiesto il decreto di citazione a giudizio o richiesta la sentenza di proscioglimento o non è stato disposto il giudizio direttissimo, il pubblico ministero entro i successivi trenta giorni trasmette il fascicolo con le sue conclusioni al giudice istruttore. Questi provvede agli adempimenti previsti dall'articolo 372 del codice abrogato ed entro sessanta giorni dalla scadenza del termine ivi indicato pronuncia sentenza di

proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio.

3. Quando si procede con istruzione formale, se l'istruzione è ancora in corso alla data del 31 dicembre 1990 ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)* del codice, alla data del 30 giugno 1997 (1), il giudice istruttore entro cinque giorni deposita il fascicolo in cancelleria, dandone avviso al pubblico ministero a norma dell'articolo 369 del codice abrogato. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dall'articolo 372 del codice abrogato, il giudice istruttore pronuncia sentenza di proscioglimento od ordinanza di rinvio a giudizio (2).

4. Nei procedimenti di competenza del pretore, se alla data del 31 dicembre 1990, l'istruzione è ancora in corso, il pretore entro trenta giorni pronuncia sentenza di proscioglimento, decreto di citazione a giudizio o decreto penale di condanna ovvero dispone il giudizio direttissimo.



GD 95/28/64

(1) Dal 2 luglio 1996, le parole «alla data del 30 giugno 1997» sono state così sostituite dall'art. 1, l. 2 luglio 1996, n. 343, recante «Proroga dei termini relativi ai procedimenti penali in fase di istruzione formale». Le parole sostituite espressamente dettavano: «alla data del 30 giugno 1996».

Dal 27 giugno 1997 in poi il termine del «30 giugno 1997» è stato ulteriormente prorogato al «31 dicembre 1997» dall'art. 1, l. 27 giugno 1997, n. 183, limitatamente ai procedimenti nei quali siano contestati i delitti previsti dagli artt. 285, 286, 422 e 428 c.p.

(2) Comma così sostituito dall'art. 1, d.lgs. 17 ottobre 1990, n. 293, recante nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato, in vigore dal 20 ottobre 1990.

243. Revoca delle sentenze di proscioglimento.

- 1. Le sentenze istruttorie di proscioglimento emesse nei procedimenti indicati nell'articolo 242, comma 1 possono essere revocate nei casi e con le forme previste dal titolo X del libro V del codice [c.p.p. 434-437].

2. In caso di revoca di una sentenza istruttoria di proscioglimento si osservano le disposizioni del codice. Gli atti di polizia giudiziaria e gli atti istruttori già compiuti sono considerati ad ogni effetto come compiuti nel corso delle indagini

ni preliminari [258; c.p.p. 326 ss.]; tuttavia, quando si tratta di esperimenti giudiziali, perizie o ricognizioni, anche compiuti all'estero col rispetto del contraddittorio, i relativi verbali sono raccolti nel fascicolo previsto dall'articolo 431 del codice (1).

(1) Comma così modificato dall'art. 2, d.lgs. 17 ottobre 1990, n. 293, recante nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato, in vigore dal 20 ottobre 1990, che ha aggiunto la frase da «tuttavia» in poi.

244. Disciplina applicabile in caso di regressione dei procedimenti alla fase istruttoria. - 1. Le disposizioni dell'articolo 243, comma 2 si osservano anche quando, dopo la scadenza dei termini indicati nell'articolo 242, commi 2, 3 e 4, i procedimenti proseguiti con l'applicazione delle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice regrediscono per qualunque motivo alla fase istruttoria ovvero quando i termini suddetti non sono rispettati. In tali casi si osservano altresì le seguenti disposizioni (1):

a) i termini che, secondo il codice, decorrono dal momento in cui è effettuata taluna delle iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, sono computati a partire dalla data del provvedimento che dispone la regressione del procedimento o la trasmissione degli atti al pubblico ministero;

b) alle nullità relative verificatesi nel corso dell'istruzione si applica l'articolo 181, commi 1 e 2 del codice;

c) alla parte civile ritualmente costituita spettano nelle indagini preliminari i poteri attribuiti dal codice alla persona offesa [c.p.p. 90].

2. Quando non sono rispettati i termini indicati nell'articolo 242, commi 2, 3 e 4, il pubblico ministero, il giudice istruttore o il pretore comunica al procuratore generale presso la corte di appello [c.p.p. 51 lett. *b*)], che ne informa il ministro di grazia e giustizia (2), le ragioni che hanno impedito l'osservanza dei predetti termini e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero.

(1) Alinea da ultimo così sostituito dall'art. 2, d.lgs. 17 ottobre 1990, n. 293, recante nuova disciplina dei procedimenti in fase di istruzione formale che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato, in vigore dal 20 ottobre 1990.

(2) V. nota 2, art. 6.

245. Disposizioni del codice applicabili ai procedimenti che proseguono con le norme anteriormente vigenti. - 1.

Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del codice che proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti si osservano le disposizioni degli articoli 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256 e 257.

2. Nei procedimenti indicati nel comma 1 si osservano, inoltre, le seguenti disposizioni del codice:

a) articolo 104;

b) articolo 192;

c) articolo 200;

d) articolo 207;

e) articolo 296, comma 3, per i soli procedimenti pendenti nella fase istruttoria;

f) articolo 298;

g) articoli 314 e 315;

h) articolo 476, comma 2;

i) articolo 486, comma 5 (1);

l) articolo 508, commi 1 e 2;

m) articolo 564;

n) articolo 578;

o) articolo 586;


p) articolo 597, commi 4 e 5;

q) articolo 599.





(1) Ora abrogato (v. c.p.p. 484^{2-bis}).

246. Questioni pregiudiziali. - 1. Per la risoluzione delle questioni pregiudiziali si osservano le disposizioni del codice [c.p.p. 3] nonché quelle delle leggi vigenti. Se è stata disposta la sospensione del processo e questa non più consentita, la relativa ordinanza è revocata.

247. Giudizio abbreviato. - 1. Prima che siano state compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato può chiedere, nella forma prevista dall'articolo 438 del codice, che il processo sia definito allo stato degli atti a norma dell'articolo 442 del codice .

2. Alla presentazione della richiesta il giudice, sospese le formalità di apertura del dibattimento se già iniziate, ne dà avviso al pubblico ministero, che nei cinque giorni


successivi esprime o nega il proprio consenso. Se il consenso interviene e il giudice ritiene di poter decidere allo stato degli atti, fissa con ordinanza l'udienza in camera di consiglio, dandone avviso al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla parte civile. All'udienza, il pubblico ministero e i difensori della parte civile e dell'imputato illustrano, nell'ordine, le rispettive conclusioni; l'imputato può chiedere di essere interrogato dopo le conclusioni del pubblico ministero. Terminata la discussione, il giudice pronuncia sentenza a norma dell'articolo 442 del codice. La sentenza ha autorità di cosa giudicata nel giudizio civile se la parte civile ha presentato le sue conclusioni all'udienza. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 443 del codice .

3. Il giudice, se non vi è il consenso del pubblico ministero o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, pronuncia ordinanza con la quale dispone procedersi nelle forme ordinarie .

4. Quando la richiesta prevista dal comma 1 è formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore. Se si procede con istruzione sommaria, la richiesta è depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo. Nei procedimenti di competenza del pretore il consenso è espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550, comma 1, lettera a) del codice. Si osservano in ogni caso, in quanto applicabili, le disposizioni previste dai commi 1, 2 e 3.

5. Quando si procede a carico di più imputati o per più imputazioni e sussistono i presupposti per definire il processo allo stato degli atti solo per alcuni degli imputati o per alcune delle imputazioni, il giudice, anche di ufficio, dispone con ordinanza la separazione dei procedimenti.



 Il primo, il secondo e il terzo comma della norma sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte costituzionale «nella parte in cui non prevedono che il pubblico ministero, in caso di dissenso, debba enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevedono che il

giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'articolo 442, secondo comma, del codice di procedura penale del 1988» (*C. cost. 8 febbraio 1990, n. 66*).

248. Applicazione della pena su richiesta delle parti. - 1. Prima che siano

compiute le formalità di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice. Se la richiesta non è formulata in udienza, il giudice ne dà avviso all'altra parte che, nei cinque giorni successivi, esprime o nega il proprio consenso. La richiesta e il consenso sono espressi nelle forme previste dall'articolo 446 commi 2, 3 e 6 del codice. Il giudice, se non deve provvedere a norma dell'articolo 421 del codice abrogato e sempre che ne sussistano i presupposti, pronuncia la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2 del codice. Si osservano le disposizioni previste dagli articoli 444, comma 2, 445 e 448 del codice. Quando non pronuncia sentenza, il giudice dispone con ordinanza procedersi nelle forme ordinarie.

2. Se la richiesta è formulata nel corso dell'istruzione, la competenza a provvedere spetta al giudice istruttore, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 447 del codice. Quando si procede con istruzione sommaria, la richiesta dell'imputato è depositata presso la segreteria del pubblico ministero il quale, se esprime il proprio consenso, la trasmette al giudice istruttore unitamente agli atti del processo, altrimenti emette decreto motivato di dissenso. Quando il pubblico ministero ritiene che il processo possa essere definito con la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice, notifica all'imputato avviso di deposito della richiesta che intende rivolgere al giudice; se l'imputato esprime il proprio consenso, il pubblico ministero trasmette la richiesta, il consenso e gli atti del procedimento al giudice istruttore che provvede a norma del primo periodo del presente comma. Nei procedimenti di competenza del pretore, il consenso o il dissenso motivato

è espresso dal pubblico ministero indicato nell'articolo 550, comma 1, lettera *a*) del codice.

3. Si osservano le disposizioni previste dall'articolo 247, comma 5.

4. Continuano ad osservarsi le disposizioni relative all'applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato, a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689 (1), se la richiesta medesima è stata formulata anteriormente all'entrata in vigore del codice e sempre che l'interessato non si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 247 e dal presente articolo.



(1) V. artt. 53 ss., Sanzioni sostitutive □.

249. Procedimento per decreto. - 1. Quando ritiene di emettere decreto di condanna, il pretore può applicare una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.

2. Nei procedimenti di competenza del tribunale, sino alla chiusura dell'istruzione sommaria o formale, il pubblico ministero può chiedere al giudice istruttore di emettere decreto di condanna nei casi previsti dall'articolo 459 del codice, anche per una pena diminuita fino alla metà rispetto al minimo edittale. Se il giudice accoglie la richiesta emette il decreto, altrimenti si procede secondo le forme ordinarie. Per il decreto di condanna e per l'eventuale giudizio di opposizione davanti al tribunale si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice abrogato.

250. Disciplina delle misure cautelari, del fermo, dell'arresto e delle pene accessorie. - 1. Successivamente alla data di entrata in vigore del codice può procedersi al fermo solo nei casi e alle condizioni previste dal codice [c.p.p. 384]. I mandati di cattura e gli ordini e i mandati di arresto possono essere emessi solo se ricorrono i presupposti indicati negli articoli 273, 274 e 280 del codice.

2. I provvedimenti sulla libertà personale disposti anteriormente alla data di entrata in vigore del codice sono revocati se non ricor-

rono i presupposti indicati nell'ultima parte del comma 1 ovvero, quando sono stati disposti con il provvedimento di convalida dell'arresto o di conferma della convalida, se sono relativi a reati per i quali il codice non consente l'arresto in flagranza [c.p.p. 380, 381].

3. Quando i provvedimenti indicati nel comma 2 sono stati emessi esclusivamente al fine di evitare il pericolo per l'acquisizione della prova, il termine previsto dall'articolo 292, lettera *d*) del codice è fissato su richiesta di parte ovvero di ufficio se il provvedimento non è stato ancora eseguito. Competente a fissare il suddetto termine è il giudice che procede o, nel corso dell'istruzione sommaria, il giudice istruttore su richiesta del pubblico ministero o del pretore.

4. Alla data di entrata in vigore del codice cessa l'esecuzione delle pene accessorie provvisoriamente applicate. Il giudice indicato nel comma 3 può disporre in sostituzione di esse, qualora ne ricorrano le condizioni, le misure interdittive previste nel capo III del titolo I del libro IV del codice.



251. Durata delle misure cautelari e restituzione della cauzione. - 1. Quando si procede nei confronti di un imputato che si trova in stato di custodia cautelare si osservano le disposizioni del codice sui termini di durata della custodia stessa [c.p.p. 303 ss.] calcolati a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice. Tuttavia, la durata della custodia cautelare non può superare i termini previsti dalle norme del codice abrogato.

2. Le misure previste dall'articolo 282, comma 1 del codice abrogato, imposte anteriormente alla data di entrata in vigore del codice, sono revocate quando dalla loro esecuzione è decorso un periodo di tempo pari a quello indicato nell'articolo 308, comma 1 del codice.

3. Se alla data di entrata in vigore del codice non è stata pronunciata l'ordinanza prevista dal comma 4 ovvero quella prevista dal comma 6 dell'articolo 292 del codice abrogato, la cauzione è restituita a richiesta dell'imputato o dei suoi eredi e i fideiussori sono liberati.

252. Infermità di mente sopravvenuta all'imputato. - 1. Quando l'imputato si trova ricoverato per infermità di mente sopravvenuta a norma dell'articolo 88 del codice abrogato o tale infermità è accertata successivamente alla data di entrata in vigore del codice, si osservano le disposizioni previste dagli articoli 72 e 73, commi 1, 2 e 3 del codice.

2. I provvedimenti previsti dall'articolo 73, commi 1, 2 e 3 del codice sono adottati senza ritardo dal giudice anche di ufficio.

253. Trasferimento delle funzioni della sezione istruttoria. - 1. Le funzioni attribuite dal codice abrogato alla sezione istruttoria sono esercitate dalla corte di appello.

254. Formule di proscioglimento. - 1. Le sentenze di proscioglimento possono essere pronunciate solo con le formule previste dal codice [c.p.p. 129, 425, 469, 529 ss., 649²].



255. Ricorso immediato per cassazione. - 1. La parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado può proporre direttamente ricorso per cassazione [c.p.p. 606 ss.]. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 569 del codice.

256. Criteri per il rinvio a giudizio. - 1. La richiesta e il decreto di citazione a giudizio nonché l'ordinanza di rinvio a giudizio sono emessi solo quando il pubblico ministero, il pretore o il giudice istruttore ritengono che gli elementi di prova raccolti siano sufficienti a determinare, all'esito dell'istruttoria dibattimentale, la condanna dell'imputato [125; c.p.p. 429].

257. Criteri per l'emissione delle sentenze di proscioglimento. - 1. Ai fini della pronuncia delle sentenze istruttorie di proscioglimento ovvero di quelle previste dall'articolo 421 del codice abrogato, il giudice può tenere conto delle diminuzioni di pena derivanti da circostanze attenuanti e applicare le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.

258. Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice. (1)

- 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini previsti dagli articoli 405, comma 2 e 553, comma 1 del codice (2) sono di dodici mesi e il termine di durata massima delle indagini preliminari scade il 31 dicembre 1991.

2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454, comma 1 del codice è di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'articolo 459, comma 1 del codice è di dodici mesi.

3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243, comma 2 e 244, comma 1.

4. Qualora alla scadenza dei termini per le indagini preliminari il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione, la proroga prevista dagli articoli 406, comma 1 e 553, comma 2 del codice opera di diritto fino al 31 dicembre 1991 per i procedimenti indicati nel comma 1 e per la durata di dodici mesi per i procedimenti relativi alle notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica dalla data di entrata in vigore del codice fino a tutto il 31 maggio 1990. Per i suddetti procedimenti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 412, comma 1 del codice, il procuratore generale presso la corte di appello ha facoltà di avocare le indagini preliminari qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nei termini. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459, comma 1 del codice, può essere trasmessa entro il termine prorogato [reg. 35].

(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 1, d.lgs. 7 dicembre 1990, n. 369, in vigore dall'8 dicembre 1990.

(2) Ora abrogato; v. *sub* Libro VIII c.p.p., nota 2.

259. Disciplina della competenza e della riunione dei procedimenti. - 1. Ai fini della determinazione della competenza per materia e per territorio le disposizioni del codice [c.p.p. 5 ss.] si applicano solo per i reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. La riunione [c.p.p. 17] non può essere disposta e la connessione [c.p.p. 12] non opera tra i procedimenti che proseguono con l'osservanza del codice abro-

gato e quelli per i quali si applica il codice.

260. Esecuzione. - 1. Nelle materie regolate dal libro X del codice [c.p.p. 648 ss.] si osservano le disposizioni ivi previste anche per i provvedimenti emessi anteriormente alla data di entrata in vigore del codice e per i procedimenti già iniziati a tale data, ferma restando la competenza del giudice davanti al quale i procedimenti medesimi sono in corso.

**SPOSTAMENTI DI COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI PENALI NEI QUALI UN MAGISTRATO
ASSUME LA QUALITÀ DI PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI, DI IMPUTATO
OVVERO DI PERSONA OFFESA O DANNEGGIATA DAL REATO (1)**

DAL DISTRETTO DI	AL DISTRETTO DI
Roma	Perugia
Perugia	Firenze
Firenze	Genova
Genova	Torino
Torino	Milano
Milano	Brescia
Brescia	Venezia
Venezia	Trento
Trento	Trieste
Trieste	Bologna
Bologna	Ancona
Ancona	L'Aquila
L'Aquila	Campobasso
Campobasso	Bari
Bari	Lecce
Lecce	Potenza
Potenza	Catanzaro
Cagliari	Roma (2)
Palermo	Caltanissetta
Caltanissetta	Catania
Catania	Messina
Messina	Reggio Calabria
Reggio Calabria	Catanzaro
Catanzaro	Salerno
Salerno	Napoli
Napoli	Roma

(1) Tabella allegata ai sensi dell'art. 7, l. 2 dicembre 1998, n. 420, recante disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati.

(2) Il capoverso «Cagliari ... Roma» ha sostituito il precedente «Cagliari ... Palermo» ai sensi dell'art. 1, l. 24 luglio 2003, n. 199 (G.U. n. 178 del 2 agosto 2003). Ai sensi dell'art. 2 della citata legge: «La disposizione di cui all'articolo 1 si applica ai procedimenti concernenti i reati commessi e ai giudizi civili iniziati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge» (17 agosto 2003).

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

D.m. 30 settembre 1989, n. 334 (G.U. n. 233 del 5 ottobre 1989)

1. - 1. I compiti che il codice, le norme di attuazione e il presente regolamento attribuiscono all'ausiliario, al funzionario di cancelleria, al pubblico ufficiale, alla cancelleria o alla segreteria si intendono attribuiti al personale di cancelleria e di segreteria secondo le mansioni a ciascuno spettanti a norma delle disposizioni sullo stato giuridico.

2. Il dirigente dell'ufficio di cancelleria o di segreteria, con ordine di servizio, ripartisce i compiti fra il personale, in modo da assicurare la continuità ed efficienza del servizio.

2. - 1. Gli uffici giudiziari tengono, nella materia penale, i registri obbligatori conformi ai modelli approvati con decreto (1) del Ministro di grazia e giustizia (2). Possono altresì tenere i registri sussidiari, senza carattere ufficiale, che ritengono utili.

2. I registri non devono presentare alterazioni o abrasioni. Se occorre eseguire cancellature, le stesse sono fatte in modo da lasciar leggere le parole cancellate [att. 48¹].

3. I registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato.

(1) D.m. 30 settembre 1989.

(2) Ora Ministro della giustizia, ai sensi dell'art. 16, d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, contenente la riforma dell'organizzazione del Governo.

3. - 1. Nella formazione dei fascicoli (1) si osservano le disposizioni seguenti:

a) gli atti e le produzioni sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico a cura della cancelleria o segreteria, che provvede alla numerazione delle singole pagine;

b) la copertina del fascicolo deve contenere le generalità della persona a cui è attribuito il reato nonché la data e il numero dell'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice.

2. Il fascicolo deve contenere:

a) l'indice degli atti e delle produzioni;

b) l'elenco delle cose sequestrate [c.p.p. 253 ss., 316 ss., 321 ss., 354];

c) la distinta delle spese anticipate dall'erario, diverse da quelle per le quali è stabilito il recupero in misura fissa;

d) la copia della sentenza [c.p.p. 129, 425, 442, 444, 469, 529 ss., 599 ss., 615 ss., 649] o del decreto penale di condanna [c.p.p. 460, 557].

(1) V. art. 4¹, Giudice di pace [3].

4. (1) - 1. Le comunicazioni previste dall'articolo 157, commi 3 e 8, del codice sono spedite in plico chiuso e contengono:

a) il nome del destinatario della notificazione;

b) l'indicazione della natura dell'atto notificato e del luogo della notificazione;

c) la data e la firma dell'ufficiale giudiziario.

2. Ricorrendone le ipotesi, le comunicazioni contengono altresì l'indicazione del giudice o del pubblico ministero che ha emesso il provvedimento notificato nonché del luogo e della data di comparizione.

(1) V. art. 13², Giudice di pace [3].

5. - 1. Le denunce e gli altri documenti anonimi [c.p.p. 240, 333⁵; att. 108] che non possono essere utilizzati nel procedimento sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento è pervenuto e il relativo oggetto.

2. Il registro e i documenti sono custoditi presso la procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la riservatezza.

3. Decorsi cinque anni da quando i documenti indicati nel comma 1 sono pervenuti alla procura della Repubblica, i documenti stessi e il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale [c.p.p. 134 ss.].

6. - 1. La cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento relativo alla libertà personale [c.p.p. 272 ss.] di persona detenuta o internata lo comunica all'autorità preposta all'istituto penitenziario [att. 94]. A quest'ultima autorità sono comunicati per estratto i provvedimenti che dispongono la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità giudiziaria e gli estratti delle sentenze.

7. (1) - 1. L'autorità preposta a un istituto penitenziario o un funzionario da essa delegato iscrive in un registro, in ordine cronologico, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza, la lingua, lo stato, il domicilio dichiarato o eletto, i contrassegni personali delle persone che riceve in custodia, il giorno della loro entrata nell'istituto, il tempo e il luogo del loro arresto con l'indicazione del provvedimento in forza del quale furono arrestate, dell'autorità a disposizione della quale si trova il detenuto e del nome di chi ha proceduto alla consegna. Nello stesso registro sono iscritti la data dell'uscita dall'istituto, il provvedimento che la ordina e la dichiarazione o l'elezione di domicilio prevista dall'articolo 161, comma 3 del codice.

2. Nel registro sono altresì annotati i provvedimenti comunicati a norma dell'articolo 6.

(1) V. artt. 23⁵ e 24¹, Ordinamento penitenziario [2].

8. - 1. La disposizione dell'articolo 24 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 1976, n. 431 (1), relativa alla vidimazione da parte del magistrato di sorveglianza, si applica anche al registro previsto dall'articolo 57 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

(1) Si tratta del regolamento di esecuzione della l. 26 luglio 1975, n. 354; Ordinamento penitenziario [1].

9. - 1. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari [c.p.p. 284].

2. La disposizione del comma 1 non si applica se la misura degli arresti domiciliari

è eseguita presso le comunità terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia (1), sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalità di lucro.

(1) V. nota 1, art. 2.

10. - 1. L'elenco previsto dall'articolo 81, comma 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è formato assegnando un distinto numero a ciascuna cosa sequestrata. Più cose sequestrate possono essere raggruppate sotto un unico numero quando esse sono della stessa specie e non rilevano per la loro individualità.

2. L'autorità che ha proceduto al sequestro cura che ciascuna cosa o ciascun gruppo di cose siano contraddistinti, mediante le modalità ritenute più idonee, da un numero corrispondente a quello con il quale la cosa o il gruppo di cose sono indicati nell'elenco richiamato dal comma 1.

11. - 1. Se le cose sequestrate sono oggetti preziosi, monete, carte di pubblico credito indicate nell'articolo 458 del codice penale o altri titoli al portatore, si provvede, appena pervengono nella cancelleria o nella segreteria, alla loro verifica, osservate le disposizioni dell'articolo 261 del codice. Allo stesso modo si procede per ogni altra cosa sequestrata quando i sigilli appaiono rotti o alterati. Delle operazioni è compilato verbale [c.p.p. 134 ss.] che viene unito agli atti.

[2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 82, comma 3 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, il denaro sequestrato, se l'autorità giudiziaria non dispone diversamente, è depositato nell'ufficio postale secondo le norme che disciplinano i depositi giudiziari] (1).

(1) Comma abrogato dall'art. 301, Spese di giustizia [1].

12. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 301, Spese di giustizia [1].

13. - 1. La vendita delle cose confiscate [c.p. 240] può essere eseguita dalla cancelleria

ria anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

14. - 1. Nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 326 ss.] possono essere compiuti atti del procedimento anche nei giorni festivi.

15. - 1. La cancelleria del giudice che ha emesso un provvedimento che definisce una fase o un grado del processo ne comunica l'estratto alla segreteria del pubblico ministero per l'annotazione nel registro delle notizie di reato [c.p.p. 335].

2. Alla stessa segreteria è comunicata la trasmissione degli atti a norma dell'articolo 590 del codice o la rimessione per qualunque causa del procedimento ad altra autorità giudiziaria.

16. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, la cancelleria del giudice per le indagini preliminari annota in apposito registro, sotto un unico numero d'ordine, tutti i provvedimenti relativi a un medesimo procedimento adottati nel corso delle indagini preliminari [c.p.p. 326 ss.] o a seguito della chiusura di queste [c.p.p. 405].

2. Gli originali dei provvedimenti del giudice per le indagini preliminari [c.p.p. 328] sono custoditi nel fascicolo relativo agli atti di indagine [c.p.p. 433] presso la segreteria del pubblico ministero. Per le sentenze [c.p.p. 129, 425, 442, 444] e per i decreti di condanna [c.p.p. 460] emessi dal giudice per le indagini preliminari si applica la disposizione dell'articolo 23.

3. Il giudice per le indagini preliminari può disporre l'esibizione dei provvedimenti da lui emessi nel corso delle indagini.

17. - 1. Può prescindersi dall'annotazione prevista dall'articolo 16, comma 1, per i decreti di archiviazione emessi a norma dell'articolo 415 del codice qualora, prima della richiesta di archiviazione, non sia stato emesso alcun provvedimento da parte del giudice per le indagini preliminari. In tal caso, la segreteria del pubblico ministero trasmette alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari i fascicoli contenenti le richieste di archiviazione per essere ignoto l'autore del reato accompagnati da un elenco in duplice esemplare. Uno degli esemplari è restituito alla segreteria del pubblico ministero

con attestazione di ricevuta da parte della cancelleria del giudice.

2. Quando, a seguito della procedura prevista dal comma 1, è emesso decreto di archiviazione, la cancelleria del giudice allega agli atti da restituire alla segreteria del pubblico ministero un elenco in duplice esemplare, nel quale, con riferimento a ciascun procedimento, è indicata la data del decreto di archiviazione. Un esemplare di tale elenco, con l'attestazione di ricevuta da parte della segreteria del pubblico ministero, è conservato nella cancelleria del giudice in raccolta annuale.

18. - 1. La segreteria del pubblico ministero dà avviso senza ritardo ai difensori del deposito della documentazione relativa all'attività integrativa di indagine prevista dall'articolo 430 del codice.

19. - 1. La cancelleria del giudice per le indagini preliminari, nel trasmettere al pubblico ministero il fascicolo a norma dell'articolo 433 del codice, annota nell'indice gli atti acquisiti successivamente al deposito della richiesta di rinvio a giudizio nonché quelli che sono stati raccolti nel fascicolo per il dibattimento [c.p.p. 431]. In quest'ultimo fascicolo sono inseriti l'elenco delle cose sequestrate [c.p.p. 253 ss., 316 ss., 321 ss., 354] e la distinta delle spese non soggette a recupero in misura fissa.

20. - 1. Il ruolo per i dibattimenti davanti al tribunale, alla corte di assise e al [pretore] (1) è formato a norma degli articoli 132 e 160 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 [att. 132-*bis*].

2. Il ruolo per i dibattimenti davanti alla corte di appello e alla corte di assise di appello è formato ogni venti giorni dal presidente della corte di appello o da un consigliere da lui delegato.

3. Il ruolo è affisso a cura della cancelleria all'ingresso dell'aula di udienza almeno un giorno prima di quello dell'udienza.

4. Ai dibattimenti si procede secondo l'ordine del ruolo e conformemente agli orari indicati sui decreti che dispongono il giudizio [c.p.p. 429, 456, 552], salvo che, per ragioni di urgenza o per altro giustificato motivo, il presidente o il [pretore] (1) ordini che sia tenuto

in precedenza un determinato dibattimento iscritto nel ruolo.

5. È in ogni caso data precedenza ai dibattimenti con imputati in custodia cautelare [c.p.p. 284-286].

(1) Il pretore è stato soppresso, con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999 dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, da Ordinamento giudiziario [4].

21. - 1. L'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve trovarsi nell'aula prima che cominci l'udienza [c.p.p. 470 ss.]. Quando il giudice entra nell'aula di udienza ne dà l'annuncio ad alta voce e quando il giudice si ritira in camera di consiglio resta nell'aula agli ordini del pubblico ministero.

2. Durante l'udienza l'ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni deve:

a) impedire qualunque comunicazione tra i testimoni esaminati e quelli da esaminare nonché fra questi ultimi e gli estranei [att. 149];

b) vigilare perché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere esaminati;

c) curare che siano osservate le disposizioni dell'articolo 471 del codice e impedire che sia turbato l'ordine dell'udienza;

d) eseguire gli ordini del presidente o, in sua assenza, del pubblico ministero.

22. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 301, Spese di giustizia [1].

23. - 1. Gli originali delle sentenze [c.p.p. 129, 425, 442, 444, 469, 529 ss., 599 ss., 615 ss., 649] e dei decreti penali di condanna [c.p.p. 460] sono raccolti in appositi volumi custoditi nella cancelleria del giudice che li ha emessi.

24. - 1. I nastri e i supporti previsti all'articolo 49 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dei quali è stata eseguita la trascrizione sono trasmessi senza ritardo alla cancelleria del giudice dell'impugnazione se questi ne fa richiesta.

25. - 1. Prima dell'udienza della corte di cassazione [c.p.p. 614], la cancelleria trasmette al presidente e ai consiglieri copia

del provvedimento impugnato, dell'atto di impugnazione e delle memorie.

26. - 1. Con decreto del presidente della corte di cassazione sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle sentenze dalle quali devono essere tratte le massime e per la redazione delle stesse.

27. - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 625, comma 4, del codice, la cancelleria annota sull'originale della sentenza o del decreto di condanna l'irrevocabilità del provvedimento [c.p.p. 648], dandone comunicazione alla segreteria del pubblico ministero per le conseguenti annotazioni sul registro previsto dall'articolo 335 del codice.

28. - 1. La cancelleria, quando un provvedimento diviene esecutivo [c.p.p. 650] per non essere stata proposta impugnazione od opposizione, ne trasmette l'estratto senza ritardo, e comunque entro cinque giorni, al pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice. Fermo quanto previsto dall'articolo 626 del codice, allo stesso modo provvede la cancelleria della Corte di cassazione quando l'esecuzione consegue alla decisione della stessa Corte.

2. L'estratto del provvedimento contiene le generalità della persona nei confronti della quale deve essere eseguito, l'imputazione, il dispositivo e, quando ne è il caso, l'attestazione che non è stata proposta impugnazione od opposizione. All'estratto è allegata copia dei dispositivi dei provvedimenti che hanno definito gli eventuali altri gradi del procedimento.

3. Allo stesso modo si procede quando la legge stabilisce che l'impugnazione non sospende l'esecuzione del provvedimento.

4. Il pubblico ministero promuove senza ritardo l'esecuzione del provvedimento.

29. - 1. Per l'esecuzione delle sentenze [c.p.p. 129, 425, 442, 444, 469, 529 ss., 599 ss., 615 ss., 649] e dei decreti di condanna [c.p.p. 460] la segreteria del pubblico ministero procede ai seguenti adempimenti:

a) eseguire i necessari accertamenti, iscrivere ciascuna sentenza di condanna a pene detentive nel registro delle esecuzioni; le sentenze di condanna a pene pecuniarie o

a sanzioni sostitutive, i decreti di condanna nonché le sentenze di condanna a pene detentive la cui esecuzione è sospesa sono iscritti nel registro delle esecuzioni nel caso di conversione in pena detentiva o di revoca della sospensione. Con l'iscrizione è annotato il provvedimento con il quale è stata promossa l'esecuzione della sentenza o del decreto di condanna;

b) forma un fascicolo con un numero progressivo corrispondente a quello del registro, nel quale sono raccolti l'estratto indicato nell'articolo 28, il certificato del casellario giudiziale riguardante il condannato, i dati acquisiti presso il servizio informatico previsto dall'articolo 97 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonché copia degli atti del procedimento di grazia e dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in sede di esecuzione. Di tutti gli atti viene formato un indice;

c) sottopone al pubblico ministero il fascicolo, anche per l'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 657 e 663 del codice;

d) trasmette al direttore dell'istituto penitenziario dove si trova il condannato un foglio, sottoscritto dal pubblico ministero, con l'indicazione della quantità di pena da eseguire e della data in cui termina l'esecuzione;

e) comunica al direttore predetto ogni successivo provvedimento che incida sull'esecuzione della pena.

30. - (1)

(1) Articolo abrogato dall'art. 301, Spese di giustizia [1]. In argomento, v. ora artt. 235, 237, 238 e 241, Spese di giustizia [1].

31. - 1. Per l'esecuzione delle sanzioni sostitutive (1) [c.p.p. 661], la cancelleria del magistrato di sorveglianza iscrive in apposito registro l'estratto del provvedimento che le ha disposte e forma un fascicolo nel quale sono raccolti l'estratto medesimo e tutti gli atti del procedimento.

2. Allo stesso modo si procede per l'esecuzione delle misure di sicurezza diverse dalla confisca [c.p.p. 658].

(1) Sanzioni sostitutive [1].

32. - 1. Il provvedimento con il quale viene respinta la richiesta di liberazione anticipata (1) o di liberazione condizionale [c.p.p. 682; c.p. 176] è comunicato, a cura della cancelleria, al direttore dell'istituto di pena presso il quale il condannato è ristretto perché ne sia presa nota nella cartella biografica [art. 94].

(1) V. artt. 54 e 70, Ordinamento penitenziario [1].

33. - 1. La cancelleria del giudice che emette i provvedimenti di riabilitazione o di revoca previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 ne trasmette l'estratto per l'annotazione alla cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza di condanna.

34. - 1. La cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria che ha emesso un provvedimento del quale è prevista l'iscrizione nel casellario giudiziale ne comunica senza ritardo, anche avvalendosi di mezzi tecnici idonei, l'estratto al casellario indicato nell'articolo 685 del codice (1).

2. Allo stesso modo la segreteria del pubblico ministero indicato nell'articolo 655 comunica gli eventi relativi alla espiazione della pena di cui è prevista l'iscrizione.

(1) L'articolo 685 è stato abrogato dall'art. 52¹, Casellario giudiziale [1]; v., ora, artt. 15 ss. e 51, Casellario giudiziale [1].

35. - 1. Il giudice istruttore e il pretore (1) trasmettono senza ritardo al pubblico ministero gli atti dei procedimenti indicati nell'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. La segreteria del pubblico ministero provvede all'iscrizione dei procedimenti medesimi nel registro previsto dall'articolo 335 del codice.

(1) Il pretore è stato soppresso con efficacia dal 19 luglio 1998, termine prorogato al 2 giugno 1999, dalla l. 16 giugno 1998, n. 188, da Ordinamento giudiziario [4].

36. - 1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore del codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447.

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*quinquies*, 617-*bis*, 617-*ter*, 617-*quater*, 617-*quinquies*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*ter*, 635-*quater*, 640-*ter* e 640-*quinquies* del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a*), del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

2. Se il reato non ha lasciato tracce o effetti materiali, o se questi sono scomparsi o sono stati cancellati o dispersi, alterati o rimossi, l'autorità giudiziaria descrive lo stato attuale e, in quanto possibile, verifica quello preesistente, curando anche di individuare modo, tempo e cause delle eventuali modificazioni. L'autorità giudiziaria può disporre rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ogni altra operazione tecnica, *anche in relazione a sistemi informatici o telematici, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione* (1).

(1) Le parole in corsivo sono state aggiunte dall'art. 8, comma 1, l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

1-*bis*. Quando vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione (1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 8, comma 2, l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

2. Per rintracciare le cose da sottoporre a sequestro o per accertare altre circostanze utili ai fini delle indagini, l'autorità giudiziaria o gli ufficiali di polizia giudiziaria da questa delegati possono esaminare *presso banche atti, documenti e corrispondenza, nonché dati, informazioni e programmi informatici* (1). In caso di rifiuto, l'autorità giudiziaria procede a perquisizione.

(1) Le parole «presso banche atti, documenti e corrispondenza, nonché dati, informazioni e programmi informatici» sono state inserite, in sostituzione delle parole «atti, documenti e corrispondenza presso banche», dall'art. 8, l. 18 marzo 2008, n. 48, (*G. U. n. 80 del 4 aprile 2008, s.o.*), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

1. Presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni è consentito procedere al sequestro di lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi e altri oggetti di corrispondenza, anche se inoltrati per via telematica, che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere spediti dall'imputato o a lui diretti, anche sotto nome diverso o per mezzo di persona diversa, o che comunque possono avere relazione con il reato (1).

2. Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenza sequestrati, senza aprirli *o alterarli* (2) e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto.

(1) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 4, lett. a), l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

(2) Le parole in corsivo sono state aggiunte dall'art. 8, comma 4, lett. b), legge indicata *sub* nota 1.

254-bis. Sequestro di dati informatici presso fornitori di servizi informatici, telematici e di telecomunicazioni. (1) – 1. L'autorità giudiziaria, quando dispone il sequestro, presso i fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazioni, dei dati da questi detenuti, compresi quelli di traffico o di ubicazione, può stabilire, per esigenze legate alla regolare fornitura dei medesimi servizi, che la loro acquisizione avvenga mediante copia di essi su adeguato supporto, con una procedura che assicuri la conformità dei dati acquisiti a quelli originali e la loro immodificabilità. In questo caso è, comunque, ordinato al fornitore dei servizi di conservare e proteggere adeguatamente i dati originali.

(1) Articolo inserito dall'art. 8, comma 5, l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, *nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto (1)*, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione.

(1) Le parole in corsivo sono state inserite dall'art. 8, comma 6, l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

2. All'atto della consegna, il custode è avvertito dell'obbligo di conservare e di presentare le cose a ogni richiesta dell'autorità giudiziaria nonché delle pene previste dalla legge penale per chi trasgredisce ai doveri della custodia. *Quando la custodia riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì avvertito dell'obbligo di impedirne l'alterazione o l'accesso da parte di terzi, salva, in quest'ultimo caso, diversa disposizione dell'autorità giudiziaria (1).* Al custode può essere imposta una cauzione. Dell'avvenuta consegna, dell'avvertimento dato e della cauzione imposta è fatta menzione nel verbale. La cauzione è ricevuta, con separato verbale, nella cancelleria o nella segreteria.

(1) Periodo in corsivo inserito dall'art. 8, comma 7, l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

1-*bis*. Nella flagranza del reato, ovvero nei casi di cui al comma 2 quando sussistono i presupposti e le altre condizioni ivi previsti, gli ufficiali di polizia giudiziaria, adottando misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l'alterazione, procedono altresì alla perquisizione di sistemi informatici o telematici, ancorché protetti da misure di sicurezza, quando hanno fondato motivo di ritenere che in questi si trovino occultati dati, informazioni, programmi informatici o tracce comunque pertinenti al reato che possono essere cancellati o dispersi (1).

(1) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. n. 80 del 4 aprile 2008) recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

2. Se ha fondato motivo di ritenere che I plichi contengano notizie utili alla ricerca e all'assicurazione di fonti di prova che potrebbero andare disperse a causa del ritardo, l'ufficiale di polizia giudiziaria informa col mezzo più rapido il pubblico ministero il quale può autorizzarne l'apertura immediata e l'accertamento del contenuto (1).

3. Se si tratta di *lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza, anche se in forma elettronica o se inoltrati per via telematica (2)*, per i quali è consentito il sequestro a norma dell'articolo 254, gli ufficiali di polizia giudiziaria, in caso di urgenza, ordinano a chi è preposto al servizio postale, *telegrafico, telematico o di telecomunicazione (3)* di sospendere l'inoltro. Se entro quarantotto ore dall'ordine della polizia giudiziaria il pubblico ministero non dispone il sequestro, gli oggetti di corrispondenza sono inoltrati.

(1) Le parole in corsivo sono state inserite dall'art. 9, comma 2, lett. a), l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

(2) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «lettere, pieghi, pacchi, valori, telegrammi o altri oggetti di corrispondenza» ai sensi dell'art. 9, comma 2, lett. b), legge indicata *sub* nota 1.

(3) Le parole in corsivo sono state inserite dall'art. 9, comma 2, lett. b), legge indicata *sub* nota 1.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. *In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità (1).* Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

(1) Periodo inserito dall'art. 9, comma 3, l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Art. 314 c.p.p.

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni, secondo quanto precisato in motivazione (*C. cost. 11-20 giugno 2008, n. 219*).

3-ter. Nei casi previsti dal comma *3-bis* e dai commi *3-quater* e *3-quinquies* (1), se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il procuratore generale presso la Corte di appello può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato dal procuratore della Repubblica presso il giudice competente (1).

(omissis)

3-quinquies. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli *600-bis*, *600-ter*, *600-quater*, *600-quater.1*, *600-quinquies*, *615-ter*, *615-quater*, *615-quinquies*, *617-bis*, *617-ter*, *617-quater*, *617-quinquies*, *617-sexies*, *635-bis*, *635-ter*, *635-quater*, *640-ter* e *640-quinquies* del codice penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera *a)*, del presente articolo sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (2).

(1) Le parole in corsivo sono state inserite dall'art. 2, comma 0a), n. 1, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (G.U. n. 122 del 26 maggio 2008; G.U. n. 173 del 25 luglio 2008).

(2) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, l. 18 marzo 2008, n. 48 (G.U. n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili. Distruzione di cose sequestrate. (1) - 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, *anche di carattere elettronico o informatico (2)*, idoneo a indicare il vincolo imposto ai fini di giustizia.

2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'articolo 259. *Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria (3).*

3-bis. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione dei predetti divieti. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua (4).

3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. E' fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari (4).

(1) Le parole in corsivo sono state aggiunte alla rubrica dall'art. 2, comma 1, lett. *a-bis*), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

(2) Le parole in corsivo sono state inserite dall'art. 8, comma 8, lett. *a*), l. 18 marzo 2008, n. 48 (*G.U.* n. 80 del 4 aprile 2008), recante ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

(3) Periodo aggiunto dall'art. 8, comma 8, lett. *b*), legge indicata *sub* nota 1.

(4) Commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, lett. *a*), d.l. indicato *sub* nota 1.

1-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, *commi 3-bis e 3-quater (1)*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

1-ter. (2)

1-quater. Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3 *quinquies*, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente (3).

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «comma 3-bis» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *Ob*), n. 1), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

(2) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. *Ob*), n. 2), d.l. indicato *sub* nota 1.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. *Ob*), n. 3), d.l. indicato *sub* nota 1.

1. Il procuratore nazionale antimafia esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis e *in relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia (1)*. A tal fine dispone della direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

(1) Le parole in corsivo sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

Art. 381, comma 2, lett. m-ter e m-quater, c.p.p.

m-ter) falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice penale;

m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o l'accertamento di qualità personali, previste dall'articolo 495-ter del codice penale.

Lettere aggiunte dall'art. 2, comma 1, lett. *b-bis*), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

4. Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza è già stato convalidato, procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il trentesimo giorno dall'arresto, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini. (1).

5. Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione (2). L'imputato libero è citato a comparire a una udienza non successiva al trentesimo (3) giorno dalla iscrizione nel registro delle notizie di reato. L'imputato in stato di custodia cautelare per il fatto per cui si procede è presentato all'udienza entro il medesimo termine.

(1) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (G.U. n. 122 del 26 maggio 2008; G.U. n. 173 del 25 luglio 2008).

(2) Il periodo in corsivo sostituisce il precedente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. indicato *sub* nota 1.

(3) La parola in corsivo sostituisce la precedente «quindicesimo» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. indicato *sub* nota 1.

1. *Quando procede a giudizio direttissimo (1)*, il pubblico ministero fa condurre direttamente all'udienza l'imputato arrestato in flagranza o in stato di custodia cautelare.

(1) Le parole in corsivo sostituiscono le precedenti «Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (G.U. n. 122 del 26 maggio 2008; G.U. n. 173 del 25 luglio 2008).

1. Quando la prova appare evidente, *salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini, il pubblico ministero chiede (1)* il giudizio immediato se la persona sottoposta alle indagini è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l'evidenza della prova, ovvero, a seguito di invito a presentarsi emesso con l'osservanza delle forme indicate nell'articolo 375, comma 3, secondo periodo, la stessa abbia omesso di comparire, sempre che non sia stato addotto un legittimo impedimento e che non si tratti di persona irreperibile.

1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini (2).

1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame. (2).

(1) Le parole in corsivo così sostituiscono le precedenti «il pubblico ministero può chiedere» ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. *f*), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 23 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

(2) Comma inserito dall'art. 2, comma 1, lett. *g*), d.l. indicato *sub* nota 1.

1-bis. Nei casi di cui all'articolo 453, comma 1-*bis*, il giudice rigetta la richiesta se l'ordinanza che dispone la custodia cautelare è stata revocata o annullata per sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. *h*), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 23 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

Art. 599, commi 4 e 5, c.p.p.

Commi abrogati dall'art. 2, comma 1, lett. *j*, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

Art. 602, comma 2, c.p.p.

Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008).

1. Il giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate *o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262*] (1). In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667, comma 4.

(1) Parole soppresse dall'art. 2, comma 9, d.l. 16 settembre 2008, n. 143, conv., con mod., dalla l. 13 novembre 2008, n. 181, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario (*G.U.* n. 217 del 16 settembre 2008; *G.U.* n. 268 del 15 novembre 2008).

a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, *nonchè di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o più circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice (1)*, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

(1) Le parole in corsivo sono state inserite dall'art. 2, comma 1, lett. m), d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (G.U. n. 122 del 26 maggio 2008; G.U. n. 173 del 25 luglio 2008).

132-bis. Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi. - 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata la priorità assoluta:

a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;

e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.

2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria.

Articolo così sostituito dall'art. 2-bis, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv., con mod., dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (*G.U.* n. 122 del 26 maggio 2008; *G.U.* n. 173 del 25 luglio 2008). Ai sensi dell'art. 2-ter del medesimo decreto legge: «1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per i quali è prevista la trattazione prioritaria, nei provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo 2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i criteri e le modalità di rinvio della trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la pena eventualmente da infliggere può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006. Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti degli uffici tengono, altresì, conto della gravità e della concreta offensività del reato, del pregiudizio che può derivare dal ritardo per la formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonché dell'interesse della persona offesa. 2. Il rinvio della trattazione del processo non può avere durata superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso per tutta la durata del rinvio. 3. Il rinvio non può essere disposto se l'imputato si oppone ovvero se è già stato dichiarato chiuso il dibattimento. 4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonché sulla trattazione prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni effettuate ai sensi del presente comma. 5. La parte civile costituita può trasferire l'azione in sede civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla metà e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. 6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006, nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, anche se risulta decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del medesimo codice di procedura penale. 7. La richiesta di cui al comma 6 può essere formulata anche quando sia già stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente».

Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lettere *a)* e *b)*, cod. proc. pen., e non anche nel caso cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate (*C. cost. 29 luglio – 30 luglio 2008, n. 305*).